This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 380 915

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY.

Received Nov 2 1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME SECONDO

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME SECONDO

ANNO 1891

ROMA
STAMPERIA REALE

1891

2

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

LEGGI E DEI DEC

DEL REGNO D'ITALI

PARTE PRINCIPALE

VOLUME SECONDO

ANNO 1891

ROMA
STAMPERIA REALE

1891

Digitized by Google

Rec. Nov. 10, 1901.

Digitized by Google

N. 199.

Legge *che approva l'eccedenza d'impegni di lire 3,261,703.26 verificatasi sul capitolo n. 26 del bilancio del Ministero della guerra pel 1889-90.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1891, n. 105*).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,261,703.26, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 200.

LEGGE *che approva l'eccedenza d'impegni di lire 25,000 verificatasi sul capitolo n. 32 del bilancio del Ministero della guerra pel 1889-90.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1891, n. 105*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 201.

LEGGE *che approva l'eccedenza d'impegni di lire 5,353,726.55 verificatasi sul capitolo n. 38 del bilancio del Ministero della guerra pel 1889-90.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1891, n. 105*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,353,726.55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 202.

Regio Decreto *che stabilisce una tassa d'ingresso al Chiostro monumentale dello Scalzo in Firenze.*

22 marzo 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1891, n. 105)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 11 giugno 1885, n. 3191 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà pagata indistintamente una tassa di centesimi venticinque per visitare il Chiostro dello Scalzo, dipendente dalle regie gallerie di Firenze, dove sono gli affreschi di Andrea del Sarto.

Il detto locale rimarrà aperto al pubblico, nelle ore che saranno indicate da apposito avviso affisso all'ingresso del locale anzidetto.

Art. 2.

Nelle domeniche e nelle feste registrate dal calendario approvato con la legge 23 giugno 1874, n. 1968, l'entrata al Chiostro medesimo sarà gratuita.

Digitized by Google

Il presente decreto, per quanto concerne il pagamento della tassa, comincierà ad aver vigore col 1° aprile p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 41. MANDILLO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.

Digitized by Google

N. 203.

REGIO DECRETO *che costituisce il comune di Olba in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova.*

12 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1891, n. 106*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda del comune di Olba per la sua separazione dalla sezione elettorale di Martina Olba e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Olba ha 73 elettori politici;

Ritenuto che le condizioni di viabilità tra Olba e Martina Olba rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori del primo dei detti comuni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Olba è separato dalla sezione elettorale di Martina Olba ed è costituito in sezione elettorale autonoma del secondo collegio di Genova.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 21. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 204.

REGIO DECRETO *che separa il comune di Campagnola Cremasca dalla sezione elettorale di Casaletto Vaprio e l'aggrega a quella di Cremosano del 2° collegio di Cremona.*

12 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1891, n. 106*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda del comune di Campagnola Cremasca per la sua separazione dalla sezione elettorale di Casaletto Vaprio e per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Cremosano.

Digitized by Google

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª).

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Campagnola Cremasca ha 32 elettori politici e che la distanza fra esso e Cremosano è minore di quella che lo separa da Casaletto Vaprio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Campagnola Cremasca è separato dalla sezione elettorale di Casaletto Vaprio ed è aggregato alla sezione elettorale di Cremosano del 2° collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 22. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 205.

Regio Decreto *che separa il comune di Colonno dalla sezione elettorale di Lenno e l'aggrega a quella di Ossuccio del 2° collegio di Como.*

12 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 8 maggio 1891, n. 107)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Veduta la domanda del comune di Colonno per la sua separazione della sezione elettorale di Lenno, e per la sua aggregazione alla sezione elettorale autonoma di Ossuccio;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Colonno ha 53 elettori politici e che la distanza fra esso ed Ossuccio è minore di quello che lo separa da Lenno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Colonno è separato dalla sezione elettorale di Lenno ed è aggregato alla sezione elettorale di Ossuccio del 2° collegio di Como.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 23. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 206.

REGIO DECRETO *che pone alla immediata dipendenza del sotto segretario di Stato del Ministero del tesoro tutti i servizi affidati alla ragioneria generale col relativo personale.*

12 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 maggio 1891, n. 104)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1455;

Visto il testo unico di legge approvato con Nostro regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e il successivo Nostro regio decreto 1° marzo dello stesso anno, n. 5247;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti i servizi affidati alla ragioneria generale e tutto il personale relativo sono sottoposti alla immediata dipendenza e direzione del sotto segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 25. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 207.

LEGGE *con la quale è convertito in legge il regio decreto 28 dicembre 1890, n. 7336 (serie 3ª), relativo alla proroga al 31 dicembre 1892, del trattato di commercio e di navigazione fra l' Italia e l'Austria-Ungheria.*

26 aprile 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1891, n. 107)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 28 dicembre 1890 che approva la dichiarazione firmata a Roma il 27 dello stesso mese, per sostituire all'art. 29 del trattato di commercio e navigazione fra l' Italia e l'Austria-Ungheria del 7 dicembre 1887, un nuovo articolo in cui la scadenza del trattato medesimo è protratta fino al 31 dicembre 1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
B. CHIMIRRI.
S. DE SAINT-BON.
G. COLOMBO.

Digitized by Google

DÉCLARATION.

Les gouvernements de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et roi apostolique de Hongrie, dans le but de proroger d'un an le délai fixé pour la dénonciation du traité de commerce et de navigation du 7 décembre 1887, sont convenus de substituer à l'article 29 du dit traité le texte suivant :

« Le présent traité restera en vigueur à partir du jour « de l'échange des ratifications jusqu'au 31 décembre 1892. « Dans le cas, où aucune des Hautes Parties contractan- « tes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite « période, son intention d'en faire cesser les effets, ledit « traité continuera à être obligatoire jusqu'au 31 décem- « bre 1897.

« Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté « d'introduire dans ce traité, d'un commun accord, toutes « modifications qui ne seraient pas en opposition avec « son esprit et ses principes et dont l'utilité serait démon- « trée par l'expérience. »

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont dressé la présente déclaration avec réserve des formalités requises par les lois constitutionnelles des pays respectifs.

Fait à Rome, en double expédition, le 27 décembre 1890.

Le président du conseil
ministre des affaires étrangères d'Italie
L. S. F. Crispi.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
L. S. de Bruck.

Digitized by Google

N. 208.

LEGGE *che approva l'adesione dell' Italia al trattato di commercio fra la Germania ed il Marocco del 1° giugno 1890.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1891, n. 107*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data nel Regno al trattato di amicizia e commercio concluso fra il Marocco e la Germania il 1° giugno 1890, ed al quale il regio Governo ha fatto adesione il 19 dicembre 1890.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

Digitized by Google

ADESIONE DELL'ITALIA

al trattato di amicizia e commercio fra la Germania ed il Marocco del 1° giugno 1890.

(Scambio di note).

Il Delegato di S. M. Sceriffiana a Tangeri al R. Incaricato d'affari al Marocco.

(Traduzione).

Tangeri, 5 Rebi el Auel 1308. / 19 ottobre 1890.

Lode a Dio Unico.

Complimenti d'uso.....

Voi sapete dell'accordo commerciale stipulato a Fez il 1° giugno u. s. (12 sciauel 1307) fra i delegati di Sua Maestà Sceriffiana e il Rappresentante dell'Imperatore di Germania.

Vi preghiamo di farci sapere se il vostro Governo amico, del quale siete (in questo momento) il Rappresentante presso Sua Maestà Sceriffiana, ha obbiezioni da fare circa l'accordo suddetto; perchè il Governo marocchino deve informare il Governo germanico che è pronto a ratificare il patto in questione e ad autorizzare l'esportazione del frumento e dell'orzo; autorizzazione questa che è strettamente collegata coll'accordo suddetto.

Vi preghiamo di una pronta risposta.

Pace e amicizia.

Mohammed Torres
(Dio siagli propizio).

Digitized by Google

IL R. MINISTRO A TANGERI
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI S. M. SCERIFFIANA.

Tangeri, 16 dicembre 1890.

Complimenti d'uso.

Con lettera delli 5 Rebi 1° 1308, V. E. mi esprimeva, a nome di S. M. il Sultano — lo protegga Iddio — il desiderio di sapere se il Governo italiano, amico del Marocco, abbia obbiezioni a fare circa l'accordo commerciale stipulato in data 12 sciauel 1307 (1° giugno 1890) fra i Delegati di S. M. Sceriffiana e il Rappresentante dell'impero di Germania.

Per istruzioni ch'io ho ricevuto da Sua Eccellenza il cav. Crispi, Primo Ministro del mio Re, ho l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra che il Governo italiano non ha, da parte sua, alcuna obbiezione da fare circa l'accordo commerciale sopradetto.

Prego V. E. di recare quanto precede a conoscenza di S. M. il Sultano — lo protegga Iddio. — Pace.

R. CANTAGALLI.

Digitized by Google

(Annesso).

TRATTATO DI AMICIZIA E COMMERCIO

FRA

LA GERMANIA E IL MAROCCO

(1° giugno 1890).

(Traduzione).

Lode a Dio unico.

Sua Maestà il Sultano di Marocco, di Fez, Mechinez, Sus, ecc., e Sua Maestà l'Imperatore dî Germania e Re di Prussia, ecc., desiderando di stringere vieppiù l'amicizia e le relazioni commerciali esistenti fra di loro ed allo scopo di accrescere e sviluppare il commercio fra i rispettivi paesi, hanno accordato di concludere un trattato di amicizia e di commercio.

All'uopo hanno nominato a loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL SULTANO DEL MOGHREB

il suo Ministro per gli affari esteri il Fechi Sid Mohammed El Mufaddel Ben Mohammed Garrit, ed i sottoscritti Amministratori di Sua Maestà Sceriffiana: Sid El Arbi ben Ahmed Bennani; Sid El Arbi ben Abdelzrac ben Sciocrun; Sid Abdelcrim Ben Agi Caddur Bennis; Sid Mohamed ben Agi Taher El Arzac; Sid Mohamed ben Tehemi Cohen; Sid Azzuz ben El Kbir ben Kiran; Sid Mohamed ben Abdelcrim Tazi; Sid Abdluhab ben Mohammed Bennis; Sid El Abbas ben Mohamed Berrada; Sid Dris ben Ahmed Bennani; Sid Agi El Arbi ben Abdelcrim ben Musa; Sid Taher ben Tehemi Bennani; Sid Mohammed ben El Arbi Berrada; Sid Dris Mohamed Ber-

Digitized by Google

rada; Sid Bennassar ben Gellun; Sid Bennassar ben Mohamed El Hlu; Sid Mohammed ben El Kibr Bennis; Sid Mohammed ben Abd Ennebi ben Gellun; Sid Mohamed Briscia e Sid Taib Bennani.

E SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA

il suo ministro residente presso Sua Maestà Sceriffiana, conte di Tattenbach.

I quali, essendo muniti di pieni poteri, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà amicizia perpetua — nulla verrà ad alterarla — fra Sua Maestà l'Imperatore di Germania e Sua Maestà l'Imperatore del Moghreb e fra i loro rispettivi paesi.

La libertà commerciale sarà reciproca fra i due potenti Stati contraenti. Le due parti contraenti hanno accordato e stabilito che i sudditi germanici al Marocco e i sudditi marocchini in Germania godranno dei diritti e privilegi già accordati e che si accorderanno in avvenire ai sudditi della nazione la più favorita.

Art. 2.

I sudditi germanici potranno importare nell'Impero del Moghreb tutte le mercanzie e prodotti della terra, sopra bastimenti di qualsiasi bandiera, ad eccezione del tabacco e delle altre erbe che si fumano, dell'oppio e simili. Per gli altri articoli, la cui importazione è proibita al Marocco, come la polvere, il salnitro, lo zolfo, il piombo, le munizioni di guerra e le armi di ogni genere, la proibizione rimarrà in vigore.

Sua Maestà il Sultano del Moghreb stipula col presente

Digitized by Google

trattato e dichiara che le mercanzie e prodotti che i sudditi germanici saranno per introdurre nei porti del suo Impero, dovranno pagare all'entrata un diritto di dogana non superiore al dieci per cento *(ad valorem)*. Il valore di queste mercanzie e prodotti sarà calcolato sulla base del prezzo corrente di tali mercanzie o prodotti — allo ingrosso ed a contanti — nel porto ove saranno introdotti.

Non sarà lecito di porre impedimento all'introduzione di mercanzie e prodotti della terra per parte dei sudditi germanici nell'Impero di Sua Maestà il Sultano del Moghreb, allo infuori di quelli che sono specificati nel presente articolo. Non pagheranno i sudditi germanici per le suddette mercanzie, o prodotti, diritti di dogana maggiori di quelli che pagheranno i sudditi marocchini e i sudditi della nazione la più favorita per le stesse mercanzie.

I sudditi germanici che saranno per importare mercanzie o prodotti in un porto marocchino, se, dopo aver pagato i relativi diritti di dogana vorranno trasportarli ad altro porto marocchino, potranno farlo, e non saranno tenuti al pagamento di altri o maggiori dazi di uscita o di entrata, nè al momento di imbarcarli, nè per isbarcarli di nuovo. Queste mercanzie, però, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione degli amministratori del porto d'imbarco, comprovante che siffatte merci hanno già soddisfatto i diritti di dogana.

Art. 3.

Sua Maestà Sceriffiana, nel desiderio di accrescere e sviluppare il commercio del suo fortunato Impero, è venuta nella determinazione di stabilire la seguente tariffa, nella quale sono indicati accanto a ciascun articolo (di esportazione) i diritti di dogana in iscritto e in cifre:

Digitized by Google

TARIFFA

dei diversi articoli di esportazione.

Cereali: grano turco	per fanega colma	Reali	10
aldora	per fanega	»	10
fave	»	»	10
lenticchie	»	»	10
ceci grandi e piccoli	»	»	10
miglio	al quintale	»	5
Datteri	»	»	20
Mandorle	»	»	15
Arancie, limoni, acidi e dolci	al mille	»	4
Origano	al quintale	»	4
Cumino	»	»	8
Olio	»	»	25
Gomma	»	»	8
Henna	»	»	6
Cera lavorata	»	»	$70^1/_8$
Cera vergine	»	»	50
Riso	»	»	$9^3/_8$
Lana lavorata	»	»	40
Lana greggia	»	»	$27^1/_2$
Pelli di bue, di montone e di capra	»	»	18
Cuoia conciate, rosse, *zinani* e *fileli*	»	»	50
Grasso	»	»	25
Galline	per dozzina	»	10
Uova	al mille	»	25
Corna	»	»	$11^3/_4$
Babuccie 5 % (*ad valorem*).			
Penne d'istrice	al mille	»	2
Gassul (terra saponacea)	al quintale	»	$7^1/_2$
Penne di struzzo	la libbra	»	18

Digitized by Google

Sporte (di palmetto)	al cento	Reali	10
Carvi (specie di finocchio).	al quintale	»	10
Pettini in legno	al cento	»	2
Crino di animali	al quintale	»	15
Uve passe	»	»	10
Fascie (di lana)	al cento	»	50
Taccaut (scorza per conciatura di pelli) .	al quintale	»	10
Pelli di montone conciate.	»	»	18
Canapa e lino	»	»	20
Anice	»	»	10
Coperte di lana 5 °/₀ (*ad valorem*)			
Tappeti 5 °/₀ (*ad valorem*)			
Formaggio	»	»	20
Palmetto	per ogni cento carichi	»	8
Cuscini ricamati in seta e lana 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Alholf (semenza)	al quintale	»	10
Fassakh (mirra)	»	»	10
Corda di crino.	al cento	»	10
Haick (stoffa per veli e mantelli) 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Lepri	l'una	»	1
Holba (medicinale)	al quintale	»	5
Gillabe (zimarre) 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Kermes (vegetale)	»	»	10
Bisaccie in cuoio 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Seme di lino	»	»	5
Hmid (semenza)	»	»	10
Uova di struzzo	l'uno	»	0 1/2
Cuoio di teste di bue per la fabbricazione della colla.	al quintale	»	4
Pernici	l'una	»	1
Pere	al quintale	»	10

Digitized by Google

Conigli	l'uno	Reali	1
Spugna	al quintale	»	5
Rose (foglie di).	»	»	10
Scianuge (semenza)	»	»	8
Sesame	»	»	10
Stacci 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Sparto.	»	»	2
Staffe da cavalcare) di ferro 8 °/₀ (*ad valorem*).			
Budella	»	»	10
Noci	»	»	8
Filo di refe 8 °/₀ (*ad valorem*).			
Calze di lana 8 °/₀ »			
Stuoie 8 °/₀ »			
Serghina (pianta di tintoria)	»	»	5
Tende da campo 5 °/₀ (*ad valorem*).			
Vassoi in rame 8 °/₀ »			
Pesce salato.	al quintale	»	20
Tartaruga	per ogni 50 Kilos	»	2 1/2
Spazzole di palmetto.	»	»	1 1/2
Filo di palmetto	»	»	2 1/2
Beshna fina (saggina)	la fanega	»	10
Kool (antimonio)	al quintale	»	5

Art. 4.

I sudditi germanici potranno esportare da qualsiasi porto e da qualsiasi luogo del Moghreb sui bastimenti di qualsivoglia bandiera, tutti i prodotti della terra e tutte le mercanzie di Moghreb, enumerati nella tariffa che fa parte di questo trattato, a condizione che abbiano pagato diritti in essa specificati per ogni articolo nella medesima indicato.

I sudditi germanici potranno comperare su tutti i mer-

Digitized by Google

cati dell'Impero di Sua Maestà il Sultano, sia in persona sia per mezzo dei loro sensali, i prodotti e le mercanzie suddetti, senza limitazione od ostacoli di sorta. Nessun suddito marocchino od impiegato del Sultano potrà opporre loro difficoltà.

I negozianti germanici che volessero far trasportare dei cereali da un porto all'altro del Moghreb, saranno tenuti al pagamento degli stessi diritti che avrebbero a pagare se detti cereali fossero esportati per le città dei cristiani (per l'estero) — diritti stabiliti nella tariffa suddetta.

Art. 5.

La convenzione di Madrid è mantenuta in vigore.

Art. 6.

Se l'uno o l'altro dei due Stati contraenti fosse per introdurre in avvenire alcuna modificazione (al presente trattato) allo scopo di accordare maggiori vantaggi ai rispettivi sudditi e paesi, e facilitare ed allargare le transazioni commerciali, resta convenuto che in qualsiasi epoca dopo trascorsi cinque anni dalla data in cui il presente trattato entrerà in vigore, ognuna delle Parti potrà chiederne all'altra la revisione. Tuttavia questo trattato rimarrà in vigore sino a che ne sia stato conchiuso e ratificato un secondo.

Art. 7.

Il presente trattato sarà ratificato dalle Loro Maestà, l'Imperatore di Germania ed il Sultano del Moghreb. Lo scambio delle ratifiche si effettuerà nel luogo che sarà indicato da Sua Maestà Sceriffiana. Scambiate le ratifiche, tutti gli articoli del presente trattato commerciale entre-

Digitized by Google

ranno immediatamente in vigore. E perchè ne consti i Plenipotenziari delle due potenti Nazioni vi hanno apposte le loro firme.

Fatto a Fez, addì 12 sciauel 1307 — (1° giugno 1890).

(Seguono le firme dei plenipotenziari).

Digitized by Google

DICHIARAZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO

(Traduzione).

Lode a Dio Unico!

Non v'è forza nè possanza se non in Dio.

All'amico intelligente, a colui che cerca il bene delle due potenze amiche, il Ministro della potente nazione germanica, il cavaliere conte di Tattenbach. Dopo reiterate domande per le cose vostre ed esprimendovi il nostro desiderio che stiate sempre bene.

Il nostro Signore — che Iddio protegga — desideroso di aumentare e sviluppare il commercio nel suo fortunato Impero e di migliorare la condizione economica dei suoi sudditi e dei negozianti (esteri), è venuto nella determinazione di permettere l'esportazione dei cereali, compresivi il frumento e l'orzo. Il frumento sarà soggetto ad un dazio di uscita di quindici reali per fanega rasa, e l'orzo a sei reali per fanega rasa. Questa concessione avrà la durata di tre anni, a cominciare dal corrente mese, ed è sottoposta alle seguenti condizioni:

Le vendite e le compere fra i sudditi marocchini ed i negozianti esteri si faranno a contanti, dalla mano alla mano, non a credito, nè a mezzo di anticipazioni.

Se — Dio non lo voglia — nel trascorso di questi tre anni il raccolto venisse a mancare o fosse scarso, Sua Maestà Sceriffiana si riserva di proibire l' esportazione suddetta. Quando questa proibizione avrà luogo, i negozianti esteri ne saranno avvertiti dalle rispettive loro autorità. Due giorni dopo esserne avvisati, i negozianti suddetti dovranno rimettere agli amministratori del porto di loro residenza una dichiarazione della quantità di siffatti

Digitized by Google

cereali che essi hanno nei loro magazzini; e otto giorni dopo, dovranno anche presentare la nota delle quantità dei cereali medesimi che si trovano nelle mani dei loro sensali nell' interno. Ai negozianti verrà fissato un termine di sei mesi per imbarcare i cereali che avranno dichiarato di possedere.

Trascorsi i tre anni suddetti, Sua Maestà Sceriffiana si riserva di accordare per sempre la libera esportazione dei suddetti cereali, oppure di proibirla.

12 sciauel 1307 (1° giugno 1890).

Firmati: Mohammed El Mufaddel Ben Mohammed Garrit — e i venti Amministratori che hanno sottoscritto il trattato.

Digitized by Google

N. 209.

Regio Decreto *che apre nella provincia di Girgenti un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini.*

19 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la necessità di dare un indirizzo razionale all'allevamento del bestiame bovino nella provincia di Girgenti;

Ritenuto che l'allevamento stallino contribuisca a migliorare gli animali bovini preservandoli eziandio dai danni che possano derivare dalle inclemenze atmosferiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto, nella provincia di Girgenti, un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini.

Art. 2.

Sono stabiliti, per tale concorso, due premi di L. 2,000 ciascuno e quattro premi di lire 1,000 ciascuno.

Digitized by Google

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio, saranno fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato l'anzidetto concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 26. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

N. 210.

LEGGE *portante l'abolizione dello scrutinio di lista.*

5 maggio 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno 6 maggio 1891, n. 106)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 44 e 45 del testo unico della legge elettorale politica approvata col regio decreto 24 settembre 1882, n. 999.

Agli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti gli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 2.

Il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno è di 508. Ciascun collegio elegge un deputato.

Art. 3.

Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge sarà costituita una commissione presieduta dal ministro dell' interno e composta di quattro senatori e dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee.

Questa commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, compilerà la tabella dei nuovi collegi elettorali, la quale sarà pubblicata e fatta esecutiva per decreto reale.

Digitized by Google

Art. 4.

Il riparto del territorio del Regno in collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col censimento del 31 dicembre 1881, e in modo che nessun collegio comprenda comuni appartenenti a provincie diverse.

Compatibilmente con queste norme la tabella dei nuovi collegi verrà compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 5.

Le elezioni parziali che debbano essere fatte durante la XVII legislatura si faranno dai collegi costituiti, secondo le disposizioni della legge 24 settembre 1882, n. 999.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 211.

LEGGE *che approva la maggiore spesa di lire 170. 37 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.*

3 maggio 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di lire 170, 37 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo colla denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 20 - Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 212.

LEGGE *che approva la maggiore spesa di lire 75,117. 85 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di lire 75,117. 85 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo con la denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 22, *Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all' istruzione* », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 213.

LEGGE *che approva la maggiore spesa di lire 12,038. 32 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di lire 12,038. 32, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo, colla denominazione: « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 214.

LEGGE *che convalidando in legge il regio decreto del 23 agosto 1890, n. 7051 (serie 3ª), autorizza la spesa straordinaria di lire 250,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 per la demolizione e ricostruzione del palazzo demaniale* « Broletto » *in Milano.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convalidato il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, col quale fu autorizzato il ministro delle finanze a procedere all'appalto dei lavori per la demolizione e la ricostruzione di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano.

Art. 2.

È autorizzata la relativa spesa straordinaria di L. 250,000 da insciversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.
G. COLOMBO.

N. 215.

LEGGE *che autorizza il Governo del Re a concedere* all'istituto italiano di credito fondiario *l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.*

6 maggio 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1891, n. 106*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'*istituto italiano di credito fondiario*, società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, l'esercizio del credito fondiario in tutto

Digitized by Google

il Regno con le norme e con le facoltà della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) e colle disposizioni della legge presente.

Le operazioni di credito fondiario saranno fatte in conformità delle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato col regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2722 (serie 3ª), esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589 (serie 3ª), e dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª).

Art. 2.

Gli istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare al nuovo istituto concessionario, di che all'art. 1 della presente legge, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 20 e seguenti della legge 17 luglio 1890.

Art. 3.

L'istituto di credito fondiario della banca nazionale continuerà a funzionare fino a quando avvenga la fusione di esso coll'istituto concessionario di cui nella presente legge.

Art. 4.

È incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo istituto italiano di credito fondiario con la qualità di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di istituti o società che facciano operazioni di mutui fondiarii con l'istituto di che nella presente legge.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

B. CHIMIRRI.
L. LUZZATTI.
L. FERRARIS.

N. 216.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 31 maggio 1891 il 1° collegio elettorale di Siracusa per la elezione dei tre deputati.*

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 maggio 1891 n. 107*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 5 maggio 1891, col quale l'ufficio della presidenza della Camera dei deputati notificò esser vacante tre seggi di deputato al Parlamento, assegnato al 1° collegio di Siracusa;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° collegio elettorale di Siracusa è convocato pel giorno 31 maggio corrente affinchè proceda alla elezione dei tre deputati assegnati al detto collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 7 giugno prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 49. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 217.

LEGGE *che converte in legge il regio decreto del 10 agosto 1890, n. 7038 (serie 3ª), col quale i comuni in esso indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il respettivo limite medio del triennio 1884-85-86.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1891, n. 110*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il reale decreto in data 10 agosto 1890, n. 7038 (serie 3ª) col quale i comuni in esso indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 nelle proporzioni e pel tempo per ciascun comune indicato nel decreto medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 218.

Regio Decreto *che autorizza la vendita dei beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 6,023. 54, ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.*

5 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 maggio 1891, n. 112*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del demanio pubblico composta di 103 articoli del complessivo valore di stima di L. 6,023. 54;

Visto l'art. 13, secondo alinea del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'erario. non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto vidimato d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire seimilaventitre e centesimi cinquantaquattro (L. 6,023. 54).

L'alienazione si farà con le norme del regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1. Atto in data 26 settembre 1890, stipulato nell'ufficio della regia pretura di Ales (Cagliari), portante vendita al signor Frau Sebastiano, di una casa posta in comune di Gonnoscodina in contrada Sa Panga, descritta in catasto al numero di mappa 3016 e 3139, fraz. *G*, per il prezzo di lire quindici (L. 15).

2. Atto in data 23 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio ed atti giudiziari di Cagliari, portante la vendita al signor Ebau Francesco fu Antonio, di una casa posta in comune di Pirri in contrada Argiolas, descritta in catasto al numero di mappa 759, fraz. *E*, per il prezzo di lire undici e centesimi novantacinque (L. 11. 95).

3. Atto in data 18 settembre 1890 stipulato nell'ufficio del registro di Lanusei (Cagliari) portante vendita al signor Melis Agostino di Antonio di un fondo rustico posto in comune di Loceri, descritto in catasto al numero di mappa $^{1}/_{3}$ 1448, frazione *I*, per il prezzo di lire sessanta (L. 60).

Digitized by Google

4. Atto in data 18 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Lanusei (Cagliari), portante vendita al signor Serra Francesco fu Francesco di diversi fondi rustici posti in comune di Tertenia, descritti in catasto ai numeri di mappa $^1/_2$ 494, $^1/_2$ 518, $^1/_2$ 521 in fraz. *H*, $^1/_2$ 1364, fraz. *Z*, $^1/_3$ 1386, fraz. *A*, e 1003, fraz. *V*, per il complessivo prezzo di lire cento (L. 100).

5. Atto in data 4 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Isili (Cagliari), portante retrocessione al signor Lobina Raffaele fu Giuseppe, di due fondi urbani posti in comune di Orroli, siti alla via San Niccolò, descritti in catasto ai numeri di mappa $^1/_2$ 3915, fraz. *P*, e $^1/_2$ 4101, fraz. *F*, per il complessivo prezzo di lire centoquarantatre e centesimi settantacinque (L. 143. 75).

6. Atto in data 16 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di San Cataldo (Caltanissetta), portante retrocessione alla signora Amico Teresa fu Cataldo, assistita ed autorizzata dal proprio marito Manganaro Angelo, di una casa posta in comune di San Cataldo al vicolo Pignato, descritta in catasto al numero di mappa 4088, art. 176, per il prezzo di lire sessantaquattro e centesimi dieci (L. 64. 10).

7. Atto in data 28 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Terranova (Caltanissetta), portante retrocessione alla signora Morelli Carmela fu Filippo, assistita ed autorizzata dal proprio marito Castellano Giuseppe fu Saverio, di una casa posta in comune di Terranova alla via Spirone, descritta in catasto all'art. 1289 ed in mappa al n. 2815, per il prezzo di lire cinquecentottantaquattro e centesimi tredici (L. 584. 13).

8. Atto in data 13 agosto 1890 stipulato nell'ufficio del registro di Terranova (Caltanissetta), portante retroces-

Digitized by Google

sione alla signora Gatto Emanuela di ignoti, rappresentata dal proprio marito signor Comandatore Salvatore fu Salvatore, di una casa posta in comune di Terranova al vico Regaud, descritta in catasto all'art. 840 ed in mappa al n. 811 per il prezzo di lire trentadue e centesimi cinquanta (L. 32. 50).

9. Atto in data 11 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Mazzarino (Caltanissetta), portante vendita al signor Piazza Paolo fu Giuseppe, di una casa posta in comune di Mazzarino alla via Carcere, descritta in catasto all'art. 4090 ed in mappa al n. 1103 per il prezzo di lire diciannove e centesimi ventuno (L. 19. 21).

10. Atto in data 9 settembre 1890 stipulato nell'ufficio del registro di Maida (Catanzaro), portante retrocessione alla signora Santo Raffaella fu Domenicantonio, di una casa posta in comune di Maida e precisamente nella borgata di Vena alla via Sotto Piazza, descritta in catasto all'art. 906 (già all'art. 729) ed al n. 3 di mappa per il prezzo di lire trentanove e centesimi diciannove (L. 39. 19).

11. Atto in data 27 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Lucca, portante retrocessione al signor Cappelli Francesco fu Domenico, di un fondo rustico posto in comune di Lucca in luogo detto Piazzano, descritto in catasto alla sez. K^2, particella n. 1087, per il prezzo di lire dodici e centesimi ventinove (L. 12. 29).

12. Atto in data 2 giugno 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Ceccano (Roma), portante retrocessione alla signora Lucarini Cristina fu Angelo, assistita ed autorizzata dal proprio marito Di Stazio Antonio, di una casa posta in comune di Villa Santo Stefano alla via Bolognese, ai civici numeri 30 e 30bis, descritta in catasto al numero

Digitized by Google

di mappa 352, per il prezzo di lire settantasette e centesimi quattordici (L. 77. 14).

13. Atto in data 18 maggio 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Ceccano (Roma), portante retrocessione alla signora Fabi Arcangela fu Antonio vedova Bonomo, di tre fondi rustici posti in comune di Villa Santo Stefano, descritti in catasto ai numeri di mappa 2406 sez. 1ª 389, sez. 2ª e 674 sez. 1ª, per il complessivo prezzo di lire settantaquattro e centesimi quarantaquattro (L. 74. 44).

14. Atto in data 6 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio dell' intendenza di finanza in Sassari, portante retrocessione al sig. Chessa Gioacchino di Pietro, di una casa posta in comune Banari alla contrada Vittoria, al civico n. 12 vecchio, ora 381 (senza numero di mappa), del reddito di lire 11. 25, per il prezzo di lire cinquantuna e centesimi quarantadue (L. 51. 42).

15. Atto in data 4 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio dell' intendenza di finanza in Sassari, portante retrocessione al signor Alvan Paolo fu Salvatore di due case ed un cortile siti in Putifigari; la 1ª posta in via Vittorio Emanuele al civico n. 41, distinta in mappa col n. 361 e la 2ª in via Grande al civico n. 45 ed al mappale al n. 437, per il complessivo prezzo di lire centotrentasei e centesimi trentasette (L. 136. 37).

16. Atto in data 25 settembre 1890, stipulato nell'ufficio della sottoprefettura di Alghero (Sassari), portante vendita ai signori Simula Antonio Gavino e Mannu Peppa, coniugi, di due fondi rustici posti in comune di Alghero, regione Brioni, descritti in catasto ai numeri di mappa 507 e 508 in fraz. *G*, per il prezzo di lire cento e centesimi settantanove (L. 100. 79)

Digitized by Google

17. Atto in data 26 settembre 1890, stipulato nell'ufficio dell' intendenza di finanza in Sassari, portante retrocessione ai signori Satta Baingio Luigi fu Antonio e moglie Sanna Maria Grazia fu Baingio, di due fondi rustici posti in comune di Sassari (Nurra), descritti in catasto ai numeri di mappa 7113, fraz. P^3 e 7114, fraz. P^3 per il complessivo prezzo di lire centottantadue e centesimi quarantaquattro (L. 182. 44).

18. Atto in data 26 settembre 1890, stipulato nell'ufficio dell' intendenza di finanza in Sassari, portante retrocessione di due fondi rustici e di una casa al signor Casula Sechi Luigi fu Giovanni Battista, posti in comune di Perfugas, descritti in catasto ai numeri di mappa 984, frazione *N*, 1327 fraz. *T* (terreni) 1430 fraz. *V* (fabbricati), per il complessivo prezzo di lire centonovantasette e centesimi ottantadue (L. 197. 82).

19. Atto in data 23 settembre 1890, stipulato nell'ufficio comunale di Laerru (Sassari), portante retrocessione alla Signora Fenu Tanca Angela Maria fu Andrea, maritata Pischedda, di una casa posta in comune di Laerru, alla via del Rosario inferiore, civico n. 13, descritta in catasto al numero di mappa 1405, pel prezzo di lire quarantaquattro e centesimi otto (L. 44. 08).

20. Atto in data 9 maggio 1890, stipulato in Campli (Teramo) ai rogiti del notaro signor Francesco Legnami, portante retrocessione alla signora Caravelli Giuditta maritata Mucci, assistita ed autorizzata dal proprio marito Mucci Domenico, di un fondo rustico posto in comune di Campli, descritto in catasto all'art. 842, sez. *D*, n. 1056^2 e 1056^3 per il prezzo di lire dodici e centesimi novantanove (L. 12. 99).

Digitized by Google

21. Atto in data 3 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di spilimbergo (Udine), portante retrocessione alla signora Nardini Felicita fu Mario, tanto in proprio, quanto nell' interesse delle signore Nardini Lucia, Giuditta, Elisabetta e Caterina fu Giovanni, di un fondo rustico posto in comune di Pinzano, descritto in catasto al numero di mappa 4209, per il prezzo di lire quarantadue e centesimi cinquantanove (L. 42. 59).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 33. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TABELLA

di immobili non destinati a far parte del demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Articoli n. 103, pel prezzo d'estimo di L. 6,023. 54.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

di immobili non destinati a far parte del demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

(Art. n. 103 pel prezzo d'estimo di L. 6,023. 54).

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mil.		
1	Cagliari	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1047, fraz. *T*, pervenuto al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, da Pinna Fedele.	»	04	66	»	2	68
2	Id.	Ruinas	Casa, descritta in catasto al numero di mappa 1[7 2190, frazione *P*, pervenuta al demanio come al n. 1, da Zucca Salvatore.	»	»	»	»	3	40
3	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1[7 1356 e 1[7 1357 fraz. *H*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Zucca Salvatore	»	15	86	»	8	20
4	Id.	Quartucciu	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2640, fraz. *M*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cabboi Felice.	1	20	»	»	11	21
5	Id.	Escoleo	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1056, fraz. *D*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cogoni Antonio	1	20	»	»	13	55

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
6	Cagliari	Siamaggiore	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 862, parte fraz. *S*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Simbulo Antonio	10	10	69	»	78	97
7	Id.	Villurbana	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3425, fraz. *F*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cirronis Antioco	»	06	26	»	9	69
8	Id.	Santa Giusta	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2 2145, fraz. *O*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Carta Giuseppe	»	28	50	»	20	99
9	Id.	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 631, parte fraz. *L*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Secci Gregorio	»	52	50	»	33	10
10	Id.	Id.	Casa sita in contrada Giovanni Contu, descritta in catasto al numero di mappa 1334, frazione *U*, pervenuta al demanio come al n. 1, da Deriu Giuseppe Luigi	»	02	»	»	3	59
11	Id.	Riolo	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2 1309, pervenuto al demanio come al n. 1, da Serra Francesca vedova Bungiu	»	10	30	»	3	59
12	Id.	Solarussa	Fondo urbano sito in contrada Cortis, descritto in catasto al numero di mappa 3059, frazione *A*, più due fondi rustici in regione *Paus* distinte in catasto ai numeri di mappa 1243, e 1244, pervenuti al demanio come al n. 1, da Petzu Giovanni Agostino	»	59	»	»	23	95

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill		
13	Cagliari	S. Pietro Pula	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 161, fraz. *E*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Etzi Francesco.	3	60	»	»	120	98
14	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 111, fraz. *D*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pireddo Filippo.	1	60	»	»	23	13
15	Id.	Ruinas	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 875, frazione *E*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Deiano Salvatore	1	43	»	»	28	13
16	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto ai numeri di mappa 336, frazione *C*, e 19 fraz. *A*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Fadda Giuseppe	2	41	»	»	25	68
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1 14 1316, fraz. *G*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Frau Fulgenzio	»	11	»	»	13	37
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1250, fraz. *C*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Marceddu Giuseppe	1	62	»	»	52	95
19	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1797, frazione *L*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Meloni Francesco	»	44	»	»	17	24
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 778, frazione *E*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Tatti Annica	»	71	»	»	3	63

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
21	Cagliari	Siamaggiore	Due case poste la prima in contrada Funtana Bella descritta in catasto al numero di mappa 1035, fraz. *U*, e la 2ª in via Chiesa distinta in catasto col n. 1195 fraz. *U*, pervenute al demanio come al n. 1, da Pisanu Filomena	»	»	»	»	23	54
22	Id.	Terralba	Fondi rustici descritti in catasto al numeri di mappa 1576, frazione *F*, e 4105, fraz. 2ª pervenuti al demanio come al n. 1, da Ghiani Ignazio	2	25	»	»	13	45
23	Id.	Gonnoscodina	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 733, frazione *C*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pulighed lu Antonio	»	10	»	»	2	46
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1102. fraz. *C*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Puligheddu Giovanni	»	08	»	»	17	51
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1583, fraz. *D*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Scanu Nicolina ved. Perseu	»	50	»	»	1	88
26	Id.	S. Vero Milis	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5894, fraz *Q*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Mele Michele	»	04	»	»	9	77
27	Id.	Ruinas	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1894, pervenuto al demanio come al n. 1, da Deiana Nicolò. . .	»	66	»	»	3	31

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
28	Cagliari	Goni	Casa rurale sita in contrada Mesu Bidda descritta in catasto al numero di mappa 1[2 747, frazione *I*, pervenuta al demanio come al n. 1, da Farris Teresa.	»	05	»	»	6	50
29	Id.	Mogoro	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 11543, fraz. *V*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Mercia Pietro.	»	20	»	»	19	36
30	Id.	Goni	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 168, frazione *B*, e 569 fraz. *H*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Cossu Giuseppe Ignazio. .	3	72	»	»	108	04
31	Id.	Semaxis	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 44, frazione *A*, 719 *bis* fraz. *G*, 736, fraz. *G*, 788, *H*, e 1563, frazione *Q*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Obinu Giovanni Antonio.	4	52	»	»	24	68
32	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1565, fraz. *Q*, pervenuto al demanio come al n 1, da Salis Maria maritata Atzori	»	07	»	»	3	63
33	Id.	Mogoro	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 10360, frazione *R*, 2606, fraz. *I*, 2007, fraz. *E*, e 11031, fraz. *V*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Maccioni Sanna Bernardino.	»	57	50	»	75	57
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 12993, frazione *V*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Mura Bernardino	»	30	»	»	29	05

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
35	Cagliari	Mogoro	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 4190, frazione *I*, 4312, fraz *I*, e 9853, fraz. *R*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Cuccu Giuseppe e Ignazio . . . . . (*Il mappale 4312 potrà vendersi al signor Giovanni Porceddu per la somma spesa dal demanio in lire 15*).	»	55	»	»	29	44
36	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 11620 e 11621, fraz. *V*, 6198, fraz. *N*, e 5753 fraz. *M*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Floris Pulixi Francesco	»	50	»	»	32	»
37	Id.	Sili	Casa sita in via S. Michele descritta in catasto al numero di mappa 1117, parte fraz. *P*, pervenuta al demanio come al numero 1, da Scinta Anna vedova Curreli	»	»	»	»	»	76
38	Id.	Baressa	Casa sita in contrada Putzu non descritta in catasto al numero di mappa 2737, fraz. *P*, pervenuta al demanio come al n. 1, da Assorgia Silgia Tomaso ed altri	»	»	»	»	56	40
39	Id.	Selargius	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1[2, 3639, fraz. *G*, e 3566 fraz. *G*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Deidda Salvatore	»	08	50	»	13	84
40	Id.	Ruinas	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 2073, frazione *N*, 1983 parte fraz. *N*, 1794 parte fraz. *L*, 1509 parte fraz. *H* 1051 fraz. *F*, 870 frazione *E*, 204 fraz. A, 1[2 1053 fraz. *F*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Musu Teodoro.	1	76	»	»	47	04

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
41	Cagliari	Terralba	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 654 frazione *E*, 1[2 656 fraz. *P*. 3420 fraz. *I*, 7263 fraz. *Q*, 990 frazione *E*, 869 fraz. *E*, 1482 frazione *E*, 1669 fraz. *F*, 625 frazione *E*, e 336 fraz. *C*, pervenuti al demanio come al n. 1, da Casula Salvatore	2	63	50	»	107	14
42	Id.	Gonnoscodina	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1189, frazione *D*, pervenuto al demanio, come al n. 1, da Spiga eredi di Mauro	»	33	»	»	2	83
43	Id.	Id.	Casa sita in via Fontana Manna descritta in catasto al numero di mappa 2967, fraz. *G*, pervenuta al demanio come al n. 1, da Vacca Francesco	»	»	»	»	9	98
44	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1648 frazione *D*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Zedda Maria Luigia	»	22	»	»	2	72
45	Id.	Riolo	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2372, fraz. *G*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Doga Domenico	»	54	»	»	2	78
46	Cosenza	Santa Domenica Talao	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2050 sez. *B*, n 1160 e 1161, pervenuto al demanio come al n. 1, da Oliva Giovanna vedova D' Alessandro . . .	»	16	38	»	35	46
47	Id.	Grisolio Cipollina	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 3082 sez. *D*, n. 1310, 1311, 1312, pervenuto al demanio come al n. 1, da Campagna Maria	»	16	82	»	35	50

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
43	Lecce	Massafra	Una stanza sita in via S. Tomaso al civico n. 61, descritta in catasto all'articolo 395, pervenuta al demanio come al numero 1, da Massari Nunzio ed Addolorata . . . . . (*Potrà vendersi al signor Frappietri Salvatore*)	»	»	»	»	40	»
49	Id.	San Marzano	Area di casa sita in via Monte descritta in catasto all'art. 70, pervenuta al demanio come al n. 1, da Niccoli Pasquale . . (*Potrà vendersi ai sigg. Giorgino Angelo e Cosimo*)	»	»	»	»	75	»
50	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sezione *S*, particella numero 2556, pervenuto al demanio come al numero 1, da Dinelli Cecilia ed altri	»	63	52	»	82	45
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *L*, particella 548, pervenuto al demanio come al n. 1, da Lucchesi Epifanio . . .	»	39	67	»	141	23
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *B*, particella n. 1068, pervenuto al demanio come al n. 1, da Barsellotti Isabella. .	»	38	48	»	51	93
53	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *L*, particella n. 1692, pervenuto al demanio come al n. 1, da Lucchesi Epifanio. .	»	53	33	»	111	91
54	Id.	Id	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. *B*, particella n. 972, 976, 977, pervenuti al demanio come al n. 1, da Lucchesi Ester maritata Simi.	»	37	92	»	112	38

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
55	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3893, sez. *L*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Bucchianeri Maria e Clemente	»	99	28	»	110	57
56	Id.	Pescaglia	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *Z*, particella numero 2132, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cortopassi Luigi	»	15	32	»	66	88
57	Id.	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *B*, particella n 13, pervenuto al demanio come al numero 1, da Persiani Gemignano.	»	92	30	»	17	41
58	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *D*, particella 1719, pervenuto al demanio come al numero 1, da Chicca Giuseppe e Luisa	»	06	47	»	7	69
59	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez, *E*, particella 1195, pervenuto al demanio come al numero 1, da Zerbini Francesco ed altri	»	16	71	»	14	35
60	Id	Borgo a Mozzano	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *E*, particella numero 256, pervenuto al demanio come al n. 1, da Prosperi Silvestro	»	41	89	»	85	14
61	Id.	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. 1ª particella numero 82 pervenuto al demanio come al n. 1, da Pacini Giuseppe	»	29	86	»	10	23

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
62	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *L*, particella numero 1437, pervenuto al demanio come al n. 1, da Sucrocci Verdiana	»	26	87	»	62	12
63	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *C*, particella n. 3087, pervenuto al demanio come al n. 1, da Fabbri Iacopo . . .	»	12	18	»	65	97
64	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *C*, particella n. 333, pervenuto al demanio come al n. 1, da Fabbri Bernardo . .	»	40	53	»	82	70
65	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *P*, particella numero 5627, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giudotti Giuseppe	»	29	93	»	14	88
66	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *A*, particella numero 3025, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pierinelli Valente	»	16	53	»	32	17
67	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *O*, particella n. 1542, pervenuto al demanio come al n. 1, da Citti Santino ed Emilio.	»	49	76	»	67	63
68	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *O*, particella numero 1866, pervenuto al demanio come al n. 1, da Del Chiappa Giovanni	»	16	02	»	10	83
69	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *C*, particella n. 74, pervenuto al demanio come al n 1, da Bastiani Jacopo. . .	»	25	63	»	15	72

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
70	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *L*, particella n. 142, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pacini Giovanni e Santi.	»	40	36	»	21	03
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *C*, particella n. 715, pervenuto al demanio come al n. 1, da Bastiani Sebastiano e Domenico	»	30	31	»	48	94
72	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *S*, particella n. 1075, pervenuto al demanio come al n. 1, da Betti Maria nei Santini.	»	10	89	»	6	97
73	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *P*, particella n. 4726, pervenuto al demanio come al n. 1, da Rossi Domenico nei Marchi.	»	50	74	»	53	53
74	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *F*, particella n. 90, pervenuto al demanio come al n. 1, da Prosperi Simone . .	»	35	08	»	25	85
75	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *B*, particella n. 11, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giovannetti Domenico.	1	43	80	»	22	67
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *O*, particelle nn. 5 e 419, pervenuto al demanio come al n. 1, da Del Chiappa Giuseppe . . . . . (*Potrà retrocedersi all'espropriato Giuseppe Del Chiappa*).	»	12	98	»	76	79
77	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *D*, particella n. 2637, pervenuto al demanio, come al n. 1, da Giannini Giovanni. .	»	05	28	»	8	25

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
78	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *P*, particella n. 5526, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pierotti Rosa nei Cianelli	»	78	98	»	39	29
79	Id.	Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. *O*, particella n. 97, pervenuto al demanio come al n. 1, da Del Chiaro Jacopo. .	»	»	25	»	1	95
80	Massa	Pontremoli	Tratto di strada Nazionale abbandonata n. 37, Sarzana Cremona (non riportato in catasto) sita nella località detta l'Annunziata presso Pontremoli, passato dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . *(Potrà vendersi al comune di Pontremoli)*.	»	11	96	»	400	»
81	Mantova	Ostiglia	Casa e cortile, ed un appezzamento di terreno, descritta in catasto ai nn. di mappa 3025 (fabbricati) e 2792c (terreni) pervenuti al demanio come al n. 1, dagli eredi di Mantovanini Regina.	»	01	»	»	66	79
82	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 9101, sez. *F*, numeri 1152, 1153 e 1154, pervenuti al demanio come al n. 1, da Isaia Francesco . . . . . *(Potrà vendersi al sig. Di Pasquale Bartolo)*.	»	14	15	»	33	40
83	Palermo	Palermo	Fondo rustico sito in via le Mura di S. Agata, descritto in catasto all'art. 1266, ed in mappa al numero 2773, pervenuto al demanio come al n. 1, da La Marca Giacomo	»	»	»	»	62	31

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
84	Palermo	Monreale	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7853, sez. *O*, n. 1207 e 1208, pervenuto al demanio come al n. 1, da Zuccarello Sebastiano	1	45	64	»	79	05
85	Sassari	Alghero	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 230 fraz. *B*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cadoni Francesco . .	»	58	»	»	64	41
86	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 228, fraz. *P*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cadoni Francesco	»	47	»	»	56	81
87	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 229 fraz. *B*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cadoni Francesco. .	»	47	»	»	97	13
88	Id.	Sedini	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1476, frazione *R*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Doro Puttolu Nicolò . . . . . (*Potrà vendersi al sig. Domenico Doro*).	»	49	»	»	35	44
89	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1192, fraz. *N*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Puttolu Giovanna Maria	4	17	»	»	159	18
90	Id.	Chiaramonti	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 441, fraz. *I*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Spanu Giovanni e Luigia	»	60	»	»	16	63

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
91	Sassari	Alghero	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 553, fraz. *G*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Fois Spanu Peppa Luigia ed altri . . .	2	12	»	»	133	08
92	Id.	Martis	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 767, fraz. *K*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Truddaju Pietro.	2	93	»	»	98	36
93	Id.	Sassari (Nuovo)	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2[20 7273, fraz. P^3, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pintus Gianmaria e Santina in tutela di Pintus Paolo	3	94	70	»	145	29
94	Id.	Nulvi	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1494, fraz. *V*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cossu Muganti Leonardo	»	16	64	»	396	62
95	Id.	Posada	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[6 1269², fraz. *N*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Malutrottu Domenico ed altri. .	»	26	»	»	31	29
96	Id.	Uri	Fondo rustico, ed una casa con cortile, descritti in catasto ai numeri di mappa 1[2 542 frazione *D*, (terreni) e nn. 1588, 1589 (fabbricati), sita in via Ittiri n. 26, pervenuti al demanio come al n. 1, da Cabeccia Garroni Gavino . . . . . (*Potranno vendersi a Simula Salvatore*).	»	06	20	»	91	86
97	Id.	Ittiri	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5999, fraz. *Q*, pervenuto al demanio						

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mil.		
			come al n. 1, da Iddo Maria maritata Tavaro	1	82	07	»	100	00
			(*Potrà vendersi al sig. Pinna Pietro*).						
28	Sassari	Alghero	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 269, frazione *B*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manca Efisio	1	49	»	»	275	00
			(*Potrà vendersi al sig. Arca Paolo*).						
29	Id.	Castelsardo	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 850, frazione *X*, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pompeiani Patrizio	2	06	»	»	398	21
30	Id.	Sassari (Nurra)	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7738, fraz. P^3, pervenuto al demanio come al n. 1, da Dessi Michele	13	03	»	»	125	42
31	Id.	Sassari	Fondo urbano per uso di magazzino, sito in via della Maddalena al civico n. 25, descritto in catasto al numero di mappa 2976, parte fraz. IV, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cossu Baingio . . .	»	»	»	»	269	42
			(*Potrà vendersi al sig. Aroni Francesco*).						
32	Udine	Pordenone	Fondo rustico descritto in catasto alla mappa di Torre col numero 809, pervenuto al dema-						

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
			nio come al n. 1, da Piccoli Domenico Pietro.	»	46	80	»	30	00
			(*Potrà vendersi al sig Antonio Querini*).						
103	Udine	Lusevera	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 2175 i, 2205 a b, 2944 c z, pervenuti al demanio come al n. 1, da Battoja Lucia.	1	83	90	»	5 0	41
			Totale L.	..	..	..	..	6,023	54

Roma, li 5 aprile 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 219.

Regio Decreto *che nomina il comm. Cotti avv. Pietro, consigliere della corte dei conti, membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª).*

19 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1891, n. 110)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª)

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, n. 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Cotti comm. avv. Pietro, consigliere della corte dei conti, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette in sostituzione del consigliere della stessa corte Ionni comm. Giovanni Battista defunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 34. MANDELLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. DE SAINT BON.
L. LUZZATTI.
L. PELLOUX.

N. 220.

REGIO DECRETO *che apre un concorso a premi per un' antologia e un vocabolario di marina.*

5 febbraio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n 113*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerando che ai nostri istituti nautici occorre una speciale Antologia di prose e poesie che versino intorno alla vita marinaresca, e un Vocabolario di marina che per mole e metodo si acconci ai bisogni degli alunni;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

È aperto un concorso a premi e menzioni onorevoli per una Antologia e un Vocabolario di marina, da compilarsi secondo le norme generali unite al presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i lavori dovranno essere presentati, manoscritti o in istampa, al Ministero della pubblica istruzione per l'Antologia non più tardi del 31 dicembre del 1892, per il Vocabolario non più tardi del 31 dicembre del 1894.

Gli autori che desiderassero rimanere incogniti, porranno un motto nel frontespizio del proprio lavoro, ripetendolo sopra una busta suggellata, dentro la quale scriveranno il loro nome, e che non verrà aperta se il lavoro stesso non ottenga premio o menzione.

Art. 3.

Il premio per l'Antologia sarà di lire 3,000; per il Vocabolario di lire 5,000.

Dei due libri il Ministero acquisterà poi tante copie, quante ne entrino in lire 2,000, ripartite metà per ciascuno.

La complessiva somma di lire 10,000 graverà per lire 2,000 sul capitolo 68 del bilancio dell'esercizio finanziario 1890-91; per lire 3,000 sul bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92; e per lire 5,000 su quello del 1892-93, salvo l'approvazione dei relativi stati di previsione.

Art. 4.

La proprietà letteraria dei lavori premiati resta agli autori; ma se il lavoro è manoscritto, finchè non sia stam-

Digitized by Google

pato, l'autore non potrà riscuotere il premio. E la stampa dovrà esser fatta nel termine di un anno dal giorno dell'aggiudicazione del premio.

Per l' Antologia, inoltre, dovendo esser corredata di qualche disegno illustrativo, il premio non sarà pagato, se la stessa commissione giudicatrice del concorso non riconosca che i disegni furono bene eseguiti.

Art. 5.

La detta commissione sarà, possibilmente, la stessa per tutti e due i concorsi; e dovrà esser composta di tre persone, notoriamente competenti nella materia, nominate dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 35. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

P. BOSELLI.

Digitized by Google

NORME GENERALI

per la compilazione dell'Antologia e del Vocabolario

a) Per mole, per materia e per distribuzione di parti, l'Antologia deve esser tale, da acconciarsi al nuovo programma di lingua italiana (1° gennaio 1891) di tutti e tre gli anni di corso degli istituti nautici; e potrà quindi venire stampata anche in due o tre tomi.

b) Deve contenere più prose che poesie, tratte le une e le altre da buoni scrittori nostri, antichi e moderni; senza tuttavia escludere gli stranieri, purchè correttamente tradotti. E le une e le altre saranno tutte di soggetto marinaresco; non tutte però strettamente tecniche e storiche, ma parecchie anche di genere inventivo, piacevoli per vivacità d'affetto e d'immagini, e ispiratrici di virtuosi sentimenti.

Le prose e le poesie di soggetto non marinaresco, indicate nel nuovo programma, non hanno da entrare nell'Antologia.

c) Essa deve inoltre essere corredata di qualche disegno illustrativo, non che delle indicazioni bibliografiche, relative alle opere da cui i brani sono tratti, e di note dichiarative e filologiche; queste ultime intese specialmente a rilevare le differenze dell'uso antico dal moderno, così nelle voci e maniere, come ne' costrutti.

1) Il Vocabolario deve comprendere non solo le voci e maniere attinenti all'arte marinaresca propriamente detta, ma anche quelle che si riferiscono all'arte delle costruzioni navali e alla meccanica applicata alla navigazione.

Digitized by Google

2) Le definizioni devono contenere esattamente il concetto e i caratteri essenziali della cosa definita; e dare alla descrizione di essa solo quel tanto che sia strettamente necessario al conseguimento di quel primo e principale scopo del definire. Devono poi, nel loro complesso, esser tali, che non solamente soddisfacciano gli intelligenti e pratici delle cose marinaresche, ma riescano altresì chiare e, quanto è possibile, di agevole intelligenza a qualsiasi persona cólta.

3) La mole e il fine del lavoro non consentendo che i vocaboli siano accompagnati da esempi di classici per la storia, e da esempi ricavati dall' uso vivo per mostrarne gli atteggiamenti, si vuole però che sotto ciascun vocabolo siano date le locuzioni, con cui legittimamente si accoppia, e queste abbiano ciascuna la propria dichiarazione, quando il senso non ne sia chiaro e intelligibile di per sè.

4) Nel caso che il vocabolo, o modo, sia uno solo nell' uso presente di tutte le regioni marittime d' Italia, si deve registrar questo, accodandogli gli equivalenti morti, se ce n'è; ma con la dichiarazione che son morti.

5) Nel caso, pur troppo frequente, di due o più doppioni rivali, tutti però vivi in questa o in quella regione, e tutti ugualmente italiani e di buona lega, si deve sceglier quello che si giudichi il più diffuso, ed abbia perciò maggior probabilità di prevalere. E a questo accodar gli altri, e anche gli equivalenti morti, se ce n'è, con le opportune dichiarazioni intorno all'esser loro.

6) Nel caso che tra i doppioni più o meno vivi ce ne sia di cattiva lega, o affatto stranieri, bisogna registrarli in coda, ma non dar mai loro la preferenza, neppure se siano più comuni degli schietti italiani, e indicar sempre la loro non buona natura. Quando però il voca-

Digitized by Google

bolo, o modo, di cattiva lega o straniero sia disgraziatamente già prevalso addirittura nell'uso comune e concorde di tutte le regioni marittime, bisogna preferirlo, conforme a quanto è detto nel paragrafo quarto; perchè il contrastargli riuscirebbe ormai quasi sempre vano; ma mettergli appresso i rivali, su cui egli ha ingiustamente trionfato; affinchè chi vuole, possa tentar la prova del farli risorgere.

7) Trattandosi poi di vocaboli o modi stranieri, che non abbiano nell'uso equivalenti italiani, si deve accoglierli senz'altro; ma se la loro grafia sia varia, o se abbiano doppioni, dar la preferenza ai segni e ai vocaboli più conformi all'indole della nostra lingua, indicando però, in secondo luogo, anche gli altri, e insieme, quando ne sia il caso, soggiungendo il vocabolo o i vocaboli italiani, che avrebbero potuto, o potrebbero, essere adoperati invece degli stranieri.

8) Tutti i vocaboli, o modi, a cui, per qualsiasi delle indicate ragioni, non si dà la preferenza, saranno anche essi registrati al proprio luogo alfabetico, ma col semplice rimando (*V.*) all'articolo, sotto il quale sono più o meno riprovati. E per i barbarismi, gioverà usar sempre un carattere più distinto.

9) Tutti i vocaboli di tre o più sillabe e i vocaboli tronchi vanno accentati, servendosi dell'accento grave per le vocali larghe, e dell'acuto, anche in fin di parola, per le strette.

10) Queste norme non vietano l'uso di qualunque altro espediente si credesse adatto a conseguire il fine principale del Vocabolario, che può compendiarsi così: mancando per il nostro linguaggio marinaresco un unico uso modello, bisogna attenersi alle voci e maniere più comuni, e, possibilmente, più proprie e più pure, per

Digitized by Google

aiutare in tal modo la lenta opera naturale di scarto e di unificazione.

11) Non come norma assoluta, ma come opportuno suggerimento, si aggiunge che il Vocabolario potrà riuscire assai meglio, se compilato da due o più persone, ciascuna più specialmente competente o nell'arte marinaresca, o nelle costruzioni navali, o nella meccanica applicata alla navigazione. E del pari come suggerimento, senza pretendere di dare una bibliografia compiuta, s'indicano qui appresso alcune opere, che potranno essere utilmente consultate dai compilatori:

Vocabolario di marina in tre lingue [di Simone Stratico]. — Milano, Stamperia Reale, 1813-14. — Tre volumi, a cui vanno unite XXIX tavole con 367 figure, e de' quali il primo, di pag. XX-505 numerate, con Appendice di pagine 15 non numerate, contiene la parte italiana-francese-inglese; il secondo, di pag. 258, la parte francese-italiana-inglese; e il terzo, di pag. 216, la parte inglese-italiana-francese.

Bibliografia di marina nelle varie lingue d'Europa, o sia Raccolta dei titoli dei libri nelle suddette lingue, i quali trattano di quest'arte [dello stesso autore]. — Milano, I. R. Stamperia, 1823. — Un volume di pag. X-212.

Raccolta di termini di pratica nell'esercizio dell'architettura idraulica, quali sono in corso nello Stato pontificio, posti in forma di vocabolario. Seconda edizione, con l'aggiunta di altri vocaboli. — Roma, Tip. delle Belle Arti, 1833. — Un opuscolo di pag. 79.

Glossaire nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes, par A. Jal. — Paris, Firmin Didot frères, 1848. — Un volume di pag. 1592, con molte figure intercalate nel testo.

Digitized by Google

Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche, e altre di uso comune, per saggio di un Vocabolario metodico della Lingua italiana, di Giacinto Carena. *Parte terza postuma, contenente il Vocabolario dei veicoli su terra, e dei veicoli su acqua, e frammenti relativi ai vocaboli mercantili, alla zecca ed al cavalcare.* — Torino, Stamperia Reale, 1860. — Un volume di pag. VI-148.

Indicazione di opere e documenti sopra i viaggi, le navigazioni, le scoperte, le carte nautiche, il commercio, le colonie degli italiani nel medio evo, per una bibliografia nautica italiana, di Michele Giuseppe Canale. — Lucca, Tip. Baccelli, 1862. — Un opuscolo di pag. 41.

Nozioni di manovra delle navi a vela, per Eduardo D'Amico, *capitano di vascello.* — Napoli, Tip. di G. Fabbricatore, 1862. — Un volume di pag. X-152.

Lezioni di manovra navale ad uso delle scuole nautiche e dei giovani marini, per Vincenzo conte De Domini. — Fiume, Tip. di E. Rezza, 1862. — Un volume di pagine XII-284.

Denominazione delle parti principali dell' alberatura, della velatura e della manovra ferma e scorrente di un bastimento, in tedesco ed italiano, con 7 figure in 4 tavole, ecc., *di* Giulio Prömmel, *i. r. ingegnere di marina.* — Trieste, Tip. Weis, 1864.

Dizionario di marineria militare, italiano-francese e francese-italiano, del barone Giuseppe Parrilli. [Seconda edizione, riveduta ed ampliata dall'autore, e corredata d'incisioni in legno]. — Napoli, Stabilim. tipogr. di P. Androsio, 1866. — Due volumi di pag. 680 e 815.

The sailor's Word-book, an alphabetical digest of nauticol terms, by Admiral W. H. Smyth. — London, Blackie and Son, 1867. — Un volume di pag. VI-774. (Questo

Digitized by Google

dizionario può esser consultato con molta utilità, specialmente per l'esattezza delle definizioni. Ce n'è anche una edizione più recente, Londra, Philip, 1872).

Dizionario di marina italiano-francese e francese-italiano, di LUIGI FINCATI, *capitano di vascello.* — Genova e Torino, L. Beuf, 1870. — Un volumetto di pag. 380.

Vocabolario nautico inglese-italiano e italiano-inglese, dello STESSO AUTORE. — Roma, Tip. Barbèra, 1877. — Un volumetto di pag. 206.

Il Nostromo ligure mercantile, per G. B. LUPI, *capitano marittimo e maestro di pratica.* — Genova, Tipogr. del R. istituto Sordo-muti, 1873. — Un volume di pag. 168.

Il Manovriero ligure mercantile, dello STESSO AUTORE. — Genova, Tip. del R. istituto Sordo-muti, 1874. — Un volume di pag. 283.

Libro di nomenclatura del materiale della R. marina, approvato con R. decreto 19 gennaio 1874. — Napoli, Stabilim. tipogr. De Angelis, 1874. — Un grande volume di pag. XII-207. (Vedere anche le modificazioni e le aggiunte, fattevi con varie circolari ministeriali, pubblicate nel *Giornale militare per la marina*).

Prontuario dei vocaboli usati dagli inglesi per designare le parti componenti le macchine, caldaie marine e costruzioni navali in ferro, tradotti in francese ed in italiano con analoga spiegazione da GIORGIO TABERNA, *perito costruttore navale.* — Genova, R. Tip. Ferrando, 1874. — Un opuscolo di pag. 69.

Spons' Dictionary of engineering, civil mechanical, military and naval; with technical terms in french, german, italian and spanish. Edited by BYRNE *and* SPON. — London, Spon, 1874. — Tre volumi di complessive pag. VIII-3131. (C'è anche un Supplemento, pubblicato dal medesimo editore).

Digitized by Google

Dizionario tecnico marinaresco, inglese-italiano e italiano-inglese, compilato da RAFFAELLO SETTEMBRINI, *capitano di fregata R. M.* — Napoli, A. Morano, 1879. — Un volume di pag. 425.

Il Manuale del mozzo, compilato da ALBERTO DE ORESTIS DI CASTELNUOVO, *luogotenente di vascello. Seconda edizione con aggiunte.* — Milano, Fratelli Treves, 1879. — Un volume di pag. 125.

Dizionario di marina, compilato per cura di FRANCESCO PIQUÈ *di Livorno.* —Milano, Battezzati, 1879. — Un volume di pag. 442.

Dizionario di marina e di commercio marittimo, italiano-inglese e inglese-italiano, per EDOARDO LANGIERI. — Genova, Tip. del R. istituto Sordo-muti, 1880. — Un volume di pag. IX-554.

Dizionario tecnico nautico di marina, italiano, tedesco, francese ed inglese, compilato da P. E. DABOVICH. — Volume primo (italiano, tedesco, francese ed inglese. - Tedesco, italiano, francese ed inglese). — Pola, editrice la Direzione del periodico: *Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens*, 1883. — Pag. XV-1248.

Arte marinaresca. Manuale compilato, con la scorta di recenti autori, da F. E. GRENET, *capitano di fregata.* — Napoli, Pellerano, 1883. — Un volume di pag. XV-397, con figure.

Manuale di architettura navale, ad uso degli ufficiali della R. marina, capitani mercantili, costruttori, armatori e proprietari di yachts, di W. H. WHITE. *Versione di* G. MARTORELLI. *Seconda edizione.* — Roma, Forzani, 1884. — Un volume di pag. XVI-706, con figure.

Enciclopedia delle scienze dell' ingegnere. Opera compilata da una società di illustri ingegneri, e tradotta dal tedesco da parecchi tecnici, sotto la direzione di LEONARDO

Digitized by Google

LORIA. — (Volume terzo: *Costruzioni idrauliche*. Volume quarto: *Macchine per le costruzioni*). — Milano, Vallardi, 1884... (In corso di pubblicazione).

Elementi di attrezzatura e di manovre delle navi, ad uso degli allievi della R. scuola di marina, di O. F. ARMINJON, *capitano di vascello.* — Genova, Tip. del R. istituto Sordo-muti, 1885. — Un volume di pag. XXXI-701, con figure.

Istruzioni per il servizio degli apparati motori, dei meccanismi, ecc., delle R. navi. — Firenze-Roma, Tip. Bencini, 1885. — Un volume di pag. 128.

La macchina a vapore marina. Trattato ad uso degli studenti d'ingegneria navale e degli ufficiali di marina, di RICHARD SENNET R. N., *tradotto da* NABOR SOLIANI. *Seconda edizione.* — Roma, Forzani, 1889. — Un volume di pag. XII-658, con figure.

Vocabolario marino e militare, per il padre maestro ALBERTO GUGLIELMOTTI, *dell'ordine dei predicatori, teologo casanatense.* — Roma, Carlo Voghera, 1889. — Un volume di pag. 1008.

Raccolta delle disposizioni in vigore al 31 gennaio 1890 sulla stazzatura delle navi. — Roma, Tip. Eredi Botta, 1890. — Un opuscolo di pag. 71.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro
P. BOSELLI.

Digitized by Google

N. 221.

Regio Decreto *con cui si dispone per la delegazione ai prefetti di alcune facoltà ora attribuite al Ministero dell' interno giusta l'art. 90 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (serie 3ª).*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 maggio 1891, n. 109*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 90 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (serie 3ª);

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono delegate ai prefetti, salvo ricorso al Ministero, ove ne sia il caso:

a) L'esame delle dichiarazioni per la pubblicazione di periodici a termini degli articoli 36 e 37 della legge sulla stampa 26 marzo 1848, e le relative notificazioni ai procuratori del Re;

b) L'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti comunali di polizia locale di cui all'art. 167 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, riservata al Ministero dell' interno la facoltà di annullarli in

Digitized by Google

tutto od in parte a termini dell' ultima disposizione dell'articolo medesimo;

c) Le facoltà prevedute agli articoli 129 e 130 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza, di prosciogliere condizionatamente i coatti col consenso del prefetto della rispettiva provincia d'origine o di domicilio; e di rinviarli, sentita la commissione, di cui all'art. 125 della legge medesima, alla colonia in caso di cattiva condotta, dandone contemporaneamente avviso, nell'un caso e nell'altro, al Ministero dell' interno;

d) La facoltà di disporre, a termini dell'art. 86 del regolamento 8 novembre 1889 per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, il rimpatrio per traduzione dei liberati dal carcere sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, qualora vi sia fondata ragione a temere che possano rendersi latitanti;

e) La facoltà di autorizzare la introduzione dall'estero nella provincia di materie esplosive, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento predetto.

f) La nomina delle commissioni speciali per la sorveglianza degli esami in iscritto dei candidati nei concorsi per la pubblica sicurezza a termini dell'art. 21 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 67, ridotto il numero dei commissarî a due: ad un impiegato superiore di prefettura e ad un magistrato dell'ordine giudiziario.

g) Le facoltà prevedute nel regolamento 5 febbraio 1891, n. 68, per le guardie di città che riguardano la designazione dell'ufficiale di pubblica sicurezza destinato a comandare la compagnia delle guardie (art. 3); la dispensa dall'età e dal limite della statura per l'ammissione nel corpo (art. 8); l'ammissione a rafferma (art. 16): il licenziamento dal servizio nei casi accennati ai nn. 2 e 3 dell'art. 17 (art. 18); l'ammissione ad esame per la promo

Digitized by Google

zione a guardia scelta (art. 21, capoverso 4); la concessione di encomi (art. 28) e dei premi speciali per arresti e sequestri (art. 29), l'autorizzazione per l'accettazione di rimunerazioni (art. 33); l'apposizione del visto sullo stato di riparto della cassa di economia (art. 34); l'approvazione del prospetto dello stato di presenza delle guardie in ciascun comune (art. 40); la nomina dei medici addetti alle compagnie delle guardie (art. 48); la destinazione temporanea di guardie all'esecuzione di servizî di pubblica sicurezza fuori di residenza, ma nella provincia (art. 83); l'autorizzazione ad aprire sottoscrizioni (art. 168);

h) La designazione dei consiglieri di prefettura per la composizione della giunta provinciale amministrativa ai sensi dell'art. 10 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

i) Le modificazioni di rappresentanza delle provincie per variazioni della popolazione a termini dell'art. 228 della legge predetta e dell'art. 86 capoverso del relativo regolamento.

l) Le facoltà prevedute agli articoli 1 e 4 della legge 30 giugno 1876 e le altre che riguardano l'appalto del foglio degli annunzi legali, l'approvazione del contratto e lo svincolo della cauzione dell'appaltatore.

m) Le attribuzioni di tutela sulle istituzioni pubbliche di beneficenza mantenute col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), e 80 e 81 del relativo regolamento.

n) Le facoltà prevedute nella legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica che riguardano la nomina dei membri del consiglio provinciale sanitario (art. 8); la scelta del veterinario per la vigilanza zooiatrica della provincia (art. 18); la nomina dei veterinari di confine e di porto (art. 21);

Digitized by Google

o) La facoltà stabilita all'art. 44 della legge predetta e 101 del relativo regolamento per obbligare i comuni che non hanno acqua pura, di buona qualità ed in quantità sufficiente a provvedersene;

p) La facoltà preveduta all'art. 101 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta e relativa alla costituzione di consorzi obbligatorî di comuni per la provvista di acqua potabile con adottarsi le forme e le garanzie stabilite dagli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pubbliche, per i consorzi stradali, salva la sostituzione del prefetto alla giunta provinciale amministrativa per la emissione dei relativi provvedimenti;

q) L'approvazione dei regolamenti locali d'igiene e la prefissione di un termine ai comuni per compilarli a termini dell'art. 61 della legge predetta.

r) La emissione del parere di cui all'art. 100 del regolamento 9 ottobre 1889 in applicazione della legge sulla sanità pubblica, per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, per gli edifizi ad uso pubblico e per i regolamenti edilizi o sanitari;

s) La nomina di un sanitario a far parte del comitato provinciale che deve dar parere sulle domande di mutui per la costruzione di edificî scolastici, a termini dell'art. 5 del regolamento 11 novembre 1888, sugli edifici scolastici;

t) Le facoltà prevedute dal regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1887 che autorizza la cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui ai comuni più bisognosi per lavori di risanamento, e relative all'apposizione del nulla osta per il pagamento delle rate del mutuo (art. 7) ed alla ratificazione della collaudazione dei lavori (art. 9);

u) L'approvazione degli statuti e regolamenti delle

Digitized by Google

società di tiro a segno, a termini dell'art. 11, capoverso 2° del regolamento 15 aprile 1883, per l'esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

v) Le facoltà prevedute nell'ordinamento del personale di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi 6 luglio 1890, n. 7011 (serie 3ª), che riguardano la scelta dei custodi delle carceri mandamentali (art. 16); la verificazione del concorso delle condizioni prescritte per la nomina degli agenti di custodia (art. 26); il licenziamento degli agenti (art. 32); la dispensa dal limite della statura per l'ammissione nel corpo degli agenti (art. 21); la rafferma (art. 39); le proroghe delle licenze (art. 69); la concessione di licenze nei casi riservati (art. 70); l'autorizzazione per la dispensa dall'obbligo della mensa in comune (art. 77); l'autorizzazione a contrarre matrimonio (art. 131, 136); le decisioni per la nomina delle guardiane (art. 146, 147); la decisione dei reclami contro le punizioni (art. 157); l'autorizzazione ad aprire sottoscrizioni nel corpo degli agenti (art. 160); il licenziamento degli allievi (art. 215);

z) Le facoltà prevedute nell'ordinamento del personale amministrativo ed aggregato degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi, 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª), che riguardano la nomina dei cappellani, medici-chirurghi, farmacisti, maestri, agronomi, dirigenti tecnici, assistenti tecnici, capi d'arte, e delle suore (art. 56); la determinazione del prezzo di affitto da corrispondersi dagli impiegati che occupano alloggi negli stabilimenti carcerarî o nei riformatorî governativi (art. 57).

Art. 2.

Le delegazioni di cui nell'articolo precedente avranno effetto a datare dal 15 maggio p. v.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 36. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 222.

Regio Decreto *che concede alla società anonima sotto il titolo di* Istituto di credito fondiario *l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno.*

6 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1891, n. 108*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge dei 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), sul credito fondiario;

Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con Nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 66;

Vista l'istanza del 23 febbraio del corrente anno, con la quale la società anonima costituita in Roma sotto il titolo di *Istituto italiano di credito fondiario* chiede l'esercizio del credito fondiario a' termini della legge suddetta;

Visti l'atto costitutivo stipulato in Roma il 7 febbraio corrente anno, per atti del notaio Umberto Serafini, lo statuto, il provvedimento del tribunale civile di Roma, ed i documenti comprovanti la regolare costituzione, agli effetti del codice di commercio, della società anzidetta;

Vista la legge in data dei 6 corrente, n. 215, per la concessione dell'esercizio del credito fondiario alla società anonima, sotto il titolo di *Istituto italiano di credito fondiario;*

In seguito a deliberazione del consiglio dei ministri e sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di concerto col ministro del tesoro;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduto alla società anonima, sotto il titolo di *Istituto italiano di credito fondiario,* costituita in Roma il 7 febbraio p. p., col capitale nominale di cento milioni di lire, di cui quaranta versati, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, con le norme e con le facoltà della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), del regolamento per l' esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 1° febbraio 1891, n. 66, e della legge dei 6 corrente, n. 215;

Il privilegio concesso alla società avrà la durata di anni 15, ai termini dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890.

Art. 2.

È approvato lo statuto della società predetta, visto, di ordine Nostro, dal ministro proponente, con le modificazioni indicate nel presente decreto:

a) all'art. 3 sono aggiunte le parole « *e della legge dei 6 maggio 1891, n. 215;* »

b) all'articolo 7 è aggiunta la disposizione seguente: « *L'istituto s'interdice le operazioni di riporto ed ogni altra operazione non consentita dalla legge dei 17 luglio 1890;* »

c) all'articolo 14 è sostituito il seguente: « *La creazione e l'emissione delle cartelle saranno fatte secondo le norme stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge dei 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), e dagli articoli 10 e 11 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con regio decreto del 1° febbraio 1891, n. 66;* »

d) nell'articolo 16, dopo le parole « *semestre antecedente,* » sono aggiunte queste: « *alle perdite liquidate sui mutui in conformità dell'art. 36 del regolamento, approvato con regio decreto del 24 luglio 1885, n. 3278 (serie 3ª);* »

Digitized by Google

e) l'ultimo capoverso dell'articolo 18 è emendato così: « *Questa conversione sarà fatta con le condizioni e le forme stabilite dall'art. 38 della legge dei 17 luglio 1890 e dall'art. 18 del regolamento per l'esecuzione di essa;* »

f) dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 36. *Il direttore generale, il consiglio di amministrazione ed i sindaci sono soggetti alle responsabilità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della legge dei 17 luglio 1890 ed alle incompatibilità stabilite dall'art. 4 della legge dei 6 maggio 1891, n. 215.* »

« Art. 37. *In tutto quanto non è previsto dal presente statuto la società seguirà le norme stabilite dalle leggi del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) (testo unico), del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), e 6 maggio 1891, numero 215, dai regolamenti approvati con regio decreto del 24 febbraio 1885, n. 3278 (serie 3ª) e 1° febbraio 1891, n. 66.* »

Art. 3.

Per la vigilanza governativa sul funzionamento dello istituto a' sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1890, e dell'art. 20 del regolamento 1° febbraio 1891, saranno osservate le norme speciali seguenti:

Il commissario addetto presso la sede centrale della società invigila sull'istituto per l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto che lo governano. Egli assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, e delle assemblee generali, e fa le osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti che vi si deliberano, quando li reputi contrari alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto, informandone subito il Ministero di agricoltura industria e commercio; prende visione dei libri e delle scritture ed accerta lo stato della cassa; invigila la crea-

Digitized by Google

zione e la emissione delle cartelle fondiarie, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate; controfirma le cartelle fondiarie, le situazioni bimestrali e tutti i documenti che l'istituto è tenuto a comunicare al Ministero; invigila sull'andamento generale dell'istituto e segnala al ministro tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di esso.

Art. 4.

La società pagherà all'erario, a cominciare dal 1° luglio 1891, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma di lire ottomila, fino a che la circolazione delle sue cartelle sarà limitata al quintuplo del capitale versato, di lire quindici mila, allorchè la circolazione raggiungerà otto volte il capitale, e di lire ventimila, allorchè sorpasserà la detta somma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 48. MANDILLO.
Luogo del sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

STATUTO

TITOLO I.

Costituzione - Oggetto - Durata.

Art. 1.

È costituita una società anonima col titolo di « Istituto italiano di credito fondiario ».

Art. 2.

L' istituto ha sede in Roma e stabilirà agenzie in altre città del Regno.

Art. 3.

L'istituto ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, in Italia, a forma della legge 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª), testo unico sul credito fondiario, e della legge speciale 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª). Vedi *Gazzetta Ufficiale*, n. 54, 6 marzo 1885, e n. 167, 18 luglio 1890.

Art. 4.

L'istituto avrà la durata di 50 anni, che decorreranno dalla data del decreto reale di concessione.

Potrà questa durata essere prorogata in base ad una nuova concessione, a senso dell' articolo 4 della legge speciale.

TITOLO II.

Capitale - Azioni.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in 100 milioni di lire, diviso in 10 serie di 20,000 azioni ciascuna, ossia di lire dieci milioni, ogni azione ha il valore nominale di 500 lire.

Digitized by Google

L' istituto è costituito con la sottoscrizione e il versamento di quattro serie di azioni per la somma di quaranta milioni di lire.

Art. 6.

Il capitale versato in contanti sarà impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui egualmente in contanti, secondo le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 7.

I capitali non ancora applicati a mutui saranno investiti nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge speciale, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Le sottoscrizioni e i versamenti del capitale sociale, anche dopo le prime quattro serie di azioni, saranno fatte per serie di ventimila azioni ciascuna.

Raggiunto il capitale di 50 milioni di lire nel termine di 3 anni, giusta l'art. 3 della legge speciale, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi nel modo anzidetto, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

Art. 9.

I titoli rappresentanti le azioni saranno estratti da un registro a matrice, numerato in ordine progressivo, e porteranno la firma di due membri del consiglio di amministrazione.

Digitized by Google

Art. 10.

L'istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

I comproprietari di una azione devono, per l'esercizio dei diritti verso l'istituto derivanti da quella, essere rappresentati da un solo di essi.

Art. 11.

Il pagamento dell'ammontare delle azioni si eseguirà nelle casse dell'istituto o in quelle altre casse che saranno designate dal consiglio d'amministrazione.

Se le azioni non vengono liberate all'atto stesso della loro emissione, le epoche e i modi dei versamenti saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione con preavviso, almeno di 15 giorni, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 12.

Il ritardo nei versamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 per cento a carico dell'azionista moroso, contro il quale l'istituto procederà in conformità dell'articolo 168 del codice di commercio.

Art. 13.

Le azioni non pagate per intiero saranno rappresentate da certificati nominativi provvisori, e dopo liberate di tutti i versamenti, saranno convertite al portatore, secondo le norme di legge.

TITOLO III.

Cartelle fondiarie.

Art. 14.

L'istituto, a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare, per somme corri-

Digitized by Google

spondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie, a forma della legge sul credito fondiario, testo unico.

Inoltre, in rappresentanza di altri mutui, creerà ed emetterà nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva.

Quando avesse ritirato dalla circolazione ed annullato cartelle proprie, consentirà altri mutui e creerà altre cartelle entro il limite come sopra fissato.

Art. 15.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice, e in queste è portata la indicazione del rogito, in ordine a cui furono emesse.

Le cartelle saranno distinte secondo il diverso saggio di interesse e secondo che saranno esigibili in valuta legale o in oro.

Potranno essere emesse per serie e saranno al portatore o nominative; quelle nominative potranno avere le cedole pagabili al portatore.

Le cartelle nominative potranno essere convertite al portatore e viceversa contro rimborso delle spese.

Art. 16

Le cartelle fondiarie in circolazione vengono rimborsate e quindi annullate mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, separatamente pei diversi tipi di valuta e di saggio di interesse, quante corrispondono alle rate dell'ammortamento dovuto dai rispettivi mutuatari nel semestre antecedente e all' importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Digitized by Google

Art. 17.

L'estrazione sarà fatta pubblicamente, e ne verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 18.

L'istituto avrà sempre il diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso alla pari, le cartelle in circolazione anche non comprese nelle estinzioni per ammortamento, e di emettere, in luogo di quelle ritirate, altre cartelle a saggio inferiore di interesse.

Le condizioni e le modalità di questa conversione sono stabilite dall'articolo 38 della legge speciale.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

L'istituto è amministrato da un consiglio composto di un numero non minore di 11 e non maggiore di 15 membri designati per la prima volta nell'atto costitutivo della società, e successivamente eletti dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Gli amministratori sono nominati per un triennio, la rinnovazione si fa per un terzo ogni anno.

In ciascuno dei primi due anni sarà estratto a sorte un terzo degli amministratori che dovranno uscire di carica, e in seguito si procederà per ordine di anzianità.

Gli amministratori uscenti di carica possono sempre essere rieletti.

Art. 20.

Due terzi almeno dei componenti il consiglio di amministrazione dovranno avere la nazionalità italiana.

Digitized by Google

Art. 21.

Prima di entrare in carica, gli amministratori devono depositare nelle casse dell'istituto cento azioni sociali, le quali rimarranno inalienabili a garanzia della loro gestione.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione elegge annualmente un presidente, che dovrà essere di nazionalità italiana, un vice presidente ed un segretario.

Il segretario potrà essere scelto anche fuori del consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente o l'amministratore anziano di età.

Art. 23.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si terranno almeno una volta al mese nella sede dell'istituto, ed eccezionalmente anche altrove.

Art. 24.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio per sua iniziativa, ovvero per richiesta scritta di 3 amministratori o del direttore generale.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie saranno fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza, e nei casi di urgenza potranno essere fatte anche con telegramma, almeno 3 giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Digitized by Google

Più specialmente esso:

a) delibera i contratti di mutuo, le iscrizioni, rinuncie e cancellazioni di ipoteche, le azioni giudiziarie, le eventuali compere ed aggiudicazioni di beni immobili nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento 24 luglio 1885 all'articolo 10, che si ha come trascritto nel presente statuto; le cessioni, i trasferimenti, le transazioni; ed in genere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi alla amministrazione dell'istituto;

b) determina la ripartizione per l'impiego dei capitali non ancora applicati a mutui, a forma dell'articolo 8 della legge speciale, e di quelli destinati alla riserva;

c) stabilisce le provvigioni dei mutui;

d) delibera l'emissione di nuove serie di azioni fino al compimento di 100 milioni di capitale e ne determina le condizioni;

e) delibera la creazione delle cartelle;

f) decide la creazione di agenzie nelle città del Regno;

g) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca gli impiegati, i legali e i periti dell'amministrazione;

h) e in generale provvede a quanto altro non è riservato all'assemblea generale.

Il consiglio può delegare al comitato la facoltà di deliberare mutui fino ad una somma determinata.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del numero dei membri che lo compongono.

Art. 27.

I consiglieri residenti all'estero possono farsi rappresentare volta per volta anche per semplice lettera da un collega presente all'adunanza.

Digitized by Google

Ma nessun consigliere può rappresentare più di un collega assente, ed è sempre necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio la presenza all'adunanza della metà più uno dei membri che lo compongono.

Art. 28.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, compresi i voti degli assenti rappresentati.

In caso di parità di voti, la proposta s' intende respinta.

Art. 29.

Le deliberazioni del consiglio saranno trascritte in apposito registro, tenuto a forma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segreterio.

Gli estratti delle deliberazioni firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.

Art. 30.

In caso di morte o di dimissione di qualche amministratore, è in facoltà del consiglio di provvedere a maggioranza assoluta per la surrogazione in via provvisoria fino alla prossima convocazione dell'assemblea.

Art. 31.

Gli atti che impegnano l' istituto debbono essere firmati da un consigliere insieme al direttore generale, ovvero da due consiglieri.

Il consiglio può conferire delegazioni speciali.

Art. 32.

Al consiglio di amministrazione sarà assegnata dall'assemblea generale, nella quale avrà luogo la presentazione

Digitized by Google

del primo bilancio, una somma fissa annuale da ripartirsi fra i suoi membri nel modo che sarà da essi stabilito.

TITOLO V.

Comitato.

Art. 33.

Il consiglio d'amministrazione potrà nominare annualmente un comitato, di cui fanno parte il presidente, o chi ne fa le veci, e quattro consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del comitato saranno necessari la presenza ed il voto unanime di tre dei membri che lo compongono.

Art. 34.

Il comitato:

a) esamina tutte le proposte di mutui che debbono essere sottoposte al consiglio di amministrazione, e lo accompagna col suo voto consultivo;

b) delibera i mutui entro i limiti di somma definiti dal consiglio;

c) sorveglia l'andamento degli uffici dell'amministrazione, ed esegue quegli altri incarichi che il consiglio gli abbia conferito.

TITOLO VI.

Direttore generale.

Art. 35.

Il consiglio di amministrazione nominerà un direttore generale per la trattazione degli affari sociali, con le attribuzioni stabilite dal regolamento.

Digitized by Google

Art. 36.

Il direttore generale rappresenta l'istituto in giudizio e innanzi ai terzi.

Egli:

a) assiste con voto consultivo alle adunanze del consiglio d'amministrazione e del comitato;

b) presenta al consiglio od al comitato le proposte di affari, accompagnate da una relazione e dal suo voto consultivo;

c) cura la esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del comitato;

d) dirige tutti gli affari sociali e propone la nomina e la revoca degli impiegati, dei legali e dei periti della amministrazione;

e) firma la corrispondenza ordinaria e in relazione all'articolo 31, i contratti e gli atti che impegnano lo istituto.

Art. 37.

In caso d'impedimento o di mancanza del direttore generale, il consiglio designa chi debba sostituirlo.

Se il sostituto non è un consigliere d'amministrazione, il consiglio determina se gli è anche delegata la facoltà di firmare gli atti che impegnano l'istituto.

TITOLO VII.

Sindaci.

Art. 38.

In ogni assemblea generale ordinaria saranno nominati tre o cinque sindaci e due supplenti, le cui attribuzioni sono definite dal codice di commercio.

Digitized by Google

La stessa assemblea determina la somma del loro assegno annuale.

I sindaci ed i supplenti scaduti dalle loro funzioni sono sempre rieleggibili.

Art. 39.

Un terzo almeno del collegio sindacale dovrà avere la nazionalità italiana.

Art. 40.

Per la prima volta i sindaci e i supplenti saranno nominati nell'atto costitutivo.

TITOLO VIII.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 41.

L'assemblea generale degli azionisti, tanto ordinaria che straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni, su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti chiamati.

Art. 42.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno prima del mese di aprile, a forma dell'articolo 154 del codice di commercio.

L'assemblea straordinaria ha luogo, oltre ai casi contemplati dalla legge, allorchè il consiglio di amministrazione reputa opportuno di convocarla.

Art. 43.

Le assemblee generali sono convocate dal consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato nella *Gaz-*

Digitized by Google

zetta Ufficiale del Regno, almeno venticinque giorni, o almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, secondo che trattisi di assemblea ordinaria o di assemblea straordinaria.

L'assemblea generale ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'articolo 154 del codice di commercio e sopra gli altri compresi nell'ordine del giorno.

Art. 44.

Le azioni da essere rappresentate all'assemblea dovranno essere depositate almeno dieci giorni prima per le assemblee ordinarie e per le assemblee straordinarie almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza nelle casse dell' istituto o in quelle altre che saranno designate dal consiglio di amministrazione nell' avviso di convocazione.

Art. 45.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto a fare parte dell'assemblea, a tenore dell'articolo 41.

I consiglieri di amministrazione e il direttore generale non possono essere mandatari.

Art. 46.

L'azionista ha diritto a un voto sino a venti azioni, e quindi ad un altro voto per ogni altre venti azioni da lui possedute o rappresentate, non mai però a più di cinquecento voti fra quelli propri o quelli rappresentati.

Art. 47.

Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l' intervento di tanti azionisti presenti o rappresentati, i

Digitized by Google

quali abbiano complessivamente depositata una quinta parte almeno delle azioni emesse.

Art. 48.

Il presidente del consiglio d'amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l'assemblea generale e nomina il segretario e due scrutatori fra i maggiori azionisti presenti.

Art. 49.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti sopra tutte le proposte che le sono fatte dal consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Sarà necessaria la rappresentanza di un terzo del capitale sociale e una maggioranza di due terzi dei voti, salvo tutte le riserve imposte dagli articoli 4 e 5 della legge speciale quando si tratti:

a) dello scioglimento anticipato della società;

b) della proroga della sua durata, dell'aumento, reintegrazione o riduzione del capitale sociale;

c) da ogni altra modificazione dell'atto costitutivo della società o dello statuto.

Art. 51.

Qualora l'assemblea generale non possa costituirsi per insufficienza del numero delle azioni che nella medesima devono essere rappresentate, l'assemblea stessa sarà convocata entro un mese con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la nuova adunanza.

Digitized by Google

Art. 52.

L'assemblea di seconda convocazione si costituirà e delibererà validamente in ogni caso su tutti gli oggetti posti nell' ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti e la quantità delle azioni da essi rappresentata.

Art. 53.

Le assemblee ordinarie e straordinarie potranno avere luogo nella stessa seduta, e se l'ordine del giorno non potesse essere esaurito, la seduta sarà prorogata al giorno successivo e seguenti, fino allo esaurimento dell' ordine del giorno.

Ove non fosse possibile la prosecuzione della seduta, il presidente fisserà il giorno della nuova seduta e ne farà dare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* cinque giorni prima.

Art. 54.

In tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di prima e seconda convocazione, le proposte che raggiungono soltanto la parità dei voti si intendono respinte.

Art. 55.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti assenti e dissidenti, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'articolo 158 del codice di commercio.

Art. 56.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono accertate per mezzo di processi verbali, firmati dal presidente e dal segretario.

Digitized by Google

Le copie degli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in tribunale od altrove, sono certificate dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

TITOLO IX.

Bilancio - Utili - Riserva.

Art. 57.

Il consiglio di amministrazione forma i bilanci degli esercizi annuali, e, dopo verificati dai sindaci, li sottomette per l'approvazione all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 58.

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

a) sarà prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva, sino a che questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato;

b) quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo a titolo d'interesse sino al 6 per cento sul capitale versato;

c) sul residuo degli utili netti un 25 per cento sarà devoluto allo Stato;

d) un 25 per cento andrà in aumento del fondo di riserva, sempre fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale versato;

e) il restante 50 per cento sarà a disposizione della assemblea degli azionisti.

Roma, addì 7 febbraio 1891.

Firmati: Giovanni Mirone — Giacomo Grillo N. N. — Luigi Cavallini N. N. — Michele Lazzaroni — Giuseppe Giacomelli — Giuseppe Gadda — Roberto Cattaneo — Marco Besso — Girolamo Bassi N. N. — Antonio Allievi N. N. — Max Winterfeldt.

Carlo Bona — Giuseppe Colombo, *testimoni.*

Dott. Umberto Serafini, *r. notaio.*

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

N. 223.

LEGGE *con la quale si autorizza lo stanziamento di lire 45,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1890-91 e la diminuzione di eguale somma al capitolo 47 del bilancio stesso.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n. 113*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato è promlughiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 45,000 (lire quarantacinquemila) da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1890-91, per lavori di restauro e risanamento dell'edifizio ove ha sede il Ministero suddetto.

Art. 2.

La somma di lire 445,600 stanziata al capitolo 47 « Spese d'ufizio » del bilancio passivo del Ministero medesimo per l'esercizio 1890-91, è diminuita di lire 45,000 riducendosi così lo stanziamento a lire 400,600.

Digitized by Google

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.

N. 224.

REGIO DECRETO *portante iscrizione di rendita a favore di enti morali ecclesiastici per effetto della conversione dei beni immobili.*

19 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1891, n. 119*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 ed 1 dell'allegato N di detta legge;

Digitized by Google

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato delle finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la commissione centrale di sindacato instituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili dagli enti morali ecclesiastici, indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato delle finanze e per gli affari di grazia, giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul gran libro del debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita con decorrenza dal 1° gennaio 1891, la complessiva rendita di lire 19,073.95 (diciannovemilasettantatre e centesimi novantacinque) agli enti morali ecclesiastici indicati nel-

Digitized by Google

l'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente e per le somme loro asregnate nella colonna 8 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 229,597.20 (lire duecentoventinovemila cinquecentonovantasette e centesimi venti) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1890, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 37. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.
L. FERRARIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

ELENCO

delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848)

Digitized by Google

Elenco *delle rendite 5 per cento d*
per effetto della conversione dei ben

Legge 7 luglio 1866, n. 3

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1307 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 20 per cento, [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	Cappella dei SS. Sacramento in Antrosano, amministrata dalla congrega di carità di.	Massa d'Albe	Aquila	Legale rappresentante.	197.53	»
2	Oratorio della Madonna della Salute in.	Arquata del Tronto	Ascoli Piceno	Id.	12 43	»
3	Cappella di S. Niccola in Valcinante di	Rocca del Fluvione	Id.	Id.	1.78	»
4	Chiesa di S. Rocco al Colle di .	Montegallo	Id.	Id.	28.31	»
5	Chiesa di Maria Santissima in Marshia di Gimigliano in. . .	Rocca del Fluvione	Id	Id.	2.33	»
6	Altare o Cappella di S. Antonio da Padova nella parrocchia di S. Maria della Marina	S. Benedetto del Tronto	Id.	Id.	5.91	»
7	Altare di S. Antonio nella Chiesa di S. Michele in Porchiano di.	Ascoli Piceno	Id.	Id.	9.66	»
8	Oratorio della Madonna della Neve in casale di	Montegallo	Id.	Id.	10.47	»
9	Oratorio della Madonna di Loreto in	Rocca del Fluvio e	Id.	Id.	5.73	»
10	Chiesa della Madonna di Loreto in.	Monte Vidon orrado	Id.	Id.	22.86	»
11	Cappella dei SS. Salvatore, amministrata dalla congrega di carità di.	Montella	Avellino	Id.	170.77	»
12	Cappella del Monte dei Morti amministrata dalla congrega di carità di	Id.	Id.	Id.	809.03	»
13	Cappella di S. Simeone, amministrata dalla congrega di carità di.	Id.	Id.	Id.	513.01	»
14	Cappella del Monte Bosco, amministrata dalla congrega di carità di.	Id.	Id.	Id.	636.67	»

Digitized by Google

...riversi sul Gran Libro del debito pubblico
...mobili di Enti morali ecclesiastici

...5 agosto 1867, n. 3848.

...ia	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
...1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[illegible]	— 1° gennaio 1891 —	»	»	»	1,476.53	1,476.53	»	194.90	194.90	1,281.63
[illegible]		»	»	»	50.93	50.93	»	6.72	6.72	44.21
[illegible]		»	»	»	7.42	7.42	»	» 98	» 98	6.44
[illegible]		»	»	»	118.74	118.74	»	15.67	15.67	103.07
[illegible]		»	»	»	9.73	9.73	»	1.28	1.28	8.45
[illegible]		»	»	»	5.91	5.91	»	» 78	» 78	5.13
[illegible]		»	»	»	24.69	24.69	»	3.26	3.26	21.43
[illegible]		»	»	»	43.71	43.71	»	5.77	5.77	37.94
[illegible]		»	»	»	24.02	24.02	»	3.17	3.17	20.85
[illegible]		»	»	»	84.58	84.58	»	11.16	11.16	73.42
[illegible]		»	»	»	486.69	486.69	»	64.24	64.24	422.45
[illegible]		»	»	»	2,305.74	2,305.74	»	304.36	304.36	2,001.38
[illegible]		»	»	»	1,547.66	1,547.66	»	204.29	204.29	1,343.37
[illegible]		»	»	»	1,814.50	1,814.50	»	239.51	239.51	1,574.96

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare delle tasse, sovraimposte, ecc. a carico dei terzi, ecc.
1	2	3	4	5	6	7
15	Chiesa succursale di S. Rocco in Pianaz di (1)	S. Tiziano di Zoldo	Belluno	Legale rappresentante	8 11	»
16	Fabbriceria parrocchiale di S. Niccolò di Fusine in.	Zoldo Alto	Id.	Id.	77. 91	»
17	Fabbriceria parrocchiale di S Niccolò in Villa di Villa per il legato Campardo in (2) . . .	Mel	Id.	Id.	67. 08	»
18	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sambusita per la cappellania Merelli in (3) . .	Rigosa	Bergamo	Id.	15 »	»
19	Fabbriceria parrocchiale di (4).	Vigolo	Id.	Id.	16. 74	»
20	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di S. Francesco in (5)	Brescia	Brescia	Id.	53. 14	»
21	Legato Chicco Pinna Francesco nella causa pia di.	Sardara	Cagliari	Id.	82. 99	»
22	Chiesa A. G. P. e cappelle del SS. Sacramento, del Purgatorio e di S Sebastiano, o congrega dei Laici amministrata dalla congrega di carità di .	Baja Latina	Caserta	Id.	1,280. 70	»
23	Chiesa di S. Agata in.	Vizzini	Catania	Id.	404. 79	»
24	Chiesa dell'Immacolata pel legato Cutuli Antonino in . . .	Fiumefreddo	Id.	Id.	72. 12	»
25	Fabbriceria di S. Maria della Croce per il legato Fascina in.	S. Maria della Croce	Cremona	Id.	37. 94	»
26	Fabbriceria parrocchiale di S. Michele Cremasco per il legato Negroni in (6)	S. Michele Cremasco	Id.	Id.	154. 05	»
27	Fabbriceria parrocchiale per il legato Franceschini in (7) . .	Cava Tigozzi	Id.	Id.	183. 16	»

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 27 dell'elenco annesso al R. Decreto 28 settembre 1877, n. 4121, serie 2ª
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 18 dell'elenco annesso al R. Decreto 22 maggio 1879, n. 4915, serie 2ª.
(3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 139 dell'elenco annesso al R. Decreto 21 maggio 1871, n. 322, serie 2ª.
(4) Iscrizione suppletiva, vedi n. 32 dell'elenco annesso al R. Decreto 26 agosto 1871, n. 453, serie 2ª.
(5) Iscrizione suppletiva, vedi n. 27 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 maggio 1878, n. 4412, serie 2ª.
(6) Iscrizione suppletiva, vedi n. 121 dell'elenco annesso al R. Decreto 20 febbraio 1872, n. 736, serie 2ª
(7) Iscrizione suppletiva, vedi n. 101 dell'elenco annesso al R. Decreto 28 luglio 1872, n. 1013, serie 2ª.

Digitized by Google

...ua	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
...1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	
5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.11		»	»	»	128.93	128.93	»	17.02	17.02	111.91
77.91		»	»	»	1,402.27	1,402.27	»	185.10	185.10	1,217.17
67.08		»	»	»	84.22	84.22	»	11.11	11.11	73.11
15 »	— 1° gennaio 1891 —	10.66	»	»	300 »	310.66	»	39.60	39.60	271.06
16 74		»	»	»	196.12	196.12	»	25.89	25.89	170.23
73.14		»	»	»	226.73	226.73	»	29.93	29.93	196.80
82.99		56.94	76.[illegible]	116.18	1,659.80	1,909.89	10.22	219.09	229 31	1,680.58
[illegible]0.70		»	»	»	4,464.66	4,464.66	»	589.33	589.33	3,875 33
104.79		»	»	»	660.09	660.09	»	87.13	87.13	572.96
72.12		»	»	»	435.32	435.32	»	57.46	57.46	377.86
37.94		»	»	»	223.42	223.42	»	29.49	29.49	193.93
154.05		»	»	»	1,333.38	1,333.38	»	176.01	176.01	1,157.37
183.16		»	»	»	161.80	161.80	»	21.36	21.36	140.44

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare (el. [illegible]
1	2	3	4	5	6	
28	Altare di S. Carlo e sante reliquie nella parrocchiale di (1)	Gussola	Cremona	Legale rappresentante	47.89	
29	Chiesa di Maria santissima delle Grazie in.	Menfi	Girgenti	Id.	100.44	
30	Opera di S. Maria nella collegiata di S. Andrea in	Carrara	Massa Carrara	Id.	8.52	
31	Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in (2)	Ameno (Oa	Novara	Id.	9.38	
32	Fabbriceria dell'Oratorio di S. Cecilia in Bassola di.	Armeno	Id.	Id.	34.65	
33	Chiesa di S. Caterina in Negro di	Orta Novarese	Id.	Id.	24.45	
34	Fabbriceria della chiesa arcipretale di S. Michele Arcangelo in Torre ed annessi altari di S. Sebastiano e legato Modoni nell'Oratorio della Natività della Beata Vergine in Mortise di (3).	Padova	Padova	Id.	106.54	
35	Fabbriceria parrocchiale di S. Giustino per il legato Cremonese in.	Id.	Id.	Id.	58.40	
36	Fabbriceria parrocchiale pei beni del legato Ragni in. . .	Cornale	Pavia	Id.	66.23	
37	Cappella del SS. Rosario in Precetto di	Ferentillo	Perugia	Id.	33.66	
38	Cappella del Rosario in Terzo Matterella in	Id.	Id.	Id.	70.08	
39	Cappella della Beata Vergine del Rosario in Pigge di	Trevi	Id.	Id.	145.25	
40	Cappella della Madonna del Rosario in Terraja di	Spoleto	Id.	Id.	20.02	
41	Fabbriceria parrocchiale di Talada in	Busana	Reggio Emilia	Id.	32 »	

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 164 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 dicembre 1876, n. 3622, seri
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 254 dell'elenco annesso al R. Decreto 5 febbraio 1874, n. 1507, serie
(3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 188 dell'elenco annesso al R. Decreto 2 aprile 1876, n. 3060, serie 2.

Digitized by Google

[illegible]	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.90	— 1° gennaio 1891 —	»	»	»	102.43	102.43	»	13.52	13.52	88.91
12.44		»	»	»	745.49	745.49	»	98.40	98.40	647.09
8.52		»	»	»	9.27	9.27	»	1.22	1.22	8.05
9.38		»	»	»	8 »	8 »	»	1.06	1.06	6 94
34.65		»	»	»	95.77	95.77	»	12.64	12.64	83.13
24.45		»	»	»	20.92	20.92	»	2.76	2.76	18.16
106.54		»	»	»	426.33	426.33	»	56.28	56.28	370.05
38.40		»	»	»	1,137.34	1.137.34	»	150.13	150.13	987.21
66.23		»	»	»	213.78	213.78	»	28.22	28.22	185.56
23.66		»	»	»	44.13	44.13	»	5.83	5.83	38.30
70.78		»	»	»	93 44	93.44	»	12.33	12.33	81.11
145.25		»	»	»	190.84	190.84	»	25.19	25.19	165.65
20.02		»	»	»	25.69	25.69	»	3.39	3.39	22.30
32 »		»	4.81	28.88	640 »	673.69	2.54	84.48	87.02	586.67

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della rendita straordinaria del 20 per cento [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
42	Cappella del Suffragio in (1) . .	Bassiano	Roma	Legale rappresentante.	21.64	»
43	Altare del Purgatorio in. . . .	Canepina	Id.	Id.	39.90	»
44	Altare di S. Francesco d'Assisi in	Bassanello	Id.	Id.	22.39	»
45	Oratorio di S. Croce in	Sorso	Sassari	Id.	244.74	»
46	Oratorio di S. Croce in	Osilo	Id.	Id.	249.74	»
47	Oratorio di S. Croce in.	Nulvi	Id.	Id.	54.01	»
48	Chiesa parrocchiale di S. Pantaleo in	Sorso	Id.	Id.	9.75	»
49	Chiesa della SS. Annunziata in.	Palazzolo	Siracusa	Id.	540.10	»
50	Chiesa Madre sotto il titolo di S. Giovanni in	Sortino	Id.	Id.	16.24	»
51	Cappella del Rosario in Villa Petto di	Castiglione della Valle	Teramo	Id.	25.42	»
52	Cappella del Rosario in S. Paolo di.	Id.	Id	Id.	5.74	»
53	Cappella del SS. Sacramento in Ripattone amministrata dalla congrega di carità di	Mosciano S. Angelo	Id.	Id.	3.12	»
54	Cappella di S. Monaca in Mosciano S. Angelo amministrata dalla congrega di carità di .	Id.	Id.	Id.	17.66	»
55	Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista pel legato Campardo (2).	S. Fior di Sopra	Treviso	Id.	67.08	»
56	Chiesa di S. Michele di Campeglio pel legato Baletti (3) . .	Faelis	Udine	Id.	35.28	»
57	Fabbriceria della chiesa abaziale di S. Stefano in (4) . .	Isola della Scala	Verona	Id.	317.49	»

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 402 dell'elenco annesso al R. Decreto 22 dicembre 1878, n. 4678 serie [illegible]
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 235 dell'elenco annesso al R. Decreto 5 dicembre 1872, n. 1210, serie [illegible]
(3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 284 dell'elenco annesso al R. Decreto 5 marzo 1871, n. 159, serie [illegible]
(4) Iscrizione suppletiva, vedi n 291 dell'elenco annesso al R. Decreto 20 aprile 1873, n. 1330, serie 2ª.

Digitized by Google

...ia 1871 e rendite degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31.61	— 1° gennaio 1931 —	»	»	»	42.80	42.80	»	5.65	5.65	37.15
79.9[illegible]		»	»	»	174.45	174.45	»	23.03	23.03	151.42
32.3[illegible]		»	»	»	382.87	382.87	»	50.54	50.54	332.33
214.7[illegible]		»	»	»	2,284.92	2,284.92	»	301.61	301.61	1,983.31
230.7[illegible]		»	»	»	2,317.73	2,317.73	»	305.94	305.94	2,011.79
52.0[illegible]		»	»	»	319.68	319.68	»	42.20	42.20	277.48
9.7[illegible]		»	»	»	91.21	91.21	»	12.04	12.04	79.17
1[illegible]0.1[illegible]		»	»	»	8,601.46	8,601.46	»	1,135.39	1,135.39	7,466.07
36.21		»	»	»	318.08	318.08	»	41.99	41.99	276.09
25.4[illegible]		»	»	»	307.16	307.16	»	40.54	40.54	266.62
4.7[illegible]		»	»	»	69.37	69.37	»	9.15	9.15	60.22
3.1[illegible]		»	»	»	23.78	23.78	»	3.14	3.14	20.64
17.[illegible]		»	»	»	134.61	134.61	»	17.77	17.77	116.84
67.0[illegible]		»	»	»	84.22	84.22	»	11.11	11.11	73.11
3[illegible].2[illegible]		»	»	»	156.35	156.35	»	20.64	20.64	135.71
717.4[illegible]		»	»	»	430.50	430.50	»	56.83	56.83	373.67

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
58	Fabbriceria parrocchiale della chiesa di (1)	Valeggio	Verona	Legale rappresentante	61. 26	»
59	Fabbriceria parrocchiale pel legato Peroni in (2).	Pieve Porto Morone	Pavia	Id.	22 84	»
	Totale per le Fabbricerie ed altri enti morali soggetti ad eguale trattamento.				7,050. 10	»
60	Capitolo cattedrale di (3) . . .	Bisaccia	Avellino	Legale rappresentante	»	»
61	Beneficio di S. Maria di Costantinopoli assegnato al penitenziere ed al teologo della cattedrale di (4).	Altamura	Bari	Id.	110. 11	»
62	Massa capitolare Nullius pel legato Rinaldi in (5)	d.	Id.	Id.	120. 08	»
63	Capitolo cattedrale Nullius di S. Maria Maggiore in (6). . .	Id.	Id.	Id.	5,234 07	»
64	Collegio dei cappellani nel capitolo cattedrale Nullius in (7)	Id.	Id.	Id.	30. 97	»
65	Legato Casamassima per le dignità e canonici nel capitolo cattedrale Nullius in. (8) . .	Id.	Id.	Id.	29. 26	»
66	Mensa prelatizia di (9)	Id	Id.	Id.	1,622. 20	»
67	Legato Falcinelli nella cattedrale di (10)	Id.	Id.	Id.	94. 10	»
68	Mensa vescovile di (11	Conversano	Id.	Brescia Pasquale procuratore. .	56. 24	»

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n 45 dell'elenco annesso al R. Decreto 16 aprile 1874, n. 1895, serie 2.ª
(2) Iscrizione suppletiva vedi n. 340 dell'elenco annesso al R. Decreto 5 febbraio 1874, n. 1807 serie 2.ª
(3) Iscrizione suppletiva in applicazione dell'art 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 vedi n. 2 dell'elenco annesso al R. Decreto 27 novembre 1890, n. 7325, serie 3.ª
(4) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 gennaio 1873, n. 1296, serie 2.ª
(5) Iscrizione suppletiva, vedi n. 120 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 settembre 1878, n. 4543, serie 2.ª
(6) Iscrizione suppletiva, vedi n 121 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 settembre 1878, n. 4543, serie 2.ª
(7) Iscrizione suppletiva, vedi n. 161 dell'elenco annesso al R. Decreto 22 maggio 1879, n. 4915, serie 2.ª
(8) Iscrizione suppletiva vedi n. 162 dell'elenco annesso al R. Decreto 22 maggio 1879, n. 4915, serie 2.ª
(9) Iscrizione suppletiva, vedi n. 431 dell'elenco annesso al R Decreto 20 maggio 1880, n 5164, serie 2.ª
(10) Iscrizione suppletiva, vedi n. 2 dell'elenco annesso al R. Decreto 17 novembre 1889, n. 6541, serie 2.ª
(11) Iscrizione suppletiva, vedi n. 471 dell'elenco annesso al R. Decreto 20 febbraio 1872, n. 756, serie 2.ª

Digitized by Google

...ia	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
...1837 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 9		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61.2[illegible]	— 1° gennaio 1891 —	»	»	»	416.40	416.40	»	54.96	54.96	361.44
22.54		»	»	»	25 57	25 57	»	3.38	3.38	22.19
[illegible]		67 60	81.78	145 06	39,212.18	39,506.62	12.76	5,175 97	5.188.73	34,317 89
13.2[illegible]		»	»	»	6.61	6.61	»	» 87	» 87	5.74
119.11		»	145.89	220.22	2,202.20	2,568.31	19.38	290.69	310.07	2,258.24
120.08		»	159.10	240.16	2,401.60	2,800.86	21.13	317.01	338.14	2,462.72
[illegible].07		»	6,935.14	10,468.14	10468140	122,084.68	921.20	13,817.94	14,739.14	107,345.54
[illegible].97		»	41 04	61.94	619.40	722.38	5.45	81.76	87.21	635.17
[illegible].26		»	38.77	58.52	585.20	682 49	5.15	77.25	82.40	600.09
[illegible]		»	2,149.41	3,244.40	32,444 »	37,837.81	285.51	4,282.61	4,568.12	33,269.69
94.10		»	»	»	752.02	752.02	»	99.27	99.27	652.75
56.2[illegible]		»	»	»	525.68	525.68	»	69.39	69.39	456.29

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
69	Seminario Tridentino di (1) . .	Cagliari	Cagliari	Legale rappresentante.	»	»
70	Capitolo cattedrale di (2) . . .	Cajazzo	Caserta	Id.	259.38	[illegible]
71	Canonicato penitenziere nel capitolo cattedrale di (3) . . .	Camerino	Macerata	Agostinelli D. Pietro	86.45	»
72	Ceto dei beneficiati corali nella chiesa cattedrale della SS. Annunziata pel beneficio di S. Tommaso in (4)	Id.	Id.	Legale rappresentante	40.48	»
73	Mansioneria Vagniboni nella cattedrale di (5)	Tolentino	Id.	Id.	86.94	»
74	Tre Mansionerie del Gonfalone nel capitolo cattedrale di (6)	Cingoli	Id.	Valentini D. Carlo Camerlengo	1,010.24	»
75	Mansioneria di S. Stefano nella cattedrale di (7)	Id.	Id.	Magini Antonio Mansionario	41.76	»
76	Mansioneria Ciaramponi sotto il titolo di S. Domenico nel capitolo cattedrale di (8) . . .	Treja	Id.	Ciaramponi Antonio Mansionario	449.61	»
77	Canonicato di S. Antonio da Padova nel capitolo cattedrale di (9)	Massa	Massa e Carrara	Albani D. Francesco	93.94	»

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 180 dell'elenco annesso al R. Decreto 6 agosto 1876 n. 3312, serie 2.ª
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 5 dell'elenco annesso al R. Decreto 4 dicembre 1884, n. 2827, serie 3.ª
(3) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(4) Iscrizione suppletiva in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, vedi n. 10 dell'elenco annesso al R. Decreto 22 dicembre 1878, n. 4698, serie 2.ª
(5) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402
(6) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(7) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(8) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(9) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Digitized by Google

...NTA		Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			
...ezzo fondiario 15 agosto 1867 e tasse e sopratasse indirette nella colonna 7	Importo della rendita da conservare all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
421 »	— 1° gennaio 1869 —	»	557.83	812 »	8,420 »	9,819.83	74.10	1,111.44	1,185.54	8,634.29
181.37		»	»	»	1,713.81	1,713.81	»	226.22	226.22	1,487.59
86.45		»	»	»	89.81	89.81	»	11.85	11.85	77.96
35.63		»	»	»	153.31	153.31	»	20.24	20.24	133.07
86.94		»	»	»	163.01	163.01	»	21.52	21.52	141.49
1,910.24		»	»	»	690.33	690.33	»	91.12	91.12	599.21
41.76		»	»	»	28.54	28.54	»	3.77	3.77	24.77
449.61		»	»	»	251.03	251.03	»	33.14	33.14	217.89
93.94		»	»	»	141.69	141.69	»	18.70	18.70	122.96

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
78	Canonicato di S. Antonio da Padova di patronato Pepoli nel capitolo cattedrale di (1) . .	Massa	Massa e Carrara	Mori D. Agostino . .	69. 52	»
79	Canonicato Porro Sperone nel capitolo cattedrale (2)	Ventimiglia	Porto Maurizio	Calzamiglia D. Stefano	613. 45	17.
80	Cappellania corale Gori del SS. Rosario nel capitolo cattedrale di (3)	Bagnorea	Roma	Papini D. Luigi . .	262. 02	»
81	Canonicato Boccioni nel capitolo cattedrale di (4)	Corneto Tarquinia	Id.	Legale rappresentante	241. 85	»
82	Canonicato penintenziere nel capitolo cattedrale di (5) . . .	Acquapendente	Id.	Alfonsi D. Giuseppe investito	42. 81	»
83	Beneficio corale di S. Lorenzo Martire nel capitolo cattedrale di (6).	Sutri	Id.	Longarelli D. Filippo investito	129. 43	2.
84	Beneficio corale Vitelleschi nel capitolo cattedrale di (7) . .	Corneto Tarquinia	Id	Petrucci D. Sebastiano investito.	283 »	70.
85	Seminario Tridentino di (8) . .	Ozieri	Sassari	Legale rappresentante	329. 16	»
86	Seminario vescovile di (9) . . .	Pinerolo	Torino	Martini Giovan Pietro Canonico rettore. .	176. 81	»
87	Canonicato Battaglini-Bini sotto l'invocazione della Natività della B. Vergine nella cattedrale di (10)	S. Angelo in Vado	Pesaro	Canonico Beltramini D. Filippo investito .	248. 93	»
	Totale per gli enti morali diversi dalle Fabbricerie. . . . . L.				11.762. 84	173.

(1) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873 n. 1402.
(2) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(3) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402,
(4) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(5) Iscrizione suppletiva vedi n. 454 dell'elenco annesso al Regio Decreto 26 aprile 1875, n. 2500, serie 2ª.
(6) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(7) Iscrizio e di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(8) Iscrizione suppletiva, vedi n. 161 dell elenco annesso al R. Decreto 20 maggio 1880, n. 5464, serie 2ª.
(9) Iscrizione suppletiva vedi n. 107 dell'elenco annesso al R. Decreto 30 dicembre 1868, n. 4772, serie 1
(10) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Digitized by Google

...ua	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
...1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 7		dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69.51	— 1° gennaio 1891 —	»	»	»	104.67	104.67	»	13.82	13.82	90.85
685.67		»	»	»	1,110.26	1,110.26	»	146.55	146.55	963.71
362.02		»	»	»	728.56	728.56	»	96.17	96.17	632.39
241.80		»	»	»	3,756.06	3,756.06	»	495.80	495.80	3,260.26
42.81		»	»	»	124.15	124.15	»	16.39	16.39	107.76
127.40		»	»	»	299.74	299.74	»	39.57	39.57	260.17
212.25		»	»	»	259.42	259.42	»	34.24	34.24	225.18
339.16		»	»	»	1,585.45	1,585.45	»	209.28	209.28	1,376.17
176.84		»	»	»	413.12	413.12	»	54.53	54.53	358.59
248.93		»	»	»	676.95	676.95	»	89.36	89.36	587.59
2,023.85		»	10,027.18	15,135.38	16492802	190,090.58	1,331.92	21,770.50	23,102.42	166,988.16

Digitized by Google

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	Sede dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e Cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita	
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento, imposta sul patrimonio
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO

Fabbricerie ed altri enti morali soggetti ad uguale trattamento.	L.	7,050. 10	»
Enti morali diversi dalle fabbricerie.	L.	11,762. 84	172.[illegible]
TOTALE GENERALE	L.	18,812. 94	172.[illegible]

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli enti morali con decorrenza 1° gennaio 1891, lire *diciannove* [illegible]
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1891, lire *duecentoventinovemila cinquecentonovantasette* e centesimi [illegible]
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 8,80 per cento sulle rate maturate negli anni 1869 e 1870 di [illegible]
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13,20 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 al 31 di[illegible] centesimi *quarantasette* . . . . . .
Rate di rendita depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi de[illegible] lire *duecentounomila trecentosei* e centesimi *cinque* . . . . . .

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO

Digitized by Google

…NUA		Rate arretrate di rendita dovute					Ritenuta per imposta di ricchezza mobile			
…colo 18 della Legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbr. 1870, n. 5519	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale — Colonna 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519, col. 14-17
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[illegible]	— 1° gennaio 1891 —	67.60	81.78	145.06	39212.18	39,506.62	12.76	5,175.97	5,188.73	34,317.89
[illegible]		»	10,027.18	15,135.38	16492802	190,090.58	1,331.92	21,770.50	23,102.42	166,988.16
[illegible]		67.60	10,108.96	15,280.44	20414020	229,597.20	1,344.68	26,946.47	28,291.15	201,306.05

…e centesimi *novantacinque* . . . . . L. 19,073.95

… colonna 12, lire *milletrecentoquarantaquattro* e centesimi *sessantotto* L. 1,344.68 } 28,291.15

… 1890 di cui alla colonna 1[illegible], lire *ventiseimilanovecentoquarantasei* e . . . . . L. 26,946.47 }

…ita iscritta al demanio col Regio decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, ... L. 201,306.05

…ma, addì 19 aprile 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
L. FERRARIS.

Digitized by Google

N. 225.

Regio Decreto *che costituisce il comune di Torre d'Isola in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Pavia.*

19 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n. 113*).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda del comune di Torre d'Isola per la sua separazione dalla sezione elettorale di Marcignago e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Torre d'Isola ha 52 elettori politici; e che alcune frazioni distano fino otto chilometri da Marcignago;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Torre d'Isola è separato dalla sezione elettorale di Marcignago ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° collegio di Pavia.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 41. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 226.

REGIO DECRETO *che separa il comune di Urio dalla sezione elettorale di Laglio e l'aggrega a quella di Carate Lario del 1° collegio di Como.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n. 113*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda del comune di Urio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Laglio e per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Carate Lario;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elet-

Digitized by Google

torali approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Veduto il regio decreto 8 agosto 1884, con cui il comune di Carate Lario fu costituito in sezione elettorale politica autonoma;

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Urio ha 42 elettori politici;

Ritenuto che per le condizioni topografiche del territorio tornerebbe più facile l'esercizio del diritto elettorale agli elettori di Urio quando fossero aggregati alla sezione di Carate Lario;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Urio è separato dalla sezione elettorale di Lario ed è aggregato alla sezione elettorale di Carate Lario del 1° collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 42. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 227.

REGIO DECRETO *che chiama l'onorevole Giacinto Cibrario deputato al Parlamento a far parte della commissione incaricata degli studi per la riforma del regime doganale.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n. 113*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 12 aprile 1891, n. 167;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro del commercio e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole Giacinto Cibrario, deputato al Parlamento, è chiamato a far parte della commissione incaricata degli studi relativi al regime doganale, istituita col decreto sovra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 44. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
G. COLOMBO
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

N. 228.

REGIO DECRETO *che stabilisce la cauzione da prestarsi dall'economo del Ministero dell'interno.*

26 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 16 maggio 1891, n. 114)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 229 e 231 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dall'economo del Ministero dell'interno è di lire duecentocinquanta in rendita 5 0/0 inscritta nel gran libro del debito pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 45. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 229.

Regio Decreto *portante la conversione in rendita consolidata 5 per cento di n. 453 titoli di debiti redimibili dello Stato.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 maggio 1891 n. 116*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª) sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° gennaio a tutto marzo 1891 furono presentati all'amministrazione del debito pubblico per la conversione n. 453 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 11,905 dei quali, *centocinquanta* con decorrenza dal 1° luglio 1890, *uno* dal 23 settembre, *quarantadue* dal 1° ottobre, *uno* dal 1° dicembre detto anno e *duecentocinquantanove* dal 1° gennaio 1891, e che in corrispettivo dei medesimi, fu assegnata l'annua rendita consolidata 5 per cento di lire 11,678.05 con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1891, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti prorata di interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorate ammontano alla complessiva somma lorda di lire 2,258.74;

Ritenuto che nel precedente reale decreto 25 gennaio 1891, n. 43, vennero omessi centesimi 20 di rendita data

Digitized by Google

in cambio di obbligazioni dei Canali Cavour ammesse alla conversione, essendo stata autorizzata la inscrizione sul gran libro del debito pubblico di lire 24,429.70 di rendita consolidata 5 per cento anzichè di lire 24,429.90, per cui è d'uopo aumentare di centesimi 20 la rendita da crearsi col presente reale decreto;

Visto l'unito prospetto di liquidazione firmato d'ordine Nostro dal ministro del tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere al ritiro ed annullamento dei titoli redimibili suddetti, alla creazione della rendita consolidata dovuta in cambio ed alle conseguenti variazioni nel bilancio di previsione della spesa del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891 in aumento ai capitoli 1 e 120 e in diminuzione ai capitoli 8, 9 e 140;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione generale del debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento cioè:

N.	2	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele 3 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1890, per la complessiva annua rendita di . . . . . L.	30
N.	40	Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount) 5 per cento con decorrenza dal 1° ottobre 1890 per la complessiva annua rendita di . . . . . »	1,000
»	1	Obbligazione del debito 5 per cento Parma (decreti 15 e 16 giugno 1827) con de-	

Digitized by Google

		correnza dal 23 settembre 1890 per l'annua rendita di . . . . . »	600
»	409	Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba 5 per cento delle quali, centocinquanta con decorrenza dal 1° luglio 1890 e duecentocinquantanove dal 1° gennaio 1891 per la complessiva annua rendita di »	10,225
»	1	Obbligazione del prestito Rothschild 5 per cento (Stato ex Pontificio) contratto 10 agosto 1857, con decorrenza dal 1° decembre 1890 per l'annua rendita di »	50
N.	453	L.	11,905

Art. 2.

In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili indicati nell'articolo precedente, sarà inscritta nel gran libro del debito pubblico in aumento del consolidato 5 per cento la rendita di lire *undicimilaseicentosettantotto* e centesimi *venticinque* (lire 11,678.25) con decorrenza dal 1° gennaio 1891, ivi compresi centesimi *venti* stati omessi nel reale decreto 25 gennaio 1891, n. 43.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 1° del bilancio di previsione della spesa del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, sarà aumentato della somma di lire *cinquemilaottocentotrentanove* e cent. *dodici* (lire 5,839.12) per importare lordo del semestre al 1° luglio 1891, per la rendita da crearsi come al precedente articolo 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 120

Digitized by Google

del detto bilancio di lire *duemiladuecentocinquantotto* e centesimi *settantaquattro* (lire 2,258.74) per il prorata di interessi a tutto dicembre 1890, dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata assegnata in cambio.

Art. 4.

Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 4 del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *trecento* (lire 300) per la competenza lorda del semestre al 23 marzo 1891 per la obbligazione del debito 5 per cento, Parma (decreti 15 e 16 giugno 1827).

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 5 del bilancio stesso, sarà diminuito di lire *venticinque* (lire 25) per la competenza lorda del semestre al 1° giugno 1891 per la obbligazione del prestito Rothschild 5 per cento (Stato ex pontificio) contratto 10 agosto 1857.

Il fondo stanziato al capitolo suddetto, art. 7 del bilancio medesimo sarà diminuito di lire *cinquecento* (lire 500) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1891 per le quaranta obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Il fondo stanziato al detto capitolo, articolo 11 del suddetto bilancio sarà diminuito di lire *quindici* (lire 15) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1891 per le due obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele.

Il fondo stanziato al capitolo 9 articolo 4 del detto bilancio sarà diminuito di lire *seimilanovecentottantasette* e cent. *cinquanta* (lire 6,987.50) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1891 per le cento cinquanta obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba aventi la decorrenza di godimento dal 1° luglio 1890 e del semestre al 1° luglio 1891 per le duecentocinquanta-

Digitized by Google

nove obbligazioni della fattispecie aventi la decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1891.

Il fondo stanziato al capitolo 140, art. 4 del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *cinque* (lire 5) rappresentante la competenza del semestre al 1° giugno 1891 sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell' uno per cento sul capitale nominale, di lire 1,000 per la obbligazione del prestito ex pontificio 1857 (Rothschild).

Il fondo stanziato al detto capitolo art. 6 del bilancio medesimo sarà diminuito di lire *dieci* (lire 10) rappresentante le competenza del semestre al 1° aprile 1891 sul fondo fisso d'ammortamento in ragione dell'uno per mille sul capitale nominale di lire 20,000 per le quaranta obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1891.
Reg. 179 Atti del Governo a f. 50. MANDILLO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PROSPETTO

di liquidazione della rendita consolidata 5 0/0 di cui a senso della legge 8 marzo 1874, n. 1834, devesi disporre la emissione in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati alla conversione nel periodo decorso dal 1° gennaio al 31 marzo 1891.

Digitized by Google

Prospetto di liquidazione della rendita consolidata 5 % di cui a s zione dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati alla

RENDITE DEI DEBITI REDIMIBILI dello Stato presentate alla conversione				CONSOLIDATO 5 per cento da d in cambio	
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorr di godim
Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	2	30 »	1° ottobre 1890	30 »	1° gen 189
Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount). . . .	40	1,000 »	Id.	1,000 »	»
Debito 5 % Parma (decreti 15 e 16 giugno 1827)	1	6 0 »	23 settemb 1890	600 »	»
Obbligazioni della Ferrovia Udine-Pontebba	1 0	3,750 »	1° luglio 1890	3,667. 50	»
Idem	259	6,475 »	1° gennaio 1891	6,330. 55	»
Prestito Rothschild 5 % (Stato ex pontificio) contratto 1° agosto 1857	1	50 »	1° dicemb. 1890	50 » (a) 0 20	»
Totale . .	453	11,905 »		11,678. 25	

Roma, addì 26 aprile 1891.

Digitized by Google

legge 8 marzo 1874, n. 1834, devesi disporre la emissione in sostitu-
ne nel periodo decorso dal 1° gennaio al 31 marzo 1891.

PRORATA D'INTERESSI ito alle parti sulla differenza i godimento fra la rendita imibile e quella consolidata			Annotazioni
rdo	Ritenuta del 13. 20 per cento	al netto	
7.50	1 »	6.50	
250 »	33 »	217 »	
163.33	21.56	141.77	
1,333.75	242.05	1,091.70	
»	»	»	
4.16	55	3.61	
2,258.74	298 16	1,960.58	(a) Si aggiungano cent. 20 di rendita stati omessi nella creazione della rendita consolidata 5 % di cui al regio decreto 25 gennaio 1891, n. 43 relativo alle conversioni dei debiti redimibili eseguite nel periodo dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 230.

Regio Decreto *col quale il medico di 1ª classe, Ragazzi Vincenzo, cessa di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri, e rientra a far parte del corpo sanitario militare marittimo.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1891, n. 114*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 23 febbraio 1888, col quale il medico di 1ª classe nel corpo sanitario militare marittimo Ragazzi Vincenzo è stato dichiarato fuori del quadro organico stabilito per detto corpo;

Visto il regio decreto in data 10 agosto 1890, col quale il predetto medico rimaneva a disposizione del Ministero degli affari esteri, venendo soddisfatto delle sue competenze a carico del bilancio della colonia eritrea dal 1° luglio 1890;

Sulla proposta dei Nostri ministri degli affari esteri e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il medico di 1ª classe, Ragazzi Vincenzo, cessa di rimanere a disposizione del Ministero degli affari esteri, e rientra a far parte del quadro organico del corpo sanitario militare marittimo con decorrenza dal 1° maggio 1891.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 50. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
S. DE SAINT BON.

Digitized by Google

N. 231.

Regio Decreto *con cui il comune di Novara in luogo della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose, alcooliche o spiritose dentro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere per l'introduzione in essa linea di tali bevande, un dazio addizionale superiore al 50 °/₀ del governativo.*

30 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1891, n. 115*)

— —

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Veduta la deliberazione del 31 marzo 1891, con la quale il consiglio comunale di Novara ha abolito la tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e delle alcooliche o spiritose entro la linea daziaria, ed al fine di supplire al reddito di tale tassa ha aumentato il dazio addizionale d'introduzione in essa linea tanto per le dette bevande quanto per l'uva ed il mosto, in misura che oltrepassa il 50 °/₀ di quello governativo;

Veduta la decisione, favorevole alla deliberazione succitata, che la giunta provinciale amministrativa ha emesso in seduta del 18 aprile;

Veduto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *L*;

Digitized by Google

Veduto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890, n. 6956.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Novara, in luogo della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e delle bevande alcooliche o spiritose dentro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere per l'introduzione in essa linea di tali bevande, dell'uva e del mosto, a seconda della sua deliberazione 31 marzo 1891, un dazio addizionale superiore al 50 °/o del governativo.

Il dazio addizionale che il detto comune potrà riscuotere è indicato nell'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 51. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TARIFFA

Vino ed aceto in fusti	ettolitro	L.	3.00
Vino ed aceto in bottiglie. . . .	cadauna	»	0.03
Vinello	ettolitro	»	1.50
Uva in quantità maggiore di 5 chilog.	quintale	»	1.70
Mosto	ettolitro	»	2.25
Acquavite ed alcool fino a 59 gradi in fusti	idem	»	5.20
Acquavite ed alcool a più di 59 gradi e liquori in fusti	idem	»	8.20
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	cadauna	»	0.12

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 232.

Regio Decreto *che convoca pel giorno 31 maggio 1891 il 1° collegio elettorale di Napoli per la elezione di tre deputati.*

15 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1891, n. 113*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 15 maggio corrente, col quale l'ufficio della presidenza della Camera dei deputati notificò esser vacanti tre seggi di deputato al Parlamento, assegnati al 1° collegio di Napoli;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° collegio elettorale di Napoli è convocato pel giorno 31 maggio corrente, affinchè proceda alla elezione di tre dei cinque deputati assegnati al detto collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 7 giugno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 90. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 233.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942 sull'amministrazione del debito pubblico.*

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1891, n. 118*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'amministrazione del debito pubblico approvato col regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942 modificato coi regi decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª) e 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 3ª);

Veduta la legge 18 dicembre 1873, n. 1726 (serie 2ª), che approva il passaggio del servizio del debito pubblico dalle prefetture alle intendenze di finanza;

Veduta la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e più particolarmente le disposizioni del capitolo V della legge medesima, che concernono gli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato;

Digitized by Google

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge precitata sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), e più specialmente le disposizioni del titolo V del regolamento medesimo;

Riconosciuta la opportunità di disciplinare il maneggio e la custodia dei titoli di rendita ed altri valori per le operazioni di debito pubblico nelle provincie fuori della sede della direzione generale, coordinandoli con le citate disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Veduto il regio decreto 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 3ª), di istituzione dell' ufficio dell' agente contabile dei titoli presso la direzione generale del debito pubblico;

Veduta la legge del 30 giugno 1890, n. 6991 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1890-91, colla quale fu approvato lo stanziamento dei fondi occorrenti per provvedere alla riforma suaccennata;

Sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio di movimento e di custodia dei titoli di rendita delle obbligazioni dello Stato e degli altri valori per operazioni di debito pubblico nelle provincie fuori della sede della direzione generale è repartito fra le intendenze di finanza e le tesorerie provinciali nel modo stabilito al seguente art. 2.

Digitized by Google

Art. 2.

Sono attribuzioni delle intendenze il ricevimento dalle parti degli effetti pubblici tanto nominativi che al portatore e misti che colle relative domande si esibiscono per le operazioni delle quali è cenno nell'art. 233 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato col presente decreto, e la loro trasmissione alla direzione generale del debito pubblico per il corso delle operazioni suddette.

Sono eccettuati da questa disposizione i titoli al portatore che non siano da annullarsi all'atto del ricevimento per i quali si provvede come al seguente alinea.

Sono attribuzioni delle tesorerie il ricevimento direttamente dalle parti e la trasmissione alla direzione generale del debito pubblico dei titoli al portatore che per la specialità delle operazioni da eseguirsi non debbano essere annullati all'atto della loro presentazione, non che il ricevimento dei titoli di rendita sia nominativi che al portatore o misti che vengono loro tramessi dalla direzione generale predetta e la consegna alle parti dei titoli medesimi.

Le tesorerie sono pure incaricate di ricevere dalla direzione generale del debito pubblico le cartelle di rendita consolidata 5 °l$_0$ costituenti i premi di rafferma nel servizio militare, nonchè di ricevere dall'amministrazione centrale della cassa depositi e prestiti gli effetti pubblici costituenti i depositi fatti prima della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2^a), dei quali sia stata ordinata la restituzione e di consegnare le une e gli altri ai rispettivi interessati.

Art. 3.

Le attribuzioni assegnate dal presente decreto alle tesorerie provinciali sono disimpegnate dai tesorieri coll'in-

Digitized by Google

tervento e sotto la vigilanza dei rispettivi controllori, giusta le leggi, i regolamenti e le istruzioni riguardanti il servizio di tesoreria.

Art. 4.

I diritti di bollo, dovuti sui titoli da consegnarsi alle parti ad operazioni ultimate, si soddisfano all'atto della presentazione della domanda mediante applicazione su di essa di marche da bollo a tassa fissa o apposizione del visto per il bollo di valore corrispondente all' importo da riscuotersi; salva la restituzione dei diritti soddisfatti per le operazioni chieste e non eseguite.

Le marche saranno subito annullate col timbro dell'ufficio che riceve le domande alla presenza dell'esibitore.

Art. 5.

Gli agenti di cambio accreditati presso le intendenze di finanza a termini del titolo XXII del citato regolamento 8 ottobre 1870, si intendono anche accreditati presso le tesorerie provinciali per l' autenticazione delle firme occorrenti nella consegna dei titoli di che al precedente art. 2.

Art. 6 .

Agli articoli 233, 235, 236, 240, 242, 243, 313, 321, 322, 323 e 333 del citato regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942 sull'amministrazione del debito pubblico, modificato col regio decreto del 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), sono sostituiti quelli contenuti nell' unito allegato visto d'ordine Nostro dal ministro del tesoro.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dall' 11 giugno 1891.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1891
Reg. 179. Atti del Governo a f. 77. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.
G. COLOMBO.

ALLEGATO

al regio decreto 7 maggio 1891, che apporta modificazioni al regolamento sul debito pubblico dell' 8 ottobre 1870, n. 5942, già modificato col regio decreto 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), e col regio decreto 4 luglio 1889, n. 6232 (serie 3ª).

Art. 233.

Le intendenze di finanza fuori del luogo sede della direzione generale del debito pubblico sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere alla direzione generale predetta le domande e i documenti per operazioni di divisione, riunione, traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo, deposito ed altre sulle rendite e per rimborso di capitali. Debbono pure ricevere e trasmettere alla direzione generale i relativi effetti pubblici, salvo per questi ultimi il disposto del secondo capoverso del presente articolo, e fare agli interessati le comunicazioni che siano disposte dalla direzione generale medesima.

Digitized by Google

Devono inoltre ricevere le dichiarazioni di consenso per traslazione, tramutamento, vincolo, svincolo di rendita e per ritiro degli effetti pubblici depositati, come al titolo XVI.

Le tesorerie provinciali fuori del luogo sede della direzione generale sono tenute a ricevere, dietro ordine delle intendenze di finanza, gli effetti pubblici al portatore, i quali, per la specialità delle operazioni chieste con le domande presentate alle intendenze medesime, non debbono essere annullati all'atto della loro presentazione ed a trasmetterli alla direzione generale del debito pubblico.

Questi titoli devono essere firmati dagli esibitori all'atto della loro presentazione, salvo i casi, nei quali sia stato diversamente disposto dalla direzione generale.

Art. 235.

Le domande, le dichiarazioni e i documenti che le corredano, si spediscono dalle intendenze di finanza alla direzione generale del debito pubblico in corrispondenza ordinaria.

Gli effetti pubblici al portatore e misti ed anche quelli nominativi, quando lo esigano circostanze speciali da determinarsi dall'amministrazione, si trasmettono in piego *assicurato;* nelle circostanze ordinarie, i titoli nominativi si trasmettono in *corrispondenza semplice.* Quando gli effetti pubblici al portatore vengono esibiti per operazioni di divisione, riunione, tramutamento, rimborso o cambio, devono all'atto della loro presentazione, ed in presenza dell'esibitore, essere dalle intendenze annullati con apposita stampiglia da imprimersi nel corpo del titolo, portante *dichiarazione di annullamento*, e con apposito bollo portante la leggenda « *annullato* » da apporsi anche sopra ciascuna cedola. Le cedole annesse ai titoli di rendita

Digitized by Google

mista sono pure annullate in presenza dell'esibitore col bollo suddetto.

L'esibitore è tenuto ad accertarsi del seguìto annullamento dei titoli al portatore e ad apporre la sua firma alla *dichiarazione di annullamento*, di cui sopra, senza di che, le intendenze non possono dar corso all'operazione.

Per ogni domanda che contenga documenti od effetti pubblici le intendenze debbono rilasciare una ricevuta in conformità di quanto è disposto al titolo XXIV.

Gli effetti pubblici da restituirsi o conservarsi nel loro essere, e che perciò, a termini del precedente articolo 233, devono essere ricevuti dalle tesorerie provinciali, si trasmettono dalle medesime alla direzione generale del debito pubblico in piego *assicurato* quali sono, cioè senza essere annullati.

Art. 236.

Le intendenze di finanza, nell'inviare alla direzione generale del debito pubblico gli effetti pubblici in *piego assicurato*, devono riscontrarne la corrispondenza colle risultanze della domanda che li accompagna. Dell'invio si stende *processo verbale* per semplice *elenco*, che si sottoscrive dall'intendente, o dal suo delegato, e dall'ufficiale incaricato del servizio. Qualora per la spedizione e per la consegna del *piego assicurato* all'ufficio di posta sia delegato un terzo funzionario, questi deve intervenire alla formazione del piego e sottoscrivere il processo verbale.

L'elenco processo verbale deve contenere la descrizione esatta degli effetti pubblici per *numero d'iscrizione e per rendita* o *per valore nominale*, l'*indicazione delle cedole semestrali* annesse, non che la menzione dell'applicazione del *bollo di annullamento* e della *dichiarazione di annullamento impresso a stampiglia* quando ne sia il caso.

Digitized by Google

Questo *elenco processo verbale* deve essere redatto in triplice esemplare, di cui uno è ritenuto dall'intendenza, un secondo unito agli effetti pubblici nel *piego assicurato* ed il terzo trasmesso alla direzione generale del debito pubblico con nota a parte insieme alla domanda e ai documenti in corrispondenza semplice.

L'invio alla direzione generale del debito pubblico dei titoli ricevuti dalle tesorerie è fatto dai tesorieri assistiti dai controllori, dietro ordine delle intendenze, collo stesso procedimento sopra stabilito per le trasmissioni da farsi a cura delle intendenze. L'*elenco processo verbale* d'invio è pure redatto in tre esemplari ed è firmato dal tesoriere e dal controllore. Un esemplare di tale *elenco processo verbale* è da ritenersi dal tesoriere, un secondo esemplare è chiuso nel *piego assicurato* insieme agli effetti pubblici ed il terzo viene dal tesoriere rimesso all'intendenza perchè sia da essa inviato alla direzione generale del debito pubblico colla domanda e coi documenti in corrispondenza semplice.

Art. 240.

I tesorieri ed i controllori di tesoreria nel ricevimento dei *pieghi assicurati*, contenenti gli effetti pubblici inviati dalla direzione generale del debito pubblico, debbono attenersi alle norme indicate nei precedenti articoli 237, 238 e 239, modificati col regio decreto 4 luglio 1889, n. 6232, e a quelle altre che fossero per prescriversi dalla direzione generale predetta.

I *pieghi assicurati* devono essere aperti dal tesoriere coll'assistenza del controllore ed in presenza di un funzionario dell'intendenza appositamente delegato; *i pieghi semplici* col concorso del solo controllore.

Gli effetti pubblici che le tesorerie ricevono, sia diret-

Digitized by Google

tamente dalle parti, sia dalla direzione generale suddetta in piego assicurato o in piego semplice, sono dai tesorieri custoditi in conformità di quanto dispone l'art. 620 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), sulla contabilità generale dello Stato, sino a che debbano eseguirne rispettivamente la spedizione alla direzione generale stessa o la consegna a chi di ragione.

Gli effetti pubblici che le intendenze ricevono, giusta l'articolo 233, sono da esse custoditi in apposita *Cassa forte*, chiusa con due chiavi a congegno diverso, sino a che ne sia eseguita la spedizione alla direzione generale. Una delle chiavi della cassa forte è tenuta dall'ufficiale incaricato del servizio e l'altra dall'intendente, o da un suo delegato.

Art. 242.

Le intendenze di finanza tengono un giornale di carico e di scarico per gli effetti pubblici che ricevono dalle parti e che trasmettono alla direzione generale del debito pubblico.

I tesorieri per gli effetti pubblici che loro pervengono dalla direzione generale del debito pubblico o sono loro esibiti dalle parti debbono rilasciare ricevuta da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Il carico ed il discarico dei tesorieri sono tenuti in evidenza mediante giornale simile a quello prescritto per le intendenze.

Art. 243.

In fine di ogni mese, e straordinariamente ogniqualvolta ne riconoscano la necessità gli intendenti di finanza sono tenuti a verificare la consistenza degli effetti pubblici che ancora restino in deposito nelle casse forti tenute dalle intendenze; di questa verificazione è steso processo verbale in due esemplari di cui uno è rimesso alla direzione

Digitized by Google

generale del debito pubblico e l'altro ritenuto dalle intendenze.

La verificazione dei titoli pel servizio del debito pubblico presso le tesorerie è fatta dagli intendenti di finanza quando eseguiscono le verificazioni delle casse per il servizio del tesoro.

Le casse delle intendenze e delle tesorerie per la gestione dei titoli per operazioni di debito pubblico sono altresì soggette alle verificazioni straordinarie degli ispettori del tesoro, a termini delle disposizioni in vigore.

In fine d'ogni mese le tesorerie producono alla direzione generale del debito pubblico la dimostrazione del carico e dello scarico e in fine d'esercizio anche la distinta delle partite costituenti la rimanenza di cassa.

Art. 313.

Le domande che si presentano alla direzione generale del debito pubblico direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza, debbono avere la data ed essere sottoscritte col *nome e cognome e nome del padre* del richiedente e colla indicazione del luogo di suo domicilio; la presentazione deve essere fatta personalmente dai richiedenti o dai loro incaricati.

Le domande per operazioni su titoli al portatore debbono essere firmate anche dall'esibitore quando questi sia persona diversa dal richiedente.

Art. 321.

Per ogni domanda presentata direttamente all'amministrazione centrale o alle intendenze di finanza e contenenti documenti o titoli di rendita è rilasciata apposita ricevuta staccata dal registro a matrice.

Quando con la domanda non richieggonsi che semplici riscontri o la spedizione di dichiarazioni, l'amministrazione

Digitized by Google

centrale rilascia soltanto un bollettino con annotazione del numero di posizione dell'affare e del nome e cognome del richiedente.

Art. 322.

Le ricevute sono rilasciate dalla direzione generale o dalle intendenze dopo riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli di rendita e coi documenti e dopo che gli effetti pubblici, quando sono al portatore o misti e se al portatore *non abbiano da depositarsi o da restituirsi,* siano stati annullati nel modo prescritto all'art. 235.

Art. 323.

Nella ricevuta di regola non si indica che il nome e cognome e nome del padre dell'esibitore dei titoli, la qualità con cui esso agisce, la quantità dei titoli che si depositano, quella della rendita, il godimento, il valore nominale delle obbligazioni e la categoria del debito cui appartengono.

La ricevuta è sottoscritta dall'impiegato che ritira la domanda od i titoli, e deve essere munita del visto del rappresentante l'ufficio di riscontro della corte dei conti, se la domanda è presentata alla direzione generale, dell'intendente o di un suo speciale delegato, se è presentata ad una intendenza.

Tale vidimazione non deve apporsi se i titoli non siano stati debitamente annullati, e deve contenere la esplicita dichiarazione del constatato annullamento nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 235 e 322.

Anche per i titoli da non annullarsi che vengono presentati ai tesorieri, la ricevuta all'esibitore è rilasciata dalle intendenze dietro ritiro di quella emessa dai tesorieri all'atto del ricevimento.

Tale ricevuta deve contenere le indicazioni di cui al

Digitized by Google

primo alinea del presente articolo ed essere vidimata dall'intendente o dal suo delegato colla espressa dichiarazione di aver presa visione della bolletta emessa dal tesoriere.

In mancanza del visto dell'ufficio di riscontro della corte dei conti o dell'intendente o del suo delegato, la ricevuta non ha alcun valore contro la pubblica amministrazione.

Art. 333.

La consegna dei titoli provenienti dalle operazioni eseguite è fatta al richiedente che ha firmato la domanda od a chi sia stato da esso incaricato di ritirarlo mediante quitanza e restituzione della ricevuta di cui all'art. 321.

Tale consegna si fa in base ad ordine emesso dalla direzione generale la cui esecuzione presso le tesorerie deve essere determinata dalle intendenze di finanza in seguito alle constatazioni prescritte dall'art. 240. La quitanza della parte percipiente è fatta sull'ordine di consegna.

L'incarico di ritirare i titoli si può anche dare con semplice domanda munita di firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio, ma il valutare l'ammissibilità di essa domanda è esclusivamente di competenza della direzione generale.

In ogni caso la consegna non deve farsi se non sia accertata l'identità della persona che si presenta per riceverla, e può sempre l'amministrazione esigere che la firma per quietanza sull'ordine di consegna sia autenticata come sopra.

Roma, 7 maggio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 234.

REGIO DECRETO *che rettifica i confini territoriali tra i comuni di Castelnuovo Scrivia, Alzano e Molino de' Torti.*

26 aprile 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1891, n. 117)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le deliberazioni dei consigli comunali di Castelnuovo Scrivia in data 19 agosto 1889, di Alzano in data 8 settembre 1889 e di Molino de'Torti in data 6 settembre 1889;

Veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Alessandria in data 9 gennaio 1890;

Veduta la legge 1° marzo 1886 e quella comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I confini territoriali tra i comuni di Castelnuovo Scrivia, Alzano e Molino de' Torti sono quelli risultanti dalla pianta topografica in data 3 luglio 1889, firmata dall'ingegnere Giuseppe Galli, la quale sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 55. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 235.

REGIO DECRETO *che modifica il ruolo organico del personle della regia scuola superiore di medicina di Napoli.*

26 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1891, n. 118)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 2 luglio 1890, n. 6995 (serie 3ª), col quale furono approvati i ruoli organici del personale delle regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale della regia scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli è modificato,

Digitized by Google

portando da *quattro* a *tre* il numero dei professori ordinari a lire 5,000 e da *uno* a *due* il numero dei professori straordinari a lire 3,500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 53. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.

Digitized by Google

N. 236.

Regio Decreto *che proroga il termine utile per richiedere al municipio di Correggio la modificazione o la revoca del regio decreto 6 agosto 1888, n. 5648, (serie 3ª), relativo al liceo, al ginnasio ed al convitto di quella città.*

30 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1891, n. 120*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 agosto 1888, n. 5648 (serie 3ª), col quale il liceo, il ginnasio ed il convitto di Correggio furono convertiti in governativi, a far tempo dal 1° ottobre 1888;

Veduto che il municipio di Correggio avvalendosi della facoltà consentitagli dall'art. 5 del detto decreto, ha fatto domanda che esso sia revocato oppure modificato in conformità degli accordi che all'uopo potessero intervenire tra esso comune ed il Governo;

Considerando che il limite imposto dal sopracitato decreto per la domanda di denunzia pel prossimo anno scolastico, scade col giorno 31 marzo 1891, e che non rimane quindi tempo alla giunta comunale di sottoporre all'approvazione del consiglio le trattative iniziate col Governo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1891 il termine utile per richiedere da parte del Governo o del municipio di Correggio, la modificazione o la revoca del decreto predetto pel prossimo anno scolastico 1891-92.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 56. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS

P. Villari.

Digitized by Google

N. 237.

Regio Decreto *che rettifica i confini giurisdizionali tra i comuni di Marsico e di Tramutola.*

5 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1891, n. 120*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la legge 18 luglio 1887, n. 4787 (serie 3ª), che determina i confini giurisdizionali dei comuni di Marsico e di Tramutola;

Veduto il reale decreto 16 settembre 1887 che determina i succitati confini in conformità della pianta topografica in data 31 luglio 1883 firmata dall'ingegnere capo Codara;

Veduto il ricorso del comune di Marsico che contesta l'esattezza della detta pianta;

Vista la relazione dell'ingegnere Antonucci in data 4 novembre 1890 e la pianta annessavi;

Visti tutti gli altri atti relativi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I confini giurisdizionali tra i comuni di Marsico e di Tramutola sono rettificati secondo risulta dalla pianta topografica in data 4 novembre 1890 firmata dall'inge-

Digitized by Google

gnere del genio civile Antonucci, la quale sarà d'ordine Nostro munita di visto dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1891.
Reg 179. Atti del Governo a f. 58. TARIZZO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 238.

Regio Decreto *col quale i vice segretari di ragioneria di 1ª classe del Ministero delle finanze, sono ammessi*, in via transitoria, *agli esami di idoneità per la promozione al grado di segretario.*

30 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1891, n. 120)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Veduti i regi decreti 8 aprile 1880, n. 5370, 3 dicembre 1885, n. 3558, e 6 agosto 1890, n. 7034;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I vice segretari di ragioneria del Ministero delle finanze, che al 3 dicembre 1885 erano ascritti alla prima classe, sono ammessi, in via transitoria, alla promozione al grado di segretario di ragioneria di ultima classe nel Ministero stesso, per esame di idoneità, secondo le norme stabilite dal regio decreto 3 dicembre 1885, n. 3558, e, se approvati, si intenderà estesa ad essi la disposizione sancita con l'art. 15 dell'altro regio decreto 6 agosto 1890, n. 7034.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fárlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 63. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

N. 239.

REGIO DECRETO *che modifica il capoverso 1° dell'art. 15 del capitolato annesso alla convenzione approvata col regio decreto 3 marzo 1889, n. 5993 (serie 3ª), per la concessione al comune di Cerignola della costruzione e l'esercizio di una ferrovia dal comune suddetto alla stazione omonima.*

3 maggio 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1891, n. 120*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 marzo 1889, n. 5993 (serie 3ª), che approva la convenzione fra il governo ed il comune di Cerignola (Foggia) per la concessione al comune medesimo della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Cerignola alla stazione omonima;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei

Digitized by Google

lavori pubblici e per l'agricoltura, industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso 1° dell'art. 15 del capitolato annesso alla convenzione approvata col regio decreto 3 marzo 1889, n. 5993 (serie 3ª), è modificato come in appresso:

« Agli effetti dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865, « allegato *F*, sulle opere pubbliche, valgono le seguenti « tariffe per i trasporti sulla ferrovia da Cerignola (Foggia) « alla stazione omonima, così stabilite per l'intero per- « corso:

« Viaggiatori di 1ª classe . . . . . L. 0,90
« Id. » 2ª » . . . . . » 0,50
« Id. » 3ª » . . . . . » 0,30
« Bagagli, per quintale, in media . . . « 0,50
« Derrate alimentari, in media, per quint. » 0,40
« Merci a grande velocità, in media, per quintale . . . . . » 0,40
« Merci a piccola velocità, in media, per quintale . . . . . » 0,10
« Neve, vagone completo, per tonnellata » 0,80

« I prezzi di cui sopra pei bagagli e le merci in ge- « nere comprendono anche il compenso alla ferrovia per « le operazioni di carico, scarico e diritto di stazione e « sono netti da imposta erariale e del diritto di bollo.

« Per le altre categorie di trasporto non indicate qui « sopra, sono da ritenersi come massimi i prezzi corri- « spondenti delle tariffe generali in vigore per la rete « Adriatica approvate con la legge n. 3048 (serie 3ª), del « 27 aprile 1885. »

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 3 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1890.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 63. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.
B. CHIMIRRI.

N. 240.

REGIO DECRETO *che autorizza la vendita di beni dello Stato nel complessivo valore di stima di lire 5,142.06 ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.*

16 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1891, n. 123*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del demanio pubblico, composta di 105 articoli del complessivo valore di stima di lire 5,142.06;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello

Digitized by Google

Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, e che ascendono al compressivo valore di stima di lire cinquemilacentoquarantadue e cent. sei (5,142.06).

L'alienazione si farà con le norme del regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1° Atto in data 29 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Lanusei (Cagliari) portante retrocessione alla signora Ligas Vincenza fu Luigia vedova Murgia, di una casa rurale sita in comune di Gairo in contrada Mesu Bidda, descritta in catasto al numero di mappa 2315, frazione *C*, per il prezzo di lire otto e cent. ventisei (8.26);

2° Atto in data 15 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio ed atti giudiziari di Cagliari, portante retrocessione al signor Porcu Pili Nicolò fu Vincenzo, rappresentato dal suo procuratore speciale signor avv. Enrico Sulis, di un fondo rustico posto in comune di Villaputzu, descritto in catasto al numero di mappa 665, fraz. *G*, per il prezzo di lire centottantadue e cent. diciotto (182.18);

3° Atto in data 9 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio

Digitized by Google

del registro di Ales (Cagliari) portante vendita al signor Pala Antonio Luigi di ignoti, di una casa posta in comune di Genuri alla via Giovanni Scalas, descritta in catasto al numero di mappa 1804, fraz. *E*, per il prezzo di lire cento (L. 100);

4° Atto in data 15 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Oristano (Cagliari), portante retrocessione al sig. Pisano Tobia di Antonio, di una casa posta in comune di Tramatza alla via Is Canneddu o Sa Pauli descritta in catasto al numero di mappa 3681, per il prezzo di lire undici e cent. tredici (L. 11. 13);

5° Atto in data 17 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Oristano (Cagliari), portante retrocessione alla sig. Cabula Lucia fu Giovanni assistita ed autorizzata dal proprio marito Pinna Antonio fu Luigi, di un fondo rustico posto in comune di Baratili San Pietro, regione Cuccuru Fenugu, distinto in catasto al numero di mappa 1200, fraz. *E*, per il prezzo di lire dodici e cent. diciassette (L. 12. 17);

6° Atto in data 16 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Oristano (Cagliari), portante retrocessione al sig. Laconi Salvatore di Salvatore, di una casa posta in comune di Siamanna alla via Chiesa, descritta in catasto al numero di mappa 1665, fraz. *M*, per il prezzo di lire quindici e cent. sessanta (L. 15. 60);

7° Atto in data 6 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Oristano (Cagliari), portante retrocessione alla signora Pau Rosa fu Giuseppe, vedova Cannas, tanto in proprio, quanto nell'interesse dei propri figli minorenni, Cannas Pau Giuseppino e Giovannico, di una casa sita in comune di San Nicolò Arcidano alla via Serra Pira, distinta in catasto al numero di mappa $^1/_2$ 2716, per il prezzo di lire diciannove e cent. sessantatre (L. 19. 63);

Digitized by Google

8° Atto in data 3 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del demanio di Cagliari, portante vendita al sig. Manca Giovanni fu Giuseppe, di un fondo rustico posto in comune di Maracalagonis, descritto in catasto al numero di mappa 3877, fraz. *M*, per il prezzo di lire cinquantasette e cent. settantasette (L. 57. 77);

9° Atto in data 9 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Piazza Armerina (Caltanissetta), portante vendita al sig. Barbuscia Francesco fu Giuseppe, di un fondo rustico posto in comune di Piazza Armerina, descritto in catasto all'art. 3190, per il prezzo di lire diciannove e cent. trentanove (L. 19. 39);

10° Atto in data 27 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Mazzarino (Caltanissetta), portante retrocessione al sig. Tallarita Rocco fu Pasquale, di un fondo rustico posto in comune di Butera, descritto in catasto all'art. 2095, per il prezzo di lire otto e cent. quarantaquattro (L. 8. 44);

11° Atto in data 26 luglio 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Mazzarino (Caltanissetta), portante retrocessione ai signori Ferro Rosa e Maria, fu Gaetano, rappresentati dal sacerdote signor Provenzano Matteo, di una casa sita in comune di Butera alla via Consa, descritta in catasto all'art. 521, per il prezzo di lire tredici e cent. quarantasette (L. 13. 47);

12° Atto in data 9 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Piazza Armerina (Caltanissetta), portante vendita al signor Liurno Signorino fu Carmelo, di un fondo rustico posto in comune di Piazza Armerina, descritto in catasto all'art. 2588, sez. *L*, nn. 7474, 7475, 7476, per il prezzo di lire trentatre e cent. quarantuno (L. 33. 41);

Digitized by Google

13° Atto in dato 9 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Piazza Armerina (Caltanissetta) portante vendita al signor Giunta Gaetano fu Gregorio di un fondo rustico posto in comune di Piazza Armerina, descritto in catasto all'art. 11214, sez. *P*, n. 529, 530, 531 e 532, per il prezzo di lire diciotto e cent. quarantotto (L. 18. 48);

14° Atto in data 10 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Piazza Armerina (Caltanissetta) portante vendita alla signora Ficarra Concetta vedova Giunta Calogero, tanto in proprio, quanto nell'interesse dei propri figli, Rosaria, Concetta, Filomena, Vincenzo, Emanuele e Gaetano fu Calogero, di un fondo rustico posto in comune di Piazza Armerina, descritto in catasto all'articolo 8696, sez. *P*, n. 529 rata, per il prezzo di lire venti e cent. ottantuno (L. 20. 81);

15° Atto in data 8 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Maida (Catanzaro) portante retrocessione al signor Totino Vito fu Francesco, di una casa posta in comune di Iacurso, in contrada Piano di Palazzo, descritta in catasto all'art. 419 del reddito di lire 6. 75 per il prezzo di lire dodici e cent. diciannove (L. 12. 19);

16° Atto in data 15 agosto 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Barcellona (Pozzo di Gotto) Messina, portante retrocessione alla signora Iannelli Angela fu Salvatore, autorizzata dal proprio marito signor Celi Salvatore, di una casa posta in comune di Barcellona (Pozzo di Gotto), in contrada Cannistrà, descritta in catasto all'art. 1550 del reddito di lire 6. 00, per il prezzo di lire tredici e centesimi sedici (L. 13. 16);

17° Atto in data 30 maggio 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo) portante retroces-

Digitized by Google

sione ai signori Ingrassellino Giuseppe fu Giuseppe e Margagliotta Rosa fu Giuseppe, coniugi, di un fondo rustico posto in comune di Partinico, descritto in catasto all'articolo 1052, sez. *O*, n. 2418, per il prezzo di lire settantadue e cent. sessantacinque (L. 72. 65);

18° Atto in data 18 settembre 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Poggio Mirteto (Perugia), portante retrocessione al signor Calconi Luigi e Carlo fu Domenico, di una casa posta in comune di Toffia, frazione Monte S. Maria alla via del Borgo (senza numero di mappa), del reddito di lire 9. 75, per il prezzo di lire trentatre e centesimi sessantadue (L. 33. 62);

19° Atto in data 21 luglio 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Ceccano (Roma), portante retrocessione al signor Panfili Enrico fu Domenico, di un fondo rustico posto in comune di Villa S. Stefano, descritto in catasto alla sezione 1ª, col n. di mappa 1719, per il prezzo di lire ventuna e cent. quarantaquattro (L. 21. 44);

20° Atto in data 17 luglio 1890, stipulato nell'ufficio dell'agenzia delle imposte in Segni (Roma), portante retrocessione alla signora Liberati Nazzarena fu Lorenzo, di una casa posta in Segni alla via S. Lucia ai civici nn. 23 e 23-A, descritta in catasto al numero di mappa 713 e 714, sezione 6ª, per il prezzo di lire ottantadue e centesimi sessantasei (L. 82. 66);

21° Atto in data 14 aprile 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Ceccano (Roma), portante retrocessione alla signora Zagaroli Annunziata fu Luigi, vedova Bocconi, di una casa posta in comune di Amaseno in via Porta Nuova, descritta in catasto al numero di mappa 225 sub. 1, sezione 1ª, per il prezzo di lire centosei e cent. settantasei (L. 106. 76);

Digitized by Google

22° Atto in data 26 maggio 1890, stipulato nell'ufficio del registro di Acquapendente (Roma), portante retrocessione al signor De Carolis Francesco fu Carlo, di una casa posta in comune di Farnese alla via Torretta, descritta in catasto al numero di mappa 143 sub. 2, sezione 1ª, per il prezzo di lire centodiciotto e cent. ottantacinque (L. 118. 85);

23° Atto in data 8 ottobre 1890, stipulato nell'ufficio della sottoprefettura di Ozieri (Sassari), portante vendita ai signori Fraghi Fresu Gavino fu Vincenzo, tanto in proprio, quanto nell' interesse dei propri figli Giuseppa, Antonia, Vincenzo, Gio. Maria e Giovanni, fratelli e sorelle, e Sini Maria fu Francesco, di un fondo rustico posto in comune di Ozieri, regione Monte Iuni, descritto in catasto al numero di mappa 668, fraz. *P*, per il prezzo di lire diciotto e cent. quaranta (L. 18. 40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 73. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. Colombo.

Digitized by Google

TABELLA

di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Art. n. 105 pel prezzo d'estimo di L. 5,142. 06).

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

di immobili non destinati a far parte del demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

(Art. n. 105 pel prezzo d'estimo di L. 5,142.06)

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
1	Cagliari	Nureci	Terreno descritto in catasto al n. di mappa 1[3 403, fraz. C, pervenuto al demanio in forza all'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sebastiano Porcu . .	»	41	67	»	11	»
2	Id.	Id.	Terreno descritto in catasto al n. 407 di mappa fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pietro Tatti	1	55	»	»	24	74
3	Id.	Sarrock	Terreno descritto in catasto al n. di mappa 209, fraz. F, pervenuto al demanio come al n. 1, da Francesco Pinna. . . .	2	»	»	»	32	22
4	Id.	Serdiana	Terreni riportati in catasto in ai numeri di mappa 2[5 1584 fraz. M, 1718, fraz. N, e 3[7 1668 fraz. M, pervenuti al demanio come al n. 1, da Giusta Zuddas vedova Picciani	3	20	71	»	66	03
5	Id.	Nureci	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 440 parte fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Efisio Zucca Melis. .	»	45	»	»	6	30

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
6	Cagliari	Nureci	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 232 fraz. A, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giuseppe Tatti. . .	1	60	»	»	31	82
7	Id.	Mogorella	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2179 del 956 di mappa fraz. H, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pietro Sanna Poddu.	»	53	»	»	3	52
8	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1804, frazione N, pervenuto al demanio come al n. 1, da Serafino Trudu.	»	05	51	»	»	74
9	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 88 fraz. C, e 725 fraz. G, pervenuti al demanio come al n. 1, da Dejas Rita Giov. Maria ed altri . . .	1	71	»	»	23	66
10	Id.	Id.	Casa sita alla strada dritta, descritta in catasto al n. di mappa 2063 fraz. P, pervenuta al demanio come al n. 1, da Perra Fedele.	»	»	»	»	10	43
11	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 986, fraz. H, pervenuto al demanio come al n. 1, da Perra Antonio Efisio.	»	66	»	»	15	66
12	Id.	Nureci	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1752 fraz. I, pervenuto al demanio come al n. 1, da Zucca Antonio ed altri.	»	08	»	»	4	25
13	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 436 fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Zucca Battista . . .	1	»	»	»	7	41

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mil.		
14	Cagliari	Nureci	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 107 fraz. A, e 627 fraz. D, pervenuti al demanio come n. 1, da Pisanu Francesco.	1	95	»	»	75	89
15	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 736 fraz. D, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pitzalis Raimondo. .	»	60	»	»	12	43
16	Id.	Sinnai	Fondi urbani siti in via Santa Vittoria, descritti in catasto ai nn. di mappa 6292 e 6294 frazione P, pervenuti al demanio come al n. 1, da Corona Sabiano	»	»	»	»	3	97
17	Id.	Pauli Monserrato	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1[6 3226 e 3408 in fraz. C, pervenuti al demanio come al n. 1, da Vacca Efisio	»	32	59	»	11	32
18	Id.	Nureci	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1469 fraz. K, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pisanu Vincenzo . .	»	33	»	»	4	60
19	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 380 fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cocco Salvatore	1	85	»	»	13	89
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 339 fraz. B, pervenuto al demanio come al n. 1, da Concas Giuseppe . .	»	35	»	»	4	87

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
2	Cagliari	Siddi	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1738 e 1648 fraz. E, pervenuti al demanio come al n. 1, da Casu Ignazio.	»	17	»	»	3	46
22	Id.	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1082, fraz. T, pervenuto al demanio come al n. 1, da Massa Angelo. . .	»	13	34	»	9	68
23	Id.	Id.	Casa sita in contrada Utturu Cresia, descritta in catasto al n. di mappa 1317 fraz. U, pervenuto al demanio come al n. 1, da Maccioni Ignazia.	»	»	»	»	31	37
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 264 fraz. E, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pau Maria Greca . .	»	80	»	»	19	53
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 272, fraz. E, pervenuto al demanio, come al n. 1, da Fanni Antonio ed altri.	»	80	»	»	44	39
26	Id.	Id.	Fondo rustico con casa, descritto in catasto al numero di mappa 1032 fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pinna Emiliano ed Elena	»	13	»	»	10	91
27	Id.	Id.	Casa sita in Via Lilliu, descritta in catasto al n. di mappa 1070 fraz. T, pervenuta al demanio come al n. 1, da Montis Francesco	»	»	»	»	20	04
28	Id.	Siamanna	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1261, fraz. K, pervenuto al demanio come al n. 1, da Murru Giuseppa . .	1	80	»	»	162	52

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
29	Cagliari	Sinnai	Casa sita in via dritta descritta in catasto al n. di mappa 6202 parte fraz. P, pervenuta al demanio come al n. 1, da Spano Cocco Salvatore	»	»	»	»	10	28
30	Id.	Simaxis	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1490 fraz. Q, e 651 fraz. D, pervenuti al demanio come al n. 1, da Serra Giovanni	1	36	»	»	66	55
31	Id.	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3[5 1104 fraz. T, pervenuto al demanio come al n. 1, da Garau Salvatore . .	»	44	»	»	12	84
32	Id.	Mogorella	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1513 fraz. M, pervenuti al demanio come a n. 1, da Cabua Agostino . .	»	33	»	»	12	37
33	Id.	Id.	Casa sita alla strada dritta descritta in catasto al n. mappa 2107 fraz. P, pervenuta al demanio come al n. 1, da Carcangiu Gaetano.	»	»	»	»	3	02
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1358 fraz. L, pervenuto al demanio come al n. 1, da Carcangiu Pisu Giuseppe	»	22	»	»	3	73
35	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[2 1525 fraz. M, pervenuto al demanio come al n. 1, da Dejas Giuseppe.	»	63	»	»	24	43
36	Id.	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 294 fraz. E, pervenuto al demanio come al n. 1, da Espis Girolamo e Gaetano .	1	80	»	»	30	97

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
37	Cagliari	Sarrok	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 262 fraz. E, pervenuto al demanio come al n. 1, da Deidda Vincenzo . .	»	48	»	»	10	98
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1ʃ2 290 frazione E, pervenuto al demanio come al n. 1, da Caria Maria .	»	80	»	»	44	65
39	Id.	Villurbana	Fondo rustico ed una casa, descritto in catasto ai nn. di mappa 1ʃ3 2400 fraz. Y (terreni) e 1ʃ2 2922, nuovo 4248 fraz. A, (fabbricati) pervenuti al demanio come al n. 1, da Anedda Antonio	»	33	33	»	22	87
40	Id.	Id.	Casa sita in via Proputzu descritta in catasto al n. di mappa 3019 fraz. A¹ pervenuta al demanio come al n. 1, Garau Domenica Maria ed altri	»	»	»	»	23	09
41	Id.	Serdiana	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1ʃ13 1617, (nuovo 4243) frazione M, e 1ʃ3 1653 (nuovo 4381) fraz. I, pervenuto al demanio come al n. 1, da Serri Raffaele ed Eugenio .	1	83	34	»	59	99
42	Id.	Monserrato	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2323 fraz. B, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manca Ignazio	»	16	»	»	75	63
43	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1ʃ3 1243 frazione B, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manca Ignazio.	»	08	66	»	128	24

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
44	Cagliari	Villurbana	Casa sita in via Funtana bella, descritta in catasto al n. di mappa 2950 fraz. A1, pervenuta al demanio come al n. 1, da Spiga Lai Antonio	»	»	»	»	17	13
45	Id.	Sarrock	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 556 parte frazione L, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manca Benedetto	»	25	»	»	30	34
46	Id.	Marrubiù	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5063 fraz. U, pervenuto al n. 1, da Mereu Antonio	»	04	»	»	3	50
47	Id.	Siamanna	Casa sita in via Pauzalis, ed un terreno posto in regione Sattarò, la prima e descritta in catasto al n. di mappa 1607 frazione M (fabbricati), ed il secondo al n. di mappa 273 frazione C (terreni), pervenuti al demanio come al n. 1, da Obinu Pietro	»	68	»	»	13	24
48	Id.	Sarrock	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[2 92 frazione G, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pau Efisio e sorella.	1	04	»	»	29	»
49	Id.	Sili	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 533 frazione D, pervenuto al demanio come al n. 1, da Dessì Giovanni . .	»	14	10	»	18	21
50	Id.	Sarrock	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1[4 89, e 1[4 90 fraz. C, pervenuti al demanio come al n. 1, da Garau Giovanni Maria	»	31	25	»	9	06

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
51	Cagliari	Sarrock	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1020 fraz. S, pervenuto al demanio come al n. 1, da Spano Raimondo . .	»	84	»	»	18	91
52	Id.	Id.	Casa sita in via San Giorgio, descritta in catasto al n. di mappa 131 parte fraz. D, pervenuta al demanio come al n. 1, da Solinas Francesco ed altri. .	»	»	»	»	37	94
53	Id.	Solanas	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 357 fraz. B. e n. 11 fraz. A, pervenuti al demanio come al n. 1, da Atzori Francesco	»	16	60	»	21	42
54	Id.	Sarrock	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 349 fraz. F. pervenuto al demanio come al n. 1, da Casu Gregorio . . .	»	10	»	»	29	47
55	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 131 parte frazione D, pervenuto al demanio come al n. 1, da Sallonis Vincenzo e sorelle	»	07	50	»	27	94
56	Id.	Mogorella	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 25 fraz. C, e 275 fraz. D, pervenuti al demanio come al n. 1. da Priuzis Maria Luigia fu Francesco vedova Orrù	»	83	»	»	6	97
57	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 393 fraz. D, 906 fraz. H, pervenuti al demanio come al n. 1, da Sanna Luigia.	1	54	»	»	1[illegible]	85

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
58	Cagliari	Escovedu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|4 179 fraz. A, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cancedda Rita. . .	»	34	75	»	7	89
59	Id.	Mogorella	Fondi rustici, descritti in catasto ai nn. di mappa 1|2 295 frazione D, 1|2 871 fraz. H, e 1|4 151 fraz. C, pervenuti al demanio come al n. 1, da Secci Raimondo.	»	77	»	»	3	14
60	Id.	Marrubiu	Casa sita al viottolo sa Gioffa, descritta in catasto al num. di mappa 5997 fraz. X, pervenuta al demanio come al n. 1, da Pintus Raimondo	»	»	»	»	2	78
61	Id.	Nureci	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 443 fraz. C, pervenuto al demanio come al n. 1, da Porru Pasquale	1	15	»	»	16	69
62	Caltanissetta	Piazza Armerina	Fondi rustici descritti in catasto all'art. 667 sezione L, n. 3432 e sezione I, n. 547, pervenuti al demanio come al n. 1, da Barbera Mariano.	»	36	85	»	49	93
63	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 5170 sez. I, n 1676, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pisano Paolo . . .	»	42	79	»	21	05
64	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 3063, ed in mappa col n. 896, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giunta Giuseppe	»	87	»	»	16	27
65	Id	Id.	Casa sita al Largo di S. Agostino al civ. n. 2, descritta in cata-						

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill		
			sto all'art. 3407 ed in mappa al n. 1606, pervenuta al demanio come al n. 1, da Santangelo Liborio	»	»	»	»	94	58
66	Caltanissetta	Piazza Armerina	Fondo urbano, sito in via Speciale al civ. n. 30 descritto in catasto all'art. 2925, ed in mappa al n. 3240³, pervenuto al demanio come al n. 1, da Piazza Carlo	»	»	»	»	16	73
67	Id.	Id.	Fondo rustico sito in contrada Daniamore, descritto in catasto all'art. 1656 ed in mappa al n. 3692², pervenuto al demanio come al n. 1, da Giunta Gaetano	»	»	»	»	32	05
68	Id.	Id.	Fondo urbano sito in via dietro S. Rosalia, civico n. 4, descritto in catasto all'art. 6120, ed in mappa al n. 1151, pervenuto al demanio come al n. 1, da Cottone Concetta ed altri . . .	»	»	»	»	33	52
69	Id.	Id.	Fondi urbani, siti in contrade, Carmine n. 14, S. Antonino n. 6, S. Angelo n. 30, Ponte Nuovo e Vico Abisso (senza numero) descritti in catasto all'art. 2859, ed in mappa ai nn. 2371, 2400, 2644 e 2975, pervenuti al demanio come al n. 1, da Paternico Vincenzo ed altri . . .	»	»	»	»	270	01
70	Id.	Id.	Fondo urbano sito in via Muscarò e Pavone, descritto in catasto all'art. 673 ed in mappa al numero 748, pervenuto al demanio come al 1, da Capizzi Rosa.	»	»	»	»	167	44

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill		
71	Caltanissetta	Piazza Armerina	Casa sita in contrada Castellina civico n. 15. descritta in catasto all'art. 3718, ed in mappa al n. 17252, pervenuta al demanio come al n. 1, da Torregrossa Luigi	»	»	»	»	38	92
72	Id.	Id.	Casa sita in via Romano n. 19 e via Chiello nn. 8, 9 e 10 descritta in catasto all'art. 816 ed in mappa al n. 602, pervenuta al demanio come al n. 1, da Chiello Concetto	»	»	»	»	237	48
73	Id.	Id.	Casa sita in via Santa Veneranda al civico n. 9, descritta in catasto all'art. 971, ed in mappa al n. 1378, pervenuta al demanio come al n. 1, da Crea Liborio	»	»	»	»	115	77
74	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 8633, sez. P, n. 529 e 530, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pisano Calogero	»	19	20	»	11	71
75	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1189 sez. M, n. 1117, 1118, 1119, pervenuto al demanio come al n. 1, da Calabrese Rosario.	»	52	67	»	27	83
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 4825, sez. P. n 1837, 1838, 1839, pervenuto al demanio come al n. 1, da Parisi Barbaro	»	22	87	»	18	90
77	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 14105, sez. L, n. 2584, 2585 e 2586, pervenuto al demanio come al n. 1, da Restivo Vincenzo	»	13	27	»	24	19

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
78	Catania	Mineo	Casa sita alla salita Costa, descritta in catasto all'art. 1148 ed in mappa ai nn. 165 e 168, pervenuta al demanio come al n 1, da Limoli Emanuele . . (*Potrà vendersi al sig. Giuseppe Carta*).	»	»	»	»	200	»
79	Cosenza	Saracena	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2359 sez. C, 788 e 7-9, pervenuto al demanio come al n. 1, da Laurito Leone . . (*Potrà vendersi al sig. Tlisano o Tolisano Francesco*).	1	77	83	»	22	04
80	Ferrara	Copparo	Antica coronella Scutellari abbandonata, proveniente da espropriazione fatta per conto della azienda idraulica, e non più occorrente al passaggio sugli argini del Pò, passata al demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . . . (*Potrà vendersi al sig. Baldassarre Navilli*).	»	10	64	»	125	»
81	Foggia	Vico Garganico	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2189, sez. G, n. 254, pervenuto al demanio come al n 1, da Mastropaolo Pietro .	1	64	60	»	385	»
82	Lecce	Gallipoli	Fondo rustico con casa colonica, descritto in catasto all'art. 2815, sez. A, n. 299 (già art. 2644), pervenuto al demanio, come al n. 1, da Martello Luigia . .	»	49	59	»	595	08
83	Lucca	Seravezza	Porzione di casa sita in Basati, distinta in catasto alla particella 578 parte, sez. D, pervenuta al demanio come al n. 1, da Viti Tommaso e Raffaello .	»	»	»	»	47	35

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
84	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. O, particella n. 1843, pervenuto al demanio come al n. 1, da Del Chiappa Pietro ed altri	»	29	64	»	23	45
85	Id.	Pescaglia	Diversi appezzamenti di terreno, descritti in catasto alle particelle n. 141, sez. G, n. 71, sez. H, n. 437, 857, 883, 1072 e 716 2 sez. D, pervenuti al demanio come al n. 1, da Mattei Raffaello	»	92	29	»	72	87
86	Id.	Bagni di Lucca	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. C, particelle n 1610 e 1816, pervenuti al demanio come al n. 1, da Bastiani Maria.	»	80	76	»	61	97
87	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. P, particelle n. 4243, 4244, 4245, 4246, 4247 e 4248, pervenuti al demanio come al n. 1, da Cianelli Rosa . . .	1	51	83	»	122	63
88	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. C, particelle nn. 1451 e 4385, pervenuti al demanio come al n. 1, da Fabbri Margherita e sorelle.	»	77	32	»	72	42
89	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. O, particelle nn. 1842 e 1844, pervenuti al demanio come al n. 1, da Boccella Francesco	»	82	61	»	91	43
90	Id	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. Q, particelle nn. 1032 e 99, pervenuti al demanio come al n. 1, da Pieri Giovanni Battista	»	47	71	»	65	88

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
91	Lucca	Bagni di Lucca	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. L, particelle nn. 2834 e 3126, pervenuti al demanio come al n. 1, da Pacini Biagio.	»	47	64	»	81	80
92	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. L, particella n. 403, pervenuto al demanio come al n. 1, da Pacini Antonio e Agostino	»	13	28	»	12	32
93	Id.	Pescaglia	Fondo rutsico descritto in catasto alla sez. Q, particella 496, pervenuto al demanio come al n. 1, da Graziani Annibale. .	»	40	53	»	25	55
94	Id.	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. Q, particella numero 1902, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giuliani Geremia.	»	22	99	»	3	84
95	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. S, particella n. 2581, pervenuto al demanio come al n. 1, da Matteucci Pietro . .	1	05	24	»	60	50
96	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. P, particella n. 1676, pervenuto al demanio come al n. 1, da Rossi Paolino . . .	»	13	92	»	61	84
97	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. A, particella numero 1026, pervenuto al demanio come al n. 1, da Lucchesi Annunziata.	»	71	92	»	5	76
98	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. P, particella n. 6015, pervenuto al demanio come al n. 1, da Giusti Pietro . . .	»	88	62	»	34	50

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confine, numeri di mappa e provenienza degl'immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mil.		
99	Lucca	Bagni di Lucca	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. B, particella n. 635, pervenuto al demanio come al n. 1, da Martinelli Domenica vedova Martini	»	02	04	»	1	44
			(*Potrà retrocedersi alla espropriata con rimborsi al demanio: tutte le somme da essa pagate in dipendenza della devoluzione*).						
100	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. O, particella n. 6, pervenuto al demanio come al numero 1, da Nicoli Enrico ed altri	»	09	88	»	5	83
101	Massa	Massa	Casa con orto sita in via Piedimonte al civico n. 10, descritta in catasto ai numeri di mappa 441 e 442 con porzione dell'accesso al n. 443, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manfredi Andrea	»	»	90	»	100	»
			(*Potrà vendersi alla signora Rosa Cibei*).						
102	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1505, 1507, 4088 e 4089, pervenuti al demanio come al n 1, da Lorenzetti Giacomo.	»	11	70	»	11	17
103	Id.	Id.	Fondi rustici siti in frazione di Volpigliano descritti in catasto ai nn. di mappa 1635, 1636 e 1980, pervenuti al demanio come al n. 1, da Giandomenici Francesco.	»	11	80	»	30	»

Digitized by Google

N. d'ordine	SITUAZIONE		Qualità, denominazione, confini, numeri di mappa provenienza degli immobili	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita	
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
104	Massa	Massa	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5950 di Mirteto, pervenuto al demanio come al n. 1, da Sgadò Francesco Giuseppe ed altri . . . . *(Potrà vendersi alla signora Pelliccia Albina in Corsi).*	»	20	30	»	84	27
105	Roma	Sezze	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 786 sez. 3, pervenuto al demanio come al n. 1, da Manotta Antonio e Francesco. . . . . *(Potrà vendersi al Comune di Sezze).*	»	28	30	»	51	33
			Totale L.	..	..	..	..	5,142	06

Roma, addì 16 aprile 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 241.

Regio Decreto *che converte in magazzino di vendita lo spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Arzignano (Vicenza).*

30 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1891, n. 121)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con regio decreto 14 luglio 1887, n. 4809;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È soppresso lo spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Arzignano provincia di Vicenza, ed in sua vece è istituito nella medesima località un magazzino di vendita con la circoscrizione già assegnata al detto spaccio.

Il Ministero determinerà il giorno in cui dovrà avere effetto la presente disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 74. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

N. 242.

REGIO DECRETO *che aggiunge due strade nell'elenco delle vie provinciali di Avellino.*

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1891, n. 122*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 ottobre 1885, con la quale il consiglio provinciale di Avellino classificò fra le provinciali le strade Melito--Bonito--Apice e Pietradefusi--San Giorgio;

Visto che l'elenco suppletivo contenente le strade predette è stato pubblicato in tutti i comuni di quella provincia, senza che sieno insorti reclami;

Visto l'articolo 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Digitized by Google

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'aggiunta all'elenco delle provinciali della provincia di Avellino delle due strade Melito-Bonito-Apice e Pietradefusi-San Giorgio, le quali dalla Nazionale delle Puglie, la prima da Ponte Melito, e la seconda da Dentecane, giungono al confine della contigua provincia di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 78. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. Branca.

Digitized by Google

N. 243.

Regio Decreto *che concede l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie per trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1891, n. 125*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del testo unico della legge doganale, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª), col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare con decreto reale le importazioni ed esportazioni temporanee;

Udito il consiglio superiore dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie per trasmissione, e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.

Digitized by Google

Art. 2.

All' importazione temporanea delle merci indicate nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni generali stabilite dal titolo I° del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Le disposizioni speciali contenute nei capitoli V e XVIII del titolo II° del citato regolamento sono rispettivamente applicabili all' importazione temporanea dei filati di pelo di cammello per la fabbricazione di cinghie per trasmissione e dei rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe, in fili ed in lavori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 82. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 244.

Regio Decreto *che costituisce il comnue di Fossarmato in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Pavia.*

3 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1891, n. 125*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda del comune di Fossarmato per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cura Carpignano e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª).

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Fossarmato ha 101 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Fossarmato è separato dalla sezione elettorale di Cura Carpignano ed è costituito in sezione elettorale autonoma del primo collegio di Pavia.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 89. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 245.

REGIO DECRETO *che approva un' aggiunta all' elenco delle strade provinciali di Avellino.*

10 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1891, n. 125)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le deliberazioni 21 ottobre 1885 e 7 settembre 1889, con le quali il consiglio provinciale di Avellino classificò fra le provinciali la strada Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Provinciale di Melfi di lunghezza chilometri 27,060;

Visto l'elenco suppletivo contenente la strada predetta è stato pubblicato in tutti i comuni di quella provincia senza che siano insorti reclami;

Digitized by Google

Visto l'art. 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza 11 aprile 1891;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'aggiunta all'elenco delle provinciali della provincia di Avellino delle strade Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Provinciale di Melfi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 88. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.

Digitized by Google

N. 246.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Vicenza a riscuotere un dazio di consumo sul vetro lavorato.*

14 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1891, n. 126)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vedute le deliberazioni 31 ottobre 1890, e 27 febbraio del volgente anno, con le quali il consiglio comunale di Vicenza ha adottato un dazio di consumo per il vetro lavorato, genere non contemplato all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*;

Udita la camera di commercio ed arti della provincia di Vicenza;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Vicenza è autorizzato, a seconda delle precitate sue deliberazioni 31 ottobre 1890 e 27 febbraio 1891, a riscuotere sul vetro lavorato un dazio proprio di consumo nella misura di lire 1,50 per quintale, escluse però le bottiglie di color nero od oscuro, i fiaschi, le da-

Digitized by Google

migiane ed esclusi altresì i bicchieri per pile e gli altri apparecchi destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 83. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 247.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Roccabernarda a riscuotere un dazio sul piombo da caccia.*

14 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1891, n. 126)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Ritenuto che colla deliberazione emessa in seduta del 24 dicembre 1890, il consiglio comunale di Roccabernarda in provincia di Catanzaro, stabiliva, tra altro, un dazio puramente comunale nella misura di lire 5 il quintale sul piombo da caccia, genere di consumo locale, non compreso nelle ordinarie categorie di cui gli articoli 13 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827 e 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Ritenuto che sulla tassazione di tale articolo la camera di commercio ed arti di Catanzaro ebbe ad esprimere parere favorevole nella tornata del 6 marzo 1891;

Visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Roccabernarda in provincia di Catanzaro, è autorizzato a riscuotere un dazio puramente comunale sul piombo da caccia nella misura di lire 5 il quintale.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891
Reg. 179. Atti del Governo a f. 85 MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS

G. COLOMBO.

N. 248.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Alba ad esigere un dazio di consumo sulla carta.*

14 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 giugno 1891, n. 126*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vedute le deliberazioni 8 dicembre 1890 e 24 febbraio 1891 del consiglio comunale di Alba (Cuneo) con cui fra altro, venne adottato un dazio di consumo sulla carta, genere non compreso dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827 nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Digitized by Google

Veduto il Nostro decreto 28 gennaio 1886, n. 3642 (serie 3ª);

Veduto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sentito il parere della camera di commercio ed arti di Cuneo in seduta del 25 gennaio 1891;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Alba è autorizzato ad esigere un dazio sulla carta in conformità della qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 84. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TARIFFA.

Carta da lettere, buste d'ogni qualità, carta bianca da scrivere e da stampare	Quint. L.	4 —
Carta colorata d'ogni qualità, carta da filtro, carta da peso, imballaggio, impacco e da salumi	» »	2 —

Sono esenti dal pagamento del dazio i campioni di carta di dette specie, purchè si faccia constatare all' uscita essere il quantitativo eguale all' introdotto. Va pure esente da dazio la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 249.

Regio Decreto *che convoca pel giorno 14 giugno 1891 il 2° collegio elettorale di Salerno per la elezione di un deputato.*

25 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1891, n. 123*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 21 maggio corrente, col quale l'ufficio della presidenza della Camera dei deputati notificò esser vacante un seggio di deputato al Parlamento, assegnato al 2° collegio di Salerno;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Salerno (II) è convocato pel giorno 14 giugno p. v., affinchè proceda alla elezione di uno dei tre deputati assegnati al detto collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 21 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 102. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 250.

REGIO DECRETO *col quale viene aggiunta una strada all'elenco delle vie provinciali di Cuneo.*

19 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1891, n. 128*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 29 settembre 1886 del consiglio provinciale di Cuneo, colla quale fu votata la classificazione fra le provinciali, della strada detta di Val Grande che, distaccandosi dalla provinciale Alba-Acqui in territorio di Barbaresco, raggiunge pel territorio di Neive il capoluogo di Neviglie;

Visto il manifesto 15 ottobre 1890, col quale la deputazione provinciale pubblicava, a termini dell'articolo 14 della legge sui lavori pubblici, la deliberazione suddetta, quale pubblicazione non ha dato luogo ad opposizioni;

Digitized by Google

Visto il voto 28 febbraio scorso del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Cuneo, quella che, distaccandosi dalla provinciale Alba-Acqui in territorio di Barbaresco raggiunge, pel territorio di Neive, il capoluogo del comune di Neviglie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 59. TARIZZO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.

Digitized by Google

N. 251.

Regio Decreto *che costituisce il comune di San Giacomo degli Schiavoni in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Campobasso.*

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1891, n. 128*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Veduta la domanda del comune di San Giacomo degli Schiavoni per la sua separazione dalla sezione elettorale di Termoli e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di San Giacomo degli Schiavoni ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di San Giacomo degli Schiavoni è separato dalla sezione elettorale di Termoli ed è costituito in se-

Digitized by Google

zione elettorale autonoma del primo collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 93. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 252.

Regio Decreto *che respinge il ricorso della provincia di Verona contro il riparto del contributo provinciale per la ferrovia Legnago-Monselice.*

10 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1891, n. 129*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il ricorso prodotto dalla provincia di Verona sotto la data del 20 ottobre 1890 allo scopo di ottenere che, riveduto il riparto del contributo per la ferrovia Legnago-Monselice approvato con Nostro decreto 5 gennaio 1890, n. 6600 (serie 3ª), venga diminuita la quota messa a suo carico, aumentando corrispondentemente quella della provincia di Padova;

Visto il citato Nostro decreto in data 5 gennaio 1890 che stabilì il riparto del contributo legale per la ferrovia Legnago-Monselice nella misura di millesimi 737 a carico della provincia di Padova e di millesimi 263 a carico di quella di Verona;

Ritenuto che i motivi addotti dalla provincia di Verona a suffragio del suo ricorso, furono già non solo vagliati precedentemente, ma dimostrati anche inattendibili, come risulta dal provvedimento impugnato;

Vista la legge organica dei lavori pubblici;

Udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È respinto il ricorso 20 ottobre 1890 della provincia di Verona tendente ad ottenere la revisione del riparto del contributo provinciale per la ferrovia Legnago-Monselice, approvato col Nostro decreto del 5 gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 94. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.

Digitized by Google

N. 253.

REGIO DECRETO *che proroga il termine utile per gl' insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili di dichiarare se intendano valersi della facoltà loro concessa di inscriversi al monte delle pensioni.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1891, n. 129*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1888 concernente il monte delle pensioni per gli insegnanti elementari e l'articolo 5° del relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 3 marzo 1889, n. 6013 (serie 3ª);

Veduto l'altro Nostro decreto del 16 marzo 1890, col quale fu prorogato al 31 dicembre detto anno il termine utile per gli insegnanti di dichiarare se intendevano valersi della facoltà loro concessa dagli articoli 23, 25, 27 e 28 della succitata legge per acquistare il diritto alla pensione;

Riconosciuta la convenienza di prorogare il termine predetto così per gli insegnanti nelle scuole elementari, come per quelli degli asili infantili per poter dare agio ai medesimi di mettersi in grado di usufruire dei benefici della legge del monte;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

A favore degl' insegnanti delle pubbliche scuole elementari e degli asili infantili è prorogato al 31 dicembre 1891 il termine utile per dichiarare se intendano valersi della facoltà loro concessa di acquistare il diritto alla pensione inscrivendoli al monte regolato dalla legge dianzi accennata.

Art. 2.

È fatta facoltà all'amministrazione del monte stesso di concedere agli insegnanti suddetti il pagamento rateale entro l'anno 1892 delle somme da essi dovute per il tempo anteriore al 1° gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 91. MANDILLO
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 254.

REGIO DECRETO *che sopprime l'ufficio tecnico governativo dell'isola d'Ischia ed approva un nuovo regolamento edilizio pei comuni dell'isola suddetta.*

26 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 giugno 1891, n. 127*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 marzo 1884, n. 1985, che approva alcuni provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 luglio 1883 nell'isola d'Ischia;

Visti gli articoli 34 e 39 del regolamento edilizio pei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano, approvato con regio decreto del 29 agosto 1884;

Visti i regi decreti 12 luglio 1888 e 20 giugno 1889, coi quali furono modificati alcuni articoli del citato regolamento;

Considerato che, divenute pressochè normali le condizioni dello sviluppo edilizio dell'isola, è conveniente sopprimere l'ufficio tecnico governativo, di cui all'articolo 19 del regolamento predetto;

Che tale soppressione rende necessario che sia modificato il regolamento stesso, nel quale è opportuno d'introdurre altresì alcune modificazioni alle prescrizioni tecniche, suggerite dalla esperienza;

Udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Digitized by Google

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo con quelli dell'interno e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso l'ufficio tecnico governativo dell'isola di Ischia, di cui all'articolo 19 del regolamento 29 agosto 1884, n. 2600.

Art. 2.

Al regolamento edilizio speciale vigente pei comuni dell'isola d'Ischia danneggiati dal terremoto del 28 luglio 1883, è sostituito, dal 1° giugno dell'anno corrente, l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 96. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS

A. BRANCA.
G. NICOTERA.
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO EDILIZIO

pei comuni dell'isola d'Ischia danneggiati dal terremoto del 28 luglio 1883

CAPO I.

Prescrizioni per le nuove costruzioni.

Art. 1.

Divieto della muratura, salvo col sistema baraccato.

Nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano, danneggiati dal terremoto del 1883, è vietato, per le nuove costruzioni ad uso di abitazione, e per quelle destinate soltanto a temporaneo soggiorno, l'uso della muratura, quando non sia col sistema baraccato, con intelaiatura di legno o di ferro, secondo le norme prescritte dall'articolo 6.

Art. 2.

Eccezione sull'uso della muratura e prescrizioni relative.

La muratura ordinaria, eseguita secondo le migliori regole d'arte, potrà eccezionalmente essere usata soltanto per gli edifici ad un solo piano sopra terra, costruiti su terreni formati da solida lava o tufo ben cementato, o in luoghi piani, specialmente lungo le marine riconosciute meno pericolose.

Queste costruzioni a muratura ordinaria dovranno essere coperte con tetti di materiale leggiero, e, dove occorreranno coperture a tegole o vi siano terrazzi con lo impiantito, si potrà prescrivere, secondo la destinazione

Digitized by Google

dell'edificio, che l'impalcatura sia sostenuta da ritti solidamente appoggiati o piantati nel suolo e fra loro concatenati con croce di Sant'Andrea.

Art. 3.

Altezza degli edificii.

L'altezza del muro perimetrale delle nuove costruzioni, di che all'articolo 1°, non potrà in alcun punto superare i metri 10, misurati dal suolo alla sommità del muro stesso, escluso il parapetto se vi siano terrazzi.

Il numero dei piani abitabili sopra terra non potrà essere maggiore di due, compreso il pianterreno.

Vi si potrà anche costruire un piano sotterraneo, purchè non si elevi oltre un metro e mezzo dal suolo.

Art. 4.

Divieto delle volte, ecc.

Nei nuovi edifizii di qualunque genere di costruzione, sono vietate le vôlte, gli archi e le piattabande in muratura nei piani sopra terra.

Si potrà però permettere l'uso delle volticine con mattoni vuoti e le travi in ferro a doppio T, purchè queste siano fra loro rigidamente unite con appositi tiranti agli estremi e nel mezzo fissati in modo da costituire un reticolato solido ed inalterato.

Nel piano sotterraneo, che non si elevi da terra, sono permesse le vôlte, purchè fatte con buon materiale e buona malta e con una saetta non inferiore al terzo della corda.

Art. 5.

Maggiori cautele negli edifizii pubblici.

Negli edifizii ad uso pubblico, come chiese, scuole, municipii, ospedali, alberghi, teatri, bagni, ridotti e simili,

Digitized by Google

le porte e le scale dovranno essere ampie e disposte in modo da permettere, in caso di pericolo, la più sollecita uscita alle persone ivi adunate.

Art. 6.

Prescrizioni speciali edilizie.

Le nuove case ad uso di abitazione, così per la qualità del materiale, come per le dimensioni e per il modo di esecuzione, dovranno essere costruite secondo le migliori regole che l'arte consiglia, per assicurarle contro i pericoli del terremoto. A tal uopo, oltre alle norme sancite dai precedenti articoli ed alle speciali istruzioni che potranno essere impartite a seconda dei casi, si dovranno pure osservare le seguenti disposizioni:

1° È vietato costruire edifizii ad uso di abitazione, o anche per soggiorno temporaneo sui fianchi delle colline, in forte pendio, o sopra un suolo franoso, quantunque sostenuto da muri, se, mediante sterro, non è stato prima trovato un terreno solido, sul quale possano stabilirsi le fondazioni, e non sia stato convenientemente sistemato quello circostante.

Oltre a ciò, se l'importanza del fabbricato o le speciali condizioni del terreno lo esigano, si potrà prescrivere una platea di fondazione.

Per i nuovi edifizii sarà preferita la forma con base quadrata, non sono però escluse le altre, purchè poco si scostino da questa.

2° Nella costruzione muraria la malta sarà di buona qualità, composta di calce e sabbia, o calce e pozzolana, esclusa ogni miscela di terra.

È vietato spegnere con acque salse o termali la calce destinata ad uso di fabbrica.

Digitized by Google

È vietata del pari la muratura a sacco per riempimento, quando non sia con malta di calce e buona pozzolana da formare calcestruzzo.

Le pietre tufacee dell' isola, impiegate per la grossa muratura, dovranno essere digrossate in parallelepipedi, con un lato di tale lunghezza che permetta di bene alternarle per testa e per punta sopratutto presso le cantonate.

Negli edifizii che hanno il pianterreno in semplice muratura, i muri perimetrali, se fatti in pietra tufacea dell'isola, avranno un'altezza non superiore a metri cinque e una grossezza non inferiore a metri 0.70.

Una grossezza alquanto minore potrà essere permessa solamente nelle murature a mattoni, a regola d'arte eseguite, stante la loro maggiore solidità.

È vietato lasciare nella grossezza dei muri, specialmente perimetrali, gole da camino o altri vani, con tubi o senza, per uso di condotto.

3° I vani delle porte e delle finestre saranno tenuti a distanza non minore di metri 1.50 dalle cantonate, e saranno protetti da piattabande, ovvero da voltini con una saetta non minore al terzo della corda, e guarniti ambedue inferiormente da un solido sostegno di legno o di ferro bene incastrato nei muri laterali.

È vietata qualunque costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione solamente per i balconi e le cornici, ma i primi non dovranno mai sporgere sulla via più di metri 0.60, e le seconde non più di metri 0.30.

I balconi, siano di legno o di ferro, dovranno essere solidamente costruiti, bene incastrati nel muro, e sostenuti da mensole di ferro.

Negli edifizii a sistema baraccato, le intelaiature, siano di legno o di ferro, dovranno essere debitamente rinfor-

Digitized by Google

zate con diagonali e da pezzi formanti triangolo in modo da poter resistere, senza danno, agli sforzi in vario senso.

Così le intelaiature, come le travature dei solai e le incavallature del tetto saranno in egual modo solidamente concatenate fra loro.

Le pareti degli edifizii a sistema baraccato potranno essere o rivestite di leggieri tralicci intonacati all'esterno ed all' interno, ovvero imbottite ad uso di Calabria o di Portogallo, con pietra squadrata o laterizi. Ma, in questo ultimo caso, il materiale dovrà essere molto leggiero e assicurato mediante opportuni mezzi di ritegno, così che non possa cadere a causa delle scosse.

4° Le travature dei tetti dovranno essere a incavallatura completa, con la trave orizzontale (catena o corda) prolungata fino alla facciata esterna dei muri e sostenuta da altre travi poste longitudinalmente sopra i muri stessi, e con queste strettamente concatenate.

Le tegole da usarsi per la copertura dei tetti dovranno essere leggiere, sopratutto negli edifizii a due piani sopra terra, e bene trattenuti da ganci, viti o legature, che ne impediscano la caduta.

Si potrà prescrivere a guarantigia delle soffitte o stanze a tetto, un buon tavolato sotto le tegole, assicurato alle travi delle incavallature.

A sostegno dei terrazzi a battuto, dove questi sieno stati permessi, è vietato l' uso di panconcelli (travicelli spaccati) sciolti; e si dovranno usare invece tavoloni (solarini) assicurati solidamente alle travi od ai correnti, ed appoggiati ad un telaio (cassa) ricorrente sul ciglio delle mura.

Nella formazione delle impalcature potrà essere permesso l' uso di panconcelli di castagno, purchè ad ogni metro di distanza sieno intermezzati colle ginelle di ac-

Digitized by Google

cetta (filagne), assicurate a travi con collari di ferro e perni a passatoio.

Il legname da impiegarsi nelle costruzioni (preferibilmente castagno) sarà di buona qualità, bene stagionato e debitamente preparato per resistere ai tarli ed agli altri insetti.

Nelle parti esposte ad incendii, e specialmente negli edifizii interamente di legno destinati al pubblico, il legno stesso dovrà essere iniettato e spalmato a più mani di un preparato ignifugo di riconosciuta efficacia.

Il ferro adoperato per le intelaiature ed ossature delle costruzioni baraccate dovrà essere di qualità malleabile, e tale da resistere senza fratture alle scosse violenti.

6° Nelle chiese e cappelle di qualche ampiezza sarà preferita la forma basilicale, che permette minori portate.

Le campane saranno di preferenza collocate sopra solide torrette di legno, presso un angolo della chiesa meno frequentato.

Art. 7.

Muri di campagna.

I muretti di sostegno o di separazione, prospicienti sulle pubbliche vie, tanto in paese che in campagna, dovranno venire costruiti in modo da allontanare ogni pericolo di disgrazie o di ingombro in caso di terremoto.

È vietato anche nelle campagne la costruzione dei muri con pietre irregolari disposte alla rinfusa, se non ne venga assicurata la solidità mediante una sufficiente scarpa e senza inconvenienti pel pubblico passaggio.

Digitized by Google

Art. 8.

Ricostruzione degli edificii esistenti.

Agli effetti del presente regolamento, si considerano come edifizii nuovi anche quelli esistenti, che vengono ricostruiti o riparati sostanzialmente.

CAPO II.

Zone pericolose.

Art. 9.

Definizione delle zone pericolose.

Sono dichiarate zone pericolose quei tratti di terreno che, sia per la vicinanza ai centri di commozione, sia per la natura del suolo o per la sua disposizione a rapido pendìo sono maggiormente esposti ai danni dei terremoti.

Art. 10.

Dichiarazione delle zone pericolose per Casamicciola e Lacco Ameno.

Nei territori dei comuni limitrofi di Casamicciola e Lacco Ameno, la zona pericolosa comprende la pendice, che dalla bassura verso la marina si eleva fino alle falde del Monte Epomeo, delimitata da una linea, che, partendo dall' est dell'angolo della strada presso la chiesa di S. Pasquale, si dirige al sud verso le alture di Trestà; indi, piegando all'ovest, costeggia le basi dell'Epomeo, passando sopra al vallone dello Ombrasco o Gurgitello, Casamicciola alta e Monte Cito: da questo poi, scendendo al nord-ovest per la località di S. Giuseppe, Mennella e le prime alture di Mezzavia, arriva al mare alle sorgenti calde di Santa Restituta.

Ne rimangono escluse la regione Perrone all'est di Ca-

Digitized by Google

samicciola e la bassa marina, occupata dal piano regolatore.

Zone per Forio.

Nel comune di Forio, la zona pericolosa comprende le pendici all'est e nord-est dell'abitato, dove sono i sobborghi di Monterone, San Pietro, Tirone e Santa Maria delle Grazie, estesa quest'ultima sino al mare.

Zone per Serrara Fontana e Barano.

Nei comuni di Serrara Fontana e Barano con rispettive frazioni, i posti pericolosi saranno dichiarati alla presentazione dei piani regolatori o delle domande di ricostruzione o di nuove edificazioni.

Tracciato dei limiti.

Il confine delle zone dichiarate pericolose sarà tracciato, entro il più breve tempo, su apposito piano, e indicato sul terreno da termini di pietra convenientemente murati.

Art. 11.

Costruzioni permesse nelle zone pericolose.

Nelle zone dichiarate pericolose è permesso di fabbricare case per private abitazioni, sia di legno, sia di muratura col sistema baraccato, di che all'articolo 1, ma è vietato lo estendervi i piani regolatori per nuovi quartieri, il ricostruirvi gli antichi e il fabbricarvi edifizii o stabilimenti ad uso pubblico, se non interamente di legno e ben concatenati.

Tali disposizioni non sono applicabili alla contrada *Bagni* nel comune di Casamicciola, nè al tratto di strada provinciale, che dalla casa di Bartolomeo Russo passa per la Piazza Bagni e va fino alla biforcazione per Lacco Ameno e la marina di Casamicciola con una zona di metri 60 per parte, esclusi i siti franosi, in forte pendìo o troppo

Digitized by Google

vicini a profondo vallone, dovendosi, in tale contrada e tronco di strada, osservare invece le seguenti speciali prescrizioni, oltre alle norme generali stabilite nel regolamento, in quanto non vengono queste modificate:

1° Le case ad un piano, con sotterraneo o senza, potranno essere costruite in semplice muratura col pavimento sollevato da terra non più di un metro e con le mura dello spessore non inferiore a metri 0.70 e di altezza non maggiore di metri 5 dal suolo.

È però riservata facoltà, a seconda dei casi, al sindaco, intesa la commissione edilizia municipale, od al prefetto, inteso il parere dell' ufficio del genio civile, di esigere che i tetti siano fatti poggiare sopra ritti di legno a norma dell'articolo 2, qualora sia richiesto dalle condizioni locali o dalla destinazione dell'edifizio;

2° Le costruzioni a due piani dovranno essere interamente a sistema baraccato, e rivestite di un reticolato di ferro, che impedisca la caduta della muratura sulla pubblica via, quando non si preferisca di lasciare fra questa e la casa una zona scoperta della larghezza di metri 5;

3° Ciascuna costruzione dev'essere distante dall'altra non meno di metri 10, eccetto che nella Piazza Bagni, dove è però obbligatorio il sistema rigorosamente baraccato, anche per gli edifizii ad un sol piano.

Art. 12.

Località sicure comprese nel perimetro delle zone pericolose.

Potranno similmente venire eccettuati dal divieto, di cui nel 1° comma dell' articolo precedente, quei posti, i quali, sebbene compresi in una zona pericolosa, tuttavia per natura o disposizione eccezionalmente favorevoli del terreno, o per altre ragioni, presentano sufficienti guarantigie di sicurezza.

Digitized by Google

Il relativo provvedimento verrà emesso dal prefetto, in seguito a parere dell'ufficio del genio civile e del regio corpo delle miniere, e comprenderà le prescrizioni che dovranno soddisfarsi dai costruttori nell'interesse della pubblica *incolumità*.

CAPO III.

Norme pei fabbricati danneggiati e pericolanti.

Art. 13.

Obbligo di demolizione.

Indipendentemente dalle facoltà concesse al prefetto della provincia ed al sindaco dalla legge sulle opere pubbliche (art. 76), dalla legge comunale e provinciale (articoli 3 e 133), nonchè dalle disposizioni della legge 2 marzo 1884, n. 1985, sui provvedimenti per Ischia, si dovrà procedere alla pronta demolizione totale o parziale di quei fabbricati, che, per gravi danni cagionati dai terremoti, o per frane, o per qualsiasi altra causa, presentassero pericolo di caduta.

Art. 14

Prescrizioni pei restauri.

In caso di restauri si osserveranno le seguenti norme:

1° Saranno demolite le vôlte dei piani sopra terra, sostituendovi solai debitamente costruiti, e solo per eccezione si potranno conservare quelle dei pianterreni, quando siano in buono e sicuro stato, e possano solidamente guarentirsi, sia alleggerendole, sia rinforzandole con catene e cinte di ferro;

2° Si dovranno pure demolire i solai che sostengono i terrazzi, quando non abbiano una solidità proporzionata

Digitized by Google

al peso che portano, e non si permetterà la ricostruzione se non sotto l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo 6.

3° In caso di bisogno, il telaio (cassa) dell'impalcatura verrà appoggiato su di un sufficiente numero di ritti, convenientemente situati entro la grossezza dei muri, od almeno negli angoli di ciascuna stanza da coprirsi.

La disposizione medesima sarà applicabile pel sostegno del pavimento d'intersuolo.

4° Le vôlte delle chiese, che presentassero qualche pericolo, saranno sostituite da un soffitto debitamente costruito e sorretto da ritti fra loro concatenati, od altrimenti dovranno essere rinforzate da centine metalliche in modo da prevenire disastri.

5° Occorrendo di consolidare vôlte o muri mediante catene o cinte di ferro, queste dovranno abbracciare una grande superficie per mezzo di piastre metalliche, di reticolati, di lunghi pali o spranghe di ferro.

Art. 15.

Riduzione a due piani.

Quando lo stato pericolante di un edifizio a più piani esige una grave spesa per restaurarlo, se ne potrà prescrivere la riduzione a due soli piani sopra terra.

Art. 16.

Ristauri dei muri di campagna.

I proprietari delle terre difese da muricciuoli a secco, poco solidi, che fiancheggiano le strade mulattiere, saranno invitati a demolirli entro un termine da fissarsi dal sindaco, intesa la commissione.

Per la ricostruzione dei detti muri saranno osservate

Digitized by Google

le disposizioni dell'articolo 7; e se i proprietari non vi ottemperino, saranno applicabili le norme per i fabbricati danneggiati, di cui nell'articolo 13 del presente regolamento.

CAPO IV.

Norme per l'applicazione del regolamento.

Art. 17.

Incarico del Sindaco.

Nei comuni di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno, Barano e Serrara Fontana, il sindaco, quale ufficiale del Governo, è incaricato di curare l'osservanza del presente regolamento.

Art. 18.

Domande per costruire.

Chiunque intenda fare nuove costruzioni o restauri di edifizii deve presentare al sindaco una domanda, nella quale sia indicata la situazione del nuovo edifizio, la sua destinazione ed il genere di costruzione che s' intende adottare, ed in caso di restauro, la natura e l'entità dei medesimi.

Sarà unita alla domanda una pianta del luogo, e quando l'edificio sia di qualche importanza, specialmente se a più di un piano, sopra terra, vi si unirà un disegno con le particolarità della costruzione.

Art. 19.

Esame delle domande.

Il sindaco comunica gli atti alla commissione edilizia municipale od, in sua mancanza, alla giunta; e questa esamina se il progetto risponda alle norme del presente

Digitized by Google

regolamento, ed ha diritto di accedere sul luogo, e, per mezzo del sindaco, di richiedere il costruttore a fornire altri maggiori ragguagli o disegni, di ordinare saggi del suolo e di fare quegli esperimenti che fossero necessari per assicurare la solidità dell'edificio e la sicurezza pubblica.

Potrà altresì domandare al sindaco di essere coadiuvata da una persona tecnica nell'esame dei progetti importanti.

Art. 20.

Termini pel parere.

La commissione nel minor tempo possibile, che, quando non occorrano verificazioni, non potrà essere maggiore di un mese dalla presentazione della domanda, comunicherà il suo ragionato parere al sindaco.

Art. 21.

Progetti importanti.

Pei progetti privati di maggiore importanza, il sindaco, anzichè udire il parere della commissione, potrà chiedere al prefetto che vengano esaminati dall'ufficio del genio civile.

Art. 22.

Nulla osta del sindaco.

Il sindaco, esaminato il parere della commissione e dell'ufficio del genio civile, rilascerà al proprietario il nulla osta, ovvero lo inviterà ad apportare al progetto le modificazioni necessarie per uniformarlo alle prescrizioni del presente regolamento.

Digitized by Google

Art. 23.

Edificii ad uso pubblico.

Quando trattasi di edificii ad uso pubblico, quali le scuole, le chiese, i teatri, gli alberghi e simili, i progetti dovranno dal sindaco essere trasmessi alla prefettura che provvederà, inteso il parere dell'ufficio del genio civile.

Questi edificii non potranno essere aperti all'uso pubblico se non dietro il nulla osta della prefettura, che dovrà all'uopo far prima constatare da un ufficiale del genio civile l'osservanza delle prescrizioni regolamentari.

Il nulla osta della prefettura occorre anche per adibire ad uso pubblico edificii già costruiti.

Art. 24.

Visita dei lavori.

Il sindaco personalmente o per mezzo di un delegato, che nominerà fra i membri della commissione edilizia o fra le persone notoriamente fornite di cognizioni tecniche, constaterà con visite sopra luogo, non meno di due volte la settimana, se i lavori vengano eseguiti in conformità delle prescrizioni del regolamento e dei progetti approvati.

Art. 25.

Visite periodiche di ufficiali governativi nell'Isola.

Il prefetto, per mezzo di ufficiali del genio civile, o di altri funzionari governativi, con visite sopraluogo, verificherà, non meno di una volta al mese, se le disposizioni del regolamento, in specie quelle relative alle zone dichiarate pericolose, sieno osservate; ed in caso di negligenza o riluttanza del sindaco, emette i provvedimenti di sua competenza per la demolizione o riduzione delle opere riconosciute irregolari.

Digitized by Google

Art. 26.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni saranno contestate e punite a norma delle disposizioni del capo VIII della legge 10 febbraio 1889, n. 5921.

Non potrà essere ammessa la conciliazione, di cui allo articolo 177 della citata legge, se non a condizione che i contravventori soddisfacciano alle prescrizioni del presente regolamento.

Nei giudizi contravvenzionali il sindaco, od il prefetto, secondo i casi, provocherà dal giudice la facoltà di demolire o ridurre a spese del contravventore le opere non conformi alle norme del regolamento, salvi sempre quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni della autorità amministrativa per la sicurezza pubblica.

Art. 27.

Riassunto mensile degli atti.

Il sindaco trasmetterà ogni mese alla prefettura un prospetto delle domande ricevute e delle corrispondenti decisioni, dei reclami presentati, con l'esito avuto, delle contravvenzioni contestate e del risultato delle conciliazioni e dei procedimenti giudiziari.

Tale prospetto verrà dalla prefettura comunicato all'ufficiale incaricato di eseguire le verifiche, di cui all'art. 25.

Art. 28.

Ricorsi.

Contro i provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso gerarchico nei modi e termini delle vigenti leggi.

Digitized by Google

Art. 29.

Modificazioni del regolamento.

Le modificazioni, che si rendesse necessario di apportare al presente regolamento, saranno approvate con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato.

Per le modificazioni concernenti l'estensione delle zone dichiarate pericolose, dovrà udirsi anche il parere del regio corpo delle miniere.

Art. 30.

Il presente regolamento andrà in vigore il 1° giugno 1891, e a cura dei sindaci sarà pubblicato nelle solite forme.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dei lavori pubblici
A. BRANCA.

Il ministro dell'interno
G. NICOTERA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

N. 255.

Regio Decreto *che approva il regolamento per le anticipazioni della cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura industria e commercio in esecuzione all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª)*.

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1891, n. 131*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento agrario dell'agro romano;

Vista la legge 17 maggio 1863, n. 1270, sulla cassa dei depositi e prestiti;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro segretario di Stato del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro, per le anticipazioni della cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, in esecuzione dell'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 97. MANDILLO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

B. CHIMIRRI.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Art. 1.

I depositi alla cassa dei depositi e prestiti, per le indennità dei beni da espropriarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, in esecuzione della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), pel bonificamento dell' agro romano, saranno fatti dalla cassa medesima e addebitati al Ministero di agricoltura, industria e commercio in un conto provvisorio, fruttifero in ordine al disposto coll'art. 50 della detta legge 25 giugno 1865. Gli interessi saranno liquidati allo stesso saggio e colle stesse norme degli altri depositi simili, e non potranno eccedere il saggio stabilito annualmente dal Ministero del tesoro per i prestiti destinati ad opere igieniche.

Art. 2.

Il pagamento effettivo delle indennità agli espropriati, tanto per capitale quanto per interessi, sarà fatto dalla cassa depositi e prestiti, in base a decreto del prefetto di Roma, a senso dell'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e l' importare delle somme da essa pagate sarà accreditato a quel Ministero nel conto corrente provvisorio, di che all'articolo precedente, il quale conto perciò resterà chiuso, e in pari tempo addebitato in un conto nuovo definitivo a titolo di anticipazioni, giusta il disposto dell'art. 19 della legge 8 luglio 1883.

Ogni anticipazione sarà dal Ministero rimborsata alla

Digitized by Google

cassa in 25 annualità eguali comprensive di capitale e di interessi, e questi saranno calcolati allo stesso saggio stabilito per l'annata in cui avviene la liquidazione, pei depositi, di che all'articolo precedente.

Art. 3.

Nel bilancio di entrata dello Stato sarà istituito un capitolo colla denominazione: « Anticipazioni fatte dalla « cassa depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della « legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), per prezzo di « espropriazione dei terreni, di cui nell'art. 9 della legge « stessa, » per imputarvi le somme delle anticipazioni di che al precedente articolo 2.

Sarà inoltre istituito un corrispondente capitolo nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, colla denominazione « prezzo delle espro- « priazioni dei terreni compresi nella zona indicata nel- « l'articolo 1° della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) » per imputarvi le somme di pagamenti fatti agli espropriati, come al suddetto art. 2.

Art. 4.

Sarà pure istituito un altro capitolo nel bilancio d'entrata per importarvi il prodotto dei beni espropriati ed alienati, costituito dai canoni o dalle annualità (di soli interessi pei primi cinque anni e di capitale ed interesse per altri 25 anni), che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno posti a debito degli acquirenti, non che gli altri prodotti che si ricaveranno dalla temporanea amministrazione dei beni espropriati.

Art. 5.

Il pagamento delle annualità dovute alla cassa depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni, di cui all'art. 2,

Digitized by Google

sarà fatta annualmente col fondo stanziato in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in corrispondenza all'entrata del prodotto della censuazione, vendita ed amministrazione dei beni, di cui all'articolo precedente.

Ove la somma prevista da incassare, come all'articolo precedente, risultasse inferiore a quella da pagarsi alla cassa depositi e prestiti, sarà provveduto alla differenza col fondo di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1883 e con i maggiori stanziamenti che, occorrendo, saranno fatti in aggiunta al fondo medesimo.

Art. 6.

Il periodo del rimborso delle anticipazioni incomincia col primo di luglio dello esercizio successivo a quello in cui ha luogo l'anticipazione. Il pagamento delle annualità alla cassa depositi e prestiti è stabilito al 1° di gennaio di ciascun anno al netto dello sconto di mesi sei.

Per l'esercizio, in cui ha luogo l'anticipazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio è tenuto al pagamento dei soli interessi, nella ragione stabilita, dalla data del mandato fino al 30 giugno successivo.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
B. CHIMIRRI.

Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 256.

REGIO DECRETO *che determina in cinquecento il numero degli uditori per tutto il Regno.*

26 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1891, n. 105*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 novembre 1890, n. 8379 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli uditori per tutto il Regno è determinato in cinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 101. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. FERRARIS.

Digitized by Google

N. 257.

Regio Decreto *portante la cessione di terreni nell'Eritrea ai signori Domenico e Rocco Arrè ed approva la convenzione per la cessione di un tratto di terreno sulla altura* Farase Sultan *presso Belesa, fatta dal capo indigeno a favore della missione svedese.*

30 aprile 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1891, n. 134*)

— —

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell' Eritrea;

Visti i Nostri decreti del 19 giugno 1890, per le facoltà accordate all'on. Leopoldo Franchetti deputato al Parlamento, e del 25 gennaio 1891, n. 37, sul governo della colonia Eritrea;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

a) — Viene concesso al signor Arrè Domenico fu Nicola un terreno di figura irregolare della superficie di m. q. 7998, contenente un pozzo, e posto a nord della

Digitized by Google

lunetta Garibaldi nei pressi di Arckico, per la durata di anni cinque, a scopo di coltura di ortaggi.

b) — Viene concesso al signor Arrè Rocco fu Nicola un terreno di forma irregolare della superficie di metri quadrati 3750, contenente un pozzo, e posto a sud della lunetta Garibaldi nei pressi di Arckico, per la durata di anni cinque, a scopo di coltura d'ortaggi.

c) — È approvata, salvo il contenuto dell'art. 5, la convenzione per la cessione di un tratto di terreno sull'altura *Farase Sultan* presso il villaggio di Belesa fatta dal capo indigeno di Belesa a favore della missione svedese nell'Eritrea, a scopo d'impianto d'una figliale della missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1891
Reg. 179. Atti del Governo a f. 103. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.

Digitized by Google

N. 258.

REGIO DECRETO *che istituisce un secondo posto di notaro nel comune di Oriolo.*

26 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1891, n. 133)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Oriolo, perchè sia ivi istituito un secondo posto di notaro;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Cosenza e del consiglio notarile di Castrovillari;

Visto l'articolo 4 della legge sul notariato, approvata con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900, ed il nuovo testo della tabella del numero e delle residenze dei notari, approvata con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810;

Ritenuto essere dimostrata la necessità della instituzione del posto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Oriolo, distretto notarile di Castrovillari.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 26 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 137. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. FERRARIS.

N. 259.

REGIO DECRETO *che autorizza il prelevamento dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato dell'annua rendita di lire 1,953,920 del consolidato 5 °/₀ con godimento dal 1° gennaio 1891 mediante sostituzione di n. 84,800 obbligazioni di Stato 4 °/₀ netto.*

1° giugno 1891.

—

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª);
Visto l'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153;
Visto il nostro decreto del 14 aprile 1891, n. 158;
Ritenuto che del deposito di garanzia dei biglietti di Stato esistente presso l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 11 della legge 7 aprile

Digitized by Google

1881, n. 133 (serie 3ª) fanno parte lire 11,631,575 di consolidato 5 °/₀;

Ritenuto che delle n. 323,500 obbligazioni di Stato 4 °/₀ netto, create con il regio decreto 6 settembre 1890, n. 7079 (serie 3ª) in ordine alla legge 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3ª) rimangono ancora a disposizione del tesoro dello Stato n. 84,800 obbligazioni, rappresentanti l'annua rendita di lire 1,696,000 con godimento dal 1° ottobre 1890;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cassa depositi e prestiti, è autorizzata a prelevare dal deposito di garanzia dei biglietti di Stato costituito presso di essa in ordine all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), per passarla a disposizione del tesoro, l'annua rendita consolidata 5 °/₀ di lire un milione novecentocinquantatremila novecentoventi (lire 1,953,920) con godimento dal 1° gennaio 1891.

Art. 2.

In sostituzione della rendita di lire 1,953,920 di consolidato 5 °/₀ di cui al precedente articolo, il tesoro depositerà nella cassa dei depositi e prestiti agli effetti dell'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), numero 84,800 obbligazioni di Stato 4 °/₀ netto, con godimento dal 1° ottobre 1890, prelevandole da quelle create con il regio decreto 6 settembre 1890, n. 7079, rappresentanti in complesso l'annua rendita netta di lire 1,696,000 corrispondente all'importo della rendita consolidato 5 °/₀ di lire 1,953,920, depurata della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Digitized by Google

Art. 3.

In dipendenza di quanto è disposto con i due precedenti articoli, saranno a suo tempo, introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro ed in quello dell'entrata per il corrente esercizio finanziario 1890-91 tenendo pur conto della diversa decorrenza d'interessi sui titoli permutati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 109. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 260.

Regio Decreto *che approva il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatorî governativi del Regno.*

1° febbraio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 giugno 1891, n. 138*).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo codice penale pel Regno d'Italia, ed a fare, per regio decreto, le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del codice stesso;

Visto il regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3ª), col quale fu approvato e data esecuzione al codice penale portante la data del giorno stesso;

Vista la legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3ª);

Visto il regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), col quale si approvano le norme relative all'attuazione del codice penale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, e di quello delle finanze;

Sentito il consiglio di Stato nel suo parere;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatorî governativi del Regno, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 121. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.
G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO GENERALE DEGLI STABILIMENTI CARCERARII E DEI RIFORMATORII GOVERNATIVI

PARTE I.

Ordinamento degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii

CAPO I.

Specie degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii e loro destinazione.

Art. 1.

Distinzione degli stabilimenti carcerarii.

Gli stabilimenti carcerarii si distinguono in
Stabilimenti di prigionia preventiva;
Stabilimenti di pena ordinarii;
Stabilimenti di pena speciali.

Art. 2.

Stabilimenti di prigionia preventiva.

Sono stabilimenti di prigionia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali.

Art. 3.

Stabilimenti di pena ordinarii.

Sono stabilimenti di pena ordinarii:
gli ergastoli;
le case di reclusione;
le case di detenzione;
le case di arresto.

Digitized by Google

Art. 4.

Stabilimenti di pena speciali.

Sono stabilimenti di pena speciali:

le case di pena intermedie, agricole ed industriali;

le case di rigore;

i manicomii giudiziarii;

le case di custodia;

le case pei condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale;

le case di lavoro;

le case di correzione.

Art. 5.

Distinzione dei riformatorii.

I riformatorii si distinguono in

istituti di educazione e di correzione;

istituti di educazione correzionale;

istituti di correzione paterna.

Art. 6.

Destinazione delle carceri giudiziarie centrali e succursali.

Le carceri giudiziarie, centrali e succursali, nei capoluoghi od altri comuni del circondario, sono destinate:

a) per gli inquisiti;

b) pei condannati alla detenzione o alla reclusione non eccedente sei mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'articolo 413.

Art. 7.

Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.

Le carceri giudiziarie mandamentali, situate nei capoluoghi di mandamento, sono destinate:

a) per gli inquisiti a cagione di reato di competenza dei pretori;

Digitized by Google

b) per gli inquisiti riguardo ai quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di rinvio al giudizio;

c) pei condannati alla reclusione, o alla detenzione non eccedente tre mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'articolo 413.

Art. 8.

Altre categorie di detenuti cui sono destinate le carceri giudiziarie.

Tanto le carceri giudiziarie centrali e succursali, quanto le mandamentali, possono anche servire alla custodia:

a) dei condannati a qualunque pena restrittiva della libertà, in attesa d'invio alla loro destinazione;

b) dei detenuti di passaggio;

c) dei detenuti che sono temporaneamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra.

Art. 9.

Sistema delle carceri giudiziarie. — Destinazione. — Sezioni penali.

Le carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali sono a sistema di segregazione cellulare continua e a sistema di segregazione notturna.

Alla segregazione cellulare continua sono assoggettati:

a) gli inquisiti, durante il periodo dell'istruttoria, e finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia dichiarato che la segregazione cellulare continua possa cessare;

b) gli inquisiti, i quali facciano formale domanda di rimanere in isolamento, anche quando questo possa cessare, sia possibile di aderire alla loro domanda;

c) i condannati che possono, a norma del codice penale, scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie senza l'obbligo dell'isolamento, e che facciano formale domanda di rimanere segregati, sempre quando possa essere accolta.

I detenuti delle altre categorie sono assoggettati alla segregazione notturna.

Digitized by Google

I condannati, che hanno chiesto ed ottenuto di scontare la loro pena in segregazione cellulare continua, non possono esserne tolti su loro semplice domanda e senza gravi motivi di salute.

Nelle carceri giudiziarie possono essere stabilite sezioni penali a senso dell'articolo 232.

Art. 10.

Destinazione degli stabilimenti di pena ordinarii. — Sistema. — Sezioni penali.

Gli stabilimenti di pena ordinarii sono destinati ai condannati all' ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all'arresto.

I detti stabilimenti di pena sono a sistema di segregazione cellulare continua per quei condannati che, a norma delle disposizioni di legge, devono, con quel regime, scontare tutta o parte della loro condanna. Sono a sistema di segregazione notturna per gli altri condannati.

Ai condannati degli stabilimenti di pena è applicabile la disposizione dell'articolo 9 in quanto li riguarda.

Gli stabilimenti di pena pei maschi possono avere sezioni diverse a seconda dei diversi periodi di una medesima pena.

Gli stabilimenti di pena per le femmine possono avere sezioni diverse anche a seconda delle diverse specie di pena.

Art. 11.

Stabilimenti di pena speciali. — Destinazione. — Sistema.

Gli stabilimenti di pena speciali sono destinati alle seguenti categorie di detenuti:

a) le case di pena intermedie, ai condannati dei quali si parla nell'articolo 14 del codice penale;

Digitized by Google

b) le case di rigore, ai condannati cui si riferisce l'articolo 344 del regolamento;

c) i manicomi giudiziarii, ai condannati dei quali fa menzione l'articolo 469 e agli inquisiti indicati negli articoli 471, 472 e 473 del regolamento;

d) le case di custodia, ai condannati cui si riferiscono gli articoli 46 e 47 del codice penale;

e) le case per gli affetti da ubbriachezza abituale, ai condannati a senso dell'articolo 48, n. 2, del codice stesso;

f) le case di lavoro, ai condannati cui riguarda l'articolo 22 di esso codice;

g) le case di correzione, ai condannati dei quali si fa parola negli articoli 54, secondo capoverso, e 55 del codice predetto.

Alle case stesse possono essere destinati anche i condannati, dei quali è parola nell'articolo 56 del codice penale, ove la durata della condanna non sia superiore a tre anni.

Questi stabilimenti sono suddivisi in sezioni separate ed a sistema di segregazione cellulare continua, di segregazione notturna, o a comune, secondo le norme disciplinari del regolamento generale e colle eccezioni che possono essere stabilite dai regolamenti interni.

Art. 12.

Riformatorii. — Destinazione. — Sistema.

Gli istituti di educazione e di correzione sono destinati ai minorenni, dei quali si parla nell'articolo 53 e nella prima parte dell'articolo 54 del codice penale.

Gli istituti di educazione correzionale sono destinati ai minorenni, cui si riferiscono gli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza.

Gli istituti di correzione paterna sono destinati ai minorenni, dei quali è parola nell'articolo 222 del codice civile.

Digitized by Google

Queste tre categorie di istituti sono a sistema di segregazione notturna e devono avere sezioni diverse per le diverse età.

Art. 13.

Stabilimenti governativi e privati.

Gli stabilimenti di prigionia preventiva, quelli di pena (ordinarii e speciali) sono governativi; i riformatorii possono essere anche privati.

CAPO II.

Personale preposto agli stabilimenti carcerarii ed ai riformatorii governativi.

Art. 14.

Amministrazione delle carceri. — Sua dipendenza.

L'amministrazione delle carceri dipende dal Ministero dell'interno.

Art. 15.

Ripartizione degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii.

Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono divisi in tre compartimenti e tredici circoli, giusta la tabella *C*, annessa all'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione carceraria e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto del 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Art. 16.

Autorità ad essi preposte.

Gli stabilimenti di pena ed i riformatorii sono affidati a direzioni speciali.

Le carceri giudiziarie centrali e succursali possono essere affidate a speciali direzioni, od anche alle superiori autorità amministrative del luogo.

Digitized by Google

Le carceri giudiziarie mandamentali, ove non esista ufficio di sottoprefettura o direzione carceraria locale, sono affidate ai sindaci, i quali possono deferire ai capiguardia, od a chi ne fa le veci, talune delle loro attribuzioni, previa autorizzazione del Ministero.

Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii destinati alle donne (adulte o minorenni) possono essere, mediante convenzioni, affidati ad istituti di carità muliebri, sotto la dipendenza della locale autorità dirigente.

Art. 17.

Dipendenza loro dalle prefetture.

Tutte le autorità dirigenti, nei limiti e con le norme stabilite dal regolamento, dipendono in linea diretta dalle prefetture delle rispettive provincie; devono riferire tosto alle prefetture stesse quanto possa riguardare l' ordine pubblico, e alle competenti autorità giudiziarie quanto possa avere attinenza col corso della giustizia e con la istruzione dei procedimenti penali.

Art. 18.

Personale di custodia.

Al servizio di custodia, di vigilanza e di scorta dei detenuti, si provvede con graduati ed agenti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate ai minorenni, per le case di custodia e pei manicomii giudiziarii con graduati e sorveglianti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni) con suore o guardiane, se non contemporaneamente con le une e con le altre.

La nomina di questo personale è fatta nei modi stabiliti dall'ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi del 6 luglio 1890, n. 7011 (serie 3ª), nonchè dalla seconda parte del regolamento.

Digitized by Google

Art. 19.

Azione del personale.

Le autorità dirigenti e il personale degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii eseguiscono e fanno eseguire, nella sfera delle loro attribuzioni, gli ordini impartiti in via gerarchica dalle competenti superiori autorità amministrative e giudiziarie.

Ove si tratti di disposizioni non prevedute dal regolamento, chi è chiamato a metterle in opera deve domandare, prima di eseguirle, che l' ordine gli sia dato in iscritto.

Art. 20.

Corrispondenza ufficiale.

La corrispondenza ordinaria tra le direzioni delle carceri giudiziarie e il Ministero dell' interno si fa sempre per mezzo delle rispettive prefetture; quella tra gli stabilimenti o le sezioni penali o i riformatorii e il predetto Ministero si fa per mezzo delle prefetture quando trattasi di affari che riguardino il personale, l'ordine pubblico, i fabbricati, nonchè avvenimenti di straordinaria importanza; si fa direttamente in tutti gli altri casi.

Tanto le une quanto le altre direzioni possono poi sempre rivolgersi direttamente anche al Ministero nei casi di circostanze eccezionali o di grande urgenza.

CAPO III.

Consiglio di sorveglianza.

Art. 21.

Consiglio di sorveglianza. — Sua composizione.

In ogni comune, dove trovansi case di reclusione, di detenzione o di custodia, è istituito un consiglio di sorveglianza, composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è situato lo stabilimento, del

Digitized by Google

presidente della società di patronato dei liberati dal carcere del circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, da una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento stesso.

La presidenza di questo consiglio è assunta dal procuratore del Re. Il direttore ha le funzioni di relatore. Un impiegato della direzione, da designarsi dal direttore, od altro da designarsi dal presidente, quando il consiglio non sieda presso la direzione dello stabilimento, disimpegna le funzioni di segretario.

La persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma può essere riconfermata per altri due anni di seguito.

Art. 22.

Sue attribuzioni.

Spetta a questo consiglio:

a) di formulare le proposte per il passaggio alle case di pena intermedie, dei condannati alla reclusione, che ne siano meritevoli, o per la revoca di questa concessione ai termini dell'articolo 14 del codice penale;

b) di fare le sue osservazioni sulle domande inoltrate per concedere la liberazione condizionale a quei condannati che abbiano i requisiti detti nell'articolo 16 di esso codice;

c) di proporre la revoca dell'ordinanza con la quale, ai termini dell'articolo 47 di detto codice, un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una casa di custodia.

Art. 23.

Sua sede e convocazione.

Il consiglio di sorveglianza si riunisce negli uffici della direzione dello stabilimento o in altro luogo designato dal presidente.

Digitized by Google

Esso è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, e il direttore dello stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessarî, onde il consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza.

La direzione di uno stabilimento penale richiede la straordinaria convocazione del consiglio nei casi previsti dall'articolo 454, quando il ritardo si reputi pericoloso nell'interesse dell'ordine e della disciplina.

Art. 24.

Sue deliberazioni.

Di tutte le deliberazioni del consiglio è tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si è proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate.

Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il consiglio; e il registro è depositato negli uffici della direzione dello stabilimento, alla quale allorchè la riunione si tiene in altra località, è fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrente trascrizione.

Art. 25.

Condizioni per ottenere il passaggio alle case di pena intermedie o la liberazione condizionale.

Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle case di pena intermedie sono quelle dette nell'articolo 453 del regolamento.

I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli articoli 381 e 499.

Art. 26.

Procedimento per ottenere la liberazione condizionale.

La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui egli sconta la pena, e la direzione stessa la tra-

Digitized by Google

smette al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del consiglio di sorveglianza.

L'elenco dei condannati che hanno chiesta la liberazione condizionale, e la cui domanda è stata trasmessa al procuratore generale, viene inviato dal direttore al Ministero dell'interno entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.

Art. 27.

Passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario.

Onde un condannato possa essere proposto pel passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario, ai termini del capoverso dell'articolo 47 del codice penale, occorre che sia riconosciuta la cessazione del vizio parziale di mente in conformità dell'articolo 482 del regolamento.

Art. 28.

Facoltà ai componenti del consiglio di accedere negli stabilimenti penali.

Ai componenti del consiglio di sorveglianza è applicabile il disposto dell'articolo 49, capoverso.

CAPO IV.

Società di patronato.

Art. 29.

Istituzione delle società di patronato.

Nei comuni, nei circondari, nelle provincie del Regno, è affidata alla iniziativa dei privati la costituzione delle società di patronato, la cui missione è quella di interessarsi della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritrarneli col consiglio e coll'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini.

Digitized by Google

Art. 30.

Loro attribuzione.

L'azione delle società di patronato si estende a tutti i colpiti da condanna ove, almeno sei mesi prima della loro liberazione, ne facciano domanda alla direzione dello stabilimento, ed ai minorenni ricoverati nelle case di correzione e di educazione correzionale, che sieno nelle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti interni.

Le società stesse devono inoltre:

a) interessarsi dei minorenni che manchino di famiglia, o le cui famiglie non siano in grado di prenderne cura, o siano causa del loro pervertimento;

b) mettersi, all'occorrenza, in rapporto coll'autorità di pubblica sicurezza per ottenere ai condannati restituiti a libertà le limitazioni alla sorveglianza previste dall'articolo 119 della legge di sicurezza pubblica 30 giugno 1889.

Art. 31.

Regolamenti speciali.

Le norme costitutive di queste società (comunali, circondariali, provinciali), nonchè quelle relative agli agenti speciali che esse, occorrendo, possono nominare per il collocamento, all'interno ed all'estero, dei condannati o dei ricoverati predetti, fanno parte di appositi regolamenti che, a mezzo delle prefetture, sono inviati al Ministero dell interno per la debita approvazione.

Art. 32.

Tempo utile per domandare il loro appoggio.

Sei mesi prima del giorno della liberazione di un condannato che abbia fatto domanda d'essere messo sotto la tutela della società di patronato, il presidente di essa designa il socio che deve prenderne cura, e da quel mo-

Digitized by Google

mento è permessa a questi la maggior possibile frequenza di comunicazione e di visite col liberando per avere agio di conoscere lo stato in cui egli si trova.

Ove si tratti di un ricoverato, i necessarî accordi sono presi in proposito tra il direttore dell'istituto ed il presidente della società di patronato.

Art. 33.

Consenso dei genitori pei minorenni.

Per affidare alle società di patronato un minorenne, l'autorità dirigente deve fare le pratiche necessarie ad ottenere il consenso dei genitori o di coloro che ne fanno le veci e, nei casi di maggiore importanza, rivolgersi alle autorità superiori della provincia ed anche al Ministero, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

Perdita del benefizio di patronato.

Il patrocinio è tolto a colui che in un modo qualunque se ne renda immeritevole.

Art. 35.

Sussidi straordinari.

Ove una società di patronato apra sale di asilo o di lavoro pei patrocinati; istituisca agenzie speciali per dare ai liberati notizie sulle richieste di lavoro che possono venire a sua conoscenza, dall'interno o dall'estero; assista le famiglie dei condannati, i figli di essi, o le donne e i minorenni che, ai sensi dell'articolo 21 del codice penale, possono scontare la pena dell'arresto in casa, l'amministrazione centrale, sentito il consiglio delle carceri, può accordarle un sussidio straordinario sul fondo all'uopo destinato a senso dell'articolo 44.

Digitized by Google

Art. 36.

Liberazione condizionale dei minorenni.

In favore dei minorenni ricoverati in un istituto di educazione correzionale che siano messi sotto la tutela di una società di patronato e che si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno, il presidente di detta società, previ gli accordi col direttore del riformatorio, può essere accordata la liberazione ove si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno.

A tal uopo il presidente della società, di concerto colla direzione del riformatorio, domanda al presidente del tribunale civile che emetta la relativa ordinanza.

Questa liberazione è revocata per la cattiva condotta del minorenne, su domanda fatta dallo stesso presidente della società di patronato all'autorità giudiziaria che la aveva concessa, la quale provvede con apposita ordinanza al ritorno di lui in un riformatorio.

La stessa disposizione è applicabile ai minorenni rinchiusi in un istituto di educazione correzionale ai sensi dell'articolo 53, primo capoverso, e 54 del codice penale.

Art. 37.

Sospensione di ordinanza di ricovero.

L'ordinanza, con la quale, ai termini dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, fu pronunciato il ricovero di un minorenne in un istituto di educazione correzionale, può essere sospesa nella sua esecuzione, mediante altra ordinanza del presidente del tribunale civile, su domanda di una società di patronato, che prenda quel minorenne sotto il suo patrocinio, si obblighi di occuparlo in modo conveniente e di invigilarne la condotta.

Questa sospensione cessa di avere effetto, per nuova ordinanza emessa dal presidente medesimo, sulla semplice

Digitized by Google

richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, nel caso che il minorenne patrocinato non dia prove evidenti di ravvedimento.

Art. 38.

Restituzione di minorenni ai genitori.

La restituzione ai genitori di un minorenne ricoverato in un istituto di educazione correzionale può essere fatta ai termini dell'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza, qualora il presidente di una società di patronato, si obblighi di metterlo sotto la tutela della società stessa, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 39.

Patronato per le donne.

Le donne (adulte o minorenni) non possono, di regola, essere affidate in patrocinio che a persone di sesso femminile.

Art. 40.

Invio alle società del peculio dei liberati.

Il fondo dei condannati o dei ricoverati ammessi al beneficio della società di patronato, è spedito dalla direzione dello stabilimento penale o del riformatorio al presidente della società medesima, ed egli deve aver cura di somministrarlo integralmente al liberato nei modi e nella misura stabilita dallo statuto di essa società.

Art. 41.

Relazioni annue delle società di patronato

Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) ciascuna società di patronato fa pervenire al Ministero dell'interno, per mezzo della prefettura, una relazione, nella quale dà contezza del modo come la società procede nella sua missione; indicando il numero dei suoi

Digitized by Google

soci, le somme raccolte, il numero degli individui messi sotto il suo patrocinio, le norme colle quali questo è stato esercitato, i risultati ottenuti, le modificazioni che vorrebbe apportare al suo ordinamento, e quant' altro creda opportuno di sottoporre all'attenzione del Ministero stesso.

Art. 42.

Comunicazione delle relazioni al consiglio delle carceri.

Le relazioni dette nell' articolo precedente sono dalla amministrazione centrale comunicate al consiglio delle carceri, pei sussidii straordinarii da accordarsi a senso dell'articolo 35, e per quelle osservazioni che il consiglio stesso creda opportune.

Art. 43.

Collocamento di minorenni presso famiglie oneste.

Per il collocamento dei minorenni presso famiglie oneste, ai sensi dell'articolo 18 della legge sulla riforma carceraria, l'amministrazione centrale si rivolge alle società di patronato, e, ove queste assumano l'obbligo di vigilanza, provvede sulle loro proposte.

Art. 44.

Fondi messi a disposizione delle società di patronato

Per concorrere alle spese necessarie onde l'opera della società di patronato riesca veramente efficace, il Ministero dell' interno, oltre la somma stanziata in bilancio, destina annualmente:

a) gli interessi del fondo *detenuti,* del fondo *massa delle guardie carcerarie* (vecchio ruolo) e del fondo della soppressa *Scuola allievi guardie*, sotto deduzione delle spese che possono imputarsi sugli interessi medesimi, a senso del regolamento;

Digitized by Google

b) le somme che può ricavare dalla conversione di quelle opere pie che abbiano per iscopo di concorrere alle spese carcerarie, ora sostenute dallo Stato, o al miglioramento morale dei detenuti, sui quali le società di patronato esercitano la loro azione;

c) i proventi indicati negli articoli 223, 406 e 431.

Art. 45.

Resoconto annuo dei fondi concessi alle società predette.

Nella relazione annua, che deve essere presentata al Parlamento, è dato conto particolareggiato del modo come sono state distribuite le somme predette.

CAPO V.

Commissione visitatrice.

Art. 46.

Scopo della commissione visitatrice

In ogni comune, dove trovansi stabilimenti carcerarii o riformatorii, è istituita per ciascuno stabilimento una commissione visitatrice, a cui è affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto colla direzione locale, a rafforzare il rispetto all'autorità, il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.

Art. 47.

Costituzione di essa.

Sono di diritto componenti la commissione visitatrice il sindaco del comune o un assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il procuratore del Re, e il parroco, nella cui cura è collocato lo stabilimento. Sono componenti

Digitized by Google

eletti per le singole commissioni due cittadini, nominati uno dal prefetto della provincia ed uno dal procuratore generale del distretto della corte d'appello.

Nei comuni che non sono sede di tribunale, il procuratore del Re è surrogato dal pretore, il quale non può farsi sostituire dal vice pretore.

Per gli stabilimenti e per le sezioni destinati alle donne (adulte o minorenni), i due componenti eletti possono essere scelti fra persone di sesso femminile.

Per i riformatorii, i componenti eletti sono di preferenza scelti tra i membri della società di patronato.

I componenti eletti si rinnovano ogni anno, ma possono essere riconfermati. I componenti nominati in surrogazione di altri che cessino d'esserlo prima dello scadere dell'anno, rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero ancora rimasti i surrogati.

Art. 48.

Scioglimento della commissione visitatrice.

Per gravi fatti che possono nuocere alla discliplina interna degli stabilimenti carcerarii o dei riformatorii, la commissione visitatrice può essere sciolta con decreto reale su proposta dei due ministri dell'interno e della giustizia.

Art. 49.

Attribuzioni.

La commissione visitatrice è in numero legale ogni qual volta intervengono all'adunanza tre dei suoi componenti.

Per l'adempimento del suo ufficio, la commissione può accedere nell'interno dello stabilimento carcerario o del riformatorio e visitare i dormitorii e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cu-

Digitized by Google

cine, le caserme destinate al corpo degli agenti di custodia, ecc. La commissione può anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati, e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio: e dà poi il suo parere sul regolamento interno dello stabilimento.

Art. 50.

Visite agli inquisiti.

Per le visite della commissione stessa ai detenuti che non sono condannati, o che sono a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, è necessario l'intervento del rappresentante l'autorità giudiziaria, o il suo consenso.

Art. 51.

Delegazione per le visite.

Per le visite ordinarie, la commissione può delegare a turno due dei suoi componenti. La direzione deve designare alla commissione visitatrice i detenuti o ricoverati che più ne sono meritevoli.

Art. 52.

Doveri speciali pei riformatorii e per le case di correzione.

Per quanto riguarda i riformatorii e le case di correzione, la commissione visitatrice deve anche invigilare il corso dell'insegnamento e assistere agli esami periodici dei ricoverati e dei condannati.

Art. 53.

Rapporti ordinarii e straordinarii.

Delle visite che la commissione o i delegati di essa fanno allo stabilimento carcerario od al riformatorio, nonchè delle osservazioni alle quali queste visite possono dar luogo sui singoli rami di servizio, si prende nota in uno

Digitized by Google

speciale registro, in conformità dell'articolo 299 del regolamento.

Tale registro è conservato nell'ufficio della direzione.

Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il presidente della commissione visitatrice invia al prefetto della provincia le osservazioni che ha avuto luogo di fare, e il prefetto le spedisce al Ministero col suo parere e con le sue proposte.

Ove l'urgenza del caso lo richieda, la commissione visitatrice deve riferirne senza indugio al prefetto e al Ministero dell'interno, dopo aver sentita l'autorità dirigente.

CAPO VI.

Personale amministrativo.

Art. 54.

Personale dell'amministrazione.

Il personale dell'amministrazione delle carceri si compone di ispettori, direttori di circolo, direttori, vicedirettori, segretarii, alunni di segreteria, ragionieri, contabili, computisti, alunni di ragioneria, ufficiali d'ordine e scrivani.

Art. 55.

Personale aggregato.

Al personale amministrativo suddetto, per gli speciali servizi dei singoli stabilimenti, sono aggregati cappellani, medici-chirurghi, farmacisti, maestri per l'istruzione civile, agronomi, dirigenti ed assistenti tecnici, capi d'arte e inservienti, suore.

§ 1. *Ispettori delle carceri.*

Art. 56.

Ispettori delle carceri. — Loro attribuzioni.

Gli ispettori delle carceri hanno la loro sede presso il Ministero dell'interno.

Digitized by Google

Essi visitano per ordine del Ministero, gli stabilimenti carcerari, i riformatorii, nonchè i detenuti o i ricoverati in qualunque località abbiano a trovarsi, rappresentando nelle loro visite l'amministrazione centrale.

Art. 57.

Ispezioni annue.

Almeno una volta l'anno devono gli ispettori visitare gli stabilimenti della circoscrizione a ciascuno di essi assegnata e alla fine di ogni ispezione presentano al Ministero la loro relazione sullo stabilimento visitato.

Art. 58.

Rapporti con le autorità locali.

Tutte le autorità e gli uffici dipendenti hanno l'obbligo di comunicare agli ispettori i documenti e le notizie di cui possano fare loro regolare richiesta.

Le autorità amministrative e giudiziarie locali, i presidenti delle società di patronato e delle commissioni visitatrici prestano agli ispettori l'opera loro, affinchè le ispezioni riescano maggiormente utili al pubblico servizio.

Art. 59.

Provvedimenti ordinari e di urgenza.

Ove dalla ispezione eseguita risultino fatti gravi a carico del personale addetto ad uno stabilimento, l' ispettore invita il funzionario responsabile a dargli per iscritto le sue giustificazioni e le rimette al Ministero dell' interno con la sua relazione e con quei documenti sui quali reputi opportuno di richiamare la superiore attenzione.

Ove questi fatti siano di eccezionale importanza e richiedano solleciti provvedimenti, gli ispettori ne telegrafano al prefetto della provincia o al Ministero dell' interno secondo che si tratti di ordine pubblico o di servizii am-

Digitized by Google

ministrativi, o ad ambedue nei casi più gravi, aspettando per provvedere istruzioni in proposito.

Quando per l'urgenza del caso occorrano disposizioni immediate, l' ispettore provvede senza indugio, telegrafando al tempo stesso al prefetto ed al Ministero.

In ogni altro caso l' ispettore dà sul posto le disposizioni necessarie, riferendone poscia al Ministero.

Art. 60.

Visto da apporre sui registri.

In tutti i registri che gli ispettori esaminano nel corso delle ispezioni, essi devono apporre il loro visto.

Art. 61.

Relazioni degli ispettori colle superiori autorità amministrative e giudiziarie.

Nel visitare uno stabilimento, gli ispettori si mettono in relazione colle autorità superiori amministrative e giudiziarie, per lo adempimento della loro missione.

Art. 62.

Doveri degli ispettori quando sono in residenza.

Gli ispettori quando non sono in giro, osservano l'orario stesso degli impiegati del Ministero dell' interno; e richiesti dal direttore generale delle carceri o dai direttori capi di divisione, danno il loro parere o trattano gli affari che possono essere loro affidati.

Nel caso che ad una parte di essi od a tutti sia dimandato un parere collettivo, si radunano sotto la presidenza del direttore generale delle carceri o di un suo delegato. Dell'adunanza è redatto verbale, e ciascuno ha diritto di farvi inserire il proprio voto dissenziente motivato.

L' ispettore meno anziano funziona da segretario.

Digitized by Google

Agli ispettori possono essere anche affidati studii speciali relativi alle leggi, ai regolamenti, alle istruzioni, a statistiche, ecc.

Art. 63.

Ispezioni agli stabilimenti muliebri.

Le ispezioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii destinati alle detenute e alle ricoverate (adulte o minorenni) possono essere affidate, volta per volta, a persone di sesso femminile.

§ 2. *Direttori di circolo.*

Art. 64.

Attribuzioni dei direttori di circolo.

Per le ispezioni delle carceri centrali, succursali e mandamentali, per la vigilanza sui minorenni collocati dall'amministrazione presso famiglie oneste, e per altri speciali incarichi, è delegato, per decreto ministeriale, in ogni circolo un direttore dell'amministrazione delle carceri, scelto fra i direttori delle prime tre classi, ai termini dell'art. 11 dell'ordinamento del personale amministrativo ed aggregato, degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Nessuna ispezione può esser fatta da un direttore di classe inferiore in uno stabilimento al quale sia preposto un direttore di classe superiore o, se della stessa classe, più anziano.

La delegazione ha la durata di un anno, ma può essere riconfermata.

Sono applicabili ai direttori in missione le disposizioni dei precedenti articoli 58, 59, 60 e 61.

Digitized by Google

§ 3. *Direttore.*

Art. 65.

Attribuzioni generali e doveri del direttore.

Il direttore è il capo dello stabilimento.

Tutti i suoi dipendenti, senza eccezione alcuna, gli devono obbedienza in ogni cosa che al servizio si riferisca, ed egli deve, a sua volta, essere loro di esempio, tanto nella vita privata quanto nella pubblica, per ottenere quel rispetto che solo coll'esempio si ispira.

Il direttore regola tutte indistintamente le parti del servizio, e dà gli opportuni provvedimenti; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti; sorveglia il modo come i funzionarii e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono i loro doveri; invigila su tutta la corrispondenza, i registri, le scritturazioni, gli atti che sono stabiliti dalle vigenti discipline; è per cio responsabile di ogni irregolarità che una diligente oculatezza avrebbe potuto conoscere ed impedire, di ogni mancanza che non abbia riferito all'autorità superiore, di ogni ordine da lui dato senza poi assicurarsi della sua esecuzione.

Art. 66.

Compilazione del regolamento interno.

Spetta al direttore di compilare e, occorrendo, di modificare, inteso il parere della commissione visitatrice, il regolamento interno dello stabilimento.

Questo regolamento contiene le disposizioni su l'orario dei diversi servizii, le norme da seguire nella concessione delle camere o celle a pagamento, l'introduzione dei viveri e degli altri oggetti permessi dal regolamento generale, ecc. Esso deve essere sottoposto all'approvazione del

Digitized by Google

Ministero dell' interno, e se trattasi di carceri mandamentali, all'approvazione delle rispettive prefetture.

Art. 67.

Studio del carattere dei detenuti o ricoverati.

È obbligo precipuo del direttore di mettere ogni suo studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti o ricoverati; di fare ogni opera per ispirare in essi intera fiducia; di mostrare colla correttezza dei modi e colla fermezza che tutto quanto egli fa, tutto quanto egli ordina, è la scrupolosa esecuzione della legge, non arbitrio o passione.

Art. 68.

Provvedimenti relativi alla custodia dei detenuti o ricoverati.

Per assicurare la custodia dei detenuti o ricoverati il direttore deve:

a) prendere gli accordi necessarii con la prefettura della provincia, e, a mezzo di questa, con l'autorità militare, in quanto riguarda la custodia esterna;

b) disporre, sentito il comandante, il capoguardia o il caposorvegliante, il servizio di custodia interno, ed anche quello esterno pei lavori all'aperto, in guisa che i detenuti o ricoverati rimangano sotto una continua vigilanza, impiegandovi il minor numero possibile di agenti di custodia;

c) visitare, almeno una volta al mese, tutti i locali dello stabilimento, e accertarsi così del modo come sono tenuti e della vigilanza che su di essi si esercita, sì di giorno che di notte;

d) visitare, quanto più di frequente sia possibile, i luoghi dove i condannati o i ricoverati lavorano all'aperto e accertarsi che in tutti i loro movimenti essi siano vigilati e scortati dagli agenti di custodia in modo che im-

Digitized by Google

pediscano sorprese, assalti, fughe o comunicazioni con persone estranee;

e) curare che i condannati di cui alla lettera precedente non lavorino confusi ad operai liberi, salve le eccezioni consentite dal Ministero;

f) far perquisire, anche in ore e giorni non determinati dai regolamenti, i dormitorii, le sale di lavoro, le celle, i detenuti o i ricoverati, nonchè, in caso di gravi sospetti, gli agenti di custodia, i capi d'arte, gli inservienti, gli agenti delle imprese o altre persone addette ai servizii dello stabilimento, o che, per ragione di essi servizi, abbiano relazioni coi detenuti;

g) accertarsi che le armi e le munizioni sieno tenute in buono stato, sopratutto negli stabilimenti nei quali i condannati lavorano all'aperto, rivolgendosi al Ministero o alla prefettura ogni qualvolta occorresse provvedere alle une o alle altre;

h) richiedere, in caso di ribellione, al capoposto della forza militare il sussidio della guardia esterna, facendone immediato rapporto alle autorità superiori amministrativa e giudiziaria.

Art. 69.

Provvedimenti relativi alla disciplina interna.

Per provvedere alla disciplina interna il direttore deve:

a) stabilire pei suoi impiegati l'orario in modo che si possa convenientemente provvedere a tutti i bisogni dell'ufficio, e quest'orario farlo prolungare oltre alla sua durata ordinaria, ove per una ragione qualsiasi ve ne sia bisogno;

b) stabilire altresì fra gli impiegati della direzione un turno di servizio, in modo che tutti possano avere la loro parte di azione e di responsabilità nella sorveglianza

Digitized by Google

dell'azienda domestica e nel mantenimento della disciplina dello stabilimento;

c) dare, alla fine d'ogni semestre, le informazioni sugli impiegati e informare sollecitamente la prefettura e il Ministero dell' interno di tutte le gravi mancanze che il personale dipendente commetta;

d) riunire di tempo in tempo gli agenti di custodia e spiegar loro quali siano i doveri che hanno verso l'amministrazione e verso i detenuti o ricoverati, e quale sia l'importanza della missione loro affidata;

e) curare che gli agenti di custodia vestano sempre la divisa del corpo, e non vi portino modificazione alcuna, obbligando i manchevoli a ridurla nella forma prescritta a loro spese;

f) far sottoporre a visita sanitaria mensile gli agenti di custodia e dare gli opportuni provvedimenti, ove qualcuno di essi risulti affetto da malattia contagiosa o venerea;

g) obbligare i detenuti o ricoverati alla nettezza personale e a non trascurare quanto a tal uopo è prescritto dal regolamento;

h) classificare i detenuti o i ricoverati nei dormitorii, nei laboratorii, nella cappella, nella scuola, a norma del regolamento, secondo l'età di essi e le altre loro condizioni personali;

i) procurare di trovar lavoro per tutti i detenuti che ne siano capaci, tenendo conto possibilmente dei mestieri che i detenuti stessi esercitavano in libertà, o di quelli ai quali si avviavano, o per i quali si mostrino maggiormente inclinati;

l) destinare ai servizii interni i condannati che ne siano meritevoli e abbiano i requisiti necessarii, evitando per altro che tali destinazioni si facciano per riguardi personali o per indebiti favori;

Digitized by Google

m) aver cura che i detenuti e i ricoverati da porre in viaggio siano in grado da poterlo intraprendere, e che non si dichiarino invalidi al lavoro o cronici quelli che veramente non sieno tali;

n) visitare i detenuti o ricoverati quanto più di frequente è possibile, e accordar loro udienza almeno una volta ogni settimana, ascoltandone con benignità i lamenti e provvedendo subito, ove ne sia il caso.

o) ammonire il detenuto o il ricoverato che manchi al proprio dovere e dargli lode quando faccia qualche azione che sia prova di buoni sentimenti o della sua resipiscenza;

p) disporre le visite che il cappellano, il medico chirurgo, il maestro, gli impiegati dello stabilimento, i capi d'arte e le altre persone aggregate all'amministrazione devono fare ai detenuti o ricoverati, sopratutto a coloro che sono in cella;

q) eccitare i detenuti o ricoverati a tener viva la corrispondenza coi loro parenti, se questi sono di buona morale, e impedire che durante la condanna o il ricovero si rallentino i reciproci vincoli di affetto fra i detenuti e le famiglie alle quali debbono far ritorno dopo riacquistata la libertà;

r) procurare di far nascere o di accrescere nei detenuti o ricoverati il desiderio del risparmio, consigliarli indefessamente ad economizzare il loro peculio e impedire sopratutto che, avvicinandosi il tempo della liberazione, essi lo spendano in modo poco proficuo;

s) leggere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati e apporre il visto a tutte le lettere in arrivo o in partenza, non dando corso a quelle che reputi di non dover comunicare e trasmettendo alle autorità politiche o giudiziarie quelle che possono interessare le une o le altre;

Digitized by Google

f) vietare che all'esterno dello stabilimento, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in tempo di pubbliche solennità o che in questi ultimi abbiano luogo trattenimenti clamorosi.

Art. 70.

Provvedimenti relativi all'amministrazione

Per provvedere all'amministrazione, il direttore deve:

a) curare che sia verificato e controllato tutto quanto viene introdotto nello stabilimento, costruito ed esportato, ordinando all'uopo verificazioni straordinarie, e applicando le penalità convenute nei relativi contratti;

b) sorvegliare che gli agenti delle imprese ammessi nello stabilimento, non vengano meno ai loro doveri, ammonendoli ed espellendoli qualora vi contravvengano con pregiudizio della disciplina e dell'amministrazione;

c) proporre in tempo le opere di manutenzione occorrenti allo stabilimento; sorvegliare quelle ordinate dal Ministero, affidate all' industria libera o fatte ad economia, e curare che siano eseguite nei modi stabiliti, e che i materiali adoperati corrispondano alle perizie delle quali egli deve aver copia;

d) esaminare attentamente i saggi dei generi vittuarii, presentatigli prima della distribuzione, e farli poi restituire all' impresa o alle masse donde furono estratti;

e) sorvegliare il servizio sanitario per quanto riguarda i medicinali, assicurandosi della buona qualità e della giusta quantità di essi per mezzo del medico-chirurgo, e facendoli, ove occorra, sottoporre ad analisi chimica.

Art. 71.

Licenze che il direttore accorda agli impiegati.

Per gravi ragioni di famiglia, l'autorità dirigente può accordare agli impiegati dello stabilimento brevi licenze

Digitized by Google

di giorni cinque ognuna, non più di due volte all'anno, facendone rapporto alla prefettura.

Art. 72.

Divieto di assentarsi dalla residenza.

Senza autorizzazione della prefettura della provincia o del Ministero dell' interno, il direttore di uno stabilimento non può assentarsi dalla sua residenza per più di un giorno o durante la notte.

Art. 73.

Licenze che il prefetto può accordare al direttore.

La prefettura, nelle circostanze indicate dall'articolo 71, può concedere al direttore una licenza di cinque giorni, non più di due volte l'anno, riferendone al Ministero.

Questa licenza e quella di cui all'articolo 71 devono computarsi negli ordinari permessi annuali che possono essere accordati dal Ministero.

Art. 74.

Attribuzioni che l'autorità dirigente può delegare ad altri.

L'autorità dirigente può, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Ministero dell' interno, delegare agli impiegati dipendenti, al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, parte delle attribuzioni relative alla vigilanza sui servizii interni dello stabilimento, che le sono attribuite dai regolamenti.

Art. 75.

Registri che deve tenere l'autorità dirigente.

L'autorità dirigente è obbligata ad annotare in appositi registri:

a) gli ordini del giorno e quelli permanenti da essa dati al personale dipendente;

Digitized by Google

b) gli avvenimenti importanti e gli ordini impartiti in proposito;

c) le udienze accordate ai detenuti o ricoverati e i provvedimenti all' uopo presi.

Art. 76.

Documenti che deve trasmettere.

Il direttore è altresì obbligato a trasmettere direttamente al Ministero dell' interno,

nel primo giorno di ogni mese:

a) l'elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale dei condannati e dei ricoverati negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, durante il mese precedente;

b) il prospetto numerico dei mutamenti indicati nella lettera precedente, corredato della tabella di situazione prescritta alla lettera *e* del presente articolo;

entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:

c) l'elenco delle somme versate nella tesoreria per fitto di locali carcerarii;

e alla scadenza di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio):

d) la relazione statistica degli stabilimenti, delle sezioni penali e dei riformatorii, da compilarsi a norma delle speciali istruzioni.

Deve mandare, inoltre, al Ministero dell' interno, per mezzo della prefettura della provincia,

nel primo giorno di ogni mese:

e) la tabella di situazione all' ultima giornata del mese precedente, dei detenuti e degli agenti di custodia, limitatamente alle carceri giudiziarie;

f) l' elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale amministrativo, religioso, sanitario, scolastico e di custodia, durante il mese precedente;

Digitized by Google

entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:

g) i prospetti individuali delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;

h) il prospetto numerico delle variazioni avvenute durante il precedente trimestre nelle carceri giudiziarie;

i) l'estratto del registro di permanenza in carcere dei giudicabili, prescritto dall'articolo 180, lettera *l*, col riassunto relativo e con la nota dei giudicabili detenuti da oltre un anno e prosciolti nel trimestre;

nella prima quindicina del mese di marzo:

k) la situazione numerica dei militari in congedo illimitato, addetti al personale degli agenti di custodia desunta dai relativi avvisi;

entro il mese di dicembre:

l) l'elenco degli agenti di custodia che compiono la ferma nell'anno successivo;

e alla scadenza di ogni anno finanziario:

m) il rendiconto statistico delle carceri giudiziarie, da compilarsi secondo le norme stabilite da speciali istruzioni;

Ha pure l'obbligo di mandare il primo di ogni mese alle procure generali del Re, nel cui distretto fu pronunciata la condanna:

n) l'elenco dei condannati all' ergastolo, alla reclusione e alla detenzione, i quali siano stati liberati nel mese precedente.

Art. 77.

Divieto di comunicare atti d'ufficio.

L' autorità dirigente non può rilasciare nessun documento, nessuna notizia, nessuna comunicazione risguardante lo stabilimento cui è preposta, se non ne sia officialmente richiesta dalle autorità competenti.

Digitized by Google

Delle comunicazioni richieste o rilasciate, quando non siano imposte da disposizioni di leggi o regolamenti, essa deve sempre informare il Ministero.

Art. 78.

Custodia delle piante topografiche dello stabilimento.

L'autorità dirigente deve conservare, sotto la sua responsabilità, le piante topografiche degli edifizii carcerarii, delle quali non può essere data visione ad estranei o comunicata copia, per qualsiasi motivo, senza autorizzazione del Ministero.

Per tenere queste piante al corrente, viene fatta di volta in volta speciale richiesta all' ufficio del genio civile a mezzo della prefettura.

§ 4. *Vice direttore.*

Art. 79.

Attribuzioni e doveri del vice direttore.

Il vice direttore esercita, sotto la immediata e diretta dipendenza del direttore, una continua vigilanza e un esatto controllo sull'andamento dei diversi rami del servizio disciplinare, economico ed industriale, e sostituisce il direttore nei casi d'assenza o d' impedimento di questi.

Oltre alle speciali attribuzioni, di cui al § 2°, capo IX della parte III del regolamento, è suo dovere di esercitare una continua sorveglianza sui detenuti o ricoverat nelle celle e nei laboratorii, per assicurarsi che tutti abbiano una occupazione e che vi attendano in modo proficuo, tanto nell' interesse dell' amministrazione, quanto nel proprio, specialmente per quel che riguarda la istruzione industriale.

Digitized by Google

§ 5. *Segretario.*

Art. 80.

Attribuzioni e doveri del segretario.

Il segretario attende al disbrigo degli affari di segreteria; eseguisce e sorveglia, a seconda dei casi, la registrazione e la spedizione delle carte d'ufficio; certifica le copie degli atti emanati dalla direzione; roga gli atti di appalto ed i contratti, e compie tutti i lavori inerenti alla sua qualità, che gli vengono ordinati dal direttore o da chi lo rappresenta.

Egli ha l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione, conformemente a quanto dispone la legge sul registro e bollo.

Ove manca il segretario, tale obbligo spetta all'autorità dirigente.

Il segretario risponde verso il direttore della custodia della biblioteca dell'ufficio, e della regolare tenuta dell'archivio.

Art. 81.

Registri che deve tenere.

Il segretario è responsabile, sotto la dipendenza del direttore, dell'esatta tenuta dei registri seguenti:

a) catalogo della biblioteca della direzione e di quella circolante;

b) protocollo della corrispondenza d'ufficio in arrivo e partenza;

c) matricola del personale amministrativo, religioso, sanitario, ecc., addetto allo stabilimento;

d) matricola degli agenti di custodia e rubrica relativa;

e) registro dei condannati o ricoverati assegnati;

Digitized by Google

f) registro dei condannati o ricoverati usciti dallo stabilimento per qualsiasi causa;

g) matricola dei condannati negli stabilimenti e nelle sezioni penali e dei ricoverati nei riformatorii, e rubrica relativa;

h) registro nominativo della popolazione delle carceri giudiziarie;

i) registro numerico dei mutamenti avvenuti nella popolazione delle carceri giudiziarie;

l) registro numerico dei mutamenti suddetti negli stabilimenti o nelle sezioni penali e nei riformatorii governativi;

m) registro dei permessi di colloquio accordati ai condannati o ricoverati;

n) registro delle corrispondenze dei detenuti o ricoverati in arrivo e in partenza;

o) registri delle deliberazioni della commissione e del consiglio di disciplina locali;

p) registro delle punizioni degli agenti di custodia per gli stabilimenti penali e pei riformatorii;

q) registro delle punizioni dei detenuti e ricoverati per gli stabilimenti, per le sezioni penali e riformatorii;

r) registro della scadenza delle pene per i condannati e del ricovero pei ricoverati;

s) matricola speciale degli agenti di custodia ed allievi guardie in quegli stabilimenti ove esista una sezione *Scuola d'istruzione.*

Art. 82.

Registri e quadri statistici.

Il segretario è incaricato della compilazione dei quadri statistici annuali e della compilazione di tutti i prospetti periodici, non riguardanti la contabilità.

Digitized by Google

Art. 83.

Elenco dei detenuti o ricoverati da iscriversi nelle liste di leva.

Nel mese di dicembre di ciascun anno, il segretario deve compilare e presentare all' autorità dirigente gli elenchi dei detenuti o ricoverati, i quali per la loro età dovrebbero nell' anno vegnente essere iscritti sulle liste di leva, onde l'autorità stessa, dopo averli esaminati, possa darne notizia ai sindaci dei comuni cui gli stessi detenuti o ricoverati appartengono, per ragione di domicilio o di abituale dimora.

In questi elenchi devono comprendersi tutti i detenuti o ricoverati nati nell'anno cui gli elenchi stessi si riferiscono, anche se fossero morti entro i dodici mesi precedenti.

§ 6. *Alunno di segreteria.*

Art. 84.

Attribuzioni dell'alunno di segreteria.

L'alunno di segreteria coadiuva il segretario in tutti gli affari a questo attribuiti, e lo surroga nei lavori di ufficio in caso di assenza, impedimento, o che altro.

§ 7. *Ragioniere*

Art. 85.

Attribuzioni e doveri del ragioniere.

Il ragioniere, sotto la dipendenza del direttore, tratta gli affari riguardanti la ragioneria, e dirige e sorveglia il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile.

Egli deve quindi disimpegnare tutte le attribuzioni a tale scopo devolutegli, giusta le disposizioni contenute nel § 3, capo IX, parte III, del regolamento.

Digitized by Google

Art. 86.

Impiegati che lo coadiuvano.

Per l'adempimento dei suoi incarichi, il ragioniere ha alla sua dipendenza un contabile o un computista e quegli altri impiegati che gli vengano all' uopo assegnati.

§ 8. *Contabile.*

Art. 87.

Attribuzioni e doveri del contabile.

Il contabile ha la responsabilità della buona conservazione di quanto costituisce il materiale mobile dello stabilimento cui trovasi addetto, e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli, a senso delle disposizioni contenute nel § 4, capo IX, parte III, del regolamento.

Art. 88.

Obbligo di osservare le leggi di contabilità.

Nell'adempimento delle proprie incombenze egli deve uniformarsi a quanto è stabilito nel regolamento, nonchè alle istruzioni, che, per la esecuzione di esso, gli vengono date dal direttore o dal ragioniere, e osservare inoltre le leggi e le disposizioni comuni a tutti i contabili dello Stato.

Art. 89.

Divieto di tenere in cassa somme estranee alla sua gestione.

Il contabile non può ricevere nè ritenere nelle casse dell'amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione: epperò, quando in tempo di verificazioni vi si rinvengano somme maggiori di quelle risultanti dai registri,

Digitized by Google

il fondo riconosciuto eccedente va a beneficio dell'erario, ed è iscritto come provento casuale.

Le stesse norme devono essere osservate per quel che riguarda la gestione del materiale, salvo le misure disciplinari indicate nell'articolo 778, capoverso.

Art. 90.

Responsabilità nei pagamenti.

Prima di eseguire un pagamento, il contabile deve accertarsi, sotto la propria responsabilità, della esattezza dei computi, della regolarità del titolo che gli è esibito e della identità della persona che si presenta a riscuotere.

Art. 91.

Libro di cassa e registri di magazzino.

Il contabile deve tenere al corrente il libro di cassa ed i registri di magazzino, eseguendo le iscrizioni di spese e di introiti, di carico e di scarico del materiale, in guisa che non siano lasciate lacune fra gli articoli di uno stesso esercizio, e in tempo di verificazioni ordinarie e straordinarie, nonchè alla chiusura finale dei conti, appariscano nella importanza loro totale, le spese e le riscossioni eseguite, i rimborsi e le anticipazioni avute, i versamenti fatti nella tesoreria, gli effetti, i generi, le materie e i manufatti entrati ed usciti.

Art. 92.

Modo come devono essere fatte le iscrizioni nei registri.

Le iscrizioni nei registri devono farsi dal contabile in modo chiaro e preciso, cosicchè, qualunque possa essere la importanza dell' operazione eseguita, abbia sempre a risultare la persona che ha ricevuto, pagato o provveduto, la vera causa dell' introito, della spesa e della provvista, con l'indicazione della qualità, della quantità e del prezzo.

Digitized by Google

Art. 93.

Quando il contabile è scaricato dalla responsabilità.

Il contabile non si intende regolarmente scaricato, nè liberato dalla responsabilità della sua gestione, se non dopo emanata l'approvazione dei conti, al cui rendimento è tenuto, in conformità delle disposizioni di questo regolamento e della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

§ 9. *Computista e alunno di ragioneria.*

Art. 94.

Attribuzioni del computista e dell'alunno di ragioneria.

Il computista e l'alunno di ragioneria prestano la loro opera in sussidio al ragioniere e al contabile, ed eseguiscono quella parte di servizio di contabilità che, su proposta del ragioniere, viene ad essi affidata dal direttore.

Sono poi più specialmente destinati, secondo il loro grado rispettivo, alla tenuta dei registri, alla compilazione dei documenti contabili, alla copiatura e spedizione dei rendiconti e della corrispondenza inerente al servizio di contabilità.

Il computista di 1ª classe può essere destinato ad esercitare le funzioni di contabile, ed in questo caso ne disimpegna pure le attribuzioni e ne assume i doveri.

§ 10. *Ufficiale d'ordine e scrivano*

Art. 95.

Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.

L'ufficiale d'ordine e lo scrivano eseguiscono lavori di copiatura, di registrazione e di spedizione, a seconda del bisogno, sia per gli uffici di segreteria, sia per quelli di contabilità, secondo le disposizioni date dal direttore.

Digitized by Google

§ 11. *Cappellano.*

Art. 96.

Azione del cappellano sui detenuti.

In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio è destinato un cappellano per l'adempimento delle pratiche religiose.

Art. 97.

Quando occorrono più cappellani.

Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento, o per ragioni speciali, occorra il sussidio di altri ecclesiastici, l'autorità dirigente regola il loro servizio e il modo col quale debbono essi attendere agli ufficii loro affidati.

Art. 98.

Celebrazione della messa. — Divieto di ricevere elemosine dai detenuti.

Nei giorni festivi, il cappellano celebra la messa nella cappella dello stabilimento, e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o ricoverati, ammessi ad assistervi, la istruzione catechistico-morale.

Di accordo coll'autorità dirigente, il cappellano può celebrare la messa anche in giorni non festivi.

Egli non può mai ricevere dai detenuti o ricoverati, o per conto loro o della loro famiglia, elemosine, onde celebri messe od altri ufficii secondo la loro intenzione.

Art 99.

Conferenze.

Il cappellano fa eziandio, nei giorni e nei modi stabiliti, di concerto con l'autorità dirigente, speciali conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la patria.

Digitized by Google

A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, ed i ricoverati, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti, l'assenso della competente autorità giudiziaria.

Art. 100.

Istruzione religiosa

Oltre alla istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che ne siano mancanti, e in particolar modo ai minorenni.

Art. 101.

Visite ai detenuti o ricoverati.

Il cappellano visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza.

Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall'autorità dirigente, i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente autorità giudiziaria.

In queste visite e in ogni relazione che gli occorra di avere coi detenuti o ricoverati, deve astenersi dal promettere vantaggi materiali in compenso della loro buona condotta; dallo intrattenerli intorno a cose estranee al suo ministero; e, per quanto riguarda gli inquisiti, dal parlare di tutto ciò che direttamente o indirettamente possa aver rapporto con la loro causa.

Digitized by Google

Art. 102.

Studio del carattere morale dei detenuti o ricoverati. — Registro relativo.

Il cappellano comunica all' autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di farne durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; tiene negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, un registro su cui scrive, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tutto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale e le tendenze. Di queste indicazioni deve servirsi allorchè si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'articolo 369 o di dare il suo giudizio complessivo da iscriversi nella matricola.

Art. 103.

Relazione annuale.

Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il cappellano deve presentare alla direzione, perchè sia trasmessa al Ministero, unitamente alle altre, una relazione sull'andamento del servizio affidatogli, dalla quale si rilevi il modo come esso sia stato condotto, i risultati che si sono ottenuti e le indicazioni dei provvedimenti che egli crederebbe utile adottare nell'interesse del miglioramento morale dei detenuti o ricoverati.

Art. 104.

Surrogazione temporanea.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, il cappellano deve farsi surrogare a suo carico da altro ecclesiastico, che sia previamente accettato dall' autorità dirigente.

Digitized by Google

§ 12. *Medico-chirurgo.*

Art. 105.

Attribuzioni e doveri del medico-chirurgo.

Per ogni stabilimento carcerario o riformatorio è nominato un medico-chirurgo, e a lui solo è affidato il servizio dell' igiene dello stabilimento e della cura degli agenti di custodia, e dei detenuti o ricoverati.

Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento o per altre ragioni, l'opera di un medico-chirurgo non sia bastevole, egli può essere autorizzato a farsi coadiuvare da uno o più assistenti, i quali sono retribuiti dal Ministero, ma non acquistano per questo fatto alcun titolo verso l'amministrazione.

Art. 106.

Visite ordinarie e straordinarie.

Il medico-chirurgo si reca ogni giorno nello stabilimento, nell'ora indicata dal regolamento interno, per la visita degli infermi, dei detenuti o ricoverati, entrati o da liberare o da tradurre ad altri stabilimenti, e di quelli in cella di punizione.

Egli vi accede pure straordinariamente, ogni qual volta lo creda necessario nell' interesse dell' igiene e della cura dei malati, e sempre quando ne sia richiesto dall'autorità dirigente, dalla superiora delle suore, e, in caso di urgenza, anche dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.

Art. 107.

Prescrizioni mediche.

Dopo aver visitati gli agenti di custodia e i detenuti o ricoverati che accusino qualche malattia, o che siano stati

Digitized by Google

riconosciuti bisognevoli di cura, ed aver dati gli ordini in proposito, il medico-chirurgo visita i malati nell'infermeria o nelle celle, stabilisce il trattamento cui devono esser sottoposti, e scrive di sua mano in speciali registri i medicinali da somministrarsi e le occorrenti prescrizioni dietetiche.

Art. 108.

Registri che deve tenere.

Il medico-chirurgo tiene un registro d'entrata e di uscita dall'infermeria, sul quale sono notati tutti i movimenti che egli deve giornalmente autorizzare colla sua firma, tutte le notizie relative alla natura, alla durata ed alla cura delle malattie.

Tiene nota egualmente, in apposito registro, dei fatti speciali che possono riguardare i condannati, per servirsene quando si tratti di assegnare i punti di merito a senso dell'articolo 369.

Art. 109.

Vigilanza su diverse parti del servizio.

Nelle sue visite, e specialmente in quelle straordinarie, indicate nell'articolo 106, il medico-chirurgo si accerta della regolare esecuzione degli ordini da lui dati, della buona qualità dei medicinali e dei generi vittuari distribuiti agli infermi, e di quanto altro può interessare la salute della popolazione detenuta.

A tale effetto ha l'obbligo di visitare, almeno ogni mese, tutti i locali dello stabilimento, tutti i detenuti o ricoverati che vi si trovano rinchiusi, non che i magazzini dei viveri, per assicurarsi della buona conservazione delle provviste.

Di queste visite e di quelle prescritte dagli articoli 69 lettera *f*, 112, 113 e 114, il medico-chirurgo deve fare

Digitized by Google

menzione nello speciale servizio; e ove abbia da osservare qualche cosa, ne riferisce per iscritto al direttore, il quale provvede, e occorrendo, spedisce il rapporto al Ministero dell'interno con particolareggiate informazioni.

Art. 110.

Ammissioni nell'infermeria e negli ospedali esterni.

Il medico-chirurgo regola tutto ciò che si riferisce alla cura degli infermi e riconosce quando questi possano essere curati in cella e quando, nei casi di malattia grave, debbano essere trasferiti all'infermeria.

Per le carceri di minore importanza, egli propone il passaggio dei malati alle infermerie di altre carceri, e, in casi assolutamente eccezionali, anche agli ospedali civili; ma spetta all'autorità dirigente di provvedere in proposito, nei modi che reputa opportuni, non senza aver prima presi gli accordi con le competenti autorità amministrative e giudiziarie.

Art. 111.

Obbligo di curare gl'impiegati e le loro famiglie.

Il medico-chirurgo è obbligato alla cura degli impiegati e delle famiglie loro, quando gli uni e le altre abbiano alloggio nello stabilimento, nonchè a quella delle suore e delle guardiane.

Egli è pure obbligato alla vaccinazione e rivaccinazione dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.

Art. 112.

Obbligo di visitare i medicinali.

Il medico-chirurgo, oltre alla vigilanza ordinaria di cui all'articolo 109, deve esaminare almeno ogni quindici giorni i medicinali provveduti dalla farmacia e verificarne

Digitized by Google

la qualità, riferendo per iscritto al direttore le osservazioni che abbia a fare in proposito.

Deve esaminare, ogni volta ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.

Art. 113.

Sorveglianza speciale sul servizio dell'infermeria.

È speciale dovere del medico-chirurgo di invigilare e proporre quanto reputi necessario alla nettezza individuale dei malati e dei loro oggetti di corredo, nonchè alla lavatura, alla disinfezione, e, occorrendo, alla distruzione degli indumenti e delle biancherie personali e da letto dei detenuti o ricoverati affetti di malattie contagiose.

Art. 114.

Provvedimenti per le malattie contagiose.

Quando si avverino malattie contagiose, o si abbia ragione di temerne lo sviluppo, il medico-chirurgo, oltre all'adempimento dei doveri impostigli dalle leggi sanitarie, deve affrettarsi a prendere d'urgenza, di concerto con la direzione dello stabilimento, i provvedimenti e le cautele necessarie per isolare i detenuti o ricoverati che ne fossero colpiti, e per impedire l'invasione o la propagazione del morbo.

Art. 115.

Denunzia delle infrazioni disciplinari.

È dovere del medico-chirurgo di denunziare alla direzione quei detenuti o ricoverati che simulano malattie, che cercano di eludere i mezzi di cura o che non si sottomettono alle prescrizioni da lui date.

Digitized by Google

Art. 116.

Infermi in pericolo di vita

Il medico-chirurgo deve egualmente dare avviso alla direzione e al cappellano degli infermi che sieno in pericolo di vita.

Art. 117.

Provvedimenti per i detenuti o ricoverati colpiti da alienazione mentale.

Appena un detenuto o ricoverato dia segni di alienazione mentale, il medico-chirurgo disporrà che sia posto in osservazione, prescrivendo all'uopo le cautele e i provvedimenti per accertare se l'alienazione effettivamente sussista, e per guarentire, occorrendo, la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento.

Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati, il medico-chirurgo deve informare la direzione per iscritto.

Art. 118.

Denunzia di ferimenti.

Avvenendo nello stabilimento ferimenti o altri reati, pei quali il medico-chirurgo abbia prestato il soccorso dell'arte sua, egli è in obbligo di riferirne subito, o entro le ventiquattro ore secondo la gravità del caso, mediante rapporto scritto, tanto all'autorità dirigente quanto a quella giudiziaria.

Art. 119.

Denunzia della morte.

In caso di morte di un detenuto o ricoverato, il medico-chirurgo, dopo aver fatte le constatazioni di legge, rimetterà alla direzione dello stabilimento un regolare rapporto.

Art. 120.

Autopsie cadaveriche.

Il medico-chirurgo addetto ad uno stabilimento penale situato in luogo dove non vi sia università, o il cui ret-

Digitized by Google

tore non faccia domanda per ottenere i cadaveri dei condannati, ne può eseguire l'autopsia, comunicando poi al Ministero, per mezzo della direzione, il reperto necroscopico.

Il medico-chirurgo ha sempre il diritto di assistere alle autopsie dei cadaveri dei condannati messi a disposizione della facoltà medico-chirurgica dell'università locale, a senso dell'articolo 407.

Ove, oltre la cura ordinaria, cui è obbligato in forza del regolamento, il medico-chirurgo intendesse fare studî speciali, egli deve uniformarsi a quanto è stabilito dall'articolo 297.

Art. 121.

Relazione annuale.

Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio), il medico-chirurgo deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo con cui il servizio sanitario è stato condotto, sui risultati ottenuti, sulle malattie che si sono sviluppate con intensità eccezionale, sulle cause che hanno potuto contribuirvi, sulle visite ordinarie e straordinarie eseguite nell'interesse dell'igiene dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati, sulle fatte proposte in quella occasione, e su tutte le altre che egli creda di sottoporre al Ministero per migliorare le condizioni sanitarie dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati.

Art. 122.

Surrogazione temporanea.

In caso d'assenza o di legittimo impedimento, il medico-chirurgo deve farsi surrogare a sue spese da altro sanitario che sia previamente accettato dall'autorità dirigente.

Digitized by Google

§ 13. *Maestro per l'istruzione civile.*

Art. 123.

In quali stabilimenti possono essere nominati i maestri.

Negli stabilimenti o sezioni penali, nei riformatorî, e nelle carceri giudiziarie di maggiore importanza può essere affidata a maestri la istruzione civile dei detenuti o ricoverati.

Art. 124.

Numero di essi.

Ove per la numerosa popolazione di uno stabilimento o per altre speciali considerazioni, si creda necessaria l'opera di più maestri, l'autorità preposta allo stabilimento regola il loro servizio ed il modo col quale debbono attendere agli speciali uffici ad ognuno di essi affidati.

Art. 125.

Giorni ed ore delle lezioni.

Le lezioni sono sempre impartite nei giorni e nelle ore designate dal regolamento interno dello stabilimento.

Art. 126.

Registro che il maestro deve tenere.

Il maestro deve tenere un registro dei detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, con la indicazione del loro grado d'istruzione al momento dell'ingresso, della condotta da essi tenuta e dei progressi fatti.

Queste notizie servono di base per l'assegnazione dei punti di merito ai sensi dell'articolo 369.

Art. 127.

Letture morali ed educative.

Quando ne sia richiesto dall'autorità dirigente, il maestro fa letture morali ed educative, adatte all'intelligenza dei detenuti o dei ricoverati ammessi ad assistervi.

Digitized by Google

Art. 128.

Insegnamenti speciali per i minorenni.

Per le case di correzione e per i riformatorî possono essere nominati maestri che impartiscano insegnamenti speciali, come il disegno, la musica, la ginnastica. In questo caso i loro doveri sono stabiliti dalle singole convenzioni stipulate, o fissati volta per volta dall'autorità dirigente, coll'approvazione del Ministero.

Art. 129.

Istruzione delle detenute.

Negli stabilimenti per le donne è incaricata della scuola una o più suore che abbiano i necessarî requisiti, oppure altra insegnante.

Art. 130.

Denunzia delle infrazioni disciplinari.

È dovere del maestro di far rapporto alla direzione di ogni mancanza commessa nella scuola dai detenuti o ricoverati e dei guasti o deterioramenti che i medesimi abbiano arrecati al materiale scolastico di cui egli ha la sorveglianza.

Art. 131.

Relazione annuale.

Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il maestro deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo onde venne condotto il servizio affidatogli, sui risultati ottenuti, e sui provvedimenti che egli crede utile far adottare nell'interesse della istruzione civile dei detenuti o ricoverati.

Digitized by Google

Art. 132.

Istruzione affidata al cappellano.

Le disposizioni relative al maestro sono estese al cappellano, quando a questo sia affidato l'incarico dell'insegnamento civile.

§ 14. *Agronomo.*

Art. 133.

Assunzione in servizio dell'agronomo.

Alle colonie agricole può, dal Ministero dell'interno, essere assegnato un agronomo, il cui trattamento viene stabilito con speciali convenzioni, caso per caso.

Art. 134.

Sue attribuzioni.

All'agronomo è specialmente affidato l'indirizzo dei lavori agricoli e la sorveglianza diretta su di essi; ma il Ministero può dargli altri incarichi, se lo crede opportuno, nell'interesse della colonia.

Art. 135.

Rapporti con la direzione.

L'agronomo dipende dal direttore locale, specialmente per ciò che riguarda la disciplina dei condannati lavoranti, e deve rendere conto al direttore stesso di tutte le sue disposizioni, affinchè questi veda se esse sono in armonia con le norme stabilite dal Ministero.

L'agronomo deve riguardare il direttore come capo dello stabilimento e suo superiore immediato, e il direttore deve riguardare l'agronomo come persona tecnica che concorre con lui allo svolgimento di una medesima azienda.

Digitized by Google

Art. 136.

Ufficio e grado dell'agronomo

L'agronomo ha un ufficio proprio, ed ha alla sua dipendenza il personale necessario.

Egli ha grado onorifico parificato a quello di vicedirettore e gli si devono, dagli altri impiegati e dagli agenti di custodia della colonia, i riguardi e la deferenza inerenti a quel grado.

Art. 137.

Doveri dell'agronomo.

L'agronomo ha obbligo:

a) di presentare giornalmente al direttore la indicazione del numero dei condannati di cui abbisogna pel giorno vegnente (oltre a quelli fissi nei varii poderi), specificando i lavori ai quali essi debbono essere applicati;

b) di visitare frequentemente le varie case coloniche, le mandrie e le altre diramazioni, e di andare giornalmente sui luoghi in cui si eseguiscono i lavori più importanti, informando poi il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo da lui notata nelle visite stesse;

c) di compiere gli altri incarichi che sono compresi nel § 2,° capo X, parte III del regolamento e di tenere i registri ivi indicati;

d) di dare alle classi di merito lezioni di agricoltura teorico-pratica, a norma di quanto sia prescritto dal Ministero;

e) di presentare al direttore, alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale si rilevi il modo con cui l'azienda stessa procede, la spesa che essa ha costato per la coltivazione ordinaria, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli crederebbe utili di adottare nell'interesse dell'amministrazione.

Digitized by Google

§ 15. *Dirigente tecnico.*

Art. 138.

Assunzione in servizio del dirigente tecnico.

Agli stabilimenti di pena, le cui officine abbiano una eccezionale importanza, possono essere addetti dirigenti tecnici, coi quali caso per caso, si fanno speciali convenzioni che ne determinino gli obblighi e il trattamento.

Art. 139.

Suo ufficio.

Il direttore tecnico, sotto la dipendenza del direttore, deve intendere al migliore andamento dell'officina o dell'industria che gli è affidata.

Art. 140.

Sue ingerenze.

Nell'acquisto delle materie prime o accessorie, e di quanto altro possa occorrere pel servizio industriale, il dirigente tecnico ha l'obbligo d'intervenire, ed è responsabile di tali acquisti per quanto riguarda la loro qualità.

Similmente egli deve intervenire nel determinare la tariffa delle gratificazioni da corrispondersi pei singoli lavori.

Art. 141.

Sua responsabilità.

Il dirigente tecnico è tenuto responsabile della imperfetta costruzione dei manufatti, quando non si possa imputarla a malanimo dei lavoranti: egli propone al direttore i detenuti che devono essere destinati alle diverse operazioni e ai diversi mestieri, e quelli che devono essere promossi, retrocessi nelle classi od esclusi dalla lavorazione.

Digitized by Google

Egli è parimenti responsabile della conservazione e manutenzione delle macchine, degli arnesi, degli utensili di ogni specie, impiegati nell'officina o nell'industria.

Art. 142.

Doveri del dirigente tecnico.

Sono applicabili al dirigente tecnico le disposizioni dell'articolo 137, lettere *c* ed *e*, per ciò che riguarda i servizii industriali.

§ 16. *Assistente tecnico e capo d'arte.*

Art. 143.

Assunzione in servizio dell'assistente e del capo d'arte.

In sussidio dell'agronomo e del dirigente tecnico e alla loro immediata dipendenza, possono essere destinati assistenti tecnici e capi d'arte.

Art. 144.

Loro nomina.

Gli agenti suddetti sono nominati e licenziati dal Ministero dell'interno, su proposta della direzione dello stabilimento. Il loro assegno è a carico del bilancio industriale per il ramo cui sono preposti, o di un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

Di questi servizii possono eziandio essere incaricati agenti di custodia, secondo quanto è previsto dal regolamento.

Art. 145.

Loro doveri.

I suddetti assistenti e capi d'arte, devono ogni mattina trovarsi allo stabilimento centrale o, secondo i casi, alle diramazioni cui siano addetti, prima che vi si trovino i condannati; esercitare su questi, per tutta la giornata, una

Digitized by Google

non interrotta sorveglianza nell'interesse della buona esecuzione del lavoro; e concorrere eventualmente con gli agenti di custodia al mantenimento dell'ordine e della disciplina.

Gli assistenti tecnici e i capi d'arte suddetti, sebbene applicati a speciali lavori o servizii, non possono tuttavia rifiutarsi di eseguire quelle altre incombenze che loro vengano affidate dal direttore, o, col suo assenso, dall'agronomo, dal dirigente tecnico, dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.

Agli assistenti tecnici e ai capi d'arte sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 141.

§ 17. *Farmacisti.*

Art. 146.

Nomina ed obblighi dei farmacisti.

Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii possono essere nominati farmacisti per la preparazione e distribuzione dei medicinali.

Le norme relative al loro trattamento ed ai loro doveri sono, volta per volta, determinate dal Ministero dell'interno, su proposta dell'autorità dirigente, alla quale spetta regolarne il servizio, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento generale e di quelle stabilite dal regolamento interno.

§ 18. *Inservienti.*

Art. 147.

Nomina ed obblighi degli inservienti.

Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, si possono assumere in servizio, per le lavorazioni o per altro, inservienti o altri agenti subalterni.

Digitized by Google

È ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

§ 19. *Suore.*

Art. 148.

Stabilimenti che possono essere affidati alle suore.

Per la sorveglianza, e il mantenimento delle detenute o ricoverate negli stabilimenti, nelle sezioni di stabilimenti, o nei riformatorii per la loro istruzione morale, civile e industriale ecc., il Ministero può valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni.

Queste convenzioni e il regolamento interno di ciascuno stabilimento, stabiliscono i rapporti tra le suore e l'amministrazione, nonchè gli obblighi e i diritti reciproci.

Art. 149.

Dipendenza delle suore.

Quali che siano le convenzioni indicate nell'articolo precedente, gli stabilimenti, le sezioni o i riformatorii destinati alle donne di cui è parola, sono sempre, per quanto riguarda la disciplina interna, sotto la immediata dipendenza della locale autorità dirigente, e, dove questa manchi, della superiore autorità amministrativa.

Art. 150.

Loro rapporti con l'autorità locale.

I rapporti fra le direzioni locali e le suore si tengono per mezzo della superiora o di chi la rappresenta.

Possono tuttavia, in caso di urgenza che non ammetta ritardo, essere dati direttamente dalla stessa autorità ordini alle suore, rendendone informata la superiora. In

Digitized by Google

questo caso le suore sono tenute ad eseguirli senza eccezione, sotto la loro responsabilità.

Art. 151.

Doveri della superiora.

La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:

a) di ripartire i servizii affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, e l'economia dello stabilimento, secondo le norme stabilite dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;

b) di fare giornalmente al direttore un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta o ricoverata e di tutto quanto possa essere occorso, e che direttamente o indirettamente interessi l'andamento della giustizia penale e il buon ordine interno;

c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilità, i registri affidati alle suore e riguardanti i servizi cui esse sono preposte.

Art. 152.

Responsabilità delle suore.

Le suore sono sempre responsabili verso la loro superiora e verso l' autorità dirigente, ai sensi dell' articolo 150.

Art. 153.

Autorità sulle detenute o ricoverate.

Le suore hanno facoltà, in caso d'urgenza, di ordinare che siano rinchiuse in cella di punizione le detenute o ricoverate colpevoli di infrazioni disciplinari, dandone pronto avviso alla superiora, la quale ne fa menzione nel rapporto indicato nel precedente articolo 151, per le decisioni dell'autorità superiore locale.

Digitized by Google

Nei casi di assoluta necessità la superiora può rivolgersi all'autorità dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia per avere il sussidio del personale di custodia, salvo a farne regolare rapporto.

Art. 154.

Ammissione delle suore in servizio. Divieto di assentarsi. Licenze.

Ogni suora, prima di venire ammessa in servizio, deve essere accettata dall'autorità preposta allo stabilimento. Alle suore non è permesso di assentarsene, senza averne prima ottenuta dall'autorità stessa speciale licenza.

Le assenze non eccedenti dieci giorni possono essere accordate dalla suddetta autorità; per quelle di maggior durata, ma che non eccedano quindici giorni in un anno, occorre l'autorizzazione della prefettura; per le altre eccedenti i quindici giorni occorre l'autorizzazione del Ministero.

Art. 155.

Libertà di vivere secondo le loro regole.

Le suore hanno libertà di vivere secondo le regole del loro istituto, senza che possano mai trarne ragione per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle discipline stabilite.

Art. 156.

Sono esentate dall'eseguire perquisizioni.

In nessun caso le suore possono essere incaricate della perquisizione delle detenute o ricoverate: devono per altro, quando così sia disposto dall'autorità dirigente locale, assistere alle perquisizioni eseguite dalle guardiane.

Art. 157.

Corrispondenza ufficiale.

La corrispondenza della superiora delle suore col Ministero dell'interno si fa per mezzo dell'autorità preposta allo stabilimento.

Digitized by Google

La superiora delle suore può, in casi speciali, rivolgersi direttamente al Ministero dell' interno.

Art. 158.

Mancanze disciplinari delle suore.

In caso di mancanze commesse dalle suore, l'autorità dirigente ne informa la superiora, quando dalla stessa non siano già state denunziate; e nell'uno e nell'altro caso dispone per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari corrispondenti alla mancanza commessa.

Della mancanza e della punizione pronunziata, deve farsi parola nel rapporto giornaliero di cui all' articolo 151.

È in facoltà dell'autorità dirigente di sospendere le suore dal servizio per gravi motivi di disciplina, e di ordinare, in casi specialissimi, che esse rimangano nella loro camera, fino a nuova disposizione, dandone immediato avviso alla superiora e informandone la prefettura della provincia per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 159.

Loro trattamento e alloggio.

Le suore hanno alloggio nei locali dello stabilimento, a spese dell'amministrazione, ma, oltre al trattamento e all'assegno determinati dalle speciali convenzioni, non compete loro alcun diritto ad altri vantaggi, nè partecipazione ad economie che potessero derivare dall'amministrazione loro affidata.

Art. 160.

Loro doveri nella custodia delle detenute o ricoverate.

Sono applicabili alle suore, per quanto è possibile e nei modi da stabilirsi dall' autorità dirigente, le disposizioni degli articoli 201, 202, 203, 205 e 557 del regolamento.

Digitized by Google

§ 20. *Disposizioni comuni al personale.*

Art. 161.

Obbligo agli impiegati di obbedire ai loro superiori. Modo di reclamare.

Corre obbligo a tutti gli impiegati di eseguire, senza osservazioni, gli incarichi ad essi affidati dal direttore o da chi ne fa le veci, salvo il diritto di ricorrere al Ministero se credono che questi incarichi non siano inerenti al loro ufficio.

Essi debbono sempre tenere informato il direttore di quanto venga a loro notizia che, direttamente o indirettamente, possa interessare il servizio dello stabilimento.

Gli impiegati possono inviare al prefetto della provincia o al Ministero dell' interno le loro istanze o i loro reclami soltanto in via gerarchica. Non si tiene conto delle istanze e dei reclami che pervengano per altra via.

È assolutamente proibito all'impiegato di chiedere conto al suo superiore delle informazioni che questi abbia dato su di lui; ma può sempre rivolgersi al Ministero dell' interno in via gerarchica.

Art. 162.

Rapporti con gli agenti di custodia e col personale subalterno.

Gli impiegati non possono aver con gli agenti di custodia o altro personale subalterno addetto allo stabilimento, o coi detenuti o ricoverati, altre relazioni all' infuori di quelle che derivano dalla natura delle rispettive attribuzioni.

Devono usare con gli uni e con gli altri modi urbani ma dignitosi, e astenersi dal comunicare ai detenuti o ricoverati qualsiasi notizia che sia estranea al servizio.

Digitized by Google

Art. 163.

Divieto al personale di accedere nelle località assegnate alle detenute o ricoverate senza aver seco una suora od una guardiana ed alle famiglie di introdursi nello stabilimento.

Tutti i componenti il personale amministrativo ed aggregato, accedendo nelle località assegnate alle detenute o ricoverate, devono sempre aver seco una suora od una guardiana. È vietato ai componenti le famiglie e agli addetti al servizio del personale suddetto, di introdursi nell' interno dello stabilimento (cortili di passeggio, corridoi, infermerie, laboratorii, dormitorii, ecc.), o di farvi accedere persone estranee all'amministrazione.

Art. 164.

Obbligo di assistere alle funzioni religiose.

Il direttore e gli altri impiegati addetti ad uno stabilimento carcerario o ad un riformatorio, devono assistere, per turno, alle funzioni religiose che si celebrano nello stabilimento stesso.

Art. 165.

Doveri degli impiegati.

Gli impiegati non possono:

a) esercitare altra professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente sia per interposta persona, nè avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;

b) associarsi a qualunque titolo, o sotto qualsiasi nome, in modo diretto o indiretto, ad imprese o somministrazioni riguardanti i servizi dello stabilimento;

c) far parte di qualsiasi associazione che direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena libertà di azione nell' adempimento dei doveri inerenti all' ufficio che coprono;

Digitized by Google

d) servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'amministrazione o destinato a servizio o a vantaggio della stessa;

e) occupare detenuti o ricoverati per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una gratificazione stabilita dal direttore in proporzione del servizio che ricevono;

f) accettare da qualsiasi persona che abbia interessi diretti o indiretti coll'amministrazione o coi detenuti o ricoverati doni, prestiti o promesse sotto qualunque pretesto, ragione o forma;

g) comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito qualsiasi somma od oggetto dagli agenti di custodia o da altri appartenenti al personale subalterno dello stabilimento, nonchè dai detenuti o ricoverati;

h) ordinare ai detenuti o ricoverati lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;

i) esportare oggetti di proprietà dei detenuti o ricoverati;

l) introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti o ricoverati, servire da intermediario fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza l'autorizzazione del direttore;

m) esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;

n) estrarre dagli atti ed esportare dall'ufficio, documenti di qualsiasi natura spettanti all'amministrazione o ai detenuti o ricoverati.

Art. 166.

Loro responsabilità. — Estensione dei doveri degli impiegati.

La responsabilità di un impiegato è salva ove egli venendo meno agli obblighi indicati alle lettere *a*, *d*, *e*.

Digitized by Google

i ed *l* dell'articolo precedente, possa mostrare l'autorizzazione avutane per iscritto.

La responsabilità del direttore non diminuisce quella dell'impiegato che venga meno agli obblighi indicati alle lettere *b*, *c*, *f*, *g*, *h*, *m* ed *n* del detto articolo.

Gli obblighi determinati dall'articolo stesso si estendono al personale aggregato, all'infuori di quelli derivanti dalle disposizioni della lettera *a*, che non si estendono ai cappellani, ai medici-chirurghi, ai farmacisti e ai maestri.

CAPO VII.

Personale di custodia

—

§ 1. *Comandante, capoguardia o caposorvegliante.*

Art. 167.

Destinazione del comandante, del capoguardia, del caposorvegliante.

Negli stabilimenti carcerari di speciale importanza, a capo degli agenti di custodia può essere destinato un comandante; negli altri un capoguardia, e nelle case di custodia, in quelle di correzione, nei manicomi giudiziari, nei riformatorii un caposorvegliante.

Negli stabilimenti d'importanza minore, le funzioni di capo possono affidarsi a sottocapiguardie o sottocapisorveglianti; e in tal caso sono loro estese le disposizioni di questo paragrafo.

Art. 168.

Loro dipendenza, responsabilità e doveri.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, sotto la dipendenza dell'autorità dirigente, è strettamente responsabile della custodia dei detenuti o ricoverati. Egli

Digitized by Google

deve disporre con apposita tabella il servizio degli agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del direttore; provvedere al mantenimento dell' ordine e della disciplina; sorvegliare alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento occupati dagli agenti di custodia; e, dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, curare che gli agenti di custodia adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio o si uniformino strettamente alle disposizioni dei regolamenti.

Ogni ordine o consegna permanente dovrà sempre essere data per iscritto, e portare la firma dell'autorità dirigente.

Art. 169.

Vigilanza sulla divisa degli agenti di custodia.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ha l'obbligo d'invigilare a che gli agenti di custodia vestano la divisa strettamente regolamentare, tanto in servizio quanto fuori di esso (salva la eccezione fatta pei sorveglianti dell'ordinamento del corpo), e curino la buona conservazione delle armi. A tale uopo deve passare riviste quindicinali alla loro tenuta e all'armamento loro.

Art. 170.

Vigilanza sui condannati o ricoverati lavoranti all'aperto.

Dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve disporre il servizio in modo che ogni agente abbia sempre la diretta vigilanza di un dato numero di essi ed in ogni evento ne risponda, senza che ciò tolga la responsabilità dei capi e sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.

Di questi condannati o ricoverati egli deve compilare

Digitized by Google

speciali note di consegna agli agenti preposti alla loro scorta.

Gli agenti destinati di scorta ai condannati che lavorano all'aperto debbono essere da lui passati in rivista prima di recarsi sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, per accertare la regolarità della loro tenuta, lo stato delle armi, quello delle munizioni, e ricevere il rapporto del caposcorta.

Art. 171.

Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda la disciplina degli agenti di custodia, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:

a) informare il direttore, mediante esibizione di speciale registro, della condotta del personale di custodia che si trova all'immediata sua dipendenza, e di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse, facendo le proposte che giudica opportune;

b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;

c) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta o ricoverata relativa al giorno antecedente;

d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;

e) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;

Digitized by Google

f) sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.

Art. 172.

Doveri relativi alla disciplina dei detenuti o ricoverati.

Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti o ricoverati, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:

a) far perquisire possibilmente alla sua presenza, i detenuti o ricoverati ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;

b) custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali, quando l'autorità dirigente non creda di tenerle presso di sè;

c) sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;

d) visitare, quanto più di sovente è possibile, le celle dei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua e quelle di punizione, per udire i reclami che gli fossero fatti, e che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'autorità dirigente;

e) vegliare che si proceda, entro le ventiquattr'ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, variandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di ore cinque; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro;

f) eseguire personalmente non meno di due di esse

Digitized by Google

cinque visite, una delle quali, possibilmente, nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;

g) invigilare perchè da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza, le disposizioni dei regolamenti, e quelle date dalle competenti autorità, rimanendo responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possano verificare nel servizio e che non siano stati da lui immediatamente denunziati;

h) accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti o ricoverati siano sempre regolarmente muniti del visto dell'autorità competente, ed invigilare affinchè i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;

i) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti o ricoverati, e far sospendere, secondo i casi, le visite ed i colloqui;

l) invigilare affinchè nessuno scritto venga consegnato ai detenuti o ricoverati, o da essi mandato fuori dallo stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità;

m) far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti o ricoverati, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro.

Art. 173.

Rapporto giornaliero all' autorità giudiziaria.

Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la

Digitized by Google

tabella del movimento dei detenuti prescritta dall'art. 171 lettera *c*.

Fa presentare ogni mattina nell'ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente di custodia scelto dall'autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, non che di tutte le altre notizie necessarie per la regolare tenuta dei registri indicati nelle lettere *a* ed *l* dell'art. 180.

Si presenta egli stesso quando ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 174.

Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.

Avvenendo la morte di qualche detenuto o ricoverato, il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.

Art. 175.

Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.

Nel caso che qualche detenuto nelle carceri giudiziarie non possa per infermità presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne, a tempo debito, l'ufficio del pubblico ministero, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.

Digitized by Google

Art. 176.

Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto o ricoverato sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato del medico-chirurgo.

Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti indetti dalle competenti autorità.

Art. 177.

Richiesta della forza pubblica.

Negli stabilimenti, presso ai quali non è preposta una direzione, il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere al capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone rapporto alle autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 178.

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.

Quando i detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il comandante o capoguardia deve sorvegliare che questi sieno lavati, mantenuti puliti ed in buono stato.

Art. 179.

Proposta dei condannati o ricoverati da destinarsi ai servizi interni.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante propone al direttore i condannati o ricoverati da destinare ai servizii interni dello stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che vengano regolarmente eseguite le misure di pulizia e di igiene, prescritte dai regolamenti o richieste del medico-chirurgo.

Digitized by Google

Art. 180.

Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.

Il comandante o capoguardia, nelle carceri giudiziarie, deve conservare scrupolosamente, e in ordine, i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere. Egli deve altresì tenere al corrente i seguenti registri:

a) matricola prescritta dal codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;

b) registro del danaro posseduto dai detenuti o che a loro favore fosse depositato durante la prigionia;

c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;

d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa;

e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;

f) registri dei rapporti sul personale e sui servizii dello stabilimento;

g) registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;

h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti;

i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;

l) registro di permanenza in carcere dei giudicabili;

m) registro della scadenza delle pene pei condannati.

Art. 181.

Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.

Negli stabilimenti penali e nei riformatorii, il comandante, capoguardia o caposorvegliante devono tenere i

Digitized by Google

registri indicati nel precedente articolo, meno quelli prescritti dalle lettere *a*, *c*, *e*, *g*, *h*, *m*, i quali sono di competenza della direzione.

Art. 182.

Altre incombenze.

Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il comandante, capoguardia o caposorvegliante, adempie tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dall'autorità dirigente.

§ 2. *Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante.*

Art. 183.

Attribuzioni del sottocapoguardia o sottocaposorvegliante.

Il sottocapoguardia o sottocaposorvegliante è destinato a supplire il comandante, capoguardia o caposorvegliante, in ogni caso di assenza o di impedimento di lui, e a coadiuvarlo nel servizio, ricevendo e trasmettendo i suoi ordini e sorvegliandone la regolare esecuzione.

Oltre alle speciali incombenze impostegli dal regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'autorità dirigente, dal comandante, dal capoguardia o caposorvegliante gli sono affidate nell'interesse del servizio.

Ove più sottocapi siano addetti ad uno stabilimento, il riparto del servizio fra essi viene determinato dall'autorità dirigente su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.

§ 3. *Appuntati.*

Art. 184.

Attribuzioni degli appuntati.

Gli appuntati sostituiscono i sottocapiguardia o i sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento.

Digitized by Google

Ai posti di capoinfermiere, portinaio, magazziniere e a quelli per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli appuntati, su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.

Art. 185.

Servizio d'infermeria. — Doveri inerenti.

L'appuntato, addetto al servizio d'infermeria nella qualità di capoinfermiere, deve:

a) tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei sanitarii, riceverne gli ordini e curarne la regolare esecuzione;

b) vegliare sui detenuti infermieri affinchè abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; affinchè di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza l'autorizzazione del medico-chirurgo;

c) curare che i detenuti infermi, sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;

d) badare alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti o ricoverati ammalati;

e) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti o ricoverati si spogliano entrando nell'infermeria, per riprenderli il giorno della loro uscita.

Art. 186.

Servizio di portinaio. — Doveri inerenti.

L'appuntato addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento.

Digitized by Google

Egli non deve mai abbandonare le chiavi affidategli, nè consegnarle ad altri, o allontanarsi dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e senza essere regolarmente surrogato.

Egli deve inoltre:

a) vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario è consentito l'accesso;

b) visitare senza eccezione alcuna, tutti i pacchi, involti e oggetti di qualsiasi natura che debbono essere introdotti nello stabilimento o che debbono uscirne;

c) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorità dirigente, o in caso di urgenza dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, gli agenti, gl'inservienti i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscirne;

d) sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gl'individui indicati nella lettera precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante, capoguardia o caposorvegliante che dovrà darne pronto avviso all'autorità dirigente;

e) far accompagnare all'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti o ricoverati, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;

f) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza

Digitized by Google

del Governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dal ragioniere, contabile, o altro impiegato della direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro, e riportarne il visto;

g) non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;

h) invigilare affinchè gli agenti di custodia, salva sempre l'eccezione fatta pei sorveglianti dall'ordinamento del corpo, non escano dallo stabilimento se non in perfetta tenuta, nè si assentino senza permesso scritto dell'autorità dirigente, salvo nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante;

i) usare modi urbani e riservati colle famiglie appartenenti ai detenuti o ricoverati, e colle altre persone che accedono allo stabilimento;

l) uniformarsi alle disposizioni del regolamento interno o a quelle dell'autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e altri obblighi che gli sono imposti.

Art. 187.

Servizio dei magazzini. — Doveri inerenti.

L'appuntato addetto ai magazzini, dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gl'incarichi che da questo gli sono affidati, dopo averne riportata l'approvazione dell'autorità dirigente.

Art. 188.

Servizio delle scritturazioni del sopravitto. — Doveri inerenti.

L'appuntato preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, la distribuzione e la conta-

Digitized by Google

bilità del sopravitto, deve invigilare che le richieste siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti o ricoverati siano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tal servizio.

Art. 189.

Vigilanza sul sopravitto.

Il graduato suddetto ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti o ricoverati, e di informare l'autorità dirigente, per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante, di ogni irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.

Art. 190.

Servizio di ronda.

Gli appuntati, che sono destinati al servizio di ronda durante la notte, nello interno dello stabilimento, assumono di regola le funzioni di capoposto o di caporonda.

Art. 191.

Esenzioni dal servizio notturno.

Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il capo infermiere ed il portinaio.

Art. 192.

Sostituzione degli appuntati.

In mancanza di appuntati, i servizii ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, possibilmente di 1ª classe, di ottima condotta, e che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

Digitized by Google

§ 4. *Guardie e sorveglianti scritturali.*

Art. 193.

Nomina e attribuzioni delle guardie o sorveglianti scritturali.

Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere addetti agli uffici di segreteria, di ragioneria e a quello del capoguardia o del caposorvegliante.

La destinazione a guardia o a sorvegliante scritturale si fa in seguito ad esame di concorso, con le norme da determinarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 194.

Quando sono dispensati dal servizio notturno.

Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere dispensati dal servizio notturno solamente quando ciò sia richiesto dalla natura delle incombenze loro affidate e sia messo dall'autorità dirigente nell'ordine del giorno.

Art. 195.

Ore di uscita.

Le guardie e i sorveglianti scritturali godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti di custodia; e, quando non sono tenuti a lavorare oltre l'orario ordinario di ufficio osservato dagli impiegati, fanno nelle ore libere quei servizii che il direttore creda di affidar loro.

Art. 196.

Dovere di non palesare gli affari di ufficio.

Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti, ricoverati o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.

Nel caso di infrazione a quest' obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immedia-

Digitized by Google

tamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.

§ 5. *Guardie o sorveglianti addetti a servizii speciali.*

Art. 197.

Agenti addetti a servizii speciali.

Le proposte per l'assegnazione delle guardie o dei sorveglianti ad uno dei posti o servizii speciali, indicati negli articoli 5 e 6 dell'ordinamento del corpo, sono dalle singole direzioni rivolte, per mezzo delle prefetture, al Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.

Art. 198.

Loro attribuzioni.

Le attribuzioni e i doveri degli agenti addetti ai predetti servizii speciali, sono determinati dalle direzioni da cui essi dipendono, oppure dal regolamento interno di ogni singolo stabilimento.

Art. 199.

Quando sono obbligati al servizio notturno.

Gli agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.

§ 6. *Agenti di custodia.*

Art. 200.

Dipendenza degli agenti di custodia.

Gli agenti di custodia sono alla immediata dipendenza dell'autorità dirigente e dei graduati del corpo, e devono eseguire gli ordini che ne ricevono.

Digitized by Google

Art. 201.

Obbligo del rapporto.

Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti di custodia fanno il loro rapporto per iscritto sullo speciale registro, al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, o, per esso, al sottocapo.

Verificandosi casi di urgenza, devono darne immediato avviso anche verbale.

Art. 202.

Loro doveri.

Gli agenti di custodia devono in ispecial modo:

a) soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti, ma ancora dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva competenza;

b) invigilare, nell' interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte e altri, affinchè nessuno contravvenga alle discipline stabilite;

c) conservare attentamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante, capoguardia o caposorvegliante pel disimpegno dei varii servizii loro affidati, e riconsegnargliele dopo che questi siano adempiuti;

d) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti o ricoverati, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorii, nelle scuole, alla cappella, ai parlatorii, alla passeggiata o altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinchè, specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga, non consentita dai regolamenti;

Digitized by Google

e) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, sia da loro avvertito o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;

f) invigilare perchè dai detenuti o ricoverati si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattandoli sempre con umanità, ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;

g) perquisire attentamente i detenuti o ricoverati all'ingresso nello stabilimento, e all'uscita, ogni qual volta si recano ai colloquii o ne ritornano, entrano nei laboratorii, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonchè ogni qual volta sia loro ordinato dai superiori;

h) sorvegliare attentamente, affinchè i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro in cella o nelle officine, vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate, e gli utensili loro affidati;

i) verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti o ricoverati, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, l'autore della dispersione o della sottrazione;

l) scortare i condannati o ricoverati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni tra essi e gli estranei, colpi di mano, evasioni;

m) tenere la loro caserma in ordine perfetto colle sole suppellettili stabilite dal regolamento.

Digitized by Google

Art. 203.

Divieto d'infliggere punizioni.

In nessun caso gli agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti o ricoverati ed usar loro maltrattamenti.

Art. 204.

Quando possono fare uso delle armi.

Ove si tratti di sedare una ribellione, difendere sè, i compagni o i superiori, disarmare detenuti o ricoverati che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti di custodia fare uso anche delle armi, riferendone tosto alle autorità superiori.

Art. 205.

Permessi di uscita.

Salve le esigenze del servizio, agli agenti di custodia si accordano almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.

Art. 206.

Loro responsabilità.

Gli agenti di custodia sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti o ricoverati, nonchè dei guasti e danni arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo, di biancheria, e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, e al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante.

La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti dagli agenti di custodia.

Digitized by Google

Agli agenti di custodia sono estesi i doveri stabiliti per gli impiegati dell'articolo 165 del regolamento.

§ 7. *Punizioni.*

Art. 207.

Punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia.

Le punizioni che, giusta il disposto dell'ordinamento del corpo, possono essere inflitte agli agenti di custodia in servizio degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, sono:

a) l'ammonizione;

b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

c) gli arresti in sala di disciplina, da cinque a quindici giorni;

d) gli arresti di rigore, da dieci a trenta giorni;

e) la sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi;

f) la retrocessione di classe;

g) la perdita del grado;

h) la dispensa dal servizio;

i) la destituzione con espulsione dal corpo;

Art. 208.

Ammonizione. — Mancanze per le quali è inflitta.

Si infligge l'ammonizione per le lievi mancanze alla disciplina o al servizio, e più specialmente a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:

a) mancare di zelo e di puntualità nell'eseguire gli ordini ricevuti;

b) tardare ad uno degli appelli giornalieri;

c) mancare di nettezza nella persona, nel vestiario, nella biancheria, e tenere in disordine il posto nella caserma;

Digitized by Google

d) trattenersi abusivamente nella stanza del portinaio;

e) serbare contegno poco corretto con gli estranei che abbiano accesso nello stabilimento;

f) frapporre non giustificato ritardo nel presentare i rapporti sulle infrazioni accertate;

g) tenere un contegno famigliare o in altro modo sconveniente coi detenuti o ricoverati;

h) servirsi degli scrivanelli detenuti o ricoverati per scrivere lettere o rapporti.

Art. 209.

Arresti semplici. — Mancanze per le quali sono inflitti.

Si infliggono gli arresti semplici al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette le dette infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:

a) trascurare l'esecuzione degli ordini e provvedimenti dati dall'autorità amministrativa o giudiziaria;

b) introdurre detenuti, ricoverati o persone estranee nelle caserme o negli altri locali assegnati al personale di custodia, senza la debita autorizzazione dell'autorità dirigente;

c) mancare non maliziosamente di esattezza nei rapporti sulle infrazioni accertate;

d) non impedire, per sola negligenza, che i detenuti o ricoverati rechino danni al materiale mobile e al fabbricato dello stabilimento;

e) non sorvegliare nel modo dovuto la distribuzione del vitto e del sopravvitto, tollerando che i detenuti o ricoverati ne facciano spreco, cessione o commercio;

f) mancare ad uno degli appelli giornalieri;

g) contrarre abitualmente debiti;

h) fumare nelle località dove non è permesso;

Digitized by Google

i) trattenersi nelle bettole a giuocare o gozzovigliare;

l) tenere pratiche disoneste o frequentare luoghi o persone malfamate;

m) introdurre o trafficare nella caserma commestibili, vino, ecc.;

n) usare parzialità, maniere inurbane, od abusare dell'autorità loro verso i dipendenti;

o) alterare in qualsiasi modo la divisa del corpo;

p) bestemmiare o pronunciare parole oscene;

q) vestire da borghese senza permesso.

Art. 210.

Arresti in sala di disciplina. — Mancanze per le quali sono inflitti.

Si infliggono gli arresti in sala di disciplina al recidivo per la seconda volta nelle infrazioni indicate nell'art. 208; al recidivo in quelle indicate nell'articolo precedente; a chi commette queste ultime infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:

a) rivelare ad estranei cose relative al servizio;

b) comunicare ai detenuti o ricoverati i nomi delle persone che abbiano fatto rapporto contro di loro;

c) motteggiare o ingiuriare i detenuti o ricoverati;

d) trascurare di sorvegliare i detenuti scrivanelli, capi e sottocapi d'arte e infermieri, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte degli stessi;

e) procurare, senza autorizzazione, viveri, bevande, libri od altro ai detenuti o ricoverati;

f) riferire ai detenuti qualsiasi notizia concernente la loro causa;

g) occultare le infrazioni dei detenuti o ricoverati;

h) giuocare nell'interno dello stabilimento;

i) ubriacarsi;

Digitized by Google

l) mancare in un anno due volte all'appello, ove ciò non costituisca recidiva;

m) addormentarsi in servizio o mostrare in qualunque altro modo pigrizia, negligenza e trascuranza;

n) tenere contegno o tresche scandalose;

o) violare gli arresti semplici, ossia la privazione dell'uscita dallo stabilimento;

p) far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi;

q) insinuare il malcontento fra i compagni.

Art. 211.

Arresti di rigore. Mancanze per le quali sono inflitti.

Si infliggono gli arresti di rigore al recidivo per la terza volta nelle infrazioni indicate nell'articolo 208; al recidivo per la seconda volta nelle infrazioni indicate nell'articolo 209; al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette queste ultime infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorra nelle infrazioni seguenti:

a) permettere che nell'infermeria s'introducano cibi o bevande non ordinate dal medico-chirurgo;

b) dar lavoro ai detenuti o ricoverati senza permesso, e non denunziare la scoperta di lavori clandestini;

c) mangiare e bere, nell'interno dello stabilimento, con detenuti, ricoverati o persone ammesse a visitarli;

d) fare, senza autorizzazione dell'autorità competente, commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti o ricoverati;

e) rendere possibile, per negligenza, che s'introducano nello stabilimento carte da giuoco, dadi o che altro di simil genere, danari, istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, o non sequestrarli scoprendoli;

f) ingerirsi negli affari relativi ai processi dei dete-

Digitized by Google

nuti, influire sulla scelta dei loro difensori, o dar notizie sugli atti processuali;

g) mangiare e bere fuori dello stabilimento con congiunti dei detenuti o ricoverati, o, scientemènte, con detenuti liberati da meno di tre anni;

h) maltrattare i detenuti o ricoverati;

i) fare osservazioni in servizio e censurare a voce o in iscritto l'operato dei superiori;

l) rimanere, senza permesso, assente dallo stabilimento per un tempo non superiore alle quarantott'ore;

m) oltrepassare il termine del congedo per un tempo non superiore al suddetto;

n) istigare i compagni, i detenuti o ricoverati all'insubordinazione;

o) contrarre debiti con appaltatori dei servizi dello stabilimento, con congiunti di detenuti o di ricoverati;

p) disobbedire agli ordini superiori;

q) vendere, dare a pegno o ad imprestito oggetti acquistati col fondo di massa;

r) abbandonare il posto di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze;

s) introdursi nelle camere delle detenute o ricoverate senza ordine o regolare richiesta;

t) rendere possibile per negligenza qualsiasi tentativo di evasione da parte di detenuti o ricoverati sui quali dovevano sorvegliare.

Art. 212.

Punizioni per gli appuntati.

Agli appuntati colpevoli delle infrazioni indicate nel precedente articolo, la punizione non può essere mai applicata nel minimo, e porta sempre la perdita del grado.

Digitized by Google

Art. 213.

Sospensione del grado o della classe; retrocessione di classe; perdita del grado. Mancanze per le quali sono inflitte.

Ai comandanti, capiguardia o capisorveglianti, ai sottocapiguardia o sottocapisorveglianti, e alle guardie o sorveglianti di prima classe, può infliggersi la sospensione dal grado o dalla classe, la retrocessione di classe o la perdita del grado, a seconda delle circostanze, per le infrazioni indicate nell'articolo 211 e per le seguenti:

a) trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei condannati addetti ai lavori all'aperto, sieno completamente armate, quando da tale trascuranza derivino gravi conseguenze;

b) usare abitualmente ingiustizie verso i sottoposti, o trattarli con modi inurbani e violenti;

c) occultare le infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente.

Art. 214.

Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte.

Si infligge la dispensa dal servizio, o la destituzione con l'espulsione dal corpo, al recidivo nelle infrazioni indicate negli articoli 211 e 213; a chi commette le infrazioni stesse con circostanze aggravanti o per le quali gli sia stato già inflitto il massimo della punizione indicato alla lettera *d* dell'articolo 207 oppure la retrocessione di classe; e a chi commette le infrazioni seguenti:

a) rifiutarsi di eseguire gli ordini dati dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria in base ai regolamenti, oppure commettere grave mancanza di rispetto verso le stesse;

b) appropriarsi le bevande, gli alimenti, i medicinali o altro di spettanza dei detenuti o ricoverati;

Digitized by Google

c) omettere di denunziare il trafugamento di oggetti spettanti all'amministrazione, fatto dai detenuti o ricoverati allo scopo di commettere reati o di evadere;

d) sottoporre i detenuti o ricoverati a sevizie o a punizioni non ordinate dall'autorità competente;

e) associarsi direttamente o indirettamente agli interessi dei fornitori;

f) accettare dai detenuti o ricoverati, o dalle loro famiglie mancie o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapporti d'interesse con gli uni o con le altre;

g) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o ricoverati sia dentro che fuori dello stabilimento;

h) rendere possibili, per negligenza, evasioni di detenuti o ricoverati affidati alla loro custodia o sorveglianza;

i) non osservare le disposizioni regolamentari e la consegna ricevuta, qualora queste circostanze abbiano potuto influire sull'evasione di detenuti o ricoverati;

l) istigare alla diserzione;

m) mancare apertamente di subordinazione, usare minacce o vie di fatto che non costituiscano reato punibile ai sensi dell'articolo 277 dell'ordinamento del corpo;

n) abbandonare, anche momentaneamente, il servizio comandato senza essere surrogato, nel caso che ciò abbia avuto gravi conseguenze;

o) rimanere assente dallo stabilimento, senza autorizzazione, oltre le quarantott'ore, ma non più di cinque giorni;

p) violare gli arresti in sala di disciplina;

q) commettere atti di viltà in servizio;

r) contrarre, senza permesso, matrimonio civile o religioso;

Digitized by Google

s) tentare di sedurre o di ottenere favori da detenute o ricoverate o fare ad esse proposte disoneste;

t) appropriarsi o distrarre qualsiasi somma od oggetto affidatogli in custodia per ragioni di ufficio.

Art. 215.

Mancanze non previste.

La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore, non indicata nel regolamento, è punita coll'applicazione di quella fra le punizioni stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della commessa mancanza.

Art. 216.

Azione penale.

Le punizioni disciplinari si infliggono senza pregiudizio dell'azione penale.

§ 8. *Guardiane.*

Art. 217.

Dipendenza delle guardiane.

Le guardiane sono poste all' immediata dipendenza delle suore, e in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.

Art. 218.

Loro attribuzioni e doveri.

Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 200 al 206, in quanto sieno applicabili.

I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.

Digitized by Google

Art. 219.

Punizioni.

Le punizioni contro le guardiane per l'inadempimento dei loro doveri sono, secondo l'importanza e le conseguenze della mancanza commessa:

a) l'ammonizione;

b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

c) il licenziamento;

Le punizioni indicate alle lettere *a* e *b* vengono inflitte dall'autorità dirigente; quella indicata alla lettera *c* viene pronunziata dal Ministero, su proposta della direzione, trasmessa per mezzo della prefettura.

Digitized by Google

PARTE II.

Trattamento dei detenuti e ricoverati

CAPO I.

§ 1. *Ammissione negli stabilimenti di prigionia preventiva, in quelli di pena e nei riformatorî.*

Art. 220.

Interrogatorio del detenuto.

Allorchè un individuo si costituisce con regolare ordine di carcerazione, oppure è accompagnato dalla forza pubblica in uno stabilimento di prigionia preventiva, in uno di pena o in un riformatorio, vien condotto nell'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, ed alla presenza di lui formalmente invitato:

a) a rispondere all'interrogatorio che gli verrà fatto;

b) a depositare le carte, gli oggetti, i valori che possa avere indosso;

c) a dichiarare se gli occorra di ritirare dal di fuori, documenti, carte, valori ed altri oggetti di sua pertinenza per essergli regolarmente conservati in direzione; non senza fargli conoscere le conseguenze alle quali si espone mentendo.

Fatto ciò, egli è sottoposto all'interrogatorio; è perquisito diligentemente; sono notati sul registro di matricola tutti i contrassegni di lui; e, se trattasi di condannato o ricoverato viene condotto alla presenza dell'autorità dirigente, per le ulteriori disposizioni.

Digitized by Google

Art. 221.

Sua iscrizione nel registro di matricola.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, accertata l'identità del detenuto o ricoverato, ne rilascia ricevuta, e dopo le altre necessarie iscrizioni sul registro di matricola, lo ammette nello stabilimento.

Quando sulla identità dell'individuo, costituitosi o tradotto in carcere, sorgano dubbî fondati, ne è dato tosto avviso all'autorità giudiziaria competente, se si tratta di un inquisito, o al direttore, se di un condannato o ricoverato, per le occorrenti disposizioni di cui all'articolo 449.

Art. 222.

Carte, oggetti e valori depositati dal detenuto.

Delle carte, degli oggetti di valore, vestiario ed altro depositati dal detenuto o ricoverato, oppure trovatigli nascosti indosso, è preso nota in uno speciale registro; e se trattasi di inquisiti, ne viene data comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Ove si tratti di condannati o ricoverati, si fa questa comunicazione quando l'autorità dirigente ritenga chè le cose di cui sopra siano di provenienza sospetta o possano in un modo qualsiasi interessare la giustizia.

Le carte e gli oggetti di valore sono dati in consegna al contabile o ad altro funzionario, all'uopo incaricato e responsabile, nè possono essere restituiti se non con ordine scritto dall'autorità dirigente e in seguito a regolare ricevuta.

Sì le une che gli altri devono sempre conservarsi nella cassa dello stabilimento.

Art. 223.

Danaro e valori trovatigli nascosti.

Il danaro e i valori che vengono trovati nascosti indosso all'inquisito od al condannato che provenga da stato

Digitized by Google

di libertà, sono sequestrati e rimessi all'autorità per ordine della quale egli fu ricevuto in carcere, onde ne disponga a senso di legge.

Il danaro e i valori trovati nascosti indosso al condannato in espiazione di pena che venga tradotto da altro stabilimento, sono parimenti sequestrati e devoluti a beneficio delle società di patronato.

Art. 224.

Oggetti di vestiario, biancheria, ecc., appartenenti al detenuto.

Quando entro quindici giorni dalla comunicazione fatta a norma dell'articolo 222 non vi siano ordini in contrario per parte dell'autorità giudiziaria competente, gli oggetti di vestiario, biancheria ed altri, appartenenti al detenuto o ricoverato, ma dei quali non occorra lasciargli l'uso, vengano fatti lavare, a cura del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e sono depositati in magazzino.

Gli oggetti depositati in magazzino devono essere iscritti sull'apposito registro e indi riuniti in un involto, apponendovi sopra un cartellino indicante il nome, il cognome, la patria, e, se trattasi di condannato, il numero di matricola del proprietario.

Se gli oggetti siano in condizioni da non potersi conservare, se ne dispone la vendita col consenso del detenuto ed a suo benefizio, oppure si mandano alla famiglia di lui, ove egli lo preferisca e abbia modo da pagare le spese di trasporto.

La vendita o l'invio degli oggetti di vestiario alla famiglia è di obbligo se si tratta di condannati che, entrando nello stabilimento, abbiano da scontare più di cinque anni di pena.

Digitized by Google

Art. 225.

Vestiario dello stabilimento somministrato all'inquisito.

Ove a motivo della stagione, o per nettezza o decenza, si ravvisi necessario spogliare dei suoi abiti un inquisito entrato in carcere, e, in mancanza di altri abiti di ricambio, fargli indossare il vestito dello stabilimento, deve prevenirsene ventiquattr'ore prima la competente autorità giudiziaria.

Art. 226.

Visita medica.

Eseguite le perquisizioni e le registrazioni indicate negli articoli precedenti, il detenuto o ricoverato è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita del medico-chirurgo, la quale deve farsi nel giorno medesimo dell'ingresso o, al più tardi, nel giorno successivo.

Quando dalla visita medica risultino circostanze che possano interessare la giustizia, il comandante o capoguardia, per mezzo della direzione e con la produzione del certificato all'uopo rilasciato dal medico-chirurgo, ne dà pronto avviso all'autorità giudiziaria competente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 227.

Provvedimenti relativi all'aggregazione degli inquisiti allo stabilimento.

Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia, se si tratta di un inquisito, ne dà avviso all'autorità giudiziaria competente; e, ove questa nel termine di due giorni non abbia opposto divieto, lo sottopone, di regola, a un bagno di nettezza, ordina che, occorrendo, gli siano tagliati i capelli, e lo fa condurre alla cella assegnatagli.

Digitized by Google

Art. 228.

Provvedimenti relativi all'aggregazione dei condannati.

Se si tratta di un condannato a pena eccedente i tre mesi, dopo la visita del medico gli sono tagliati i capelli, gli è rasa la barba, è sottoposto al bagno di nettezza e quindi, vestito con l'abito dello stabilimento, ove sia il caso, è fatto condurre in una cella di osservazione, se trattasi di un condannato alla detenzione e in una cella ordinaria o cubiculo se trattasi di condannati ad altre pene.

Il condannato alla detenzione rimarrà nella cella di osservazione per cinque giorni dal giorno dell'ingresso nello stabilimento penale.

Alle donne non sono tagliati i capelli, che in caso di assoluta necessità, riconosciuta nella visita medica.

Art. 229.

Disposizioni relative ai ricoverati nei riformatorii.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 223, 224 (secondo capoverso) e 228, ai ricoverati, provvedono i regolamenti interni dei rispettivi istituti.

Art. 230.

Comunicazione delle disposizioni regolamentari.

A tutti i detenuti o ricoverati ammessi negli stabilimenti di prigionia preventiva o di pena, e nei riformatorî, il comandante, capoguardia o caposorvegliante comunica le disposizioni regolamentari che più direttamente li riguardano, affinchè in niun caso possano addurre a pretesto l'ignoranza.

Digitized by Google

§ 2. *Regime cui sono sottoposti i detenuti nelle carceri giudiziarie.*

Art. 231.

Regime cui sono sottoposti gli inquisiti e i condannati sotto appello o cassazione.

Gli inquisiti sono tenuti in segregazione cellulare continua e secondo le istruzioni che possano essere date dall'autorità giudiziaria competente.

Gli accusati, allorchè l'autorità giudiziaria competente vi dia il suo assenso, pur rimanendo segregati, durante la notte, possono nelle ore del giorno essere ammessi a lavorare nelle officine o rimanere in comune in locali a ciò destinati, sotto la continua vigilanza degli agenti di custodia.

I detenuti pei quali pende giudizio di appello o di cassazione, e i condannati a pena non eccedente i quindici anni e in attesa di invio alla loro destinazione, sono tenuti segregati durante la notte, e in comune durante il giorno.

Art. 232.

Regime pei condannati nelle sezioni penali.

Speciali e distinte sezioni penali possono essere destinate ai condannati all'arresto, per tutto il tempo della loro pena, ed ai condannati alla detenzione e alla reclusione da sei mesi a tre anni. Le prime due categorie di condannati sono sottoposti al regime della segregazione notturna e a quello della vita comune nel giorno; l'ultima al regime della segregazione cellulare continua pel primo periodo della pena e poscia a quello della segregazione notturna, giusta le disposizioni del codice penale.

Digitized by Google

Art. 233.

Regime pei detenuti di passaggio o a disposizione della P. S. e pei militari e assimilati.

I detenuti di passaggio, e quelli a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, sono tenuti in locali speciali, in modo che non possano avere alcun rapporto o comunicazione colle altre categorie di detenuti.

Lo stesso si pratica pei militari dell'esercito e dell'armata, e per gli agenti dei corpi assimilati, a qualunque categoria di detenuti essi appartengano.

Art. 234.

Regime pei condannati per reati di stampa.

Sezioni assolutamente distinte sono destinate nelle carceri ai condannati per reati di stampa secondo l'articolo 34 della legge 26 marzo 1848.

Il regolamento interno determina le speciali norme di ordine e di disciplina da osservarsi in queste sezioni.

Art. 235.

Regime pei detenuti minori di diciotto anni o per correzione paterna.

Salvo quanto è disposto, per gl'inquisiti, dal precedente articolo 231, tutti i detenuti di età minore ai diciotto anni, sono sempre tenuti in segregazione, durante la notte e in sezioni assolutamente separate, in modo che sia evitata ogni possibile relazione cogli adulti.

Al medesimo regime, e in locali distinti, sono sottoposti i minori provvisoriamente rinchiusi nelle carceri per correzione paterna.

Art. 236.

Regime pei detenuti a vita comune.

I detenuti ammessi a vita comune durante il giorno, devono, possibilmente, continuare ad essere tenuti di-

Digitized by Google

stinti per categoria (secondo che sono inquisiti o secondo la qualità della pena cui furono condannati) tanto nei laboratorî quanto nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali ad essi specialmente assegnati.

Mancando cortili sufficienti, le ore del passeggio debbono regolarsi in modo da ammettervi a turno i detenuti di una sola categoria e della stessa condizione giuridica.

Art. 237.

Regime per le detenute.

Il sistema di ripartizione indicato negli articoli precedenti deve essere mantenuto nelle carceri e nelle sezioni destinate alle donne.

Le donne di mal costume, qualunque sia la loro imputazione o condanna, devono, nella rispettiva sezione, rimanere separate dalle altre.

Le donne che abbiano seco bambini possono essere autorizzate a tenerli con sè fino a quando dall'autorità dirigente sia riconosciuto necessario. I bambini che abbiano raggiunto i due anni di età non possono essere tenuti in carcere con le loro madri.

Le donne con bambini, che non siano soggette al regime della segregazione cellulare continua, vengono, possibilmente, riunite in un locale speciale.

Quando però i bambini abbiano compiuti i due anni, o le madri, per seguìta condanna, debbano essere inviate ad uno stabilimento di pena, o anche passate nella sezione penale dello stesso carcere, la direzione procura che, per mezzo del sindaco del comune d'origine o di legale domicilio, i bambini stessi vengano affidati ai parenti o, in mancanza, anche col concorso della società locale di patronato, siano ricoverati in un ospizio.

Digitized by Google

§ 3. *Regime cui sono sottoposti i condannati negli stabilimenti di pena.*

Art. 238.

Come si scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto.

La pena dell'ergastolo si sconta a norma degli articoli 12 e 84 del codice penale.

La pena della reclusione si sconta a norma degli articoli 13, 80 e 81.

La pena della detenzione si sconta a norma degli articoli 15, 80 e 81.

La pena dell'arresto si sconta a norma degli articoli 21, 80 e 81.

Art. 239.

Stabilimenti speciali per le condannate.

Le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in stabilimenti o sezioni speciali.

§ 4. *Disciplina interna degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi.*

Art. 240.

Apertura e chiusura degli stabilimenti.

L'ora dell'apertura e della chiusura degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii è determinata dal regolamento interno.

Immediatamente dopo la chiusura, le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, che gliele riconsegna nel mattino successivo all'ora fissata per la apertura.

Digitized by Google

All' infuori del direttore, del comandante, capoguardia, caposorvegliante o (per gravi motivi di servizio) di quelle persone che ne hanno diritto per ragione del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario, od uscirne.

Art. 241.

Campanelli di allarme.

Le singole sezioni di uno stabilimento carcerario e dei riformatorii devono avere un campanello d'allarme in comunicazione col corpo di guardia centrale e possibilmente anche coll'alloggio del comandante, del capoguardia o del sorvegliante, affinchè l'agente di custodia, addetto alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati, possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la disciplina o la sicurezza.

Art. 242.

Sveglia e pulizia personale dei detenuti e ricoverati.

Al segnale della sveglia i detenuti o ricoverati debbono alzarsi, pulire le loro vestimenta, lavarsi il viso e le mani, pettinarsi e ripiegare accuratamente i loro effetti letterecci, collocandoli coll'ordine ad essi assegnato, e scopare la propria cella o cubiculo.

La pulizia generale degli altri locali è fatta dai detenuti o ricoverati designati dalla direzione e addetti a tale servizio.

Art. 243.

Passaggio ai laboratorii.

Nei giorni feriali, mezz'ora dopo la sveglia, al secondo suono della campana o della tromba, i detenuti o ricoverati ammessi a vita comune si recano in fila nelle rispettive officine o negli altri locali loro destinati; gli

Digitized by Google

altri, che devono rimanere in cella, si mettono al lavoro o a quella occupazione che può essere stata loro concessa, a norma del regolamento.

Art. 244.

Ritorno nelle celle o nei dormitorii.

All'ora stabilita pel riposo serale, i detenuti e i ricoverati che, durante il giorno, siano stati riuniti in locali comuni, ritornano, nello stesso ordine del mattino, alle loro celle o dormitorii, dispongono il loro letto e quindi si spogliano e si coricano.

Art. 245.

Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli inquisiti soggetti al regime cellulare.

L'autorità dirigente può, per la categoria degli inquisiti soggetti al regime di segregazione cellulare continua, ritardare o anticipare le ore della sveglia e del riposo, avuto riguardo alla loro condotta e anche alla loro condizione sociale.

Alla medesima categoria di detenuti, previo l'assenso dell'autorità giudiziaria competente, può eziandio essere eccezionalmente permesso di vegliare fino alle ore nove nell' inverno e alle dieci nell'estate. In questi casi la spesa del lume resta a loro carico.

Art. 246.

Orario e durata del passeggio.

I detenuti o ricoverati delle singole categorie, salvo ordini in contrario dell'autorità giudiziaria competente per gli inquisiti, sono condotti giornalmente, per turno, al passeggio in ispeciali cortiletti o in quelli comuni, secondo il regime cui sono sottoposti o il lavoro cui sono addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia.

Digitized by Google

La durata del passaggio ordinario è regolata secondo le stagioni, in modo che ogni detenuto o ricoverato possa avere almeno un'ora di passeggio al giorno.

Il passeggio ordinario può avere durata maggiore nei giorni festivi, o quando il tempo e il numero dei cortili lo permettano, specialmente per gli inquisiti, per i minori di diciotto anni, e per i detenuti di cagionevole salute.

Art. 247.

Norme da osservarsi nel passeggio dai condannati e ricoverati.

I condannati all'ergastolo e alla reclusione, dopo il periodo di segregazione, vanno essi pure al passeggio in comune, durante il quale debbono osservare la regola del silenzio, e camminare in fila, uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro ordinata.

Essi non possono nè uscir dalla fila, nè fermarsi o sedersi, senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Tale permesso deve essere chiesto alzando la mano.

I condannati alla detenzione e all'arresto devono passeggiare in buon ordine, tutto al più a due a due, o star seduti e parlare a voce bassa.

Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni dei singoli istituti.

§ 5. *Disciplina dei detenuti e ricoverati.*

Art. 248.

Rapporti tra i detenuti o ricoverati e l'amministrazione.

I detenuti o ricoverati, a qualunque categoria giuridica appartengano, entrando in uno stabilimento carcerario o in un riformatorio, sono sotto la potestà della pubblica amministrazione. Nulla deve essere risparmiato per in-

Digitized by Google

fonder loro la persuasione: che le autorità superiori e gli agenti di custodia hanno a cuore la loro sorte, ma, al tempo stesso, sono strettamente tenuti all'adempimento dei proprii doveri, che il primo mezzo per essere rispettati è quello di mostrarsi rispettosi; e che qualunque loro azione, buona o cattiva, è ricompensata o punita con norme uguali per tutti.

Art. 249.

I condannati sono chiamati col numero di matricola: ad essi ed ai ricoverati si dà del *voi*. Essi devono dare sempre del *lei* ai superiori.

I condannati non possono essere altrimenti chiamati che col numero della loro matricola.

Ai condannati e ai ricoverati è dato sempre del *voi*; ma tanto essi, quanto gli inquisiti devono dar sempre del *lei* al personale tutto, superiore o di custodia, addetto allo stabilimento.

I condannati e i ricoverati si dànno tra loro del *voi*.

Art. 250.

Obbligo di obbedienza ai superiori.

I detenuti e i ricoverati debbono obbedire immediatamente, e senza fare osservazione di sorta, agl' impiegati, agli agenti di custodia e alle persone addette allo stabilimento per sorvegliare i varii servizii.

Art. 251.

Obbligo di non lasciare il posto.

Il detenuto o il ricoverato non può lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia.

Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita comune nelle officine o in altre località, è vietato farsi ricondurre nelle celle o nei dormitorii, dalle ore dell'u-

Digitized by Google

scita a quelle della rientrata, senza un ordine speciale del comandante, capoguardia o caposorvegliante.

Art. 252.

Obbligo di non comunicare coi compagni.

Nessuna comunicazione è permessa fra i detenuti o ricoverati delle diverse categorie, o fra i detenuti soggetti al regime della segregazione cellulare continua, sia fra loro, sia coi detenuti o ricoverati di altre categorie, salvo un permesso speciale dell'autorità dirigente o di quella giudiziaria competente, ove si tratti di inquisiti.

Art. 253.

Obbligo del silenzio.

Salvo le eccezioni indicate negli articoli 457 e 484, il silenzio è obbligatorio per i detenuti o ricoverati durante tutti i movimenti che si fanno, nelle ore del pasto, del lavoro, della scuola, delle funzioni del culto, nonchè nel tempo destinato al riposo.

Nelle ore, nei luoghi e per gli stadii di pena in cui il silenzio non è obbligatorio, i detenuti devono parlare a voce bassa.

Art. 254.

Contegno riverente verso i superiori.

In presenza di superiori o di visitatori, i detenuti o ricoverati devono tenere un contegno riverente.

Art. 255.

Obbligo di parlare a voce bassa. — Divieto di rivolgere la parola ai visitatori.

Dovendo i detenuti o ricoverati rispondere a domande, o dare spiegazioni alle persone incaricate della loro sorveglianza o istruzione, sono obbligati a parlare a voce bassa.

Digitized by Google

Essi non possono indirizzare la parola o rispondere a veruna delle persone ammesse a visitare lo stabilimento, senza averne avuta l'autorizzazione dall'autorità dirigente o da chi la rappresenta.

Art. 256.

Obbligo di rivolgersi ai soli capi d'arte per cose relative al lavoro.

Occorrendo ai detenuti o ricoverati, ammessi durante il giorno alla vita comune, di dover chiedere schiarimenti sul lavoro cui sono addetti, non possono mai rivolgersi ai loro compagni, ma solamente al capo d'arte preposto a sorvegliare e dirigere l'officina.

Solo in assenza del capo d'arte, il detenuto può rivolgersi al sottocapo.

Art. 257.

Obbedienza al personale preposto alle lavorazioni.

I detenuti e ricoverati debbono obbedienza alle persone che abbiano l' incarico di sorvegliare i lavori.

Ove essi manchino a questo dovere, l'agronomo, il dirigente o assistente tecnico, il capo d'arte, i sottocapi sono tenuti a riferirne al comandante, al capoguardia o al capo-sorvegliante, e, occorrendo, anche alla direzione.

Art. 258.

Obblighi dei capi o sottocapi d'arte condannati.

I condannati capi o sottocapi d'arte, debbono usare buone maniere coi detenuti lavoranti, istruire gli apprendisti loro affidati, e invigilare onde lavorino con zelo e con assiduità.

Art. 259.

Contegno coi compagni. — Divieto di esigere da loro viveri od altro.

I detenuti o ricoverati debbono essere urbani verso i proprii compagni; ed è loro vietato di esigere da alcuno,

Digitized by Google

in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande, od oggetti di qualsivoglia natura.

Art. 260.

Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.

Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole men che corrette, le domande o i reclami collettivi, nonchè ogni discorso in termini convenzionali, non intelligibili agli agenti di custodia.

Art. 261.

Divieto di contrattare, ecc.

Salva l'autorizzazione dell'autorità dirigente, e, per gli inquisiti, anche di quella giudiziaria competente, è vietato ogni baratto, compra, vendita o cessione di oggetti, di vitto e simili cose, tanto fra detenuti o ricoverati, quanto fra questi e altre persone addette allo stabilimento od estranee.

Senza pregiudizio delle punizioni disciplinari in cui incorrono i contravventori a tale disposizione, ogni contratto relativo è sempre considerato come nullo e non avvenuto.

È ugualmente vietato ai detenuti e ricoverati di acquistare dalle manifatture dello stabilimento oggetti di qualsiasi natura per ispedirli alle loro famiglie o ad estranei.

Art. 262.

Divieto di imbrattare e danneggiare i locali, gli oggetti di corredo, ecc.

È vietato ai detenuti o ricoverati d'imbrattare o danneggiare i muri; di farvi iscrizioni e segni di qualsivoglia natura; di giacere sul letto vestiti o stare spogliati nel giorno; di recare guasti al vestiario, agli oggetti di corredo ed al materiale mobile o infisso dello stabilimento, sia di spettanza dell'amministrazione, sia appar-

Digitized by Google

tenente ad imprenditori o committenti; di servirsi delle scodelle, o utensili loro dati in consegna, per uso diverso da quello cui sono destinati; e di commettere atto qualsiasi contrario alla decenza e alla buona conservazione dei locali e del mobiliare dello stabilimento.

Art. 263.

Obbligo di rifare i danni.

In caso di guasti, siano prodotti maliziosamente, siano causati da negligenza, oltre alla corrispondente punizione, il detenuto o ricoverato è sempre assoggettato alla rifazione del danno sul fondo di cui si trovi provvisto, e, in difetto di questo, la punizione è aggravata con proporzionali restrizioni vittuarie fino a danno scontato.

A queste restrizioni non sono sottoposti i ricoverati che non abbiano compiuto i 14 anni.

Nei locali in cui trovansi più detenuti o ricoverati, quando l'autore del guasto rimane sconosciuto, tutti i presenti sono tenuti in solido a risarcire nei modi suddetti il danno arrecato.

Art. 264.

Divieto di ricevere tabacco, viveri, ecc.

È vietato ai detenuti o ricoverati, salve le eccezioni fatte coi regolamenti interni, di ricevere dal di fuori tabacco da fumo, generi di vitto e qualsiasi altro oggetto, tranne sottabiti e calze, effetti di vestiario per la liberazione, o libri di istruzione.

Eccezione è fatta per gl' inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena ove la scontino nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'articolo 413.

Pervenendo ai detenuti o ricoverati oggetti non per-

Digitized by Google

messi dai regolamenti, la direzione deve, senz'altro, respingerli, avvertendone coloro cui sono diretti.

Art. 265.

Divieto di tenere oggetti offensivi e di valore.

Nessun detenuto o ricoverato può tenere presso di sè rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti a nuocere, salvo il caso di bisogno temporaneo ed il permesso dell'autorità dirigente.

Egualmente nessun detenuto o ricoverato può conservare presso di sè danaro od oggetti di valore di qualsiasi natura; o arredi e utensili ecc. (che non formino parte del suo corredo), senza speciale licenza dell'autorità dirigente.

Art. 266.

Reclami. — Come devono essere fatti e presentati.

I detenuti o ricoverati possono indirizzare i loro reclami all'autorità dirigente, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri, e, trattandosi di inquisiti, anche all'autorità giudiziaria dalla quale dipendono.

A tale scopo una cassetta, chiusa a chiave, vien presentata ogni giorno in tutte le celle e nei laboratorii, e altra simile vien tenuta costantemente nella località destinata alla corrispondenza dei detenuti.

La chiave di questa cassetta è custodita dall'autorità dirigente, la quale ogni giorno fa pervenire le lettere al loro recapito, sotto l'osservanza di quanto è prescritto dal regolamento.

I detenuti o ricoverati possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico-chirurgo, del comandante,

Digitized by Google

del capoguardia o del caposorvegliante, rivolgendosi per ciò all'agente di custodia che trovasi in servizio.

Le detenute o ricoverate debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.

Sono puniti i detenuti o ricoverati che, avendo presentato un reclamo sul quale l'autorità competente siasi già pronunziata, lo ripetono senza addurre nuove circostanze di fatto che possono modificarne l'importanza.

Art. 267.

Permesso di rivolgersi al direttore.

I detenuti e ricoverati possono sempre rivolgersi al direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla loro vigilanza, ogni qual volta credono aver motivi plausibili; ma non possono mai esporre i loro reclami alla presenza dei compagni, e debbono attendere di essere chiamati per dire le loro ragioni.

Art. 268.

Uso del tabacco.

L'uso del tabacco da fumo e da masticare è vietato negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, salvo le eccezioni stabilite dal primo capoverso dell'articolo 264.

È permesso per gli adulti il tabacco da fiuto.

Per gli inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena, di cui al primo capoverso dell'articolo 264, il fumare è consentito nelle località e con le cautele determinate dal regolamento interno.

Art. 269.

Lettura di libri e giornali.

I detenuti giudicabili che sono in segregazione cellulare continua, possono ricevere libri e giornali politici,

Digitized by Google

purchè sieno vistati, volta per volta, dall'autorità giudiziaria competente ed introdotti nel carcere colle norme stabilite dai regolamenti.

Ai condannati o ricoverati questa lettura è proibita; per altro nelle ore del passeggio e del riposo essi possono occuparsi in letture di libri pei quali avranno avuto il permesso dalla direzione.

Art. 270.

Affissione delle disposizioni regolamentari e delle tariffe del sopravitto. Elenco degli avvocati.

L'estratto delle disposizioni regolamentari, concernenti il regime e la disciplina degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, nonchè i doveri dei detenuti o ricoverati, deve tenersi affisso, oltre che nelle celle, nelle sale di lavoro, di riunione e nei parlatorii, unitamente alle tariffe del sopravitto.

Nelle sezioni destinate agli inquisiti, deve essere anche affisso l'elenco degli avvocati trasmesso dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 271.

Preghiere e funzioni religiose.

Le preghiere nella cappella sono fatte mentalmente, e pronunciate solo dal cappellano o dai detenuti o ricoverati che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione.

Sono proibiti i canti collettivi nel tempo delle funzioni religiose: soltanto alcuni detenuti o ricoverati, scelti su proposta del cappellano, possono essere destinati all'ufficio di cantori. In questo caso essi devono occupare un posto distinto dai loro compagni.

Digitized by Google

Art. 272.

Divieto di qualsiasi giuoco.

Sono proibiti i giuochi di qualsiasi natura ed ogni occupazione, all'infuori di quelle esplicitamente consentite dai regolamenti.

Art. 273.

Arnesi e utensili da ritirarsi dalle celle o cubiculi durante la notte.

Tutti gli oggetti appartenenti ai detenuti o ricoverati, come arnesi, strumenti e simili, dati loro in uso e che si ritengono pericolosi, debbono essere ogni sera ritirati dalle celle o cubiculi e riconsegnati al mattino.

Art. 274.

Denunzia all'autorità giudiziaria dei delitti commessi nello stabilimento.

In caso di delitti commessi nello stabilimento, l'autorità dirigente ne accerta le circostanze di fatto e ne stende immediato processo verbale, indicando i nomi di coloro che ne siano stati testimoni.

Questo verbale, da essa firmato, viene trasmesso all'autorità giudiziaria competente del luogo, e comunicato in copia alla prefettura ed al Ministero.

Art. 275.

Camicia di forza per i detenuti o ricoverati ribelli.

Oltre all'applicazione delle punizioni appresso indicate, ogni detenuto o ricoverato che commetta gravi atti di ribellione e di violenza, o mostri di volerne commettere, anche a danno proprio, può, nei casi d'urgenza, essere fatto rinchiudere con cintura o camicia di forza in una cella di sicurezza. Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne darà tosto avviso all'autorità dirigente, e, trattandosi di inquisiti, anche a quella giudiziaria competente.

Digitized by Google

§ 6. *Lavoro.*

Art. 276.

Obbligo del lavoro.

Negli stabilimenti carcerarii i condannati sono obbligati al lavoro.

Quest'obbligo può essere anche esteso agli inquisiti, esclusi quelli che provvedano del proprio al loro mantenimento.

L'obbligo del lavoro è esteso ai riformatorii colle norme stabilite dai regolamenti interni.

Il lavoro nei giorni festivi è di regola facoltativo.

Art. 277.

Lavoro per conto proprio permesso agli inquisiti.

Gli inquisiti che trovansi nelle condizioni indicate dall'articolo 231, primo capoverso, possono, previo il consenso dell' autorità giudiziaria competente, essere autorizzati a lavorare per conto proprio, per conto di committenti e anche dell' amministrazione, sempre quando ciò sia conciliabile con la disposizione dei locali, con la disciplina interna dello stabilimento, e si sottopongano al pagamento della quota stabilita dall'articolo 285.

Art. 278.

Divieto ai detenuti o ricoverati di ricevere commissioni di lavoro.

Non è consentito ai detenuti o ricoverati di ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni di lavori, le quali debbono, senza eccezioni, essere date alla direzione, o, dove essa manchi, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, e, per gli stabilimenti o le sezioni destinate a donne, alla superiora delle suore.

Digitized by Google

Art. 279.

Condannati addetti ai servizii domestici.

I condannati di esemplare condotta, che abbiano scontata la metà della pena, possono essere applicati ai servizii domestici dello stabilimento.

I condannati all'ergastolo non possono essere addetti a tali ufficii prima di avere scontato venti anni di pena.

Non possono di regola essere addetti a questi ufficii i condannati recidivi, quelli per furto, per rapina e per delitti contro il buon costume, e coloro che furono puniti per le infrazioni disciplinari indicate negli articoli 361, lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *f*, *i*, *l* e 362.

Colui che, profittando di quell'ufficio speciale, trasgredisce i doveri ad esso inerenti, oltre alla punizione prevista dal regolamento, è revocato dal posto, e, se la mancanza commessa è fra quelle indicate negli articoli 362 lettere *f*, *g*, e 364, non può esservi più riammesso.

Art. 280.

Destinazione dei condannati alle lavorazioni.

Spetta alla direzione locale di destinare alle lavorazioni attivate nello stabilimento i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tenendo presente il mestiere che precedentemente esercitavano, le loro speciali attitudini e la durata della condanna.

I condannati alla detenzione e all'arresto possono scegliere una delle lavorazioni attivate nello stabilimento, ove non ostino ragioni amministrative o disciplinari; ma, fatta la scelta, non è loro permesso di cambiare lavorazione senza gravi motivi riconosciuti dalla direzione.

Art. 281.

Tirocinio.

Il detenuto, che in libertà esercitava un mestiere non attivato nello stabilimento carcerario, può essere addetto

Digitized by Google

ad una lavorazione affine; ma coloro i quali, finito il tirocinio necessario, si mostrino inetti, sono passati ad altra lavorazione per ordine del direttore, sentito l'agronomo, il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte.

È vietata l'applicazione del condannato a quell'arte o a quel mestiere del quale abusò per delinquere, salvo quando egli venga ascritto alla classe di merito o trovisi in una casa di pena intermedia.

Art. 282.

Durata del tirocinio.

Il tirocinio non può, in via ordinaria, essere minore di un mese, trascorso il quale, si intende compiuto non appena il condannato si dimostri sufficientemente pratico del mestiere.

In ogni caso non può di regola protrarsi oltre i sei mesi.

I condannati giunti da altri stabilimenti o che vengono addetti ad un mestiere già da essi esercitato quali lavoranti effettivi, non sono sottoposti a nuovo tirocinio.

Art. 283.

Passaggio a lavorante retribuito.

Il passaggio a lavorante retribuito, nelle manifatture attivate nello stabilimento, è decretato dal direttore, previo accertamento, dell'abilità del detenuto e sentito l'agronomo il dirigente od assistente tecnico, o capo d'arte.

Ove si tratti di lavorazioni per conto di imprese private, deve essere anche sentito il loro rappresentante.

Art. 284.

Tariffa di mano d'opera.

Le tariffe della mano d'opera dei detenuti addetti al lavoro ed ai servizii interni, devono essere distinte per

Digitized by Google

ogni officina o servizio ed affisse in tutti i laboratorii, nelle celle e nei dormitorii.

Art. 285.

Gratificazioni agli inquisiti.

Il prezzo della mano d'opera assegnato agli imputati ed accusati è sottoposto ad una ritenuta del dieci per cento a favore dello Stato, a titolo di spese di gestione. La quota restante è devoluta per un terzo allo Stato e per due terzi al lavorante.

La terza parte, devoluta allo Stato, è restituita a coloro che vengono rilasciati senza essere incorsi in condanna.

Ai condannati pei quali penda ricorso in appello o in cassazione, si applicano, nel riparto della mano d'opera, le disposizioni stabilite dal susseguente articolo 287, salvo a restituir loro la quota trattenuta a beneficio dello Stato, in caso di assolutoria.

Art. 286.

Gratificazioni ai condannati.

A ciascun condannato, che abbia compiuto il tirocinio nell'arte cui è addetto, è accordata, a titolo di mano d'opera, una gratificazione sul prodotto del suo lavoro.

Art. 287.

Divisione della mercede. — Quota assegnata secondo le specie di pena.

A tal uopo il prezzo integrale della mano d'opera si divide in decimi, e vengono assegnati come gratificazione:

a) 3 decimi al condannato all'ergastolo;

b) 4 decimi al condannato alla reclusione;

c) 5 decimi al condannato alla detenzione;

d) 6 decimi al condannato all'arresto.

Gli altri decimi sono devoluti allo Stato.

Digitized by Google

Art. 288.

Gratificazioni straordinarie concesse dagli appaltatori.

Per le gratificazioni che, oltre al pagamento della mano d'opera, in via eccezionale, gli appaltatori credono di elargire in favore dei condannati lavoranti, addetti ad opere eccezionalmente faticose od in località malsane, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.

L'accreditamento di queste gratificazioni al loro fondo di lavoro e l'erogazione in acquisto di sopravitto o per soccorrere le famiglie sono fatti colle norme stabilite dal regolamento interno.

Art. 289.

Responsabilità dei detenuti nei guasti agli utensili, alle materie, ecc.

I detenuti o ricoverati addetti al lavoro per conto di committenti o dell'amministrazione, sono responsabili di tutti i guasti alle materie, ai manufatti e agli utensili, nonchè del loro sperpero o deterioramento, sia ciò dovuto a malizia, sia imputabile a negligenza; e debbono essere applicate ad essi le disposizioni indicate nell'articolo 263 del regolamento.

Art. 290.

Affissione delle note degli attrezzi e utensili.

In ogni laboratorio, o cella pei detenuti segregati lavoranti, dev'essere costantemente affissa una nota esatta degli arnesi e utensili che si affidano loro, con l'indicazione di quelli che la sera devono essere ritirati.

§ 7. *Visite e colloquii.*

Art. 291.

Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.

È assolutamente vietato di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii senza uno speciale permesso del

Digitized by Google

Ministero dell'interno, il quale può concederlo esclusivamente per ragioni di studio.

Art. 292.

Eccezioni per la visita degli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.

Non hanno bisogno di tale permesso:

a) i componenti il Parlamento;

b) i presidenti delle corti e dei tribunali, non che i capi degli ufficii del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondarii di loro giurisdizione;

c) tutti gli altri componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni;

d) il vescovo della diocesi;

e) il direttore generale delle carceri, gli ispettori generali e i delegati del Ministero dell'interno;

f) i prefetti e i sottoprefetti, rispettivamente nelle loro provincie e circondarii;

g) gli ispettori delle carceri;

h) i direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni;

i) questori, ispettori e delegati di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni;

l) i componenti la commissione visitatrice e il consiglio di sorveglianza;

m) i componenti le società di patronato esistenti nella località in cui trovasi lo stabilimento, quando esse siano regolarmente riconosciute dal Governo.

Non hanno egualmente bisogno di permesso per accedere allo stabilimento il parroco locale, o chi lo rappresenta, nell'esercizio del suo ministero, i ministri degli altri culti, quando fra i detenuti o ricoverati vi siano loro correligionarii, e le persone che accompagnano le autorità

Digitized by Google

giudiziarie, quando si recano nello stabilimento per l'esercizio delle loro attribuzioni.

I nomi dei componenti la commissione visitatrice, il consiglio di sorveglianza, e la società di patronato, sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa alla entrata di ciascuno stabilimento carcerario o riformatorio.

Art. 293.

Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.

Ai minori degli anni diciotto non può essere accordato il permesso di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.

Art. 294.

Obbligo di accompagnare sempre i visitatori.

I visitatori devono essere sempre accompagnati dall'autorità dirigente o da persona da essa delegata, fatta eccezione per i componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni, pel direttore generale delle carceri, per gli ispettori generali e pei delegati del Ministero, nonchè per gli ispettori delle carceri e i direttori di circolo, i quali sono accompagnati soltando quanto lo richieggano.

Art. 295.

Numero delle persone che possono visitare uno stabilimento.

Non possono essere ammesse a visitare uno stabilimento di prigionia preventiva più di due persone, e uno stabilimento penale o un riformatorio più di quattro persone per volta; nè possono essere fatte più di due visite al giorno, salvo che non si tratti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Digitized by Google

Art. 296.

Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati.

Il direttore, o chi accompagna i visitatori, deve raccomandar loro espressamente di non rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati, e di non fare osservazione alcuna che possa essere da questi ascoltata.

Finita la visita, fuori della presenza dei detenuti o ricoverati, il direttore può dare ai visitatori gli schiarimenti che desiderano; come può anche farli dar loro alla sua presenza.

Nessun particolare può essere comunicato riguardo agli inquisiti, e quanto ai ricoverati occorre una speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 297.

Visite a scopo di studi speciali.

Ove si tratti di fare studi speciali, o di ammettere a visitare uno stabilimento penale o un riformatorio, un numero di persone maggiore di quello indicato nell'articolo 295 (esclusi gli istituti di correzione paterna) occorre un permesso a firma del ministro dell' interno, su domanda della persona o delle persone interessate. Nella domanda deve essere indicato lo stabilimento che si desidera visitare, l'indole, lo scopo e i limiti delle ricerche che vogliono farsi.

Questi permessi non possono essere accordati che a persone conosciute per la posizione che occupano, per le pubblicazioni fatte o per altri titoli scientifici.

Art. 298.

Divieto di visitare gli inquisiti e i detenuti o ricoverati in punizione.

Nessuna delle persone indicate nell'articolo 292, all'infuori degli ufficiali del pubblico ministero, del direttore

Digitized by Google

generale delle carceri, degli ispettori generali o dei delegati del Ministero dell'interno, degli ispettori delle carceri, e dei direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni, può visitare, senza un permesso scritto, gli inquisiti privi di colloquio per ordine dell'autorità giudiziaria.

I detenuti o ricoverati in punizione non possono, senza permesso dell'autorità dirigente, essere visitate da persone che non abbiano attribuzioni ufficiali nel carcere.

I componenti il consiglio di sorveglianza (negli stabilimenti e nelle sezioni penali) e la commissione visitatrice, sono dispensati dall'obbligo di chiedere questo permesso.

Art. 299.

Registri delle visite.

Presso la direzione di ogni stabilimento carcerario o riformatorio, si tengono due speciali registri di visita. Su di uno le persone munite del permesso di visitare lo stabilimento sono invitate a scrivere il loro nome, cognome e la loro qualità, con le osservazioni che vogliono farvi seguire; sull'altro, coloro che visitano lo stabilimento per ragione della loro carica, devono far constare della visita compiuta, con apporvi la loro firma, e col segnarvi, se credono, le osservazioni fatte e gli ordini dati.

Art. 300.

Colloqui coi detenuti o ricoverati.

Nessuna persona estranea all'amministrazione dello stabilimento o alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati puo essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritto dell'autorità giudiziaria competente ove si tratti d'inquisiti, e dell'autorità dirigente ove si tratti di condannati o ricoverati.

Digitized by Google

I permessi rilasciati dall'autorità giudiziaria devono essere presentati all'autorità dirigente, affinchè ne prenda conoscenza e vi apponga la sua firma o il bollo d'ufficio; ma hanno carattere obbligatorio e deve darsi loro immediato eseguimento con tutte quelle cautele che, nell'interesse dei procedimenti penali, fossero stabilite dall'autorità che li ha rilasciati.

Ove il detenuto trovisi in punizione, o speciali ordini del giudice istruttore, del pubblico ministero o di altra autorità giudiziaria competente gli abbiano vietato il colloquio, l'autorità preposta allo stabilimento sospende di dar corso al permesso e ne informa quella dalla quale il medesimo fu rilasciato, indicandole le cause della sospensione ordinata.

La norma medesima deve essere seguìta dall'autorità dirigente ove, per gravissime ragioni di disciplina interna, reputi opportuno non dar corso ad un permesso di colloquio.

Art. 301.

Validità dei permessi di colloquio.

I permessi di colloquio valgono per una sola volta e nel giorno in cui sono rilasciati o in quello successivo.

Essi sono ritirati quando il colloquio ha avuto effetto.

Art. 302.

Limitazione dei permessi di colloquio.

Ai condannati non possono essere concessi colloqui che coi loro parenti o con persone che abbiano con essi legittimi interessi.

Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni.

Art. 303.

Conoscenza personale e identità degli individui ammessi a colloquio.

Le persone ammesse a colloquio con detenuti o ricoverati devono essere conosciute dalla direzione, o pre-

Digitized by Google

sentare un certificato del sindaco del loro comune, che ne comprovi l'identità, il grado di parentela, o i rapporti d'interesse.

Per il colloquio con gli inquisiti può bastare la sola presentazione del permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

Il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante e gli agenti di custodia, la superiora delle suore, le suore e le guardiane, ciascuno per la parte loro, devono vegliare a che le persone ammesse a visitare i detenuti o ricoverati siano effettivamente quelle dette nel permesso.

In caso di dubbio sulla loro identità, la concessione del colloquio deve essere sospesa, fino a più ampie informazioni e verifiche.

Art. 304.

Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.

Per gli inquisiti e pei condannati a pena non eccedente tre mesi, i colloqui non possono essere più frequenti di due volte la settimana, salvo che per circostanze eccezionali. In questo caso il permesso deve sempre essere firmato o dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, o dal procuratore generale, o da un suo sostituto, oppure dal pretore se trattasi di detenuti alla sua dipendenza, o dall'autorità dirigente, se di condannato.

Art. 305.

Colloqui con i condannati.

Ai condannati all'ergastolo, che scontano il periodo della segregazione cellulare continua, può essere accordato un colloquio una volta all'anno, e compiuto quel periodo, ogni sei mesi; ai condannati alla reclusione, un colloquio ogni sei mesi nel primo periodo, e quindi, ogni

Digitized by Google

tre mesi; ai condannati alla detenzione, un colloquio ogni mese; ai condannati all'arresto, un colloquio ogni quindici giorni.

Questi colloqui possono essere accordati più di frequente nei casi previsti dagli articoli 366, 377, 457, 458, 491 e 492.

Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni.

Art. 306.

Durata del colloquio.

Ogni colloquio ordinario non deve eccedere la durata di mezz'ora.

Art. 307.

Dove hanno luogo i colloqui.

I colloqui dei detenuti o ricoverati coi visitatori si tengono in apposito parlatorio, coll'assistenza di agenti di custodia, sorveglianti, suore o guardiane, secondo che trattisi di detenuti, di ricoverati, di detenute, di ricoverate.

Nelle carceri giudiziarie, per i soli inquisiti e in circostanze eccezionali, i colloqui possono aver luogo in un locale distinto, mediante autorizzazione speciale della competente autorità, ma con le condizioni indicate nei precedenti articoli 300, 301, 304 e 306.

I colloqui speciali non possono di regola essere dati che una volta al mese.

Ai condannati che debbono essere trasferiti al luogo di pena, può per una volta accordarsi il colloquio nei locali succitati, ma limitatamente alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, fratelli e sorelle.

Per i detenuti o ricoverati gravemente infermi, i colloqui possono essere dati anche nell'infermeria.

Digitized by Google

Art. 308.

Separazione di sesso o di categorie nei colloqui.
Numero delle persone ammesse a colloquio.

I colloqui di detenuti o ricoverati appartenenti a diverse categorie, o di diverso sesso, debbono aver luogo in parlatori separati, o in tempo diverso; nè possono, di regola, essere ammesse a colloquio contemporaneamente più di tre persone per ogni detenuto o ricoverato, salvo che trattisi di ascendenti o discendenti della famiglia di lui.

Art. 309.

Persone escluse dall'avere i colloqui.

Non può essere, di regola, accordato permesso di colloquio agli usciti da meno di un anno da uno stabilimento o da una sezione penale; a quelli che si trovano sotto la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza; alle donne di mal costume o a coloro che tengono case di tolleranza. Eccezione è fatta pel padre, per la madre, per la moglie, per il marito, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, e per il tutore del detenuto o ricoverato.

I colloqui sono sempre negati alle persone in istato di ubriachezza, quand'anche munite di regolare permesso.

Art. 310.

Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.

I visitatori non possono entrare armati nello stabilimento; nè possono portarvi bevande o commestibili, salvo il permesso della competente autorità dirigente pei ricoverati e giudiziaria per gli inquisiti.

Digitized by Google

Art. 311.

Divieto di comunicare a bassa voce coi detenuti o di adoperare un linguaggio convenzionale. — Sospensione del colloquio.

È vietato alle persone ammesse a colloquio d' intrattenersi a voce bassa col detenuto; di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale non intelligibile a chi deve sorvegliare; e di dar notizie che possono in un modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento.

Quando il personale di custodia o di sorveglianza, assistente al colloquio, scopra intelligenze o relazioni dubbie, pericolose o colpevoli fra il visitatore e il detenuto o ricoverato, deve immediatamente far cessare il colloquio, riferendone per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante all'autorità dirigente. La quale provvede subito ove trattisi di condannati o ricoverati, e, ove trattisi di inquisiti, esamina se sia il caso di confermare la sospensione del colloquio, dandone, in caso affermativo, pronto avviso alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 312.

Casi di privazione di ulteriori colloqui.

Chi contravviene alle norme indicate negli articoli 310 e 311, è fatto uscire dallo stabilimento, e possono essergli negate ulteriori visite o colloqui, per quel tempo che l'autorità competente giudichi opportuno.

Art. 313.

Colloqui straordinari.

Ove si tratti di parenti venuti da altro circondario o di detenuti o ricoverati gravemente infermi, possono essere concessi colloqui straordinari anche in ore e giorni

Digitized by Google

diversi da quelli all'uopo assegnati. Per altro il colloquio non può mai tenersi prima della sveglia, o dopo la rientrata dei detenuti o ricoverati nelle celle o nei dormitori, nelle ore in cui si compiono atti di procedura relativi ai detenuti o ricoverati stessi, o nel tempo delle funzioni del culto.

Art. 314.

Colloquii con gli avvocati difensori.

Gli imputati possono intrattenersi coi loro difensori, soltanto in seguito a uno speciale permesso dell'autorità giudiziaria competente, e sotto l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 307 e 308, nonchè delle restrizioni o cautele che l'autorità dirigente creda utile prescrivere.

Gli imputati e gli accusati, dopo la notificazione della citazione o dell'atto di accusa, possono liberamente conferire coi loro avvocati difensori, i quali sono ammessi nel carcere sulla semplice presentazione al comandante o capoguardia, o alla superiora delle suore, della lettera di nomina o di altro titolo che dimostri tale loro qualità.

I colloquii tra questi inquisiti e gli avvocati si tengono in sale speciali, sorvegliate dagli agenti di custodia, dalle suore o guardiane, in modo che non isfuggano mai alla vista e vigilanza di costoro, ma senza che ne possano udire la conversazione.

Art. 315.

Controllo dei permessi di visita e di colloquio.

Alla fine di ogni mese il comandante, capoguardia o caposorvegliante, o la superiora delle suore, consegna all'autorità dirigente i permessi di visita e di colloquio ritirati, perchè si possa verificare se vennero adoperati regolarmente.

Digitized by Google

§ 8. *Corrispondenza.*

Art. 316.

Visto della corrispondenza da parte della competente autorità. — Casi di divieto.

I detenuti o ricoverati non possono ricevere nè inviare lettere o altri scritti di qualsivoglia natura, senza che prima siano stati letti e muniti di visto dall'autorità dirigente, se si tratta di condannati o ricoverati, e da questa e dall'autorità giudiziaria competente, se si tratta di inquisiti.

Il visto, colla data del giorno, deve essere apposto sotto la firma del mittente.

Allorchè l'autorità dirigente creda che uno scritto non possa aver corso, o proceda al sequestro di lettere o scritti interessanti la giustizia o l'ordine pubblico, trasmette le carte sequestrate all'autorità giudiziaria, informandone quella politica e, secondo i casi, inviandolene anche copia.

Art. 317.

Quante lettere possono scrivere gli inquisiti e i condannati.

Gli inquisiti e i condannati a pena non eccedente tre mesi, possono, di regola, scrivere lettere una volta per settimana, fino dal primo giorno del loro ingresso in carcere.

I condannati a pene maggiori non possono scrivere alle loro famiglie, se non un mese dopo lo arrivo nello stabilimento. In seguito i condannati all'ergastolo possono scrivere una lettera ogni quattro mesi; quelli alla reclusione, una lettera ogni tre mesi; quelli alla detenzione una lettera ogni mese; quelli all'arresto una lettera ogni quindici giorni, salvo le disposizioni degli articoli 366, 377, 457, 458, 491 e 492.

Digitized by Google

Art. 318.

Corrispondenza fra condannati o ricoverati.

La corrispondenza fra condannati o ricoverati, di regola è permessa solo allora che essi siano congiunti in primo grado o coniugi.

Art. 319.

Carta per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.

Tutte le lettere dei detenuti o ricoverati devono essere scritte sopra carta speciale da cui si rilevi la indicazione dello stabilimento, il nome di chi scrive, gli articoli del regolamento che si riferiscono alla corrispondenza epistolare; ed è vietato di scrivere, in una lettera, più righe di quelle che vi sono tracciate.

Art. 320.

Divieto di adoperare linguaggio convenzionale o non corretto.

Ai condannati o ricoverati non è permesso di adoperare per ogni lettera più di mezzo foglio di carta alla volta; di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili; di usare un linguaggio meno che corretto e rispettoso verso chicchessia; di fare allusioni o dare giudizi sull'andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento; di occuparsi, in somma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia.

Art. 321.

Lettere chiuse. — A quali autorità possono essere dirette dagli inquisiti.

È fatta eccezione a quanto vien disposto dagli articoli 316 e 317, per le lettere dirette dagli inquisiti ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, ai presidenti della corte di appello, della corte di assise e del tribunale, al giudice istruttore,

Digitized by Google

al direttore generale e agli ispettori delle carceri. Queste lettere possono essere rimesse suggellate e devono aver corso immediato per mezzo dell'autorità preposta alla direzione dello stabilimento.

Art. 322.

I condannati o ricoverati devono scrivere con lettere aperte.

Le lettere dirette dai condannati o ricoverati alle autorità indicate nell'articolo precedente devono consegnarsi aperte e sono trasmesse a cura della direzione. Unitamente a quelle dirette ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri devono essere trasmessi i rispettivi estratti di matricola.

Art. 323.

Comunicazioni ai detenuti o ricoverati.

Ai detenuti e ricoverati sono comunicate, in riassunto, le risposte alle lettere che essi hanno spedito alle autorità predette, ove queste ne diano facoltà alla direzione.

Art. 324.

Lettere che non devono avere corso.

Tutte le lettere scritte in contravvenzione agli articoli precedenti non hanno corso, e sono messe nel fascicolo riguardante il detenuto o ricoverato, il quale sarà avvertito e, occorrendo, anche punito, a norma del regolamento.

Art. 325.

Oggetti di scrittoio. — Quando sono permessi.

I detenuti o ricoverati non possono ritenere presso di sè carta, penne, inchiostro, matite. Soltanto i primi sottoposti al regime della segregazione cellulare continua vi possono essere eccezionalmente autorizzati, mediante per-

Digitized by Google

messo dell'autorità dirigente, se condannati, e della competente autorità giudiziaria se inquisiti.

Questa carta deve avere un timbro speciale, i fogli devono essere numerati, nè possono mai adoperarsi per la corrispondenza.

Art. 326.

Locali per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.

Quando ai detenuti o ricoverati è concesso di scrivere, viene loro somministrato il necessario dall'agente di custodia che è addetto alla rispettiva sezione e che deve sorvegliare l'impiego della carta ad essi distribuita.

La dirigente autorità designa un agente di custodia per scrivere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati illetterati.

Alla corrispondenza ordinaria dei ricoverati e dei detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, è destinato, di regola, il locale della scuola, serbata sempre la voluta separazione fra quelli ascritti alle diverse categorie.

Art. 327.

Lettere scritte in lingue straniere.

Le lettere scritte dai detenuti stranieri in lingua non conosciuta dalla direzione, eccettuate quelle dirette dagli inquisiti alle autorità indicate nell'art. 321, devono essere tradotte in italiano prima di avere corso.

La spesa della traduzione è a carico del detenuto e, in casi eccezionali, può essere sostenuta dall'amministrazione.

Art. 328.

Permesso di telegrafare e di scrivere straordinariamente.

In circostanze straordinarie di provata gravità l'autorità dirigente può permettere ai detenuti o ricoverati di

Digitized by Google

telegrafare ai parenti e di scrivere prima del tempo prefisso.

Art. 329.

Stipulazione di atti pubblici.

La stipulazione di atti pubblici permessi ai detenuti, secondo la loro condizione giuridica, deve farsi negli uffici della direzione, del comandante, del capoguardia o caposorvegliante, o nell'infermeria se il detenuto è ammalato, ma sempre alla presenza di un impiegato della direzione.

Art. 330.

Stampati, libri e oggetti indirizzati ai detenuti o ricoverati.

Gli stampati, i libri o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati debbono essere depositati nell'ufficio della direzione per le occorrenti verifiche, e muniti del visto delle autorità competenti prima della loro distribuzione.

Le lettere assicurate o raccomandate, e i pacchi postali, devono essere aperti dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, alla presenza del detenuto o ricoverato cui sono diretti.

Art. 331.

Francatura obbligatoria della corrispondenza o pacchi in arrivo.

Le lettere, i pieghi o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati senza francatura, non si ricevono se non quando il destinatario abbia fondo disponibile e ne paghi le tasse prima di aprirli, quand'anche, per il loro contenuto, non possano essergli rimessi.

§ 9. *Punizioni.*

Art. 332.

Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono le seguenti:

Digitized by Google

a) ammonizione, fatta a voce dal direttore, alla presenza d'un impiegato o del comandante, capoguardia o caposorvegliante;

b) cella ordinaria, da uno a venti giorni, con la privazione del sopravitto e l'inflizione, pei condannati, di un punto di demerito per giorno;

c) cella ordinaria a pane e acqua, da uno a trenta giorni, e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno;

d) cella di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni, e l'inflizione, pei condannati, di tre punti di demerito per giorno;

e) cella di punizione a pane e acqua, da quindici a trenta giorni, con camicia di forza e l'inflizione, pei condannati, di quattro punti di demerito per giorno;

f) cella oscura, a pane e acqua, da cinque a venti giorni, con camicia di forza o con ferri e l'inflizione, pei condannati, di cinque punti di demerito per giorno;

g) cella d'isolamento, da due a sei mesi e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno.

Art. 333.

Detenuti minori d'anni diciotto e ricoverati.

Ai detenuti minori degli anni diciotto le punizioni sono ridotte nel modo seguente:

alla cella ordinaria, da uno a venti giorni di cui alla lettera *b* del precedente articolo, è sostituita la cella ordinaria da uno a sei giorni;

alla cella ordinaria a pane ed acqua, di cui alla lettera *c*, è sostituita la cella ordinaria da sette a venti giorni;

alla cella di punizione a pane ed acqua, di cui alla lettera *d*, è sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da uno a cinque giorni;

Digitized by Google

alla cella di punizione a pane ed acqua con camicia di forza di cui alla lettera *e*, è sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da sei a quindici giorni;

alla cella oscura a pane ed acqua con camicia di forza o con ferri, di cui alla lettera *f*, è sostituita la cella di punizione da uno a dieci giorni;

alla cella d'isolamento da due a sei mesi, di cui alla lettera *g*, è sostituita la cella oscura a pane ed acqua da uno a dieci giorni.

Per i ricoverati dei riformatorii provvedono i relativi regolamenti interni.

Art. 334.

Trattamento a pane e acqua.

Quando la punizione porta con sè il trattamento a pane e acqua per oltre tre giorni, è accordato al detenuto ogni giovedì e domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.

Art. 335.

Privazione del letto.

Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere *d*, *e*, *f*, sono accompagnate dalla privazione del letto ordinario, sostituendolo con un semplice pancaccio ed una coperta.

Il numero delle coperte può essere aumentato su richiesta del medico-chirurgo.

Art. 336.

Camicia di forza.

La camicia di forza si applica ogni due giorni su tre, ma il detenuto ne è liberato nel tempo del pasto, e quando debba soddisfare a bisogni corporali.

Digitized by Google

Art. 337.

Ferri.

I ferri si applicano alle mani o ai piedi, o alle mani e ai piedi contemporaneamente, secondo la gravità delle mancanze commesse e l'indole del detenuto; ma in questo ultimo caso la punizione non può durare più di dieci ore al giorno, e il detenuto ne viene liberato nelle ore indicate dall'articolo precedente.

Art. 338.

Cella d'isolamento.

La cella d'isolamento è sempre aggravata col trattamento a pane e acqua un giorno su tre.

Art. 339.

Inasprimento e mitigazione della cella.

Ai detenuti puniti con la cella, è vietato di ricevere visite, di scrivere, di andare al passeggio.

Ai detenuti condannati alla cella d'isolamento, dopo il primo mese può essere accordata un'ora di passeggio al giorno in appositi cortiletti.

Art. 340.

Lavoro nelle celle di punizione.

Ai detenuti puniti colla cella, ai sensi dell'articolo 332, lettere *b*, *c*, *d*, *g*, può essere concesso di occuparsi in lavori speciali e pei quali non occorra uso di strumenti o di ferri atti a nuocere.

Art. 341.

Camicia di forza alle donne ed ai minori di diciotto anni.

Alle donne ed ai minori di diciotto anni si applica la camicia di forza nei soli casi di grave violenza, quando

Digitized by Google

non siavi altro mezzo per metterli nell'impossibilità di nuocere ad altri o a loro stessi.

Art. 342.

Punizione sospesa per malattia.

Il detenuto che, scontando una punizione, si ammala, è curato dal medico-chirurgo, secondo le norme generali; ma, appena guarito, è rimesso in punizione.

Art. 343.

Inasprimento della cella d'isolamento per l'inquisito.

Per l'inquisito che, dopo avere scontata la punizione di cui alla lettera *g*, dell'articolo 332 commette, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che importa la punizione medesima, questa può essere aggravata col trattamento a pane e acqua.

Art. 344.

Inasprimento della cella d'isolamento per il condannato. — Passaggio alla casa di rigore.

Il condannato che trovasi nella condizione prevista dall'articolo precedente è sottoposto allo stesso aggravamento di pena; ed è proposto ad un tempo per il trasferimento in una casa penale di rigore, con le norme e per gli effetti indicati negli articoli 459 e seguenti.

Art. 345.

Chi può infliggere le punizioni. — Obbligo di ascoltare il detenuto prima di punirlo.

Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, per una durata non eccedente i dieci giorni, sono inflitte dall'autorità dirigente.

Le altre sono inflitte dal consiglio di disciplina locale.

In qualunque caso il detenuto, prima di venire punito,

Digitized by Google

deve essere inteso nelle sue difese da chi è chiamato a giudicarlo.

Art. 346.

Consiglio di disciplina locale. — Come si compone.

Il consiglio di disciplina locale è composto del direttore, dell'impiegato che gli succede in grado, del cappellano e del medico-chirurgo.

Qualora non esista speciale direzione, o dove essa consti di un solo impiegato, il componente mancante è designato dalla prefettura.

Art. 347.

Procedura del consiglio di disciplina locale.

Il consiglio di disciplina locale è presieduto dall'autorità dirigente ed è convocato dopo ventiquattr'ore dalla commessa mancanza; è in numero, quando si trovino presenti almeno tre componenti; e decide a maggioranza di voti con la prevalenza di quello del presidente, in caso di voti eguali.

L'autorità dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario.

Le deliberazioni prese dai consigli di disciplina e che infliggono il massimo della punizione, di cui alla lettera *g* dell'articolo 332, debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero dell'interno.

Art. 348.

Quando un detenuto è recidivo in infrazioni.

È considerato recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto, il quale, essendo già stato sottoposto ad una delle punizioni previste dal regolamento, nel termine di tre mesi per le infrazioni punibili coll'ammonizione o la cella ordinaria, e di sei mesi per le altre, commetta una nuova

Digitized by Google

infrazione che importi punizione uguale o più grave di quella già inflittagli.

Art. 349.

Punizione ai recidivi in infrazione.

Nei casi di seconda e terza recidiva nelle infrazioni indicate nell'articolo 360, la punizione non deve mai rispettivamente essere inferiore ai due terzi della durata nel primo caso, e al massimo nel secondo.

Art. 350.

Punizioni ai recidivi in condanna.

Ai condannati recidivi a termini del codice penale, le punizioni disciplinari non possono mai essere applicate nel minimo.

Art. 351.

Quando la punizione è inflitta all'inquisito dall'autorità giudiziaria. Punizione del condannato.

Ove un inqusito, alla presenza di un'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzióni, commetta una infrazione punibile a norma degli articoli 360, lettere *e*, *h*, *i*, 361, lettere *b*, *g*, 362, lettere *c*, *d*, *g*, 363, lettere *b*, *c*, *d*, spetta all'autorità stessa di infliggergli la punizione stabilita dal regolamento, informandone l'autorità dirigente.

Trattandosi di un condannato, la punizione è inflitta sempre dall'autorità dirigente o dal consiglio.

Art. 352.

Sospensione o diminuzione delle punizioni.

Il direttore e il consiglio di disciplina possono sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitto, anche se in corso di esecuzione, ove si tratti di detenuto

Digitized by Google

che non sia recidivo in infrazioni o in condanne. La punizione ha tosto pieno effetto col solo ordine del direttore, ove il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che, per quanto lieve, sia passibile di castigo.

Ove la punizione venga sospesa, i punti di demerito sono sempre segnati a carico del condannato.

Ove la punizione venga ad essere diminuita per conseguenza della sospensione, i punti di demerito si cancellano proporzionatamente.

Art. 353.

Quando la punizione può essere minore delle punizioni del regolamento.

Il direttore e il consiglio di disciplina possono infliggere una punizione minore di quella indicata nei rispettivi articoli del regolamento, ove si tratti di detenuti che non siano stati per lo addietro puniti con castigo eccedente quelli indicati alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo 332, oppure di condannati che non siano recidivi ai termini del codice penale, e concorra per gli uni e per gli altri la circostanza di avere spontaneamente confessato le mancanze commesse.

Art. 354.

Punizioni che si devono portare a conoscenza di tutti i detenuti.

Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere *e*, *f*, *g*, sono portate a conoscenza di tutti i detenuti nei modi stabiliti dal regolamento interno.

Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti, e delle cause che vi hanno dato luogo, dev'essere presa nota nello speciale registro e nella matricola.

Digitized by Google

Art. 355.

Punizioni che si partecipano all'autorità giudiziaria.

Delle punizioni indicate nell'articolo 332, lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, e nell'articolo 343, inflitte agli inquisiti, si dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 356.

Denunzia dei reati. — Azione disciplinare.

La denunzia all'autorità giudiziaria di un detenuto colpevole di reato, non arresta l'azione amministrativa per la punizione disciplinare da infliggergli.

Art. 357.

Eccezioni per i cronici e le donne incinte — Infrazioni non previste.

Pei cronici e per le detenute in istato di gravidanza, dev'essere sentito il medico-chirurgo prima di applicare le punizioni indicate alle lettere *c* e seguenti dell'articolo 332.

Le infrazioni non indicate tassativamente dal regolamento sono giudicate secondo la loro indole, la loro gravità, e coi criterii stessi di quelle indicate negli articoli 359, 360, 361, 362 e 363.

Art. 358.

Autorità del comandante, capoguardia o caposorvegliante in casi urgenti.

Nei casi di urgenza, è data facoltà al comandante, capoguardia o caposorvegliante di far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, informandone senza indugio l'autorità dirigente.

Art. 359.

Per quali mancanze si può infliggere l'ammonizione.

Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera *a*, per ogni prima infrazione o negligenza non grave

Digitized by Google

commessa dai detenuti, e più specialmente per le infrazioni seguenti:

a) ritardare di obbedire ad ordini ricevuti;

b) trascurare la nettezza della persona, della propria cella, o del posto assegnato;

c) mancare di attenzione nella scuola;

d) tener contegno poco rispettoso nell' assistere alle funzioni del culto;

e) infrangere il silenzio;

f) abbandonare il posto assegnato durante il giorno, senza permesso o prima del segnale.

Art. 360.

Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a vitto legale.

Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera *b*, per le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo; per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:

a) recar guasti, per semplice negligenza, al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle lavorazioni, senza pregiudizio del rifacimento del danno;

b) mostrare negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro;

c) eseguire lavori diversi da quelli ordinati;

d) possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari e oggetti vietati;

e) mormorare, o fare osservazioni indebite;

f) lacerare i libretti di conto corrente o del sopravitto, oppure alterare il cartellino di conto morale e l'estratto del regolamento affisso nelle celle;

g) fare sciupìo, cambio, o cessione di oggetti o alimenti;

Digitized by Google

h) tentare di commettere qualsivoglia abuso nelle visite e nelle corrispondenze;

i) profferir parole oscene o bestemmiare.

Art. 361.

Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.

Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera *c*, per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell'art. 359; per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:

a) far traffico di vitto o d'altri oggetti;

b) emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni o corrispondenze clandestine con altri detenuti o ricoverati o con estranei;

c) giuocare, ubbriacarsi;

d) abbandonare senza permesso, durante la notte, il letto o il posto assegnato;

e) far guasti maliziosamente al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle manifatture;

f) rifiutare di attendere al lavoro o alla scuola;

g) simular malattie;

h) beffeggiare i compagni;

i) tener contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia;

l) scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti nelle lettere indirizzate alle autorità.

Art. 362.

Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua.

Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera *d*, rispettivamente per le seconde e le terze recidive nelle infrazioni prevedute nei precedenti articoli 359 e 360; per

Digitized by Google

le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti :

a) alterare i libretti di conto corrente o del sopravitto a scopo di indebito lucro;

b) disobbedire al personale addetto allo stabilimento;

c) possedere oggetti vietati e atti ad offendere;

d) ingiuriare, maltrattare i compagni e trascendere ad alterchi e a risse;

e) sottrarre generi, materie, ed altri oggetti;

f) tentare l'evasione da luogo chiuso, senza violenza o rotture;

g) mancare di rispetto o rispondere arrogantemente ai funzionarii dell'autorità amministrativa o giudiziaria, ai componenti il consiglio di sorveglianza, la società di patronato e la commissione visitatrice, al medico-chirurgo, al cappellano, alle suore o ad altri del personale preposto allo stabilimento;

h) far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi.

Art. 363.

Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua con la camicia di forza.

Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera *e*, rispettivamente per le seconde, terze e quarte recidive nelle infrazioni prevedute negli articoli 359, 360 e 361; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e per le infrazioni seguenti :

a) tentare in qualsiasi modo l'evasione, anche semplice, dai lavori all'aperto, o con violenza o rottura da luogo chiuso;

Digitized by Google

b) tumultuare, ammutinarsi, emettere grida sediziose, ribellarsi;

c) profferire ingiurie, minacce o tentare violenze contro le autorità amministrative o giudiziarie, contro i componenti il consiglio di sorveglianza, la commissione visitatrice e di patronato, o il personale addetto allo stabilimento;

d) percuotere, ferire o usare violenze contro i compagni;

e) commettere atti osceni e contrari al buon costume;

f) scrivere ingiurie o calunnie nelle lettere indirizzate alle autorità delle quali è parola nell'art. 321.

Art. 364.

Per quali mancanze si può infliggere la cella oscura.

Si infligge la punizione nell'art. 332, lettera *f*, a chi, trovandosi ad espiare una delle punizioni prevedute alle lettere *d* ed *e* dello stesso articolo 332, commette le seguenti infrazioni:

a) rifiutare di sottomettersi alle punizioni inflitte;

b) ingiuriare o minacciare e commettere violenze contro gli agenti di custodia;

c) fare continuati schiamazzi o altrimenti tentare di commettere gravissimi disordini.

Art. 365.

Per quali mancanze si infligge la cella d'isolamento.

Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera *g*, rispettivamente per le seconde recidive nelle infrazioni prevedute nell'art. 363; per le recidive in quelle prevedute nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e pel rifiuto ostinato e assoluto di assoggettarsi alla disciplina dello stabilimento.

Digitized by Google

§ 10. *Classificazione dei condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.*

Art. 366.

Regime cui sono sottoposti i condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.

Il condannato che entra in uno stabilimento di pena ordinario, è sottoposto a regime della segregazione cellulare continua, se deve scontare la pena dell'ergastolo o della reclusione; ed a quello della segregazione cellulare notturna, se deve scontare la pena della detenzione o dell'arresto.

Terminato il periodo della segregazione cellulare continua, a norma del codice penale, il condannato all'ergastolo o alla reclusione passa al regime della segregazione cellulare notturna.

Art. 367.

Ripartizione dei condannati in classi.

Nel periodo della segregazione cellulare notturna i condannati sono ripartiti in tre classi, cioè: la prima, classe di *prova*, la seconda, classe *ordinaria*, la terza, classe di *merito*; e possono essere promossi da una classe all'altra secondo la durata della pena, ed i punti di merito che avranno ottenuto il lavoro e la condotta.

Le varie classi si distinguono da un galloncino cucito sotto il numero di matricola, di color giallo per la prima classe, verde per la seconda, e bianco per la terza.

Art. 368.

Chi concede i punti di merito e il passaggio di classe.

La concessione dei punti di merito, l'assegnazione e il passaggio dei condannati alle varie classi, spetta al consiglio di disciplina il quale si riunirà ordinariamente nei

Digitized by Google

primi giorni di ciascun mese, e straordinariamente sempre quando possa occorrere.

Art. 369.

Punti di merito che può guadagnare un condannato.
Conteggio dei punti di merito e di demerito.

Ciascun condannato può guadagnare 60 punti di merito al mese per il lavoro e 40 per la condotta.

Ogni punto di merito è annullato, pei suoi effetti, da un punto di demerito.

Secondo il numero dei componenti il consiglio di disciplina presenti, ciascuno di essi dispone di una quota proporzionale di punti. La parte di punti non divisibile è attribuita al presidente.

Art. 370.

Procedura per l'assegnazione e il conteggio dei punti di merito.

I punti di merito si assegnano e quelli di demerito si conteggiano dopo avere esaminato:

a) le note mensili dell'agronomo, del dirigente o assistente tecnico, del capo d'arte, o di altri del personale tecnico libero, e, in mancanza di questo, dell'impiegato a ciò espressamente delegato dal direttore;

b) le note mensili del cappellano, medico-chirurgo, maestro, comandante, capoguardia o caposorvegliante;

c) il registro delle punizioni;

d) le informazioni che, occorrendo, il consiglio stesso può attingere dagli impiegati o agenti addetti allo stabilimento;

e) le informazioni che possono essere date dal presidente o dal segretario.

Digitized by Google

Art. 371.

Note mensili per l'assegnazione dei punti di merito.

Le note mensili, presentate e firmate da ciascuno degli impiegati di cui nel precedente articolo, devono solamente riferire il fatto o i fatti pei quali il condannato merita, a parere di chi riferisce, di essere segnalato alla speciale attenzione del consiglio. Esse sono negative, ove sia mancata l'occasione di fare osservazioni speciali.

Art. 372.

Verbali di assegnazione dei punti di merito.

Avute queste note, il consiglio assegna e conteggia a ciascun condannato i punti di merito o di demerito.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, non che le note mensili, si conservano nell'ufficio di direzione e possono essere consultate dal consiglio di sorveglianza, dagli ispettori delle carceri, dal direttore di circolo e da qualsiasi altro delegato del Ministero.

I punti di merito sono riportati sull'apposito registro di conto morale.

Art. 373.

Assegnazione dei punti di merito ai condannati che non abbiano avuto note speciali.

Ai condannati che durante il mese non ebbero note speciali di lode o di biasimo, vengono assegnati, di regola, 30 punti per il lavoro e 20 per la condotta.

Art. 374.

Computo medio dei punti di merito.

Nel computo medio dei punti di merito non si tien conto, per quanto riguarda il lavoro, delle giornate di malattia, di convalescenza, o di ozio involontario, purchè non eccedano la metà di quelle di presenza.

Digitized by Google

Art. 375.

Cartellino di conto morale.

Il numero dei punti di merito e di demerito viene trascritto sul cartellino di conto morale, che deve tenere presso di sè ciascun condannato.

Art. 376.

Facoltà di sentire il condannato prima di assegnargli o di computargli punti di merito o di demerito.

Il consiglio può sempre ascoltare il condannato ove si tratti di assegnargli o di computargli punti di merito, o di demerito.

Art. 377.

Esecuzione delle deliberazioni.

Spetta al presidente di fare eseguire le deliberazioni del consiglio e di notificare agli interessati i punti di merito o di demerito che si ebbero e le ricompense concesse loro.

Art. 378.

Classi di prova, ordinaria e di merito.

I condannati ascritti alla classe di *prova*, devono rimanervi, se la loro pena è temporanea, per un tempo uguale al sesto della durata di essa, escluso il periodo della segregazione cellulare continua, ma non inferiore ai sei mesi; e per otto anni se la pena è l'ergastolo.

Scorso questo termine, sono promossi alla classe *ordinaria* coloro i quali raggiungono per un semestre di seguito, in media, i sei decimi del massimo dei punti di merito, a norma degli articoli 368 a 375.

Sono promossi alla classe di *merito* coloro i quali, trovandosi ascritti alla classe *ordinaria*, ottengono per un semestre di seguito, in media, i sette decimi del massimo dei punti di merito, a norma dei citati articoli.

Digitized by Google

Art. 379.

Recidivi in condanna.

Pei recidivi nei delitti indicati negli articoli dal 364 al 368, 404, e dal 406 al 410 del codice penale, e pei recidivi per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena superiore ai cinque anni, i periodi di permanenza nelle classi di *prova* e *ordinaria* vengono aumentati della metà.

Art. 380.

Retrocessione alla classe di prova e alla classe ordinaria.

I condannati ascritti alla classe *ordinaria*, che non ottengano per sei mesi di seguito i sette decimi del massimo dei punti di merito, sono retrocessi alla classe di *prova* e non possono essere nuovamente promossi, se per sei mesi consecutivi non abbiano raggiunto gli otto decimi del massimo suddetto.

Le stesse norme si applicano ai condannati, per quanto riguarda la retrocessione della classe di *merito* alla *ordinaria* e la nuova promozione da questa a quella.

Art. 381.

Retrocessione di classe in seguito a punizioni.

La retrocessione dall'una all'altra classe segue di diritto e senza che occorra una deliberazione del consiglio di disciplina, quando un condannato, pei punti di demerito avuti in un mese come conseguenza di punizioni sofferte, abbia perduto i punti di merito necessarii per rimanere nella classe a cui è ascritto.

Art. 382.

Quali sono le ricompense che possono essere concesse ai condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.

Le ricompense che possono essere concesse ai condannati, negli stabilimenti di pena ordinarii, sono le seguenti:

Digitized by Google

a) lode fatta dal direttore alla presenza di un impiegato e del comandante, capoguardia o caposorvegliante;

b) permesso di acquistare libri;

c) concessione di sussidiare la propria famiglia bisognosa, od anche quella della parte offesa, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo del lavoro indicato nell'art. 519;

d) concessione gratuita, non più di una volta per trimestre, della carta da lettere e dell'affrancatura postale;

e) permesso di tenere più lungamente il lume in cella o nel cubiculo;

f) ammissione, pei condannati, alla scuola per la istruzione civile o industriale;

g) permesso di scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, ma in modo da non eccedere il doppio dei limiti fissati dall'art. 317;

h) prolungamento delle ore di passeggio o di riposo;

i) permesso di avere un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera riservata, entro il limite stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 307;

l) concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione;

m) raccomandazione speciale alle società di patronato;

n) proposta alla grazia sovrana.

Art. 383.

A chi spetta la concessione delle ricompense.

La concessione delle ricompense *a*, *b*, *c*, *d*, è nelle attribuzioni del direttore, e può esser fatta ai condannati nel periodo della segregazione cellulare continua, non che

Digitized by Google

quelli descritti alla classe di *prova* nel periodo della segregazione cellulare notturna.

La concessione delle ricompense *e*, *f*, *g*, è parimenti nelle attribuzioni del direttore, ma non può essere fatta che ai condannati ascritti alla classe *ordinaria*.

La concessione delle ricompense *h*, *i*, *l*, *m*, *n*, è nelle attribuzioni del consiglio di disciplina, e non può esser fatta che ai condannati ascritti alla classe di *merito*.

Art. 384.

Pubblicazione delle ricompense.

Sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento, le ricompense vengono rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno.

Art. 385.

Requisiti per aspirare alla liberazione condizionale.

I condannati della classe di *merito* possono domandare la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 16 del codice penale.

Art. 386.

Norme per la concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione.

L'aumento di un decimo sulla gratificazione indicata nella lettera *m* dell'art. 366, può essere concesso al condannato che abbia raggiunto e mantenuto, durante un anno di lavoro retribuito, il massimo dei punti di merito. Egli cessa di godere di questo beneficio se per due mesi non raggiunga quel massimo; e per riottenerlo, occorre che abbia raggiunto nuovamente, e mantenuto per sei mesi consecutivi, il massimo dei punti di merito.

Art. 387.

Quando un condannato può essere proposto alla grazia sovrana.

Nessun condannato a pena temporanea può essere proposto alla grazia sovrana se non abbia espiato i due terzi

Digitized by Google

e non si trovi ascritto alla classe di *merito*; a senso dell'articolo 380 od a quella *di preparazione* a senso dell'articolo 456.

I condannati all'ergastolo devono avere scontato non meno di venti anni della pena e trovarsi ascritti alla classe di *merito*.

Art. 388.

Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.

È fatta soltanto eccezione a quanto dispone l'articolo precedente per quei condannati che compiano azioni coraggiose o prestino servizii singolarmente lodevoli a vantaggio dell'amministrazione; o che, per ciscostanze affatto speciali, si ritengano meritevoli della Sovrana clemenza.

Art. 389.

Come e da chi devono essere fatte le proposte di grazia. Pubblicazione delle concessioni di grazie sovrane.

Le proposte di grazia si fanno mediante deliberazione motivata del consiglio di disciplina locale, da rassegnarsi dalla direzione al Ministero dell'interno, in via ordinaria, entro il mese di maggio di ciascun anno.

Nei casi speciali indicati nell'articolo precedente, saranno trasmesse volta per volta.

Le grazie Sovrane, concesse in seguito alle proposte di cui al precedente articolo, vengono annunziate solennemente dal direttore ai condannati riuniti appositamente nella cappella o in altro locale dello stabilimento, e con apposito ordine del giorno ai condannati soggetti alla segregazione cellulare continua.

Digitized by Google

Art. 390.

Ricompense pei ricoverati nei riformatorii.

Per le ricompense da accordare ai ricoverati nei riformatorii provvedono i regolamenti interni.

§ 11. *Disposizioni speciali per le carceri giudiziarie.*

Art. 391.

Quali condannati possono non indossare il vestito carcerario penale. — Disciplina dei condannati definitivi in attesa d'invio e dei detenuti a disposizione dell'autorità di P. S. — Marinai arrestati su richiesta dei consoli di potenze estere. — Conto delle relative spese di mantenimento. — Detenuti militari.

Sono esenti dall'obbligo di indossare il vestito carcerario, salvo le esigenze della nettezza e dell'igiene, i condannati a pena non eccedente sei mesi.

Ai condannati in espiazione di pena sono equiparati, per tutto ciò che si riferisce alla disciplina, quelli in attesa di invio alla loro destinazione, fatta eccezione soltanto, qualunque sia la durata della pena loro inflitta, per l'obbligo di indossare il vestito carcerario.

Pei detenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza si osservano le norme riguardanti gli inquisiti, e si fanno ad essa le comunicazioni che per gl'inquisiti dovrebbero farsi all'autorità giudiziaria.

Ove si trovino detenuti nelle carceri marinai esteri, per diserzione o per altra causa arrestati su richiesta dei rispettivi consoli, sono fatte a questi tutte le comunicazioni sopra indicate, trasmettendo loro mensilmente anche il conto delle spese di detenzione, per ottenerne il rimborso.

Le comunicazioni stesse, ma senza l'invio del conto delle spese di detenzione, si fanno alle autorità militari pei detenuti che si trovano nelle carceri a disposizione loro.

Digitized by Google

Art. 392.

Detenuti di passaggio. — Loro trattamento.

Il trattamento dei detenuti di passaggio, per quanto riguarda il servizio disciplinare, è regolato dalle norme stabilite dal regolamento generale, secondo le diverse categorie alle quali appartengono.

§ 12. *Regime morale e religioso.*

Art. 393.

Pratiche religiose obbligatorie pei condannati.

Il condannato che al suo ingresso in uno stabilimento o sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve seguirne le pratiche comuni e collettive.

Qualunque pressione, qualunque violenza che un detenuto tenti di fare sulla coscienza di un altro detenuto, deve essere severamente punita.

Art. 394.

Quando un detenuto muta confessione.

Il condannato che voglia mutare confessione religiosa, deve presentarne domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere bene esaminate le cause che abbiano potuto influire su quella risoluzione, ne fa rapporto particolareggiato al Ministero per le disposizioni ulteriori.

Art. 395.

Minori degli anni ventuno.

I minori degli anni ventuno, devono seguire la confessione religiosa nella quale sono nati.

Digitized by Google

Art. 396.

Classificazione dei detenuti o ricoverati nella cappella.

I detenuti o ricoverati riuniti nella cappella, o in altro luogo destinato agli esercizii religiosi, debbono rimanere distinti secondo le classificazioni delle varie categorie stabilite dai precedenti articoli.

Non vengono riuniti nella cappella i condannati soggetti al regime della segregazione cellulare continua.

Art. 397.

Detenuti acattolici.

I detenuti o ricoverati acattolici rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitorii, e sono ammessi, ogni qual volta lo richieggano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.

§. 13. *Scuola.*

Art. 398.

Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.

L'istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, pei condannati che abbiano meno di venticinque anni. È obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatorii.

I condannati di età superiore, possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell'articolo 382 lettera *f*.

Gli inquisiti aventi meno di ventun anno possono essere parimenti ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente.

Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengano puniti

Digitized by Google

ai termini dell'art. 332 lettere *c*, *d*, *e*, *f*, finchè non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie.

I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorità dirigente non ne vengano dispensati.

Art. 399.

Programmi.

Le scuole degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii seguono, di regola, i programmi delle scuole elementari del Regno.

§ 14. *Biblioteca circolante.*

Art. 400.

Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.

Presso ogni stabilimento carcerario e ogni riformatorio è istituita una biblioteca circolante, i cui volumi, scelti fra quelli indicati in apposito elenco approvato dal Ministero dell'interno, sono messi a disposizione dei detenuti o ricoverati.

Nessun altro libro e nessun'altra pubblicazione può essere lasciata a disposizione dei detenuti o ricoverati senza il permesso della dirigente autorità, o di quella giudiziaria competente, per quanto riguarda gli inquisiti.

Art. 401.

Quando possono leggere i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro.

I detenuti o ricoverati ammessi al lavoro possono darsi alla lettura nelle ore destinate al passeggio, nei giorni festivi, e nelle ore della sera.

Art. 402.

A chi è affidata la Biblioteca.

La custodia e la buona conservazione dei libri della biblioteca circolante sono affidate al cappellano, il quale

Digitized by Google

è pure incaricato della loro distribuzione e della tenuta dei relativi registri.

Art. 403.

Rifacimento di danni.

I detenuti o ricoverati che sciupano i libri ricevuti in lettura, sono obbligati al rifacimento dei danni a norma dell'articolo 263.

§ 15. *Nascite e decessi.*

Art. 404.

Nascite in carcere e relativi provvedimenti.

Quando una detenuta partorisca nel carcere, l'autorità dirigente trasmette, entro le ventiquattr'ore la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, al parroco o al ministro del rispettivo culto, e, ove si tratti di inquisita, ne dà tosto avviso alla competente autorità giudiziaria.

In pari tempo tutte le disposizioni necessarie devono essere prese affinchè il neonato venga, al più presto possibile, consegnato alla sua famiglia o a uno stabilimento di carità, quando, per la natura e la breve durata presunta della prigionia della madre, o per altre peculiari circostanze, non si reputi più conveniente lasciarne alla stessa la cura, ai sensi del precedente articolo 237.

Art. 405.

Decessi e provvedimenti relativi.

Verificandosi il decesso di un detenuto o ricoverato, ne viene fatta dal comandante, capoguardia o caposorvegliante immediata denunzia all'ufficiale dello stato civile, e l'autorità dirigente dispone che ne sia presa annotazione nei relativi registri, informandone ad un tempo la competente autorità giudiziaria.

Digitized by Google

Contemporaneamente si procede all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, all'assestamento e alla chiusura del suo conto corrente. Copia del primo, con l'indicazione del fondo particolare rimasto, è fatta pervenire al sindaco del comune di origine o di domicilio unitamente all'avviso del decesso, per le occorrenti notificazioni alla famiglia e agli eredi.

Trattandosi di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, queste notificazioni sono fatte anche all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 406.

Fondo di lavoro devoluto alle società di patronato.

Il fondo residuale di lavoro, prelevate, in mancanza di fondo particolare, le spese di sepoltura, è devoluto a beneficio delle società di patronato.

Art. 407.

Sepoltura dei cadaveri dei condannati. — Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio.

La sepoltura dei condannati defunti vien sempre, e senza alcuna eccezione, eseguita *more pauperum*. Le spese che possono occorrere, comprese quelle della cassa, sono a carico del fondo del defunto, e, se questi era sprovvisto di fondo, a carico del comune del luogo.

I cadaveri dei condannati delle case penali possono essere concessi, a scopo di studio, alle università del Regno colle norme e alle condizioni stabilite dal Ministero.

Art. 408.

Commemorazione che deve fare il cappellano.

Avvenendo la morte di un detenuto o ricoverato, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima

Digitized by Google

riunione dei detenuti o ricoverati nella cappella, ne dà notizia ai compagni, rivolgendo loro salutari ammaestramenti.

Art. 409.

Eredi del detenuto o ricoverato morto in carcere. — Caso di devoluzione allo Stato e di restituzione.

Previo l'accertamento, sull'esibizione di documenti legali, della loro qualità, gli eredi o aventi diritto sul fondo particolare o sugli oggetti del detenuto o ricoverato defunto, ne vengono messi in possesso sotto deduzione delle spese di sepoltura e delle altre che siano occorse.

Spirato il termine di sei mesi dalla notificazione fatta ai sensi del primo capoverso dell'articolo 405, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto siansi presentati, gli oggetti rimasti sono venduti e il loro prodotto, unitamente al danaro di pertinenza del detenuto o ricoverato, è versato nella cassa dell'amministrazione, salvo a consegnarlo agli aventi diritto, nei termini stabiliti dal codice civile.

La vendita degli oggetti lasciati dal defunto può anche farsi subito, quando i medesimi siano in condizioni tali da non poter essere conservati.

§ 16. *Assegnazione ai luoghi di pena.*

Art. 410.

Termine per le proposte di assegnazione.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese, e anche straordinariamente in caso d'urgenza, le procure generali del Re dei distretti di corte d'appello, fanno pervenire al Ministero dell'interno le singole proposte di assegnazione ai rispettivi luoghi di pena, per gli individui la cui condanna superiore ai sei mesi, sia divenuta esecutiva nel mese precedente.

Digitized by Google

Queste proposte sono accompagnate dalle copie delle sentenze e dai foglietti statistici all'uopo stabiliti.

Per quanto riguarda i minorenni provvede l'art. 494.

Art. 411.

Provvedimenti del Ministero.

Il Ministero dell'interno assegna, senza indugio, i condannati detti nell'articolo precedente, alle sezioni o agli stabilimenti penali, e ne dà avviso all'autorità giudiziaria, la quale provvede perchè le relative traduzioni si eseguiscano nel più breve termine possibile.

Art. 412.

Assegnazione dei condannati secondo la durata delle pene

I condannati:

a) per un tempo che non ecceda i tre mesi, scontano la pena nelle carceri mandamentali;

b) per un tempo che non ecceda i sei mesi, la scontano in quelle centrali o succursali;

c) per un tempo che non ecceda i tre anni, la scontano negli stabilimenti o nelle sezioni penali del loro circolo;

d) per un tempo superiore ai tre anni, ma non eccedente i cinque, la scontano in uno stabilimento penale del loro compartimento, ma non del loro circolo;

e) per un tempo superiore ai cinque anni, devono scontarla in uno stabilimento penale di un compartimento diverso.

Art. 413.

Eccezioni alle norme generali.

Ai condannati recidivi, ai condannati che erano ammoniti o erano stati a domicilio coatto, ai condannati per associazione a delinquere, ai condannati puniti per le in-

Digitized by Google

frazioni disciplinari indicate negli articoli 362, lettera *f*, 363, 364 e 365, e a tutti gli altri giudicati pericolosi dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria non sono applicabili le disposizioni del precedente articolo, lettere *a, b, c, d*; ed invece:

i condannati per un tempo che non ecceda i tre mesi debbono scontarla nelle carceri centrali o succursali;

i condannati per un tempo che non ecceda i sei mesi, in uno stabilimento o sezione penale del circolo;

i condannati per un tempo che non ecceda i tre anni in uno stabilimento penale del loro compartimento, ma non del loro circolo;

i condannati per un tempo che ecceda i tre anni, in uno stabilimento penale di un compartimento diverso.

Eccezione può essere fatta, per soli motivi di servizio, a riguardo dei condannati da assegnare a stabilimenti di pena speciali.

Art. 414.

Eccezione per i condannati di avanzata età.

I condannati a pena inferiore agli anni cinque, che al momento della domanda di assegnazione abbiano più di sessantacinque anni di età, possono essere lasciati nelle sezioni penali del loro circolo, qualora non sia ad essi applicabile la disposizione dell'articolo 413.

Art. 415.

Eccezione per le donne.

Le donne condannate a pena non eccedente i dieci anni possono essere lasciate negli stabilimenti o nelle sezioni penali del loro circolo o compartimento.

Digitized by Google

Art. 416.

Relazione annuale al consiglio delle carceri.

Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio), l'amministrazione centrale deve presentare al consiglio delle carceri un prospetto statistico dimostrante il modo col quale si siano applicate le disposizioni del presente paragrafo.

§ 17. *Trasferimenti.*

Art. 417.

Trasferimenti. Con quali mezzi si fanno.

Il trasferimento da uno stabilimento all'altro, tanto degli inquisiti quanto dei condannati o ricoverati, si fa, di regola, per mezzo di vetture cellulari o di speciali veicoli coperti.

Agli inquisiti può essere consentito dalla competente autorità giudiziaria, il trasporto a proprie spese, in vetture ordinarie, con quelle cautele di sicurezza che l' autorità medesima e il capo della scorta, incaricato della traduzione, ritengano necessarie.

Art. 418.

Formalità per eseguirli.

Gli ordini di trasferimento degli inquisiti, e anche dei condannati o ricoverati, quando il trasferimento debba eseguirsi nell'interesse della giustizia, sono fatti pervenire dalla competente autorità giudiziaria a quella dirigente lo stabilimento; la quale ne cura l'eseguimento nel termine più breve, rivolgendo le occorrenti richieste all'arma dei reali carabinieri ed informandone contemporaneamente il Ministero dell'interno.

Nello stesso modo si pratica, sentita l'autorità dirigente pei trasferimenti per motivo di igiene, di disciplina o di

Digitized by Google

lavoro, dei condannati indicati nelle lettere *a* e *b* del precedente articolo 412.

L'autorità dirigente, alla cui dipendenza si trovino stabilimenti carcerarii, può richiedere l'arma dei reali carabinieri per far trasferire dall'uno all'altro i detenuti pei quali quel provvedimento sia necessario a motivo di ordine o di disciplina, previi sempre gli accordi con la competente autorità giudiziaria, quando trattisi di inquisiti.

La facoltà di ordinare il trasferimento dei condannati dagli stabilimenti di prigionia preventiva a quelli di pena, o dall'uno all'altro degli stabilimenti di pena o dei riformatorii, è esclusivamente riservata al Ministero dell'interno.

Dell'ordine di partenza il comandante, capoguardia o caposorvegliante dev' essere, di regola, avvertito ventiquattr' ore prima.

All'infuori dei casi previsti dal regolamento, sono assolutamente vietati trasferimenti dagli stabilimenti penali alle carceri giudiziarie o alle sezioni penali.

Art. 419.

Deve precedere la visita medica.

Ogni detenuto o ricoverato, prima di essere posto in traduzione, dev'essere visitato dal medico-chirurgo, nello stesso giorno o, almeno, alla vigilia della partenza.

Quando dalla visita sanitaria risulti che il detenuto o ricoverato è in grado di essere posto in viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e il comandante, capoguardia o caposorvegliante non può ritardarne la consegna agli agenti della pubblica forza.

Se il detenuto o ricoverato è riconosciuto in condizioni tali di salute da non potere sopportare, senza pericolo, il

Digitized by Google

viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e l'autorità dirigente sospende la partenza fino a miglioramento o guarigione. In pari tempo essa comunica alla competente autorità giudiziaria la dichiarazione del medico-chirurgo, ove trattisi di inquisiti o di condannati da tradursi per sua richiesta, e informa il Ministero dell'interno ove trattisi di condannati assegnati a stabilimenti di pena o di ricoverati nei riformatorii.

Quando la malattia del condannato che deve essere tradotto al luogo di pena duri da oltre un mese, il Ministero dispone, ove lo creda, che egli sia sottoposto alla visita di un medico militare.

Art. 420.

Sospensione di tra luzione per le donne incinte e lattanti.

Le donne condannate non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, nè essere assegnate ad uno stabilimento di pena finchè si trovano in istato di gravidanza o con bambini lattanti.

Art. 421.

Documenti e oggetti da consegnare ai capiscorta pei detenuti o ricoverati in tra luzione.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve, a qualsiasi ora del giorno o della notte, consegnare agli agenti incaricati della traduzione il detenuto o ricoverato designato per la partenza, unitamente al certificato sanitario, all'estratto della sentenza e agli altri documenti, oggetti di valore, ed effetti di sua spettanza o carcerarii da lui indossati, con una nota particolareggiata degli uni e degli altri.

Di tutti questi oggetti e documenti il comandante, capoguardia o caposorvegliante ritira regolare ricevuta dal-

Digitized by Google

l'incaricato della traduzione, il quale ne resta responsabile fino a consegna del detenuto o ricoverato al luogo cui è destinato.

Per quanto riguarda gli stabilimenti di pena e i riformatorii, questi documenti, meno il certificato sanitario e l'elenco degli oggetti particolari, carcerarii, e di valore, che vengono consegnati all' incaricato della traduzione, sono spediti direttamente dalla direzione insieme al fondo indicato nell'articolo 423, al foglietto statistico indicato nell'articolo 410 e all'estratto matricolare.

In questo estratto saranno riepilogati con cura, anno per anno, i punti di merito e di demerito riportati dal condannato o ricoverato, durante l'espiazione della pena o il ricovero, con la indicazione delle classi alle quali è stato ascritto.

Art. 422.

Spese di mantenimento durante il viaggio.

Viene del pari consegnata al capo della scorta una parte del fondo di cui il detenuto o ricoverato sia provvisto, ragguagliata, di regola, a una lira al giorno per la durata presunta del viaggio. Questa somma non può essere superiore a lire quattro al giorno per gli inquisiti che si mantengono del proprio.

Art. 423.

Assestamento del conto ai detenuti o ricoverati in partenza.

Al detenuto o ricoverato che viene posto in traduzione dev'essere chiuso il conto corrente, nei modi indicati nell'articolo 443, prima che lasci lo stabilimento. Il residuo del suo fondo viene spedito all'autorità preposta allo stabilimento cui egli è diretto.

Digitized by Google

Art. 424.

Traduzione dei militari o assimilati.

I militari e tutti gli individui assimilati, sempre quando debbano in seguito far ritorno al corpo, vengono tradotti separatamente dagli altri detenuti.

Art. 425.

Traduzione dei minorenni.

I minori di età, a qualunque categoria appartengano, destinati ad un riformatorio, o trasferiti da un riformatorio all'altro, sono accompagnati al luogo loro assegnato da guardie di pubblica sicurezza in abito borghese.

Art. 426.

Traduzione dei dementi.

Le traduzioni dei detenuti e dei ricoverati dagli stabilimenti carcerarii e dai riformatorii ai manicomii giudiziarii possono essere affidate agli agenti di custodia, richiedendo, ove occorra, il sussidio dell'arma dei reali carabinieri.

Art. 427.

Traduzione delle donne.

Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, è provveduto volta per volta, a seconda dei casi.

Art. 428.

Trasferimenti temporanei.

Se il detenuto o ricoverato debba essere tradotto in altro stabilimento in via temporanea, gli oggetti di sua proprietà e il suo fondo, meno la quota indicata nell'articolo 422, sono trattenuti presso la direzione, per rendergliene conto quando vi faccia ritorno, oppure vengono

Digitized by Google

spediti alla direzione dello stabilimento carcerario al quale sia poi definitivamente destinato.

Tuttavia, se il soggiorno si prolunga, il fondo può trasmettersi in tutto o in parte, a seconda dei casi.

Art. 429.

Razione di pane ai detenuti in traduzione.

Al detenuto o ricoverato posto in traduzione, viene distribuita una seconda razione di pane quando lascia lo stabilimento nelle ore della mattina, prima della distribuzione della minestra. Questa seconda razione è ridotta alla metà, se la distribuzione della minestra siasi già fatta.

§ 18. *Evasioni.*

Art. 430.

Provvedimenti in caso di evasione.

Avvenendo l'evasione di un detenuto o di un ricoverato, l'autorità dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche, e in pari tempo ne dà partecipazione telegrafica agli uffici di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re ed al Ministero dell'interno.

Oltre ai particolari su quanto si riferisce alla evasione, e segnatamente alle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, deve sempre l'autorità dirigente unire al suo rapporto scritto, che fa seguito alla partecipazione telegrafica, l'estratto di matricola dell'evaso.

Si riguarda come avvenuta l'evasione, per ciò che riflette alla disciplina, quando i detenuti o ricoverati siano usciti dallo stabilimento chiuso, o siano stati lontani per oltre due ore dal posto loro assegnato nel lavoro all'aperto.

Digitized by Google

Art. 431.

Devoluzione del fondo di lavoro dell'evaso in favore delle società di patronato.

Se l'evaso è un condannato, il fondo di lavoro di lui è devoluto alla società di patronato.

Questa disposizione non è applicabile nel caso che egli si costituisca volontariamente prima che siano trascorse ventiquattr'ore dalla seguita evasione.

§ 19. *Liberazione.*

Art. 432.

Liberazione di detenuti dalle carceri giudiziarie.

Gli inquisiti pei quali sia stato dichiarato non farsi luogo a procedere, e quelli assoluti sono posti in libertà appena ricevuto l'ordine dalla competente autorità giudiziaria, salvo che non debbano restare in carcere per altri titoli.

Sono pure liberati per ordine dell'autorità medesima i condannati che hanno espiato la pena nelle carceri giudiziarie.

Art. 433.

Liberazione dagli stabilimenti e sezioni penali.

I condannati a pena di durata inferiore agli anni cinque, detenuti negli stabilimenti e nelle sezioni penali, sono liberati per cura della direzione, e della loro liberazione viene reso conto al Ministero dell'interno nell'elenco dei mutamenti indicato nell'art. 76, lettera *a*.

Pei condannati a pene della durata di anni cinque e più che devono essere liberati, la direzione trasmette al Ministero dell'interno, un mese prima della scadenza di ogni trimestre, un prospetto corredato dei documenti giuridici del liberando per le occorrenti verificazioni.

Digitized by Google

Art. 434.

In quali ore si effettua la liberazione dei condannati.

Il rilascio dei condannati si effettua, di regola, nelle ore antimeridiane del giorno in cui ha termine la pena, se questa non è inferiore ad un mese. Nelle pene più brevi, il rilascio ha luogo nell'ora corrispondente a quella in cui cominciò la pena.

Art. 435.

Liberazione del detenuto o ricoverato gravemente ammalato.

Se il detenuto o ricoverato da mettere in libertà sia gravemente malato, può esserne sospeso il rilascio, eccetto che egli rifiuti formalmente di restare nello stabilimento.

Di ogni dilazione interposta per tale motivo, dev'essere presa nota nella matricola e dato immediato avviso al Ministero dell'interno, e alle competenti autorità giudiziarie, quando trattasi di inquisiti assoluti o altrimenti prosciolti.

Art. 436.

Spesa di mantenimento dei liberandi infermi non rilasciati.

Per le spese occorrenti alla cura e al mantenimento del detenuto o ricoverato infermo, a cominciare dal termine legale della sua prigionia, è tenuto un conto speciale, che viene poi spedito alla prefettura della provincia d'origine dello stesso, onde ne procuri il rimborso, colle norme stabilite per gl'indigenti, sempre quando questo non possa effettuarsi a carico del fondo del detenuto o ricoverato, o non sia fatto direttamente da lui o dalla sua famiglia.

La diaria a pagarsi in tal caso è stabilita in una lira per ogni giornata di cura.

Digitized by Google

Art. 437.

Trasferimento del liberato infermo negli ospedali civili.

Se il malato da liberare può, secondo l'avviso del medico-chirurgo, essere trasportato senza pericolo, si provvede affinchè egli sia trasferito nell'ospedale civile più vicino, dandone contemporaneo avviso alla prefettura, per conveniente notizia e perchè, quando la spesa non possa essere sostenuta dall'interessato, curi che gli siano applicate le disposizioni stabilite per gli indigenti.

Art. 438.

Domicilio del liberando.

Quattro mesi prima della scadenza della pena, il condannato liberando deve dichiarare il luogo dove intende fissare il suo domicilio, e questa notizia viene comunicata al Ministero col prospetto mensile che ciascuna direzione gli deve trasmettere secondo il capoverso dell'articolo 433.

Della liberazione dei condannati le direzioni degli stabilimenti devono dar conto, quindici giorni prima, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo, trasmettendole i fogli informativi.

Allorchè trattisi di inquisiti che devono essere messi in libertà per assolutoria o per dichiarazione di non luogo a procedere, tale avviso è dato contemporaneamente alla liberazione.

Art. 439.

Liberazioni immediate — Provvedimenti relativi.

Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dall'autorità competente, per lettera, la direzione dello stabilimento o della sezione penale la eseguisce senza alcun ritardo. Se si tratta di un condannato a pena di

Digitized by Google

durata maggiore di anni cinque, o altrimenti pericoloso, e la liberazione sia ordinata per telegramma, la direzione ne dà avviso telegraficamente al Ministero, per la verificazione indicata nell'art. 433, ed attende la risposta prima di eseguire la liberazione.

Nell'uno e nell'altro caso della liberazione è informata telegraficamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 440.

Liberazioni di detenuti militari ed assimilati.

Della liberazione di detenuti che appartengono ad un corpo dell'esercito di terra o di mare od a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai comandi dei distretti e ai comandi marittimi o ai capi dei corpi dai quali essi dipendono.

Eguale comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi, quali iscritti di prima categoria, debbano soddisfare all'obbligo di leva.

Art. 441.

Liberazioni di detenuti minorenni.

Se il detenuto o ricoverato da liberare sia minorenne, l'autorità dirigente deve procurare di avvertirne alcuni giorni prima i parenti, i tutori e le società di patronato cui sia affidato, informandoli del giorno e dell'ora della liberazione.

Art. 442.

Segregazione dei liberandi.

Prima del rilascio, il condannato a più di un anno di pena deve, di regola, essere trattenuto per dieci giorni in una cella separata, nè può più avere comunicazione alcuna con gli altri compagni.

Durante questo periodo di isolamento, il direttore ed il cappellano, nonchè la superiora delle suore, negli sta-

Digitized by Google

bilimenti o nelle sezioni femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di esortarlo a far buon uso della libertà che sta per ricuperare.

Art. 443.

Assestamento dei conti del liberando.

Al detenuto o ricoverato da rilasciare è assestato il conto corrente sul registro e sul libretto, prescritti dall'art. 764, facendo apporre su quest'ultimo, per quietanza la sua firma o, se illetterato, il segno di croce con la firma di due testimoni. Ove egli ricusi di firmare o di apporre il segno di croce, se ne fa verbale, sottoscritto da due testimoni, e vi si indicano i motivi allegati per il rifiuto, trasmettendo il fondo stesso al sindaco del luogo in cui egli ha dichiarato di voler fissare il suo domicilio, onde lo metta a disposizione del liberato. Inoltre gli si restituiscono tutti i suoi oggetti di vestiario e contemporaneamente si ritirano quelli di proprietà dell'amministrazione, come pure gli utensili, gli oggetti di corredo e gli altri di cui siagli stata fatta consegna, dandogli carico dei danni non derivanti dall'uso, e che egli è obbligato a rifare sul suo fondo.

Ove il liberando non sollevi dubbi, della rimanenza del suo fondo, se trattasi di condannato, gli si rimette quella parte che la direzione ritiene necessaria alle spese di viaggio: il rimanente si spedisce al sindaco del luogo di domicilio, o alla società di patronato, perchè lo consegni all'interessato a seconda dei suoi bisogni.

Art. 444.

Provvista del vestiario sul fondo del liberando.

Se il vestiario proprio del condannato o ricoverato liberando è stato venduto, o è riconosciuto insufficiente,

Digitized by Google

gli si permette di richiederlo in tempo utile alla famiglia, e ove questa non risponda alla richiesta, lo si provvede dell'occorrente col suo fondo, otto giorni prima della liberazione.

Il fondo da rimaner disponibile al liberando non può essere ridotto a meno di lire 30. In caso di insufficienza, a far fronte alla suddetta spesa vi supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'amministrazione, prelevandola dai fondi destinati o devoluti alle società di patronato.

Art. 445.

Limite di spesa per acquisto di vestiario. — Liberando che non abbia fondo sufficiente.

Il detenuto o ricoverato sprovvisto di vestiario proprio, non può spendere del suo fondo più di lire 30 per provvedersene. Questa somma può essere portata a lire 50 se, calcolando la spesa di rimpatrio, rimanga un peculio netto di lire 200.

Ove in tutto o in parte debba provvedervi l'amministrazione, la spesa totale del vestiario non può sorpassare le lire 20.

Ove il fondo del detenuto o ricoverato da porre in libertà, dedotte le spese di viaggio per il rimpatrio, rimanga inferiore alle lire 30, l'autorità dirigente ne avverte quella di pubblica sicurezza onde possa dargli il foglio di via e supplisca agli occorrenti mezzi di trasporto.

Art. 446.

Attestato di condotta.

Al liberato da uno stabilimento o sezione penale e dai riformatorii, si consegna, ove lo richieda, un attestato della condotta tenuta.

Digitized by Google

Art. 447.

Estensione al condannato liberato condizionalmente — delle disposizioni relative al liberato per fine di pena.

Al condannato liberato condizionalmente sono applicabili tutte le disposizioni relative al condannato da liberare per fine di pena e le altre di cui all'art. 500.

§ 20. *Fotografie e identificazione dei detenuti.*

Art. 448.

Categorie di detenuti da fotografare e relativi foglietti statistici.

Per cura e a spese dell'amministrazione, secondo le norme che saranno date con apposita istruzione, è fatta eseguire la fotografia:

a) degl'inquisiti, entrati in carcere, ove ciò sia richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla politica;

b) degli accusati rinviati al giudizio:

1° per falsità in monete ed in carte di pubblico credito (art. 256, 257 e 258, 1ª parte, del codice penale);

2° per associazione a delinquere (art. 248 del codice stesso);

3° per furto, rapina, estorsione e ricatto (articoli 403 numeri 4, 5, 6 e 8, 404, 406, 407, 408, 409 e 410 di detto codice);

4° per truffa, appropriazione indebita e ricettazione (articoli 413, 417 e 421 del codice in parola);

5° per qualunque altro delitto, pel quale sia dalla legge comminata la pena della reclusione per quindici anni o più;

c) dei condannati, per qualsiasi delitto, a pena di quindici anni o più;

d) dei condannati, a qualsiasi pena e per qualsivoglia tempo, che abbiano tentato di evadere, che siano man-

Digitized by Google

dati ad una casa penale di rigore, o che siano altrimenti pericolosi;

e) dei recidivi indicati negli articoli 80 e 81 del codice penale;

f) dei detenuti la cui identità non ha potuto essere accertata dall'autorità giudiziaria o da quella politica.

La fotografia si fa nelle carceri giudiziarie, in seguito ad ordine ricevuto dall'autorità competente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere *a*, *f;* e per disposizione dell'autorità dirigente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere *b*, *c*, *e:* si fa nelle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali, in seguito ad autorizzazione del Ministero, ove si tratti dei condannati di cui alla lettera *d*.

Queste fotografie saranno accompagnate da un foglietto di notizie, e le negative saranno conservate presso la direzione, con assoluto divieto di mostrarle a chicchessia.

Art. 449.

Fotografie e schede antropometriche.

Di ogni fotografia devono essere tirati tre esemplari, che l'autorità dirigente trasmette al Ministero dell'interno unitamente al foglietto di notizie ed alla scheda individuale per il casellario antropometrico, stabilito allo scopo di meglio constatare la identità dei recidivi.

Le negative delle fotografie indicate nei precedenti articoli debbono essere distrutte. Pei condannati definitivi e pei detenuti di cui alla lettera *f* esse saranno trasmesse al Ministero.

Art. 450.

Fotografie dei condannati liberati.

Di tutti i condannati liberati sotto condizione, e dei condannati a pena di anni dieci o più, sottoposti alla vi-

Digitized by Google

gilanza speciale dell'autorità di sicurezza pnbblica, i quali siano liberati per qualsiasi motivo, la direzione dello stabilimento penale fa eseguire la fotografia, secondo le norme di sopra accennate, ed in numero di sette esemplari le trasmette al Ministero per la distribuzione da farne.

Art. 451.

Fotografie dei ricoverati.

Pei ricoverati provvede il regolamento interno dei singoli istituti.

CAPO II.

Stabilimenti di pena speciali

—

§ 1. *Disposizioni speciali per le case di pena intermedie, agricole e industriali.*

Art. 452.

Ammissione dei condannati nelle case penali intermedie.

L'ammissione ad una casa penale intermedia, agricola o industriale, è decretata dal Ministero dell'interno, sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui il condannato alla reclusione sconta la pena.

Art. 453.

Quali condannati possono esservi ammessi.

Per essere compreso tra le proposte motivate che deve fare il consiglio di sorveglianza a senso dell'articolo precedente, è d'uopo che il condannato per un tempo non minore di tre anni, abbia scontato la metà della pena, ma non meno di trenta mesi, e che abbia raggiunto la classe di merito.

Digitized by Google

Art. 454.

Revoca dell' ammissione.

L'ammissione alla casa penale intermedia è revocata dal Ministero, su proposta del consiglio di sorveglianza, se il condannato non persevera nella buona condotta.

In questo caso egli è trasferito in uno stabilimento ordinario, tenendo conto del tempo di condanna che deve scontare; ed è ascritto alla prima classe, se commise le infrazioni indicate negli articoli 362, lettere *f* e *g*, 363 e 364, e alla seconda, se commise quelle dette negli articoli 361 e 362, lettere *a* ad *e*.

Art. 455.

Ritorno del condannato allo stabilimento ordinario e sue conseguenze

Al condannato ricondotto ad uno stabilimento ordinario è tolto il beneficio di essere riproposto per una casa penale intermedia, e può essergli negato quello di venire ammesso alla liberazione condizionale.

Art. 456.

Classificazione del condannato nelle case penali intermedie.

I condannati appartenenti alle case penali intermedie, sono divisi in due classi.

Alla prima, detta *permanente*, sono assegnati, fino a che non abbiano scontato due terzi della pena, i condannati che, per l'articolo 16 del codice penale, non possono ottenere la liberazione condizionale.

Alla seconda, detta di *preparazione*, sono assegnati quelli che possono ottenere la liberazione condizionale, non che gli altri che provengono dalla prima classe e che hanno già scontato tre quarti della pena.

Digitized by Google

Art. 457.

Distintivi e ricompense speciali per la classe permanente.

I condannati appartenenti alla classe *permanente* portano un galloncino verde cucito sotto il numero di matricola; sono autorizzati:

a) a non mantenere la fila e non osservare il rigoroso silenzio nel tempo del passeggio;

b) ad erogare in acquisto di sopravitto sino a lire 0,50 in un giorno; a godere i benefizi di cui alle lettere *b*, *c*, *f*, *g*, *i*, *l* dell'articolo 382; e possono esser loro concesse le ricompense di cui al medesimo articolo, lettere *a*, *d*, *e*, *h*, *m*, *n*.

Art. 458.

Distintivi e ricompense speciali per la classe di preparazione.

I condannati appartenenti alla classe di *preparazione* portano un galloncino rosso cucito sotto il numero di matricola; godono di tutti i benefizi accordati alla classe permanente più quello indicato alla lettera *d* dell'art. 382; possono esser loro concesse le medesime ricompense; e possono inoltre:

a) essere preferiti nella destinazione ai lavori all'aperto;

b) scrivere ogni mese alla famiglia o ricevere una visita dei parenti in camera separata.

§ 2. *Disposizioni speciali per le case penali di rigore.*

Art. 459.

Quali condannati devono essere trasferiti nelle case penali di rigore.

I condannati che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 344, sono trasferiti nelle case penali di rigore,

Digitized by Google

per decreto del Ministero dell'interno, su deliberazione motivata del consiglio di disciplina.

I condannati all'ergastolo e alla reclusione non possono essere trasferiti in una casa penale di rigore se prima non abbiano scontato il periodo della segregazione cellulare continua.

Nei casi previsti dall'articolo 344 essi espiano durante tale periodo la punizione nello stesso luogo di pena in cui si trovano, col regime stabilito per le case di rigore.

Art. 460.

Sezioni in cui possono dividersi le case penali di rigore.

Le case penali di rigore possono comprendere condannati a pene diverse, purchè siano tenuti in sezioni separate.

Art. 461.

Divisione dei condannati in classi.

I condannati trasferiti alle case penali di rigore sono divisi in tre classi: la prima, di *punizione;* la seconda, di *prova;* la terza, di *riabilitazione.*

Art. 462.

Loro classificazione.

Alla prima classe sono assegnati i nuovi giunti alla casa e vi rimangono fino a che, per sei mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di nove decimi del massimo dei punti di merito.

Alla seconda classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di *punizione,* e vi restano fino a che, per otto mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di otto decimi del massimo dei punti di merito.

Alla terza classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di *prova*, e vi restano fino a che, per dodici mesi

Digitized by Google

consecutivi, abbiano riportato non meno di sette decimi del massimo dei punti di merito.

Finito questo periodo, i condannati sono rimandati agli stabilimenti da cui provennero, o a quegli altri stabilimenti penali ordinari ai quali il Ministero, per ragioni speciali, creda di destinarli, tenendo conto del tempo di pena che devono ancora scontare.

Art. 463.

Retrocessione alla classe di prova.

Il condannato ascritto alla classe di *riabilitazione*, che per un mese non riporta i sette decimi del massimo dei punti di merito, è retrocesso alla classe di *prova,* nè può essere riammesso a quella di *riabilitazione* se prima, per sei mesi consecutivi, non abbia riportato il massimo dei punti di merito.

Art. 464.

Retrocessione alla classe di punizione.

Il condannato ascritto alla classe di *prova*, che per un mese abbia riportato meno degli otto decimi del massimo dei punti di merito, è retrocesso a quella di *punizione*, nè può essere riammesso alla classe di *prova* se prima, per sei mesi di seguito, non riporti i nove decimi del massimo dei punti di merito.

Art. 465.

Periodo facoltativo di esperimento.

Per circostanze speciali il direttore può accordare al condannato che deve essere retrocesso da una classe all'altra per non avere riportati i punti di merito necessari, di rimanere, a titolo di esperimento, un altro mese nella classe in cui si trova.

Digitized by Google

Art. 466.

Disciplina delle diverse classi.

Nella classe di *punizione* il condannato è sottoposto alla segregazione cellulare continua, obbligato ad un lavoro speciale senza gratificazione, e con la privazione delle visite di persone estranee, della corrispondenza e del sopravitto.

Nella classe di *prova* il condannato è parimenti sottoposto alla segregazione cellulare continua coll'obbligo del lavoro.

Se è condannato all'ergastolo, può scrivere una lettera ogni sei mesi, e fare acquisto di sopravitto in due giorni della settimana, non spendendo più di L. 0. 20 per volta.

Se è condannato alla reclusione gli si applicano, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed all'acquisto del sopravitto, le disposizioni che riguardano i condannati all' ergastolo nel primo periodo della pena.

Se è condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano le disposizioni relative ai condannati alla reclusione nel primo periodo della pena.

Nella classe di *riabilitazione* il condannato all'ergastolo è sottoposto alla segregazione notturna col lavoro in comune durante il giorno e, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed allo acquisto di sopravitto, gli si applicano le disposizioni concernenti i condannati allo ergastolo nel primo periodo della pena.

Se è condannato alla reclusione gli si applicano le disposizioni relative ai condannati all'ergastolo nel secondo periodo della pena.

Se è condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano quelle relative ai condannati alla reclusione nel secondo periodo della pena.

Digitized by Google

Art. 467.

Gratificazione ai lavoranti.

Sul prodotto del proprio lavoro è concessa ai condannati ascritti alla classe di *prova*, una gratificazione ragguagliata ai tre decimi, ed ai condannati della classe di *riabilitazione* una gratificazione ragguagliata ai cinque decimi, di quella indicata all'articolo 287 del regolamento.

Art. 468.

Distintivi.

I condannati nelle case penali di rigore conservano i distintivi della loro pena; ma portano cucito sotto il numero di matricola un galloncino nero se ascritti alla classe di *punizione*, verde se alla classe di *prova*, rosso se a quella di *riabilitazione*.

§ 3. *Disposizioni speciali per i manicomii giudiziarii.*

Art. 469.

Destinazione dei manicomii giudiziarii.

Per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomii giudiziarii, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura.

Per ordinare il trasferimento in un manicomio giudiziario, occorre il rapporto speciale del medico-chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero può sentire all' uopo anche il parere di uno o più alienisti.

Art. 470.

Condannati dementi inoffensivi.

I condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi,

Digitized by Google

paralitici, o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinarii, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocumento alla disciplina interna.

In caso contrario, possono essere inviati ai manicomii giudiziarii od anche ai manicomii provinciali a spese dell'amministrazione.

Art. 471.

Giudicabili dementi prosciolti e ricoverati nei manicomii giudiziarii.

Gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), sono trasferiti, con decreto del Ministero dell'interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un manicomio giudiziario, ma in sezioni separate.

Art. 472.

Accusati in esperimento nei manicomii giudiziarii.

Nelle sezioni indicate dall'articolo precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del Ministero dell'interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione.

Art. 473.

Imputati in esperimento nei manicomii giudiziarii.

Sopra apposita domanda dell'autorità giudiziaria, possono essere ricoverati in una sezione speciale dei manicomii giudiziarii, anche gli inquisiti in istato di osservazione. L'assegnazione è fatta per decreto del Ministero dell'interno.

Digitized by Google

Art. 474.

Direttore sanitario e direttore amministrativo.

La cura dei ricoverati nei manicomii giudiziarii è affidata ad un medico chirurgo alienista, col titolo di direttore sanitario; ma alla direzione amministrativa è sempre preposto un direttore di ruolo, come in tutti gli stabilimenti di pena ordinarii.

Art. 475.

Rapporti trimestrali e mensili per gli inquisiti dementi.

Il direttore del manicomio giudiziario deve far pervenire al presidente del tribunale civile, che ha ordinato il ricovero, un rapporto trimestrale sulle condizioni sanitarie degl'imputati dei quali è parola nell'art. 471.

Questo rapporto dev'essere mensilmente inviato all'autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero ove si tratti di accusati ed imputati di cui negli articoli 472 e 473; e deve essere fatto anche straordinariamente, sempre quando il direttore sanitario creda che un ricoverato sia completamente guarito.

Al rapporto del direttore deve essere annessa una dichiarazione del direttore sanitario.

Art. 476.

Visite per parte di medici estranei.

L'autorità giudiziaria che promosse il ricovero ha sempre facoltà di far visitare da altri medici-chirurghi i ricoverati cui si riferiscono gli articoli 471, 472 e 473.

Art. 477.

Liberazione dei condannati e degli inquisiti. — Procedura.

Per la liberazione dei condannati dei quali si parla nell'articolo 469 si applicano le disposizioni dell'articolo 433, colle cautele stabilite pei dementi.

Digitized by Google

Per la liberazione degli inquisiti, indicati negli articoli 471, 472 e 473, basta un'ordinanza dell'autorità giudiziaria che promosse il ricovero.

Art. 478.

Autopsie.

Il direttore sanitario deve fare l' autopsia dei detenuti che muoiono nel manicomio giudiziario, sempre quando non siano ceduti ad una università, e deve rimettere alla direzione, per essere spedito al Ministero, il reperto necroscopico e quanto altro possa essergli in proposito richiesto.

Art. 479.

Amministrazione interna.

Per quanto riguarda il vitto, la disciplina e il lavoro, le relazioni tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario, provvedono speciali regolamenti interni da approvarsi dal Ministero.

Art. 480.

Relazione annuale.

Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il direttore sanitario deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero, una relazione sull'andamento del servizio ad esso affidato, sui risultati ottenuti, e su quanto altro abbia potuto formare oggetto delle sue osservazioni.

§ 4. *Disposizioni speciali per le case di custodia.*

Art. 481.

Ammissione dei condannati nelle case di custodia.

L'ammissione di un condannato in una casa di custodia è decretata dal Ministero dell' interno. su ordinanza del-

Digitized by Google

l'autorità giudiziaria competente; e si applicano al proposito le norme del regolamento generale e quelle del regolamento interno.

Art. 482.

Invio agli stabilimenti ordinari. — Procedura relativa.

Ove il consiglio di sorveglianza, inteso il medico-chirurgo della casa e assunte quelle altre informazioni che giudicherà necessarie, creda siano cessate le cause onde fu disposto l'invio di un condannato alla casa di custodia, propone, per mezzo del suo presidente, al presidente del tribunale nel cui circondario venne pronunziata la condanna, che egli sia trasferito in uno stabilimento ordinario.

Art. 483.

Condizione dei condannati inviati allo stabilimento ordinario.

Avuta l'ordinanza del presidente del tribunale, il Ministero dell'interno designa lo stabilimento ordinario di pena al quale il condannato deve essere tradotto, tenuto conto del tempo di condanna che gli resta ancora da scontare.

Il condannato tradotto per tal modo ad uno stabilimento ordinario, non è sottoposto al periodo della segregazione cellulare continua: è ascritto alla classe terza, se ha scontato il sesto della condanna; alla classe seconda, se ne ha scontato il terzo; alla prima, se ne ha scontato la metà; ed è soggetto a tutte le norme che riguardano i condannati degli stabilimenti di pena ordinarii.

Art. 484.

Loro disciplina.

I condannati alla custodia:

a) devono essere tenuti in sezioni speciali, secondo le diverse specie di pena;

Digitized by Google

b) sono soggetti alla sola segregazione notturna;

c) non sono obbligati al lavoro, ma, se lavorano, percepiscono, come gratificazione, i quattro decimi del loro guadagno;

d) sono dispensati dall'obbligo del rigoroso silenzio e di mantenere la fila durante il passeggio;

e) non possono essere puniti colla cella di cui nell'articolo 332, lettere *f*, *g*; e per infliggere loro la cella di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, occorre il parere del medico-chirurgo;

f) sono sottoposti, per il resto, alle disposizioni relative ai condannati alla detenzione.

Art. 485.

Caso in cui sia richiesto il consenso del condannato.

Ove per applicare una disposizione del regolamento, si richieda il consenso del condannato, il direttore provvede di ufficio nel modo che reputa più utile agli interessi e all'avvenire di lui.

§ 5. *Stabilimenti penali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.*

Art. 486.

Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.

Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie, speciali sezioni possono essere destinate ai condannati pei quali sia riconosciuta la ubbriachezza abituale, a senso del n. 2 dell'art. 48 del codice penale.

Alle sezioni stesse si applicano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.

Digitized by Google

§ 6. *Disposizioni speciali per le case di lavoro.*

Art. 487.

Ammissioni nelle case di lavoro.

L'ammissione di un condannato in una casa di lavoro è decretata dal Ministero dell' interno, su ordinanza del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è stata proferita la condanna.

Art. 488.

Regolamento interno.

Per quanto riguarda la disciplina, il lavoro e il mantenimento, si osservano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.

Art. 489.

Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.

Il condannato che non possa essere assegnato ad una casa di lavoro, sconta la sua pena nelle carceri giudiziarie.

CAPO III.

Case di correzione.

Art. 490.

Destinazione delle case di correzione, e loro divisione in sezioni.

Le case di correzione destinate ai minorenni, dei quali si tratta nell'articolo 11, lettera *g*, del regolamento, si distinguono in case di correzione pei condannati alla reclusione, e in case di correzione pei condannati alla detenzione e all'arresto.

Ciascuna di queste case si divide in due sezioni: la prima per i minorenni che non hanno compiuto l'età di sedici anni, la seconda per quelli che l'hanno oltrepassata.

Digitized by Google

Art. 491.

Eccezioni alle regole generali.

Alle case di correzione, per quanto è consentito dalla natura dello stabilimento, si applicano le norme del regolamento generale e quelle dei rispettivi regolamenti interni, colle eccezioni seguenti:

a) le ore di lavoro sono ridotte a otto, tenendo sempre presente, nell'assegnazione dei condannati, l'arte che essi esercitavano in libertà;

b) i condannati che sono iscritti alla classe seconda possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni due mesi; e quelli iscritti alla terza classe possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni mese, in eccedenza ai colloquii ed alle corrispondenze consentite dagli articoli 304, 305 e 307 del regolamento;

c) alla istruzione civile e morale è accompagnata la istruzione industriale o agricola;

d) la durata del passeggio per i condannati della seconda classe è di un'ora e mezzo, e di due ore per i condannati ascritti alla terza. Per ambedue le classi possono essere sostituiti al passeggio gli esercizi militari e ginnastici;

e) alle ricompense ordinarie sono aggiunte le gratificazioni in libretti delle casse di risparmio, da accordarsi con le norme stabilite dal regolamento interno;

f) la gratificazione sul prodotto del lavoro, spettante a seconda della pena che i minorenni stanno scontando, è ridotta per la prima classe, di tre decimi, per la seconda classe di due decimi, e per la terza di un decimo;

g) la quota spendibile non può eccedere, per le tre classi, gli otto decimi della gratificazione; nè superare in un giorno per la prima classe lire 0.10, per la seconda lire 0.20, per la terza classe lire 0.30, senza che siano a

Digitized by Google

tale riguardo applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 519.

Art. 492.

Classificazione dei condannati.

Alle tre classi stabilite per le case di reclusione e di detenzione, a norma dell'art. 379, si aggiunge una quarta classe, destinata ai condannati alla reclusione. A questa quarta classe sono ascritti quei condannati che avrebbero i requisiti richiesti per passare alla casa di pena intermedia.

In tale classe, i condannati godono di tutti i benefizii accordati dall'articolo 458 ai condannati delle case di pena intermedie.

Art. 493.

Trasferimento dei maggiorenni negli stabilimenti ordinarii.

Compiuti gli anni ventuno, i condannati possono, su proposta fatta al Ministero dal consiglio di disciplina, essere trasferiti in uno stabilimento di pena ordinario, e ascritti alla classe che loro spetta secondo i punti di merito riportati.

CAPO IV.

Riformatorii.

Art. 494.

Assegnazione dei minorenni ai riformatorii o loro collocamento presso famiglie.

L'assegnazione dei minorenni ai riformatorii, governativi o privati, o il loro collocamento presso famiglie oneste sono decretati dal Ministero dell' interno, in seguito a sentenza od ordinanza della competente autorità giudi-

Digitized by Google

ziaria, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 18 della legge sulla riforma penitenziaria.

Art. 495.

Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale. Loro tutela.

Spetta al direttore, sentito il consiglio di disciplina locale e con l'autorizzazione del Ministero, di fare al presidente del tribunale civile la proposta per la liberazione dei minorenni, dagl' istituti di educazione correzionale, o per toglierli dalle famiglie presso cui trovansi, giusto il disposto degli articoli 113, 114 e 115 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 496.

Convenzioni con i riformatorii privati e colle famiglie.

Speciali convenzioni sono stipulate con le singole direzioni dei riformatorii privati o colle famiglie suddette, per quanto riguarda la retta da corrispondersi, il trattamento da dare ai ricoverati e tutto quanto ad essi si riferisca.

Art. 497.

Regolamenti interni dei riformatorii governativi e privati.

I regolamenti interni, tanto per i riformatorii governativi quanto per quelli privati che accolgono minorenni fatti ricoverare per conto del Governo, sono trasmessi, a mezzo della prefettura, al Ministero, per la debita approvazione.

Questi regolamenti determinano tutte le norme speciali da osservarsi per quanto si riferisce alle passeggiate, ai colloquii, alla corrispondenza, al sopravitto, alle ricompense ecc., avendo sempre per base :

Digitized by Google

a) di tenere affatto separate le diverse categorie di minorenni, e, possibilmente, nelle singole categorie, i minorenni di diverse età;

b) d' infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori;

c) di abituarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio;

d) di stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla odiosa o sospetta;

e) di obbligare tutti i ricoverati ad un lavoro che sia adattato alle loro età, alle loro condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire;

f) di incoraggiare l' istruzione industriale, accordando delle gratificazioni sul prodotto del lavoro;

g) d' impartire la istruzione civile, morale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono;

h) di punire i manchevoli e premiare i meritevoli, in guisa che le punizioni e i premi siano sempre inspirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere.

Art. 498.

Collocamento di minorenni. — Riformatorii privati.

Le disposizioni degli articoli precedenti si devono applicare anche ai riformatorii privati che ricoverano minorenni giudicabili, ai sensi dell' art. 18 della legge sulla riforma penitenziaria.

Digitized by Google

CAPO V.

Della liberazione condizionale.

Art. 499.

A quali condannati può essere accordata la liberazione condizionale.

I condannati alla reclusione e alla detenzione che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 16 del codice penale e dall'articolo 380, ultimo capoverso, e 381 del regolamento, possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale.

Art. 500.

Norme per la liberazione condizionale.

Il condannato cui sia stata concessa la liberazione condizionale, salvo disposizioni speciali dell'autorità competente, viene rilasciato con le stesse norme stabilite per le liberazioni definitive. previa annotazione sul registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale, e della data sotto la quale egli viene rilasciato.

Al liberato sotto condizione è dato dalla direzione un libretto, su cui sono stampati gli articoli 16 e 17 del codice penale, l'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), gli articoli 501 e 502 del regolamento. Nel libretto si notano le generalità del liberato, i suoi connotati, il delitto per cui fu condannato, la pena che gli fu inflitta, il giorno in cui cominciò a scontarla e quello in cui viene a cessare, se la liberazione condizionale non è revocata. Nel libretto medesimo sono trascritti altresì gli obblighi impostigli col decreto di liberazione, e sarà unita la fotografia del liberato ai sensi dell'articolo 450.

Digitized by Google

Nell'atto della consegna del libretto, il direttore spiega al liberato le disposizioni che vi sono riportate, avvertendolo specialmente degli obblighi che gli sono imposti e delle conseguenze che derivano dalla trasgressione di essi.

Art. 501.

Proscioglimento definitivo.

Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne è fatta annotazione sul registro di matricola.

Art. 502.

Revocazione della liberazione condizionale.

Se la liberazione condizionale è revocata, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale, il condannato è ricondotto ad uno stabilimento di pena ordinario da designarsi dal Ministero dell'interno, per il tempo che gli rimaneva da espiare quando fu rilasciato condizionatamente.

Nello stabilimento cui è destinato egli è ascritto alla classe *ordinaria*, se la revoca avvenne per inadempimento delle condizioni a lui imposte, e alla classe di *prova*, se avvenne per reato commesso.

Quando il condannato, la cui liberazione condizionale venne revocata, è, dallo stabilimento in cui prima trovavasi mandato in un altro, la direzione del primo ne viene avvertita dal Ministero, per le occorrenti annotazioni da farsi sulla relativa matricola.

Digitized by Google

CAPO VI.

Mantenimento

—

§ 1. *Disposizioni generali.*

Art. 503.

Servizio di mantenimento.

Al trattamento alimentare, al corredo, al vestiario e a quanto altro occorre per il mantenimento, la pulizia e l'igiene dei detenuti negli stabilimenti carcerarii, e dei ricoverati nei riformatorii, vien provveduto a spese dello Stato.

Art. 504.

A chi sono affidati gli oggetti occorrenti agli stabilimenti carcerarii ed ai riformatorii.

Tutti gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono forniti degli oggetti occorrenti, che sono, secondo i casi, affidati alla sorveglianza e alla responsabilità dell'autorità dirigente, del ragioniere e del contabile, sia che il materiale trovisi in consegna ad una impresa, sia che il servizio proceda ad economia.

Art. 505.

Opere pie per soccorsi a detenuti.

Ove esistano opere pie, compagnie di misericodia o altri istituti che abbiano per iscopo di soccorrere i detenuti, la loro azione dev'essere limitata alle somministrazioni permesse dai regolamenti interni.

Digitized by Google

§ 2. *Trattamento alimentare.*

Art. 506.

Specie diverse del trattamento alimentare.

Il trattamento alimentare dei detenuti o ricoverati è distinto come appresso:

a) vitto ordinario pei detenuti, come dalla tabella *A;*

b) vitto dietetico per gli infermi, come dalla tabella *B;*

c) sopravitto, come dalla tabella *C;*

d) vitto ordinario pei minorenni ricoverati nei riformatorii, come dalla tabella *D*.

Art. 507.

Orario per la distribuzione del vitto.

La distribuzione del vitto e del sopravitto è fatta nei modi e nelle ore stabilite dai regolamenti interni.

Art. 508.

Divieto di variare il vitto.

Nessuna variazione può essere fatta dall'autorità dirigente alla qualità e alla quantità dei generi componenti la razione del vitto regolamentare (tabelle *A*, *B*, *C* e *D*), salve le eccezioni stabilite nelle tabelle stesse, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 509.

Divieto di introdurre generi vittuari negli stabilimenti carcerari e riformatorii.

Nessuna distribuzione di generi vittuari o di bevande è consentita a favore dei detenuti o ricoverati, sia per parte delle loro famiglie, opere pie, compagnie di misericordia ed altri istituti, sia per conto di committenti o imprenditori delle lavorazioni o di privati, salvo le eccezioni consentite dal regolamento.

Digitized by Google

Art. 510.

Vitto speciale alle donne incinte od allattanti e ai bambini non lattanti.

Le donne incinte od allattanti, possono ricevere, sul parere scritto del medico-chirurgo dello stabilimento, la razione stabilita per gli uomini adulti, e, ove questa non si ravvisi sufficiente, una mezza razione od una razione intera supplementare di pane o di minestra, o anche, una o due volte la settimana, una razione di carne, se lo stesso sanitario ne attesti la necessità con motivata dichiarazione.

Il vitto dei bambini non lattanti, ammessi a rimanere nel carcere con le loro madri, giusta il disposto dell'articolo 237, consta del quarto della razione ordinaria o dell'equivalente in altri cibi, secondo la richiesta che ne sarà fatta dal medico-chirurgo.

I minori di anni quattordici ricevono tre quarti di razione.

Art. 511.

Razioni supplementari.

Le razioni supplementari di pane e di minestra, eccetto il caso previsto dall'articolo precedente, si accordano in quarti e metà, secondo il bisogno, a quei detenuti o ricoverati pei quali il medico-chirurgo, mediante dichiarazione scritta, lo ritenga assolutamente necessario.

I supplementi di pane e di minestra non possono, di regola, essere cumulati; e, sempre quando sia possibile, deve darsi la preferenza ai supplementi di minestra.

Art. 512.

Uso dei viveri sopravanzati.

Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che, per una causa qualsiasi, sopravanzino dalla distribuzione or-

Digitized by Google

dinaria, sono dati ai detenuti o ricoverati che ne facciano richiesta, preferendo i più bisognosi.

Nell' istesso modo si dispone del vitto che da qualche detenuto o ricoverato venga rifiutato.

Art. 513.

Locali assegnati per i pasti.

I detenuti o ricoverati non possono mangiare e bere altrove che nei locali a tal uopo assegnati.

Art. 514.

Eccezione per gli inquisiti.

A tutti gli inquisiti è data facoltà di ricevere dall'esterno, o di procurarsi a proprie spese, gli alimenti di cui abbisognano.

Art. 515.

Alimenti per gli inquisiti che si mantengono del proprio.

Gli alimenti che gli inquisiti possono ricevere giornalmente devono, di regola, limitarsi al pane a discrezione, minestra, due piatti di cucina (carne, pesce, verdura o altro), formaggio, frutta, caffè, un litro di vino per gli adulti, e mezzo per le donne e pei minori di quattordici anni. Quando la quantità dei viveri consumati dagli inquisiti raggiunga l'anzidetta misura, essi perdono il diritto alla razione di vitto ordinario.

Art. 516.

Eccezioni per i condannati a brevi pene.

Le disposizioni dei due precedenti articoli sono estese ai condannati a pena non eccedente i sei mesi, di cui all'articolo 264, primo capoverso.

Digitized by Google

Art. 517.

Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.

Gli inquisiti che non si mantengono del proprio possono anche essere autorizzati a ricevere o procurarsi dal di fuori, in aggiunta al vitto legale, viveri supplementari in proporzioni minori di quelle indicate nell'articolo 515; ma in questo caso non devono disporre, a favore di altri detenuti, della parte di vitto ordinario da essi non consumato, la quale è distribuita ai detenuti più bisognosi.

Art. 518.

Quota massima di spesa in vitto per i medesimi.

La quota massima che gli inquisiti e i condannati di cui all'articolo 264 possono erogare in acquisto di sopravitto, è determinata dal regolamento interno.

Questa quota deve essere regolata in modo che la quantità dei generi da acquistarsi non superi quella che è consentito di ricevere dal di fuori, ai sensi dell'articolo 515.

Art. 519.

Fondo minimo di lavoro per i condannati.

Per essere ammessi a spendere sul loro fondo di lavoro, i condannati devono avere:

a) se condannati all'arresto, un fondo di lire 10;
b) se alla detenzione, un fondo di lire 20;
c) se alla reclusione, un fondo di lire 30;
d) se all'ergastolo, un fondo di lire 40.

Per le donne, questo fondo è limitato alla metà.

Art. 520.

Sopravitto sul fondo di lavoro pei lavoranti.

I condannati sono autorizzati a spendere, sul fondo di lavoro, per acquisto di sopravitto, una quota non supe-

Digitized by Google

riore agli otto decimi della gratificazione guadagnata nel mese precedente.

Salvo il caso preveduto dall'art. 457, lett. *d*, essa non può in un giorno eccedere:

a) pei condannati all'ergastolo, lire 0. 20 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a lire 0. 30 nello stadio successivo;

b) pei condannati alla reclusione, lire 0. 30 nel periodo di segregazione cellulare continua, e lire 0. 40 nel periodo successivo;

c) pei condannati alla detenzione, lire 0. 40.

d) pei condannati all'arresto, lire 0. 50.

Ai condannati lavoranti addetti ad opere eccezionalmente faticose o in località malsane, può essere concesso di spendere, in acquisto di sopravitto, oltre le quote come sopra stabilite.

La concessione è autorizzata dal Ministero dell'interno, sulla proposta della direzione, sentito il parere del medico-chirurgo.

Sinchè non sia costituito il fondo indicato nell'art. 519, la quota spedibile in acquisto di sopravitto non deve eccedere la metà della gratificazione.

Pei ricoverati la quota spendibile e le altre norme relative al sopravitto sono determinate dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 521.

Sopravitto sul fondo particolare o sull'eccedenza del fondo di lavoro pei condannati disoccupati.

I condannati che per un intero mese non lavorano per circostanze indipendenti dalla loro volontà, nè abbiano subìte punizioni superiori a quelle indicate alle lettere *a*, *b* dell'art. 332, possono essere autorizzati a spendere gior-

Digitized by Google

nalmente in sopravitto, sul fondo particolare o, in difetto, sull'eccedenza del fondo indicato nell'art. 519:

a) se condannati all'ergastolo, fino a lire 0. 15 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a lire 0. 25 nello stato successivo;

b) se condannati alla reclusione, fino a lire 0. 25 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a lire 0. 35 nel periodo successivo;

c) se condannati alla detenzione, fino a lire 0. 35;

d) se condannati all'arresto, fino a lire 0. 40.

Art. 522.

Divieto di usare liquori.

L'uso dei liquori e delle bevande spiritose è assolutamente vietato.

Art. 523.

Dispensa.

Per le somministrazioni del sopravitto dev'esservi presso ogni stabilimento carcerario e presso ogni riformatorio una dispensa, sotto l'osservanza delle norme indicate dagli articoli seguenti.

Art. 524.

Come si raccolgono le richieste di sopravitto.

Ogni giorno, uno o più agenti di custodia fanno il giro delle diverse sezioni dello stabilimento per raccogliere, in apposito registro, le richieste di viveri o di altri oggetti che i detenuti o ricoverati desiderano ricevere nel giorno successivo.

Queste richieste sono controllate dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, e quindi rimesse all'autorità dirigente, la quale verifica o fa verificare la regolarità

Digitized by Google

dei viveri e degli oggetti domandati, non che il fondo disponibile del detenuto o ricoverato.

Art. 525.

Qualità e quantità dei generi che possono essere acquistati.

La qualità, la quantità e il prezzo dei generi che possono essere acquistati sono stabiliti da apposita tariffa che deve restare costantemente affissa nei luoghi indicati dal regolamento interno. La specie di essi non può essere variata senza autorizzazione dell'autorità dirigente e i prezzi non devono mai superare quelli della piazza.

Art. 526.

Sorveglianza sui generi di sopravitto.

Il sopravitto non può essere distribuito, se non previa la visita dell'impiegato di servizio.

Art. 527.

Divieto al provveditore di comunicare coi detenuti o ricoverati.

Il provveditore del sopravitto non può avere alcuna comunicazione o rapporto coi detenuti o ricoverati; ma, tanto le richieste, quanto la distribuzione dei generi, debbono essere fatte per mezzo del personale di custodia.

Questo personale, ricevendo osservazioni o reclami relativi a tale servizio, deve farne immediato rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante, che ne riferisce all'autorità dirigente, per gli opportuni provvedimenti.

§ 3. *Servizio d'infermeria e trattamento degl'infermi.*

Art. 528.

Cura dei detenuti o ricoverati.

I detenuti infermi, quando si trovano soggetti al regime della segregazione cellulare continua, sono, possibilmente,

Digitized by Google

curati nella loro cella; gli altri detenuti ed i ricoverati, nel loro cubiculo.

Coloro che sono affetti da gravi malattie, o che sono ammessi a vita comune durante il giorno, vengono curati nella infermeria, salvochè il medico-chirurgo non disponga diversamente.

Art. 529.

Passaggio nelle infermerie.

Il passaggio nelle infermerie è autorizzato dalla direzione, salvo, per gli inquisiti, il consenso della competente autorità giudiziaria.

Nessun ammalato può essere ammesso all'infermeria se non dopo visita e richiesta del medico-chirurgo. È fatta eccezione pei casi di urgenza; ma il medico-chirurgo deve convalidare l'ammissione nella infermeria alla sua prima visita.

Art. 530.

Passaggio degli infermi in altre carceri o negli ospedali estranei alle carceri.

Ove nelle carceri giudiziarie manchino i necessari mezzi di cura, possono i detenuti infermi essere trasferiti nelle infermerie di altri stabilimenti carcerari, o, in casi assolutamente eccezionali, anche negli ospedali civili, in seguito a parere scritto del medico-chirurgo.

Per gli inquisiti occorre il permesso dell'autorità giudiziaria competente, e pei condannati quello del prefetto della provincia.

Art. 531.

Corredo delle infermerie.

Tutte le infermerie hanno, di regola, apposite località separate per gli affetti da malattie contagiose, e sono provvedute del necessario corredo di biancheria, vestiario,

Digitized by Google

suppellettili, e di quanto altro possa occorrere per il mantenimento della nettezza e per la cura degli infermi.

Esse sono del pari provvedute di un piccolo deposito di medicinali semplici per far fronte, occorrendo, ai primi e più urgenti bisogni.

Art. 532.

Medicinali.

I medicinali che possono essere ordinati ai detenuti o ricoverati devono, di regola, essere quelli indicati nello elenco *E*.

In casi eccezionali possono essere ordinati anche altri rimedi; ma tali ordinazioni devono, volta per volta, essere fatte con motivate richieste alla direzione.

Art. 533.

Oggetti speciali da letto e di corredo delle infermerie.

Gli oggetti da letto e di corredo per uso degli infermi, sono stabiliti dalla tabella *F*, e portano un bollo particolare, per non essere confusi con quelli dei sani.

Art. 534.

Biancheria di bucato per ogni nuovo ammesso.

Ad ogni detenuto o ricoverato che entra nell'infermeria deve darsi biancheria di bucato.

Art. 535.

Misura d'igiene e di pulizia. — Corredo speciale per gli affetti da malattie cutanee.

Il letto, sul quale sia deceduto un infermo, deve essere sempre ripulito ed espurgato, distruggendo gli oggetti non suscettibili di disinfezione, se il medico-chirurgo lo reputi necessario.

In ogni caso, i materassi e i guanciali in uso nelle in-

Digitized by Google

fermerie debbono essere lavati, ribattuti e rifatti almeno una volta l'anno, e sempre quando ciò sia richiesto dal medico-chirurgo.

Ai detenuti o ricoverati affetti da malattie cutanee, è destinata della biancheria speciale, da tenersi separata da quella per gli affetti da altre malattie.

Art. 536.

Tabella per i letti degli infermi.

Al letto di ogni malato deve essere tenuta affissa una tabella indicante il corso della malattia e le prescrizioni farmaceutiche e dietetiche fatte dal medico-chirurgo.

Art. 537.

Divieto di cibi straordinari.

È assolutamente vietato di distribuire o concedere straordinariamente agli infermi qualsiasi cibo o bevanda, senza il permesso del medico-chirurgo.

Art. 538.

Detenuti infermieri. — Loro trattamento.

Oltre agli agenti di custodia addetti alle infermerie degli stabilimenti carcerari, possono esservi destinati anche condannati in qualità di infermieri, allo scopo di eseguire gli ordini del medico-chirurgo relativi all'assistenza dei malati.

Sono applicabili a questi condannati le disposizioni contenute nell'art. 279.

Ad essi è accordato il trattamento dei convalescenti.

Art. 539.

Agenti di custodia addetti alle infermerie.

Gli agenti di custodia addetti alle infermerie, devono aver cura della biancheria e degli oggetti lettericci in

Digitized by Google

esse esistenti, nonchè di tutto il materiale mobile destinato al servizio dei malati. All'uopo impartiscono gli ordini necessari agl'infermieri condannati, e ne sorvegliano il regolare eseguimento.

Art. 540.

Detenuti o ricoverati guariti.

Il detenuto o ricoverato uscito di convalescenza, e in grado di riprendere la vita ordinaria dello stabilimento, è ricondotto al suo posto e riammesso al trattamento ordinario ed al vitto da sano.

Art. 541.

Inquisiti in pericolo di vita.

Per mezzo dell' autorità dirigente, deve essere dato pronto avviso alla competente autorità giudiziaria allorchè un inquisito trovisi in pericolo di vita.

Art. 542.

Camere mortuarie e incisorie.

In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio vi è una camera mortuaria, provveduta dell' occorrente per depositarvi, a viso scoperto, i cadaveri dei detenuti o ricoverati, e per farvi, all'occorrenza, le autopsie.

Il cadavere dev' esservi trasportato dopo che il medico-chirurgo abbia regolarmente constatato il decesso, e non può esserne tolto se non previa la visita e l' ordine del medico-chirurgo stesso.

Art. 543.

Autopsie.

L'autopsia deve farsi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

Digitized by Google

Art. 544.

Verbali e reperto necroscopico.

Eseguita l'autopsia, è compilato il verbale da trasmettersi, col reperto necroscopico, all' autorità dirigente per il corso ulteriore.

Questi documenti devono essere firmati dal medico-chirurgo.

§ 4. *Vestiario e corredo.*

Art. 545.

Oggetti di vestiario e corredo; loro contrassegno.

Il vestiario uniforme e il corredo dei detenuti d'ambo i sessi e dei ricoverati nei riformatorii, sono quelli indicati nelle tabelle *G* e *H*.

Gli oggetti di vestiario e di corredo sono contrassegnati con un bollo a inchiostro indelebile e portante le iniziali *A. C.* (Amministrazione carceraria).

Art. 546.

Uso di vestiario proprio e del vestiario uniforme.

I singoli oggetti di vestiario e di corredo di uso uniforme vengono distribuiti ai detenuti che siano sprovvisti di abiti proprii, ed ai condannati che scontano la loro pena nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'articolo 413.

Pei condannati a pena maggiore di sei mesi e pei ricoverati, l'uso di tutto il vestiario uniforme è obbligatorio.

Art. 547.

Responsabilità della buona conservazione del corredo.

Il detenuto o ricoverato è responsabile della buona conservazione degli oggetti di vestiario e di corredo da-

Digitized by Google

tigli in uso, ed è tenuto al risarcimento di ogni danno derivante da malizia o da mancanza della dovuta cura.

Il detenuto è pure responsabile, ai sensi dell' art. 263, della minor durata degli oggetti distribuitigli in confronto a quella legale stabilita dal regolamento.

Art. 548.

Acquisto di sottabiti.

Ai detenuti o ricoverati può essere concesso di acquistare dall'industria carceraria, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo di lavoro, i sottabiti loro strettamente necessarii, e consistenti in calze di cotone o di lana a maglia ed in farsetti di cotone o di lana tessuti o a maglia.

§ 5. *Celle a pagamento.*

Art. 549.

A chi possono essere concesse le celle a pagamento.

In ogni carcere giudiziario, alcune celle, arredate con mobilio speciale da determinarsi dal regolamento interno, possono essere destinate agli inquisiti, mediante un corrispettivo mensile stabilito dal Ministero.

Tutti coloro che ottengono una cella a pagamento devono mantenersi del proprio.

Gl'inquisiti ammessi al benefizio delle celle a pagamento, sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti, per quanto riguarda la disciplina.

§ 6. *Illuminazione.*

Art. 550.

Locali che devono essere illuminati.

L' autorità dirigente determina quali siano i locali dello stabilimento che debbono essere illuminati durante la notte.

Digitized by Google

Nessun locale, ove trovisi più di un detenuto, può durante la notte, restare privo di lume, e in particolare modo le infermerie e le sezioni cubiculari debbono avere un' illuminazione tale che ne permetta la facile sorveglianza.

Art. 551.

Lumi a pagamento.

Il regolamento interno stabilisce, con speciale tariffa, il compenso che devono pagare i detenuti autorizzati a tenere il lume nella propria cella ai sensi dell'art. 245.

§ 7. *Riscaldamento.*

Art. 552.

Località che devono essere riscaldate.

L'autorità dirigente, secondo le varie località, designa i locali che debbono essere riscaldati, ed il modo di provvedere a tal servizio.

§ 8. *Pulizia ed igiene.*

Art. 553.

Condannati addetti ai servigi di pulizia.

Il servizio domestico di pulizia, in tutti i locali dello stabilimento, esclusi gli alloggi degli impiegati e quelli del comandante, capoguardia, o caposorvegliante viene fatto, di regola, dai condannati o ricoverati, sotto la vigilanza degli agenti di custodia.

Questo servizio, per quanto riguarda i condannati, deve essere affidato a quelli ammessi durante il giorno a vita in comune, scelti dalla direzione colle norme indicate nell'articolo 279.

Digitized by Google

Qualunque sia la durata della pena da espiare, essi devono sempre vestire la completa uniforme dello stabilimento.

Art. 554.

Imbiancamento dei locali.

I muri interni di tutti i locali dello stabilimento, le infermerie, le celle, i cubiculi, devono essere imbiancati con acqua di calce, in tutto o in parte, sempre quando se ne ravvisi il bisogno, previa, occorrendo, la picchiettatura e il rinnovamento dell'intonaco, e secondo la speciale destinazione delle località, possono essere rivestiti di catrame od asfalto, o tinti di olio.

In ogni anno, o sempre quando se ne riconosca l' urgenza, debbono essere riverniciati gl' infissi e le ferramenta, procurando che siano sempre mantenuti in buona condizione e colla massima nettezza.

Art. 555.

Loro pulizia.

I corridoi, gli anditi, i cortili, le scuole, i laboratorii, le celle, i dormitorii, e gli altri locali occupati dai detenuti o ricoverati o destinati a loro uso, debbono essere spazzati ogni giorno ed i pavimenti lavati frequentemente con sabbia, segatura di legno o strofinacci umidi.

Art. 556.

Loro ventilazioni.

Le porte e le finestre dei locali destinati ai detenuti o ricoverati debbono, di regola, durante la loro assenza, restare aperte, per mantenervi la massima aerazione, sempre quando non vi facciano ostacolo le esigenze della disciplina e della sicurezza dello stabilimento.

Digitized by Google

Art. 557.

Il servizio di pulizia è affidato alla continua vigilanza degli agenti di custodia.

Il regolare procedere di tutti i servizii relativi alla ventilazione, alla nettezza, al riscaldamento e alla illuminazione dei locali, alla distribuzione dell' acqua, alla pulizia dei cessi e dei vasi fecali, alla esportazione delle immondezze, e a quanto altro si riferisce alle condizioni igieniche dello stabilimento, è specialmente affidato agli agenti di custodia o alle guardiane ed alle suore. È fatto ad essi obbligo di riferire al comandante, capoguardia o caposorvegliante, o alla superiora delle suore, ogni irregolarità o inconveniente, affinchè possa senza indugio esserne informata la dirigente autorità per gli opportuni provvedimenti.

Art. 558.

Stagnatura degli oggetti di rame della cucina e pulizia dei recipienti diversi.

Le caldaie, le marmitte, le casseruole e gli altri vasi di rame, adoperati per la preparazione e distribuzione del vitto, debbono essere stagnati in tempo utile e costantemente mantenuti con la dovuta nettezza; debbono essere conservati in buono stato e riverniciati, all'occorrenza, i recipienti dell'acqua, i bugliuoli, i mastelli, le altre masserizie e gli utensili in uso pei vari servizii dello stabilimento.

La vigilanza su questo servizio è specialmente affidata al comandante, capoguardia o caposorvegliante, e, rispettivamente, alla superiora delle suore.

Art. 559.

Bagni di pulizia.

Oltre al bagno di nettezza prescritto nell'articolo 227, nella stagione estiva i detenuti o ricoverati fanno altri

Digitized by Google

bagni per turno, e almeno ogni quindici giorni si lavano i piedi.

Art. 560.

Obbligo di tenere la barba rasa e i capelli tosati Eccezione per i liberandi.

Ai condannati la cui sentenza divenga esecutiva, quando abbiano più di tre mesi di pena da scontare, è rasa la barba una volta la settimana e sono tosati i capelli ogni mese. Per gl' inquisiti è provveduto secondo i bisogni, presi gli accordi con l'autorità giudiziaria competente.

Ai condannati è consentito di lasciarsi crescere la barba e i capelli negli ultimi due mesi di prigionia.

Art. 561.

Cambio della biancheria, del vestiario, della paglia, del crine vegetale, ecc.

Le lenzuola devono essere cambiate ogni quindici giorni nell'estate ed ogni mese nell'inverno; gli asciugamani e le foderette ogni otto giorni; e per tutti gli oggetti di biancheria particolari, l'autorità dirigente provvede secondo i casi.

La paglia dei sacconi deve essere cambiata ogni tre mesi o anche più spesso, se occorre. Ove invece di paglia si faccia uso di crine vegetale, di foglie di granturco, o che altro, i sacconi e capezzali sono annualmente rifatti, rinfrescandone convenientemente ad ogni occorrenza il contenuto.

Facendosi uso di lana per gli strapunti e i capezzali, deve essere ribattuta e scardassata una volta all'anno e lavata sempre quando se ne riconosca il bisogno.

In tutti i casi le fodere dei sacconi e dei capezzali debbono essere lavate almeno una volta all'anno, e sempre quando occorra.

Le camicie, le mutande, i fazzoletti, e le calze sono

Digitized by Google

poste in bucato ogni otto giorni; il vestiario invernale, indossato dai detenuti o ricoverati, si deve lavare e sciorinare all'aria aperta almeno una volta l'anno, e quello estivo ogni mese.

Pei condannati e ricoverati, il cambio degli altri sottabiti, dei calzoni di tela e dei camicioni si fa ogni quindici giorni.

Oltre a questi cambii possono farsene parzialmente altri straordinarii in caso di bisogno.

Art. 562.

Espurgo degli oggetti usati.

Le vestimenta e gli oggetti di biancheria usati da un detenuto o ricoverato non si debbono mai dare ad altri, se prima non siano lavati ed espurgati.

Art. 563.

Espurgo dei letti.

I letti debbono essere frequentemente lavati con acqua bollente ed esposti all'aria, e tutti gli oggetti di lana lavati e sciorinati più volte, specialmente al principio ed alla fine dell'estate.

Lo stesso deve farsi per gli oggetti depositati nei magazzini, specialmente per le coperte e pel vestiario particolare dei detenuti ricoverati.

Art. 564.

Riviste di pulizia.

L'autorità dirigente, per mezzo dell'impiegato di servizio o del comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve far eseguire periodiche, e spesso anche improvvise riviste, allo scopo di accertare se i detenuti o ricoverati adempiano l'obbligo di curare il buon mantenimento degli

Digitized by Google

effetti e di quant'altro è loro dato in uso, e se vengano osservate tutte le misure di nettezza prescritte dal regolamento, prendendo nota del risultato di tali visite nel registro indicato alla lettera *b* dell'art. 75.

Art. 565.

Bucato e rappezzamento.

Il bucato e il rappezzamento, quando a tale servizio non siano destinate le detenute, deve esser fatto possibilmente dai detenuti stessi. A questi debbono parimente essere affidati tutti gli altri servizii interni, come l'imbiancamento dei locali, i lavori di manutenzione del fabbricato, degli infissi e del materiale mobile dello stabilimento.

Digitized by Google

PARTE III.

Amministrazione economica e contabilità

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 566.

Rami di amministrazione.

Il governo economico degli stabilimenti di pena e dei riformatorii è destinato nei seguenti cinque rami di amministrazione:

1° Amministrazione della casa;

2° Amministrazione delle manifatture e industrie;

3° Amministrazione del fabbricato;

4° Amministrazione del fondo e degli effetti particolari dei condannati e ricoverati;

5° Amministrazione del fondo degli agenti di custodia.

Il Ministero determina quali dei primi due rami d'amministrazione debbano stabilirsi anche nelle sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie.

Art. 567.

Divisione dei rami d'amministrazione.

Ciascuno dei cinque rami d'amministrazione indicati nell'articolo precedente ha una contabilità speciale, la quale consta, pei quattro primi, di due distinte parti, cioè di danaro e di materiale, e per il quinto ramo, di danaro solamente.

Digitized by Google

Art. 568.

Preventivi, consuntivi e conti giudiziali.

L'amministrazione della casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per fondamento un preventivo annuo delle spese e un altro delle entrate, e, a giustificazione dell'esercizio scaduto, un bilancio consuntivo, un conto giudiziale dei proventi, e un conto giudiziale del materiale, corredati dai relativi documenti.

Art. 569.

Amministrazione del fabbricato.

L'amministrazione del fabbricato riguarda le opere nuove e quelle di ordinaria manutenzione da eseguirsi ad economia e con l'opera dei condannati o ricoverati.

Agli attrezzi per le opere murarie si applica il disposto dell'articolo precedente circa la resa del conto giudiziale del materiale.

Art. 570.

Iscrizione delle spese e delle entrate.

Tutte le spese occorrenti, sia pei servizii della casa e delle manifatture, sia per quelli del fabbricato, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, il quale provvede le amministrazioni locali dei fondi che si richiedono per sopperirvi.

Le entrate, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato e debbono perciò essere versate direttamente nelle tesorerie erariali.

Le somministrazioni dei fondi e i versamenti dei proventi si fanno secondo le disposizioni contenute nel regolamento e in quello sulla contabilità generale dello Stato.

Digitized by Google

Art. 571.

Pagamento delle spese.

Nei limiti della spesa ammessa e approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei preventivi di cui all'articolo 568, e per l'esecuzione dei lavori indicati nell'art. 569, ogni direzione provvede direttamente, o per mezzo della prefettura nel caso previsto dall'art. 675, al pagamento di tutte le somministrazioni, provviste, opere e altre spese da essa ordinate in servizio dello stabilimento, anche quando siano eseguite in forza di contratto, nel modo disposto col regolamento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata l'approvazione.

Art. 572.

Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.

L'amministrazione degli interessi particolari dei detenuti o ricoverati, e quella del fondo degli agenti di custodia sono dimostrate e giustificate a mezzo di conti separati, dei quali il Ministero tiene calcolo nel decreto di discarico riflettente la gestione dei contabili.

Art. 573.

Pagamenti e rimborsi speciali.

I pagamenti ordinati ed autorizzati dal Ministero, non imputabili ai rami di amministrazione indicati nell'articolo 566, nonchè i relativi rimborsi, si conteggiano nel modo prescritto dal regolamento.

Digitized by Google

CAPO II.

Amministrazione della casa.

---

§ 1. *Preventivi e contratti.*

Art. 574.

Preventivi delle spese e delle entrate.

Alla somministrazione dei viveri, e a quant'altro occorre al mantenimento dei condannati o ricoverati si provvede con appalto in un solo o più lotti, oppure ad economia, secondo è disposto dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Qualunque sia il sistema col quale è assicurato il mantenimento, ciascuna direzione, tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, deve formulare annualmente i preventivi delle spese e delle entrate che prevede possono verificarsi per l'amministrazione della casa.

Tali preventivi devono essere rassegnati in duplice copia al Ministero dell'interno entro il mese di febbraio di ogni anno, e corredati di analoghe dimostrazioni con le quali sia data ragione delle differenze che vi risultino in più o in meno in confronto ai risultati del precedente esercizio.

Art. 575.

Elementi dei preventivi.

Nella formazione del preventivo delle spese debbono aversi in principale considerazione, quali elementi di giusto calcolo:

a) la popolazione dei condannati o ricoverati nello stabilimento;

Digitized by Google

b) il trattamento alimentario per essi stabilito;

c) i prezzi convenuti per l'esercizio nel quale si procede alla formazione del preventivo, quanto ai generi consuetamente somministrati per appalto o a trattativa privata, salvochè fondate previsioni non consigliassero altrimenti;

d) la condizione in cui trovansi gli oggetti di vestiario, gli utensili di pulizia e altri ad uso dei condannati o ricoverati, degli agenti di custodia e del personale di servizio; nonchè gli oggetti di biancheria, per opportuna ed esatta notizia di rinnovamenti che possono occorrere nell'esercizio, in ragione della durata prefissa quanto al vestiario, e del consumo ordinario quanto alle biancherie e agli altri oggetti diversi;

e) le condizioni locali e generali che possono avere influenza sull'amministrazione economica dello stabilimento.

Art. 576.

Suddivisioni in capitoli e articoli.

Tanto le spese, quanto le entrate, debbono mantenersi distinte secondo la diversa loro natura; perciò i preventivi vengono divisi in capitoli, e questi suddivisi in articoli.

In un articolo non debbono mai rappresentarsi confuse le spese o le entrate che interessano la contabilità del materiale con le altre che non hanno rapporto con essa. Possono bensì queste e quelle essere iscritte sotto uno stesso capitolo, purchè in articoli separati.

Art. 577.

Spese di personale e di armamento.

Le spese di personale debbono iscriversi nel preventivo, limitatamente agli assegni degli inservienti e degli altri agenti che siano dal Ministero indicati. Non vi si debbono iscrivere quelle per acquisto di armamento, trasporto, mu-

Digitized by Google

nizioni da fuoco e indennità agli agenti di custodia, le quali sono pagate direttamente dal Ministero coi fondi di appositi capitoli del suo bilancio generale.

Art. 578.

Spese per la dispensa.

Le spese necessarie per le provviste dei generi che si consumano nella dispensa condotta ad economia, non debbono essere comprese nei preventivi. Alle medesime deve farsi fronte nel modo indicato nell'art. 590.

Art. 579.

Rinnovazione dei contratti.

Almeno sei mesi prima che scadano i contratti in corso la direzione deve presentare al Ministero particolareggiate proposte, accompagnandole con motivata relazione intorno al modo più conveniente di assicurare il servizio delle relative somministrazioni, osservate le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 580.

Esecuzione dei contratti.

In qualunque modo si faccia il servizio delle somministrazioni, la direzione deve curare che siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, usando di tutte le facoltà concesse dai regolamenti e dai contratti in genere per garantire la continuità e la perfetta esecuzione del servizio.

§ 2. *Generi di consumo ed effetti d'uso.*

Art. 581.

Viveri

La distribuzione dei viveri è subordinata alla osservanza di quanto è stabilito col presente regolamento.

Digitized by Google

Art. 582.

Conservazione dei viveri, mobili, ecc.

I generi destinati alla consumazione e gli effetti di biancheria, di vestiario e i mobili, debbono essere tenuti e custoditi in modo da evitarne il deperimento e la dispersione.

Le provviste dei generi commestibili, combustibili e altri di ordinaria consumazione che si possono conservare non debbono, di regola, farsi mai in misura superiore ai bisogni di un trimestre.

Art. 583.

Tessuti per vestiario e biancheria.

Gli effetti di vestiario e di biancheria per uso dei detenuti o ricoverati, e quelli di biancheria per uso degli agenti di custodia e inservienti, debbono essere fatti con tessuti conformi alle prescrizioni del regolamento.

È vietato assolutamente di adoperare un tessuto diverso, come pure di mettere in commercio quello appositamente fatto per uso dei detenuti o ricoverati, senza speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 584.

Bollo sugli oggetti di corredo.

Tutti gli effetti letterecci, di biancheria e di vestiario, che passano la prima volta al guardaroba, debbono essere subito contrassegnati col bollo prescritto nel capoverso dell'articolo 545.

Quando poi vengono distribuiti, si aggiunge il numero di matricola del condannato cui sono dati in uso, e nel caso di passaggio da un condannato all'altro si annulla il primo numero sostituendovi il numero di matricola del secondo.

Digitized by Google

Art. 585.

Durata degli oggetti di corredo.

Il direttore cura che sia sorvegliato il consumo degli effetti dati in uso ai condannati in relazione alla durata legale stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento; prefigge, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili già usati che si consegnano ai condannati tanto al momento della loro ammissione nello stabilimento, quanto in occasione dei rinnovamenti che occorrono in seguito; e autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo procedere, ove d'uopo e quando occorra il caso previsto dall'articolo 547, alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi utenti.

Art. 586.

Marca degli oggetti mobili.

Il materiale mobile degli uffici e della casa, tranne i letti e le altre suppellettili, e gli utensili di modello speciale e uniforme ad uso personale e individuale degli agenti di custodia e dei condannati, deve capo per capo, essere marcato colle iniziali S. P. C. (Stabilimento-penále-Casa), o R. G. C. (Riformatorio Governativo-Casa), e portare la impronta del numero progressivo della specie, a fuoco, in rilievo o per incisione, e sempre nel punto più visibile. Questo numero deve essere sempre continuativo per ogni specie, non può essere mai cambiato o sostituito, e deve corrispondere a quello segnato nel relativo inventario.

Art. 587.

Mobilio pei graduati del personale di custodia.

È vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprietà dell'erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello stabilito dal regolamento.

Digitized by Google

Per mobilio dato in uso ai comandanti, capiguardia e capisorveglianti, dovranno compilarsi verbali di consegna ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione del materiale stesso.

§ 3. *Sopravitto.*

Art. 588.

Dispensa.

Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii la dispensa per la somministrazione del sopravitto ai detenuti o ricoverati viene condotta ad economia, oppure da privati.

Art. 589.

Limitazione delle provviste.

Quando la dispensa è condotta ad economia, la direzione, ove non incontri difficoltà nel mercato locale, deve limitare le provviste al tempo che creda strettamente necessario, secondo i generi e le località.

Art. 590.

Fondi per le provviste.

La provvista dei generi di sopravitto si fa col fondo complessivo dei detenuti o ricoverati e il rimborso della spesa si eseguisce mediante introito dell' importo del vitto mensilmente distribuito, previo l'addebito al rispettivo fondo disponibile.

Art. 591.

Prezzo dei generi.

Nell' interesse dei detenuti o ricoverati gli acquisti si fanno alle migliori e più eque condizioni; e il prezzo di costo dei generi si accresce nella proporzione necessaria

Digitized by Google

a compensare l'amministrazione delle spese per l'esercizio della dispensa e in riparo dei deperimenti e delle altre possibili eventualità dannose.

Questo aumento non deve però mai eccedere il 3 per cento, e la quota netta che venga trimestralmente a risultare deve passarsi ai proventi della casa.

Art. 592.

Serventi della dispensa.

Può l'amministrazione valersi dei condannati come serventi nella dispensa, ma è assolutamente vietato di affidar loro il deposito o la distribuzione dei generi.

I serventi devono essere cambiati frequentemente.

Art. 593.

Concessione dell'esercizio.

L'esercizio della dispensa si concede gratuitamente e non si affitta. Si concede, con o senza concorso, a chi, oltre a a possedere le volute qualità morali, si obblighi di vendere a prezzi inferiori di quelli correnti sul mercato, avuto riguardo alla esenzione delle spese di affitto dei locali.

Art. 594.

Tariffa.

Il massimo della spesa giornaliera da farsi è stabilito per gl'inquisiti dall'art. 518 e pei condannati dagli articoli 520 e 521 del presente regolamento. La tariffa dei prezzi, sia che la dispensa del sopravitto proceda ad economia, sia che venga condotta da privati, è compilata dalla direzione, la quale, nel secondo caso, concerta col concessionario, mensilmente e tutte le volte che lo crede necessario, le successive variazioni, secondo l'oscillazione dei prezzi nel mercato locale o in quello dei paesi limitrofi.

Digitized by Google

Art. 595.

Divieto di vendita al personale.

La dispensa è istituita pei detenuti e ricoverati, e non può essere estesa ad altri la vendita dei generi senza l'autorizzazione del Ministero.

CAPO III.

Amministrazione delle manifatture

—

§ 1. *Preventivi. Attivazione e direzione tecnica delle manifatture.*

Art. 596.

Preventivi delle entrate e delle spese.

Nel termine indicato dall'articolo 574, e seguendo le norme tracciate, ogni direzione trasmette al Ministero i preventivi, attivo e passivo, per l'amministrazione delle manifatture, esponendo con particolareggiate relazioni quali lavori si vogliano attivare, e lo svolgimento che si abbia in vista di dare ai medesimi.

Art. 597.

Fine cui deve mirare la direzione.

Nell'amministrazione economico-industriale la direzione ha il precipuo ed essenziale dovere:

a) di assicurare un continuo lavoro ai condannati o ricoverati, procurando, specialmente a questi ultimi, la voluta istruzione industriale;

b) di procurare la vendita dei prodotti;

c) di ottenere un moderato guadagno, secondo le norme stabilite in appresso.

Digitized by Google

Art. 598.

Modi di esercizio delle manifattore.

Le manifatture degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii possono essere attivate:

a) ad economia, cioè coi fondi proprii del Governo;

b) per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;

c) con esercizio d'imprese parziali per ogni industria, a cottimo o a giornata.

Art. 599.

Responsabilità degli impresarii dei lavori.

Quando gli impresarii dei lavori, personalmente o per mezzo di rappresentanti, dirigono le manifatture, l'amministrazione rimane estranea alla custodia e al movimento delle materie di loro pertinenza, salvo la sorveglianza per la disciplina interna e per la sottoposizione dei condannati o ricoverati al risarcimento dei danni arrecati alle materie stesse, nonchè ai manufatti, alle macchine, agli attrezzi e altri effetti, a senso dell'art. 263.

Art. 600.

Separazione delle industrie nei rapporti economici.

Ogni ramo d'industria attivato nello stabilimento deve, nei suoi rapporti di passivo e attivo, rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche. Pei lavori e le somministrazioni di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi nei relativi registri a ciascuna di esse la quota di spesa e d'utile o di perdita che le spetti.

Art. 601.

Dirigente ed assistente tecnico e capo d'arte.

La direzione tecnica di ogni officina è affidata a un dirigente o assistente tecnico, o ad un capo d'arte libero o condannato.

Digitized by Google

Art. 602.

Gratificazioni al personale tecnico.

Ai dirigenti tecnici, agli assistenti od ai capi d'arte responsabili di una gestione, di una manifattura, di una lavorazione, oltre lo stipendio, può essere concessa una congrua gratificazione da determinarsi dal Ministero, secondo le convenzioni indicate nell'articolo 144. Altrettanto sarà fatto per gli agronomi e assistenti ai lavori agricoli.

§ 2. *Materiale da lavoro e prodotti industriali.*

Art. 603.

Acquisti con appalti o ad economia.

L'acquisto di macchine, utensili e materie da lavoro, quando la somma per ogni singola provvista ecceda le lire quattromila, si effettua con pubblici incanti, ovvero per licitazione o trattativa privata, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nei limiti delle lire quattromila possono gli acquisti suddetti farsi ad economia, osservate le norme e le discipline stabilite dal regolamento e senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

Gli acquisti devono essere fatti di prima mano, con gli sconti d'uso, presso le più reputate fabbriche e case commerciali, con riguardo alla minore distanza per l'economia dei trasporti e in base ai prezzi stabiliti dai rispettivi listini.

Art. 604.

Provviste minute.

Quando per provviste di poca importanza le direzioni debbano necessariamente ricorrere a negozianti al minuto, hanno l'obbligo di preferire quelli che per qualità di generi e per prezzo facciano le condizioni migliori.

Digitized by Google

Art. 605.

Macchine e attrezzi prodotti dalle officine.

Per le macchine, gli utensili, gli attrezzi e per gli altri oggetti che siano prodotti nello stabilimento, in servizio delle manifatture in esso attivate, devono farsi le operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se fossero stati provvisti da industrie esterne. Lo stesso si osserva pei lavori e le somministrazioni in servizio dell' amministrazione della casa o del fabbricato.

Il prezzo di tali lavori e somministrazioni è determinato col metodo e secondo le norme indicate negli articoli 609 e 610.

Art. 606.

Marca della macchine e degli attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi principali, nonchè il mobilio destinato al servizio delle manifatture, sono contrassegnati colle iniziali S. P. M. (Stabilimento penale-manifatture) o R. G. M. (Riformatorio governativo-manifatture), e col numero progressivo, nel modo indicato nell'art. 586.

Art. 607.

Marca per le materie da lavoro — Loro divisione.

Le materie da lavoro debbono tenersi bene disposte e ripartite nei magazzini, divise per specie e distinte con una marca, in modo che si possa constatarne la identità e la quantità col riscontro dei registri, per quanto sia remota l'epoca dell'acquisto di esse.

Quelle di pertinenza dei privati committenti vengono, possibilmente, custodite in località separate, e, in ogni caso, in modo che le materie di committenti diversi non si abbiano a confondere nè fra loro, nè con quelle dell'amministrazione.

Digitized by Google

Art. 608.

Registri del prezzo di costo dei manufatti.

Per ognuna delle officine condotte ad economia e per committenti si tengono registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati e del prezzo di mano d'opera.

Art. 609.

Modo di formazione del prezzo di costo.

Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti per conto dello Stato, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo integrale di mano d'opera conteggiato ai condannati o ricoverati, e l'ammontare delle spese diverse accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresì:

a) la spesa di retribuzione dei dirigenti od assistenti tecnici e dei capi d'arte ed assistenti liberi, la mercede integrale dei capi e sotto capi d'arte e degli scrivanelli condannati;

b) un moderato apprezzamento dell'opera gratuita prestata dagli apprendisti già abili durante il tirocinio;

c) una quota a calcolo del consumo delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, in ragione proporzionale del loro uso normale e ordinario nel corso dell'esercizio.

Art. 610.

Modo di formazione del prezzo di vendita.

Sentito il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte, su proposta del vice direttore e col parere del ragioniere, il direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Questa operazione dev'essere regolata in modo da assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, il quale, ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad

Digitized by Google

economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l'esercizio delle lavorazioni medesime.

Nei lavori per conto dell'amministrazione delle carceri o di altre amministrazioni dello Stato, quest' utile non deve mai essere superiore al cinque per cento.

Quando per motivi speciali non si possa per qualche lavorazione ottenere l'utile sopraindicato, deve giustificarsi la cosa inviando analogo rapporto al Ministero.

Art. 611.

Utile sui lavori ad impresa.

Nelle lavorazioni attivate per impresa e per commissione devesi procurare che ne risulti un utile adeguato in rapporto con le spese di mano d'opera e con le altre sostenute dall'amministrazione per tale titolo.

Art. 612.

Valutazione della mano d'opera.

La valutazione della mano d'opera dei condannati o ricoverati tanto lavoranti nelle officine attivate ad economia dall'amministrazione, quanto in quelle ad impresa e per commissione, dev'essere approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario nell'industria libera, sotto un'equa deduzione.

Nel detto prezzo di mano d'opera, deve altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il deperimento delle macchine, degli attrezzi ed utensili, il salario che fosse corrisposto al dirigente e assistente tecnico o capo e sottocapo d'arte della rispettiva officina, e la retribuzione assegnata allo scrivanello incaricato di tenere le diverse note della officina stessa.

Digitized by Google

Art. 613.

Mano d'opera a cottimo e a giornata.

La mano d'opera è, di regola, fissata a cottimo per ogni capo o manufatto. A giornata si retribuisce generalmente l'opera del capo e sottocapo d'arte, dello scrivanello e degli altri condannati o ricoverati che servono tutta la lavorazione.

Art. 614.

Tariffe di mano d'opera.

Le tariffe del prezzo di mano d'opera che, giusta il disposto dell'articolo 284, sono stabilite per ciascuna officina, devono, di regola, essere sempre eguali pei lavori della stessa specie, comunque questi siano eseguiti ad economia, per imprese o per commissioni; e ogni qual volta occorra variarle per tenerle in armonia coi prezzi della piazza, devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero.

Art. 615.

Registri del lavoro a cottimo.

In ciascun laboratorio sono tenuti registri in cui deve essere esattamente notato:

a) il lavoro eseguito da ciascun condannato o ricoverato, a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte;

b) a chi appartenga il lavoro compiuto, se al Governo, o a impresarii e committenti, e il nome di questi;

c) il numero delle giornate di lavoro e quelle d'assenza dal laboratorio, indicando se passate in infermeria, in punizione o altrove.

Art. 616.

Registri del lavoro a giornata.

È tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei condannati o ricoverati a cui sia corri-

Digitized by Google

sposta per la mano d'opera una gratificazione fissa giornaliera.

Art. 617.

Stato dei lavori.

Coi dati prescritti negli articoli precedenti, al termine di ciascun mese si compila lo stato dei lavori compiuti dai condannati o ricoverati e dell'ammontare del prezzo di mano d'opera a ciascuno di essi conteggiato a norma di tariffa.

Art. 618.

Risarcimenti.

Il direttore, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, giudica dei risarcimenti a cui possono essere tenuti a favore del Governo, degli impresarii e dei committenti, tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte od altri agenti, per negligenza o difetto di sorveglianza.

Gli impresarii e i committenti possono ricorrere al Ministero ove il risarcimento stabilito non sia da essi ritenuto equo, ma questo ricorso non è preso in esame se fatto dopo un mese dalla comunicazione avuta dal direttore.

Art. 619.

Marca per i manufatti.

Ai manufatti di proprietà dell'erario si applica, prima di introdurli in magazzino, una marca in cartone assicurata con bollo a piombo, il cui punzone sarà conservato dal ragioniere, che dovrà apporre sulla marca la sua firma.

La conservazione della marca, finchè il manufatto non sia esaurito, è di rigore; e, nel caso di dispersione, de-

Digitized by Google

vesi sostituirne altra autenticata con la firma del direttore, quando non sia presente il ragioniere firmatario della marca dispersa.

Art. 620.

Sollecito smercio dei prodotti.

La direzione deve curare che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza e il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun esercizio.

Art. 621.

Vendita dei manufatti. — Norme.

La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.

Art. 622.

Mallevadore per le vendite a credito.

In casi assolutamente speciali potranno farsi vendite a credito, sotto la personale responsabilità del direttore.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai due capi precedenti.

Art. 623.

Doveri del direttore nel regime economico.

Il direttore deve regolare l'amministrazione economica dello stabilimento secondo le massime di buon governo e di saggia economia.

Art. 624.

Anticipazioni e rimborsi.

Il Ministero, in base ai preventivi delle spese, ordina le anticipazioni e rimborsa quindi a mano a mano le spese

Digitized by Google

che le direzioni giustificano di aver pagate o di aver fatto pagare dalle prefetture, e ciò sino all'ultimo periodo dell'esercizio in cui ha luogo il saldo finale, secondo le norme stabilite dall'articolo 381 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le spese applicabili a capitoli sui quali non siansi fatte anticipazioni, sono sempre rimborsate sulla produzione dei relativi documenti, entro i termini stabiliti.

Art. 625.

Funzionarii che ricevono le anticipazioni e i rimborsi.

I fondi di anticipazione e di rimborso richiesti ai sensi del precedente articolo vengono somministrati mediante mandati spediti dal Ministero dell'interno sui relativi capitoli del suo bilancio, in capo al contabile dello stabilimento o al prefetto, pagabili dalla tesoreria della rispettiva provincia, in conformità delle norme vigenti.

Art. 626.

Pareggio tra le anticipazioni e le spese.

Il procedimento amministrativo dev'essere condotto in maniera che gli ultimi conti relativi all'esercizio valgano a coprire la somma anticipata. Le provviste contrattuali devono essere accettate entro l'esercizio finanziario pel quale si richiesero, e si impegnò la spesa relativa.

Art. 627.

Presentazione dell'avviso di ammissione a pagamento.

È assolutamente vietato ai contabili di ritirare dalle tesorerie l'importo dei mandati emessi dal Ministero prima che sia alle direzioni pervenuto l'avviso della loro ammissione a pagamento. L'avviso dev'essere presentato ai tesorieri munito della dichiarazione del ragioniere di aver

Digitized by Google

presa nota della somma da riscuotersi, e del visto del direttore col timbro d'ufficio.

L'avviso deve essere rilasciato ai tesorieri ove essi lo richiedano, e, se lo restituiscono ai contabili, devono munirlo del bollo *pagato*.

Art. 628.

Versamento in cassa delle somme riscosse.

Appena riscossi i mandati, le somme relative debbono essere versate in cassa, facendo contemporaneamente le debite scritturazioni.

Art. 629.

Insufficenza di fondi nei preventivi.

Quando per le imputazioni di spese già eseguite sopra un capitolo dei preventivi di uno stabilimento, la somma che vi fu stanziata sia prossima ad essere esaurita, e manchi il margine sufficiente per sopperire alle ulteriori spese occorrenti sino alla scadenza dell'esercizio, il direttore ne deve riferire al Ministero e promuovere l'autorizzazione ad aumentare il fondo stanziato in quel capitolo, indicando:

a) le cagioni dell'insufficienza del fondo assegnato;

b) la maggiore spesa occorrente.

Art. 630.

Storni di fondi.

Allorquando si tratta di spese che fanno carico ad un capitolo unico del bilancio del Ministero, si indica se e quali altri capitoli del preventivo possano presentare al termine dell'esercizio un'economia, proponendo di supplire, mediante storno, alla maggiore spesa richiesta.

Digitized by Google

Art. 631.

Materiali passati fuori d'uso.

Il direttore, su proposta del vice-direttore, col parere del ragioniere e con l'intervento del contabile, determina quali siano gli oggetti mobili, di vestiario, da letto, gli utensili, le macchine, gli attrezzi da dichiararsi fuori di uso o consunti, sia per assoluta inservibilità, se trattasi di mobili, utensili, macchine e attrezzi, sia per destinarli al rappezzamento degli usati, se trattasi di oggetti letterecci di vestiario e di biancheria.

Art. 632.

Passaggi di materiali.

Il passaggio da uno ad altro stabilimento del materiale mobile, del vestiario, degli effetti letterecci, e in casi eccezionali, anche delle materie prime e dei manufatti, qualunque sia il motivo, avviene per via di accreditamenti e addebitamenti nelle rispettive scritture degli stabilimenti cedenti e accettanti.

La direzione ricevente rilascia analoga dichiarazione, la quale serve a suo tempo di corredo ai conti del materiale.

CAPO V.

Amministrazione del fabbricato.

---

§ 1. *Proposte di opere e destinazione di locali e terreni annessi.*

Art. 633.

Constatazione annuale dello stato del fabbricato; proposte di lavori.

Al principio di ogni anno finanziario, col concorso, ove occorra, di un ufficiale del genio civile, si procede dal

Digitized by Google

direttore di ogni stabilimento alla visita di tutti i locali interni e dell'esterno per constatare lo stato del fabbricato, e se ne fa oggetto di speciale relazione, indicando, fra le altre cose, i lavori eseguiti nell'anno precedente, il risultato ottenutone, le trasformazioni e modificazioni, in conseguenza degli stessi, subite dal fabbricato, le opere di miglioramento che potrebbero eseguirsi in seguito, e lo stato dei lavori che fossero in corso di esecuzione tanto ad economia che mediante appalto.

Art. 634.

Relazione da spedire al Ministero.

La detta relazione deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura della provincia entro il primo bimestre dell'anno finanziario.

Art. 635.

Divieto di mutare la destinazione dei locali.

Nessun mutamento può essere fatto nella destinazione dei varii locali del fabbricato quand'anche non importi nuovo lavoro o nuova spesa, senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Il direttore è personalmente responsabile di ogni infrazione a questa disposizione.

Art. 636.

Terreni annessi agli stabilimenti. — Giardini annessi agli alloggi.

Se allo stabilimento sono annessi terreni coltivabili, debbono essere dati in affitto, quando siano situati allo esterno e in condizioni tali che ciò non nuoccia alla sua sicurezza; e se la cosa non è possibile, debbono essere coltivati nell'interesse dell'amministrazione, e non a vantaggio del personale superiore o degli agenti addetti al medesimo.

Digitized by Google

È fatta eccezione soltanto pei giardini annessi agli alloggi del personale, purchè assolutamente indipendenti dai locali assegnati ai detenuti o ricoverati; ma, in questo caso, resta a carico dell'utente la loro coltivazione per mezzo di operai liberi, o anche di detenuti ove per questi vi sia l'autorizzazione del Ministero.

In ogni caso i prodotti non debbono essere commerciati nè direttamente, nè indirettamente.

Art. 637.

Consegna degli alloggi. — Loro manutenzione locativa.

Degli alloggi assegnati nei locali degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii al personale superiore, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve, ad ogni cambiamento di personale, essere compilato regolare verbale di consegna, restando a carico degli utenti le spese di manutenzione locativa, determinate dall'articolo 1604 del codice civile. L'ultimo utente è sempre tenuto al rifacimento dei danni constatati.

Art. 638.

Intervento dei direttori nelle consegne e nei collaudi edilizi.

In tutte le consegne di lavori da eseguirsi negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, i direttori devono intervenire quali rappresentanti l'amministrazione, per essere in grado di conoscere, nell'interesse del servizio, le opere che vengono autorizzate per restauri, adattamenti od ampliamenti dei medesimi. A tale effetto è sempre loro data comunicazione dei progetti dei lavori autorizzati e delle relative perizie, onde possano esercitare una sorveglianza sussidiaria a quella del personale tecnico sul modo col quale vi si dà eseguimento. A lavoro ultimato debbono pure intervenire al relativo collaudo.

Digitized by Google

Art. 639.

Lavori. — Mutamenti. — Autorizzazione del Ministero.

Nessun lavoro può essere fatto negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, all'infuori di quelli di ordinaria manutenzione, come nessun mutamento può introdursi nell'esecuzione delle opere edilizie autorizzate, senza il preventivo consenso del Ministero.

Art. 640.

Consegna delle opere negli stabilimenti appaltati.

Negli stabilimenti dove l'impresa ha l'obbligo di provvedere in tutto o in parte alla manutenzione del fabbricato, di ogni opera fatta a spesa erariale deve esserle data regolare consegna in aggiunta o modificazione dei verbali compilati in principio d'appalto.

Art. 641.

Casi di responsabilità personale del direttore.

Il direttore è personalmente responsabile di ogni danno che derivi al fabbricato per difetto della voluta cura nella sua ordinaria manutenzione, o trascuranza nel promuovere i lavori o restauri straordinari di cui venisse a verificarsi il bisogno.

§ 2. *Esecuzione dei lavori.*

Art. 642.

Competenza nella esecuzione dei lavori.

Tutti i lavori di nuova costruzione e di restauro occorrenti ai fabbricati in esecuzione della legge 14 luglio 1889, n. 6165 sulla riforma carceraria, potranno eseguirsi ad economia, preferibilmente coll'opera di detenuti o ricoverati, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, in

Digitized by Google

seguito a regolari progetti d'arte compilati dagli uffici del genio civile o dagli ingegneri speciali, secondo il capoverso dell' articolo 5 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Pei lavori di manutenzione così detta locativa, il cui ammontare non ecceda le lire cinquanta, dispongono le direzioni, salvo l'eccezione fatta all'articolo 637.

Art. 643.

Anticipazioni di fondi.

Il Ministero accorda alle direzioni e alle prefetture, secondo il bisogno, la somministrazione preventiva di fondi, per l'esecuzione di opere autorizzate.

La sorveglianza relativa sarà affidata agli uffici del genio civile o agli ingegneri indicati nell'articolo precedente. Le spese giustificate per le opere murarie potranno essere rimborsate alle direzioni in più rate pagabili con mandati emessi dal Ministero all'appoggio di regolare liquidazione fatta dal direttore tecnico dei lavori, e tratti nella forma indicata dall'articolo 625 del regolamento.

Art. 644.

Acquisto di materiali.

I materiali da costruzione, e gli infissi d'ogni specie, quando non siano costruiti nelle officine locali, e non possano provvedersi da quelle di altri stabilimenti condotti ad economia, vengono acquistati dall'industria libera con l'assistenza dell' ingegnere o di chi lo rappresenta, o in mancanza di un impiegato dell' amministrazione.

Art. 645.

Tariffe di mano d'opera.

La gratificazione da corrispondersi ai detenuti o ricoverati addetti alle opere murarie dev' essere regolata da

Digitized by Google

apposite tariffe approvate dal Ministero, colle norme indicate negli articoli 284 e 614.

Art. 646.

Ingegneri e assistenti tecnici. — Loro ingerenza.

Quando ai lavori sia preposto un ingegnere o assistente, ogni mattina gli è rimessa dal comandante o dal capoguardia o caposorvegliante una nota riassuntiva per mestieri dei detenuti o ricoverati addetti alle varie opere, affinchè sappia di quanti uomini dispone e sia in grado d'invigilare, ed, occorrendo, di riferire al direttore il risultato delle sue osservazioni.

In mancanza di personale tecnico, l'elenco dei lavoranti deve consegnarsi all'impiegato designato dal direttore.

Gli assistenti tecnici addetti ai lavori dei fabbricati devono tenere e presentare ad ogni richiesta della direzione il registro prescritto dal primo alinea dell'art. 809.

Art. 647.

Estensione delle disposizioni di questo capo.

Le disposizioni del presente capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari e ai riformatorii.

CAPO VI.

Amministrazione del fondo e degli oggetti particolari dei detenuti e ricoverati.

Art. 648.

Rami di contabilità.

Il fondo e gli oggetti particolari dei detenuti e ricoverati consistono:

Digitized by Google

a) nel fondo particolare e in quello ricavato dal lavoro;

b) negli oggetti di qualsiasi natura di loro spettanza.

Art. 649.

Costituzione dei fondi.

Il fondo particolare è costituito dal danaro che il detenuto o ricoverato possedeva al suo ingresso nello stabilimento, dal ricavo della vendita di oggetti di sua spettanza e dal danaro che durante la detenzione gli può essere fatto pervenire dalla famiglia o da altre persone.

Il fondo ricavato dal lavoro si costituisce nel modo prescritto dagli articoli 287 e 288.

Art. 650.

Spese sul fondo particolare.

Sul fondo particolare possono imputarsi le spese minute come quelle di posta e di carta, l'ammontare dei risarcimenti, i sussidi alle famiglie e l'importo dei sottabiti a norma dell'articolo 248, o del sopravitto nei casi ammessi negli articoli 517 e 521.

Art. 651.

Spese sul fondo di lavoro.

Il fondo di lavoro può impiegarsi per l'acquisto del sopravitto, per sussidiare le famiglie, per provvedere i sottabiti e acquistare i libri, giusta la concessione accordata dal direttore ai sensi degli articoli 382, lettere *b* e *c*, 520, 521 e 548.

Quando il detenuto o ricoverato sia sprovvisto di fondo particolare, può il direttore autorizzare il prelevamento dal prodotto del lavoro anche dell'ammontare dei risarcimenti e delle spese minute.

Digitized by Google

Art. 652.

Pagamenti di multe e ammende giudiziarie.

A richiesta del detenuto può prelevarsi dal fondo particolare anche l'importo totale o parziale delle multe e delle ammende che debba pagare in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 653.

Quota di sopravitto.

La quota che può essere erogata in sopravitto viene riportata al principio di ciascun mese sul giornale della spesa, onde i condannati possano disporne nei modi prescritti.

Art. 654.

Trapassi di somme.

Il trapasso di qualsiasi somma dal fondo di un detenuto o ricoverato a quello di un altro è assolutamente proibito, salvo fra congiunti in primo grado.

Art. 655.

Divieto di spese a credito. — Eccezioni.

Il conto corrente dei detenuti o ricoverati non deve, di regola, risultare passivo verso l'amministrazione. Il direttore non può far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando essi non abbiano fondo corrispondente, ad eccezione soltanto delle spese per carta da lettere, libretti di conto corrente e risarcimenti a cui il detenuto o ricoverato sia tenuto, da compensarsi col fondo che si formerà in seguito, o da pagarsi dall'amministrazione in caso di liberazione o di morte prima che siano soddisfatti.

Digitized by Google

Art. 656.

Interessi del fondo detenuti. — Fondi per la società di patronato.

Il fondo dei detenuti eccedente gli ordinari bisogni della cassa dello stabilimento, nella misura stabilita dal Ministero sarà passata nella cassa della direzione generale delle carceri per essere versato nella cassa dei depositi e prestiti o convertito in buoni del tesoro.

Sugli interessi di questo fondo può il Ministero accordare gratificazioni straordinarie a condannati per lavori o servizi speciali ed imputare altre spese quali acquisto di libretti della cassa postale di risparmio ed oggetti per premio ai ricoverati, o vestiario pei liberandi ai sensi dell'articolo 444 del regolamento.

Le somme devolute alle società di patronato pei liberati dal carcere, a' sensi degli articoli 223, 406 e 431, rimangono nella cassa della direzione per essere inviate al Ministero nel termine prescritto dall'articolo 709.

Art. 657.

Estensione delle disposizioni di questo capo.

Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari ed ai riformatorii.

CAPO VII.

Amministrazione del fondo degli agenti di custodia.

Art. 658.

Composizione del fondo di massa.

Il fondo di massa degli agenti di custodia è amministrato dalle direzioni degli stabilimenti carcerarii e si compone:

a) del fondo di *massa;*

b) del fondo *mensa;*

Digitized by Google

c) del fondo *scuola*, negli stabilimenti ove s'impartisce l'istruzione teorico-pratica agli allievi.

Art. 659.

Costituzione del fondo di massa.

È obbligo di ciascuna direzione di curare che il fondo di massa degli agenti custodia, posti sotto la sua dipendenza, sia sollecitamente costituito, e quindi costantemente mantenuto nell'integrale sua misura.

Art. 660.

Ritenute sulle paghe.

La direzione deve procurare che le ritenute sul premio di arruolamento e quelle mensili siano effettivamente eseguite all'atto in cui si corrispondono il premio e le paghe. Qualora abbia a verificarsi il caso di prelevamenti sul fondo di massa, ai sensi degli articoli 100 e 102 dell'ordinamento del corpo, deve la direzione procurarne la sollecita reintegrazione.

Art. 661.

Deposito nelle casse postali di risparmio.

Il fondo di massa degli agenti di custodia eccedente le lire 50 si versa nelle casse postali di risparmio e i libretti si conservano nella cassa dello stabilimento come carte contabili.

Tali libretti sono intestati a ciascun agente con facoltà alla direzione dello stabilimento di eseguire le operazioni di versamento e ritiro delle somme depositate.

Art. 662.

Trasporto delle partite depositate.

È obbligo delle direzioni di provocare il trasporto delle partite di conto corrente negli uffici postali del comune

Digitized by Google

nel quale esiste lo stabilimento, e di curare che alle scadenze stabilite vengano annotati sui libretti i relativi interessi, l'ammontare dei quali deve essere riscosso e portato in carico fino alla completa costituzione del fondo.

Art. 663.

Prelevamenti.

Non è permesso prelevare dal fondo di massa degli agenti di custodia somma alcuna per le cause indicate nell'articolo 102 dell'ordinamento del corpo, senza l'autorizzazione del direttore per i prelevamenti fino a lire 20; del prefetto, su proposta del direttore, per quelli da lire 21 a 50.

Art. 664.

Debito di massa.

Il fondo di massa degli agenti di custodia può essere in debito verso l'amministrazione soltanto per effetto della provvista del vestiario uniforme e del piccolo corredo, dei cavalli e delle bardature che si acquistano per loro conto quando si assumono in servizio, e quando si rende necessario di rinnovarli, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento del corpo.

Art. 665.

Fondo per la mensa.

Il fondo per la mensa che si costituisce con le ritenute mensili determinate dall'ordinamento del corpo, serve per il pagamento del vitto in comune ricevuto dagli agenti, e della diaria per le giornate di cura nell'infermeria dello stabilimento o negli ospedali esterni.

Art. 666.

Erogazione del fondo per la mensa

L'erogazione della somma occorrente per l'acquisto dei generi per la mensa si fa a giudizio della direzione a se-

Digitized by Google

conda dei bisogni, salvo ad approvare il conto alla fine di ogni mese, come è prescritto dall'ordinamento del corpo.

Art. 667.

Fondo per la scuola. — Spese per la scuola.

Con le ritenute mensili, determinate dall'ordinamento del corpo, si costituisce il fondo per la scuola negli stabilimenti designati dal Ministero.

Col fondo per la scuola si pagano le spese necessarie per l'istruzione degli allievi, come carta, libri, assegni ai maestri, ecc.

La direzione rimette al Ministero, alla fine di ogni semestre, una dimostrazione del fondo rimasto, affinchè determini quale destinazione debba esservi data.

Art. 668.

Interessi dei fondi di massa versati.

Sugli interessi del fondo *massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) e del fondo della soppressa *scuola allievi guardie carcerarie* possono dal Ministero accordarsi gratificazioni straordinarie ad agenti di custodia che abbiano prestato speciali servizi.

Art. 669.

Estensione delle disposizioni di questo capo.

Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.

CAPO VIII.

Regole di contabilità.

Art. 670.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha principio col 1° di luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Digitized by Google

Le operazioni finanziarie che si fanno dopo il 30 giugno e che si riferiscono all'esercizio precedente, debbono, agli effetti amministrativi, iscriversi in conto dell'esercizio in corso, ma in sede distinta.

Art. 671.

Chiusura dei conti dell'esercizio.

È obbligo delle direzioni di procurare che, al più tardi entro il mese di settembre, sia eseguito il pagamento di tutte le spese e curata la esazione di tutti i crediti che appartengono all'esercizio precedente.

Art. 672.

Trapassi per le gratificazioni dei detenuti e ricoverati.

Le operazioni di cassa dipendenti dal lavoro o dall'opera prestata dai detenuti e ricoverati, si applichino essi ai servizi dello stabilimento, ai lavori industriali o a quelli relativi al fabbricato eseguiti ad economia, si limitano al solo importo delle gratificazioni loro assegnate.

Dai rispettivi fondi *casa*, *manifattura* e *fabbricato* non è eseguito altro scarico fuorchè quello delle gratificazioni, delle quali deve solo farsi carico alla cassa del fondo *detenuti o ricoverati.*

Art. 673.

Casse della direzione. — Custodia dei fondi.

In ogni stabilimento, oltre la cassa corrente, ve n'è un'altra di riserva, chiusa a tre chiavi con differenti congegni, delle quali una è tenuta dal direttore, un'altra dal ragioniere e la terza dal contabile.

Nella cassa corrente non deve mai lasciarsi un fondo maggiore di lire tremila quando è tenuta da un conta-

Digitized by Google

bile, e di lire millecinquecento quando è affidata ad un computista. Qualunque eccedenza deve essere versata in quella di riserva, dalla quale vengono fatte, secondo le esigenze del servizio e coll'intervento dei detentori delle tre chiavi, le occorrenti estrazioni e introduzioni di somme.

Art. 674.

Conti delle spese pagate dalla direzione.

Nei primi cinque giorni di ogni mese, e ogni qualvolta sia esaurita per due terzi la somma anticipata, debbono essere trasmessi al Ministero i conti nel modo indicato nell'art. 759, riguardo alle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l'amministrazione della casa e delle manifatture.

Altrettanto si osserva per le spese applicabili ai capitoli pei quali non venne fatta alcuna anticipazione, qualora esse raggiungano almeno il limite di lire cento.

Art. 675.

Spese pagate dalle prefetture. — Conti relativi.

Per le provviste fatte in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, che importino una spesa superiore alle lire duemila, le direzioni richiederanno il pagamento alla prefettura della provincia, alla quale si anticiperanno adeguati fondi. Gli ordinativi quietanzati di tali pagamenti saranno rimessi dalle prefetture alle direzioni richiedenti, per essere uniti agli altri documenti giustificativi da rassegnarsi al Ministero.

Art. 676.

Saldo delle spese dell'esercizio.

Quando le spese, indicate negli articoli precedenti, rappresentate dagli ultimi conti di un esercizio, su-

Digitized by Google

perano la somma della prima anticipazione, si emette a favore del contabile o del prefetto un mandato di rimborso a saldo; nel caso contrario deve il contabile o il prefetto passare la somma eccedente á quel funzionario che volta per gli sarà indicato, oppure versarla nella tesoreria nel modo prescritto dall'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 677.

Provviste a credito per la casa e le manifatture.

Tutte le provviste di materiale che occorrono in servizio della casa e delle manifatture, fatte dalle lavorazioni locali o da quelle di altri stabilimenti carcerarii o riformatorii, si conteggiano a credito. Per esse il Ministero provvede direttamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze di proventi carcerarii, sulla produzione delle contabilità da farsi dalle direzioni debitrici invariabilmente entro il 5 maggio e il 5 luglio di ogni anno, ove la somma dovuta ai singoli stabilimenti creditori ecceda le lire 100.

Nel caso contrario provvedono direttamente al pagamento le direzioni debitrici nei termini sopra accennati.

Art. 678.

Conti degli stabilimenti creditori.

Nel tempo indicato nell'articolo precedente, le direzioni creditrici devono far pervenire al Ministero una dimostrazione di quanto in complesso loro è dovuto da ciascuno stabilimento al quale fecero le provviste.

Art. 679.

Conti delle spese per il fabbricato.

Le spese per le opere di ordinaria manutenzione al fabbricato, si giustificano alla scadenza di ogni trimestre.

Digitized by Google

Per tutte le altre le direzioni si regolano in relazione ai fondi di cassa che hanno disponibili, tenuto presente quanto è prescritto dall'art. 643.

Art. 680.

Provviste a credito per il fabbricato.

Anche alle provviste di materiale fatte dalle manifatture degli stabilimenti penali o dei riformatorii per le opere murarie, è applicabile il disposto dell'art. 677, limitatamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze. Queste provviste, per altro debbono giustificarsi nel modo stabilito dalle disposizioni del precitato articolo 643.

Art. 681.

Mercedi pagate da committenti.

Non formano soggetto di spesa, nè debbono comparire nei conti relativi, le gratificazioni ai detenuti o ricoverati che si occupano per conto di appaltatori, impresarii o committenti delle lavorazioni. L'ammontare di tali gratificazioni non si considera come provento, e deve perciò prelevarsi dalle somme corrisposte a titolo di mercede, facendolo risultare sui registri a guisa di dimostrazione.

Art. 682.

Compenso di spese per lavori a conto committenti.

Qualora l'amministrazione, per patto espresso nelle convenzioni con gli appaltatori, gli impresarii o i committenti, sostenga spese per fornitura, riparazione di utensili od altre diverse, si deduce dal prezzo di mano d'opera corrisposto una quota che valga a coprire le spese medesime, per ripartire la somma residua a norma delle disposizioni vigenti.

Digitized by Google

Art. 683.

Accreditamento di gratificazioni.

Alla fine di ogni mese si accreditano ai detenuti o ricoverati le gratificazioni addebitate e non pagate dagli appaltatori, dagli impresari o dai committenti.

Art. 684.

Divieto di valersi dei fondi dei proventi. — Loro versamento in tesoreria.

È vietato di valersi dei fondi riscossi a titolo di proventi pel pagamento di spese. I proventi debbono essere versati integralmente nelle casse delle tesorerie, negli ultimi cinque giorni di ogni mese, dai contabili degli stabilimenti situati nei capoluoghi di provincia o in località poco distanti da determinarsi dal Ministero.

I contabili degli stabilimenti lontani dal capoluogo di provincia, possono effettuare i detti versamenti negli ultimi cinque giorni di ogni trimestre.

L'ultimo versamento dell'esercizio deve sempre essere fatto al 30 giugno di ogni anno; ma i proventi riscossi a tutto il 30 giugno possono essere versati nella tesoreria il primo giorno del mese di luglio, ancorchè festivo, e compresi nelle scritture dell' esercizio scaduto a compimento delle operazioni relative al medesimo.

Se le riscossioni fatte sono di qualche importanza, i i versamenti debbono eseguirsi anche più spesso.

Art. 685.

Versamenti mediante vaglia postali o mandati per gli stabilimenti fuori del capoluogo.

I contabili degli stabilimenti situati fuori del capoluogo di provincia possono effettuare il versamento dei proventi anche col mezzo di vaglia postali o di mandati emessi a loro favore, i quali vengono estinti coi fondi delle riscossioni, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Digitized by Google

Art. 686.

Autorizzazioni pei carichi e scarichi.

Tutte le operazioni di contabilità che importano carico o scarico tanto in danaro quanto in materia, e a qualunque ramo di amministrazione si riferiscano, sono ordinate e autorizzate dal direttore; e qualsiasi titolo o documento che faccia parte della contabilità e dei conti giustificativi, deve essere munito della firma di lui, e, secondo i casi, di quelle del ragioniere e del contabile.

Art. 687.

Ordini di ricevimento in magazzino.

Gli ordini di ricevimento in magazzino, e di distribuzione od uscita, si fanno riunendo giornalmente tutti gli oggetti della stessa specie o anche più oggetti di varie specie raggruppati per ciascuna di esse, beninteso quando appartengano allo stesso inventario o alla stessa manifattura.

È fatta eccezione per gli acquisti e le provenienze gratuite, pei quali gli ordini di carico si rilasciano volta per volta raggruppati come sopra.

Art. 688.

Accordo tra la contabilità della cassa e del materiale.

La contabilità della cassa e quella del materiale debbono essere ordinate e condotte in maniera da dimostrare il perfetto loro accordo per ciò che concerne l'entrata e l'uscita dei generi destinati alla consumazione od alla trasformazione degli effetti mobili e degli oggetti di corredo personale dei condannati o ricoverati.

Art. 689.

Chiarezza delle scritturazioni contabili.

Di ciascuna operazione di contabilità che possa in qualche modo importare variazione nei fondi di cassa o del

Digitized by Google

materiale, o che sia anche solo diretta a riconoscerne e accertarne lo stato, deve sempre prendersi nota mediante esatte e diligenti iscrizioni da eseguirsi negli speciali registri, nei quadri e negli altri recapiti.

Art. 690.

Responsabilità degli impiegati nelle rispettive attribuzioni.

Salvo l'ingerenza e la sorveglianza che incombe al direttore su ogni parte del servizio, ciascuno degli impiegati della direzione, il quale abbia attribuzioni proprie nell'amministrazione economica e di contabilità, risponde dell'esattezza e regolarità della tenuta dei registri, della spedizione delle carte di contabilità e dell'adempimento dei relativi incombenti che più direttamente dipendano dal suo ufficio, giusta quanto viene specificato nei capi seguenti.

Art. 691.

Capitoli di entrata e di spesa. — Casa e manifatture.

Per la contabilità della casa e delle manifatture, la scrittura delle operazioni di cassa dev'essere distinta con l'esatta intestazione del capitolo del preventivo a cui queste si riferiscono, cioè:

Digitized by Google

PER LA CASA

Numero dei capitoli	INTROITI
1	Fondo particolare e prezzo degli effetti dei condannati o ricoverati defunti, non reclamato dagli eredi o aventi ragione a termini del regolamento.
2	Prezzo dei libretti di conto corrente degli agenti di custodia, dei condannati o ricoverati, e della carta da lettere somministrata a questi ultimi.
3	Risarcimenti, ovvero spesa di rappezzamento o rinnovamento di effetti resi inservibili prima della scadenza della durata prescritta, e guasti cagionati al materiale.
4	Prodotto della dispensa esercitata ad economia.
5	Fondo di massa degli agenti di custodia dovuto all' erario, risarcimenti, ritenute per malattie veneree e per cura nell'infermeria od ospedali esterni.
6	Mano d'opera dei condannati addetti ai servizii domestici per conto di imprese, al netto delle gratificazioni.
7	Prodotti diversi casuali.

Digitized by Google

Numeri dei capitoli	Numeri degli articoli	Numeri di riparto	SPESE
1	1	1	Vitto dei condannati o ricoverati sani e infermi, e degli agenti di custodia e inservienti curati nell'infermeria e diaria per quelli curati negli ospedali esterni.
	2	2	Mantenimento dei condannati o ricoverati maniaci.
2	1	3	Combustibili.
		4	Olio e petrolio per l'illuminazione.
	2	5	Gaz illuminante, fosfori, bambagia, tubi di vetro.
3	Unico	6	Medicinali pei condannati o ricoverati e per gli agenti di custodia ed inservienti curati nell'infermeria.
		7	Spese minute per l'infermeria.
		8	Cibi straordinarii per gl'infermi.
4	1	9	Paglia, foglie di meliga, crine vegetale, sapone, aceto, ecc.
	2	10	Stoviglie, oggetti di vetro, scope, spazzole, cucchiai e simili.
5	Unico	11	Vino, cera ed altre spese per il culto.
6	Id.	12	Gratificazioni ai condannati addetti ai servizii domestici.
7	1	13	Mantenimento di cavalli.
	2	14	Medicinali, ferrature ed altro pei suddetti.
8	1	15	Provvista di mobili.
		16	Id. di libri per la biblioteca circolante.
	2	17	Riparazione ai mobili.
		18	Id. e legatura di libri.
9	1	19	Effetti di vestiario, di biancheria e da letto.
	2	20	Riparazione ai medesimi.
10	Unico	21	Libri ed articoli per la scuola e legature relative.
11	Id.	22	Articoli di scrittoio per gli ufficii.
		23	Stampati diversi e legature di registri.
		24	Posta.
12	Id.	25	Gite del personale di amministrazione.
13	Id.	26	Imballaggi, trasporti e spese causali riferibili ai capitoli da 1 a 7.
		27	Id. id. id. da 8 a 10.
		28	Id. id. id. per l'11°.
14	Id.	29	Retribuzione agli inservienti liberi.

Digitized by Google

PER LE MANIFATTURE

Numero dei capitoli	INTROITI
1	Vendita di manufatti e prodotti agricoli.
2	Prezzo di lavorazione corrisposta dai committenti che forniscono le materie prime.
3	Mano d'opera pagata dagli appaltatori dei lavori al netto delle gratificazioni.
4	Risarcimenti per parte dei condannati o ricoverati lavoranti e dei capi d'arte, pei danni cagionati, o per fatto proprio o per difetto di sorveglianza, alle materie, agli utensili e attrezzi di proprietà del Governo.
5	Prodotti diversi.

Digitized by Google

Numeri dei capitoli	Numeri degli articoli	Numeri di riparto	SPESE
1	1	1	Provvista di macchine, ecc.
	2	2	Riparazioni relative.
2	1	3	Provvista di materie prime e accessorie per le lavorazioni attivate ad economia e spese per le quali viene ad aumentare il valore delle materie stesse.
	2	4	Provvista di materie accessorie per le lavorazioni a conto di committenti.
3	1	5	Gratificazioni ai condannati o ai ricoverati lavoranti nelle manifatture ad economia.
	2	6	Id. id. in altri stabilimenti.
	3	7	Id. id. per conto d'impresarii o committenti.
4	1	8	Retribuzioni al personale libero, autorizzate dal Ministero.
	2	9	Gratificazioni, sussidii, ecc., al personale predetto.
		10	Mercedi ad operai liberi.
5	1	11	Articoli di scrittoio, carta, ecc.
		12	Stampati e legatura di registri.
		13	Minuti utensili di facile logorazione.
		14	Posta.
		15	Facchinaggi, imballaggi, trasporti, dazii, ecc.
		16	Spese per l'illuminazione delle officine.
		17	Mantenimento di cavalli.
		18	Medicinali, ferrature ed altro pei suddetti.
	2	19	Facchinaggi, imballaggi, dazii e trasporti pei lavori a conto di committenti.
		20	Spese diverse, posta, stampati, ecc., pei lavori stessi.
6	Unico	21	Gite del personale di amministrazione e tecnico.

Digitized by Google

Art. 692.

Capitoli di entrata e di spesa. — Fabbricato.

Per la contabilità del fabbricato, le anticipazioni, i rimborsi e le spese relative da eseguirsi ad economia, devono essere registrate e ripartite nelle categorie seguenti:

Entrata.

1. Anticipazioni e rimborsi.

Spese.

1. Macchine, attrezzi e utensili;
2. Materiali da costruzione;
3. Gratificazioni ai condannati o ricoverati lavoranti;
4. Spese di direzione e assistenza;
5. Trasporti;
6. Spese diverse.

Art. 693.

Capitoli di entrata e di spesa. — Fondo condannati.

Per la contabilità del fondo dei condannati e ricoverati, l'iscrizione delle entrate deve seguire distinta secondo la loro provenienza, cioè:

1. danaro che i condannati o ricoverati recano seco al loro ingresso nello stabilimento e quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro spettanza non convenientemente conservabili; nonchè quanto è loro trasmesso dai parenti o da altri;

2. gratificazione loro assegnata sul prezzo di mano d'opera dei lavori eseguiti e dei servizii prestati.

La iscrizione delle spese a farsi, le quali, eccezione fatta per quelle del sopravitto, non debbono gravare sul fondo di lavoro se non in difetto di fondo particolare, viene suddivisa nei seguenti capitoli:

Digitized by Google

1. prezzo dei libretti di conto corrente, spese diverse di posta, di carta da scrivere, e simili;

2. spese per sopravitto;

3. prelevamenti, cioè quanto venga autorizzato a pagarsi sull'istanza loro ai congiunti in istato di bisogno od alla famiglia della parte offesa, e per provvista di sottabiti e di libri, nei casi preveduti dal regolamento;

4. fondo particolare dei condannati o ricoverati defunti pagato ai loro eredi, o non reclamato in tempo utile e perciò passato all'erario;

5. fondo dei condannati che evadono; fondo di lavoro dei defunti; somme sequestrate, passati gli uni e le altre alle società di patronato;

6. risarcimenti, ovvero spesa di rappezzamento o rinnovamento di oggetti resi inservibili prima della scadenza della durata prescritta, e per guasti o danni cagionati, tanto all'amministrazione quanto agl'impresari e ai committenti;

7. importo delle multe ed ammende che il condannato deve pagare in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria;

8. spese di sepoltura;

9. importo del vestiario da liberando, nei casi determinati dal regolamento, e saldo-conto.

Art. 694.

Capitoli di entrata e di spesa — Fondo agenti di custodia.

Per la contabilità del fondo degli agenti di custodia, le partite di attivo e di passivo si iscrivono con riferimento ai capitoli seguenti, cioè:

Carico.

a) Fondo di massa:

1. premio d'ingaggio e ritenute mensili sulle paghe;

Digitized by Google

2. somme versate volontariamente;

3. importo degli effetti di vestiario e di corredo tuttora in istato servibile, ritirati a prezzo di stima;

4. indennità agli agenti a cavallo.

b) Fondo mensa:

1. ritenute mensili sulle paghe.

Scarico.

a) Fondo di massa:

1. pagamento di effetti vestiario, cavalli, bardature e piccolo corredo;

2. sostituzione di armi disperse e riparazione di quelle guaste, quando le cause non siano dipendenti dal servizio; spesa di cura dei cavalli per gli agenti a cavallo;

3. prelevamenti autorizzati;

4. saldo-conto.

b) Fondo mensa:

1. importo del vitto ricevuto;

2. ritenute per diarie di cura nell'infermeria e negli ospedali esterni.

Art. 695.

Negli stabilimenti ai quali è annessa la scuola d'istruzione per gli allievi, alle partite predette si aggiungono:

Pel carico.

c) Fondo scuola:

1. ritenute mensili sulle paghe.

Per lo scarico.

d) Fondo scuola:

1. acquisto di libri, oggetti di cancelleria e altro per la scuola;

2. compenso ai maestri incaricati dell'insegnamento.

Digitized by Google

Art. 696.

Inservienti ammessi alla mensa. — Ritenuta di quota.

Al fondo mensa devono attribuirsi pure le quote che si trattengono sugli assegni degli inservienti e di altri del personale libero, ammesso alla mensa in comune nello stabilimento, in conformità di quanto si pratica per gli agenti di custodia.

CAPO IX.

Servizio di contabilità.

—

§ 1. *Doveri speciali del direttore.*

Art. 697.

Compilazione dei preventivi.

Il direttore, col concorso del vicedirettore, dà le norme al ragioniere per la formazione degli annuali preventivi prescritti negli articoli 574 e 596.

Ove creda che siano per verificarsi spese o entrate di qualche importanza o tali da potersi riprodurre negli esercizî futuri non indicate nei capitoli dei preventivi, deve proporre al Ministero che vi sia iscritto il nuovo capitolo a cui la spesa o l'entrata si riferisca.

Art. 698.

Responsabilità nelle eccedenze di spese

Il direttore è responsabile, in concorso col ragioniere, delle spese eccedenti quelle ammesse nei preventivi e di quelle fatte senza la voluta autorizzazione, salvo le spese per bisogni affatto straordinarî ed urgenti, delle quali dovrà per proprio scarico fare immediata relazione al Ministero.

Digitized by Google

Art. 699.

Proposte per appalto di provviste.

Appena rassegnati i preventivi al Ministero, il direttore è in obbligo di fare le proposte per appaltare la somministrazione dei generi, delle materie e di quanto altro occorra nell'esercizio, ove l'ammontare delle singole forniture superi la somma consentita per gli acquisti ad economia, giusta l'articolo 603, e non sia stato precedentemente provveduto con regolari contratti.

Art. 700.

Autorizzazione per le riscossioni e i pagamenti.

A giustificazione delle operazioni di cassa, da farsi dal contabile, il direttore appone la sua firma sulle apposite autorizzazioni che gli sono presentate dal ragioniere:

a) per le riscossioni d'ogni genere;

b) pei pagamenti relativi a provviste o spese;

c) per gli assegni al personale libero, in servizio della casa, delle manifatture e del fabricato;

d) per le gratificazioni ai detenuti e ricoverati addetti ai servizi domestici ed ai lavori delle manifatture, delle industrie e del fabbricato;

e) pei saldo conti ai detenuti e ricoverati ed agli agenti di custodia;

f) per le richieste di pagamento alla prefettura.

Art. 701.

Autorizzazione pei movimenti di materiale.

In quanto alla contabilità del materiale, il direttore su richiesta del ragioniere firma, di volta in volta che occorrono i movimenti al magazzino, i seguenti ordini:

a) di carico agl'inventarî dei mobili, del vestiario, delle macchine e materie da lavoro;

Digitized by Google

b) di scarico agli inventarî del mobili, del vestiario, delle macchine e materie da lavoro;

c) di carico all'inventario dei manufatti;

d) di scarico all'inventario dei manufatti.

Per i lavori a conto committenti si adotteranno ordini di colore diverso da quello per il servizio ad economia.

Art. 702.

Autorizzazione per i movimenti dei viveri e degli oggetti di ordinario consumo.

Il carico e lo scarico dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo, si autorizzano dal direttore mediante apposizione della sua firma:

a) sull'elenco della introduzione fatta nello stabilimento;

b) sullo stato del servizio di cucina quando questo procede ad economia;

c) sull'elenco della distribuzione di combustibili e altri generi, quando questi sono esclusi dal mantenimento appaltato.

Qualora si verifichi l'eventualità del deperimento di generi, lo scarico viene autorizzato con verbale firmato anche dal vicedirettore, dal ragioniere e dal contabile.

Art. 703.

Autorizzazione per i movimenti del materiale murario.

Il carico dei materiali da costruzione e di quant'altro occorra per le opere murarie, e lo scarico relativo, si autorizza dal direttore, mediante ordini speciali.

Art. 704.

Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.

Per quanto riguarda gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai detenuti e ricoverati il di-

Digitized by Google

rettore emette, per il loro ricevimento nei magazzini, o in altri locali, gli ordini opportuni in base ai quali si faranno le iscrizioni di carico nei relativi registri.

Art. 705.

Ordini di lavoro.

Qualunque lavoro venga commesso alle manifatture dello stabilimento, sia ad economia, sia col mezzo di committenti che forniscono le materie prime, dev' essere autorizzato preventivamente dal direttore, sulla richiesta del ragioniere, il quale sottopone alla firma di lui l' ordine relativo.

Art. 706.

Accertamento dei movimenti del materiale mobile.

Il direttore prescrive al contabile, e quando ne sia il caso alle suore, ed in quei modi che gli parranno meglio acconci a guarentire gli interessi del governo e la propria responsabilità, la tenuta delle note o degli stati periodici necessarî ad accertare i diversi movimenti che si operano nel materiale per le esigenze del servizio.

Art. 707.

Ribassi ed aumenti sul prezzo di vendita dei manufatti.

Senza la preventiva autorizzazione del Ministero non è permesso, di regola, vendere i manufatti esistenti nel magazzino per un prezzo minore di quello pel quale figurano in carico. Ove il direttore per altro riconosca la convenienza che si faccia la vendita di qualche manufatto con un ribasso del prezzo stabilito, il quale non deve per altro eccedere il 10 °/₀, può, sentito l'avviso del ragioniere, autorizzarla sotto la propria responsabilità, facendone prender nota nei corrispondenti registri. Eguali formalità vengano osservate nel caso di aumenti.

Digitized by Google

Art. 708.

Verificazioni di cassa.

Non meno di una volta ogni tre mesi, e sempre quando lo creda opportuno, il direttore procede d'improvviso all'accertamento della contabilità di danaro, e alla ricognizione dei fondi esistenti nella cassa dell'amministrazione, facendo il riscontro tra il libro di cassa e quello delle vendite tenuti dallo stesso contabile e quelli di controllo tenuti dal ragioniere, sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere.

Quest'operazione, a cui assistono il ragioniere ed il vicedirettore ó, in mancanza, un altro impiegato d'amministrazione, si fa risultare da un verbale compilato in tre originali, di cui due devono essere trasmessi al Ministero e l'altro rimane negli atti dell'ufficio. Al verbale dovrà sempre unirsi una copia della situazione indicata alla lettera *e* dell'articolo 749.

Art. 709.

Versamento di somme raccolte per diversi titoli

Le somme ricavate dalla vendita degli effetti fuori d'uso devono versarsi in tesoreria in conto proventi eventuali, trasmettendo le relative quietanze al Ministero.

Alla fine di ogni semestre il direttore provvede perchè siano rimesse al Ministero, col mezzo di vaglia del tesoro o postale, secondo le località, le somme ritenute ai sensi dell'articolo 656.

La spesa per l'emissione del vaglia postale sarà prelevata dall'ammontare della somma da inviarsi.

Art. 710.

Accertamento dei fondi dei detenuti e ricoverati.

Il direttore, almeno una volta nel corso dell' esercizio e alla chiusura dello stesso, deve procedere, con l' assi-

Digitized by Google

stenza del ragioniere, alla verificazione dei fondi dei detenuti e ricoverati in relazione alle scritture risultanti dai registri e libretti di conto corrente ed in base ai documenti giustificativi delle entrate e delle spese. Di quest'operazione deve compilarsi verbale da trasmettersi al Ministero, il quale, ove lo creda opportuno, ordinerà altri accertamenti.

Art. 711.

Sorveglianza sul movimento dei fondi nelle casse.

Il direttore veglia all'esatta osservanza della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 673. Egli non può permettere che seguano operazioni di introduzione o di estrazione di somme dalla cassa di riserva senza che ne sia fatta contemporaneamente annotazione nel relativo registro, da firmarsi di volta in volta dallo stesso direttore, dal ragioniere e dal contabile, e da tenersi in doppio, uno a mano e l'altro chiuso nella cassa di riserva.

Art. 712.

Verificazione della contabilità del materiale.

Il direttore procede di tempo in tempo, e ogniqualvolta lo reputi conveniente, nell' interesse del governo, coll'intervento del vicedirettore e con l'opera e l'assistenza del ragioniere, alla verificazione parziale o generale della contabilità di materia, e alla effettiva ricognizione dei mobili, degli oggetti, delle materie, degli utensili, e simili, tanto in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, quanto di spettanza dei detenuti e ricoverati, compilandone apposito verbale, che trasmette colle sue osservazioni al Ministero.

Art. 713.

Estimo annuale del materiale mobile.

Per provvedere alla compilazione degli inventarî annuali, alla cui produzione, a norma della legge e del re-

Digitized by Google

golamento sulla contabilità generale dello Stato, è tenuto il contabile, il direttore deve procedere in fine d'esercizio, coll'assistenza del vicedirettore, col concorso del ragioniere, ed, occorrendo, dell'ufficio del genio civile, all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancherie, vestiarî, macchine e utensili di proprietà del governo, tanto della casa quanto delle manifatture e del fabbricato, in ragione della condizione loro di servizio, facendo iscrivere il prezzo di stima sui rispettivi inventarî.

Le quote di eperimento attribuite al materiale mobile, ed anche ai viveri, combustibili ecc. saranno giustificate con apposito verbale steso in calce dei relativi inventarî.

Il prezzo delle materie prime e delle manufatte deve essere quello stesso del loro vero costo.

Art. 714.

Disordini nelle gestioni contabili. — Provvedimenti relativi.

Verificandosi il caso di deficienza di danaro in cassa, di materiale nei magazzini, o di grave disordine nelle relative gestioni, il direttore deve sospendere il contabile dalle sue funzioni, e, quando occorra, anche il vicedirettore ed il ragioniere, riferendone immediatamente al Ministero pei suoi provvedimenti, senza omettere, secondo la gravità dei casi, le misure urgenti che si richieggano a tutela dell'interesse dell'erario.

Art. 715.

Verificazioni e consegne in caso di trasferimenti.

Le verificazioni, indicate negli articoli 708, 710 e 712, sono ugualmente obbligatorie tanto nel caso che il direttore consegni il servizio al suo successore, quanto in quello di surrogazione dei ragionieri e dei contabili.

Digitized by Google

Di tali operazioni, sia nell'interesse del governo, sia in quello dei funzionarii surrogati e surroganti, deve esser presa nota in verbali nel caso di cambiamento di direttori e ragionieri e in verbali ed inventarii, quando trattisi di surrogazione di contabili.

Il verbale di consegna della cassa deve essere compilato in sei originali, di cui due per le parti, tre pel Ministero ed uno per uso dell'ufficio.

Il verbale di ricognizione del materiale e dei viveri e combustibili deve compilarsi in calce al modello prescritto per il conto giudiziale.

Art. 716.

Trasmissione dei documenti contabili al Ministero.

Il direttore riceve dal ragioniere gli stati e i conti compilati da esso o dal contabile, e ne fa lo invio al Ministero, accompagnandoli, occorrendo, con quelle osservazioni che possano interessare l'amministrazione.

Art. 717.

Bilanci consuntivi.

Entro il mese di agosto, il direttore compila, col concorso del vicedirettore e del ragioniere, i bilanci consuntivi delle amministrazioni della casa e delle manifatture e li trasmette al Ministero, accompagnandoli con sue speciali relazioni in cui siano esposti i motivi delle differenze risultanti fra essi e i corrispondenti preventivi.

Art. 718.

Documentazione dei bilanci consuntivi.

Al bilancio consuntivo dell' amministrazione delle manifatture devono essere uniti gli allegati seguenti:

a) prospetto della produzione ottenuta nell' esercizio pei lavori a conto del governo;

Digitized by Google

b) prospetto della vendita dei manufatti e dei prodotti;

c) stato di confronto dei risultati dei contratti.

§ 2. *Doveri speciali del vicedirettore.*

Art. 719.

Richieste delle provviste in servizio dello stabilimento.

Il vicedirettore, in seguito ad ordine o autorizzazione del direttore e con l'assistenza del ragioniere, cura che siano eseguite le provviste occorrenti in servizio dello stabilimento e per conto particolare dei detenuti o ricoverati, e collauda tutte le forniture fatte per contratto, assicurandosi della qualità dei generi e delle materie in confronto ai campioni normali, non senza rilasciarne analoga dichiarazione sull'ordine di pagamento.

Pei generi e gli oggetti non appaltati il vicedirettore rilascia le richieste ai provveditori. Per quelli appaltati, dopo la ricognizione predetta, ne fa eseguire dal contabile l'iscrizione sovra il foglio o conto delle somministrazioni da intestarsi a ciascuno dei fornitori, con apposizione della firma del medesimo, da valere per essi di ricevuta sino al giorno del pagamento.

I conti suddetti, intestati e compilati distintamente secondo l'iscrizione che ne è fatta nel preventivo, devono essere uniti agli ordini di pagamento relativi.

Pei materiali di costruzione il vicedirettore rilascia speciali richieste.

Art. 720.

Vigilanza sui viveri, sulla cucina, ecc.

Il vicedirettore invigila perchè, in ordine con lo stato di cui nell'articolo 730, siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte in ora debita alla cucina

Digitized by Google

le somministrazioni richieste; sorveglia la preparazione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi occorrenti periodicamente alla cucina, all'infermeria, alla lavanderia ed agli altri servizî.

Art. 721.

Vigilanza sul vestiario, gli utensili, le armi, ecc.

Il vicedirettore sorveglia la buona tenuta del vestiario, degli utensili e degli altri oggetti in uso presso i detenuti e ricoverati, nonchè l'armamento degli agenti di custodia, facendo frequenti ispezioni per accertarne l'ordine, la pulizia e la condizione; e, quando occorra ripararli o rinnovarli, ne riferisce al direttore, avvertendo se e sino a quale concorrenza di spesa, in ragione della minor durata verificatasi, od altra causa, il fatto sia imputabile agli utenti.

Art. 722.

Vigilanza su tutto il materiale mobile.

Il vicedirettore deve pure attendere alla buona manutenzione del materiale mobile della casa, nonchè a quella delle macchine, degli attrezzi delle manifatture e del fabbricato.

Art. 723.

Vigilanza sulle officine e sui magazzini.

Nelle lavorazioni, il vicedirettore invigila che non si faccia spreco di materie, e, nei magazzini, che queste e i manufatti si custodiscano con ordine e siano muniti le une e gli altri delle marche prescritte negli articoli 607 e 619.

Art. 724.

Impiegato che sostituisce il vicedirettore.

Negli stabilimenti in cui manca il vicedirettore le attribuzioni dette nel presente paragrafo sono disimpegnate

Digitized by Google

dal funzionario che succede immediatamente in grado al direttore.

§ 3. *Doveri speciali del ragioniere.*

Art. 725.

Azione del ragioniere

L'azione del ragioniere è principalmente di controllo e si esercita in modo speciale sulle scritture.

Il ragioniere può opporsi e non dar corso a qualunque ordine che egli creda irregolare o contrario alle disposizioni del presente regolamento e di quello sulla contabilità generale dello Stato, esponendone i motivi in una dichiarazione al direttore per suo scarico.

Questa dichiarazione dev' essere dal direttore trasmessa al Ministero per la superiore decisione.

Art. 726.

Ordini di movimento nella cassa e del materiale e scrittura riassuntiva.

Il ragioniere ha l'obbligo di preparare tutti gli ordini pei movimenti di cassa e del materiale designati negli articoli 700 a 704, per sottoporli alla firma del direttore.

Ha l'obbligo altresì di riassumere mensilmente in uno speciale registro le scritture dei diversi rami di amministrazione e di mandarne ogni trimestre al Ministero, per mezzo della direzione, un prospetto riassuntivo.

Art. 727.

Registri di controllo.

I pagamenti e le riscossioni ordinate o autorizzate dal direttore, nel modo prescritto dall'articolo 700, sono dal ragioniere, volta per volta, annotati sui seguenti registri di controllo:

Digitized by Google

a) amministrazione della casa, entrata;

b) amministrazione della casa, uscita;

c) amministrazione delle manifatture, entrata;

d) amministrazione delle manifatture, uscita;

e) amministrazione del fabbricato, entrata e uscita;

f) amministrazione dei fondi dei detenuti e ricoverati, entrata e uscita;

g) amministrazione dei fondi degli agenti di custodia, entrata e uscita;

h) amministrazione delle partite diverse, entrata e uscita.

Art. 728.

Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.

Il ragioniere deve parimente annotare, sull' apposito registro, a scopo di controllo, tutti i valori effettivi e le carte contabili autorizzate dal direttore, col riferimento della data e del numero dei titoli coi quali vennero estinte.

Art. 729.

Vigilanza sulle scritturazioni del fondo condannati e ricoverati.

Per il fondo dei condannati e ricoverati, il ragioniere deve invigilare che sul registro indicato nell'articolo 81, lettera *n*, figurino esattamente le somme pervenute loro dalle famiglie o da essi alle loro famiglie spedite; e nel registro di cui all'articolo 180, lettera *b*, quelle portate dai condannati o ricoverati al loro ingresso nello stabilimento o posteriormente loro portate dalle famiglie, in rapporto alle scritturazioni fatte sui registri contabili e sui libretti di conto corrente. Parimente egli ha l'obbligo di curare l'esattezza nell'eseguimento delle operazioni di qualsiasi natura sui detti registri e libretti, dividendone la responsabilità col contabile.

Digitized by Google

Art. 730.

Stato di distribuzione dei viveri.

Lo stato di distribuzione dei viveri indicato nell'articolo 702, lettera *b*, deve dal ragioniere essere sottoposto alla firma del direttore ogni sera pel giorno successivo, tenendo esatto conto, quanto ai condannati e ricoverati, delle disposizioni d'ordine disciplinare che il direttore stesso abbia emesse.

Lo stato suddetto deve essere compilato in due esemplari, di cui uno da consegnarsi all'incaricato delle distribuzioni e l'altro da inserirsi in apposito registro.

Art. 731.

Registro del vestiario in uso presso i condannati e ricoverati e gli agenti di custodia.

Per gli effetti di vestiario presso i condannati e ricoverati, il ragioniere tiene speciale registro, con indicazione dello stato di servizio, della durata che si assegnò loro dal giorno della distribuzione, nonchè dell'importo relativo, tanto degli oggetti quanto delle riparazioni, per addebitare all'utente quei deperimenti che possono essere posti a suo carico.

Un registro consimile tiene pure per gli oggetti di vestiario di proprietà degli agenti di custodia e per l'armamento dato loro in consegna.

Art. 732.

Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.

Quando un detenuto o ricoverato, è trasferito da uno ad altro stabilimento, viene a questo rimessa una nota degli effetti di vestiario e di corredo, indossati dal medesimo, dei quali si fa il passaggio, con l'indicazione del valore di ogni oggetto e della durata che deve avere.

Digitized by Google

Il ragioniere compila la nota stessa desumendo il detto valore dal registro indicato nell'articolo precedente.

Art. 733.

Libretti di consegna delle materie prime e accessorie e dei manufatti.

Il ragioniere promuove la consegna delle materie prime ed accessorie dal magazzino alle officine, e delle lavorate dalle officine al magazzino, col mezzo di libretti, e sorveglia le operazioni che, ai sensi dell'articolo 780, si fanno dal contabile sul giornale delle vendite.

Esercita pure una diligente sorveglianza sulla tenuta dei registri interni delle officine prescritti negli art. 790, 792 e 793.

Art. 734.

Registro e specchietti d'estimo.

Stabilito il prezzo dei manufatti, secondo le norme determinate dagli articoli 609 e 610 il ragioniere ne prende nota sopra speciale registro, dalla cui matrice distacca gli specchietti di estimo completi per consegnarli al direttore. Il ragioniere, il direttore, il vice direttore e il contabile sono responsabili del regolare processo di trasformazione delle materie prime ed accessorie distribuite alle manifatture, ed hanno l'obbligo del risarcimento in proporzione dei rispettivi stipendi, quando il danno non sia imputabile particolarmente al fatto o alla omissione per parte di taluno fra essi.

Art. 735.

Valutazione delle materie che hanno parti di valore diverso.

Anche quando trattasi di materie che, sebbene acquistate ad unico prezzo unitario, hanno valore diverso secondo la parte di esse migliore o peggiore, devesi nell'estimo valutarle sempre a prezzo d' acquisto, per riguardo alla

Digitized by Google

contabilità in generale e al conto della trasformazione in particolare; ma per conseguire l'utile prefisso dall'art. 610 e attribuire in pari tempo ai medesimi l'effettivo valore comune in commercio, occorre aumentarne o diminuirne il prezzo di vendita in proporzione della qualità della materia in essi impiegata.

Art. 736.

Conto della trasformazione.

Alla fine di esercizio e di gestione del contabile, il ragioniere deve compilare il conto della trasformazione, per unirlo, corredato degli specchietti d'estimo, al conto giudiziale del materiale.

Art. 737.

Permessi di uscita del materiale.

Il ragioniere, per delegazione del direttore, controlla i permessi di uscita dallo stabilimento, tanto dei manufatti e di qualunque altro oggetto di proprietà erariale, quanto dei lavori eseguiti per gli appaltatori o i committenti.

Art. 738.

Stati dei lavori.

Al termine del mese il ragioniere, compilati gli stati dei lavori prescritti nell'art. 617, li sottopone alla firma del direttore, e quindi li consegna al contabile per le occorrenti registrazioni.

Art. 739.

Fatture dei crediti. — Registro di conto corrente.

Il ragioniere spedisce le note o fatture del prezzo di lavorazione e dei manufatti venduti in capo ai rispettivi appaltatori, committenti o compratori, dopo averne preso nota nel registro di conto corrente.

Digitized by Google

Sul registro stesso tiene eziandio aperto un conto corrente in capo agli appaltatori, ai somministratori di generi, agli impresarii, ai provveditori di materie, ai committenti di lavori, ed a tutti gli altri aventi interesse con lo stabilimento.

Alla fine d'ogni mese desume dal registro predetto l'elenco dei crediti dell'amministrazione, per unirlo al rendiconto delle entrate accertate che rende il contabile.

Art. 740.

Accertamento delle provviste.

Qualsiasi provvista, tanto in servizio dello stabilimento, quanto per conto particolare dei condannati o ricoverati deve essere dal ragioniere accertata nella quantità e nel prezzo convenuto. Tale accertamento occorre risulti dalle fatture e note che presentano i fornitori e provveditori.

Art. 741.

Forma delle fatture dei provveditori.

È dovere del ragioniere di procurare che le note e le fatture siano prodotte nella forma prescritta dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'uso dei pesi e delle misure, e che in una sola nota non siano cumulate provviste riferentisi a diversi capitoli di spese, secondo la loro iscrizione sui preventivi passivi, nonchè all'art. 692 quanto al fabbricato, ed agli articoli 693 e 694 quanto ai fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.

Art. 742.

Liquidazione dei crediti e debiti.

Terminato l' esercizio, il ragioniere deve promuovere, presso il direttore, la liquidazione dei crediti e delle passività dell' amministrazione, consegnandogliene una nota esatta, giusta il disposto dell'articolo 671.

Digitized by Google

Art. 743.

Sorveglianza sul servizio della dispensa.

L'esercizio della dispensa ad economia è messo sotto la sorveglianza speciale del ragioniere, il quale risponde del regolare procedimento della relativa contabilità. Egli accerta ogni mese l'ottenuto benefizio e ne promuove il trapasso ai proventi della casa.

Art. 744.

Tariffa della dispensa. — Sorveglianza sulle scritture del sopravitto.

Stabiliti i prezzi dei generi da vendersi alla dispensa, giusta l'art. 591, il ragioniere, presi gli ordini del direttore, compila la tariffa, e sorveglia il regolare svolgimento delle partite sui modelli indicati negli articoli seguenti.

Art. 745.

Richiesta di sopravitto.

Nei limiti della quantità dei generi e della spesa giornaliera ammessa dal regolamento, per ciascun detenuto o ricoverato, si prende nota un giorno per l'altro, in apposito giornale, delle richieste dei generi vittuarii, annotandone contemporaneamente l'importo nei libretti individuali del sopravitto.

Il ragioniere accerta la regolarità della richiesta, e compila giornalmente il buono condizionato da rilasciarsi al fornitore dei generi, quando il servizio non procede ad economia.

Art. 746.

Pagamento del sopravitto.

Il pagamento al fornitore per i generi somministrati deve di regola, farsi alla scadenza di ogni mese; tuttavia possono concedersi al medesimo acconti, purchè in somma

Digitized by Google

non superiore ai quattro quinti dell' importo dei generi effettivamente somministrati.

Art. 747.

Addebitamento della spesa di sopravitto.

L'importo della spesa giornaliera, fatta da ciascun detenuto o ricoverato in generi di sopravitto, è riportato dal ragioniere sullo speciale registro, in base alle risultanze del quale, alla fine di ogni mese, si effettua lo scarico dalla cassa della somma erogata e il conseguente addebito delle partite al fondo individuale.

Art. 748.

Statistica trimestrale dei lavoranti.

Come riassunto dei lavori che si eseguiscono nelle officine, tanto condotte ad economia quanto per committenti o in appalto, il ragioniere compila alla fine di ogni trimestre, e presenta al direttore, la statistica dei condannati e ricoverati lavoranti.

Art. 749.

Situazione finanziaria.

Alla fine dell' esercizio finanziario, il ragioniere deve compilare le tabelle per la situazione finanziaria, distinte come appresso:

a) proventi previsti e accertati;
b) elenco dei crediti;
c) spese per l'amministrazione della casa;
d) spese per l'amministrazione delle manifatture;
e) spese per l'amministrazione del fabbricato;
f) spese diverse.

Art. 750.

Bilancio delle materie da lavoro dei committenti.

Possibilmente prima della fine dell' esercizio, o al più tardi entro il mese di luglio, il ragioniere, di concerto col

Digitized by Google

contabile, coll' assistenza del vice direttore e con gli interessati, deve eseguire il bilancio delle materie da lavoro prese in consegna dagli intraprenditori e dai committenti, e provocare il carico in inventario di quelle economizzate, che l'amministrazione ha pattuito di appropriarsi in compenso delle minute spese incontrate per l' esercizio delle manifatture.

§ 4. *Doveri speciali del contabile.*

Art. 751.

Obblighi e responsabilità del contabile.

Il contabile ha la gestione del danaro e delle materie occorrenti per il servizio dello stabilimento ed è sottoposto agli obblighi e alle responsabilità comuni ai funzionarii di ambo le categorie, giusta il regolamento di contabilità generale dello Stato.

Egli non può eseguire movimenti di entrata ed uscita e di carico e scarico senza averne ricevuto l' ordine dal direttore in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 752.

Libro di cassa e quietanze.

In quanto al servizio di cassa, il contabile ha l'obbligo e la responsabilità delle iscrizioni da eseguirsi sul libro di cassa, ossia di scarico o spese, e di carico od entrate. Rilascia poi quietanza, da apposito bollettario, d'ogni somma pagata a sue mani, fatta eccezione di quelle per le quali la medesima deve essere da lui apposta sui mandati di pagamento.

Nel caso di rifiuto della quietanza per parte di chi paga, deve far cenno di tale circostanza sulla bolletta figlia,

Digitized by Google

senza firmarla nè staccarla dal bollettario e facendola munire di visto dal direttore.

Art. 753.

Osservanza delle leggi sul corso legale delle valute e sul bollo.

Il contabile deve eseguire sempre le riscossioni ed i pagamenti con monete o valute al corso legale, e gli è perciò vietata qualsiasi operazione di cassa al corso abusivo di piazza. Deve inoltre osservare le prescrizioni della legge sul bollo, applicando le marche alle quietanze che emette o riceve, e che deve annullare nei modi stabiliti dai relativi regolamenti.

Art. 754.

Giornale della dispensa.

Le somme anticipate per l' esercizio della dispensa ad economia vengono dal contabile annotate in carico sullo speciale giornale, dal quale egli scarica, alla fine di ciascun mese, l'importo dei generi somministrati in base alle risultanze del registro di magazzino, per stabilire l' utile da attribuirsi ai proventi della casa, come è prescritto con l'art. 591.

Art. 755.

Movimento dei generi di sopravitto.

Per il registro di magazzino dei generi di sopravitto deve farsi uso del modello che serve al carico e allo scarico dei commestibili, dei combustibili e degli altri generi di ordinario consumo.

Art. 756.

Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.

Le somme che vanno tenute in sospeso come carte contabili e quelle rappresentate da valori effett vi si annotano

Digitized by Google

sul registro relativo, conforme a quello che a scopo di controllo è tenuto dal ragioniere, giusta il disposto dell'articolo 728.

Art. 757.

Rifiuto di eseguire ordini illegali.

Le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 725 sono estese al contabile nei casi in cui egli creda di non poter dar corso ad un ordine illegale o contrario alle norme vigenti.

Art. 758.

Rendiconto delle entrate accertate.

Al principio di ogni mese, il contabile forma per ciascuno dei due rami di amministrazione della casa e delle manifatture, e per i singoli capitoli dei proventi, il rendiconto delle entrate accertate con indicazione delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel mese precedente e delle somme rimaste ad esigere, e lo consegna al ragioniere in tempo per essere, previa ratificazione del direttore, trasmesso al Ministero entro i primi cinque giorni del mese stesso.

Il rendiconto si compila in due esemplari, dei quali uno si trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno e l'altro alla direzione generale delle carceri unitamente all'elenco dei crediti del quale è cenno nell'art. 739, non che al riepilogo degli ordini di riscossione e ad un elenco delle vendite fatte in contanti al personale del proprio e degli altri stabilimenti.

Art. 759.

Elenchi e quadri riepilogativi delle spese.

Per gli effetti di cui nell'art. 674 e nei periodi in esso indicati, il contabile compila separatamente, per la casa

Digitized by Google

e per le manifatture, gli elenchi e i quadri riepilogativi delle spese, ripartiti secondo i capitoli del bilancio preventivo del Ministero dell'interno.

L'elenco è prodotto in doppio esemplare, con la distinta particolareggiata delle partite in uno solo. Su questo esemplare si annotano pure i numeri degli ordinativi di carico delle materie e dei generi che vanno iscritti in inventario. I quadri riepilogativi si compilano in unico esemplare.

Art. 760.

Elenchi delle spese pagate dalle prefetture.

Il conto dei pagamenti fatti dalle prefetture per la casa e le manifatture si rassegna al Ministero entro i primi tre giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre e sempre quando lo richieda il bisogno.

Art. 761.

Elenchi delle spese per il fabbricato.

Giusta il disposto dell'articolo 679, il contabile compila ogni tre mesi, col modello indicato nell' articolo 759, il conto delle spese fatte per la manutenzione ordinaria del fabbricato; e tutte le volte che occorra di promuovere i rimborsi o di giustificare un lavoro ultimato, rassegna i conti delle altre opere, i quali devono essere compilati con elenco a parte per le spese pagate dalla prefettura. Agli ordini di pagamento unisce, oltre le fatture dei provveditori, anche le richieste indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 719.

Le contabilità delle spese per acquisto di attrezzi e utensili per i lavori al fabbricato si producono a periodi semestrali, quando non occorra di averne più presto il rimborso.

Digitized by Google

Art. 762.

Elenchi delle provviste fatte a credito.

Gli elenchi delle provviste fatte a credito per la casa e le manifatture si compilano dal contabile entro il tempo prescritto dall'articolo 677 e devono rassegnarsi al Ministero, riepilogati nei quadri indicati, nell'articolo 759, secondo che riguardano le spese domestiche o le industriali.

Le provviste fatte a credito per il fabbricato si comprendono, giusta l'articolo 761, nello stesso conto delle opere alle quali esse si riferiscono. Per altro in fine del medesimo il contabile indica in un riepilogo l'importare dei pagamenti effettivi (spese pagate e gratificazioni ai lavoranti) e delle provviste fatte a credito, onde il Ministero possa emettere un mandato di rimborso pei pagamenti e un mandato commutabile in quietanza di tesoreria per le provviste a credito, nel caso che l'importare di queste ecceda il limite delle cento lire stabilito dall'articolo 677.

Art. 763.

Titoli a corredo degli elenchi delle spese.

Ciascuno degli elenchi deve essere corredato dei titoli e documenti giustificativi delle singole spese, in essi inscritte distintamente per ogni capitolo, ai quali viene dato numero corrispondente a quello progressivo d'inscrizione delle spese medesime sull'elenco.

Gli ordini di pagamento che si riferiscono a commestibili, combustibili e altri generi d'ordinario consumo, nonchè ad oggetti da iscriversi sugli inventarii o sul registro indicato nell'articolo 771, debbono portare a corredo una dichiarazione del contabile constatante l'avvenuto ricevimento, con il numero della iscrizione fattane sui registri.

Digitized by Google

Art. 764.

Registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.

È affidata al contabile la tenuta dei registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia, non che dei libretti ad essi intestati, come pure la regolare conservazione dei relativi documenti giustificativi d'entrata e di spesa.

Almeno ogni tre mesi, deve comunicare ai condannati e ricoverati e agli agenti di custodia i libretti di conto corrente perchè ne prendano visione e vi facciano, ove occorra, le loro osservazioni.

Art. 765.

Conto giudiziale della cassa e conti di amministrazione.

Il contabile deve, per mezzo della direzione, rassegnare entro il mese di luglio, il conto giudiziale dei proventi della casa e delle manifatture con gli ordini di riscossione riepilogati, e con le quietanze riportate dalla tesoreria a seguito dei versamenti fatti. Rassegna altresì nell' agosto successivo i conti di amministrazione dei fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia con le relative dimostrazioni, unendovi i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, riassunti in distinti prospetti.

Art. 766.

Documenti delle spese per la dispensa.

Entro il mese di agosto il contabile deve pure rassegnare, per mezzo della direzione, i documenti delle spese fatte per l'esercizio della dispensa esercitata ad economia, avendo cura di riassumerli come quelli indicati nell'articolo precedente.

Digitized by Google

Art. 767.

Resa dei conti in caso di trasferimento.

Il contabile che nél corso dell'esercizio sia traslocato, promosso, collocato a riposo, c dispensato definitivamente o temporariamente dal servizio, è pure tenuto a rassegnare i suoi conti, limitatamente al tempo in cui ebbe il maneggio dei fondi dell'amministrazione. Inoltre tanto egli quanto chi lo ha surrogato, devono unire al conto giudiziale copia autentica del verbale di rimessione e accettazione del servizio della cassa.

Nelle consegne fra contabili deve sempre procedersi all'accertamento degli oggetti di valore esistenti nella cassa ed al loro riconoscimento per parte degli interessati.

Art. 768.

Approvazione dei conti di amministrazione e dei conti giudiziali di cassa.

I conti di amministrazione dei fondi dei condannati o ricoverati e degli agenti di custodia, dei quali si fa parola nell'articolo 765, sono approvati dal Ministero; e il conto giudiziale, dopo la parificazione verificata dal Ministero stesso e dalla ragioneria centrale, viene trasmesso alla corte dei conti cui compete di statuire su di esso.

Art. 769.

Rami della contabilità del materiale

La contabilità del materiale si divide come appresso:

a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse; degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto ad uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia; delle macchine, degli attrezzi e utensili di proprietà del governo, occorrenti all'esercizio delle manifatture e del fabbricato;

Digitized by Google

b) delle materie prime e accessorie di proprietà del governo;

c) dei manufatti di proprietà del governo;

d) delle materie prime e accessorie di proprietà di committenti;

e) dei manufatti di proprietà di committenti;

f) del materiale da costruzione per le opere murarie;

g) dei commestibili, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;

h) degli oggetti di proprietà dei condannati e ricoverati.

Art. 770.

Ricevute del materiale in consegna agli utenti.

Per gli effetti mobili e per le macchine soggette alla marca prescritta dagli articoli 586 e 606, il contabile deve ritirare da ogni destinatario l'analoga ricevuta con dichiarazione intorno allo stato di essi, affinchè ciascuno compartecipi alla responsabilità inerente alla dispersione o all'abuso dei mentovati effetti.

Art. 771.

Registro degli oggetti esclusi dagli inventari.

Di tutti gli oggetti e i generi che per loro natura non s'iscrivono in inventario, come quelli indicati nei capitoli 2° (art. 2), 3°, 4° (art. 2), 5°, 10° e 11° del preventivo passivo della casa, e 1° (art. 2), 2° (art. 2) e 5° di quello delle manifatture, e che si consegnano fiduciariamente alla sua custodia, per distribuirli secondo il bisogno, il contabile prende nota sopra speciale registro.

Art. 772.

Distribuzione dei commestibili.

Il contabile fa la distribuzione dei commestibili in conformità delle relative note o degli stati giornalieri, indicati nell'articolo 730 e che deve conservare.

Digitized by Google

Art. 773.

Registro degli oggetti particolari dei condannati e ricoverati.

Al giungere d'ogni condannato o ricoverato nello stabilimento, il contabile prende nota, sull'apposito registro di tutti gli oggetti di spettanza dello stesso, e, quando siano stati lavati e ripuliti, li fa riunire in un involto con indicazione del numero di matricola del proprietario, salvo l'eccezione indicata nell' articolo 224, ultimo capoverso, pei condannati a pena maggiore di cinque anni.

Art. 774.

Ordine di carico e scarico del materiale.

Gli ordini di carico e scarico e gli altri documenti che comprovano i mutamenti avvenuti nel materiale, sono dal contabile conservati e tenuti separatamente secondo che concernono gli oggetti di proprietà del governo o di negozianti e committenti.

Art. 775.

Libretto di consegna delle materie prime.

Essendogli ordinata la consegna di materie alle lavorazioni, il contabile ne esige ricevuta dal dirigente tecnico o dal capo d'arte libero nel libretto indicato nell'articolo 733. In mancanza di questi, l'operazione viene accertata con la firma di un impiegato designato dal direttore.

Art. 776.

Libretto di consegna dei manufatti.

Il contabile, nel ritirare dalle officine o merci o cose lavorate, appone la sua firma in segno di ricevuta sull'altro libretto indicato nell'articolo 733, da conservarsi dal dirigente tecnico o capo d'arte.

Digitized by Google

Art. 777.

Variazioni ai prezzi dei manufatti.

Il contabile non può in verun caso eseguire la vendita di manufatti ad un prezzo diverso da quello di carico: qualora riconosca quel prezzo suscettibile d'aumento o troppo elevato, ne riferisce al ragioniere, perchè provochi le occorrenti disposizioni.

Art. 778.

Ripresa in carico di economie e sopravanzi nei magazzini.

Se nel distribuire le materie e nel vendere i manufatti al minuto, si verifica, nel corso dell'anno, qualche economia o sopravanzo di quantità, il contabile deve avvertirne il ragioniere, perchè faccia emettere dal direttore l'ordine per la ripresa in carico del genere sopravanzato.

Se, avvenuto il pareggio sui registri fra il carico e lo scarico, si rinviene un sopravanzo senza che ne sia stata fatta denunzia, ovvero si riscontri sui registri, segnata in uscita, una quantità superiore all'entrata, il contabile potrà essere sottoposto a misure disciplinari secondo la gravità del caso.

Art. 779.

Ripresa in carico di materie in corso di lavorazione.

Le materie, che alla fine dell'esercizio risultino in corso di lavorazione, debbono pure, previo ordine del direttore, essere riprese in carico dal contabile prima della chiusura del relativo inventario, scaricandosi immediatamente nel nuovo esercizio quelle impiegate nei manufatti non finiti.

Qualora nel corso dell'esercizio avvenga il cambio del contabile, basta unire al conto della trasformazione un elenco diviso per lavorazioni di tutte le materie e di tutti

Digitized by Google

i lavori esistenti nelle officine, col dettaglio delle quantità, del prezzo unitario e del valore.

Art. 780.

Giornale delle vendite e permessi di uscita dei manufatti, ecc.

Riguardo alle vendite e agli altri proventi, il contabile, oltre alle iscrizioni richieste sempre per simili operazioni, è in obbligo di tenere un giornale apposito, che deve sottoporre giornalmente al visto del direttore, e di rilasciare i permessi d'uscita dallo stabilimento indicati nell'articolo 737.

Art. 781.

Vendite a credito.

Quando si vendono a credito manufatti o altri prodotti dello stabilimento, il contabile deve consegnare il giornale delle vendite al ragioniere, affinchè questi possa operare le occorrenti iscrizioni sul libro dei conti correnti.

Art. 782.

Marca per le materie da lavoro e i manufatti. — Etichette di spedizione.

Agli effetti dell' articolo 607, il contabile deve tenere ordinate in magazzino, e distinte colla marca prescritta, le materie da lavoro tanto di proprietà del Governo quanto dei committenti, e, giusta l'articolo 619, apporre ai manufatti la marca stabilita, a tergo della quale si prende nota della vendite parziali.

Pei manufatti e gli altri oggetti che si spediscono altrove, l' indirizzo si fa sopra apposita *etichetta*.

Art. 783.

Registro dei materiali da costruzione.

I materiali da costruzione si iscrivono distinti per ogni opera sul registro stabilito, del quale, a lavoro compiuto,

Digitized by Google

si rimette copia al Ministero con la contabilità finale e gli ordinativi di carico e scarico.

Altrettanto si osserva pei materiali che occorrono alla ordinaria manutenzione.

Art. 784.

Conti semestrali del materiale.

Entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre e nei casi previsti nell'articolo 767, il contabile consegna al ragioniere, in due esemplari, perchè siano rassegnati al Ministero, lo stato di situazione della contabilità del materiale, i prospetti delle variazioni avvenute negl' inventarii e quello del movimento dei viveri, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo. A corredo della contabilità deve unire gli ordini di carico e scarico, le ricevute dei consegnatarii per gli oggetti ceduti gratuitamente, nonchè, in quanto ai viveri, i documenti indicati nell'articolo 702, con la copia del registro di carico e scarico.

Art. 785.

Stato semestrale dei manufatti d'uso carcerario.

Alla fine di ogni semestre il contabile compila lo stato dei manufatti d'uso carcerario giacenti in magazzino, il quale, previa verifica del ragioniere, dev'essere trasmesso al Ministero.

Art. 786.

Conto giudiziale del materiale.

Entro il mese di luglio, e nei casi previsti nell'art. 767, il contabile compila il conto giudiziale relativo alle materie della propria gestione, da trasmettersi alla corte dei conti nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Digitized by Google

Il detto conto dev'essere corredato dei seguenti inventarii chiusi al 30 giugno o alla fine della gestione, cioè:

a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse;

b) degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto a uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia;

c) delle macchine, degli attrezzi e utensili per servizio delle manifatture e del fabbricato;

d) delle materie prime e accessorie di proprietà del Governo esistenti nei magazzini;

e) delle materie manufatte di proprietà del Governo;

f) dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;

g) dei materiali da costruzione.

Aggiunge poi al conto giudiziale lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, oltre al conto della trasformazione indicato nell'articolo 736.

Art. 787.

Prospetto annuale dei generi non inventariati e trascrizione delle consistenze negli inventari.

Alla fine di esercizio o di gestione il contabile deve rassegnare il prospetto degli oggetti e dei generi non compresi negl' inventarii, distinti per la casa e le manifatture, per l'opportuno esame da farsene dal Ministero.

Compiute per cura della direzione le formalità e le condizioni prescritte nell'articolo 713, il risultato in consistenza e in valore degl' inventarii, viene iscritto dal contabile sui relativi registri in carico nel nuovo esercizio o gestione.

Art. 788.

Estensione al computista dei doveri del contabile.

Tutti i doveri del contabile sono comuni al computista di 1ª classe che sia incaricato di quest'ufficio.

Digitized by Google

§. 5. *Doveri speciali del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte.*

Art. 789.

Responsabilità.

Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte preposto alle lavorazioni degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, è responsabile, in rapporto all'opera speciale che presta, della regolare esecuzione dei lavori ordinati dal direttore.

Egli deve vigilare in ispecial modo a che i detenuti e ricoverati apprendisti sotto l'occhio dei lavoranti imparino l'arte cui sono addetti, proponendo a suo tempo per il passaggio a lavoranti o per l'aumento di classe quelli che ne siano meritevoli.

Art. 790.

Registro delle materie da lavoro.

Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte tiene nota in apposito registro delle materie da lavoro ricevute dal contabile, dandosi scarico di quelle impiegate in ogni singolo lavoro eseguito nella officina.

Art. 791.

Elementi per la formazione del prezzo di costo dei manufatti.

Nel proporre l'estimo dei manufatti, il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte deve indicare la precisa qualità e quantità delle materie impiegate e delle altre spese accessorie della lavorazione, in rapporto all'effettivo consumo che si verifica generalmente per qualunque titolo.

Art. 792.

Situazione giornaliera dei lavoranti

È obbligo del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte di dare giornalmente le indicazioni necessarie per la re-

Digitized by Google

golare tenuta della situazione, dalla quale deve risultare il numero dei detenuti o ricoverati presenti al lavoro e quello degli assenti per qualunque motivo.

La situazione stessa deve essere tenuta a cura del comandante, capoguardia, caposorvegliante o di chi venga designato dal vicedirettore su proposta del ragioniere, con l'approvazione del direttore, anche pei lavori all'aperto, per quelli di costruzione e pei servizii domestici.

Art. 793.

Vigilanza sull'annotazione del lavoro dei detenuti o ricoverati.

Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte invigila che i lavori eseguiti dai detenuti o ricoverati, tanto a tariffa quanto a giornata fissa, siano annotati sul conto corrente e sul libretto del lavoro in modo chiaro e preciso, onde possa sempre desumersene la specie e quantità rispettiva.

CAPO X.

Contabilità speciale pei lavori agricoli.

—

§ 1. *Norme da osservarsi per le coltivazioni e industrie affini.*

Art. 794.

Scritture

Nelle colonie penali, ove si esercita l'agricoltura e le industrie, come il panificio, il macello, ecc., le scritture relative si devono uniformare alle regole comuni stabilite nel regolamento, per il servizio e la contabilità delle manifatture, salvo le variazioni ed eccezioni indicate negli articoli seguenti.

Digitized by Google

Art. 795.

Piano organico generale.

Un piano organico generale dei lavori di bonifica dei terreni e di ordinaria coltivazione, preventivamente approvato dal Ministero, deve costituire in ogni colonia la base fondamentale dell' indirizzo agrario da seguirsi.

Art. 796.

Consiglio di amministrazione.

Tutti gli affari di qualche importanza relativi all'andamento industriale della colonia, e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, o nuove costruzioni, o lavori di miglioramento, e simili, prima di essere rassegnati all'approvazione del Ministero, vengono sottoposti ad un consiglio di amministrazione composto del direttore, che ne ha la presidenza, del vicedirettore, dell' agronomo e del ragioniere.

In mancanza del vicedirettore, fa parte del consiglio il segretario.

Le deliberazioni trascritte sul relativo registro sono valide anche se adottate da tre soli componenti il consiglio.

Art. 797.

Compensi speciali per lavori pericolosi e straordinari.

Ai condannati che si occupano in lavori straordinarii, sia per la natura dell'opera richiesta, sia per la durata eccezionale del lavoro stesso, possono essere accordati speciali compensi, su proposta fatta dal direttore al Ministero, in base a motivata deliberazione del consiglio.

Digitized by Google

§ 2. *Doveri speciali dell'agronomo.*

Art. 798.

Attribuzioni.

L'agronomo deve, d'accordo col direttore, procedere alla formazione del piano organico indicato nell'art. 795, nonchè alla compilazione di tutti i disegni, calcoli, piani di strade e di edifizii colonici, rispondenti alle esigenze agricole, esclusa affatto ogni spesa di lusso o altra che non sia strettamente necessaria nell'interesse dell'azienda. Ove occorra, dietro proposta del direttore, l'agronomo può essere assistito da un ingegnere.

All'agronomo stesso compete pure la sorveglianza dei predetti lavori e della tenuta delle relative contabilità, secondo quanto viene stabilito in appresso.

Art. 799

Tariffe e lavoro a cottimo.

L'agronomo deve sottoporre al direttore le tariffe dei lavori a cottimo, invigilarne in particolar modo l'eseguimento, farne la misurazione e rimetterne i risultati alla direzione perchè ordini la compilazione dello stato mensile delle mercedi dovute ai condannati lavoranti.

Art. 800.

Tariffe del lavoro a giornata e classi dei lavoranti.

Per tutti i servizii e lavori che non possono essere retribuiti sulla base dei cottimi, i condannati lavoranti devono essere divisi in classi, con diversa gratificazione, a norma di speciale tariffa da approvarsi dal Ministero. L'agronomo propone al consiglio d'amministrazione della colonia l'assegnazione dei condannati alle varie classi se-

Digitized by Google

condo l'importanza dei diversi lavori o dei diversi servizii, e la speciale capacità ed attitudine dei condannati.

Art. 801.

Vigilanza sull'andamento della azienda agricola.

L'agronomo è tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonchè sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresì concorrere a tutto quanto può contribuire al più produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia.

Art. 802.

Conservazione e manipolazione dei prodotti.

La responsabilità dell'agronomo si estende eziandio alla buona conservazione e manipolazione dei prodotti, anche dopo passati nei magazzini e dati in carico al contabile. A tale scopo devono essere presi gli accordi necessarii col contabile e col ragioniere, e sottoposti alla approvazione del direttore.

Art. 803.

Deperimenti, guasti, ecc.

Di ogni deperimento verificato, di ogni guasto avvenuto nei prodotti pendenti o raccolti, nonchè della morte, della dispersione e delle gravi malattie di capi di bestiame, l'agronomo deve prontamente riferire per iscritto al direttore, il quale ne promuove l'accertamento mediante deliberazione del consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796, e ne riferisce poi al Ministero.

Digitized by Google

Art. 804.

Piano dei lavori ordinari e di miglioramento.

Nel settimo mese di ogni esercizio l'agronomo, dopo aver presi i necessarii accordi col direttore della colonia, compila e presenta allo stesso, per essere sottoposto al voto del consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796, il piano dei lavori ordinarii di coltivazione e di quelli di miglioramento da eseguire nell'esercizio prossimo, unendovi un prospetto dimostrativo della spesa, da unirsi al preventivo.

Senza l'autorizzazione del Ministero, da provocarsi con una deliberazione motivata dal predetto consiglio d'amministrazione, è vietato mutare o modificare il piano dei lavori e delle opere approvate.

Art. 805.

Relazione annuale.

Nella relazione prescritta alla lettera *e* dell'articolo 150, l'agronomo deve dar notizia dell'estensione dei terreni posti a coltivazione nell'esercizio precedente, del modo e dei mezzi coi quali tali colture vennero compiute, dei prodotti verificatisi, dei lavori e delle semine fatte pei raccolti dell'anno successivo, delle opere murarie iniziate e condotte a termine nell'interesse dell'azienda agricola e di quanto altro possa interessare l'esercizio e lo sviluppo delle industrie alle sue cure affidate.

A tale relazione devono unirsi i relativi prospetti dimostrativi, da unirsi al bilancio consuntivo.

Art. 806.

Scritture e registri speciali.

Indipendentemente dai quaderni, dai registri e dalle note diverse richieste pel servizio di contabilità propria-

Digitized by Google

mente detta, l'agronomo ha l'obbligo di tenere in evidenza apposite scritture, dalle quali emerga e possa sempre riscontrarsi il processo e l'importanza del movimento e dei risultati verificatisi non solo nell'esercizio dell'agricoltura in genere e in complesso, ma partitamente per ognuno dei rami in cui essa si suddivide.

Art. 807.

Rami di contabilità.

In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, l'azienda agricola si tiene distinta in quattro divisioni corrispondenti ai seguenti titoli:

a) vigne e vinificazione;
b) campi, prati e orti;
c) piante, boschi, macchie e prodotti attinenti;
d) bestiame, suo prodotto e lavoro.

Di tutte indistintamente le somministrazioni, i trapassi, le prestazioni fatte non solo fra le suddette divisioni, ma fra queste, la casa, le manifatture e il fabbricato, si tien nota in appositi giornali.

Art. 808.

Tenuta dei registri.

Della tenuta dei registri l'agronomo può anche incaricare uno degli assistenti tecnici posti alla sua dipendenza.

§ 3. *Doveri speciali dell'assistente tecnico.*

Art. 809.

Attribuzioni dell'assistente. — Scritture affidategli.

L'assistente tecnico addetto alla colonia deve tener conto in apposito registro di tutte le operazioni compiute

Digitized by Google

per conto e nell'interesse del ramo d'industria cui è preposto, e di quanto altro può riferirsi al modo onde dai condannati si attende al lavoro, e che si reputa meritevole di speciale menzione.

Un estratto di tale registro, debitamente firmato, è rimesso ogni sera all'agronomo per notizia e per le comunicazioni che sia il caso di fare alla direzione, tanto nello interesse del lavoro quanto in quello dell'ordine e della disciplina.

§ 4. *Doveri speciali del direttore, del ragioniere e del contabile.*

Art. 810.

Prospetti illustrativi speciali.

Ai preventivi che si riferiscono al servizio industriale delle colonie, nei quali è d'uopo sieno tenute distinte le previsioni delle spese per le manifatture, pel panificio, pel macello e per le coltivazioni ordinarie e straordinarie, devono unirsi speciali prospetti illustrativi.

Art. 811.

Ordini di carico e scarico.

Il direttore, in seguito a richiesta del ragioniere, appone la sua firma sugli ordini di carico e scarico delle materie prime e accessorie, dei prodotti dell'agricoltura e delle industrie affini. Questi ordini devono compilarsi per cura dello stesso ragioniere.

Art. 812.

Prospetto di sviluppo delle spese.

Le spese fatte per l'amministrazione industriale delle colonie vengono distinte in un prospetto di sviluppo, a tergo del quadro riepilogativo indicati nell'articolo 759.

Digitized by Google

Art. 813.

Registri e prospetti speciali del materiale.

Pel movimento delle materie prime e dei prodotti agricoli il contabile tiene un registro di carico e scarico.

A giustificazione del movimento stesso, compila ogni sei mesi gli analoghi prospetti delle variazioni.

Per lo scarico della propria gestione unisce al conto giudiziale il relativo inventario.

Art. 814.

Determinazione dei prezzi di costo e di vendita dei prodotti agricoli.

Il prezzo di costo e di vendita dei varii prodotti è determinato dal direttore con norme analoghe a quelle stabilite per i manufatti, e tenute presenti le mercuriali delle località vicine.

Pei prodotti di maggiore importanza, come cereali, vino, olio, ecc., la definitiva determinazione del prezzo di vendita deve farsi dal consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796 e sottoporsi all'approvazione del Ministero.

Art. 815.

Valore del materiale a fine di esercizio.

I valori da attribuirsi alle materie a fine di esercizio nelle speciali colonne degl'inventarii, e le variazioni al valore del bestiame e del materiale mobile appartenente alle varie industrie della colonia, devono essere accertati mediante regolare perizia del consiglio di amministrazione.

Art. 816.

Contabilità dei terreni annessi agli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.

Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii ai quali sono annessi terreni coltivati per conto dell'amministra-

Digitized by Google

zione, si osservano le norme speciali contenute negli articoli 812 e 813 intorno al carico ed allo scarico delle materie e dei prodotti, alla tenuta del registro relativo e alla produzione dei conti.

CAPO XI.

Contabilità speciale per le carceri giudiziarie.

§ 1. *Servizio di cassa.*

Art. 817.

Registri di contabilità

Presso ogni carcere giudiziario devono essere tenuti dalla dirigente autorità o da altro impiegato o agente di custodia, sotto la propria responsabilità, i seguenti registri:

a) delle ricevute del denaro depositato;

b) di cassa;

c) del movimento di fondi;

d) ausiliare dei fondi diversi;

e) delle somme in deposito sulla mano d'opera dei giudicabili;

f) delle camere o celle a pagamento concesse ai detenuti;

g) dei conti correnti dei medesimi;

h) dei conti correnti degli agenti di custodia.

Il registro di cui alla lettera *b* deve essere sempre tenuto dall'autorità dirigente e nelle carceri mandamentali potrà omettersi la tenuta dei registri indicati alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*.

Art. 818.

Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.

Nelle carceri affidate a direttori di stabilimenti penali, la tenuta dei registri indicati nell'articolo precedente spetta

Digitized by Google

al contabile, salvo l'eccezione stabilita nel capoverso dell'articolo 822, ed osservate le norme sul maneggio del danaro negli stabilimenti penali.

Lo stesso si osserva quando ad un carcere venga destinato un impiegato contabile.

Art. 819.

Bollettario di ricevimento del danaro.

Il bollettario di ricevimento del danaro depositato, quando non sia tenuto dal portinaio, può affidarsi al comandante, al capoguardia o ad un agente di custodia scelto dall'autorità dirigente. In ogni caso devono dalla medesima ritirarsi a brevi periodi le somme, apponendo sul bollettario stesso la dichiarazione di ricevuta.

Art. 820.

Libro di cassa.

Sul libro di cassa devono iscriversi tutte le somme introitate o pagate dalla dirigente autorità, la quale deve invigilare che abbiano il corrispondente sviluppo negli altri registri nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 821.

Registro del movimento dei fondi.

Sul registro del movimento dei fondi, dove la cassa non è affidata a un contabile, si tiene giornalmente in evidenza l'importo delle somme depositate o estratte dalla cassa e quelle rimaste a mano dell'autorità dirigente o del comandante o capoguardia.

Quando, in mancanza del contabile, la dirigente autorità riserva a sè il maneggio dei fondi, la cassa forte deve avere due chiavi, a differenti congegni, una delle quali è

Digitized by Google

tenuta dalla stessa autorità dirigente e l'altra dall'impiegato che le succede immediatamente in grado.

Art. 822.

Gestione dei fondi dei detenuti. — Registro ausiliare.

Un impiegato della direzione diverso da quello indicato nel capoverso dell'articolo precedente, o anche il comandante o capoguardia, dove non esiste personale amministrativo carcerario, può essere incaricato della gestione dei fondi dei detenuti o di altri fondi diversi, sotto la vigilanza e responsabilità dell'autorità dirigente, alla quale deve darne conto a brevi periodi di tempo. Le esazioni e i pagamenti vengano segnati sul registro ausiliare.

Dove la cassa delle carceri è affidata al contabile dello stabilimento penale, o dove esiste un impiegato contabile, questo registro è tenuto rispettivamente dal ragioniere, dal direttore o da un impiegato addetto al carcere, a scopo di controllo.

Art. 823.

Registro delle somme in deposito per gli inquisiti.

Le somme ritenute, giusta il disposto del primo e secondo capoverso dell' art. 825, sulla mano d'opera degli inquisiti ammessi a lavorare, s'iscrivono nello speciale registro, il quale deve chiudersi trimestralmente, passando ai proventi la quota di coloro la cui condanna divenne definitiva nel trimestre anteriore, e facendo il riporto delle rimanenze. Il pagamento delle quote rimesse ai detenuti prosciolti dev'essere giustificato da quietanze, che vengono unite al prospetto statistico dei lavoranti indicato nell'art. 832.

Per gli inquisiti stati ammessi a libertà provvisoria e quindi assoluti, il pagamento delle quote loro spettanti

Digitized by Google

non deve effettuarsi se non in seguito a presentazione del certificato della cancelleria della corte o del tribunale che pronunziò l'assolutoria.

Le quote non reclamate entro sei mesi si passano ai proventi, salvo a corrisponderle agli aventi diritto nei termini stabiliti dal codice civile.

Art. 824.

Celle a pagamento.

Le concessioni di celle a pagamento fatte dall'autorità dirigente, si notano sul registro, di mano in mano che avvengono, tenendo vincolato il fondo del detenuto corrispondente alla quota dovuta per un trimestre, non senza liquidare il credito dell'amministrazione alla fine di esso, e sempre quando il detenuto cessi di godere di tale benefizio.

Art. 825.

Registri e libretti di conto corrente dei detenuti e degli agenti di custodia.

I registri e i libretti dei detenuti e degli agenti di custodia devono essere tenuti al corrente giorno per giorno e contenere regolarmente tutti gli introiti ed esiti, meno pei detenuti la spesa del sopravitto, la quale può addebitarsi loro mensilmente. Il conto relativo deve sempre essere chiuso non appena un detenuto o un agente, per qualsiasi causa, cessi di appartenere alla stabilimento.

Ai libretti degli agenti di custodia nelle carceri giudiziarie è esteso quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 764.

Art. 826.

Documenti di entrata e di uscita.

Tutti i documenti relativi ad introiti ed esiti devono essere accuratamente conservati e classificati per ordine

Digitized by Google

cronologico, con un numero corrispondente a quello di iscrizione sul libro di cassa.

Art. 827.

Verificazioni di cassa.

Almeno ogni quattro mesi deve farsi dalla dirigente autorità l'accertamento dei fondi esistenti nella cassa, in confronto alle risultanze dei registri, e una copia del relativo verbale, constatante l'eseguita operazione, deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura.

Ove il servizio di cassa delle carceri sia affidato al contabile dello stabilimento penale, queste verifiche devono farsi ogni qual volta si proceda all'altra verifica dei fondi di spettanza dello stabilimento, non senza trasmettere i relativi verbali al Ministero.

Art. 828.

Verificazioni annuali della cassa ed in caso di trasferimento del direttore.

Al verbale dell'accertamento dei fondi di cassa, che deve farsi alla scadenza dell'esercizio finanziario, o ad ogni mutamento di direttore, si uniscono i prospetti delle rimanenze dei fondi dei detenuti e degli agenti di custodia, secondo le risultanze dei conti correnti e dei libretti relativi, in accordo con le cifre del libro di cassa.

Art. 829.

Stato dei lavori dei detenuti.

Alla fine di ciascun mese i lavori compiuti dai detenuti si riepilogano nello stato delle mercedi, e si fa il relativo accreditamento ai loro conti correnti, riportandone l'importo sul libro di cassa appena ne avvenga il pagamento da parte dei committenti.

Digitized by Google

Art. 830.

Rendiconto dei proventi.

L'autorità dirigente, o, nel caso previsto dall'art. 818, il contabile, alla scadenza di ogni trimestre, compila il rendiconto dei proventi; e sia per mezzo di quietanze della tesoreria provinciale, sia, dove questa manchi, per mezzo di vaglia postali, trasmette l'ammontare all'ufficio incaricato dell'esazione dei proventi stessi, sotto deduzione, occorrendo, delle spese sostenute per il loro invio.

Entro gli otto giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, trasmette al Ministero, per mezzo della prefettura, il rendiconto, munito dei prescritti titoli giustificativi.

Art. 831.

Proventi e loro categorie.

I proventi delle carceri giudiziarie si ripartiscono in sette categorie:

1ª prodotto del lavoro dei detenuti;

2ª concorso dei comuni per le carceri mandamentali;

3ª prodotto delle camere o celle a pagamento;

4ª fondo di massa perduto dagli agenti di custodia e ritenuta sui loro averi per risarcimenti, ritenuta per malattie veneree, e giornate di cura;

5ª risarcimenti pagati dai detenuti;

6ª rimborso delle spese di mantenimento pei detenuti esteri;

7ª prezzo dei libretti di conto corrente degli agenti di custodia e dei detenuti, della carta da lettere sommistrata a questi ultimi, e proventi casuali.

Art. 832.

Corredo della contabilità dei proventi.

A corredo della contabilità dei proventi deve unirsi un estratto del registro dei detenuti ammessi, durante il tri-

Digitized by Google

mestre, a godere delle celle a pagamento giusta l'art. 549, nonchè un prospetto statistico del guadagno realizzato dai detenuti lavoranti nel trimestre stesso, con la quota dovuta al Governo, da conteggiarsi soltanto per tutti i lavori che non siano fatti ad economia. Devono unirsi, eziandio, le quietanze delle quote pagate agli inquisiti assoluti, secondo quanto è previsto nei precedenti articoli.

Art. 833.

Ufficio incaricato dell'esazione dei proventi.

L'ufficio incaricato dell'esazione dei proventi delle carceri giudiziarie viene determinato dal Ministero, preferibilmente fra le direzioni degli stabilimenti situati nella capitale del Regno.

Art. 834.

Ordini di carico dei proventi.

Il Ministero emette direttamente gli ordini di carico dei proventi pei quali il funzionario incaricato tiene apposito registro e rilascia le quietanze.

Quest'ultimo effettua in ogni mese il versamento in tesoreria delle somme riscosse.

Art. 835.

Prospetto riassuntivo dei proventi.

Alla fine di ogni mese il funzionario indicato nell'articolo precedente compila un prospetto riassuntivo delle somme riscosse e di quelle versate, e, per mezzo dell'ufficio dal quale dipende, ne rimette un esemplare alla ragioneria centrale del Ministero e l'altro alla direzione generale delle carceri.

Digitized by Google

Art. 836.

Conto giudiziale dei proventi.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, o quando nel corso di esso abbia termine la propria gestione, il funzionario compila il conto giudiziale dei proventi delle carceri giudiziarie, da rimettersi al Ministero, munito degli ordinativi di carico indicati nell'art. 834 e delle quietanze di tesoreria che comprovino i versamenti eseguiti.

Art. 837.

Sorveglianza sulle scritture dei proventi.

Quando il servizio dei proventi delle carceri giudiziarie venga disimpegnato dal contabile di uno stabilimento di pena, la sorveglianza delle scritture relative e l'azione di controllo in genere spetta al ragioniere dello stabilimento stesso.

§ 2. *Servizio del materiale e delle lavorazioni.*

Art. 838.

Materiale mobile.

Il materiale mobile, il vestiario, la biancheria e gli altri oggetti che sono in consegna dell'autorità dirigente nelle carceri in cui il servizio sia condotto ad economia, devono tenersi in evidenza sullo stesso registro prescritto nell'articolo 852 pei servizi appaltati.

Art. 839.

Inventario del materiale mobile.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, o nel corso di esso quando il servizio di fornitura venga appaltato, deve compilarsi l'inventario da trasmettersi al Ministero.

Digitized by Google

Art. 840.

Contabilità delle manifatture nelle carceri giudiziarie.

Riguardo ai lavori attivati nelle carceri giudiziarie si applicano le norme stabilite nel regolamento per quelli eseguiti negli stabilimenti penali e nei riformatorii, in quanto dal Ministero si riconosca ciò essere richiesto dall'importanza dei lavori stessi e secondo che questi siano condotti per conto del governo o di committenti.

§ 3. *Servizio di mantenimento.*

Art. 841.

Modi diversi di provvedere al mantenimento dei detenuti.

Al servizio del mantenimento dei detenuti, e alla somministrazione di quel che occorre ai vari bisogni delle carceri giudiziarie, può provvedersi per appalto, ovvero ad economia, secondo le circostanze e località, osservando quanto dispone il regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Può anche provvedersi al servizio mediante contratti a licitazione o trattativa privata, o per acquisti diretti o per convenzioni, o accordi scritti o verbali, a diaria fissa per razione o per servizio; ma, in qualunque caso, gli atti o gli accordi devono essere preventivamente approvati dal Ministero.

Sia che il servizio proceda ad economia, sia che venga assicurato per convenzioni o accordi, devono sempre osservarsi le norme del capitolato d'appalto in vigore.

Art. 842.

Anticipazione di fondi alle prefetture.

Quando il servizio del mantenimento è eseguito ad economia, vi si fa fronte mediante anticipazioni di fondi alle prefetture, almeno pei bisogni di due mesi.

Digitized by Google

Art. 843.

Giustificazione delle spese.

Le spese fatte pel mantenimento ad economia nelle carceri, si giustificano di mese in mese quando i generi si acquistano direttamente. In questo caso il rendiconto deve essere corredato dai documenti seguenti:

a) stato nominativo dei detenuti entrati ed usciti, desunto dal registro di matricola;

b) riassunto dei supplementi di vitto distribuiti, coi relativi certificati sanitari;

c) fatture e quietanze dei fornitori, munite della dichiarazione di presa in carico per gli oggetti da inventariarsi;

d) richieste giornaliere delle somministrazioni, nel caso che si provveda in tutto o in parte al servizio con speciali convenzioni e accordi scritti o verbali;

e) stato nominativo degli agenti di custodia entrati ed usciti dall'infermeria.

Art. 844.

Detenuti presso la pubblica sicurezza e presso i reali carabinieri. Documentazione dei conti.

Occorrendo somministrazioni di vitto ai detenuti che si trovano nelle camere di deposito dipendenti dagli ufficii di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, al rendiconto devono unirsi:

a) lo stato nominativo dei detenuti;

b) i buoni o ordinativi per le razioni;

c) le fatture o quietanze del fornitore.

Art. 845.

Riepilogo dei conti.

Tutte le somministrazioni fatte per le carceri della provincia, si riepilogano per cura della prefettura in apposito

Digitized by Google

quadro da rassegnarsi ogni mese al Ministero unitamente alle contabilità relative.

Art. 846.

Norme per il servizio economico.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 581 al 584, primo alinea, 586 e 587 sono applicabili al servizio ad economia delle carceri giudiziarie.

Art. 847.

Sorveglianza sulla contabilità della dispensa.

Nelle carceri giudiziarie condotte ad economia, quando non siano amministrate dalla direzione di uno stabilimento carcerario, spetta principalmente all'autorità dirigente la sorveglianza sulla tenuta della contabilità riguardante la dispensa cui riferiscono gli articoli dal 744 al 747.

CAPO XII.

Contabilità dei servizi appaltati.

Art. 848.

Mantenimento in appalto.

Il servizio di mantenimento degli stabilimenti carcerarii può essere dato in appalto, mediante il pagamento di una diaria fissa per ogni giornata di presenza.

Art. 849.

Consegna del materiale e del fabbricato. — Relativi inventarii e verbali.

Il materiale mobile e infisso, esistente negli stabilimenti carcerarii, o introdottovi nel corso dell'appalto, e i locali occorrenti pel disimpegno dei servizii, si danno in consegna all' impresa di fornitura, secondo le condizioni stabilite dal contratto dei servizi appaltati, per comprovarne

Digitized by Google

il passaggio all'assuntore del servizio, compilando gl'inventarii, i verbali e i prospetti seguenti:

a) inventario e verbale di consegna dei locali;

b) elenco delle opere d'innovazione e di miglioramento eseguite dall'appaltatore cessato, per le quali gli compete indennizzo;

c) verbale di consegna delle opere di miglioramento eseguite a carico erariale;

d) inventario e verbale di consegna del materiale mobile agli appaltatori;

e) verbale di consegna del materiale mobile provvisto eccezionalmente a carico erariale;

f) prospetto di confronto del debito e del credito dell'appaltatore cessato verso lo Stato;

g) prospetto di confronto del credito dell'appaltatore cessato verso il subentrato;

h) prospetto di confronto del debito dell'appaltatore subentrato verso lo Stato.

Art. 850.

Richieste per opere di miglioramento ai fabbricati.

Le opere di miglioramento ai fabbricati, eseguite dalle imprese di fornitura con diritto a compenso in fine di appalto, devono giustificarsi mediante la produzione delle richieste coll'indicazione dell'autorizzazione ministeriale, rilasciate dalle autorità dirigenti degli stabilimenti.

Art. 851.

Compilazione degli inventarii e dei verbali. — Tasse di bollo e registro.

Gli inventarii ed i verbali di consegna si compilano tanto nel caso che l'amministrazione ceda o subentri all'appaltatore, quanto in quello in cui un'impresa subentri ad un'altra.

Gl'inventarii e i verbali sono soggetti alle disposizioni

Digitized by Google

della legge sul bollo e registro e le spese relative sono totalmente a carico delle imprese di fornitura.

Art. 852.

Inventario del materiale mobile.

Il materiale mobile e gli effetti di vestiario in consegna alle imprese di fornitura, si iscrivono a cura delle autorità dirigenti sul registro inventario.

Art. 853.

Richiesta delle somministrazioni alimentari.

Per le somministrazioni alimentari occorrenti agli stabilimenti carcerarii, si compila giornalmente, in doppio esemplare, la relativa richiesta, e una copia di essa va consegnata all'appaltatore.

Occorrendo durante il giorno qualche nuova somministrazione, si compila con lo stesso modello una richiesta suppletiva.

Per gli agenti di custodia curati nell' infermeria si corrisponde all'appaltatore la diaria stabilita nell'articolo 138 dell'ordinamento del corpo.

Art. 854.

Economie sul vitto e loro conteggio

Deve essere tenuto il debito conto delle economie sul vitto fornito dall' appaltatore, cioè delle differenze fra le quantità dei generi prescritte dal regolamento e quelle effettivamente somministrate, allo scopo di diminuire il credito trimestrale dell'appaltatore stesso, tenendo per base i prezzi delle mercuriali locali.

Art. 855.

Vitto pei detenuti nelle camere di sicurezza.

Le richieste delle razioni di pane e minestra, per i detenuti nelle camere di deposito dipendenti dagli uffici di pub-

Digitized by Google

blica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, si fanno all'appaltatore mediante apposito buono.

Art. 856.

Campioni dei generi alimentari.

Per agevolare le verifiche stabilite dal regolamento, i campioni dei generi vittuarii che, in seguito a contratti, debbono essere provveduti allo stabilimento, si conservano in recipienti regolarmente suggellati, previo verbale, presso gli uffici di direzione, rinnovando periodicamente quelli che possono deteriorarsi.

Art. 857.

Verifica dei generi.
Campioni dei generi contestati.— Loro autenticazione.

I generi che i fornitori somministrano allo stabilimento sono giorno per giorno verificati per quantità e qualità dall'autorità dirigente, o da un impiegato di sua dipendenza, e dei risultati di tali verificazioni è tenuto conto in uno speciale registro.

Sorgendo contestazioni coi fornitori sulle qualità dei generi da essi somministrati, i campioni di quelli contestati devono, onde ne sia assicurata l' identità, essere chiusi in un pacco o recipiente, suggellato col bollo dell'ufficio e con le firme dell'autorità dirigente e del fornitore, od in sua contumacia nel caso di non intervento, e indi trasmessi, unitamente al relativo verbale di rifiuto, alla prefettura della provincia per le sue decisioni.

Art. 858.

Richieste all'appaltatore.

Le richieste di materiale mobile, casermaggio, vestiario e biancheria, scorte di viveri e medicinali, si fanno all'ap-

Digitized by Google

paltatore, con registro a matrice, nella qualità e quantità necessaria pei servizi dello stabilimento, ai termini del contratto di fornitura.

Per l'adempimento di ogni provvista è fissato sempre un termine perentorio da 8 a 15 giorni, secondo i casi.

Questo termine può essere abbreviato in caso di evidente urgenza.

Art. 859.

Verbali d'inadempimento.

Di ogni ritardo o inadempimento alle condizioni del contratto deve compilarsi verbale, invitando l'appaltatore ad intervenirvi. Se l'appaltatore non interviene, il verbale è compilato in sua contumacia e gliene è rilasciata copia.

Art. 860.

Verificazione semestrale del materiale. — Relativo verbale.

Alla scadenza di ogni semestre l'autorità dirigente procede, o in via diretta o per mezzo di un suo delegato, all'accertamento di tutto il materiale mobile esistente nello stabilimento o nei magazzini alla sua dipendenza, consegnato all'impresa, e ripartito secondo il relativo stato di servizio, prendendo nota di tale accertamento su verbale, compilato in doppio esemplare, in contraddittorio della impresa stessa, o in sua contumacia, ove questa non intervenga.

Un esemplare del verbale stesso è inviato alla prefettura nei primi dieci giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.

Art. 861.

Riassunto dei verbali di verificazione.

La prefettura riassume tutti i verbali delle carceri della provincia in un prospetto e li rassegna al Ministero.

Digitized by Google

Art. 862.

Certificati di provenienza.

Al verbale indicato nell'art. 860 devono unirsi i certificati comprovanti la provenienza degli oggetti nuovi dalle manifatture carcerarie rette ad economia nonchè quella degli oggetti usati dallo stabilimento da cui essi sono ceduti.

In quest'ultimo caso basta un certificato della direzione dello stabilimento cedente.

Art. 863.

Bolli di accettazione e di rifiuto.

Ogni oggetto introdotto nello stabilimento, o nei magazzini ad uso dei detenuti, dev'essere munito del bollo di accettazione. Egualmente tutti gli effetti dichiarati fuori uso, o giunti da altre carceri in cattive condizioni, debbono essere marcati con bollo di rifiuto, per evitare che possano porsi in distribuzione.

I bolli di accettazione e di rifiuto devono essere conservati dall'autorità dirigente, nè possono darsi in consegna a chicchessia.

Art. 864.

Conti trimestrali delle spese — Loro documentazione.

Delle somme dovute all'appaltatore è trimestralmente compilato un conto dimostrativo, al quale devono essere uniti, oltre ai documenti indicati alle lettere *a*, *b* e *d* dell'articolo 843:

a) le ricevute delle somme dovute ad ospedali o ad altri stabilimenti sanitari per cura di detenuti fuori carcere;

b) tutti i documenti giustificativi del debito dell'appaltatore per multe, mercedi, spese fatte d'ufficio, manufatti provveduti, e simili.

Digitized by Google

Le provviste dei manufatti debbono essere giustificate dalle fatture quietanzate, munite di accettazione dell' impresa o dichiarazione di carico in inventario fatto in contumacia, e, per gli oggetti provveduti dall' industria carceraria, da ordinativo di pagamento della prefettura e dichiarazione di commutazione in quietanza, in conto proventi delle manifatture, a favore del contabile dello stabilimento fornitore.

Le multe debbono giustificarsi con la produzione dei verbali; gli acquisti d'ufficio, coi verbali di rifiuto o mancato servizio e con le fatture quietanzate dei fornitori; le mercedi, con uno stato munito di accettazione dell' impresa e di quietanza dell'autorità dirigente.

Art. 865.

Quadro riepilogativo delle somministrazioni.

L'appaltatore deve presentare trimestralmente, in tre esemplari, un quadro riepilogativo delle somministrazioni fatte nelle carceri della provincia, il quale è liquidato dalla ragioneria della prefettura,

Art. 866.

Conti per gli stabilimenti penali appaltati.

Per le somministrazioni fatte agli stabilimenti penali, gli appaltatori presentano alla scadenza di ogni trimestre il conto dimostrativo, al quale vanno uniti i documenti indicati nell'articolo 864, eccetto lo stato nominativo dei detenuti entrati ed usciti, il quale è sostituito da uno stato di controllo del movimento dei condannati.

Art. 867.

Controllo delle contabilità.

All'autorità dirigente nelle carceri giudiziarie e al ragioniere negli stabilimenti penali, spetta, rispettivamente,

Digitized by Google

l'azione di controllo sulle contabilità riguardanti i servizi appaltati.

CAPO XIII.

Contabilità diverse.

Art. 868.

Stipendi al personale di amministrazione.

La nota nominativa degli assegni dovuti al personale d'amministrazione si trasmette mensilmente all'intendenza di finanza della provincia, la quale provvede al pagamento in forza di ordini sopra a ruoli di spese fisse emessi dal Ministero.

Art. 869.

Assegni e paghe al personale aggregato e agli agenti di custodia.

La nota nominativa degli assegni dovuti ai cappellani, medici-chirurghi e ai maestri e delle paghe dovute agli agenti di custodia, compilata nel modo prescritto dalle vigenti disposizioni, è trasmessa mensilmente alla prefettura della provincia, dalla quale si emette un ordine complessivo di pagamento in testa dell'autorità dirigente lo stabilimento cui appartiene il detto personale.

A quest'ordine deve essere unita la nota nominativa, che l'autorità, cui è intestato l'ordine di pagamento, deve restituire alla prefettura con le quietanze in prova del pagamento eseguito.

Art. 870.

Ritenute sulle paghe degli agenti.

Prima di corrispondere le paghe agli agenti di custodia, la dirigente autorità o il ragioniere, prende rispettivamente nota, sopra apposita tabella, delle somme da rite-

Digitized by Google

nersi sugli averi dei detti agenti. L'ammontare delle ritenute si conteggia nel modo indicato negli articoli 660 665 e 667 del regolamento.

Art. 871.

Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. — Pagamento.

Per le gratificazioni agl'impiegati dell'amministrazione addetti a stabilimenti posti in luoghi isolati o malsani, si produce al Ministero, alla scadenza di ogni trimestre di residenza nei luoghi stessi, la tabella dimostrativa del compenso spettante per le occorrenti disposizioni di pagamento.

Art. 872.

Viaggi degli agenti di custodia.

Le norme che regolano i viaggi degli agenti di custodia e delle loro famiglie sono determinate dalle convenzioni vigenti con le società esercenti le linee delle strade ferrate e con quelle di navigazione. Per ottenere le riduzioni di prezzo pei viaggi sulle strade ferrate debbono rilasciarsi agli agenti che ne hanno diritto le richieste prescritte, e pei viaggi marittimi quelle del modello stabilito dal regolamento.

Art. 873.

Anticipazione delle indennità di viaggio. — Conto delle spese per indennità di viaggio.

Fatto il conteggio delle somme spettanti agli agenti di custodia a titolo d'indennità di viaggio pei traslochi, le direzioni degli stabilimenti dai quali essi partono devono anticiparne loro l'importo, ritirandone quietanza,

Alla fine di ogni semestre, le direzioni degli stabilimenti carcerarî rimettono alla prefettura della rispettiva provincia il conto riepilogativo delle somme anticipate per

Digitized by Google

trasporto degli agenti di custodia, con le relative quietanze, e in base ad essi vengono emessi i mandati di rimborso.

Art. 874.

Spese diverse. — Telegrammi di Stato.

Tutte le altre spese che il Ministero ordina alle direzioni degli stabilimenti carcerarî o dei riformatorî si giustificano nel modo stabilito dal regolamento, o come venga di volta in volta prescritto.

I conti delle spese per telegrammi di Stato si trasmettono dalle direzioni degli stabilimenti carcerarî e dei riformatorî alla fine di ogni semestre alla prefettura della rispettiva provincia, con le relative quietanze e copie dei dispacci stessi per l'emissione del mandato di rimborso.

Art. 875.

Trasporto dei detenuti o ricoverati e dei corpi di reato.

Le contabilità dei trasporti dei detenuti o ricoverati, e dei corpi di reato, si trasmettono dalle prefetture al Ministero alla fine di ogni trimestre coi modelli seguenti:

a) richiesta di traduzione;

b) conto dei trasporti;

c) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei detenuti e dei corpi di reato;

d) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei minorenni.

Digitized by Google

PARTE IV.

Disposizioni transitorie

Art. 876.

Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti di prigionia preventiva.

Fino a che gli stabilimenti di prigionia preventiva non siano completamente ordinati, secondo le norme del nuovo codice penale, della legge sulla riforma carceraria, e del presente regolamento, si osserveranno le disposizioni seguenti:

a) per quanto riguarda gl'inquisiti e i condannati che possono scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie, la segregazione cellulare continua o la notturna è regolata, caso per caso, dal pubblico ministero, al quale verrà trasmesso ogni giorno un prospetto dimostrativo della popolazione detenuta nel carcere e delle celle in esso disponibili;

b) per quei detenuti che si mostrino ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi, l'autorità dirigente provocherà dall'autorità giudiziaria suddetta l'applicazione della segregazione cellulare continua o della notturna.

Le comunicazioni e richieste di cui sopra, per le carceri mandamentali, vengono fatte al pretore locale.

Quanto alle sezioni penali si osserveranno le disposizioni prescritte per gli stabilimenti penali.

Art. 877.

Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.

Fino a che gli stabilimenti di pena non siano ordinati, la segregazione cellulare continua o la notturna, secondo

Digitized by Google

la specie o lo stadio della pena, sarà applicata nell'ordine che segue:

a) ai condannati alla pena dell'ergastolo;

b) ai condannati alla reclusione per quindici anni, o più;

c) ai condannati alla detenzione per quindici anni, o più;

d) ai condannati all'arresto per un anno, o più.

Art. 878.

Segregazione cellulare continua o notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di minore durata.

Pei condannati a pene di durata minore di quella indicata nell'articolo precedente, la segregazione cellulare continua o la notturna dovrà rispettivamente applicarsi a misura che si abbiano posti disponibili, dando la precedenza ai condannati a pena di maggior durata, ai recidivi, ai ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi.

Art. 879.

Assegnazione dei condannati attuali agli stabilimenti di pena.

Pei condannati che, all'attuazione del regolamento, si trovino nelle carceri giudiziarie in attesa d'invio alla loro legale destinazione, si osserveranno le norme degli articoli 412 al 415.

Tanto i condannati predetti, quanto gli altri posteriormente condannati al loro giungere in uno stabilimento di pena, che non sia completamente ordinato a norma del nuovo codice penale, vengono assoggettati a un periodo di isolamento in cella di osservazione, la cui durata sarà di trenta giorni pei condannati all'ergastolo, di venti pei condannati alla reclusione, di dieci pei condannati alla detenzione.

Digitized by Google

Art. 880.

Assegnazione alle case penali intermedie dei condannati alla reclusione.

I condannati alla reclusione per una durata superiore ai cinque anni, che all'attuazione del regolamento si trovino nelle carceri giudiziarie e vi abbiano scontato non meno dei tre quarti della loro pena, possono essere assegnati alle case di pena intermedie, agricole o industriali, quando siano di buona condotta e non abbiano riportata da un anno una punizione superiore alla cella a pane ed acqua per più di dieci giorni e da sei mesi una punizione superiore all'ammonizione.

Questa assegnazione è fatta previa deliberazione motivata del consiglio di disciplina dello stabilimento, colle norme stabilite dal regolamento pel consiglio di sorveglianza, e sempre che concorrano le altre condizioni prescritte nell'articolo 14 del vigente codice penale.

Art. 881.

Passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione, secondo le leggi anteriori.

Possono essere proposti pel passaggio alle case di pena agricole e industriali, colle norme stabilite dagli articoli 452 a 458, i condannati alla reclusione che sono negli stabilimenti penali non ancora ordinati secondo le disposizioni dell'articolo 890, ove abbiano espiato i due terzi della pena, e non meno di tre anni, ed abbiano gli altri requisiti indicati nel precedente articolo 880.

Art. 882.

Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.

I condannati a pena temporanea, attualmente addetti al lavoro all'aperto o alle colonie penali, saranno considerati come appartenenti alle case di pena intermedie,

Digitized by Google

agricole o industriali, e godranno dei vantaggi consentiti, dal regolamento, fino a che per la loro condotta non si rendano immeritevoli di tale beneficio.

Art. 883.

Disposizioni relative ai condannati alla custodia.

Ai condannati alla custodia, secondo le leggi anteriori, sono applicate le disposizioni degli articoli 482 e 483 del regolamento.

Art. 884.

Passaggio dei condannati alle case penali di rigore.

I condannati secondo le leggi anteriori, cui fu commutata la pena nell' ergastolo o nella reclusione, e che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 344, potranno essere inviati alle case penali di rigore, indicate nel primo capoverso dell'articolo 459 del regolamento, ancorchè non abbiano scontato il primo periodo di segregazione cellulare continua.

Art. 885.

Catene pei condannati ai lavori forzati.

A favore dei condannati ai lavori forzati che scontano la pena nel modo indicato nell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, è soppresso l'incatenamento in coppia, stabilito dall'articolo 21 del regolamento disciplinare 7 marzo 1878; e le catene indicate nell'articolo 22 del regolamento stesso sono limitate a quelle prescritte per la prima e la seconda categoria. All'attuazione delle disposizioni di cui sopra, si ritengono quali appartenenti alla prima categoria tutti i condannati che vi sono ascritti e quelli che abbiano da scontare meno di dieci anni di pena, e alla seconda tutti gli altri che abbiano da scontare una pena maggiore.

Digitized by Google

Il successivo passaggio di questi ultimi alla prima categoria seguirà colle norme attualmente in vigore.

Art. 886.

Debito verso il soppresso *deconto vestiario*.

I condannati ai lavori forzati che all' attuazione del presente regolamento si trovino tuttora in debito verso il soppresso *deconto vestiario*, continueranno ad estinguerlo mediante rilascio di un quarto del rispettivo fondo di lavoro.

Queste somme saranno versate ai proventi della casa.

Art. 887.

Disposizioni pei condannati alla relegazione ed al carcere.

Pei condannati alla relegazione ed al carcere, sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti approvati coi regi decreti 13 gennaio e 28 agosto 1862, sia per quanto riguarda il trattamento disciplinare, sia per quanto riflette la gratificazione loro assegnata, e il fondo di sussidio stabilito dagli articoli 12 e 13 di quest'ultimo.

Art. 888.

Liberazione condizionale pei condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione. Norme per ottenerla.

Possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale, colle norme stabilite dagli articoli 380 ultimo capoverso, 499 e 502 del regolamento, e salvo le eccezioni indicate dall'articolo 16 del codice penale, i condannati ai lavori forzati a tempo, alla casa di forza e alla reclusione (secondo le leggi anteriori) per un tempo superiore ai cinque anni, qualora abbiano scontato i quattro quinti della pena, abbiano tenuto tale condotta da far presumere il loro ravvedimento, non abbiano da un anno

Digitized by Google

riportato punizioni superiori all' ammonizione, e sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

Nel calcolo del tempo della pena, pei condannati suddetti, il consiglio di sorveglianza o di disciplina, può anche tener conto, in tutto o in parte, del carcere preventivo sofferto.

Art. 889.

Applicazione graduale delle nuove disposizioni.

Le disposizioni concernenti il vitto ordinario, le mercedi, l'acquisto di sopravitto ed altro, contenute negli articoli 268, 287, 366, 367, 382, 506, 519, 520, 521, 532 e 545 saranno estese agli stabilimenti designati volta per volta con decreto ministeriale.

Art. 890.

Attuazione del regolamento negli stabilimenti carcerarii.

Con decreto ministeriale saranno, volta per volta, designati gli stabilimenti carcerarii nei quali il presente regolamento debba avere piena ed intera esecuzione.

Art. 891.

Abrogazione di disposizioni anteriori.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d' ordine di S. M.
ministro dell'interno
F. Crispi.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLE

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA A
Art. 506 del Regolamento generale

—

TABELLA *indicativa e dimostrativa delle qualità e quantità dei generi che compongono le singole razioni di vitto pei detenuti sani.*

Numero d'ordine	COMPOSIZIONE delle minestre e pietanze	GENERI da impiegarsi	QUANTITÀ in grammi: pei detenuti nelle carceri giudiziarie e pei condannati all'ergastolo ed alla reclusione nel primo periodo della pena	QUANTITÀ in grammi: per tutti gli altri condannati negli stabilimenti e sezioni penali	*Annotazioni*
1	Minestra di pasta con erbaggi o patate.	Pasta	120	130	I detenuti nelle carceri giudiziarie riceveranno giornalmente una razione di **pane bianco di 2ª qualità** del peso di grammi 600 ed una minestra, scelta, secondo le stagioni e le località a giudizio delle direzioni fra quelle indicate nella tabella. I condannati negli stabilimenti e nelle sezioni penali riceveranno giornalmente una razione di pane ordinario (cioè depurato del 15 0/0 di crusca) del peso di grammi 600 ed una minestra parimente scelta come sopra.
		Erbaggi o patate .	110	130	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
2	Id. di pasta con legumi secchi.	Pasta	120	130	
		Legumi secchi . .	80	80	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
3	Id. di riso con erbaggi o patate.	Riso.	110	120	
		Erbaggi o patate .	110	130	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
4	Id. di riso con legumi secchi.	Riso. . . .	110	120	
		Legumi secchi . .	80	80	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale	10	10	
		Cipolle	5	5	
5	Id. di pasta con legumi freschi mondati.	Pasta	120	130	
		Legumi freschi mondati . . .	100	120	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	

Digitized by Google

Numero d'ordine	COMPOSIZIONE delle minestre e pietanze	GENERI da impiegarsi	QUANTITÀ in grammi		Annotazioni
			pei detenuti nelle carceri giudiziarie e pei condannati all'ergastolo ed alla reclusione nel primo periodo della pena	per tutti gli altri condannati negli stabilimenti e sezioni penali	
6	Minestra di riso con legumi freschi mondati.	Riso.	110	120	
		Legumi freschi mondati . . .	110	120	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle . . .	5	5	
7	Id. di pasta assoluta.	Pasta	150	160	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
8	Id. di riso assoluto.	Riso.	150	160	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	9	5	
9	Id. di pane con erbaggi o patate.	Pane	140	150	
		Erbaggi o patate .	110	120	
		Olio.	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle . . .	5	5	
10	Id. di pane con legumi secchi.	Pane	140	150	
		Legumi secchi. .	75	80	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Olio.	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
11	Id. di pane con legumi freschi mondati.	Pane	140	150	
		Legumi freschi mondati . . .	110	120	
		Olio.	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	

Digitized by Google

Numero d'ordine	COMPOSIZIONE delle minestre e pietanze	GENERI da impiegarsi	QUANTITÀ in grammi: pei detenuti nelle carceri giudiziarie e pei condannati all'ergastolo ed alla reclusione nel primo periodo della pena	QUANTITÀ in grammi: per tutti gli altri condannati negli stabilimenti e sezioni penali	Annotazioni
12	Minestra di legumi secchi assoluti.	Legumi secchi .	160	180	
		Erbaggi. . . .	40	40	
		Lardo od olio . .	12	12	
		Sale.	10	10	
		Cipolle	5	5	
13	Polenta.	Farina di granturco	240	250	
		Burro	12	12	
		Sale.	10	10	
		Formaggio . . .	5	5	
14	Minestra al brodo di carne (1). .	Pane	140	150	
		Erbaggi o patate	120	130	
		Sale.	10	10	
		Carne, in crudo .	150	200	
	Nelle feste di Natale, di Pasqua e dello Statuto, la minestra del giorno è sostituita dai generi seguenti:				
	Pasta asciutta.	Pasta	180	200	
		Sale.	10	10	
		Formaggio . . .	10	10	
	Pietanza di carne in umido.	Carne di bue o manzo in crudo	200	250	
		Lardo	12	12	
		Sale.	10	10	
		Conserva (2) . .	10	10	
		Cipolle	8	8	
	Vino.	Centil.	25	25	

(1) Questa minestra si distribuisce una volta alla settimana.

(2) Questi condimenti debbono servire per preparare il sugo occorrente a condire la pasta asciutta.

Digitized by Google

Annotazioni

1. Ai generi stabiliti dalla tabella *A* per la composizione della minestra e della zuppa, può essere aggiunta la necessaria quantità di pepe ed anche di erbe aromatiche.

2. Il pane tanto ordinario che bianco deve essere composto di farina di puro frumento di buona qualità che non abbia alcuna delle impurità comprese nell'articolo 118 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890. La farina pel pane ordinario deve essere stacciata e purgata dalla crusca in ragione del quindici per cento, alla condizione che, quando fosse macinata in modo da non potersene estrarre tale quantità, dovrà togliersi dal buratto tanto cruschello che ne tenga luogo. Le farine non potranno essere sfiaccate nè aggiungersi alle medesime crusca proveniente da altre farine anche in quantità minima.

Il pane bianco sarà di seconda qualità (secondo l'uso del paese dove è situato lo stabilimento).

Tanto il pane ordinario che quello bianco devono essere bene impastati, ben lievitati, conditi colla occorrente quantità di sale, e cotti lentamente e bene, in modo che la mollica sia spugnosa ed elastica. Il pane non deve contenere una quantità d'acqua maggiore di quella massima stabilita dai regolamenti locali d'igiene. La distribuzione non deve farsi se non dopo 12 ore dall'estrazione dal forno.

Nessuna tolleranza può mai essere ammessa sul peso del pane, ed ogni mancanza deve essere subito compensata con altro pane di qualità identica o superiore.

3. La pasta deve essere di seconda qualità (giusta l'uso del paese) composta di semolino proveniente da puro frumento od anche di farina di grano duro da quattro passate, senza odore, non acida, nè arenosa, asciutta, bianca o colorata con colori innocui (decreto del ministro dell'interno 18 giugno 1890 per l'elenco dei colori nocivi). Essa deve corrispondere per qualità e assortimento ai campioni da stabilirsi in principio di ogni appalto, e da conservarsi negli ufficii di direzione in speciali recipienti di vetro suggellati per servire di norma in caso di contestazioni.

4. Il riso deve essere di seconda qualità nazionale, della raccolta rurale in corso, ben ripulito e purgato di ogni materia eterogenea, senza odore, non floscio e di troppo facile cottura; deve poi sempre essere corrispondente al campione da stabilirsi e da conservarsi come all'articolo precedente.

5. I legumi secchi da provvedersi (fagioli, fave, piselli, lenticchie e ceci) devono essere dell'ultimo raccolto, di buona qualità, di facile cottura, di grana intiera, sufficientemente secchi, non ammuffiti, senza odore, ben ripuliti dalla polvere e dalle materie estranee, e corrispondere ai campioni da stabilirsi come negli articoli precedenti.

I legumi devono essere alternati in modo che ne sia cambiata la specie ogni giorno per tre giorni consecutivi.

6. La farina di grano turco deve essere di buona qualità, proveniente dall'ultimo raccolto, stacciata in modo proveniente.

Digitized by Google

7. Gli erbaggi e i legumi freschi da provvedersi, cioè i cavoli, i broccoli, le zucche, i piselli, le fave, i fagioli, le carote, le bietole, i pomodoro, i porri, le rape e le patate devono essere di buona qualità, sani ben lavati e ripuliti mondati dai torsoli e dai fogliami inservibili i primi ed anche dalle bucce i secondi, non intaccati dal gelo, non germogliati e di una grossezza ordinaria. Gli erbaggi e i legumi freschi si somministrano secondo la stagione e secondo quello che offrono i mercati locali o dei paesi circonvicini.

Nella composizione della minestra, le rape, le bietole e le zucche, non possono mai da sole eccedere la metà del peso degli erbaggi spettanti, e i pomidori, i porri e le carote devono sempre adoperarsi in giusta misura.

8. In quelle località dove non si usa dalla popolazione la carne di bue o di manzo, vi si può sostituire quella di vitello, vacca, maiale, castrato, agnello o capretto, secondo le consuetudini locali e l'avviso del medico-chirurgo. In questi casi la quantità prescritta deve essere aumentata di un quinto, se si adopera carne di vacca o di maiale, e di due quinti, se si adopera quella di castrato, agnello o capretto.

Le carni di cui sopra devono essere di buona qualità ai sensi della prescrizione del regolamento speciale innanzi citato, sufficientemente mature, senza cattivo odore o sapore, da qualunque causa provenga.

Le ossa e la giunta non devono mai superare il quinto della quantità totale della carne spettante nella giornata. Gli zampini, il sevo e le interiora sono esclusi assolutamente, e si considerano come giunta il collo e la testa.

9. L'olio per uso di condimento deve essere di oliva, e senza mescolanza di qualsiasi altra specie di olio o materia, fino, chiaro, senza cattivo odore o sapore tanto in freddo quanto in cottura, ben purgato e tale che non sia soggetto a sedimento.

10. Il burro deve essere composto di puro latte di vacca e non altrimenti, di buona qualità, senza cattivo odore o sapore, e ben purgato dal siero, in modo che tagliandolo non ne sgorghi più latte.

11. Il lardo deve essere di maiale maschio, di qualità nostrale e buono, ben condizionato, ben penetrato dal sale, maturo, compatto, candido verso il roseo, non mai verso il giallognolo, e grato al gusto ed all'odore.

12. Il formaggio ad uso di condimento deve essere convenientemente stagionato, sano, saporito e della qualità di uso locale.

13. Il vino infine, deve di regola essere rosso, di pura uva, senza alcuna mescolanza di materie eterogenee, maturo, ben colorito, limpido e senza sedimenti, di sapore e colore naturale, e insomma corroborante e salutare.

Al vino del luogo deve sempre darsi la preferenza, e quindi la direzione è in facoltà di ricevere anche il vino bianco quando l'uso di questo sia comune, tra la popolazione libera della località dove si trova lo stabilimento.

Il vino del raccolto dell'anno in corso non sarà mai distribuito prima del dicembre successivo.

I campioni del vino devono essere sempre depositati e conservati presso la direzione dello stabilimento.

Il provveditore del vino deve garantire formalmente, rimossa ogni eccezione, e nei termini più assoluti, la buona conservazione fino alla consumazione totale. Qualora in tale frattempo, si manifestasse in tutto od in parte del vino provvisto qualche difetto, compreso quello dell'acidità, dovrà essere sostituito con altro pienamente conforme al campione esistente presso la direzione.

14. La qualità e il peso dei vari generi vittuarii, prima dell'accettazione,

Digitized by Google

sono sempre accertati da un impiegato a turno quando trattasi di provviste giornaliere, e dal contabile, coll'assistenza del ragioniere, quando trattasi di grosse provviste da introdursi nel magazzino; e ciò indipendentemente da tutte quelle altre verificazioni che il direttore, nell'interesse del buon andamento del servizio, creda di eseguire personalmente.

Della visita ai generi vittuarii e delle disposizioni adottate in caso di mancanza, o di rifiuti per cattiva qualità, si prende sempre nota sullo speciale registro.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell' interno
F. Crispi.

Digitized by Google

TABELLA B.
Art. 506 del regolamento generale.

TABELLA *indicativa e dimostrativa delle qualità e quantità dei generi che compongono le singole razioni pei diversi trattamenti costituenti il vitto dietetico dei detenuti e ricoverati negli stabilimenti carcerarii e nei riformatori governativi.*

Numero d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	Quantità	ALIMENTI straordinari
1	Dieta assoluta	Indeterminato	Brodi di carne .	Carne di bue Kg.	0. 250	Pasta asciutta al burro. Riso al burro. Latte. Caffè. Uova. Carne arrosto Erbaggi. Aranci e limoni.
2	Id. non assoluta	2	Minestra al brodo di carne .	Idem »	0. 25	Vino marsala od altro vino generoso del luogo.
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . . . »	0. 055	
3	Quarto di vitto di convalescenza . . .	2	Minestra idem .	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue »	0. 065	
		1	Pane	Pane. . . . »	0. 100	
		1	Vino	Vino . . . litri	0. 100	
4	Mezzo vitto di convalescenza.	2	Minestra idem .	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0 125	
		1	Pane	Pane. . . . »	0. 200	
		1	Vino	Vino . . . litri	0. 150	

Digitized by Google

Numero d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	Quantità	ALIMENTI straordinari
5	Tre quarti di vitto di convalescenza . .	2	Minestra al brodo di carne. .	Riso o pasta o pane o semolino, a giudizio del medico.		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0. 185	
		1	Pane	Pane. . . . »	0. 300	
		1	Vino	Vino . . . litri	0. 205	
6	Intiero vitto di convalescenza.	2	Minestra idem	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0. 250	
		1	Pane	Pane. . . . »	0. 400	
		1	Vino	Vino . . . litri	0. 250	

NB. Quando esistono nello stabilimento detenuti cronici pei quali non sia il caso di prescrivere uno dei trattamenti indicati nella presente tabella, nè si possa distribuire loro senza danno il vitto da sano, questo potrà essere modificato colla sostituzione di alcuni fra i cibi stabiliti per gli infermi a giudizio del medico-chirurgo.

Annotazioni

1. Gli alimenti straordinarii possono essere prescritti in sostituzione di una parte o di tutti gli alimenti ordinarii delle razioni di convalescenza, od anche in aggiunta ai cibi delle diete, sempre quando l'importo totale di queste razioni non venga a superare quello della mezza razione del vitto di convalescenza.

2. La razione intiera del vitto di convalescenza, di regola, è prescritto per una volta tanto nel giorno di uscita del condannato dall'infermeria, ma per eccezione può anche accordarsi ogni qualvolta il medico-chirurgo lo ritenga di assoluta necessità, purchè sul registro del vitto dietetico giustifichi le eccezioni con apposite annotazioni.

Digitized by Google

3. Nel limite di quanto è stabilito dalla tabella *B* e dalle annotazioni n. 1 e 2, è lasciata al medico-chirurgo piena facoltà di regolare a suo piacimento il vitto dietetico, col solo obbligo di curare che le sostituzioni delle carni lessate non siano tali da nuocere alla buona qualità del brodo.

4. Per la carne si debbano osservare tutte le disposizioni contenute nelle annotazioni della tabella *A*.

Qualunque sia la quantità e la proporzione delle razioni deve sempre provvedersi pei brodi la razione intiera di grammi 250 per ogni infermo, salvo a prelevare da questa le razioni occorrenti.

5. Gli avanzi che possono verificarsi nel vitto dietetico, meno il brodo che deve essere conservato pei bisogni eventuali della notte, vengono ogni sera ripartiti, dalla guardia capo infermiere, tra i detenuti infermieri.

6. Il pane, la pasta, il riso, il semolino devono essere di prima qualità (secondo l'uso del paese), e tutti gli alimenti straordinarii, non che il burro e l'olio devono sempre avere tutti i requisiti determinati pel vitto dei sani ed essere di più adatti, secondo l'uso comune, ai bisogni di una infermeria.

7. Gli alimenti straordinarii devono, di regola, essere scelti tra quelli che si possono avere sul luogo.

8. Pel condimento dei cibi straordinarii si deve fare uso di burro od olio, secondo le prescrizioni del medico-chirurgo, e nella misura non eccedente grammi 12 per ogni razione.

Il sale deve impiegarsi nella misura strettamente necessaria.

9. Il vino, deve di regola essere rosso, di pura uva, senza alcuna mescolanza di materie eterogenee, maturo, ben colorito, limpido e senza sedimenti, di sapore e colore naturale, e insomma corroborante e salutare.

Al vino del luogo deve sempre darsi la preferenza, e quindi la direzione è in facoltà di ricevere anche il vino bianco quando l'uso di questo sia comune tra la popolazione libera della località dove si trova lo stabilimento.

Il vino del raccolto dell'anno in corso non sarà mai distribuito prima del dicembre successivo.

I campioni del vino devono essere sempre depositati e conservati presso la direzione dello stabilimento.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

TABELLA C
Art. 596 del regolamento generale.

TABELLA *dei generi vendibili nella dispensa del sopravitto negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii governativi, e norme relative.*

GIORNI della settimana	GENERI VENDIBILI		Quantità massima che se ne può acquistare in un giorno		*Annotazioni*
In tutti i giorni della settimana	Pane bianco o bruno.	K.	0	500	**N. B.** Per le pietanze di generi cotti il peso indicato è quello che deve risultare dopo la cottura
	Formaggio o salame	»	0	060	
	Frutta fresche.	»	0	300	
	Caffè	Tazza	1	—	
	Latte.	Litro	0	500	La vendita del tabacco da fumo è permessa soltanto nelle dispense delle carceri giudiziarie.
	Frutta secche	K.	0	150	
	Erbaggi secondo la stagione. .	»	0	500	
	Carne lessa senz'osso.	»	0	100	
	Brodo di carne.	»	0	500	
	Vino.	Litro	0	500	Nelle altre è rigorosamente vietato.
	Sale.	K.	0	050	
	Tabacco da naso	»	0	025	
	Id. da fumo	»	0	050	
	Sigari	N.°	2	—	
	Sapone	K	0	100	
Nel giorno di:					
Lunedì	Uova fritte o lessate	N.°	2	—	
	Insalata di erbaggi cruda o cotta condita con olio ed aceto . .	K.	0	300	
Martedì	Carne in umido depurata dalle ossa e cartilagini	»	0	100	
	Legumi cotti a lesso, in insalata o in umido	»	0	300	
Mercoldì	Carne arrostita depurata dalle ossa	»	0	100	
	Uova fritte o lessate	N.°	2	—	
Giovedì	Pasta o riso asciutto condito. .	K.	0	300	
	Carne in umido depurata dalle ossa o cartilagini	»	0	100	
Venerdì	Pesce fresco o salato	»	0	150	
	Uova fritte o lessate	N.°	2	—	
	Erbaggi, patate o legumi cotti a lesso, in insalata o in umido .	K.	0	300	
Sabato	Come il martedì				
Domenica	Polenta o gnocchi di patate, pasta o riso asciutto conditi. .	»	0	300	
	Carne in umido depurata dalle ossa e cartilagini	»	0	100	

Digitized by Google

Annotazioni

1. Le dispense pel sopravitto negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii governativi sono istituite pei detenuti e ricoverati, e la vendita dei generi non può essere estesa ad altri senza autorizzazione del Ministero.

2. Le dispense sono condotte nel modo stabilito dal regolamento.

3. Quando il servizio procede ad economia, gli acquisti dei generi vengono fatti nei modi stabiliti dalla terza parte del regolamento, e nelle quantità che la direzione creda più convenienti per ottenere le migliori condizioni, mai per altro in misura tale da poter dar luogo a deperimenti.

4. Le vendite dei generi ai detenuti e ricoverati si fanno nei modi stabiliti dal regolamento e sulla base di una tariffa compilata dal ragioniere e approvata dal direttore.

5. I prezzi dei generi devono essere regolati strettamente su quelli della vendita al minuto, correnti sulla piazza dove si trova lo stabilimento; e quando la dispensa è condotta ad economia, le differenze fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita, le quali non debbono oltrepassare la proporzione del 3 0[0 sono destinate a compensare l'amministrazione dei deperimenti, delle spese di personale, ecc.

6. I generi vendibili nelle dispense del sopravitto devono essere sempre di buona qualità, ed avere i requisiti prescritti dalla tabella *A* ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

7. Devono essere inoltre visitati e controllati dall'impiegato di turno ai viveri, tanto all'entrata nello stabilimento, quanto al momento della distribuzione.

8. I piatti e recipienti che occorrono per preparare la distribuzione del sopravitto sono provveduti dalla dispensa, e ritirati all'atto stesso della distribuzione.

9. Oltre ai generi vittuarii permessi, le dispense del sopravitto devono vendere refe ed aghi da cucire.

10. I generi di sopravitto distribuiti giornalmente debbono essere consumati nello stesso giorno.

11. In quelle località dove non sia possibile, per mancanza dei generi, o per il prezzo troppo elevato, di osservare strettamente le disposizioni della tabella *C* relativamente alle minestre e pietanze del giorno, le direzioni possono provvedere come credono più opportuno, avendo però cura di scostarsi il meno possibile dalle disposizioni della tabella.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'Interno
CRISPI.

Digitized by Google

TABELLA *indicativa e dimostrativa delle qualità e quantità dei generi che governativi.*

1° Periodo - DAL 1° GIUGNO A TUTTO SETTEMBRE

Giorni della settimana	Colezione: Generi di cui si compone	Colezione: Quantità	Pranzo: Generi di cui si compone	Pranzo: Quantità	Cena: Generi di cui si compone	Cena: Quantità
Lunedì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 2[illegible]
	Frutta	» 150	Minestra: Pasta comune	» 075	Pietanza - Erbaggi in insalata	» 2
			Minestra: Erbaggi	» 090		
Martedì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» [illegible]
	Latte	» 200	Minestra: Pasta comune	» 075	Pietanza - Salame	» [illegible]
			Minestra: Legumi fres.	» 090	Vino	» [illegible]
Mercoledì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 20[illegible]
	Frutta	» 150	Minestra: Riso	» 085	Pietanza - Uova	1 »
			Minestra: Patate	» 090		
Giovedì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 2[illegible]
					Pietanza di carne	» 17[illegible]
	Frutta	» 150	Minestra-Pasta al brodo	» 090	Vino	» 2[illegible]
Venerdì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 2[illegible]
	Formaggio	» 030	Minestra: Riso	» 085	Pietanza-Patate in umid	» [illegible]
			Minestra: Legumi fres.	» 090		
Sabato	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 2[illegible]
	Frutta	» 150	Minestra: Pasta	» 075	Pietanza - Risotto	» 07[illegible]
			Minestra: Erbaggi	» 090		
Domenica	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 2[illegible]
					Pietanza di carne	» 17[illegible]
	Formaggio	» 030	Minestra-Pasta asciutta	» 140	Vino	» 2[illegible]

Nelle feste di Natale, di Pasqua e dello Statuto la minest

Pasta asciutta	Pasta	» 160	Carne cotta in umido
	Sale	» 0·9	
	Formaggio	» 010	

Digitized by Google

TABELLA D.
Art. 506 del Regolamento generale

compongono le singole razioni di vitto pei minorenni sani nei Riformatorii

2° Periodo - DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO

GIORNI della settimana	COLEZIONE		PRANZO		CENA	
	Generi di cui si compone	Quantità	Generi di cui si compone	Quantità	Generi di cui si compone	Quantità
Lunedì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
	Latte	» 200	Minestra: Pasta	» 075	Pietanza - Patate in insalata	» 200
			Minestra: Legumi sec.	» 090		
Martedì	Farina di grano turco	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
	Castagne s.°	» 150	Minestra: Riso	» 085	Pietanza - Salame	» 030
			Minestra: Legumi sec.	» 090	Vino	» 200
Mercoledì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
	Latte	» 200	Minestra: Pasta	» 075	Pietanza - Legami secchi in umido	» 150
			Minestra: Patate	» 090		
Giovedì	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
					Pietanza di carne	» 175
	Formaggio	» 030	Minestra - Pasta al brodo	» 090	Vino	» 200
Venerdì	Farina di grano turco	» 150	Pane	» 250	Pane	200
	Tonno sotto olio	» 050	Minestra: Riso	» 080	Companatico: Fichi secchi ovvero Formaggio	» 150
			Minestra: Legumi sec.	» 090		» 030
Sabato	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
	Latte	» 200	Minestra: Pasta	» 075	Pietanza - Legumi secchi in insalata	» 200
			Minestra: Patate	» 090	Vino	» 200
Domenica	Pane	» 150	Pane	» 250	Pane	» 200
	Formaggio	» 030	Minestra - Pasta asciutta	» 140	Pietanza di carne	» 175

Il giorno è sostituita dai generi seguenti:

Carne cruda di bue o di manzo	» 240	Vino	» 200
Olio, grascia o burro	» 010		
Sale	» 009		

Digitized by Google

Segue TABELLA

GENERI E QUANTITÀ DEI CONDIMENTI

PER LE MINESTRE			PER LE PIETANZE					
			Vegetali			di erbaggi e legumi sì cotti che crudi conditi in insalata		
Generi	Quantità		Generi	Quantità		Generi	Quantità	
Lardo (*)	»	010	Burro (*).....	»	012	Olio..	»	010
Burro (*).....	»	010	Lardo (*)	»	012	Aceto.....	»	060
Grascia (*).....	»	010	Grascia (*)	»	012	Sale..... ..	»	009
Olio (*)	»	010	Olio (*)	»	010	Cipolle....	»	008
Sale	»	009	Sale per la carne	»	005			
Cipolle..... ...	»	005	Sale per pietanze	»	009			
Conserva di pomidoro...	»	001	Cipolle per pietanze vegetali..	»	008			

N B. *Per i minori di* 14 *anni le razioni dei generi a peso escluso il pane, sono ridotte di un quinto.*

Ai minorenni addetti alla classe di merito ogni domenica viene somministrata a titolo di ricompensa una delle sottonotate pietanze:

1ª Domenica	Fegato di bue	»	100	1ª Domenica	Salame	»	030
2ª »	Uova al burro	1	»	2ª »	Fegato di bue	»	100
3ª »	Pasta asciutta	»	060	3ª »	Salame	»	030
4ª »	Risotto	»	070	4ª »	Uova all'olio	1	»

(*) Questi condimenti non possono essere impiegati cumulativamente e si darà sempre la preferenza al meno costoso.

Digitized by Google

Annotazioni

—

1. Le direzioni, sentito, occorrendo un medico-chirurgo, possono a seconda delle stagioni e delle località sostituire a quelli indicati altri generi per la composizione delle minestre e delle pietanze, purchè non siavi aumento di spesa.

2. Il pane dovrà essere bianco di seconda qualità, uguale a quello stabilito per le carceri giudiziarie.

Le annotazioni che fanno seguito alle tabelle *A* e *B*. per quanto riguarda le qualità e verificazioni dei generi, sono estese ai riformatorii governativi.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA E.
Articolo 532 del Regolamento generale

ELENCO

dei medicinali per gli stabilimenti carcerarii e pei riformatorii governativi.

Acetato basico di piombo.
Id. di potassio.
Id. neutro di piombo.
Acido acetico concentrato.
Id. borico.
Id. cloridrico concentrato,
Id. gallico.
Id. nitrico concentrato.
id. solforico concentrato.
Id. id. commerciale.
Id. tannico.
Id. tartarico.
Acqua di calce.
Id. distillata.
Id. id. di anice volgare.
Id. id. di cannella.
Id. id. di mandorle amare.
Id. id. di menta
Alcool.
Aloe.
Ammoniaca.
Anice.
Antipirina.
Assafetida.

Balsamo copaibe.
Id. del Tolù.
Belladonna.
Benzoato di sodio.
Bicarbonato di sodio.
Bicloruro di chinina.
Id. di mercurio.
Bisolfato di chinina.
Borato di sodio.
Bromuro di potassio.
Id. di sodio.

Caffeina.
Camomilla.
Canfora.
Cantaride.
Carbonato di litio.
Id. di potassio.

Carta nitrata.
Id. senapata.
Cassia.
Catrame vegetale.
Cetina.
China.
Citrato di ferro.
Cloralio idrato.
Clorato di potassio.
Cloridrato di cocaina.
Id. di morfina.
Id. di pilocarpina.
Cloroformio.
Cloruro di calce.
Id. ferrico liquido.
Collodio.
Colombo.
Convallaria.
Cotone assorbente.
Id. con bicloruro di mercurio.

Digitale.

Digitized by Google

Empiastro diachilon gommo-resinoso.
Id. di cantaride.
Id. id. mite.
Id. mercuriale.
Essenza di anice.
Id. di menta.
Id. di senape.
Id. di trementina.
Estratto di aconito idroalcoolico.
Id. di aloe acquoso.
Id. di belladonna idroalcoolico.
Id. di china acquoso.
Id. id. idroalcoolico.
Id. di genziana acquoso.
Id. di giusquiamo idroalcolico.
Id. di oppio acquoso.
Id. di rabarbaro acquoso.
Id. di ratania acquoso.
Id. di segala cornuta.
Etere.

Felce maschio.
Fenacetina.
Fenolo liquido.
Id. per disinfezioni.

Genziana.
Ginepro.
Glicerina.
Gomma arabica
Grasso suino.

Idrocarbonato di magnesio.
Ipecaquana.

Jaborandi.
Jodo.
Jodoformio.
Jodolo.
Joduro di potassio.

Kermes minerale.

Lattato ferroso.
Laudano liquido.
Lino.
Liquirizia.

Malva.
Mandorle.
Manna.
Melogranato.
Mercurio.
Miele.
Muschio.

Nitrato basico di bismuto.
Id. di argento cristallizzato.
Id. id. fuso con nitrato di potassio.
Id. di potassio.
Id. di stricnina.

Olio di croton tiglio.
Id. di mandorle dolci.
Id. di ricino.
Oppio.
Ossido di magnesio.
Id. di mercurio giallo.
Id. di zinco.

Papavero.
Pepe cubebe.
Pepsina.
Podofillina.
Polpa di cassia.
Id. di tamarindo.
Pomata con olio di mandorle.
Id. di Helmerich.
Id. mercuriale.
Protocloruro di mercurio.

Quassio.

Rabarbaro.
Resina di gialappa.
Resorcina.

Digitized by Google

Sabadiglia.
Sabina.
Salicilato di sodio.
Id. di eserina
Sanguisughe.
Santonina.
Segala cornuta.
Sena.
Senapa nera.
Sciroppo semplice.
Solfato di chinina.
Id. di ferro commerciale.
Id. di magnesio.
Id. di potassio.
Id. di rame.
Id. di sodio.
Id. di zinco.
Solfo sublimato lavato.
Soluzione alcoolica di ammoniaca con anice.
Soluzione alcoolica di jodo.
Id. id. di canfora.
Id. arsenicale del Fowler.
Spirito di coclearia.
Stramonio.

Tamarindi.
Tartrato di antimonio e potassio.
Id. ferrico-potassico.
Id. sodico-potassico.
Terpina.
Tintura di aconito.
Id. di arancio.
Id. di arnica.
Id. di assenzio.
Id. di belladonna.
Id. di colchico.
Id. di china.
Id. di digitale.
Id. di lobelia.
Id. di noce vomica.
Id. di valeriana.

Tiglio.
Trementina.

Vaselina.

Zucchero.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M
Il Ministro dell' interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA F.
Art. 533 del regolamento generale.

TABELLA *specificativa degli oggetti da camera e da letto pei detenuti e ricoverati sani ed infermi negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii governativi.*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Presso ogni detenuto o ricoverato		Durata per ogni oggetto
		sano	infermo	
1	Fondo di letto	1	1	—
2	Saccone ripieno di paglia o di foglia di grano turco	—	1	—
3	Materasso di lana	—	1	—
4	Guanciali di lana	—	2	—
5	Fodere di guanciali	—	2	—
6	Lenzuola di tela canapina. . . .	—	2	—
7	Lenzuola come sopra	2	—	4 anni
8	Strapunto ripieno di crine vegetale o di lana di 2ª qualità . . .	1	—	10 »
9	Guanciale id. id. . . .	1	—	10 »
10	Coperta di lana.	1	1	10 »
11	Sopracoperta di traliccio di cotone .	—	1	—
12	Zanzariere (1)	—	1	—
13	Catino	1	1	—
14	Brocca	1	1	—
15	Seggetta di legno	—	1	—
16	Vaso fecale	1	1	—
17	Tavolo mobile o tavoletta infissa al muro.	1	1	—
18	Sedile di legno.	1	1	—
19	Etichetta o tavoletta	—	1	—

(1) Limitatamente alle località nelle quali si riconosca indispensabile.

Digitized by Google

Annotazioni

1. Il fondo di letto deve essere del modello in uso nello stabilimento, o del modello che venisse prescritto dal Ministero.

2. Il saccone di traliccio di canapa, a righe irregolari grezze e nocciuola pei detenuti e pei ricoverati infermi è lungo m. 2,10 e largo m. 0,95 misurato vuoto. Deve essere impuntito e riempito con 22 chilog. di paglia nuova intiera di frumento, oppure di foglia di grano turco quando si riconoscesse più conveniente o non fosse possibile di aver paglia di buona qualità. La paglia dei sacconi deve essere rinnovata totalmente ogni tre mesi, e la foglia di grano turco ogni due anni, e parzialmente quando sia necessario.

3. Il materasso pei detenuti e pei ricoverati infermi deve contenere 10 chilog. di lana di 2ª qualità perfettamente lavata, entro fodera di traliccio di canapa a piccole righe longitudinali color nocciuola, il tutto impuntito e di dimensioni uguali a quelle del saccone.

4. Il guanciale per i detenuti e per i ricoverati infermi deve contenere chilog. 1 di lana di 2ª qualità perfettamente lavata, entro guscio di tela canapina con piccole righe longitudinali color nocciola, ed avere la lunghezza di centimetri 50 e la larghezza di centimetri 60 misurato pieno.

5. La federa del guanciale pei detenuti e pei ricoverati infermi deve essere di tela canapina eguale a quella del guanciale, ed avere la lunghezza di centimetri 62 e la larghezza di centimetri 52. Ogni letto deve avere una dotazione di 4 federe.

6. Le lenzuola per i detenuti e per i ricoverati infermi sono di tela canapina con piccole righe longitudinali color nocciuola, e misurano m. 2,40 di lunghezza e m. 1,40 di larghezza. Ogni letto deve avere una dotazione di 6 lenzuola.

7. Le lenzuola pei detenuti sani sono di tela canapina a righe irregolari grezze e nocciuola e misurano m. 2,20 di lunghezza e metri 1,20 di larghezza.

Le lenzuola pei ricoverati sani, sono di tela canapina con piccole righe longitudinali color nocciola ed hanno le dimensioni stabilite per quelle dei detenuti sani.

8. Lo strapunto da sano deve contenere chilog. 15 di crine vegetale, essere impuntito ed avere la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di centimetri 60, misurato pieno. Il crine vegetale è rinnovato in ragione del decimo ogni anno.

Lo strapunto dei detenuti è di traliccio di canapa con righe irregolari grezze e nocciuola. Quello dei ricoverati è di traliccio di canapa a piccole righe longitudinali color nocciuola.

9. Il guanciale da sano deve contenere chilog. 1,50 di crine vegetale ed avere la lunghezza di centimetri 60 e la larghezza di centimetri 50, misurato pieno.

Il guanciale dei detenuti è di tela di canapa con righe irregolari grezze e nocciuola. Quello dei ricoverati è di tela di canapa con piccole righe longitudinali color nocciuola.

10. La coperta di lana deve essere a righe irregolari bianche e nocciuola, avere la lunghezza di m. 2,20, la larghezza di m. 1,20 ed il peso di chilogrammi 3.

Digitized by Google

Le coperte da distribuirsi in aggiunta, tanto ai sani quanto agli infermi, sono provvedute dal magazzino scegliendole tra quelle maggiormente consumate e riservate a quest' uso.

11. La sopracoperta deve essere di traliccio cotone a millerighe bianche e turchine ed avere una lunghezza di m. 2,30 ed una larghezza di m. 1,30.

12. La zanzariera, dove sia riconosciuta assolutamente indispensabile, deve essere di un tessuto leggiero, adatto all'uso cui è destinata, e da scegliersi di accordo col medico-chirurgo dello stabilimento.

13. Il catino, la brocca ed il vaso fecale saranno di terra cotta od altra materia conformi al modello approvato dal Ministero.

14. La seggetta, il tavolo mobile, la tavoletta infissa alla parete, il sedile di legno e l'etichetta devono essere verniciati con tinta ad olio colore grigio.

15. Alla tabella *F* sono comuni le prime quattro note della tabella *G*, limitatamente agli oggetti da sano pei quali sia stabilita la durata.

16. Le federe dei guanciali devono essere in ragione del quadruplo del numero medio della popolazione avutasi nell'esercizio precedente — le lenzuola degli infermi nella proporzione di sei per ogni letto — quelle dei sani di quattro per ogni detenuto, in base alla media predetta.

17. Oltre agli oggetti specificati nella tabella *F*, le infermerie devono essere fornite, in modo sufficiente, di orinali, sputacchiere, tazze, bicchieri, bottiglie, cucchiai, forchette, piatti, e di quanto altro venga riconosciuto assolutamente necessario.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

Vestiario de

TABELLA *specificativa degli oggetti di vestiario,*

N. d'ordine	PER GLI UOMINI			
	Denominazione dell'oggetto	MATERIA di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuto
1	2	3	4	5
1	Giubba (1)	Panno lana	3 anni	una
2	Calzoni	»	2 »	uno
3	Berretto	»	2 »	uno
4	Calzoni	Mezza olona	1 »	due
5	Camicione	»	2 »	due
6	Borsa a sacco	»	Indeterminata	una
7	Camicia	Tela di canapa	9 mesi	tre
8	Asciugatoio	»	1 anno	due
9	Mutande	»	9 mesi	due pai
10	Cravatta a sciarpa	Cotone	18 »	una
11	Fazzoletto	»	9 »	due
12	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un pai
13	Pettine	Corno	Indeterminata	uno
14	Spazzola da panni	—	»	una
15	» da testa	—	»	una
16	Cucchiaio	Legno	»	uno
17	Scodella	—	»	una
18	Recipiente della capienza di un litro per acqua o vino	—	»	uno
19	Recipiente della capienza di un quinto di litro per altri liquidi.	—	»	uno
20	Borraccia (2).	Legno	2 anni	una

(1) Nei luoghi di clima freddo, che verranno designati dal Ministero, oltre alla giub
(2) Pei condannati lavoranti all'aperto.

Digitized by Google

TABELLA G.
Art. 545 del Regolamento generale

letenuti.

iancheria e degli utensili ad uso personale dei detenuti

N. d'ordine	PER LE DONNE			
	DENOMINAZIONE DELL'OGGETTO	MATERIA di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuta
1	2	3	4	5
1	Veste	Mezza lana	3 anni	una
2	Veste	Traliccio di cotone	2 »	una
3	Grembiule	»	1 anno	due
4	Fazzoletto da collo	»	1 »	due
5	Cuffia	»	1 »	due
6	Fazzoletto	Cotone	1 »	due
7	Calze	»	6 mesi	tre paia
8	Camicia	Cotonina	6 »	tre
9	Sottana	»	18 »	due
10	Asciugatoio	Tela di canapa	1 anno	due
11	Pezzuola	» di lino	Indeterminata	sei
12	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
13	Pettine	Corno	Indeterminata	uno
14	Pettinetta	»	»	una
15	Spazzola da panni	—	»	una
16	» da testa	—	»	una
17	Cucchiaio	Legno	»	uno
18	Scodella	—	»	una
19	Recipiente della capacità di un litro per acqua o vino	—	»	uno
20	Recipiente della capacità di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
21	Borsa a sacco	Mezza olona	»	una

trà essere distribuito ai detenuti un cappotto della medesima stoffa.

Digitized by Google

Annotazioni

1. Il condannato, al suo ingresso nello stabilimento o nella sezione penale, riceve il corredo stabilito dalla colonna 5 della tabella *G* ed è responsabile verso l'amministrazione che ogni oggetto abbia la durata prescritta dalla colonna 4 della tabella medesima.

Lo stesso vestiario è distribuito ai detenuti inquisiti ed ai condannati a pena minore di un anno sprovvisti di abiti proprii o che li abbiano ridotti in condizione di assoluta inservibilità.

2. Il corredo è personale e stabile; ma possono distribuirsi ai detenuti effetti usati, purchè debitamente puliti e per la durata di cui siano riconosciuti suscettibili.

3. I condannati tengono seco gli oggetti che indossano a seconda della stagione, e lasciano gli altri in apposito riparto del casellario, ove, a cura del contabile, devono essere custoditi e ben conservati.

4. Il tempo di vestire gli abiti da estate e da inverno, è determinato dal direttore dello stabilimento dopo aver sentito l'avviso del medico-chirurgo.

5. Il vestiario di lana e quello di tela pei condannati sono a righe irregolari bianche e nocciuola.

La cravatta è tutta color nocciuola ed il fazzoletto è di color nocciuola e bianco a croce.

6. Il vestiario di mezza lana per le condannate è per disegno e colore della stoffa uguale a quello degli uomini.

Lo stesso è per quello di cotone e di tela.

Le calze sono di color nocciuola.

7. Il colore della prima fascia dei berretti e del colletto della giubba o camicione degli uomini, quello delle cuffie per le donne e quello della stoffa per i numeri di matricola, serve di segno distintivo delle pene.

Per l'ergastolo questo distintivo è nero, per la reclusione verde, per la detenzione rosso e per l'arresto dello stesso colore della stoffa.

8. La scodella ed i recipienti per l'acqua, vino od altri liquidi sono di terra cotta od altra materia conformi al modello approvato dal Ministero.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

TABELLA H.
Art. 545 del regolamento generale

Vestiario dei ricoverati nei riformatorii governativi

TABELLA *specificativa degli oggetti di vestiario, di biancheria, e degli utensili ad uso dei ricoverati.*

VESTIARIO INVERNALE					VESTIARIO D'ESTATE				
N. d'ordine	DENOMINAZIONE dell'oggetto	Materia prima di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni ricoverato	N. d'ordine	DENOMINAZIONE dell'oggetto	Materia prima di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni ricoverato
	Giorni di lavoro					Giorni di lavoro			
1	Giubba	Panno lana	2 anni	una	1	Camicione	Traliccio cotone	2 anni	uno
2	Calzoni	id.	1 anno	un paio					
3	Sottoveste	id.	2 anni	una	2	Calzoni	id.	1 anno	un paio
4	Berretto	id.	1 anno	uno	3	Berretto	id.	1 »	uno
	Giorni festivi (1)					Giorni festivi			
5	Giubba	Panno lana	2 anni	una	4	Giubba	Traliccio canapa	2 anni	una
6	Calzoni	id.	1 anno	un paio	5	Calzoni	id.	2 »	un paio
7	Sottoveste (2)	—		una	6	Sottoveste	id.	2 »	una
8	Berretto	id.	1 »	uno	7	Berretto	id.	2 »	uno

OGGETTI COMUNI AD OGNI STAGIONE

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL' OGGETTO	Materia prima di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni ricoverato
1	Camicia	Tela cotone	6 mesi	tre
2	Mutande	id.	1 anno	due paia
3	Cravatta a sciarpa	id	1 »	due
4	Fazzoletto	id.	1 »	tre
5	Calze	Cotone	6 mesi	tre paia
6	Asciugatoio	Tela comune	1 anno	due
7	Scarpe	Cuoio naturale	1 »	due paia

Tutti gli utensili sono conformi a quelli stabiliti pei detenuti della tabella *G*.

(1) Il vestiario pei giorni festivi può essere ridotto pei giorni feriali, quando non sia più in condizioni tali da portarsi fuori dello stabilimento.
(2) La sottoveste dei giorni di lavoro si usa anche nei festivi.

Digitized by Google

Annotazioni

1. Il vestiario invernale è di panno bigio scuro misto tanto pei giorni di lavoro quanto pei giorni festivi. Quest'ultimo è ornato di un cordoncino di lana rossa.

Il vestiario estivo è di traliccio cotone a millerighe bianche e turchine pei giorni di lavoro, di traliccio di canapa pei giorni festivi.

La sciarpa da collo è in tessuto di cotone color caffè pei giorni di lavoro, bianco pei giorni festivi.

2. Il tessuto di cotone per la camicia e le mutande ha delle piccole righe color nocciuola come la tela delle lenzuola.

L'asciugatoio è di tela simile a quella delle lenzuola.

Il fazzoletto è dello stesso tessuto usato pei detenuti.

3. Sono comuni ai ricoverati le disposizioni indicate nelle note 2, 3 e 4 della tabella *G*.

Roma, 1° febbraio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. CRISPI.

Digitized by Google

PROSPETTO *dimostrativo del modo d'espiazione delle pene temporanee.*

	DURATA della pena mesi	PERIODI DI ESPIAZIONE									*Annotazioni*
		in segregazione cellulare	A sistema d'Auburn nella classe				nelle case intermedie nella classe			in liberazione condizionale	
			di prova	ordinaria	di merito	Totale	permanente	di preparazione	Totale		
RECLUSIONE	6	6	»	»	»	6	»	»	»	»	
	12	6	6	»	»	6	»	»	»	»	
	18	6	6	6	»	12	»	»	»	»	
	24	6	6	6	6	18	»	»	»	»	
	30	6	6	6	12	24	»	»	»	»	
	36	6	6	6	18	30	»	»	»	»	
	42	7	7	6	1	14	7	3 1/2	10 1/2	10 1/2	
	48	8	8	6	2	16	8	4	12	12	
	54	9	9	6	3	18	9	4 1/2	13 1/2	13 1/2	
	60	10	10	5	5	20	10	5	15	15	
	66	11	11	5 1/2	5 1/2	22	11	5 1/2	16 1/2	16 1/2	
	72	12	12	6	6	24	12	6	18	18	
	84	14	14	6	8	28	14	7	21	21	
	96	16	16	3	10	32	16	8	24	24	
	108	18	18	6	12	36	18	9	27	27	
	120	20	20	6	14	40	20	10	30	30	
	132	22	22	6	16	44	22	11	33	33	
	144	24	24	6	18	48	24	12	36	36	
	156	26	26	6	20	52	26	16	42	36	
	168	28	28	6	22	56	28	20	48	36	
	180	30	30	6	24	60	30	24	54	36	
DETENZIONE	6	»	6	»	»	6	»	»	»	»	
	12	»	6	6	»	12	»	»	»	»	
	18	»	6	6	6	18	»	»	»	»	
	24	»	6	6	12	24	»	»	»	»	
	30	»	7 1/2	6	16 1/2	30	»	»	»	»	
	36	»	9	6	21	36	»	»	»	»	
	42	»	10 1/2	5	4 1/2	21	»	»	»	21	
	48	»	12	6	6	24	»	»	»	24	
	54	»	13 1/2	6	7 1/2	27	»	»	»	27	
	60	»	15	6	9	30	»	»	»	30	
	66	»	16 1/2	6	10 1/2	33	»	»	»	33	
	72	»	18	6	12	36	»	»	»	36	
	84	»	21	6	21	48	»	»	»	36	
	96	»	24	6	30	60	»	»	»	36	
	108	»	27	6	39	72	»	»	»	36	
	120	»	30	6	48	84	»	»	»	36	
	132	»	33	6	57	96	»	»	»	36	
	144	»	36	6	66	108	»	»	»	36	
	156	»	39	6	75	120	»	»	»	36	
	168	»	42	6	84	132	»	»	»	36	
	180	»	45	6	93	144	»	»	»	36	
ARRESTO	6	»	6	»	»	6	»	»	»	»	
	12	»	6	6	»	12	»	»	»	»	
	18	»	6	6	6	18	»	»	»	»	
	24	»	6	6	12	24	»	»	»	»	

Digitized by Google

N. 261.

REGIO DECRETO *che modifica alcuni articoli del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi del Regno.*

1° giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1891, n. 139*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 1° febbraio 1891, n. 260, col quale fu approvato il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi;

Considerando la convenienza d'introdurre nel detto regolamento alcune variazioni, allo scopo di meglio contemperare le esigenze del servizio carcerario con le prescrizioni della legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di accordo col Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e de' culti, e di quello del tesoro;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli art. 571, 573, 624, 642, 644, 656, 674 e 709 del detto regolamento generale per gli stabilimenti car-

Digitized by Google

cerari e pe' riformatorî governativi sono sostituiti i seguenti:

« Art. 571. — Nel limite della spesa ammessa ed approvata dal Ministero per ciascun capitolo de' preventivi di cui all'art. 568, e per l'esecuzione de' lavori indicati nell'art. 569, ogni direzione provvede direttamente, o per mezzo della prefettura nel caso previsto dall'art. 675, al pagamento di tutte le somministrazioni, provviste, opere ed altre spese da essa ordinate in servizio dello stabilimento, nel modo disposto dal regolamento, salvo la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata l'autorizzazione. »

« Art. 573. — I pagamenti ordinati ed autorizzati dal Ministero non imputabili ai rami di amministrazione indicati nello art. 566, si conteggiano nel modo prescritto dal regolamento. »

« Art. 624. — Il Ministero, in base a preventivi delle spese, ordina le anticipazioni e rimborsa man mano le spese che le direzioni giustificano di aver pagato o di aver fatto pagare dalle prefetture, e ciò sino all'ultimo periodo dell'esercizio in cui ha luogo il saldo finale, secondo le norme stabilite dall'art. 381 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. »

« Art. 642. — Tutti i lavori di ampliamento, riduzione e riparazione occorrenti ai fabbricati carcerari occupati dai detenuti e dai ricoverati, in esecuzione della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria, potranno eseguirsi ad economia, preferibilmente coll'opera degli stessi detenuti o ricoverati, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, in seguito a regolari progetti d'arte compilati dagli uffici del genio civile o dagli ingegneri speciali, secondo il capoverso dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche. »

Digitized by Google

Pei lavori di manutenzione così detta locativa, il cui ammontare non ecceda le lire cinquanta, dispongono le direzioni salvo l'eccezione fatta coll'art. 637.

« Art. 644. — I materiali da costruzione e gli infissi d'ogni specie, quando non sieno costruiti nelle officine locali e non possano provvedersi da quelle di altri stabilimenti condotti ad economia, vengono acquistati dall'industria libera, nei limiti e colle forme sancite dalla legge di contabilità generale, coll'assistenza dell'ingegnere o di chi lo rappresenta o, in mancanza, di un impiegato dell'amministrazione. »

« Art. 656. — Il fondo dei detenuti eccedente gli ordinari bisogni della cassa dello stabilimento, nella misura stabilita dal Ministero sarà versato nella cassa dei depositi e prestiti o convertito in buoni del tesoro. »

Sugli interessi di questo fondo può il Ministero accordare gratificazioni straordinarie a condannati per lavori o servizi speciali ed imputare altre spese quali acquisto di libretti della cassa postale di risparmio ed oggetti per premio ai ricoverati, o vestiario ai liberandi a' sensi dell'art. 444, del regolamento.

« Art. 674. — Nei primi cinque giorni di ogni mese ed ogni qualvolta sia esaurita per due terzi la somma anticipata, debbono essere presentati, al Ministero i conti nel modo indicato all'art. 579, relativi alle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l'amministrazione della casa e delle manifatture.

« Art. 709. — Alla fine di ogni semestre il direttore provvede perchè sieno rimesse al Ministero, col mezzo di vaglia del tesoro o postale, secondo le località, le somme di cui agli art. 223, 406 e 431. »

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 123. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.
L. FERRARIS.
L. LUZZATTI.

N. 262.

REGIO DECRETO *portante la sostituzione delle tabelle di graduazione in classi dei militari comuni del corpo reale equipaggi.*

10 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 giugno 1891, n. 137*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª) e 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), sull'ordinamento del personale della regia marina;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

Alla tabella della graduazione in classi dei militari comuni del corpo reale equipagi stabilita all'art. 1 del regio decreto 4 dicembre 1890, n. 7312 (serie 3ª), è sostituita la seguente:

Comuni di 1ª classe	Comuni di 2ª classe	Comuni di 3ª classe
Marinari scelti	Marinari	Mozzi
Timonieri	Cannonieri ed allievi cannonieri	Mozzi specialisti cannonieri e torpedinieri
Cannonieri scelti, cannonieri armaroli ed allievi cannonieri armaroli	Torpedinieri ed allievi torpedinieri	Allievi macchinisti
Torpedinieri scelti, torpedinieri siluristi, torpedinieri elettricisti, allievi torpedinieri siluristi ed allievi torpedinieri elettricisti	Allievi specialisti cannonieri e torpedinieri	
Fochisti scelti	Fochisti ed allievi fochisti	
Operai	Allievi operai	
Musicanti	Allievi musicanti	
Trombettieri	Allievi trombettieri	
Infermieri scelti	Infermieri	
Furieri scelti	Furieri	
Furieri telegrafisti	Allievi furieri telegrafisti	

I cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi ed i torpedinieri elettricisti sono specialità delle categorie cannonieri e torpedinieri da costituirsi con norme che saranno stabilite dal Nostro ministro della marina.

Art. 2.

È abrogato il regio decreto in data 1° marzo 1888 n. 5343 (serie 3ª), che istituisce un ruolo di veterani per i militari del corpo reale equipaggi.

Digitized by Google

Art. 3.

I veterani attualmente in servizio, secondo la categoria alla quale appartengono, passeranno a far parte del personale navigante, se ne conservano ancora l'attitudine, o del personale costiero.

Coloro che per imperfezioni fisiche non potessero essere ascritti nè al personale navigante, nè in quello costiero, saranno, in via transitoria mantenuti in servizio come veterani sino allo spirare della ferma in corso.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 112. MANDILLO.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 263.

Regio Decreto *che modifica gli art. 1, 4 e 5 del regolamento organico del corpo reale equipaggi, approvato col regio decreto 4 aprile 1889, n. 6029 (serie 3ª).*

14 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 giugno 1891, n. 137*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i regi decreti 4 aprile 1889, n. 6029 (serie 3ª), 10 maggio 1891, n. 262;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina agli art. 1, 4 e 5, del citato regolamento organico per il corpo reale equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 124. Mandillo.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. De Saint-Bon.

Digitized by Google

MODIFICAZIONI agli art. 1, 4 e 5 del regolamento organico per il corpo reale equipaggi approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. 6029 (serie 3ª).

L'art. 1° è sostituito dal seguente:

Art. 1.

Ripartizione del corpo reale equipaggi.

Il corpo reale equipaggi è formato di quattro divisioni, ognuna delle quali consta di due o più reparti.

Le divisioni 1ª 2ª e 3ª comprendono i militari delle categorie marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri, aiutanti, macchinisti, fochisti, operai destinati al servizio delle navi in armamento, in riserva ed in disponibilità, i quali sono complessivamente distinti con la denominazione di personale navigante.

La 4ª divisione comprende i militari delle categorie innanzi specificate addetti ai servizi locali a terra e sulle navi in disarmo, i musicanti, i trombettieri, gli infermieri, i furieri, i furieri telegrafisti, e la compagnia di disciplina. Complessivamente questo personale ha il nome di personale costiero.

L'assegnazione degli uomini alle divisioni ed ai reparti ha luogo in base alle loro categorie, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Digitized by Google

Distribuzione del personale del corpo reale equipaggi fra le divisioni ed i reparti.

	PERSONALE NAVIGANTE			Personale costiero
	1ª Divisione	2ª Divisione	3ª Divisione	4ª Divisione
1° Reparto	Marinari	Cannonieri e aiutanti di bordo	Macchinisti e fochisti	Marinari e timonieri
2° idem	Timonieri e mozzi	Torpedinieri	Operai	Cannonieri, torpedinieri e aiutanti
3° idem	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Macchinisti fochisti e operai
4° idem	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Musicanti trombettieri, infermieri e compagnia di disciplina
5° idem	. . . . .	. . . . .	. . . . .	Furieri e furieri telegrafisti

I militari del corpo reale equipaggi iscritti nel ruolo dei veterani saranno aggregati alla 4ª divisione, 4° reparto.

L'art. 4° è soppresso.

Gli uomini che si trovano in servizio con la qualifica-

Digitized by Google

zione di fucilieri sono trasferiti nei cannonieri costieri con loro grado ed anzianità.

L'art. 5° è sostituito dal seguente:

Art. 5.

Eccezione alla separazione di servizio fra il personale navigante ed il personale costiero.

La separazione di attribuzioni fra il personale navigante ed il personale costiero fissata dall'art. 1° non è assoluta, epperò i militari delle categorie le quali abbracciano personale navigante e personale costiero, se appartengono ai costieri, possono, quando siano atti al servizio di bordo, essere destinati su qualunque tipo di nave in sostituzione di altri del personale navigante della stessa loro categoria.

Roma, 14 maggio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 264.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del regio naviglio.*

4 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1891, n. 144*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi:

4 dicembre 1858, n. 3092;
8 luglio 1860;
3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª);
5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª);
2 giugno 1887, n. 4528 (serie 3ª);
19 giugno 1887, n. 4584 (serie 3ª);
19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª);

Visti i regi decreti:

25 settembre 1862, n. 887;
23 dicembre 1876, n. 3605 (serie 2ª);
31 dicembre 1876, n. 3613 (serie 2ª);
28 febbraio 1886, n. 3723 (serie 2ª);
16 giugno 1887, n. 4639 (serie 3ª);

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del regio naviglio

Digitized by Google

con le annessevi tabelle, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro per la marina.

Art. 2.

Il Nostro ministro per la marina ha facoltà, con decreto da registrarsi dalla corte dei conti, di stabilire la composizione del personale necessario per le regie navi di nuova costruzione.

Art. 3.

Il periodo di comando o d'imbarco su regie navi o torpediniere in riserva è calcolato come tempo di comando o d'imbarco utile per l'avanzamento al grado superiore, al pari di quello su regie navi o torpediniere in armamento.

Art. 4.

È abrogato il regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1888, n. 5872 (serie 3ª), e qualunque disposizione che risulti contraria alla presente Nostra determinazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1891 per le navi che si trovano nello Stato, e dal primo dal mese successivo alla data di ricevuta per le navi che trovansi all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 115. MANDIELLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS

S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER

gli assegni speciali e la composizione del personale del Regio Naviglio

PARTE PRIMA

NORME PER GLI ASSEGNI SPECIALI

CAPITOLO I.

Personale imbarcato.

Art. 1.

Posizione delle navi.

Le regie navi sono tenute in una delle posizioni seguenti:

In armamento;
In riserva;
In disponibilità;
In disarmo.

Il presente regolamento considera, per le varie navi, soltanto le tre prime posizioni.

Le navi di uso locale hanno le sole posizioni di armamento e di disarmo.

Art. 2.

Passaggio delle regie navi da una ad altra posizione.

Il passaggio delle regie navi da una ad altra delle posizioni indicate nell'articolo precedente è ordinato dal Ministero, con decreto da registrarsi alla corte dei conti.

Digitized by Google

Art. 3.

Assegni speciali di bordo al personale imbarcato.

Gli assegni speciali di bordo sono determinati in rapporto al grado stabilito nelle tabelle del personale del regio naviglio.

Quando un militare esercita le funzioni di un altro di grado superiore al suo o di categoria differente a quella alla quale egli appartiene, in forza dell'ordine d'imbarco o d'un ordine del giorno dell'autorità competente, ha diritto a percepire gli assegni speciali di bordo a quest'ultimo militare spettanti, ad eccezione della indennità di carica, che è quella stabilita per il proprio grado.

Quando un militare sia eccezionalmente imbarcato in luogo di altro di grado inferiore, ha diritto a tutti gli averi speciali di bordo al proprio grado assegnati.

Le competenze di bordo al personale imbarcato decorrono dal giorno indicato sul biglietto di destinazione, ed in mancanza di tale indicazione, decorrono dal giorno dell'imbarco, se questo avviene la mattina, dal giorno successivo se l'imbarco avviene la sera.

Art. 4.

Personale in eccedenza per promozioni.

Quando, per effetto di promozioni, il personale di un grado risulta a bordo in un numero maggiore di quello assegnato dalla tabella, gli uomini eccedenti sono sbarcati se la nave si trova sulle coste del Regno ed in condizioni di poter ricevere coloro che li devono surrogare.

Se l'eccedenza ha luogo in una forza navale, prima di decidere lo sbarco del personale esuberante, si procura di evitarlo, o di ridurlo al minimo numero di uomini, mediante opportuni passaggi da nave a nave.

Digitized by Google

Se il personale promosso esercita le funzioni di istruttore professionale su navi-scuole, deve rimanere a bordo fino al termine del corso d'istruzione.

In questo ed in qualunque altro caso rimane a bordo personale eccedente per promozione, esso conserva le stesse funzioni che prima esercitava, e percepisce le competenze del grado conseguito dal giorno in cui ha decorrenza la nuova paga.

Al foglio di competenze è unita copia dell'ordine del giorno col quale il comandante della nave annunzia la variazione.

Art. 5.

Competenze dell'ufficiale in 2° quando rimane in comando della nave.

Quando il comandante di una regia nave muoia o sbarchi senza essere surrogato, l'ufficiale in 2° ha diritto a tutti gli assegni speciali di bordo dovuti al comandante; percepisce però l'indennità di carica spettante agli ufficiali del suo grado in comando.

Quando il comandante o l'ufficiale in 2° di una regia nave, per ferite o malattia, sia reso inabile ad esercitare la sua carica, l'ufficiale che lo surroga continua a percepire i propri assegni sino a che il comandante o l'ufficiale in 2° rimane a bordo.

Art. 6.

Ufficiali in missione.

I comandanti ed i capi di stato maggiore di forze navali ed i comandanti di regie navi, che si assentano da bordo per missione, abbiano o no persone alla loro mensa, conservano tutti gli assegni di bordo, ed acquistano diritto, per tutta la durata della missione, alle indennità di

Digitized by Google

viaggio stabilite dalle disposizioni in vigore. Quando il comandante della nave fa parte della mensa degli ufficiali, deve continuare a pagare la sua quota a questa mensa.

Qualunque altro ufficiale, il quale, anche temporaneamente, si assenti da bordo per ragioni di servizio, cessa di ricevere il trattamento tavola e la razione viveri, e percepisce invece il soprassoldo di missione.

Nelle brevi assenze da bordo per ragioni di servizio, le quali permettono all'ufficiale di prendere parte alla mensa, gli sono dovuti tutti gli assegni di bordo, e non il soprassoldo di missione, col diritto al solo rimborso delle spese di trasporto od altro, com'è stabilito dalle disposizioni in vigore circa le indennità di viaggio.

Quando la missione di un ufficiale imbarcato sia di assistere a prove su altra regia nave, si osservano le norme seguenti:

l'ufficiale in comando continua a considerarsi presente, come si è detto innanzi, sulla propria nave, e qualora prenda pasti sull'altra, alla mensa che lo accoglie viene corrisposto il trattamento tavola stabilito per gli ufficiali di passaggio, da contabilizzarsi fra le spese eventuali di bordo;

per l'ufficiale non in comando si segue la stessa norma ora detta, se l'assenza dalla propria nave non si prolunga oltre 24 ore consecutive; in caso contrario egli deve considerarsi come sbarcato dalla propria nave ed imbarcato di passaggio su quella dove compie la missione.

Gli ufficiali in breve licenza sono considerati come presenti a bordo e non perdono competenze.

Art. 7.

Razione viveri.

Ogni persona imbarcata, che fa parte dello stato maggiore od equipaggio di nave in armamento o dell'equi-

Digitized by Google

paggio di nave in riserva, ha diritto alla razione viveri stabilita per i militari di marina naviganti.

I mozzi imbarcati per tirocinio di istruzione in qualità di allievi fochisti hanno l'intera razione da marinaro.

Ogni persona imbarcata su nave in disponibilità, esclusi gli ufficiali, ha diritto alla razione del marinaro a terra.

La razione viveri dei commensali è sempre devoluta alla mensa della quale fanno parte.

Art. 8.

Mense dei comandanti di forze navali.

Sulle navi con insegna di comando, il capo di stato maggiore, il comandante di bandiera, il sotto-capo di stato maggiore e gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari sono ammessi alla mensa del comandante la forza navale.

Il trattamento tavola spettante al comandante di forza navale è quello stabilito nelle tabelle *A* o *I*, oltre una quota giornaliera per ciascun altro commensale ordinario.

Sulle forze navali armate la quota è graduale, ed è stabilita nelle seguenti proporzioni:

NUMERO dei commensali	QUOTA individuale	AMMONTARE delle quote
1	Lire 12	Lire 12
2	» 11	» 22
3	» 10	» 30
4	» 9	» 36
5	» 8	» 40
6 o più	» 7	» 42 e oltre

Sulle forze navali in riserva la quota per ogni commensale è sempre di lire 5.

Digitized by Google

Tali quote sono pagate anche nel caso di temporanee assenze del comandante la forza navale, o di qualche commensale.

Gli ufficiali ammiragli o superiori ammessi alla mensa del comandante la forza navale hanno inoltre diritto al trattamento fissato per i capi di servizio ad altra mensa.

Art. 9.

Mense dei comandanti e degli ufficiali.

Sulle regie navi senza insegna di comando il comandante ha mensa propria, se il numero degli ufficiali di bordo assegnato dalla tabella per la posizione di armamento è superiore a tre. Se questo numero non è superiore a tre, il comandante fa parte della mensa degli ufficiali e la presiede, percepisce il trattamento stabilito per gli ufficiali in comando a mensa propria, e versa alla mensa una quota eguale al trattamento degli ufficiali.

Fanno mensa comune gli ufficiali di bordo, e gli ufficiali del genio navale, del corpo sanitario e del corpo di commissariato imbarcati come capi di servizio di forza navale. Questa mensa è presieduta dall' ufficiale in 2°, senza tener conto dell'anzianità.

Gli ufficiali della regia marina, non contemplati nei paragrafi precedenti, che si trovano a bordo quali giudici di campo, o con altro incarico eventuale, sono ammessi alla mensa degli ufficiali, sempre che essi non siano di grado superiore all' ufficiale in 2° o di questo più anziani; in caso contrario vanno alla mensa dell'autorità più elevata in grado.

Per ogni persona ammessa, la mensa che l' accoglie percepisce, oltre la razione viveri, lo assegno seguente:

la quota graduale stabilita nel precedente articolo, se mensa di comandante di forza navale;

Digitized by Google

lire 7, se mensa di comandante di nave;
lire 3, se mensa di ufficiali.

Gli ufficiali suddetti hanno inoltre diritto, se ufficiali ammiragli o superiori, al trattamento tavola assegnato ai capi di servizio a mensa non propria.

Art. 10.

Mensa guardiamarina — Mensa allievi della regia accademia navale.

Con disposizione ministeriale può essere costituita una mensa separata di guardiamarina, sempre che sia giudicato opportuno questo provvedimento.

Tale mensa è regolata con le stesse norme stabilite per la mensa degli ufficiali, e ad essa son dovuti uguali assegni.

Gli allievi della regia accademia navale imbarcati su navi-scuole per la campagna annuale fanno mensa tra di loro, ed hanno diritto alla razione viveri del marinaro navigante ed al trattamento tavola ad essi assegnato dalla tabella. Gli ufficiali di guardia degli allievi presiedono e fanno parte della mensa di questi, percepiscono il trattamento al loro grado assegnato, e versano alla mensa una quota uguale al trattamento degli allievi.

Gli allievi della regia accademia navale imbarcati isolatamente su altre navi fanno parte della mensa degli ufficiali o di quella dei guardiamarina, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.

Art. 11.

Imbarco di ufficiali della Casa militare di Principi Reali.

In occasione d'imbarco sopra una regia nave di un Principe Reale, in una delle qualità contemplate dalle tabelle di composizione del personale annesse al presente re-

Digitized by Google

golamento, gli ufficiali di marina formanti parte della sua casa militare ed imbarcati in soprannumero alle tabelle stesse sono considerati come addetti allo stato maggiore della forza navale o della nave. Essi hanno diritto, con le norme per gli altri stabilite, al trattamento tavola assegnato dall'articolo 9.

Art. 12.

Aumenti di trattamento tavola.

I trattamenti giornalieri di tavola s'intendono fissati normalmente per il mare Mediterraneo, il quale si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

b) dall'entrata dei Dardanelli (linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Cum Calê);

c) dall' imboccatura meridionale del canale di Suez (linea congiungente lo spigolo sud dei moli formanti Porto Ibraham coll'estremità ovest della diga Radd al Marakeb).

Sono i detti trattamenti aumentati di metà:

d) nei mari e fiumi oltre il limite *b*;

e) nel Mar Rosso, e nel golfo d'Aden sino a raggiungere il meridiano di Ras Marshigh (long. 45° 2' 35" E. G), od il parallelo di 12° 20' N.;

f) nella parte dell'Atlantico oltre il limite *a*, compresa tra il parallelo di Capo Ryvardens a nord (lat. 59° 31' N.), il parallelo di Capo Bojador a sud (lat. 26° 07' N.), e il meridiano dello scoglio Mouchique ad ovest (Isola Flores Azzorre, long. 31° 17' W. G.);

g) nel mare Baltico o golfo di Bothnia.

I trattamenti sono raddoppiati in tutti i paraggi situati fuori dei mari e delle zone descritte nel presente articolo.

Digitized by Google

Gli aumenti di trattamento sono comuni anche ai passeggieri.

Art. 13.

Giustificazione di aumento di trattamento all'estero.

Gli aumenti e le diminuzioni di trattamento decorrono dal giorno del passaggio da una zona ad un'altra per la quale è stabilita diversità di trattamento, se il passaggio avviene nelle ore antimeridiane; dal giorno successivo, se invece il passaggio avviene nelle ore pomeridiane.

Estratto del giornale ufficiale di bordo deve essere unito ai fogli di competenze.

Art. 14.

Passaggio del meridiano 180° Greenwich.

Il trattamento tavola e la razione viveri sono aumentati di una giornata, se nel traversare il meridiano 180° Greenwich devesi ripetere la data di un giorno; sono diminuiti della stessa quantità, se devesi annullarla.

Art. 15.

Cuochi e domestici.

Il numero dei cuochi e dei domestici assegnato a ciascuna mensa è il seguente:

Mensa di ammiragli, vice-ammiragli, e contrammiragli in comando di squadre, due cuochi e due domestici.

Mensa di contrammiragli in comando di divisioni, un cuoco e due domestici.

Mensa di ufficiali superiori comandanti di forze navali, un cuoco ed un domestico.

Mensa di vice-ammiraglio su nave in riserva, due cuochi e due domestici.

Digitized by Google

Mensa di contrammiraglio su nave in riserva, un cuoco e due domestici.

Mensa di comandanti di navi in armamento ed in riserva, un cuoco ed un domestico.

Mensa di ufficiali su navi in armamento ed in riserva, un cuoco ed un domestico.

Se il numero degli ufficiali di bordo stabilito dalla tabella è maggiore di 20, è assegnato alla loro mensa un secondo cuoco ed un secondo domestico.

Ad ogni mensa speciale di guardiamarina sono assegnati un cuoco ed un domestico per ogni 20 commensali o meno.

Non spetta nè cuoco nè domestico al comandante, quando egli fa parte della mensa ufficiali.

Sulle piccole navi e sulle cannoniere lagunari, comandate da ufficiali, è assegnato un cuoco ed un domestico; sulle medesime, se comandate da sott'ufficiali, e sulle torpediniere in ogni caso, non spetta cuoco nè domestico.

Sulle navi-ospedali è imbarcato un cuoco per la cucina degli ammalati.

Quando ad una mensa sia assegnato un solo domestico, gli spetta la paga di primo domestico; qualora invece ad una mensa ne siano assegnati più, ad uno spetta la paga di primo domestico, ed agli altri quella di secondo domestico. Lo stesso dicasi per i cuochi.

Art. 16.

Assegni per cuochi e domestici.

Per i cuochi e domestici, oltre la razione viveri, è concesso il seguente assegno giornaliero:

Primi cuochi, o cuochi unici, per mense di ufficiali ammiragli . . . . . L. 5.00

Digitized by Google

Primi cuochi, o cuochi unici, per mense di comandanti e di ufficiali . . . . . L. 3. 30
Secondi cuochi . . . . . » 2. 65
Primi domestici . . . . . » 2. 65
Secondi domestici . . . . . » 2. 00

I detti famigli devono essere sempre compresi nominativamente nei fogli mensuali di competenze.

In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per circostanze speciali, i cuochi e i domestici possono essere sostituiti da marinari del corpo reale equipaggi, da imbarcarsi in più di tabelle. Questi marinai hanno diritto ad un supplemento giornaliero di:

L. 1. 00 se funzionanti da primo cuoco,
» 0. 65 se funzionanti da secondo cuoco,
» 1. 00 se funzionanti da primo domestico,
» 0. 50 se funzionanti da secondo domestico.

CAPITOLO II.

Personale di passaggio.

Art. 17.

Personale militare della regia marina imbarcato di passaggio sopra una regia nave.

Il personale militare della regia marina quando trovasi a bordo senza posizione determinata, oppure al solo scopo di far parte di una commissione di prove, è considerato come personale di passaggio.

Art. 18.

Assegni speciali di bordo al personale militare della regia marina di passaggio.

Gli ufficiali dei vari corpi della regia marina imbarcati di passaggio sopra una regia nave non percepiscono assegni speciali, ma hanno diritto ad essere ammessi, per

Digitized by Google

tutte le giornate di permanenza a bordo, ad una delle mense della nave.

Sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado gli ufficiali più anziani dell'ufficiale in 2°; alla mensa degli ufficiali gli altri.

I capi e sotto-capi di stato maggiore, i comandanti di bandiera, gli aiutanti di bandiera e i segretari di comandanti di forze navali sono ammessi alla stessa mensa alla quale ha diritto l'ufficiale ammiraglio o superiore di passaggio, ed a seguito del quale essi si trovano.

La quota assegnata per ogni ufficiale di passaggio, alla mensa che l'accoglie, è la seguente:

L. 12 alla mensa di comandante di forza navale,
» 8 alla mensa di comandante di nave,
» 4 alla mensa di ufficiali.

I sott'ufficiali, i sotto-capi e i comuni del corpo reale equipaggi, imbarcati di passaggio sopra una regia nave, hanno diritto a tutti gli assegni di bordo concessi al personale imbarcato dal presente regolamento e dalle tabelle annesse.

I militari di bassa forza accasermati su regie navi, tanto in armamento quanto in riserva od in disponibilità, hanno diritto al trattamento tavola, ed alla stessa razione viveri che spetta all'equipaggio della nave sulla quale si trovano.

Art. 19.

Militari del regio esercito di passaggio.

Gli ufficiali del regio esercito imbarcati di passaggio sopra una regia nave sono ammessi alla mensa dell'autorità superiore di bordo, se sono di grado più elevato dell'ufficiale in 2°; se di grado eguale o inferiore all'ufficiale in 2° sono ammessi alla mensa degli ufficiali.

Digitized by Google

Tutti i militari di truppa del regio esercito ed assimilati imbarcati di passaggio sopra di una regia nave hanno diritto alla razione viveri del marinaro; quelli aventi grado di sergente, o superiore, sono ammessi alla mensa dei sott'ufficiali di bordo, alla quale per ogni commensale di passaggio è corrisposta, oltre la razione, la quota di trattamento tavola assegnata per ogni sott'ufficiale di marina.

Art. 20.

Commissioni e deputazioni di membri del Parlamento, presidente del Senato e della Camera dei deputati, ministri segretari di Stato, sotto-segretari di Stato, ministri di Stato, membri del Parlamento, imbarcati di passaggio.

Le commissioni e le deputazioni di membri del Parlamento, i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, i ministri segretari di Stato, i sotto-segretari di Stato, i ministri di Stato, di passaggio sopra una regia nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale sono rimborsate le spese incontrate, dietro presentazione di note specificate.

I membri del Parlamento, di passaggio isolatamente sopra di una regia nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale è corrisposta, per ogni commensale di passaggio, la quota di trattamento tavola assegnata dall'art. 18, quando dal Ministero non sia ordinato diversamente.

Art. 21.

Funzionari dello Stato, funzionari esteri di passaggio sopra regie navi.

I funzionari dello Stato, militari o civili, da qualunque corpo od amministrazione dipendenti e non nominati nei precedenti articoli, sono ammessi, quando di passaggio sopra regie navi, a quella mensa alla quale sarebbero am-

Digitized by Google

messi gli ufficiali ed i sott'ufficiali della regia marina di grado corrispondente, ed è per ogni commensale corrisposta alla mensa la quota di trattamento tavola a questi ufficiali e sott'ufficiali assegnata dall'articolo 18, quando dal Ministero non sia ordinato diversamente.

Qualora funzionari di Governi esteri si trovino di passaggio sopra regie navi, si seguono per essi le stesse norme date per le autorità o funzionari dello Stato di grado e posizione equivalente.

Per l'assegnazione alle varie mense di bordo serve di norma il regio decreto che stabilisce l'ordine di precedenza fra le varie cariche e dignità.

Art. 22.

Famiglie dei passeggieri.

Le famiglie di passaggio su d'una regia nave, sieno o no accompagnate dal capo della famiglia, vanno alla stessa mensa alla quale quest'ultimo è ammesso. Alla mensa è corrisposta per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore ai cinque anni, la quota assegnata per il capo di famiglia dagli articoli precedenti.

Qualora il capo di famiglia non abbia diritto che alla sola razione viveri, uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia di età superiore ai cinque anni.

Le persone di servizio dei passeggieri, ammessi a mense di ammiragli, di comandanti o di ufficiali, fanno sempre mensa con le persone di servizio della mensa alla quale il passeggiero è ammesso; ed a questa è corrisposta, per ogni domestico di passaggio, una quota giornaliera di lira una e centesimi 50.

Digitized by Google

Art. 23.

Commissioni di passaggio sopra d'una regia nave.

Quando una commissione qualsiasi imbarchi di passaggio su di una regia nave, i vari membri sono ammessi alla mensa alla quale avrebbero diritto i funzionari e gli impiegati dello Stato di grado e posizione equivalente, quando dal Ministero non sia ordinato altrimenti.

Art. 24.

Imbarco di un numero ragguardevole di passeggieri.

Quando a bordo di regie navi si trovi di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non dipendenti dal Ministero della marina, il comandante la regia nave può disporre che essi siano serviti separatamente dalla tavola degli ufficiali, e può in tal caso imbarcare per servizio della cucina un altro cuoco con assegno di primo cuoco.

Quando i passeggieri fanno mensa separata, il loro trattamento dev'essere amministrato da uno di essi.

Art. 25.

Imbarco eccezionale di passeggieri.

Quando per causa di guerra, di rivolgimenti politici, di pubbliche calamità ed altre gravi circostanze, occorra dar ricovero su navi dello Stato a nazionali od a stranieri, il comandante di bordo vi provvede di accordo, ove sia possibile, con le autorità locali e con i regi consoli, ed assegna ciascuno di essi ad una delle mense di bordo secondo la rispettiva condizione sociale.

Le mense di bordo hanno diritto per ciascun passeggiero al trattamento stabilito dall'articolo 18.

Per le spese incontrate è tenuta contabilità distinta.

Digitized by Google

Art. 26.

Ufficiali di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali.

Quando ufficiali od impiegati di grado corrispondente della regia marina si trovino di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali, essi non prendono parte alla mensa di bordo e percepiscono il soprassoldo di missione.

Digitized by Google

TABELLE

DEGLI ASSEGNI SPECIALI DI BORDO

Digitized by Google

TABELLA A.

Trattamento di tavola giornaliero dovuto agli ufficiali dei vari corpi della regia marina imbarcati su regie navi in armamento.

GRADI	In comando di armata, squadra o divisione	In comando o da capo di servizio		Da ufficiale in secondo (a)	Ufficiale di bordo	ANNOTAZIONI
		con mensa propria	ad altra mensa (a)			
	1	2	3	4	5	
Ammiraglio	70. »	. .	. .	. .	. .	a) Oltre la quota individuale spettante alla mensa della quale fanno parte.
Vice-ammiraglio	50. »	. .	30. »	. .	. .	
Contrammiraglio	40. »	. .	20. »	. .	. .	Gli allievi della regia accademia navale, imbarcati su navi scuole e facenti mensa tra di loro, hanno diritto al trattamento tavola giornaliero di lira una. Imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa degli ufficiali, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.
Capitano di vascello	30. »	20. »	14. »	. .	. .	
Capitano di fregata		15. »	8. »	8. »	. .	
Capitano di corvetta		12. »	5. »	5. »	. .	
Tenente di vascello		8. »	. .	2.50	3. »	
Sottotenente di vascello		6. »	. .	1. »	3. »	
Guardiamarina		5. »	. .	. .	3. »	
Ingegnere capo di 1ª classe Medico capo id Commissario capo id		. .	8. »	. .	. .	Le somme assegnate agli ufficiali per trattamento di tavola sono sempre soggette a ritenuta per tassa di ricchezza mobile.
Ingegnere capo di 2ª classe Capo macchinista principale Medico capo di 2ª classe Commissario capo id		. .	5. »	. .	. .	
Ufficiale inferiore della regia marina		. .	. .	. .	3. »	

Digitized by Google

TABELLA B.

Indennità di carica dovuta agli ufficiali imbarcati su forze navali e regie navi in armamento.

(Vedi legge 5 luglio 1882, n. 853).

CARICHE	INDENNITÀ annua	ANNOTAZIONI
Comandante in capo di squadra . .	7,200. »	1° L'indennità di carica spetta sempre, anche se la destinazione sia di breve durata, e viene calcolata in rapporto a questa, computando il mese di 30 giorni.
Comandante di squadra o di divisione navale	1,800. »	2° Quando il comandante di bandiera è anche capo di stato maggiore, ha diritto ad una sola indennità di carica.
Capo di stato maggiore di squadra - Comandante di nave se capitano di vascello	900. »	3° L'ingegnere, il medico ed il commissario, capi di servizio di forza navale, se ufficiali superiori, hanno diritto alla indennità di carica stabilita per gli ufficiali superiori capi di servizio.
Comandante di nave se capitano di fregata.	600. »	Ha pure diritto a tale indennità di carica il medico direttore di ospedale galleggiante, se ufficiale superiore.
Comandante di nave se capitano di corvetta	600. »	4° Le indennità di carica a bordo escludono ogni diritto a quelle di cariche a terra, delle quali gli ufficiali imbarcati continuassero ad essere titolari.
Comandante di nave ufficiale inferiore.	400. »	
Ufficiali superiori capi di servizio. .	600. »	L'indennità di carica è soggetta a ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

TABELLA B¹.

Soprassoldo giornaliero agli ufficiali macchinisti imbarcati su regie navi in armamento nella qualità di direttori di macchina.

GRADI	SOPRASSOLDO	ANNOTAZIONI
Capo macchinista principale	1.60	Il soprassoldo stabilito dalla presente tabella è soggetto a ritenuta per tassa di ricchezza mobile.
Capo macchinista di 1ª classe . . .	1.40	
Capo macchinista di 2ª classe . . .	1.20	
Sotto-capo macchinista	1. »	

Digitized by Google

Soprassoldi giornalieri di carica spettanti agli

GRADI	Segretario di forza navale — Ufficiale incaricato del materiale di artiglieria e subacqueo (a)	Ufficiale di rotta (b)	Ufficiale istruttore su navi-scuole (c)	Ufficiale delegato quale comandante militare su nave noleggiata — Ufficiali sanitari e di commissariato imbarcati su piroscafo noleggiato (d)
	1	2	3	4
Capitano di vascello o capitano di fregata	. .	. .	. .	. .
Capitano di fregata o capitano di corvetta	. .	. .	. .	. .
Tenente di vascello	1. »	1. »	2. »	5. »
Ufficiale subalterno dello stato maggiore generale o del corpo reale equipaggi	0.50	0.50	1. »	. .
Ingegnere di 1ª classe	. .	. .	2. »	. .
Capo macchinista di 1ª classe	. .	. .	2. »	. .
Capo macchinista di 2ª classe	. .	. .	1. »	. .
Sotto-capo macchinista	. .	. .	1. »	. .
Medico di 1ª classe	. .	. .	. .	2. »
Medico di 2ª classe	. .	. .	. .	2. »
Commissario di 1ª classe	. .	. .	. .	2. »
Commissario di 2ª classe	. .	. .	. .	2. »
Capi-tecnici o disegnatori borghesi	. .	. .	. .	. .

Digitized by Google

ufficiali imbarcati su regie navi in armamento.

Comandante di torpediniere od imbarcato su torpediniere armate	Su navi addette a lavori idrografici	Primo medico e primo commissario di bordo (e)	ANNOTAZIONI
5	6	7	
. .	5. »	. .	I soprassoldi stabiliti dalla presente tabella sono soggetti alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile. Quelli delle colonne 1, 2, 3, 6 e 7 non sono cumulabili fra loro.
4. »	. .	. .	(a) Il soprassoldo di ufficiale incaricato del materiale di artiglieria e subacqueo, è dovuto soltanto sulle navi per le quali le tabelle assegnano ufficiali con la caratteristica **A** o **T**.
4. »	2. »	. .	Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali non brevettati, i quali, in mancanza di ufficiali con la caratteristica **A** o **T**, sieno sulle dette navi incaricati del servizio del materiale d'artiglieria o di armi subacquee con ordine del giorno del comandante.
3. »	2. »	. .	(b) Sulle navi per le quali sono assegnati due soli ufficiali dello stato maggiore generale, oltre il comandante, il più elevato in grado od il più anziano è ufficiale in 2° e ne percipisce gli averi; l'altro è ufficiale di rotta e ne percepisce il soprassoldo.
. .	. .	. .	
. .	. .	. .	
3. »	. .	. .	Quando alla nave è assegnato un solo ufficiale dello stato maggiore generale, oltre il comandante, egli cumula il servizio di ufficiale in 2°, di ufficiale di rotta e del materiale di artiglieria e subacqueo, e percepisce, oltre gli averi di ufficiale in 2°, il soprassoldo speciale di ufficiale di rotta.
3. »	. .	. .	
. .	. .	1. »	(c) Il soprassoldo di ufficiale istruttore spetta soltanto quando nelle tabelle del personale sono assegnati ufficiali con tale carica.
. .	. .	0.50	Il soprassoldo di ufficiale istruttore sulle navi scuole della regia accademia navale esclude il soprassoldo d'insegnamento a terra stabilito dall'ordinamento di quell'istituto.
. .	. .	1. »	
. .	. .	0.50	(d) Oltre il vitto stabilito per i passeggeri di 1ª classe ed un assegno mensuale di lire 18 per spese di ufficio.
. .	2. »	. .	(e) Nel soprassoldo al primo medico ed al primo commissario di bordo s'intendono comprese le spese di ufficio.

Digitized by Google

TABELLA D.

Spese d'ufficio giornaliere per i comandanti ed i capi servizio di forze navali in armamento.

GRADI	ARMATA	SQUADRA	DIVISIONE	*ANNOTAZIONI*
Ammiraglio	4. »	. .	. .	Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
Vice-ammiraglio	4. »	3. »	. .	
Contrammiraglio.	. .	. .	2. »	
Capitano di vascello	. .	. .	1.60	
Ingegnere, capo servizio.	0.60	0.60	0.60	
Medico, capo servizio.	0.60	0.60	0.60	
Commissario, capo servizio	0.60	0.60	0.60	

Digitized by Google

TABELLA E.

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi in armamento.

GRADI	ASSEGNO	ANNOTAZIONI
Capitano di vascello, comandante	0.80	Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
Capitano di fregata, comandante	0.60	Le spese d'ufficio stabilite dalla presente tabella non si possono cumulare con quelle stabilite dalla tabella *D*.
Capitano di corvetta, comandante	0.50	
Tenente di vascello, comandante	0.50	
Sottotenente di vascello, comandante. . . .	0 30	
Guardiamarina, comandante	0.20	
Capitano di fregata. ufficiale in 2°	0.80	
Capitano di corvetta, ufficiale in 2°	0.60	
Tenente di vascello, ufficiale in 2°	0.50	
Sottotenente di vascello, ufficiale in 2° . .	0.40	
Guardiamarina, ufficiale in 2°	0.30	
Medico direttore di ospedale galleggiante .	1.60	
Sott'ufficiale ff. da commissario.	0.20	

Digitized by Google

TABELLA F.

Assegni speciali giornalieri spettanti ai militari su regie navi in armamento.

GRADI	ASSEGNI COMUNI A TUTTI			SUPPLEMENTI			
	Trattamento tavola	Alta paga	TOTALE	In comando di navi non classificate fra le navi minori d'uso locale (a) — In comando di guardia e nello stesso tempo capi-carico — Direttori di macchina	In comando di guardia — Capi carico — In comando di navi minori d'uso locale (a) — Cannonieri armaroli — Torpedinieri siluristi od elettricisti — Operai — Aiutanti	Macchinisti e fochisti senza funzioni speciali — Allievi fochisti e mozzi allievi fochisti	Segretari di comandante o di dettaglio — Aiuti di commissari di bordo — Infermieri — Furieri di squadra
	1	2	3	4	5	6	7
Capo di 1ª classe . . .	0.50	0.40	0.90	2. »	1.50	1.20	0.80
Capo di 2ª classe . . .	0.50	0.40	0.90	1.70	1 30	0.90	0.60
Capo di 3ª classe . . .	0.50	0.40	0.90	1.50	1. »	0.60	0.50
Secondo capo.	0.50	0.40	0.90	1.20	0.80	0.90	0.40
Sotto capo	. .	0.35	0.35	. .	0.50	0.90	0.25
Comune di 1ª classe. .	. .	0.30	0.30	. .	0.50	0.90	0.20
Comune di 2ª classe. .	. .	0.30	0.30	. .	0.50	fochista 0.90 allievo foch. 0.50	0.20
Mozzo	. .	0,20	0.20	. .	. .	0.10	. .

I supplementi indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 di questa tabella non sono cumulabili fra loro.

I sott'ufficiali macchinisti di nuova nomina imbarcati in esperimento, i cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi ed i torpedinieri elettricisti imbarcati sulle navi scuole, come allievi del corso complementare, hanno diritto soltanto agli assegni comuni (col. 3).

Fra i capi di carico è compreso anche l'infermiere contabile dell'ospedale.

Agli assistenti del genio navale compete il supplemento assegnato alla categoria operai.

(a) Veggasi l'indice delle tabelle di composizione del personale assegnato ai comandi di forze navali ed alle regie navi.

Digitized by Google

TABELLA G.

MAGGIORI ASSEGNAMENTI GIORNALIERI

SU REGIE NAVI IN ARMAMENTO

Digitized by Google

Maggiori assegnamenti giornalieri

(Cumulabili fra loro e

Macchina.		Lire	C.	In Mar Rosso e in tutte le regioni intertropicali (b) Lire	C.
Macchinisti di	1ª classe	..	..	1	40
	2ª »	..	..	1	20
	3ª »	..	..	1	20
Capi fochisti	ordinari	..	..	1	20
	artefici	0	50	1	20
Sotto capi fochisti	ordinari	..	..	1	»
	artefici	0	50	1	»
Fochisti scelti e fochisti	ordinari	..	..	0	80
	artefici	0	50	0	80
Allievi fochisti		..	..	0	80
Fochisti eventuali		(a) 1	80	0	80

(a) Con le norme indicate nell'art. 40 del regolamento.

(b) Indipendentemente da tutte le altre competenze per ogni giornata di macchina accesa da giustificarsi mediante estratto del giornale di bordo allegato alla relativa contabilità.

A tutto il personale di macchina nei giorni dei fuochi accesi, ed al personale di macchina addetto al servizio delle dinamo nei giorni di funzionamento di queste, compete una distribuzione straordinaria di 23 centilitri di vino e 8 centilitri di acquavite. Il comandante di bordo è autorizzato a far distribuire acquavite invece dei 23 centilitri di vino, ed in questo caso la porzione dell'acquavite è portata a centilitri 18

Torpedinieri siluristi od elettricisti alle dinamo.	Lire	C.	In Mar Rosso e in tutte le regioni intertropicali Lire	C.
Sott'ufficiali	(c) 0	90	(d) 0	60
Sotto capi e comuni	(c) 0	60	(d) 0	40

(c) Per ogni giornata in cui le macchine dinamo-elettriche funzionano per un periodo maggiore di 12 ore.

Se il periodo di funzionamento è dalle 3 alle 12 ore incluse vien corrisposta solo metà del supplemento.

Non spetta supplemento se il periodo di funzionamento è minore di 3 ore.

Il periodo di funzionamento delle dinamo deve giustificarsi allegando, alle contabilità relative, estratto del giornale ufficiale di bordo.

(d) In aumento del supplemento stabilito nella colonna a fianco, per ogni giornata di funzionamento delle macchine dinamo-elettriche e con le stesse norme indicate nell'avvertenza (c)

Le distribuzioni straordinarie di bevande stabilite per il personale di macchina nei giorni dei fuochi accesi, sono pure accordate ai torpedinieri addetti al servizio delle dinamo nei giorni in cui queste sono in azione, qualunque sia il periodo di funzionamento.

Per il computo dei supplementi e per la distribuzione di bevande ai torpedinieri i giorni si contano dalle 8 a. m. alle 8 a. m.

Quando per deficienza di torpedinieri **S** od **E** siano addetti al funzionamento delle dinamo torpedinieri senza caratteristica speciale, questi, hanno diritto allo stesso supplemento sopra stabilito.

Digitized by Google

Lavori idrografici.

	Lire	C.
Sott'ufficiali	1	»
Sotto-capi e comuni	0	80

Per le sole giornate di presenza al lavoro da giustificarsi con documento firmato dal comandante della nave

Istruttori professionali su navi-scuole.

	Lire	C.
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe istruttori	1	»
Secondi capi istruttori	0	70
Sotto-capi istruttori e sotto istruttori	0	40
Sotto-capi e comuni assistenti istruttori	0	10

Il supplemento di istruttore professionale ai capi di carico ed ai sott'ufficiali macchinisti è ridotto a metà.

Altri incarichi e posizioni speciali.

	Lire	C.
Sott'ufficiali sulle torpediniere	1	»
Sotto-capi e comuni sulle torpediniere	0	80
Sott'ufficiali in comando o direttori di macchina Sotto-capi e comuni sulle barche a vapore armate per servizi militari, o fuori di dipartimento.	0	50
Sott'ufficiali o graduati con le funzioni di commissario.	0	30

Vedi tabella U per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito vestiario, ai portalettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri, agli incaricati del servizio dei viveri, quando questo servizio è fatto ad economia.

Digitized by Google

TABELLA H.

Supplementi giornalieri di funzioni al personale addetto ai comandi di forze navali in armamento.

GRADI	ASSEGNO Lire	C.	ANNOTAZIONI
Capo timoniere di 1ª classe, capo carico.	1	50	(a) Questi supplementi sono corrisposti in ragione del numero degli equipaggi dei palischermi.
Capo timoniere di 2ª classe, capo carico.	1	30	
Capo timoniere di 3ª classe, capo carico.	1	»	
Capo timoniere di 1ª classe ai segnali, se non è capo carico.	0	80	(b) I supplementi dei musicanti e dei trombettieri escludono quelli che ricevono attualmente per lo stesso titolo dalla massa di economia del corpo reale equipaggi.
Capo timoniere di 2ª classe ai segnali, se non è capo carico.	0	60	
Capo timoniere di 3ª classe ai segnali, se non è capo carico.	0	50	
Secondo capo timoniere ai segnali . .	0	40	
Sotto-capo timoniere ai segnali . . .	0	25	
Timoniere ai segnali	0	20	
Padroni di palischermi.	(a) 0	20	
Marinaro scelto o marinaro	0	10	
Capo furiere di 1ª classe addetto alla segreteria di comando o di commissario capo	0	80	
Capo furiere di 2ª classe addetto come sopra	0	60	
Capo furiere di 3ª classe addetto come sopra	0	50	
Secondo capo furiere addetto come sopra.	0	40	
Sotto capo furiere addetto come sopra .	0	25	
Capo musica.	1	40	
Sotto-capo musica	1	»	
Capo trombettiere (addetto alla musica) .	0	80	
Sotto-capo trombett. (addetto alla musica).	0	60	
Musicante	(b) 0	40	
Allievo musicante	0	30	

Digitized by Google

TABELLA I.

Trattamento di tavola giornaliero dovuto agli ufficiali dei varî corpi della regia marina su regie navi in riserva.

GRADI	In comando o da capo di servizio con mensa propria 1		In comando o da capo di servizio ad altra mensa (a) 2		Da ufficiale in secondo 3		Ufficiale di bordo 4		ANNOTAZIONI
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
Vice-ammiraglio . . .	20	»	..	..	..	..	..	..	(a) Oltre la quota individuale da pagarsi alla mensa della quale fanno parte.
Contrammiraglio . . .	15	»	..	..	..	.	..	..	
Capitano di vascello . .	10	»	6	»	.	..	..	..	Gli allievi della regia accademia navale imbarcati su navi-scuole e facienti mensa tra di loro, hanno diritto al trattamento tavola giornaliero di lire una. Imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa degli ufficiali, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.
Capitano di fregata . . .	8	»	3	»	3	»	..	..	
Capitano di corvetta . .	6	»	2	»	2	»	..	..	
Tenente di vascello . . .	5	»	..	..	1	50	3	»	
Sottotenente di vascello .	4	»	..	..	1	»	3	»	
Guardiamarina . . .	3	»	..	..	..	..	3	»	
Ingegnere capo di 1ª classe. Medico capo di 1ª classe . Commissario capo di 1ª cl. .	..	..	3	»	..	..	..	..	Le somme assegnate agli ufficiali per trattamento di tavola sono sempre soggette a ritenuta per tassa ricchezza mobile.
Ingegnere capo di 2ª classe . Capo macchinista principale. Medico capo di 2ª classe . Commissario capo di 2ª cl. .	..	..	2	»	..	..	..	..	
Ufficiale inferiore della regia marina	..	..	..	..	..	..	3	»	

Digitized by Google

TABELLA K.

Indennità di carica dovuta agli ufficiali imbarcati su forze navali o regie navi in riserva.

(Vedi legge 5 luglio 1882, n. 853)

CARICHE	INDENNITÀ annua		ANNOTAZIONI
	Lire	C.	
Comandante in capo di squadra . . .	7,200	»	1° L'indennità di carica spetta sempre, anche se la destinazione sia di breve durata, e viene calcolata in rapporto a questa computando il mese di 30 giorni.
Comandante di squadra o di divisione navale	1,800	»	
Capo di stato maggiore di squadra, comandante di nave se capitano di vascello	900	»	2° Quando il comandante di bandiera è anche capo di stato maggiore ha diritto ad una sola indennità di carica.
Comandante di nave se capitano di fregata	600	»	3° L'ingegnere, il medico ed il commissario, capi di servizio di forza navale, se ufficiali superiori, hanno diritto all'indennità di carica stabilita per gli ufficiali superiori capi di servizio.
Comandante di nave se capitano di corvetta.	600	»	
Comandante di nave ufficiale inferiore .	400	»	4° Le indennità di carica a bordo escludono ogni diritto a quelle di cariche a terra, delle quali gli ufficiali imbarcati continuassero ad essere titolari.
Ufficiali superiori capi di servizio . .	600	»	

Digitized by Google

TABELLA L.

Soprassoldi giornalieri di carica spettanti agli ufficiali imbarcati su regie navi in riserva.

GRADI	Relatore delle navi scuole cannonieri e torpedinieri — Ufficiale istruttore delle navi-scuole (a) 1	Segretario di forza navale — Ufficiale incaricato del materiale d'artiglieria e subacqueo (b) 2	Ufficiale di rotta (c) (3)	Primo Medico e Primo commissario di bordo (d) 4	ANNOTAZIONI
	Lire C.	Lire C.	Lire C.	Lire C.	
Tenente di vascello. . .	2. »	1. »	1. »	..	
Ufficiale subalterno dello stato maggior generale o del corpo reale equipaggi.	1. »	0. 50	0. 50	..	
Medico di 1ª classe. . .	..	..	..	1. »	
Medico di 2ª classe. . .	..	..	..	0. 50	
Commissario di 1ª classe .	..	..	..	1. »	
Commissario di 2ª classe .	..	..	..	0. 50	

(a) Sulle navi scuole cannonieri e torpedinieri il relatore è anche incaricato del materiale d'artiglieria e subacqueo, ma riceve un solo supplemento.

Il soprassoldo di ufficiale istruttore spetta soltanto quando nelle tabelle del personale sono assegnati ufficiali con tale carica.

(b) Il soprassoldo di ufficiale incaricato del materiale di artiglieria e subacqueo è dovuto soltanto sulle navi per le quali le tabelle assegnano ufficiali con la caratteristica **A** o **T**.

Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali non brevettati, i quali, in mancanza di ufficiali con la caratteristica **A** o **T**, sieno sulle dette navi incaricati del servizio del materiale d'artiglieria o di armi subacquee con ordine del giorno del comandante.

(c) Sulle navi per le quali sono assegnati due soli ufficiali di vascello, oltre il comandante, il più elevato in grado od il più anziano è ufficiale in 2° e ne percepisce gli averi; l'altro è ufficiale di rotta e ne percepisce il soprassoldo.

Quando alla nave è assegnato un solo ufficiale di vascello, oltre il comandante, egli cumula il servizio di ufficiale in 2°, di ufficiale di rotta e del materiale d'artiglieria e subacqueo, e percepisce, oltre gli averi di ufficiale in 2°, il soprassoldo speciale di ufficiale di rotta.

(d) Nel soprassoldo al primo medico ed al primo commissario di bordo, s'intendono comprese le spese d'ufficio.

I soprassoldi stabiliti dalla presente tabella sono soggetti alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, e non sono cumulabili fra loro.

Digitized by Google

TABELLA M.

Spese d'ufficio giornaliere per i comandanti di forze navali in riserva.

GRADI	ASSEGNO		ANNOTAZIONI
	Lire	C	
Vice-ammiraglio.	1	60	1° Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
Contrammiraglio	1	20	2° Quando il comandante di una forza navale è pure comandante della nave, percepisce soltanto le spese d'ufficio stabilite dalla presente tabella
Capitano di vascello	0	80	

Digitized by Google

TABELLA N.

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi in riserva.

GRADI	ASSEGNO		ANNOTAZIONI
	Lire	C.	
Capitano di vascello, comandante. . .	0	60	1.° Le navi scuole mozzi, cannonieri e torpedinieri sono, per le spese d'ufficio, equiparate a navi in armamento. 2.° Le spese d'ufficio sono personali e senza obbligo di renderne conto.
Capitano di fregata, comandante . . .	0	50	
Capitano di corvetta, comandante. . .	0	40	
Tenente di vascello, comandante . . .	0	30	
Sotto-tenente di vascello, comandante .	0	20	
Guardiamarina, comandante	0	10	
Capitano di fregata, ufficiale in 2° . .	0	60	
Capitano di corvetta, ufficiale in 2° . .	0	50	
Tenente di vascello, ufficiale in 2° . .	0	40	
Sotto-tenente di vascello, ufficiale in 2°.	0	30	
Guardiamarina, ufficiale in 2° . . .	0	20	
Sott'ufficiale ff. da commissario . . .	0	20	

Digitized by Google

TABELLA O.

Assegni speciali giornalieri spettanti ai militari su regie navi in riserva.

GRADI	Trattamento di tavola ai sotto-ufficiali	SUPPLEMENTI	
		Capi carico — Macchinisti, fochisti e allievi fochisti — Cannonieri armaroli — Torpedinieri siluristi od elettricisti — Operai — Aiutanti	Segretari di comandanti e di dettaglio — Aiuti di commissari di bordo — Infermieri — Furieri di squadra — Mozzi
	1	2	3
	Lire C.	Lire C.	Lire C.
Capo di 1ª classe.	0. 50	0. 80	0. 60
Capo di 2ª classe.	0. 50	0. 60	0. 50
Capo di 3ª classe.	0 50	0. 50	0. 40
Secondo-capo	0. 50	0. 40	0. 30
Sotto-capo.	..	0. 65	0. 20
Comune di 1ª classe. . . .	..	0 50	0. 15
Comune di 2ª classse . . .	..	0. 50	0. 15
Mozzo	..	..	0. 10

I supplementi indicati nelle colonne 2 e 3 di questa tabella non sono cumulabili fra loro.

Fra i capi di carico è pure compreso l'infermiere contabile dell'ospedale.

Agli assistenti del genio navale compete il supplemento della categoria operai.

I cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi ed i torpedinieri elettricisti imbarcati sulle navi scuole, come allievi del corso complementare, non hanno dritto agli assegni della colonna 2.

Digitized by Google

TABELLA P.

Maggiori assegnamenti giornalieri su regie navi in riserva.

(cumulabili fra loro e con altri supplementi).

Macchina.

	Lire	C.
Capi fochisti artefici	0	15
Sotto-capi fochisti artefici	0	15
Fochisti artefici scelti e fochisti artefici	0	15
Fochisti eventuali	1	80

Valgono le annotazioni del quadro corrispondente della tabella G.

Torpedinieri siluristi ed elettricisti alle dinamo.

	Lire	C.
Sott'ufficiali	0	90
Sotto-capi e comuni	0	60

Valgono le annotazioni del quadro corrispondente della tabella G.

Istruttori professionali su navi scuole.

	Lire	C.
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe-istruttori	0	60
Secondi capi-istruttori	0	40
Sotto-capi istruttori o sotto-istruttori	0	30
Sotto-capi e comuni - assistenti istruttori	0	10

Il supplemento di istruttore professionale ai capi di carico ed ai sott'ufficiali macchinisti è ridotto a metà.

Aumento razione in contanti.

	Lire	C.
Sott'ufficiali, sotto-capi e comuni imbarcati sulle torpediniere	0	50

Vedi tabella U, per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito vestiario ai portalettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri, agli incaricati del servizio dei viveri quando questo servizio è fatto ad economia.

Digitized by Google

TABELLA Q.

Supplementi giornalieri di funzioni al personale addetto ai comandi di forze navali in riserva.

GRADI	ASSEGNO		ANNOTAZIONI
	Lire	C.	
Capo timoniere di 1ª classe, capo carico.	0	80	(a) Questi supplementi sono corrisposti in ragione del numero degli equipaggi dei palischermi.
Capo timoniere di 2ª classe, capo carico.	0	60	
Capo timoniere di 3ª classe, capo carico.	0	50	
Capo timoniere di 1ª classe ai segnali se non è capo carico	0	60	
Capo timoniere di 2ª classe ai segnali se non è capo carico	0	50	
Capo timoniere di 3ª classe, ai segnali se non è capo carico.	0	40	
Secondi capi timonieri ai segnali. . .	0	30	
Sotto-capi timonieri ai segnali . . .	0	20	
Timonieri ai segnali	0	10	
Padroni di palischermi	(a) 0	20	
Marinari scelti o marinari.	0	10	
Capo furiere di 1ª classe addetto alla segreteria	0	60	
Capo furiere di 2ª classe addetto come sopra	0	50	
Capo furiere di 3ª classe addetto come sopra	0	40	
Secondi capi furieri addetti come sopra.	0	30	
Sotto-capi furieri addetti come sopra. .	0	20	

Digitized by Google

TABELLA R.

Supplemento giornaliero dovuto agli ufficiali dei vari corpi della regia marina imbarcati su regie navi in disponibilità.

GRADI	ASSEGNO		*ANNOTAZIONI*
	Lire	C.	
Ufficiali superiori	2	50	Il supplemento stabilito da questa tabella è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.
Ufficiali inferiori.	2	»	

Digitized by Google

TABELLA S.

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi in disponibilità.

GRADI	ASSEGNO Lire	C.	ANNOTAZIONI
Capitano di vascello, responsabile	0	60	1° Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
Capitano di fregata, responsabile	0	50	2° Quando un ufficiale sia responsabile di più navi in disponibilità, le spese di ufficio assegnate al suo grado sono raddoppiate.
Capitano di corvetta, responsabile	0	40	Esse sono conteggiate sul foglio competenze della nave sulla quale l'ufficiale riceve il supplemento stabilito dalla precedente tabella R.
Tenente di vascello, responsabile	0	30	
Sottotenente di vascello, responsabile .	0	20	
Guardiamarina, responsabile	0	20	
Sott'ufficiale ff. da commissario	0	20	

Digitized by Google

TABELLA T.

Assegni speciali giornalieri spettanti ai militari su regie navi in disponibilità.

GRADI	Trattamento di tavola ai sottoufficiali	SUPPLEMENTI: Capi carico — Macchinisti e fuochisti — Cannonieri armaroli — Torpedinieri siluristi od elettricisti — Operai — Aiutanti	SUPPLEMENTI: Infermieri — Segretarii del dettaglio
	1	2	3
	Lire C.	Lire C.	Lire C.
Capo di 1ª classe	0 50	0. 60	. .
Capo di 2ª classe	0. 50	0 50	. .
Capo di 3ª classe	0. 50	0. 40	0. 40
Secondo-capo.	0. 50	0. 30	0. 30
Sotto-capo.	. .	0. 60	0. 20
Comune di 1ª classe	. .	0. 45	0. 10
Comune di 2ª classe	. .	0. 45	0. 10
Mozzo	. .	. .	. .

I supplementi indicati nelle colonne 2 e 3 di questa tabella non sono cumulabili fra loro.
Fra i capi di carico è compreso anche l'infermiere contabile dell'ospedale.
Agli assistenti del genio navale compete il supplemento assegnato alla categoria operai.

Aumento razione in contanti.

	Lire	C.
*Sotto-ufficiali, sotto-capi e comuni sulle torpediniere fuori delle sedi dei dipartimenti e dei comandi locali	0	50

Vedi tabella U per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito vestiario, ai portalettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panattieri, agli incaricati del servizio dei viveri quando questo servizio è fatto ad economia.

Digitized by Google

TABELLA U.

Supplemento giornaliero spettante sulle regie navi in armamento, in riserva ed in disponibilità ai responsabili del deposito vestiario, ai porta-lettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri ed ai militari incaricati del servizio dei viveri, quando questo servizio è fatto ad economia.

Ai responsabili del deposito vestiario, quando siavi effettivamente vestiario in deposito a bordo;
ai porta-lettere;
ai cuochi dell'equipaggio, eccetto quando a bordo tutto l'equipaggio ha la razione in contanti;
ai panettieri, quando si fa pane a bordo per l'equipaggio;
ai militari incaricati del servizio dei viveri, quando questo servizio è fatto ad economia, spetta il supplemento giornaliero indicato nella seguente tabella:

Responsabile del deposito vestiario	Porta-lettere	Cuochi dell'equipaggio		Panettieri		Consegnatari dei viveri	Coadiutori del consegnatar. dei viveri		NOTE
		Assegno individuale	Numero	Assegno individuale	Numero		Assegno individuale	Numero	
Lire C.	Lire C.	Lire C.		Lire C.		Lire C	Lire C.		
0. 60	0. 50	0. 50	3	0. 50	3	1. 20	0. 40	2	Su navi con equipaggio superiore a 500 uomini
0. 50	0. 40	0. 50	3	0. 50	3	1. »	0. 40	2	Su navi con equipaggio da 301 a 500.
0. 40	0. 30	0. 50	2	0. 50	2	0. 80	0. 40	1	Id. id. da 101 a 300.
0. 30	0. 20	0. 50	1	0. 50	1	0. 60	0. 30	1	Id. id. infer. a 101.

Questi supplementi non sono cumulabili fra loro.

Gli incarichi di responsabile del deposito vestiario e di consegnatario dei viveri possono essere affidati a qualunque graduato, escluso il personale di macchina e di maestranza, a scelta del comandante.

L'incarico di porta-lettere può essere affidato a qualunque persona dell'equipaggio, escluso il personale di macchina e di maestranza, a scelta del comandante.

Gli incarichi di cuoco dell'equipaggio, panettiere e coadiutore del consegnatario dei viveri possono essere affidati a qualunque comune di 2ª (marinaro) dell'equipaggio a scelta del comandante.

I supplementi ora detti si devono determinare in ragione della forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle per le varie navi nelle diverse posizioni. Per le navi-scuole alla forza indicata nella tabella bisogna aggiungere gli allievi nel numero stabilito al principio di ciascun corso.

Quando su di una regia nave imbarchino di passaggio militari od altri individui aventi diritto alla sola razione, è assegnato per ogni 200 di essi un cuoco, al quale viene corrisposto il supplemento giornaliero di centesimi 50. Questa spesa autorizzata dal comandante di bordo è in aumento all'assegno giornaliero per la nave stabilito dalla presente tabella.

Digitized by Google

TABELLA V.

Assegno giornaliero dal quale le autorità di bordo concedono determinati supplementi per incarichi speciali o ricompense straordinarie.

	Lire	C.
Ad ogni nave o torpediniera in armamento per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fochisti effettivi ed il personale borghese.	0	03
Ad ogni nave o torpediniera in riserva per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fuochisti effettivi ed il personale borghese.	0	02
Ad ogni nave, torpediniera-avviso o gruppo di torpediniere in disponibilità per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fuochisti ed il personale borghese	0	01

1° Nel computo degli equipaggi delle navi-scuole non debbono comprendersi gli allievi dei corsi ordinari, complementari o di perfezionamento, i quali non hanno diritto ai supplementi che si corrispondono con quest'assegno.

2° La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è destinata a rimunerare, giusta le proposte dell'ufficiale in 2°, approvate dal comandante di bordo, i più meritevoli dell'equipaggio destinati a servizi vari, con supplementi giornalieri variabili come è qui indicato:

1ª *Categoria* — Capi stiva, padrone di lance, capi coffa e capi gabbieri, con supplementi di centesimi 30, 20, 17 o 14.

2ª *Categoria.* — Timonieri, calieri, pennesi, fanalisti, serpanti, secondi capi gabbieri, primi alberanti, gabbieri di centro, gabbieri ed altri individui meritevoli di ricompense straordinarie, escluso il personale di macchina, con supplementi di centesimi 20, 17, 14 o 10.

Sulle navi in riserva ed in disponibilità, questi supplementi non possono essere superiori a centesimi 10.

3° I supplementi ora detti debbono risultare da nota firmata dalle autorità di bordo, nella quale siano specificati i nomi degli individui ed il motivo per cui vien loro corrisposto il supplemento

4° Speciali supplementi sono assegnati sulle navi-scuole per gli allievi dei corsi ordinari, complementari e di perfezionamento, a norma di quanto è indicato nelle tabelle speciali del personale loro assegnato.

Digitized by Google

TABELLA X.

Supplementi e spese di cancelleria per le scuole elementari, di timoneria e dei fochisti su regie navi in armamento o in riserva.

NAVI	Massima somma dovuta giornalmente e complessivamente per tutte le scuole per spese di cancelleria		NOTE
	Lire	C.	
Navi con equipaggio (deduzione fatta dello stato maggiore e del personale borghese):			Nel computo di questo assegno si deve sempre tener conto della forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle e non del personale effettivamente imbarcato.
di 601 e più uomini	1	50	
di 501 a 600 id.	1	35	
di 401 a 500 id.	1	20	
di 301 a 400 id.	1	»	
di 201 a 300 id.	0	85	
di 101 a 200 id.	0	70	
Navi con equipaggio inferiore a 101 uomini . . .	0	50	

Scuole. — 1° Sulle navi in armamento od in riserva le scuole hanno principio dal 1° o dal 16 del mese successivo al passaggio in armamento od in riserva.

Le scuole non si interrompono quando la nave passa dall'una all'altra delle ora dette posizioni.

L'apertura delle scuole è fatta constare da un ordine del comandante di bordo.

Sulle navi in armamento con equipaggio inferiore a 100 uomini le scuole debbono essere autorizzate dal Ministero.

In nessun caso saranno autorizzate le scuole sulle torpediniere e sulle navi minori d'uso locale.

2° Sulle navi in disponibilità non vi sono scuole.

3° Quando in una specialità vi fossero meno di 10 allievi, non vi è per loro scuola speciale, ed essi sono riuniti ad altra scuola.

Spese di cancelleria — 1° L'assegno per cancelleria è pagato al direttore della scuola in base ai suoi conti vistati dal comandante.

Quando per le tre scuole vi sono più direttori, l'assegno viene fra loro ripartito nelle proporzioni stabilite dal comandante.

Digitized by Google

2° L'assegno per cancelleria può essere pagato per intero, quando le scuole abbiano avuto luogo almeno sei volte nel mese; per metà se meno di sei volte.

3° All'apertura delle scuole è anticipato al direttore l'assegno di un mese per sopperire alle spese d'impianto, e qualora per disarmo della nave o per altre cause si chiudano le scuole prima che trascorra un mese dall'apertura, la differenza tra la parte di anticipazione già spesa e l'assegno spettante è conteggiata con speciale autorizzazione del comandante.

4° Con l'assegno per cancelleria si deve far fronte ad ogni spesa di cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite ed altro materiale scolastico. I libri di testo per uso degli allievi sono sempre a loro carico e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori s'acquistano con l'assegno per cancelleria, e devono formare dotazione della nave e versarsi al disarmo.

5° Le navi-scuole d'istruzione della bassa forza non hanno diritto all'assegno per cancelleria, e sopperiscono alle spese di cancelleria per le scuole dell'equipaggio permanente con i fondi della massa di economia della scuola stessa.

Supplementi. — 1° Ciascuna scuola è ripartita in sezioni di 30 scolari. La frazione eccedente, se è di 10 o meno, si ripartisce fra le altre sezioni, se è maggiore di 10 costituisce un'altra sezione.

Ad ogni sezione di 30 scolari o più è addetto un istruttore ed un assistente.

Per una sezione con un numero minore di 30 scolari è addetto un istruttore soltanto.

2° All'istruttore ed all'assistente spetta, per ogni giornata di lezione, un supplemento che è conteggiato ad ogni fin di mese, alla chiusura delle scuole od in caso di variazione degl'istruttori. Questo supplemento è stabilito in lire 1 per l'istruttore, e centesimi 50 per l'assistente, e non può oltrepassare in un mese la somma di lire 12 per l'istruttore e lire 6 per l'assistente. Quando il supplemento si conteggia per periodi di tempo minori di un mese, le somme massime ora indicate sono ridotte in proporzione.

Alla carica di istruttore sono preferibilmente preposti i sott'ufficiali ed a quella di assistente i sotto-capi.

3° Quando a bordo vi siano militari patentati da maestro elementare, devono questi, a preferenza dei non patentati, essere addetti alle scuole. Essi hanno diritto allo stesso supplemento concesso agli istruttori non patentati, con la sola differenza che oltre il limite massimo di lire 12 per mese, è per essi stabilito anche il limite minimo di lire 6 per mese. Questo supplemento minimo di lire 6 al mese vien loro corrisposto ancorchè le scuole non siano istituite a bordo, fatta eccezione per il primo mese di armamento.

Ove il numero degli istruttori patentati sia superiore alla proporzione stabilita per gli allievi, gli eccedenti hanno diritto al supplemento di lire 6 per mese, fatta parimente eccezione per il primo mese di armamento.

4° I supplementi di istruttori e di assistenti delle scuole elementari, di timoneria e dei fochisti non sono cumulabili con i supplementi assegnati per gli istruttori professionali su navi-scuole (Tabelle *G* e *P*); possono invece essere cumulati con qualsiasi altro supplemento.

Digitized by Google

TABELLA Y.

Assegnamenti per rinfreschi e verdura sulle regie navi in armamento, in riserva ed in disponibilità.

INDICAZIONI	QUOTA GIORNALIERA						NOTE
	In Mediterraneo nei mesi di				Fuori Mediterraneo		
	gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre		giugno, luglio, agosto e settembre				
	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
Su navi con equipaggio inferiore a 25 uomini.	0	50	0	75	1	»	1° Per determinare il passaggio dal Mediterraneo agli altri mari valgono le regole stabilite pei trattamenti tavola. 2° L'assegno rinfreschi e verdura è tutto a beneficio del rancio dell'equipaggio. Alle persone che non prendono parte al rancio dell'equipaggio, eccezione fatta della bassa forza delle torpediniere, non compete nè deve essere corrisposto alcun compenso in danaro. 3° Per equipaggio s'intende tutto il personale militare di bassa forza portato dalle tabelle. 4° Per le navi scuole, alla forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle si aggiunge il numero degli allievi stabilito dal Ministero al principio di ogni corso ordinario e complementare. 5° Gli individui di bassa forza dei corpi della regia marina di passaggio sulle regie navi godono dei supplementi rinfreschi e verdura e sono portati in aumento alla forza normale delle tabelle 6° Gli equipaggi delle barche a vapore armate fuori le sedi di dipartimento non hanno diritto ad assegno per rinfreschi e verdura.
Su tutte le altre navi per ogni individuo dell'equipaggio.	0	02	0	03	0	04	

Digitized by Google

TABELLA Z.

Retribuzioni per imbarco e sbarco di combustibile per le regie navi.

Quando occorra il bisogno o si ravvisi l'opportunità di fare eseguire dagli equipaggi delle regie navi o da comandate del corpo reale equipaggi i movimenti di combustibile per le regie navi suddette, gli individui che prendono parte ai lavori di estrazione, di trasporto, di stivamento o analoghi, sono retribuiti collettivamente, per ogni tonnellata e frazione di tonnellata di carbone estratto, trasportato o stivato, con le somme qui sotto indicate per ciascun lavoro totale o parziale:

	Lire	C.
1° Prendere il carbone da un deposito qualunque a terra, caricarlo in corbe o stuoie, trasportare le corbe o stuoie piene a spalla, con carriuole, con baroccio o con altro mezzo simile, ad un barcone accostato ad una calata, a distanza non maggiore di 500 metri dal deposito, e stivare le corbe o stuoie cariche nel barcone	0	50
2° Prendere da un deposito qualunque a terra il carbone già caricato in corbe o stuoie, trasportarlo e stivarlo nei barconi come nella operazione del n. 1	0	40
3° Prendere il carbone da un barcone accostato ad una regia nave, elevarlo e metterlo a bordo di questa, sia dalla coperta con paranchi, sia a traverso di portelli con ponte a tavola, versarlo nelle carbonaie e stivarlo molto regolarmente in queste:		
a) se il carbone trovasi già in corbe o stuoie nel barcone .	0	50
b) se il carbone nel barcone deve essere preliminarmente caricato in corbe o stuoie.	0	60
4° Prendere il carbone dalla stiva di una nave carbonaia, caricarlo in corbe o stuoie, elevarlo, imbarcarlo sopra un barcone accostato alla nave e stivarvelo, mantenendolo nelle stesse corbe o stuoie	0	45
5° Prendere il carbone dalla stiva di una nave carbonaia, caricarlo in corbe o stuoie, ed elevarlo in coverta di questa . .	0	35
6° Prendere il carbone dalla coverta di una nave carbonaia, già caricato in corbe o stuoie, metterlo a bordo di una regia nave accostata alla nave carbonaia, sia che l'imbarco avvenga per mezzo di paranchi, sia che esso si faccia con ponte a tavola a traverso i portelli, e stivarlo molto regolarmente nelle carbonaie	0	55

Digitized by Google

	Lire	C.
7° Estrarre il carbone dalle carbonaie di una regia nave in bacino, caricarlo in corbe o stuoie, trasportarlo a terra, facendo uso di ponte a tavola dalla nave alla sponda del bacino, poi trasportarlo a spalla o con carriuola, con baroccio o con mezzo simile, fino ad un mucchio a terra, ad un deposito o ad un barcone, non distante più di 500 metri dal bacino, e riporvelo; sia lasciandolo negli stessi recipienti, sia versandolo. . . .	1	»
8° Eseguire l'operazione inversa a quella del n. 7 e stivare di nuovo molto regolarmente il carbone nelle carbonaie:		
a) se il carbone trovasi già in corbe o stuoie.	0	70
b) se il carbone deve essere preliminarmente caricato in corbe o stuoie.	0	80
9° Per il solo stivaggio nelle carbonaie, quando il carbone sia stato messo a bordo da imprese o personale borghese. . . .	0	10

Gli stessi prezzi sono pagati, nelle stesse circostanze, per il movimento del carbon fossile preparato in formelle di agglomerato di qualunque forma.

I prezzi sono aumentati di lire 0.10 quando le formelle sono stivate a strati nelle carbonaie, rimettendole a braccia.

Quando agli individui del corpo reale equipaggi non siano somministrati calzoni o camicioni per le operazioni suddette, i prezzi indicati dal n. 1 al n. 8 inclusivi sono aumentati di lire 0.10 per ogni tonnellata e frazione di tonnellata.

I prezzi per le operazioni descritte nei numeri 1, 2, 7 ed 8 sono aumentati rispettivamente di lire 0.05 a tonnellata per ogni 500 metri o frazione di 500 metri in più delle distanze ivi indicate.

La spesa per le retribuzioni agli equipaggi delle regie navi per movimento di carbon fossile, eseguito secondo le norme precedenti, è fatta dalla cassa di bordo (categoria fondi scorta) in seguito di formale processo verbale, vistato dal comandante, che esprima, oltre le quantità di combustibile maneggiate, le operazioni su di esse fatte ed il riparto della somma agli aventi diritto.

Digitized by Google

ASSEGNI

pel servizio da palombaro sulle regie navi.

I lavori da palombaro occorrenti alle regie navi e nei regi stabilimenti sono sempre affidati ad individui muniti di certificato, ed è data la preferenza a quelli che possono essere più adatti al lavoro da farsi, secondo la specialità cui appartengono; per i lavori che non richiedono attitudini speciali è preferita la categoria torpedinieri alle altre.

Le guide sono scelte fra gli individui muniti di certificato di palombaro, dando la preferenza a quelli che sono richiesti dal palombaro incaricato del lavoro.

Le competenze spettanti pei lavori da palombaro sono:

per la prima ora, lire 4 ai graduati, lire 3 ai comuni di 1ª classe e lire 1 ai comuni di 2ª classe;

per ogni ora successiva, lire 2 ai graduati, lire 1.50 ai comuni di 1ª classe e lire 1 ai comuni di 2ª classe.

Tali assegni sono accresciuti di un quarto pei lavori eseguiti a profondità maggiori di 15 metri e non superiori a 20 metri, e di metà pei lavori in profondità maggiori di 20 metri.

Quando il lavoro giornaliero duri meno d'un'ora, si deve considerare come di un'ora intiera primaria, qualunque sia la sua durata.

Il lavoro eccedente la prima ora si valuta a quarti e la frazione di quarto è considerata come quarto intero.

Non è diffalcato il tempo che il palombaro rimane fuori acqua, sia per prendere respiro, sia per aspettare qualche attrezzo occorrente al suo lavoro, semprechè la durata di tali interruzioni non superi complessivamente il quinto delle ore di lavoro del palombaro nella giornata. La parte eccedente detto quinto è dedotta, ed anche in questo caso la frazione di quarto d'ora è considerata come quarto compiuto.

Ad uno stesso individuo si computano due ore di prima immersione quando il suo lavoro giornaliero retribuibile, calcolato come sopra è stabilito, sia complessivamente maggiore di cinque ore.

Agli individui di qualunque grado, impiegati come guide, è corrisposta la somma di centesimi 20 per ogni ora di lavoro del palombaro, qualunque sia la profondità cui questi scende; si considerano come ore intere le frazioni di ora, e non si fa deduzione del tempo diffalcato al palombaro. La mercede è quindi conteggiata per tutto l'intervallo di tempo trascorso dalla prima immersione all'immersione definitiva.

Digitized by Google

Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo delle immersioni, la durata e i motivi delle emersioni, la categoria, il nome e il grado e la classe del palombaro e della guida sono registrati nel gran giornale di bordo, di cui deve unirsi un estratto alla contabilità.

Quanto ai lavori non eseguiti a bordo, essi si fanno risultare da una dichiarazione particolareggiata dell'autorità che li ha ordinati.

In caso di lavori subacquei per operazioni di guerra, è data facoltà ai comandanti di proporre al Ministero, o di concedere, secondo i casi, oltre alle competenze suindicate, delle rimunerazioni straordinarie, tenendo conto dei pericoli e delle difficoltà incorse, nonchè dei risultati ottenuti.

Agli allievi torpedinieri ed agli individui che fanno le prove per conseguire il certificato da palombaro non compete alcun assegno, è dovuto però l'assegno al torpediniere (graduato o pur no) che scende sott'acqua per dirigerle.

Sulle navi in armamento od in riserva tutti gli individui muniti di certificato da palombaro, a qualunque categoria appartengano, eccettuati solo i capi di 1ª classe, debbono fare in determinati giorni di ogni settimana esercizi da palombaro.

Nelle immersioni per esercizio ai palombari ed alle guide è corrisposta la metà dell'assegno che spetterebbe loro in ragione della durata, della profondità e del grado.

I militari però che fossero mandati sott'acqua ad assistere alle esercitazioni o a dirigerle, percepiscono l'assegno intero.

La pulitura della carena fatta dai palombari, facciano, o pur no, questi parte dell'equipaggio della nave per la quale lavorano, è considerata come esercizio, e quindi le immersioni per tale lavoro sono retribuite al pari delle immersioni per esercizio.

Digitized by Google

TARIFFA DEI LAVORI

dei marinari sarti e calzolai

Tariffa A.

Prezzi di lavorazione a cottimo da pagare ai marinari sarti della regia marina per confezionare o riparare oggetti di vestiario, ecc.

Tagliare e confezionare ad uso dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Abito	L. 3. »
	Soprabito	» 4. »
	Pastrano	» 6. »
	Cappotto	» 4. 50
	Veste	» 4. 30
	Spencer	» 4. »
	Calzoni	» 1. 50
	Gilet	» 1. 50
Tagliare e confezionare ad uso dei secondi capi, sotto-capi o comuni.	Cappotto	» 2. 50
	Calzoni	» 1. 50
	Berretto	» 1. »
	Camicia di panno o di lana	» 0. 80
Riparare o ridurre	Cappotto	» 1. »
	Calzoni	» 1. »
	Camicia	» 0. 40
Rattoppare	Cappotto	» 0. 35
	Calzoni	» 0. 25
	Camicia	» 0. 25
Cambiare i fondi ai calzoni		» 0. 50
Attaccare o cambiare i galloni ad un abito per	Capitano di vascello	» 1. »
	Capitano di fregata	» 0. 75
	Capitano di corvetta	» 0. 50
	Tenente di vascello	» 0. 75
	Sottotenente di vascello	» 0. 50
	Guardiamarina	» 0. 25
	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	» 0. 50
	Secondi-capi e sotto-capi	» 0. 40

Digitized by Google

Attaccare o cambiare un paio di contro spalline per	Ufficiale superiore	L. 0. 20
	Ufficiale inferiore	» 0. 25
Attaccare o cambiare i galloni ed il trofeo a un berretto per	Capitano di vascello . . .	» 0. 90
	Capitano di fregata . . .	» 0. 75
	Capitano di corvetta . . .	» 0. 60
	Tenente di vascello. . . .	» 0. 45
	Sottotenente di vascello. .	» 0. 30
	Guardiamarina	» 0. 15

Attaccare le due bande d'oro ai calzoni.	» 0. 60
Attaccare o cambiare i distintivi di squadra o serie, per ogni paio	» 0. 10
Attaccare o cambiare i distintivi di categoria sugli abiti, per ogni paio	» 0. 10
Attaccare i bottoni, per ognuno	» 0. 01
Per ogni bottone d'osso somministrato per calzoni o mutande . .	» 0. 01

Su questi prezzi sono compresi la mano d'opera e la spesa per tutto l'occorrente, come aghi, seta da cucire e fodere, eccettuate le stoffe di panno e lana, i bottoni di metallo, i galloni e distintivi di categoria, i quali devono essere provvisti a carico dei militari, o prelevati dai depositi di bordo.

Gli operai sarti sono responsabili di tutti gli oggetti, stoffe, ecc., a loro consegnati per lavori, e devono pagare tutto quanto sia guastato o reso inservibile per loro negligenza o imperizia.

I prezzi dei lavori previsti per ufficiali dello stato maggiore sono pure validi per tutti i gradi corrispondenti degli altri corpi della regia marina.

Digitized by Google

Tariffa B.

Prezzi di lavorazione a cottimo da pagare ai marinari calzolai della regia marina per riparare oggetti di calzatura.

	Per ufficiali e sott' ufficiali	Per sotto-capi e comuni
Mezze suole, mezze solette, sopratacchi, giri e coperte (tomaie) e fodere.	L. 4. 10	L. 3. 10
Mezza suola, sopratacchi con coperte (tomaie)	» 3. 20	» 2. 45
Mezzi fondi e sopratacchi	» 2. 25	» 1. 75
Mezze suole e sopratacchi	» 1. 35	» 1. 10
Due sopratacchi	» 0. 40	» 0. 30
Pezza (toppa) grande	. . . .	» 1
Pezza (toppa) piccola	. . . .	» 0. 15
Ricucitura grande	. . . .	» 0. 20
Ricucitura piccola	. . . .	» 0. 10

In detti prezzi sono comprese la mano d'opera e la spesa per tutto l'occorrente, come cuoio, fodere, spago, ecc.

Gli operai calzolai sono responsabili di tutti gli oggetti a loro consegnati per la lavorazione e devono pagare tutto quanto sia guastato o reso inservibile per loro negligenza o imperizia.

Avvertenze comuni alle due tariffe.

Le tariffe suddette devono essere sempre affisse nei laboratori a libera vista degli equipaggi.

I sarti ed i calzolai devono essere provvisti, a loro carico, di tutti gli arnesi del mestiere, come ferri da stirare, forbici, metro, squadra, forme, martelli, lesine, trincetti, ecc., quando non siano di dotazione delle regie navi. Possono valersi dei fornelli accesi nelle cucine della bassa forza per fare scaldare i loro ferri.

D'ordine del comandante di bordo si possono anticipare somme ai sarti ed ai calzolai per l'acquisto dei suddetti oggetti, in misura non maggiore delle competenze di bordo di un mese, salvo i casi di partenza per campagna all'estero.

Il commissario di bordo, prima di pagare ai sarti ed ai calzolai le mercedi ritenute per loro conto all'equipaggio, si rivale delle somme anticipate.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

Norme generali per la composizione del personale delle Regie Navi

Art. 27.

Stati maggiori ed equipaggi.

La forza graduale numerica degli stati maggiori ed equipaggi assegnata alle varie navi dalle annesse tabelle può essere variata con decreto del Ministero, ogni qual volta ciò risulti opportuno.

Art. 28.

Navi in disponibilità.

Le navi in disponibilità possono essere riunite in gruppi di due o più, affidate ad un solo ufficiale responsabile, ed amministrate da un solo ufficiale di commissariato, quando siano ancorate in vicinanza l'una dell'altra.

Art. 29.

Navi ammiraglie dipartimentali o locali.

In ogni sede di dipartimento marittimo o di comando locale retto da ufficiale ammiraglio, quando il Ministero non crede destinarvi una nave in armamento, una delle navi in riserva od in disponibilità alza l'insegna del comandante in capo o del comandante locale.

La forza dello stato maggiore e dell'equipaggio di questa nave è determinata con decreto ministeriale.

Digitized by Google

Art. 30.

Navi scuole cannonieri, torpedinieri e mozzi.

Le navi scuole cannonieri, torpedinieri e mozzi, e le navi sussidiarie delle scuole cannonieri e torpedinieri, sono considerate in posizione di riserva per tutti gli effetti amministrativi, salvo, per alcune competenze, le eccezioni indicate nelle tabelle.

Le navi sussidiarie della scuola mozzi destinate a crociere giornaliere sono considerate in posizione di riserva: quelle destinate a crociere di più lunga durata sono considerate in posizione di armamento.

Art. 31.

Torpediniere.

Sulle torpediniere di alto mare, capi-squadriglia, invece del tenente di vascello, imbarca un capitano di corvetta, quale comandante della torpediniera e della squadriglia.

Sulle torpediniere di alto mare e costiere di prima classe in armamento possono essere, d'ordine del Ministero, imbarcati due fochisti in più di quelli stabiliti dalla tabella.

Art. 32.

Comandanti.

Per ragioni speciali possono essere destinati al comando di regi navi ufficiali di grado superiore a quello stabilito dalle tabelle, ma non oltre il grado di capitano di vascello.

Art. 33.

Tenenti di vascello.

Il numero dei tenenti di vascello sulle navi in armamento ed in riserva può essere aumentato, al massimo,

Digitized by Google

della metà di quello stabilito dalle tabelle. Sulle navi scuole l'aumento dei tenenti di vascello è indeterminato.

Art. 34.

Sottotenenti di vascello e guardiamarina.

Per disposizione del Ministero il numero dei sottotenenti di vascello e dei guardiamarina sulle navi in armamento ed in riserva può essere aumentato illimitatamente.

Sulle navi in armamento ed in riserva, alle quali le tabelle non assegnano nè sottotenenti di vascello nè guardiamarina, possono essere anche imbarcati ufficiali di tal grado.

Sulle navi o torpediniere in armamento, alle quali non sono assegnati ufficiali, oltre il comandante, può essere imbarcato un sottotenente di vascello con le funzioni e le competenze di ufficiale in 2°.

Art. 35

Ufficiali sanitari.

In tempo di guerra e in caso di speciali campagne, sulle navi alle quali le tabelle assegnano due ufficiali sanitari se ne può imbarcare un terzo col grado di medico di 2ª classe; e sulle navi alle quali le tabelle assegnano un solo ufficiale sanitario se ne può imbarcare un secondo, ed in questo caso uno dei due deve essere medico di 1ª classe.

Parimente può imbarcare un medico di 1ª classe, invece di un medico di 2ª classe, quando la tabella assegna un solo medico; ed un medico di 2ª classe se alla nave non è assegnato alcun ufficiale sanitario.

Sulle navi in disponibilità può essere imbarcato un uf-

Digitized by Google

ficiale medico quando le circostanze sanitarie consiglino tale misura, o quando le navi si trovino fuori di una sede dipartimentale.

Art. 36.

Ufficiali del corpo reale equipaggi.

Sulle navi alle quali le tabelle assegnano ufficiali del corpo reale equipaggi, il numero di questi può essere aumentato, al massimo, della metà.

In mancanza di ufficiali dello stato maggiore generale, gli ufficiali del corpo reale equipaggi delle categorie timonieri e nocchieri possono comandare navi di uso locale, sulle quali non sia inbarcato altro ufficiale. Quelli della categoria timonieri possono, inoltre, essere imbarcati come ufficiali in 2° sulle navi, dove le tabelle assegnano soltanto comandante ed ufficiale in 2°; e come ufficiali in comando di guardia sulle navi di poca importanza militare.

Art. 37.

Mancanza di ufficiali di un dato grado.

In mancanza di ufficiali del grado indicato nelle tabelle il Ministero può imbarcare ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Art. 38.

Impiegati civili.

Sulle navi scuole e su quelle destinate ai lavori idrografici, possono prendere imbarco professori civili ed impiegati del corpo tecnico; essi sono ammessi alla mensa degli ufficiali, alla quale vien corrisposto per ciascun commensale il trattamento di lire 3, oltre la razione viveri.

Digitized by Google

Art. 39.

Cappellani.

È riservato al Ministero il disporre, in casi speciali, l'imbarco di un cappellano sulle regie navi.

Il cappellano è ammesso alla mensa degli ufficiali col trattamento e con la razione viveri determinati nell'articolo precedente.

Art. 40.

Personale di bassa forza.

Sulle navi impiegate come avvisi di forze navali possono essere imbarcati due sotto-capi timonieri in più del numero stabilito dalle tabelle.

I sotto-ufficiali macchinisti di nuova nomina possono essere imbarcati in esperimento per sei mesi sulle regie navi in armamento, in soprannumero al personale di macchina stabilito.

I fochisti eventuali sono compresi nel numero dei marinari, e figurano, sulle tabelle, nel personale fochista solo per indicare il numero massimo che se ne può mandare in macchina.

I fochisti eventuali hanno diritto ad un supplemento di lire 1.80:

1° per ogni periodo di 24 ore decorrenti dal momento del loro invio in macchina con fuochi accesi, o per accendere i fuochi, fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui cessano di prestar servizio in macchina, se ciò avviene prima del termine ora detto; la frazione eccedente l'ultimo periodo di 24 ore è calcolato periodo intero;

2° per ogni giornata in cui sono adibiti allo stivaggio del carbone, sia per imbarco, sia per trasporto da una

Digitized by Google

carboniera ad un'altra, indipendentemente dal compenso stabilito dalla tabella *Z*, n. 9.

I supplementi concessi sotto questi titoli non sono cumulabili fra loro per una stessa giornata.

In nessun caso si accordano più di 15 giornate di supplemento per mese.

L'ora dell'accensione dei fuochi, quella dell' invio in macchina dei fochisti eventuali, la loro indicazione nominativa, l'ora dell'estinzione dei fuochi e quella in cui detti fochisti riprendono servizio in coperta, nonchè le giornate in cui essi sono adibiti allo stivaggio di carbone nelle carboniere, devono risultare sul giornale ufficiale di bordo. Estratto del medesimo deve unirsi alla contabilità relativa quale giustificazione di spesa.

Imbarcando allievi fochisti, il loro numero non può eccedere il terzo dei fochisti eventuali assegnati alla nave. Per ogni allievo fochista imbarcato dev'essere diminuito di uno il numero dei marinari e il numero dei fochisti eventuali.

Sulle torpediniere e su qualunque nave, quando non siano sufficienti i marinari, il servizio dei fochisti eventuali può essere disimpegnato anche da altri comuni.

Art. 41.

Marinari sarti e calzolai.

Sulle navi con equipaggio superiore ai cento uomini, e, quando sia espressamente ordinato dal Ministero, anche su quelle con equipaggio inferiore, imbarcano, in sostituzione di altrettanti marinari, marinari sarti e calzolai nella proporzione qui appresso indicata:

		N. dei sarti	N. dei calzolai
Su navi con equipaggio	da 50 a 100	1	1
Id.	da 101 a 300	2	2
Id.	da 301 in su	3	3

Digitized by Google

Art. 42.

Cuochi per l'equipaggio e marinari panettieri.

I cuochi per l'equipaggio ed i panettieri sono compresi nei marinari assegnati dalle tabelle.

Art. 43.

Mozzi.

Il numero dei mozzi sulle regie navi è indeterminato.

Imbarcando mozzi su d'una nave, il numero dei marinari deve diminuirsi di due per ogni tre mozzi imbarcati.

Eccezionalmente i mozzi possono imbarcare in soprannumero sulle torpediniere o piccole navi in armamento.

Dove l'equipaggio ha la razione viveri in contanti, i mozzi hanno diritto alla razione viveri ed agli assegni speciali di bordo stabiliti per i marinari.

Art. 44.

Personale infermieri.

Può essere imbarcato un infermiere sulle navi alle quali non ne sia assegnato alcuno; e vi deve essere sempre imbarcato se viene disposto l'imbarco di un medico sulle medesime.

In casi speciali ed in tempo di guerra, può essere dal Ministero aumentato il personale infermiere sulle navi da guerra e sulle navi ospedali.

Sui piroscafi noleggiati addetti al trasporto di truppe, di feriti o di malati, il personale infermiere da imbarcarsi è stabilito volta per volta dal Ministero.

Gl'infermieri che imbarcano su piroscafi noleggiati,

Digitized by Google

hanno diritto a tutti gli assegni di bordo stabiliti per il loro grado e la loro categoria.

Art. 45.

Operai borghesi.

Per ragioni speciali il Ministero può ordinare l'imbarco di operai borghesi sulle regie navi.

Questi, secondo la carica che disimpegnano od il militare che sostituiscono, hanno diritto alle competenze stabilite dal paragrafo 47 delle istruzioni sul servizio del personale lavorante.

Qualora s'abbiano ad imbarcare operai avventizi in soprannumero quali istruttori, essi devono appartenere ad una delle prime quattro classi, e sono considerati a bordo facenti funzioni da secondi maestri.

Art. 46.

Commessi ai viveri.

Tutti i commessi ai viveri imbarcati sulle regie navi hanno diritto alla paga ed alle altre competenze di bordo, a norma di ciò che è stabilito dal capitolato di appalto.

Quando il servizio dei viveri è fatto ad economia, vi possono essere proposti sott'ufficiali, sotto-capi e comuni del corpo reale equipaggi, ai quali vien corrisposto il supplemento stabilito dalla tabella.

Art. 47.

Cuochi e domestici delle navi scuole della Regia accademia navale.

I cuochi e domestici di cui abbisognano gli allievi della Regia accademia navale, imbarcati per campagne di istruzione, sono provveduti e pagati dall' accademia

Digitized by Google

stessa. Ricevono inoltre la razione viveri assegnata all'equipaggio.

Articolo transitorio.

Il personale imbarcato, che alla data stabilita nel decreto per l'attuazione del presente regolamento risulterà in più della forza determinata dalle tabelle, sarà considerato come promosso a bordo.

Roma, li 4 giugno 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 265.

Regio Decreto *relativo al personale ed alle navi per la difesa delle piazze marittime di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia.*

4 giugno 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1891, n. 139*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 2 gennaio 1887 che istituisce un comando della difesa marittima locale nelle sedi compartimentali marittime;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1887 che istituisce il comando di difesa marittima locale nelle piazze forti marittime, porti o rade, fuori le sedi dipartimentali.

Visto il regio decreto 6 marzo 1887 che istituisce un comando di difesa marittima nell'estuario della Maddalena (Sardegna);

Visto il regio decreto 26 agosto 1887 che istituisce un comando di difesa marittima nelle piazze forti di Genova, Gaeta e Taranto;

Visto il regio decreto in data di oggi che approva il regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del regio naviglio;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1.

Le navi centrali della difesa marittima locale di Spezia, Maddalena, Taranto e Venezia sono considerate in posizione di disponibilità.

Art. 2.

Il comandante della difesa e tutti gli ufficiali assegnati alla difesa fissa sono considerati imbarcati sulla nave centrale con diritto agli assegni spettanti sulle navi in disponibilità.

Il comandante della difesa marittima ha diritto all'indennità di carica stabilita dalla legge 5 luglio 1882 n. 853 per gli ufficiali capi servizio.

Il comandante della difesa marittima locale è ufficiale responsabile della nave centrale.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali assegnati alla difesa fissa e l'equipaggio della nave centrale sono determinati dal Nostro ministro della marina con decreto da registrarsi alla corte dei conti.

Art. 4.

Il personale di bassa forza assegnato alla difesa fissa è accasermato sulla nave centrale, fatta eccezione per coloro che sono distaccati alle opere di difesa od ai magazzini di deposito.

Art. 5.

I macchinisti, i fochisti, i cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi, i torpedinieri elettricisti e gli operai destinati alla difesa fissa hanno diritto al seguente soprassoldo giornaliero da pagarsi sul capitolo « Corpo reale equipaggi » :

Digitized by Google

Lire 0. 60, se sotto ufficiali;
» 0. 50, se sotto capi;
» 0. 45, se comuni.

Questi soprassoldi non sono cumulativi con i soprassoldi e mercedi stabiliti dalla tabella *B*, annessa al regio decreto del 4 dicembre 1890, n. 7312 (serie 3ª).

Art. 6.

Gli ufficiali ed il personale di bassa forza assegnati alla difesa mobile, sono imbarcati sulle torpediniere o navi minori addette alla difesa mobile, le quali possono essere in riserva od in altra posizione qualunque secondo che il Ministero determinerà.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore il primo luglio milleottocentonovantuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1891.
Reg. 179 Atti del Governo a f. 114. MANDULLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 266.

Regio Decreto *relativo al personale ed alle navi per la difesa delle piazze marittime di Gaeta e Genova.*

4 giugno 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1891, n. 139*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 2 gennaio 1887 che istituisce un comando della difesa marittima locale nelle sedi dipartimentali marittime;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1887 che istituisce un comando di difesa marittima locale nelle piazze forti marittime, porti o rade, fuori le sedi dipartimentali;

Visto il regio decreto 26 agosto 1887 che istituisce un comando di difesa marittima nelle piazze forti di Genova, Gaeta e Taranto;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comando e tutto il personale della difesa fissa di Gaeta e Genova risiederanno a terra.

Art. 2.

Il comandante della difesa marittima ha diritto all' indennità di carica stabilita dalla legge 5 luglio 1882, n. 853, per gli ufficiali capi di servizio.

Digitized by Google

Art. 3.

I macchinisti; i fochisti, i cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi, i torpedinieri elettricisti e gli operai destinati alla difesa fissa hanno diritto al seguente soprassoldo giornaliero da pagarsi sul capitolo « Corpo reale equipaggi » :

Lire 0. 60, se sotto ufficiali;
» . 0. 50, se sotto capi;
» 0. 45, se comuni.

Questi soprassoldi non sono cumulabili con i soprassoldi e mercedi stabiliti dalla tabella *B* annessa al regio decreto 4 dicembre 1890, n. 7312 (serie 3ª).

Art. 4.

Gli ufficiali ed il personale di bassa forza assegnato alla difesa mobile sono imbarcati sulle torpediniere o navi minori addette alla difesa mobile, le quali possono essere in riserva od in altra posizione qualunque, secondo che il Ministero determinerà.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore il primo luglio milleottocentonovantuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 113. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 267.

Regio Decreto *che convoca pel giorno 5 luglio 1891, il 2° collegio elettorale di Catania per la elezione di tre deputati.*

11 giugno 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 giugno 1891, n. 136*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 8 giugno 1891, col quale l'ufficio della presidenza della Camera dei deputati notificò esser vacanti tre seggi di deputato al Parlamento assegnati al 2° collegio di Catania;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 n. 999;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2° collegio elettorale di Catania è convocato pe giorno 5 luglio prossimo affinchè proceda alla elezione dei tre deputati assegnati al detto collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 detto mese.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 134. MANDELLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 268.

REGIO DECRETO *portante il riordinamento delle regie truppe in Africa.*

11 giugno 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 giugno 1891, n. 137*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1887, n. 4783 (serie 3ª), per la costituzione di un corpo speciale di truppe per i presidii d'Africa, modificato dai successivi Nostri decreti 12 maggio 1889, n. 6086 (serie 3ª), 20 giugno 1889, n. 6132 (serie 3ª) e 28 agosto 1890, n. 7097 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1889, n. 6215 (serie 3ª), che istituisce truppe indigene per i presidii d' Africa, modificato dal successivo Nostro decreto 3 settembre 1890, n. 7100 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 21 maggio 1885 che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Visto il Nostro decreto 1° marzo 1888, che istituisce una direzione territoriale di artiglieria in Massaua;

Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1888, che istituisce una direzione territoriale del genio in Massaua;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1889, che istituisce in Massaua una direzione dei servizi di sanità militare ed una direzione dei servizii di commissariato militare;

Visto il Nostro decreto 1° agosto 1889, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando

Digitized by Google

superiore delle truppe in Africa, delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare, modificato dal successivo Nostro decreto 2 ottobre 1890;

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1886, che istituisce un deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli, modificato dal successivo Nostro decreto 18 ottobre 1889;

Visto il Nostro decreto 1° gennaio 1890, n. 6592 (serie 3ª), relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea;

Ritenuta la opportunità di riordinare le truppe dei nostri presidii d'Africa in relazione alle nuove esigenze della colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le truppe d'Africa fanno parte integrante del regio esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal ministro della guerra:

Comando delle regie truppe;

Comando locale di artiglieria;

Comando locale del genio;

Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare;

Direzione dei servizi di commissariato militare;

Tribunale militare;

Una compagnia carabinieri reali;

Un battaglione cacciatori, su sei compagnie;

Quattro battaglioni fanteria (indigeni), su quattro compagnie;

Digitized by Google

Due squadroni cavalleria (indigeni);
Due batterie da montagna (indigeni), su quattro pezzi;
Una compagnia cannonieri ed operai di artiglieria;
Una compagnia zappatori del genio;
Una compagnia specialisti del genio;
Una sezione di sanità;
Una sezione di sussistenza;
Una compagnia treno (parte indigeni);
Deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli;

Il personale (ufficiali, impiegati e militari di truppa) compreso in dette tabelle è in più dei quadri degli ufficiali, impiegati e militari di truppa del regio esercito, stabiliti dal vigente ordinamento.

Art. 2.

Gli ufficiali italiani di ogni grado, compresi nei quadri delle truppe d'Africa, sono tratti dagli ufficiali delle varie armi e corpi del regio esercito, nei cui ruoli di anzianità continuano ad essere inscritti, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda.

Gli ufficiali indigeni (Ius-basci) sono scelti fra i sottufficiali indigeni (Buluk-basci).

Art. 3.

Gli ufficiali italiani rimangono, in massima, nelle truppe d' Africa non meno di 18 mesi; quelli addetti ai reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna) vi restano invece per quattro anni.

Art. 4.

I militari di truppa italiani, graduati e soldati, sono reclutati fra i militari sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda, e, con arruolamento vo-

Digitized by Google

lontario, fra i militari in congedo illimitato da non più di quattro anni e che prestarono un servizio sotto le armi della durata non minore di dodici mesi.

I militari di truppa indigeni sono reclutati, con arruolamento volontario, fra le popolazioni della colonia o fra altre del continente africano, secondo particolari condizioni di idoneità e di obblighi di servizio stabilite nella istruzione accennata all'art. 10.

Art. 5.

I militari di truppa italiani contraggono la ferma di un anno, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la partenza dal deposito centrale per le truppe d' Africa.

Quelli per altro ammessi nei reparti indigeni (battaglioni di fanteria, squadroni di cavalleria, batterie da montagna) contraggono la prima ferma per anni due.

Nella ferma non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia.

Le ferme possono poi essere rinnovate per un anno e così d'anno in anno fino al 32° anno di età, se il militare è caporale o soldato, fino al 36° anno di età se il militare è sottufficiale.

Art. 6.

Gli ufficiali italiani facenti parte delle truppe d'Africa hanno diritto agli assegni ordinari inerenti al grado ed all'arma rispettiva fissati dalla legge ed a quelli maggiori indicati nell'annessa tabella *I*, d'ordine Nostro firmata dal ministro della guerra.

I militari di truppa italiani hanno diritto agli assegni indicati nell'annessa tabella *II*, d'ordine Nostro firmata dal ministro della guerra.

Digitized by Google

Eppertanto ai militari italiani delle truppe d' Africa non sono dovuti gli assegni e le speciali indennità stabilite dai Nostri decreti 17 febbraio 1887.

Ai militari indigeni sono dovuti gli assegni indicati nell'annessa tabella *III*, d'ordine Nostro firmata dal ministro della guerra.

Ai quadrupedi di servizio (cavalli, muli e cammelli) spetta l'assegno stabilito per i quadrupedi dell'arma di fanteria: pei cavalli abissini di truppa e muletti spetta invece quello di lire 0, 633.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 non sono applicabili al deposito centrale, tranne che per la sezione di esso distaccata a Massaua.

Agli ufficiali e uomini di truppa del deposito in Italia spettano gli ordinari assegni stabiliti pei corpi di fanteria di linea.

Art. 8.

Agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra ed all'ecclesiastico addetti alle truppe d' Africa, sono applicabili le disposizioni contenute nel precedente articolo 6, secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

Ad essi sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Gli assegni per gli interpreti non militari, per i capi, sottocapi e gregari di bande assoldate, le mercedi per indigeni assunti eventualmente in servizio quali cammellieri, conducenti, cantonieri, guardafili, guardiani, operai, in-

Digitized by Google

servienti, ecc., sono fissate dal ministro della guerra in relazione alle somme annualmente stanziate in bilancio.

Art. 10.

Con apposita istruzione il ministro della guerra provvederà a tutti gli altri particolari relativi all'ordinamento ed all'amministrazione delle truppe d' Africa, al reclutamento, all'avanzamento ed alla disciplina dei militari indigeni.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro decreto andranno in vigore col 1° luglio 1891.

Art. 12.

Sono abrogati i Nostri decreti 7, 13 maggio e 13 giugno 1886, 28 aprile, 14 e 20 luglio, 13 novembre, 25 dicembre 1887; 1° e 4 marzo, 11 ottobre 1888; 24 febbraio, 12 maggio, 20 e 30 giugno, 28 luglio, 1° agosto, 17 e 18 ottobre 1889; 28 agosto, 3 settembre, 2 ottobre e 10 novembre 1890; ed è pure abrogata ogni altra disposizione contraria alle presenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I militari di truppa italiani in servizio nei presidii d' Africa al 1° luglio 1891 per ferme contratte a norma dei regi decreti 14 luglio 1887, n. 4783 e 12 maggio 1889, n. 6086 conservano, per la ferma in corso, il diritto ai premi fissati per la ferma stessa secondo le disposizioni precedentemente in vigore, e non avranno quindi diritto ai soprassoldi determinati nello specchio *B* della tabella *II* annessa al presente decreto.

Digitized by Google

È peraltro fatta loro facoltà di optare per le nuove ferme stabilite dal presente decreto, nel qual caso i premi saranno liquidati all'atto dell'opzione in ragione del tempo trascorso, con facoltà di riscuoterli subito oppure dopo il loro ritorno in Italia.

Per i militari italiani, che optino per le nuove ferme, o che al termine della ferma in corso ne assumano altre, è computabile, per il diritto al soprassoldo progressivo di cui nel precitato specchio *B*, anche il servizio prestato in Africa colle ferme precedenti.

Art. 14.

Parimente i militari indigeni in servizio al 1° luglio 1891 continueranno, sino al compimento della ferma in corso, a godere delle paghe per essi precedentemente stabilite; ma quando poi contraggono una nuova ferma, riceveranno le paghe stabilite dal presente decreto, calcolandole, anche riguardo all'aumento dipendente dagli anni di servizio già trascorsi, secondo le nuove tariffe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1891.
Reg 179. Atti del Governo a f. 133. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. PELLOUX.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Stato maggiore del comando delle Regie truppe

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Comandante (colonnello) (1)	1	»	»	3
Capitano di stato maggiore	1	»	»	3
Capitani applicati di stato maggiore	2	»	»	»
Ufficiali a disposizione (capitani 3, tenenti 7) (2)	10	»	»	10
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Veterinario (capitano)	1	»	»	»
Veterinari (ufficiali subalterni)	3	»	»	»
Scrivano locale	»	»	1	»
Scrivani militari (3)	»	12	»	»
Ordinanze d'ufficio (3)	»	6	»	»
Attendenti	»	20	»	»
Totali	19	38	1	16

(1) Se il comando delle regie truppe è tenuto dal governatore della colonia (per essere questi un ufficiale generale) allora in luogo del colonnello viene destinato un ufficiale superiore di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore) quale capo di stato maggiore.

(2) Un capitano e due subalterni pel comando delle bande assoldate; due capitani addetti ai comandi di presidio di Keren e di Asmara; tre subalterni residenti presso le tribù protette; un subalterno a disposizione del comandante delle regie truppe.

(3) Compresi gli scrivani e le ordinanze dei comandi di presidio di Keren e di Asmara.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Comando locale d'artiglieria

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Comandante (maggiore)	1	»	»	2
Capitano	1	»	»	1
Ufficiale subalterno	1	»	»	1
Ragionieri di artiglieria	»	»	2	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	2	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	2	»	»
Sottufficiale guarda selleria	»	1	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Totali	3	10	4	4

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Comando locale del genio

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Comandante (maggiore)	1	»	»	2
Capitani	2	»	»	2
Ufficiali subalterni	2	»	»	2
Ragionieri geometri del genio	»	»	3	»
Capitecnici del genio	»	»	2	»
Scrivani militari	»	3	»	»
Assistente locale del genio	»	»	1	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Totali	5	10	6	6

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	non militari	
Direttore (maggiore medico)	1	»	»	2
Medici (capitani)	4	»	»	4
Medici (ufficiali subalterni)	6	»	»	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Farmacisti	»	»	3	»
Ecclesiastico	»	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	12	»	»
Totali	12	16	4	6

Roma, addì 11 giugno 1891

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Direzione dei servizi di commissariato militare

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Direttore (maggiore commissario)	1	»	2
Commissari (capitani)	2	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	4	»	»
Contabili (capitani)	2	»	»
Contabili (ufficiali subalterni)	8	»	»
Scrivani militari	»	24	»
Ordinanze d'ufficio	»	8	»
Attendenti	»	17	»
Totali	17	49	2

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Tribunale militare

	Uomini		
	ufficiali	truppa	Non militari
Avvocato fiscale militare	»	»	1
Sostituto avvocato fiscale militare	»	»	1
Ufficiale istruttore (capitano)	1	»	»
Sostituto ufficiale istruttore (subalterno)	1	»	»
Segretario	»	»	1
Sostituto segretario	»	»	1
Scrivani militari	»	3	»
Ordinanza d'ufficio	»	1	»
Attendenti	»	2	»
Totali	2	6	4

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Compagnia di carabinieri Reali

	Uomini		Cavalli	
	ufficiali	truppa	di ufficiali	di truppa
Comandante (capitano)	1	»	2	»
Ufficiali subalterni	3	»	6	»
Marescialli d'alloggio a piedi	»	5	»	»
Marescialli d'alloggio a cavallo	»	2	»	2
Brigadieri a piedi	»	8	»	»
Brigadieri a cavallo	»	5	»	5
Vice-brigadieri a piedi	»	9	»	»
Vice-brigadieri a cavallo	»	6	»	6
Carabinieri a piedi	»	65	»	»
Carabinieri a cavallo	»	25	»	25
Totali	4	125	8	38

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Battaglione cacciatori, su sei compagnie

	Uomini		Quadrupedi di	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa (muletti)
Stato maggiore del battaglione.				
Comandante (tenente colonnello)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Portaferiti	»	3	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Vivandiere	»	1	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	42
Totali dello stato maggiore del battaglione	3	16	4	42

Digitized by Google

	Uomini		Quadrupedi di	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa (muletti)
Una compagnia.				
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	»
Furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	6	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»
Caporali	»	12	»	»
Appuntati	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Attendenti	»	4	»	»
Soldati	»	98	»	»
Totali di una compagnia	4	150	1	»
Cinque compagnie	20	750	5	»
Totali del battaglione	27	916	10	42

Nota. — Per i muletti si adoperano conducenti indigeni il cui numero varia secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Quattro battaglioni fanteria, su 4 compagnie

	Uomini				Quadrupedi da	
	Ufficiali		Truppa			
	italiani	indigeni	italiani	indigeni	ufficiali	truppa (muletti)
Stato maggiore di battaglione						
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	»	»	1	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	»	1	»	1
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	»	1	»	»	1
Caporale trombettiere	»	»	1	»	»	1
Scrivano arabo o amarico	»	»	»	1	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali dello stato maggiore di battaglione	3	»	3	11	4	10

Digitized by Google

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	italiani	indigeni	italiani	indigeni	ufficiali	truppa (muletti)
Una compagnia.						
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»
Ius-Basci	»	2	»	»	2	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Buluk-Basci	»	»	»	8	»	»
Muntaz	»	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	»	171	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali di una compagnia	3	2	1	200	5	7
Tre compagnie	9	6	3	600	15	21
Totali di un battaglione	15	8	7	811	24	38
Quattro battaglioni	60	32	28	3244	96	152

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Squadrone cavalleria Asmara

	Uomini			Quadrupedi			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma
(*Due plotoni di cavalli e due plotoni di muletti*).							
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	»
Tenenti	4	»	»	8	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»
Sergenti	»	2	»	»	1	1	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	1	1	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	»	2	»	1	1	»
Buluk-Basci	»	»	8	»	4	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»
Allievi sellai	»	1	2	»	1	2	»
Muntaz	»	»	8	»	4	4	»
Soldati	»	16	»	»	8	8	»
Trombettieri	»	»	4	»	4	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»	5	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	1	»
Ascari	»	»	90	»	40	38	»
Quadrupedi da soma e di riserva	»	»	»	»	4	4	12
Totali dello squadrone	5	26	120	11	71	71	12

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 11

Squadrone cavalleria Keren

	Uomini			Quadrupedi di				
		Truppa			Truppa			
						Muletti		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	da sella	da soma	Cammelli
(Tre plotoni di cavalli e un plotone di muletti).								
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	»	»
Tenenti	4	»	»	8	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Sergenti	»	2	»	»	2	»	»	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	1	1	»	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	»	2	»	2	»	»	»
Buluk-Basci	»	»	8	»	6	2	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»	»
Allievi sellai	»	1	2	»	2	1	»	»
Muntaz	»	»	8	»	6	2	»	»
Soldati	»	16	»	»	12	4	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	4	»	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»	5	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	1	»	»
Ascari	»	»	90	»	6[illegible]	19	»	»
Quadrupedi da soma e da riserva	»	»	»	»	6	2	12	»
Totali	5	26	120	11	104	39	12	»
Reparto cammelli corridori.								
Buluk-Basci	»	»	1	»	»	»	»	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	1	»	»	»	»	»
Ascari	»	»	12	»	»	»	»	»
Cammelli corridori	»	»	»	»	»	»	»	10
Totali dello squadrone	5	26	134	11	104	39	12	10

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 12.

Due batterie da montagna, su 4 pezzi

	Uomini			Quadrupedi			
	Truppa				Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	da sella	da soma
Una batteria.							
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»	»
Tenenti	2	»	»	4	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	1	»
Sergenti	»	5	»	»	»	5	»
Caporali maggiori	»	3	»	»	»	3	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»	»
Soldato	»	1	»	»	»	»	»
Buluk-Basci	»	»	10	»	»	»	»
Muntaz	»	»	16	»	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	»	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»	»
Ascari	»	»	86	»	14	»	62
Totali di una batteria	3	13	120	6	14	11	62
Una batteria	3	13	120	6	14	11	62
Due batterie	6	26	240	12	28	22	124

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 13

Compagnia di cannonieri ed operai di artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	5	»	5
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali	»	16	»
Caporali maggiori	»	8	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	6	»
Soldati	»	182	»
Totali	6	250	6

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 14

Compagnia zappatori del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	145	»
Totali	5	200	5

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 15

Compagnia specialisti del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali *	»	12	»
Caporali maggiori *	»	6	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali *	»	16	»
Appuntati *	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati *	»	139	»
Totali	5	200	5

* Ferrovieri, telegrafisti ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, ecc.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 16

Sezione di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	2	»	2
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti o caporali maggiori	»	2	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	6	»
Caporali infermieri	»	6	»
Appuntati infermieri	»	6	»
Soldati infermieri	»	66	»
Attendenti	»	3	»
Totali	3	90	3

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 17

Sezione di sussistenza

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (subalterni)	2	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sottufficiali	»	6
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	10
Appuntati	»	10
Attendenti	»	3
Soldati	»	115
Totali	3	150

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 18

Compagnia treno

	Uomini			Quadrupedi di		
		Truppa			Truppa	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	Muletti
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	8	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	6	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	12	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	2	»	»	»	»
Appuntati	»	12	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	»	»
Allievo sellaio	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	5	»	»	»	»
Soldati	»	50	»	»	»	»
Buluk-Basci	»	»	2	»	»	»
Muntaz	»	»	4	»	»	»
Ascari	»	»	50	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	50	80
Totali	5	100	57	10	50	80

Roma, addì 11 giugno 1891

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 19

Deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli

	Uomini			Cavalli	
	Ufficiali	Truppa	Non militari	di ufficiali	di truppa
Comandante (colonnello)	1	»	»	1	»
Maggiore	1	»	»	1	»
Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	»	»
Tenenti (uno dei quali aiutante maggiore in 2°)	2	»	»	»	»
Contabile (tenente colonnello o maggiore)	1	»	»	»	»
Contabili (capitani) (uno dei quali in Africa quale capo della sezione contabile presso il comando delle regie truppe)	6	»	»	»	»
Contabili (tenenti o sottotenenti) (due dei quali in Africa addetti alla sezione contabile presso il comando delle regie truppe)	11	»	»	»	»
Scrivani locali	»	»	12	»	»
Assistenti locali	»	»	2	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»	»
Caporali	»	5	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»
Conducente	»	1	»	»	»
Soldati, compresi gli attendenti	»	48	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	1
Totali	23	61	14	2	1

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA I.

Maggiori assegni per gli ufficiali italiani.

GRADI	Indennità di equipaggiamento	Soprassoldo giornaliero di servizio presso reparti italiani (1)	Soprassoldo giornaliero di servizio presso reparti indigeni (2)	Indennità annua di carica	Indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio	*Annotazioni*
Colonnello comandante delle regie truppe	1000	6.00	—	3600	Vedansi note *B* e *C*	(1) Compresa la compagnia treno. (2) Battaglioni, squadroni, e batterie.
Tenente colonnello	600	4.50	—	—		
Maggiore	600	4.50	7.80	—		
Capitano	400	3.50	6.80	—		
Tenente	300	3.00	5.80	—		
Sottotenente	300	3,00	—	—		

NOTE.

A. — Ai capitani, all'aiutante maggiore ed al subalterno medico del battaglione cacciatori, agli ufficiali inferiori, compresi i subalterni medici, dei battaglioni di fanteria indigena, a quelli a disposizione del comandante delle regie truppe ed ai subalterni medici della sezione di sanità, sempre quando siano provvisti di cavallo o di muletto proprio riconosciuto di servizio, spetta pure una giornaliera razione foraggio e l'annua indennità cavalli di lire 280, salvo che per gli ufficiali a disposizione i quali, se di arma o corpo aventi diritto a diverse indennità cavalli e ad un numero maggiore di razioni foraggio, percepiscono l'una e le altre in ragione di quanto loro spetterebbe in Italia.

B. — L'indennità dovuta per la perdita di cavalli per cause di servizio sarà uguale al prezzo di acquisto dei singoli cavalli o muletti perduti.

L'indennità da corrispondersi per ogni cavallo o muletto non potrà però, in ogni caso, eccedere il limite di lire *mille* per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di lire 280, e il limite di lire *milleseicento* per gli altri.

Digitized by Google

L'indennità per la perdita di cavalli, oltrechè all'ufficiale che venga a perdere cavalli o muletti per una delle cause indicate nel § 68 del regolamento sulle indennità eventuali, spetta anche nel caso che la perdita sia dovuta a constatate malattie infettive causate dalla influenza del clima tropicale.

C. — L'indennità per la perdita del bagaglio spetta all'ufficiale che perde il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra, od anche per causa d'incendio delle baracche o capanne nelle quali il bagaglio sia custodito.

Anche l'indennità per la perdita del bagaglio è commisurata al valore delle robe perdute.

Non è però dovuta quando il valore delle robe sia inferiore alle lire *cento*, e non potrà, in ogni caso, oltrepassare i seguenti limiti:

a) lire 900 per il colonnello comandante;

b) lire 700 pei tenenti colonnelli e maggiori;

c) lire 400 per gli ufficiali inferiori.

D. — Per le spese d'ufficio è fatta l'annua assegnazione seguente:

Comando delle regie truppe. . . .	L.	3,000
Comando locale d'artiglieria . . .	»	1,000
Comando locale del genio	»	1,200
Direzione dei servizi di sanità e dell'ospedale militare.	»	300
Direzione dei servizi di commissariato militare	»	1,500
Tribunale militare	»	300

Coll'assegno fatto al comando delle regie truppe dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio dei comandi di presidio e degli eventuali comandi di tappa; i comandi locali d'artiglieria e genio dovranno anche provvedere per gli uffici staccati pipendenti; e coll'assegno fatto alla direzione di commissariato dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio pei magazzini delle sussistenze e pei magazzini d'equipaggiamento.

Roma, addì 11 giugno 1891.

Visto d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
L. Pelloux.

Digitized by Google

TABELLA II

Assegni pei militari di truppa italiani incorporati nelle truppe d'Africa.

A. — ASSEGNO GIORNALIERO

GRADI	Assegno giornaliero dovuto	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Vestiario	Indennità comuni
Furiere maggiore	3.28	2.00	1.02	0.12	0.14
Furiere	2.73	1.45	1.02	0.12	0.14
Sergente	2.43	1.15	1.02	0.12	0.14
Caporale maggiore	1.78	0.45	1.02	0.12	0.14
Caporale trombettiere	1.63	0.35	1.02	0.12	0.14
Caporale	1.53	0.25	1.02	0.12	0.14
Trombettiere	1.48	0.20	1.02	0.12	0.14
Appuntato	1.43	0.15	1.02	0.12	0.14
Zappatore	1.43	0.15	1.02	0.12	0.14
Soldato	1.38	0.10	1.02	0.12	0.14
Carabinieri a piedi.					
Maresciallo d'alloggio capo	4.15	2.75	1.02	0.33	0.05
Maresciallo d'alloggio ordinario	3.55	2.15	1.02	0.33	0.05
Brigadiere	3.10	1.70	1.02	0.33	0.05
Vice brigadiere	2.75	1.35	1.02	0.33	0.05
Carabiniere	2.30	0.90	1.02	0.33	0.05
Carabinieri a cavallo.					
Maresciallo d'alloggio capo	4.81	3.00	1.02	0.38	5.41
Maresciallo d'alloggio ordinario	4.21	2.40	1.02	0.38	0.41
Brigadiere	3.76	1.95	1.02	0.38	0.41
Vice brigadiere	3.36	1.55	1.02	0.38	0.41
Carabiniere	2.91	1.10	1.02	0.38	0.41

Digitized by Google

B. — SOPRASSOLDI E PREMI DI FERMA (*per gli uomini di tutte le armi*).

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI	Incorporati nei reparti italiani (sottufficiali caporali e soldati)	Incorporati nei reparti indigeni (battaglioni, squadroni, batterie)	
		Sottufficiali	Caporali e soldati
Soprassoldo giornaliero — nel 1° anno di ferma	0.30	1.30	0.80
Soprassoldo giornaliero — nel 2° id.	0.50	1.50	1.00
Soprassoldo giornaliero — nel 3° id.	0.75	1.75	1.25
Soprassoldo giornaliero — nel 4° anno e nei successivi	1.00	2.00	1.50
Premio fisso annuale	100.00	100.00	100.00

C. — SOPRASSOLDI PER SERVIZI SPECIALI

N. d'ordine	SERVIZI PEI QUALI SONO DOVUTI I SOPRASSOLDI	Soprassoldo giornaliero
1	Incaricati del servizio di interprete	1.00
2	Meccanici e fuochisti addetti ai distillatori, alle barche a vapore ed alle locomobili del comando locale d'artiglieria	1.00
3	Telegrafisti del genio	0.75
4	Guardafili telegrafici	0.50
5	Uomini della compagnia specialisti del genio addetti al servizio delle ferrovie:	
	Sottufficiali	2.00
	Caporali e soldati impiegati come macchinisti	2.00
	Caporali	1.50
	Appuntati e soldati impiegati come fuochisti ed operai	1.50
	Appuntati e soldati	1.00
6	Sottufficiali guarda-batteria e guarda-selleria	0.25
7	Uomini incaricati del servizio di custodia del carcere militare	0.85
8	Incaricati del servizio di cuoco presso gli ospedali militari e le infermerie e presso le mense degli ufficiali	0.50
9	Incaricati del servizio di barcaiuoli:	
	come capo barcaiuolo presso il comando	0.50
	come barcaiuoli presso il comando, le direzioni o i presidi	0.20
10	Comandati come conducenti o di scorta a carovane, comandati per la traduzione di detenuti, comandati come corrieri o per servizi isolati non altrimenti retribuiti	0.30
11	Impiegati come operai in servizi pei quali non è fissato un soprassoldo speciale:	
	Mercede per ogni ora di lavoro e per un maximum di ore otto al giorno	0.05

Digitized by Google

Note.

A. — L'assegno giornaliero per i militari italiani delle truppe d'Africa è costituito dall'assegno ordinario stabilito per l'arma di fanteria e, per i carabinieri, dall'assegno dell'arma rispettiva, aumentato di cent. 40 (42 per i furieri maggiori, furieri e sergenti) come supplemento assegno per il vitto.

Della quota indennità comuni fissata per i carabinieri a cavallo, 30 centesimi sono devoluti per servire alle spese del cavallo.

B. — Per gli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza, e per i caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità degli stati maggiori di battaglione, l'assegno giornaliero si intenderà aumentato di cent. 20, per comprendervi anche il soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge sugli assegni, e questo aumento sarà aggiunto al soldo da pagarsi alla mano.

C. — Per gli uomini incorporati nelle truppe d'Africa, esclusi quelli destinati al deposito centrale, è altresì dovuto, tanto se provenienti dal congedo, quanto se provenienti da sotto le armi:

a) l'assegno di primo corredo di lire 90, stabilito per l'arma di fanteria, per ogni arruolato;

b) l'indennità fissa di lire 10 per le spese di viaggio per ogni arruolato e per ogni individuo licenziato dal servizio nelle truppe d'Africa.

D. — Il soprassoldo speciale di cent. 30 per i servizi isolati (n. 10 dello specchio *C*) sarà corrisposto per i servizi d'indole eventuale che verranno determinati dal comandante delle regie truppe, al quale soltanto spetta di decidere circa l'opportunità o non della concessione.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

TABELLA III

Assegni per i militari indigeni.

GRADI	Paga giornaliera				Assegno di primo corredo	Razioni foraggio	Indennità cavalli mensile
	Paga comune	Paga dopo il servizio effettivo					
		di anni 2	di anni 3	di anni 10			
Ius-basci (ufficiale)	5.00	»	»	6.00	150	1	15
Buluk-basci (sottufficiale)	2.70	»	3.50	4.10	40	»	»
Scrivano arabo o amarico	3.00	»	»	»	»	»	»
Muntaz (scelto)	2.20	2 35	2.50	»			»
Borazan (trombettiere)	1.70	1.95	2.20	»	30	»	»
Ascari (soldato)	1.50	1.75	2.00	»			»

Note.

A. — Per i buluk-basci, muntaz, borazan ed ascari addetti agli squadroni di cavalleria ed alle batterie d'artiglieria, la paga è aumentata di cent. 10.

B. — Colla paga gli uomini devono provvedere al proprio sostentamento e alle spese per la manutenzione e per il rinnovamento del corredo personale.

C. — Agli indigeni dei battaglioni, degli squadroni e delle batterie in marcia, in escursione, in servizio di pubblica sicurezza o in servizi isolati fuori della sede ordinaria spetta pure una giornaliera razione viveri composta di grammi 400 di galletta, o 500 di pane, o grammi 600 di farina.

Per gli indigeni degli squadroni la razione galletta sarà di grammi 600.

Roma, addì 11 giugno 1891.

V.° d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
PELLOUX.

Digitized by Google

1906

N. 269.

Regio Decreto *portante alcune modificazioni al regolamento per le scuole normali del 14 settembre 1889, n. 6493 (serie 3ª).*

26 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduti i capi XVI e XVIII del regolamento per le scuole normali, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1889, n. 6493;

Considerato che la esperienza ha dimostrato la necessità di modificare alcune disposizioni relative agli esami di patente elementare e al tirocinio magistrale;

Considerato che la vigilanza spettante al regio provveditore agli studi sulle scuole normali e sulla istruzione elementare richiede che egli presieda agli esami di patente per conoscere quali siano i risultati finali dell' insegnamento normale, e come i maestri e le maestre sieno preparati al loro ufficio;

Ritenuto che, nell' intento di decentrare, conviene delegare per gli esami di patente al regio provveditore e alla commissione esaminatrice alcuna delle attribuzioni spettanti ora al Ministero;

Ritenuto che il tirocinio magistrale da compiersi nelle scuole elementari pubbliche da coloro che non frequen-

Digitized by Google

tarono i corsi normali può essere meglio diretto e certificato dal regio ispettore scolastico;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni ai capi XVI e XVIII del regolamento 1889, n. 6493, annesse al presente decreto, e, d'ordine Nostro, firmate dal predetto ministro.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 149, 154, 158 e 160 del sopraccitato regolamento ed ogni disposizione contraria alle predette modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 104. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.

Digitized by Google

MODIFICAZIONI

ai capi XVI e XVIII del regolamento per le scuole normali, approvato con regio decreto 14 settembre 1889, n. 6493, relative agli esami di patente elementare e al tirocinio magistrale.

Art. 1.

Gli esami di patente elementare si danno in due sessioni: una entro il mese di luglio, l'altra nella prima quindicina di ottobre.

Il regio provveditore d'ogni provincia determinerà con avviso a stampa il giorno, in cui nell'una e nell'altra sessione dovranno aver principio detti esami in ciascuna scuola normale.

La domanda d'ammissione a tali esami, indicata dall'art. 152 del citato regolamento, dovrà inviarsi al regio provveditore non più tardi del 30 giugno per la sessione estiva, e non più tardi del 30 settembre per la sessione autunnale.

Qualunque domanda fatta dopo il termine predetto non avrà più corso, e sarà escluso dagli esami della sessione chiunque non abbia, per qualsiasi motivo, presentata nel tempo prefisso la sua istanza per l'ammissione.

Il regio provveditore avviserà in tempo se la domanda sia o no stata accolta, e tre giorni prima che comincino gli esami, trasmetterà alla direzione della scuola l'elenco dei candidati ammessi.

Art. 2.

La commissione per gli esami di patente del grado inferiore e superiore presso le scuole normali superiori,

Digitized by Google

o del solo grado inferiore presso le scuole normali inferiori, è costituita da tutti gli insegnanti della scuola e presieduta dal regio provveditore, o da persona da esso delegata.

Art. 3.

La commissione esaminatrice assegna i temi per le prove scritte.

Nel giorno stabilito per ciascuna prova scritta, e prima che se ne dia principio, la commissione è convocata dal suo presidente per fissare una terna di temi della prova stessa; e, appena ordinati i temi, entra nell' aula degli esami, ove trovansi raccolti i candidati, e fa da uno di questi estrarre a sorte uno dei tre temi, il quale viene tosto dettato.

Art. 4.

La tassa d'esame pagata da ogni candidato è divisa nel seguente modo:

a) nelle scuole superiori: al presidente della commissione lire 3, a ciascuno dei quattro insegnanti delle materie letterarie e scientifiche lire 2.50 e lire 1 a ciascuno degli insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di ginnastica, di agraria o di lavori donneschi, e al segretario dell' ufficio scolastico;

Se nelle scuole superiori maschili non si fa l'esame di agraria, ad ognuno dei quattro insegnanti delle materie letterarie e scientifiche spetteranno lire 2.75; e se nelle scuole superiori femminili ha luogo anche l'esame di agraria, a ciascuno dei quattro insegnanti predetti spetteranno lire 2.25;

b) nelle scuole inferiori: al presidente lire 4, a ciascuno dei tre insegnanti delle materie letterarie e scien-

Digitized by Google

tifiche lire 3, e lira 1 ad ognuno degli altri insegnanti e al segretario dell'ufficio scolastico.

Se nelle scuole inferiori maschili non si fa il saggio di agraria, il presidente avrà lire 4.25 e ciascuno dei tre insegnanti delle materie letterarie e scientifiche lire 3.25; e se nelle scuole inferiori femminili ha luogo l'esame di agraria, il presidente avrà lire 3.75 e ciascuno dei tre predetti insegnanti lire 2.75.

Quando sianvi due insegnanti per le matematiche e le scienze fisiche e naturali, e due insegnanti per la storia e la geografia, ad ognuno di essi spetta la metà di quanto è assegnato ad uno solo.

Art. 5.

Il tirocinio magistrale da eseguirsi in conformità delle disposizioni del capo XVIII del citato regolamento presso le scuole elementari pubbliche, da coloro che non frequentarono i corsi normali: sarà sotto la vigilanza del regio ispettore scolastico, innanzi al quale si farà al termine la lezione pratica nella scuola stessa, in cui esso tirocinio fu compiuto.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Villari.

Digitized by Google

N. 270.

REGIO DECRETO *che modifica parzialmente il ruolo organico del Ministero dell'istruzione pubblica.*

14 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 giugno 1891, n. 138)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il capitolo 1° del bilancio per l'istruzione pubblica, approvato con la legge 28 giugno 1890, n. 6905 (serie 3ª);

Veduto il ruolo organico del Ministero dell'istruzione pubblica, approvato col Nostro decreto 20 luglio 1890, n. 7002 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il predetto ruolo organico viene parzialmente modificato portandosi da 9 a 10 i posti di segretarî con lo stipendio di L. 4000; da 13 a 14 quelli dei segretarî con lo stipendio di L. 3000 e riducendosi nel tempo stesso da 9 a 8 i posti da segretarî con lo stipendio di L. 3500 e da 14 a 13 quelli di vice segretarî con lo stipendio di L. 2500, in conformità dell' art. 3° del citato decreto 20 luglio 1890.

Tali modificazioni avranno effetto col 1° giugno 1891.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 105. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.

Digitized by Google

N. 271.

Regio Decreto *che distacca la frazione Celletta dal comune di Valdinizza e l'aggrega a quello di Sagliano di Trenna.*

25 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1891 n. 143*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Celletta, per ottenere la separazione dal comune di Valdinizza e l'aggregazione a quello di Sagliano di Trenna;

Vedute le deliberazioni dei consigli comunali di Valdinizza in data 22 dicembre 1889 e 29 settembre 1890 e di Sagliano di Trenna in data 10 novembre 1889;

Veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Pavia in data 28 febbraio 1891;

Veduto l'art. 17 della legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° settembre 1891 la frazione Celletta è distaccata dal comune di Valdinizza ed aggregata a quello di Sagliano di Trenna.

Digitized by Google

Art. 2.

I confini territoriali della frazione Celletta sono quelli risultanti dalle piante topografiche, firmate dall'ingegnere Selicorno Giuseppe in data 14 aprile 1890, che saranno, d'ordine Nostro, munite di visto del ministro proponente.

Art. 3.

Fino alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Valdinizza e di Sagliano di Trenna, a cui si procederà a termini di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 106. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 272.

Regio Decreto *che istituisce un terzo posto di notaro nel comune di Casteltermini.*

20 maggio 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1891, n. 143)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Casteltermini perchè sia ivi istituito un terzo posto di notaro;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale e del consiglio notarile di Girgenti;

Visto l'art. 4 della legge sul notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900, ed il nuovo testo della tabella del numero e delle residenze dei notari, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810;

Ritenuto che è dimostrata la necessità della istituzione del posto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un terzo posto di notaro nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Girgenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 20 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 111. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. FERRARIS.

N. 273.

REGIO DECRETO *portante le sostituzioni dei regolamenti sulla giustizia amministrativa e per l'ordinamento degli ufficii di segreteria della giunta provinciale amministrativa.*

4 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 giugno 1891, n. 138*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa del 1° maggio 1890, n. 6837 (serie 3ª);

Visti i regolamenti per l'esecuzione di detta legge, approvati con Nostro decreto 5 febbraio 1891, n. 103, nonchè l'altro decreto del 9 aprile 1891, n. 176;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Digitized by Google

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai regolamenti approvati coi suddetti Nostri decreti del 5 febbraio e 9 aprile 1891 sono sostituiti quelli qui annessi, che saranno vistati e sottoscritti per ordine Nostro dal ministro dell' interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato al'a Corte dei conti addì 11 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 125. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO

di procedura davanti alla Giunta Provinciale Amministrativa in esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837

TITOLO I.

Del procedimento giurisdizionale davanti alla giunta provinciale amministrativa.

Art. 1.

Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione, di cui la giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, e da altre leggi, si osserveranno le disposizioni seguenti.

TITOLO II.

Dell'ordine del servizio della giunta.

Art. 2.

Il presidente, al principio di ogni anno, determina i giorni delle udienze della giunta.

È in sua facoltà di fissare udienze straordinarie, qualora la necessità del servizio lo esiga.

Il decreto che fissa le udienze straordinarie deve indicare gli affari da trattarvisi, ed essere affisso tre giorni prima nella segreteria.

Per le udienze ordinarie deve affiggersi nella segreteria 24 ore prima una tabella contenente l'elenco degli affari che saranno discussi in ciascuna udienza.

Digitized by Google

Art. 3.

Il presidente convoca d'urgenza la giunta in camera di consiglio nel caso previsto dall'articolo 8 della legge, se la deliberazione non può essere differita al primo giorno in cui la giunta si aduna per l'udienza.

Può altresì, con decreto motivato, convocare la giunta in camera di consiglio, quando pel numero o la gravità dei ricorsi discussi non sia possibile esaurire la deliberazione dopo l'udienza.

Delle udienze e delle convocazioni in camera di consiglio straordinarie, i consiglieri debbono essere avvisati a cura della segreteria 24 ore prima.

TITOLO III.

Dei ricorsi e degli atti che precedono l'udienza.

Art. 4.

Il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa, è escluso il ricorso in via gerarchica.

Però se siano più gli interessati, il ricorrente, che ha prescelta una via, dovrà notificarlo agli altri direttamente interessati, e s'intenderà che essi abbiano rinunziato al diritto di ricorrere in sede diversa, se entro quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatta opposizione nel modo prescritto dal regolamento.

In caso di divergenza fra gli interessati, si seguirà sempre la via contenziosa.

Art. 5.

Il termine prefisso agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla giunta provinciale, decorre dal

Digitized by Google

giorno in cui hanno ricevuto dall' autorità amministrativa la notificazione dell'atto o provvedimento medesimo.

Tutti gli atti e provvedimenti relativi alle materie contemplate dall'articolo 1° della legge devono essere pubblicati nell'albo pretorio, se emanano dall'autorità comunale, o nel foglio degli annunzi della provincia, se emanano dalla autorità provinciale.

Per coloro che non sono direttamente contemplati nell'atto o provvedimento amministrativo e che vi hanno interesse, il termine a ricorrere decorre dalla data della pubblicazione dell'atto o provvedimento nell'albo pretorio o nel foglio degli annunzi giudiziarii.

Art. 6.

L'atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell' amministrazione, da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un usciere giudiziario.

La notificazione è fatta con la consegna di un estratto, che contenga la parte dispositiva dell' atto o provvedimento medesimo.

Il messo comunale o l' usciere faranno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'articolo 10.

Art. 7.

Alle notificazioni, di cui nell'articolo precedente, si applica l'articolo 11, nei casi previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 si applicano le disposizioni degli articoli stessi.

Digitized by Google

Art. 8.

Il ricorso deve essere diretto alla giunta provinciale amministrativa e deve contenere:

1° la indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente;

2° la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo, che s'impugna, e della data della notificazione;

3° la esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge e le conclusioni;

4° la sottoscrizione delle parti, c del procuratore speciale.

Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli deve essere munito di mandato speciale, che sarà unito al ricorso.

Art. 9.

Il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità, dalla quale è emanato il provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o provvedimento medesimo si riferisce.

Art. 10.

La notificazione si eseguisce per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata o ad uno della famiglia o addetto alla casa, o al servizio della persona interessata, nel suo domicilio o nella sua residenza.

La relazione della notificazione redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'usciere o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato allo interessato,

Digitized by Google

e l'altro è consegnato all' autorità o alla parte, d'ordine o ad istanza della quale la notificazione è fatta.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione, e l'usciere o il messo comunale ne farà attestazione.

Art. 11.

Per le autorità e gli enti morali la consegna della notificazione si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a riceverla; per gli incapaci, a chi ne è legittimamente rappresentante; e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni e non possono stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, la consegna si fa a loro ed alla persona, la cui assistenza od autorizzazione è necessaria.

Art. 12.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia ove ha sede l'autorità che emise l'atto o provvedimento impugnato e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 13.

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno ne sarà consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il ministero pubblico dato atto della consegna trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Digitized by Google

Qualora chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno abbia nello Stato un procuratore generale la copia del ricorso può essere rilasciata a questi.

Art. 14.

Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non può farsi in persona propria, si eseguisce nel modo prescritto dall' art. 10, e una copia del ricorso deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della procura regia rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio per la consegna all'interessato.

Art. 15.

Quando la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il presidente può permettere che sia fatta per pubblici proclami mediante inserzione nel foglio degli annunzi della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

Art. 16.

Il ricorso è nullo:

1° Se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 8;

2° Se per la inosservanza delle altre norme prescritte

Digitized by Google

dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità la giunta ordina che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nel suo provvedimento.

La comparizione dell'intimato sono la nullità o le irregolarità del ricorso.

Rimangono salvi i diritti acquisiti.

Art. 17.

Il deposito del ricorso e dei documenti con la prova dell'eseguita notificazione e col mandato speciale del procuratore nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 8 dev'essere fatto nelle ore in cui la segreteria deve rimanere aperta.

Il termine pel deposito assegnato dall'articolo 5 della legge s'intende scaduto nel momento in cui la segreteria si chiude nell'ultimo giorno del termine ancorchè festivo.

Art. 18.

Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all'art. 7 della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che sarà stabilito nel decreto.

Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.

Art. 19.

La domanda di sospensione della esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla giunta, la quale provvederà nella prima riunione in camera di consiglio.

Digitized by Google

La domanda dev'essere notificata all'autorità dalla quale l'atto o provvedimento è emanato.

L'autorità può far conoscere le sue osservazioni entro il termine di tre giorni.

Art. 20.

Le parti che presentano memorie e deduzioni a norma dell'art. 6 della legge debbano fare elezione di domicilio nella città ove risiede la giunta ed in diffetto s'intenderà che abbiano eletto domicilio presso la segreteria.

Art. 21.

Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso di cui nell'art. 9 della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, ove ne sia richiesto.

Nel decreto di cui nel capoverso del citato articolo il presidente designa il relatore fra i consiglieri della giunta, chiamati a giudicare a termine dell'art. 13 della legge.

Nello stesso decreto il presidente può, ad istanza di parte o di ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Art. 22.

Se alcune delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione la giunta udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione, il presidente potrà anche quando non sia prescritta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza affinchè la giunta possa giudicare della loro connessione e in questo caso essa deciderà, se vi sarà luogo l'unione e pronuncierà sui due ricorsi con una sola decisione.

Digitized by Google

Art. 23.

La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione nel registro generale.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel relativo ruolo.

TITOLO IV.

Delle domande incidenti.

Art. 24.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

La domanda d'intervento è diretta alla giunta.

Deve contenere i motivi sui quali si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi e la elezione di domicilio a termini dell'art. 5 della legge, ed essere sottoscritta dagli instanti o da uno di essi, o da un procuratore munito di mandato speciale.

La giunta, quando lo riconosca opportuno, può ordinare d'ufficio l'intervento nella contestazione di un ente morale o di una pubblica amministrazione che vi abbiano interesse: in questo caso la giunta provvede per la notificazione da eseguirsi.

Art. 25.

La domanda d'intervento è notificata alle parti ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato nelle forme prescritte pel ricorso e dev'essere depositata in segreteria entro cinque giorni immediatamente successivi a quello della notificazione sotto pena di decadenza.

Digitized by Google

La segreteria ove ne sia richiesta deve rilasciare ricevuta del deposito.

Art. 26.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda d'intervento, gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere alla segreteria memorie e documenti.

Art. 27.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine per proporla avanti al tribunale competente.

Art. 28.

Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la giunta pronuncia nel merito.

Pronuncia pure nel merito dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile fino alla proposta della querela.

Proposta la querela la giunta sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 29.

Terminato il giudizio di falso la parte che ha dedotto la falsità deve entro 30 giorni dalla pronunzia della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

Digitized by Google

TITOLO V.

Della ricusazione.

Art. 30.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la giunta.

Art. 31.

La ricusazione si propone almeno tre giorni prima della udienza designata con domanda diretta alla giunta quando riguarda i componenti di essa che sono chiamati a decidere dall'art. 13 della legge.

Si propone all' udienza prima della discussione se riguarda un consigliere supplente.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall' avvocato munito di mandato speciale.

Art. 32.

Il segretario dà immediatamente comunicazione della domanda al ricusato il quale in fine di essa deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 33.

La giunta in camera di consiglio decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata colla stessa decisione con una multa che può estendersi fino a lire 100.

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'amministrazione.

La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Della istruzione supplementare.

Art. 34.

Quando, discusso il ricorso all'udienza, la giunta riconosce la necessità di una più ampia istruzione a termini dell'articolo 11 della legge, la decisione determina l'ammissione dei nuovi mezzi istruttori, i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire.

Art. 35.

La giunta può altresì quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte, perizie verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari alle operazioni coll'assistenza del segretario, che redigerà i relativi processi verbali.

Se i mezzi istruttori predetti sono ordinati d'ufficio, la giunta intimerà alle parti interessate il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo, se i detti mezzi siano ordinati in seguito ad istanza di parte, questa sarà tenuta ad eseguire il deposito, che dovrà sempre essere fatto nella tesoreria provinciale.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non sarà provveduto sul ricorso fino a che le parti interessate non provino di aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente, se i mezzi istruttori siano stati ordinati su istanza di parte, ove questa non abbia fatto il deposito o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria ove non preferisca di anticipare le spese, di fare prefiggere un termine decorso il quale la giunta deciderà allo stato degli atti.

Digitized by Google

Art. 36.

Nel caso preveduto dal precedente articolo, a cura della amministrazione interessata, a cui sono commesse le nuovi verificazioni a termini dell'articolo 11 della legge, saranno tre giorni prima notificate alle parti il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

Art. 37.

Alla domanda per la designazione della nuova udienza di cui nell'art. 12 della legge, si applica la disposizione dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 38.

Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi si intenderà rimandata al primo giorno d'udienza immediatamente successiva.

La stesso potrà farsi, se così ordina il presidente quando nell'udienza fissata qualcuno dei ricorsi non si sia potuto spedire o se siano consenzienti le parti o concorrono gravi motivi.

Di tutto si fa menzione nel foglio d'udienza.

TITOLO VII.

Dell'udienza.

Art. 39.

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza affisso nella sala d'ingresso della giunta, mantenuta la precedenza agli urgenti.

È però in facoltà del presidente di variare parzialmente per gravi ragione l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso

Digitized by Google

di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

Il commissario relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

Nella sua esposizione il relatore deve astenersi rigorosamente dal far conoscere e dall'indicare il suo avviso.

Art. 40.

Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto la facoltà dal presidente al quale devono sempre rivolgere la parola.

Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassino i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose digressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e quando riconosce che la controversia è sufficientemente chiarita fa cessare la discussione.

Il presidente può anche fissare le questioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

Art. 41.

Nel giorno stabilito ancorchè nessuno delle parti o dei loro rappresentanti sia presente all'udienza, la giunta pronunzia sul ricorso.

Art. 42.

Sono applicabili alle udienze della giunta i seguenti articoli del codice di procedura civile.

Articolo 354. — Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito.

Digitized by Google

Articolo 355. — Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio.

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale se non obbedisca può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro.

Quando il fatto costituisca un reato si osserveranno le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

Art. 43.

Il presidente per gravi motivi d' ordine pubblico può richiedere l'intervento della forza pubblica.

TITOLO VIII.

Della decisione e della sua esecuzione.

Art. 44.

Nel caso previsto dal capoverso dell' articolo 13 della legge il presidente farà inserire nel verbale di udienza, la menzione dell'assenza o della causa dell' impedimento del commissario elettivo anziano non intervenuto.

Art. 45.

Le deliberazioni della giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere riferita ad una delle prossime udienze.

La deliberazione si fa in segreto.

Non possono concorrere alla deliberazione della decisione se non i commissari che hanno assistito alle discussioni del ricorso.

Digitized by Google

Qualora il loro numero sia maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i supplenti o i meno anziani; quando però uno questo fosse il relatore, voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

Art. 46.

Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la giunta deve deliberare.

Ogni commissario può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, la giunta delibera.

Nessun commissario può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto: il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il commissario che se ne allontani. Nessuno dei votanti può manifestare prima del suo turno, la propria opinione.

Art. 47.

Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni due di queste qualunque siano sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti per decidere quale debba essere eliminata, e così di seguito, finchè le opinioni sieno ridotte a due sulle quali, i commissari votano definitivamente.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il commissario relatore; segue il supplente o l'effettivo meno anziano in ordine di nomina; e così continuando sino a chi presiede.

Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza qualora il relatore rimasto in minoranza vi si ricusi.

Digitized by Google

Art. 48.

Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto, si enunciano gli articoli di legge sui quali la decisione è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali di diritto che avranno influito sulla decisione medesima senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti dalle parti e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

Art. 49.

La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.

Art. 50.

La esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa eccetto che per la parte relativa alle spese in cui sieno condannate le parti soccombenti.

Art. 51.

La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che verranno liquidate nella decisione stessa o dal commissario estensore.

Nella tassazione non saranno comprese le spese degli atti riconosciuti superflui.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La parte che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dal commissario estensore, deve presentarlo

Digitized by Google

nel termine di giorni tre alla giunta la quale provvede con decisione irrevocabile.

Art. 52.

Alla parte cui sono aggiudicate le spese è rilasciato l'estratto in forma esecutiva della decisione per la parte riguardante le spese medesime.

L'estratto è intitolato in nome del Re e termina colla formola stabilita nell'articolo 556 del codice di procedura civile.

Del rilascio in forma esecutiva si fa menzione sull'originale della decisione.

Art. 53.

Nei casi contemplati dal primo capoverso dell'art. 14 e dell'art. 15 della legge, la segreteria entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione trasmette copia di essa insieme a tutti gli atti del giudizio rispettivamente alla autorità competente e alla corte di cassazione.

Art. 54.

Per gli effetti di cui nell'art. 19 lettera *b* della legge, tutte le decisioni definitive della giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego raccomandato al Ministero dal quale dipende l'autorità o l'amministrazione da cui è emanato l'atto o provvedimento che ha formato oggetto del ricorso.

TITOLO IX.

Della domanda di revocazione.

Art. 55.

La domanda di revocazione è diretta alla giunta notificata agli interessati nelle forme prescritte pel ricorso,

Digitized by Google

e si propone nel termine stabilito dall'art. 52 del regolamento per la procedura dinanzi alla 4ª sezione del consiglio di Stato approvato con regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6516.

La domanda deve essere depositata in segreteria entro 10 giorni dalla notificazione nei modi stabiliti dagli articoli 5 della legge e 17 del presente regolamento sotto pena di decadenza.

La segreteria ove ne sia richiesta deve rilasciare ricevuta del deposito.

Art. 56.

Nei dieci giorni successivi la parte contraria può presentare nella segreteria memorie, deduzioni e documenti sull'ammissibilità della domanda.

Scorso questo termine, a domanda di parte o d'ufficio, è dal presidente designato il giorno della discussione, osservato il disposto del capoverso dell'art. 9 della legge.

Art. 57.

La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.

Art. 58.

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 59.

La morte o il cangiamento di stato delle parti, non sospende il procedimento.

Digitized by Google

Art. 60.

Ove occorra correggere omissioni od errori che non producono la nullità della decisione a sensi dell'art. 19 della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione dev'essere fatta alla giunta, la quale sul consenso di ambo le parti, decreta in camera di consiglio la correzione richiesta.

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione, pronuncia la giunta col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

Art. 61.

In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscitta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale, depositato in segreteria o mediante dichiarazione fatta in segreteria dal rinunciante, della quale sarà steso processo verbale.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

Art. 62.

I membri della giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la giunta stessa nè ricevere memorie concernenti tali ricorsi se non per mezzo della segreteria.

Digitized by Google

Disposizioni transitorie.

Art. 63.

Non è ammesso ricorso alla giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, i quali siano anteriori al giorno in cui la legge stessa sarà entrata in vigore.

Questa disposizione non si applica agli atti o provvedimenti contro i quali sia stato da altre leggi ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
G NICOTERA.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per l'ordinamento degli uffici di segreteria della Giunta Provinciale Amministrativa per la esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Art. 1.

Alla segreteria della giunta provinciale amministrativa sono addetti un segretario o, secondo i casi, un sotto segretario della prefettura designati con decreto del prefetto.

È in facoltà del prefetto di applicarvi con decreto un secondo sotto segretario, ed uno o più degli impiegati d'ordine della prefettura, se il bisogno del servizio lo richiegga.

Il segretario distribuisce e regola il servizio della segreteria sotto la direzione del presidente della giunta.

Art. 2.

Il segretario o per esso i sottosegretari, ricevono gli atti, ne eseguiscono la registrazione, rilasciandone ricevuta quando è prescritta e li conservano in deposito, assistono alle udienze, contrassegnano colla loro sottoscrizione le decisioni della giunta e i decreti della giunta e del presidente, e adempiono le altre incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3.

La segreteria ad istanza delle parti o dei procuratori speciali delle medesime costituiti, loro comunica gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed ap-

Digitized by Google

punti, e rilascia loro copie delle decisioni e dei decreti della giunta che li riguardano.

All'infuori di questi casi, la segreteria non può dare comunicazione o copia di atti, se non vi è autorizzata in iscritto dal presidente.

Art. 4.

La segreteria tiene un registro generale, nel quale, sotto enumerazione progressiva, e colla data della presentazione, si inscrivono i ricorsi nell'atto stesso in cui sono presentati, colla indicazione della parte ricorrente dell'atto o provvedimento amministrativo impugnato, degli atti e documenti uniti al ricorso e della data della sua notificazione.

Nello stesso registro in altrettante colonne sono notati:

a) le memorie, deduzioni e documenti di cui nell'articolo 6 della legge, colla data della presentazione;

b) il decreto di abbreviazione o di proroga del termine di cui all'art. 7 della legge, e la domanda di sospensione della esecuzione, di cui all'art. 8 e il relativo decreto;

c) la domanda per la designazione del giorno della udienza, di cui all'art. 9 della legge, colla data della presentazione;

d) il nome del relatore ed il giorno fissato per l'udienza;

e) la decisione per una più ampia istruzione di cui nell'art. 11 della legge;

f) la data della notificazione alle parti del deposito in segreteria degli atti della istruttoria supplementare, di cui nell'art. 12 della legge;

g) le domande per la designazione del giorno della discussione, di cui nello stesso art. 12 colla data della presentazione;

Digitized by Google

h) le domande incidenti;

i) la data e il dispositivo della decisione definitiva;

l) la domanda di revocazione, la data e il dispositivo della decisione relativa;

m) la restituzione degli atti alle parti, o la trasmissione dei medesimi all'autorità competente o alla corte di cassazione di Roma nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo 14 e dall'art. 15 della legge.

Quando gli atti sieno restituiti alla parte od al suo procuratore speciale, la loro firma in questa colonna del registro vale come ricevuta.

Il registro è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della giunta colla indicazione nell'ultima pagina del numero dei fogli di cui si compone.

È chiuso ogni giorno all'ora della chiusura della segreteria, colla firma del segretario o del sotto segretario, che ne fa le veci.

Art. 5.

La segreteria tiene inoltre:

1° il registro dei verbali delle udienze;

2° il registro delle corrispondenze.

Nel verbale di udienza sono indicati i nomi dei componenti la giunta che v'intervengono, i ricorsi che vi sono discussi, e in relazione a ciascuno di essi se siano presenti le parti o siano rappresentate a termini dell' articolo 10 della legge.

Se v'intervengono avvocati o procuratori, si nota la data del mandato speciale dai medesimi esibito.

Art. 6.

Dai verbali di udienza sono giorno per giorno trascritti i nomi dei consiglieri elettivi che vi hanno preso parte

Digitized by Google

sotto una rubrica speciale nel registro degli intervenuti alle singole adunanze, di cui nell'art. 19 del regolamento approvato col regio decreto 10 giugno 1889, n. 6107.

Se lo stesso consigliere elettivo interviene nel medesimo giorno ad una adunanza amministrativa e alla udienza o alla camera di consiglio, pel doppio intervento non si fa luogo che ad una sola medaglia di presenza.

Art. 7.

La segreteria tiene altresì:

1° Il ruolo dei ricorsi, pei quali è stato fissato il giorno della discussione;

2° Il ruolo dei ricorsi urgenti.

Sono considerati urgenti i ricorsi pei quali siavi stata abbreviazione di termine o sospensione della esecuzione e quelli pei quali sia intervenuto il provvedimento di cui all'ultimo capoverso dello art. 21 del regolamento di procedura innanzi la giunta provinciale amministrativa.

Art. 8.

I decreti della giunta e del presidente e le decisioni della giunta sono custodite in due buste chiuse.

Le decisioni sono in fine d'ogni anno riunite in volume, corredato dall'indice alfabetico delle parti.

Art. 9.

La segreteria deve restare aperta al pubblico dalle ore 10 del mattino alle ore 4 pomeridiane.

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12 meridiane.

Art. 10.

Chiunque richieda alla segreteria della giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto, quanti ne v engano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto, e per quelli, che ne possono essere la conseguenza.

Digitized by Google

Il segretario rilascerà allo interessato ricevuta dell'eseguito deposito, ove la domandi.

Art. 11.

Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dallo istante, nell'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della giunta provinciale amministrativa o del suo presidente o di taluno dei consiglieri delegati, ed in ogni caso, deve essere eseguito prima che la istanza medesima sia portata alla cognizione dell'autorità, di cui si provoca la giurisdizione.

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito decide, il presidente della giunta.

Art. 12.

La insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante l'ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente suddetto.

Art. 13.

La copia, tanto delle decisioni quanto d'ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesta dagli interessati, sarà rilasciata dalla segreteria in carta da bollo da lire 1 coll'aumento di due decimi comprendente la tassa di bollo stabilita dallo art. 20 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, ed il diritto di copia dovuto alla segreteria.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 274.

Regio Decreto *che modifica gli articoli 2 e 3 del regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato, relativi al personale di segreteria e d' ordine.*

11 giugno 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 16 giugno 1891, n. 139)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto in data 17 ottobre 1889, n. 6515 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 2 giugno 1869, n. 6168 (serie 3ª), della legge sul consiglio di Stato;

Veduto il regio decreto 12 gennaio 1890, n. 6629 (serie 3ª);

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli art. 2 e 3 del regolamento predetto sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. — Il personale della segreteria del consiglio di Stato assegnato alla *categoria di concetto* farà ruolo unico coi primi segretari del Ministero dell'interno, con diritto all'aumento di un decimo di stipendio, ogni sei

Digitized by Google

anni; ed il personale della segreteria medesima appartenente alla *categoria d'ordine*, formerà ruolo separato da ogni altro ed avrà diritto all'aumento di un decimo di stipendio ogni cinque anni.

« La concessione dell'aumento del decimo sessennale e quinquennale sarà disciplinata secondo le norme stabilite dai regi decreti 31 dicembre 1876, n. 3617 (serie 2ª), 29 gennaio 1880, n. 5539 (serie 2ª) 5 maggio 1887, n. 4499 (serie 3ª).

« Le promozioni nella categoria d'ordine avranno luogo per anzianità quando questa sia congiunta alla idoneità e diligenza nel servizio, sulla proposta di una commissione, composta del presidente del consiglio di Stato, e dei presidenti di sezione, assistita dal segretario generale. »

« Art. 3. — Nessun estraneo alla segreteria del consiglio di Stato può essere chiamato a farne parte come impiegato di ordine se non col grado di applicato di 3ª classe. Le nomine ai posti vacanti di applicato di 3ª classe, sono conferite:

« *a*) per una metà mediante passaggio dall'amministrazione centrale e provinciale dell'interno;

« *b*) per l'altra metà a scelta fra coloro che il ministro dell'interno giudicherà idonei.

« Ad un impiegato della categoria d'ordine saranno affidate le funzioni di economo coll'assegnazione di una indennità annua di lire cinquecento.

« Quando sia richiesto dai bisogni del servizio, le funzioni medesime possono essere esercitate da un impiegato del consiglio di Stato anche non appartenente alla categoria d'ordine.

« L'impiegato incaricato delle funzioni di economo è contabile della gestione dei fondi. »

Digitized by Google

Art. 2.

È abrogato il citato Nostro decreto 12 gennaio 1890, n. 6629 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 136. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 275.

LEGGE *che modifica la tabella annessa alla legge 30 dicembre 1888, n. 5875, (serie 3ª) per la costruzione delle strade provinciali e nazionali.*

14 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella che fa seguito alla legge 30 dicembre 1888, n. 5875 in ciò che si riferisce ai tre esercizi 1889-90-1890-91-1891-92, è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1,810,366 in confronto delle lire 15,458,426 inscritte nei capitoli dal 63 al 166 inclusivo del bilancio passivo dei lavori pubblici per lo esercizio 1890-91, si provvede:

a) per lire 810,366 imputando una corrispondente parte di detta maggiore spesa ai residui del bilancio 1889-90, indicati a colonna 11 della suddetta annessa tabella;

b) per lire 1,000,000, trasportando ai capitoli predetti una corrispondente somma dal capitolo 168 del bilancio passivo dei lavori pubblici 1890-91, *sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie,* salvo

Digitized by Google

a reintegrarle all'occorrenza, con altrettanta somma da prelevarsi sulle lire 5,913,270, assegnate con l'art. 2 della detta legge 30 dicembre 1888 per lo esercizio 1897-98.

Art. 3.

Con altre leggi sarà di biennio in biennio regolata la ripartizione dei fondi per le varie opere stradali straordinarie, restituendo man mano a ciascuna quelli che con la presente legge vengono distratti e serbando nei lavori l'ordine di precedenza stabilito nella citata legge 30 dicembre 1888.

Alle eventuali eccedenze delle spese dalla detta legge previste, dovrà per ciascun'opera provvedersi mediante appositi stanziamenti di nuovi fondi da farsi con legge speciale.

Art. 4.

In corrispondenza delle variazioni arrecate dalla presente legge alla spesa degli esercizi predetti per le strade comprese nello elenco 3°, della legge 23 luglio 1881, n. 333, costruite direttamente dallo Stato, verranno inscritte nei bilanci dell'entrata per rimborso dovuto dalle provincie interessate, le seguenti somme invece di quelle portate dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5875:

Bilancio 1890-91 . . . . . L. 3,150,000
Bilancio 1891-92 . . . . . » 2,200,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABELLA

dimostrativa del riparto della spesa per opere stradali straordinarie secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875; delle variazioni approvate colla presente legge e del nuovo riparto che ne risulta limitatamente agli esercizi finanziari 1889-90, 1890-91 e 1891-92.

Digitized by Google

Tabella dimostrativa del riparto della spesa per opere stradali straordinarie secondo e del nuovo riparto che ne risulta limitatamente

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio		
				1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
30 marzo 1862 n. 517	Catania . . .	70	Strada nazionale Termini-Taormina . .	»	62 *bis*	»
	Messina . . .	71	Strada nazionale Nicosia-Santo Stefano di Camastra	»	62 *ter*	65 *bis*
	Messina . . .	72	Strada nazionale Randazzo-Milazzo. . .	60	63	65 *ter*
	Caltanissetta .	74	Strada nazionale dal Gigliotto a Terranova di Sicilia	»	63 *bis*	»
	Messina . . .	A t. 4	Costruzione di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania.	61	292	quin.
			TOTALI della legge 30 marzo 1862 n. 517	. . .	. . .	. . .
27 giugno 1869 n. 5147	Aquila . . .	1	Strada provinciale di 1ª serie da Aquila ad Ascoli.	»	63 *ter*	»
	Potenza . . .	6	Strada provinciale di 1ª serie da Corleto a Tricarico	62	293	65 quin.
	Cosenza . . .	8	Strada provinciale di 2ª serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro	63	64	66
	Cosenza . . .	9	Strada provinciale di 2ª serie dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano. .	64	65	67
	Catanzaro . .	10	Strada provinciale di 1ª serie dalla nazionale Silana fra San Giovanni in Fiore e Cutro per Parenti a Rogliano .	»	65 *bis*	»
	Potenza . . .	58	Strada nazionale della Valle d'Agri da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie per Moliterno e Corleto alla Marina di Montalbano. . .	65	66	68
	Catanzaro . .	61	Strada nazionale della Sila da Cosenza per San Giovanni in Fiore e Cutro a Cotrone.	66	67	»
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

a legge 30 dicembre 1888, n. 5875; delle variazioni approvate colla presente legge, gli esercizi finanziari 1889-90, 1890-91 e 1891-92.

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
»	»	»	»	+ 8,000	»	»	8,000	»
»	»	»	»	+ 40,000	+ 83,000	»	40,000	83,000
136,379	74,700	»	»	+ 38,686	+ 69,000	136,379	113,386	69,000
»	»	»	»	+ 20,000	»	»	20,000	»
110,000	»	»	»	+ 26,911	+ 34,500	110,000	26,911	34,500
246,379	74,700	»	»	+ 133,597	+ 186,500	246,379	208,297	186,500
»	»	»	»	+ 45,000	»	»	45,000	»
28,000	»	»	»	+ 145,000	+ 150,000	28,000	145,000	150,000
115,000	189,000	172,000	»	— 46,763	— 108,000	115,000	142,237	64,000
111,000	257,000	241,000	»	— 123,820	— 126,604	111,000	133,180	114,396
»	»	»	»	+ 11,000	»	»	11,000	»
316,000	343,000	241,000	»	+ 337,297	+ 43,500	316,000	680,297	284,500
108,000	12,000	»	»	+ 8,000	»	108,000	20,000	»
678,000	801,000	654,000	»	+ 375,714	— 41,104	678,000	1,176,714	612,896

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 27 giugno 1869 n. 5147	Potenza . . .	59	Strada nazionale da Sapri all'Ionio . .	67	68	69
	Teramo . . .	48	Strada nazionale da Giulianova a Sparanise per Aquila	68	69	70
			TOTALI della legge 27 giugno 1869, n. 5147	. . .	. . .	. . .
30 maggio 1875 n. 2521	Campobasso .	1	Strada nella vallata del Sangro da Castel di Sangro a Torino del Sangro .	69	70	70 *bis*
	Chieti	1	Strada nella vallata del Sangro da Castel di Sangro a Torino del Sangro .	70	71	»
	Ascoli	2	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli	71	72	»
	Teramo . . .	2	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli	72	73	71
	Reggio Calab.	3	Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina.	73	74	71 *bis*
	Reggio Calab.	4	Traversata dell'Appennino fra Giffone e Cinquefrondi a Mammola.	»	74 *bis*	»
	Reggio Calab.	5	Strada da Mongiana per Fabrizia e Croceferrata a Grotteria	»	74 *ter*	»
	Catanzaro . .	6	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia	»	75	72
	Catanzaro . .	7	Strada da un punto della Nazionale n. 57 presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina	74	76	73
	Catanzaro . .	8	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati	»	76 *bis*	»
	Cosenza . . .	8	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati	75	77	74
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
678,000	801,000	654,000	»	+ 375,714	— 41,104	678,000	1,176,714	612,896
415,000	180,000	233,000	— 47,549	— 180,000	— 205,000	367,451	»	28,000
38,000	56,635	186,430	»	»	— 86,430	38,000	56,635	100,000
1,131,000	1,037,635	1,073,430	— 47,549	+ 195,714	— 332,534	1,083,451	1,233,349	740,896
65,000	39,000	»	»	— 32,000	+ 52,274	65,000	7,000	52,274
28,000	32,000	»	»	+ 9,000	»	28,000	41,000	»
28,000	15,000	»	»	+ 22,579	»	28,000	37,579	»
20,000	55,000	»	»	+ 24,000	»	20,000	79,000	»
326,000	64,000	»	»	+ 80,645	+ 163,000	326,000	144,645	163,000
»	»	»	»	+ 130,781	»	»	130,781	»
»	»	»	»	+ 50,000	»	»	50,000	»
»	113,000	93,000	»	— 113,000	— 93,000	»	»	»
237,000	405,000	288,000	»	+ 112,977	— 67,760	237,000	517,977	220,240
»	»	»	»	+ 44,000	»	»	44,000	»
102,000	256,000	126,000	»	— 194,769	— 36,000	102,000	61,231	90,000
806,000	979,000	507,000	»	+ 134,113	18,514	806,000	1,113,213	525,514

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. .
Segue 30 maggio 1875 n. 2521	Salerno . . .	10	Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri	76	78	74 [illegible]
	Avellino . . .	11	Strada dalla nazionale delle Puglie dopo Ariano, nel sito detto Serralunga, alla provincia di Melfi	»	78 *bis*	»
	Compobasso .	13	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia	77	79	[illegible]
	Campobasso .	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca . . .	78	80	75 [illegible]
	Caserta . . .	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca	79	81	[illegible]
	Campobasso .	15	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro . . .	80	82	[illegible]
	Chieti	15	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro	81	83	
	Aquila	16	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo .	82	294	
	Teramo . . .	16	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo .	83	84	[illegible]
	Teramo . . .	17	Strada del Vomano, da Montorio per Forcella alla ferrovia	84	295	»
	Palermo. . .	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta	85	296	»
	Caltanissetta .	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta	86	85	79 [illegible]
			A riportare . . .	. . .	. . .	.

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
806,000	979,000	507,000	»	+ 134,113	+ 18,514	806,000	1.113,213	525,514
140,000	124,000	»	»	+ 56,000	+ 163,000	140,000	180,000	163,000
»	»	»	»	+ 70,000	»	»	70,000	»
177,000	239,000	177,000	»	+ 122,024	+ 231,029	177,000	361,024	408,029
252,000	35,000	»	»	+ 168,331	+ 129,000	252,000	203,331	129,000
222,000	195,000	93,000	»	+ 83,975	— 2,000	222,000	278,975	91,000
680,000	357,000	280,000	»	+ 416,214	+ 321,015	680,000	773,214	601,015
93,000	170,000	112,000	»	— 54,975	— 58,000	93,000	115,025	54,000
29,000	»	»	»	+ 47,037	»	29,000	47,037	»
121,000	150,000	75,000	— 15,183	— 150,000	— 15,000	105,817	»	60,000
47,000	»	»	»	+ 14,854	»	47,000	14,854	»
32,000	»	»	»	»	»	32,000	»	»
75,000	15,000	»	»	+ 168,779	+ 30,000	75,000	183,779	30,000
674,000	2,264,000	1,244,000	— 15,183	1,076,452	817,558	2,658,817	3,340,452	2,061,558

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	.
Segue 30 maggio 1875 n. 2521	Girgenti. . .	20	Strada da Trapani per Castelvetrano all'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro . . .	87	297	»
	Trapani. . .	20	Strada da Trapani per Castelvetrano all'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro . . .	88	86	»
	Potenza . . .	21	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro sotto Marsico-novo	89	87	
	Reggio Calab.	22	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi	90	88	
	Catanzaro . .	23	Strada da Chiaravalle a Guardavalle. .	91	89	
	Catanzaro . .	25	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea.	92	90	
	Cosenza . . .	27	Strada dai Coraci alla Nazionale Silana attraversando, presso Fontana di Piazza, la provinciale Rogliano-Parenti.	»	90 *bis*	»
	Cosenza . . .	28	Strada da Mormanno per Papasidero a Scalea	93	91	
	Cosenza . . .	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita	94 96	92 94	
	Potenza . . .	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita	95	93	
	Salerno . . .	31	Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanella . .	97	95	»
	Napoli. . . .	32	Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento.	»	95 *bis*	»
			A riportare . . .	. . .	. . .	.

(a) Le somme dei capitoli 85 e 87 dello stato di previsione del 1891-92 vengono fuse in un solo capitolo (85) [illegible]

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,674,000	2,264,000	1,244,000	— 15,183	+ 1,076,452	+ 817,558	2,658,817	3,340.452	2,061,558
18,300	»	»	— 18,300	»	»	»	»	»
75,000	18,000	»	»	+ 55,000	»	75,000	73,000	»
201,000	517,000	512,000	»	+ 78,000	— 161,610	201,000	595,000	350,390
317,000	20,000	»	— 88,750	— 20,000	»	228,250	»	»
98,000	144,000	307,000	»	+ 62,640	— 120,000	98,000	206,640	187,000
46,000	114,000	112,000	»	— 114,000	— 102,000	46,000	»	10,000
»	»	»	»	+ 5,389	»	»	5,389	»
56,000	174,000	140,000	»	+ 28,476	— 40,458	56,000	202,476	99,542
73,500	384,695	718,205	»	— 141,791	— 597,365	73,500	242,904	120,840
73,000	279,000		»	— 226,500		73,000	52,500	
»	52,000	93,000	»	— 52,000	— 93,000	»	»	»
84,000	27,000	»	»	+ 38,840	»	84,000	65,840	»
»	»	»	»	+ 39,000	»	»	39,000	»
3,715,800	3,993,695	3,126,205	122,233	+ 829,506	— 296,875	3,593,567	4,823,201	2,829,330

se alla stessa strada (29) scorrente nella stessa provincia (Cosenza).

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 30 maggio 1875 n. 2521	Salerno . . .	32	Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento.	98	96	87
	Avellino. . .	33	Strada da Sarno per Bracigliano a Forino	99	298	»
	Salerno . . .	33	Strada da Sarno per Bracigliano a Forino	100	299	»
	Salerno . . .	34	Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno	»	96 *bis*	87 *bis*
	Avellino. . .	35	Strada della Baronia che partendo da Grottaminarda va ad incontrare la provinciale di Melfi	101	300	»
	Benevento . .	37	Strada da Foiano, per Montefalcone, Ginestra, Castelfranco, alla stazione ferroviaria di Savignano Greci . . .	102	97	87 *ter*
	Campobasso .	39	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica	»	97 *bis*	»
	Campobasso .	40	Strada da Pietracatella a Campomarino	103	98	88
	Campobasso .	41	Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone	»	98 *bis*	88 *bis*
	Chieti. . . .	42	Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino	104	301	88 *ter*
	Chieti. . . .	43	Strada da Perano a Castiglione Messer Marino.	105	302	»
	Teramo . . .	45	Strada dal Vomano sotto Forcella a Penne, per Bisenti e Bacucco, e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina. . .	106	99	»
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	5	16
3,715,800	3,993,695	3,126,205	— 122,233	+ 829,506	— 296,875	3,593,567	4,823,201	2,829,330
186,000	55,000	»	»	+ 100,307	+ 155,000	186,000	155,307	155,000
26,000	»	»	»	+ 31,263	»	26,000	31,263	»
89,000	»	»	»	+ 63,422	»	89,000	63,422	»
»	»	»	»	+ 10,000	+ 7,400	»	10,000	7,400
56,000	»	»	»	+ 76,000	»	56,000	76,000	»
93,000	81,000	»	»	+ 274,330	+ 117,000	93,000	355,330	117,000
»	»	»	»	+ 39,000	»	»	39,000	»
57,000	»	»	»	+ 49,287	+ 11,223	57,000	49,287	11,223
»	»	»	»	+ 90,000	+ 167,000	»	90,000	167,000
70,000	»	»	»	+ 101,000	+ 120,000	70,000	101,000	120,000
25,400	»	»	»	+ 18,600	»	25,400	18,600	»
93,000	69,080	»	»	+ 5,541	»	93,000	74,621	»
4,411,200	4,198,775	3,126,205	— 122,233	+ 1,688,256	+ 280,748	4,288,967	5,887,031	3,406,953

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. .	. . .
Segue 30 maggio 1875 n. 2521	Aquila . . .	46	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato	107	100	89
	Caserta . . .	46	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato	108	101	90
	Aquila . . .	47	Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena.	109	102	90*bis*
	Aquila . . .	48	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo	110	103	91
	Perugia . . .	48	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo.	»	103*bis*	91*bis*
	Catania . . .	49	Strada dalla Barca dei Monaci a Raddusa	111	104	92
	Palermo. . .	50	Strada da Lercara a Chiusa per la Filaga	112	303	»
	Chieti. . . .	52	Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli e Penne	113	105	»
	Messina . . .	53	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo	114	106	93
	Catania . . .	53	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo	»	106*bis*	»
	Messina . . .	54	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina	115	107	94
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,411,200	4,198,775	3,126,205	— 122,233	+ 1,688,256	+ 280,748	4,288,967	5,887,031	3,406,953
55,000	75,000	75,000	»	— 10,000	— 10,000	55,000	65,000	65,000
75,000	75,000	75,000	»	»	»	75,000	75,000	75,000
68,000	21,000	»	»	+ 30,018	+ 38,000	68,000	51,018	38,000
93,000	137,000	117,000	»	+ 40,962	— 1,981	93,000	177,962	115,019
»	»	»	»	+ 28,000	+ 29,600	»	28,000	29,600
100,000	214,000	71,000	»	— 56,000	— 71,000	100,000	158,000	»
33,000	»	»	»	+ 26,000	»	33,000	26,000	»
47,000	13,000	»	»	+ 47,006	»	47,000	60,006	»
112,000	252,000	214,000	»	+ 10,981	— 3,628	112,000	262,981	210,372
»	»	»	»	+ 76,625	»	»	76,625	»
56,000	240,000	79,000	»	— 238,420	— 79,000	56,000	1,571	»
5,051,200	5,225,775	3,757,205	— 122,233	+ 1,643,419	+ 182,739	4,927,967	6,861,194	3,939,944

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 30 maggio 1875 n. 2521	Potenza . .	55	Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale . .	116	108	95
	Reggio Emilia	57	Strada delle Radici, da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia.	117	109	96
	Udine. . . .	58	Strada dalla nazionale Pontebbana presso i Piani di Portis per Tolmezzo Rigolato, Sappada a Santo Stefano Montecroce	118	110	97
	Belluno . . .	58	Strada dalla nazionale Pontebbana presso i Piani di Portis per Tolmezzo. Rigolato, Sappada, a Santo Stefano Montecroce	119	»	»
	Udine	59	Diramazione della strada n 58 da Villa Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo al Monte Mesurino	120	111	»
	Belluno . . .	59	Diramazione della strada n. 58 da Villa Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo al Monte Mesurino	121	112	12
			TOTALI della legge 30 maggio 1875 n. 2521	. . .	. . .	. . .
23 luglio 1881, n. 333 Elenco II.	Aquila	1	Rettificazione e sistemazione della strada nazionale degli Abruzzi.	123	113*bis*	»
	Belluno . . .	2	Rettificazione della strada nazionale d'Alemagna da Fortogna a Longarone	»	113*ter*	»
	Bologna . . .	3	Rettificazione della strada nazionale da Bologna a Firenze detta delle Filigare nel tratto fra Predosa e Sabbioni.	124	304	»
	Brescia . . .	6	Trasporto della nazionale del Tonale alla traversata di Pontagna.	125	114	100
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,051,200	5,225,775	3,757,205	— 122,233	+ 1,643,419	+ 182,739	4,927,967	6,869,194	3,939,944
100,000	493,000	540,000	»	— 130,000	— 237,044	100,000	363,000	302,956
47,000	140,000	168,000	— 39,770	— 30,000	— 92.000	7,230	110,000	76,000
56,000	119,000	112,000	»	— 1,986	— 60,390	56,000	117,014	51,610
»	»	»	»	»	»	»	»	»
80,000	20,000	»	»	+ 214,225	»	80,000	234,225	»
65,000	68,000	118,000	»	— 24,230	— 48,000	65,000	43,770	70,000
5,398,200	6,065,775	4,695,205	— 162,003	+ 1,671,428	— 254,695	5,236,197	7,737,203	4,440,510
52,873	»	»	»	+ 163,000	»	52,873	163,000	»
»	»	»	»	+ 15,000	»	»	15,000	»
22,165	»	»	»	+ 46,278	»	22,165	46,278	»
40,000	90,000	110,000	»	— 84,850	— 110,000	40,000	5,150	»
115,038	90,000	100,000	»	+ 139,428	— 110,000	115,038	229,428	»

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1884 n. 333 Elenco II.	Cagliari . . .	8	Ponte sul Flumendosa per la nazionale Orientale	126	115	101
	Caltanissetta .	9	Ponte Olivo sul torrente Gela lungo la strada nazionale dal Gigliotto a Terranova	»	»	102
	Campobasso .	10	Sistemazione di frane lungo la strada nazionale Appulo-Sannitica	127	305	»
	Catania . . .	13	Lavori di difesa della strada nazionale Termini-Taormina contro le acque del torrente Pisciaro.	128	306	»
	Catania . . .	14	Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina.	»	»	103
	Catanzaro . .	16	Deviazione della strada nazionale Angitola-Soverato fra i ponti Chiontillo ed Abate	»	116	104
	Cosenza . .	18	Ponte sul Coscile disalveato. Strada nazionale n. 62 delle Calabrie . . .	129	307	104*bis*
	Cuneo. . . .	19	Ricostruzione del ponte in legno sul torrente Gesso lungo la strada nazionale Cuneo - Ventimiglia presso Borgo San Dalmazzo.	130	308	»
	Macerata . .	23	Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte San Salvatore e Portone Pio	131	309	104*ter*
	Massa. . . .	24	Rettificazione della strada nazionale Spezia-Cremona fra il ponte Muraccio e la rampa d'accesso al ponte Capio	»	»	105
	Perugia . . .	26	Rettificazione della strada nazionale n. 44 fra il ponte di Campolungo e quello della Foce	»	116*bis*	»
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
115,038	90,000	110,000	»	+ 139,428	— 110,000	115,038	229,428	»
48,850	140,000	134,650	— 5,000	— 140,000	— 134,650	43,850	»	»
»	»	45,000	»	»	— 45,000	»	»	»
64,400	»	»	»	»	»	64,400	»	»
40,000	»	»	»	»	»	40,000	»	»
»	»	40,000	»	»	— 40,000	»	»	»
»	61,000	160,000	»	— 61,000	— 160,000	»	»	»
56,000	»	»	»	»	+ 24,000	56,000	»	24,000
124,000	»	»	»	+ 10,000	»	124,000	10,000	»
10,106	»	»	»	»	+ 30,476	10,106	»	30,476
»	»	76,000	»	»	— 76,000	»	»	»
»	»	»	»	+ 12,000	»	»	12,000	»
458,394	291,000	565,650	— 5,000	— 39,572	— 511,174	453,394	251,428	54,476

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco II.	Pesaro . . .	27	Ponte sul Burano lungo la strada nazionale Flaminia n. 44.	132	116*ter*	105*bis*
	Pesaro . . .	28	Correzione della strada nazionale Flaminia fra i ponti della Fornace e dell'Orecchia	133	310	»
	Potenza . . .	29	Deviazione per Rapolla di un tratto della strada nazionale di Matera . .	»	116 *quater*	»
	Torino . . .	33	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo.	134	117	106
	Verona . . .	35	Ponte sull'Adige sulla strada nazionale Mantova-Monselice.	135	311	»
			TOTALI della legge 23 luglio 1881, 333, elenco II	. . .	. . .	. . .
23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Alessandria .	6	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza per servizio di strada ordinaria	»	117*bis*	106*bis*
	Genova . . .	9	Strada appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Tronco Casella-Bromia-Molini di Montoggio).	136	117*ter*	106*ter*
	Arezzo. . . .	22	Strada da presso Badia Tedalda sulla provinciale Sestinese pel Marecchia a Mercantino di Talamello sulla provinciale Feltresca (Tronco da Sestino a Badia Tedalda)	137	117 *quater*	»
	Arezzo . . .	23	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna, e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Tronco da Capo Trave a Pieve Santo Stefano)	138	118	107
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
458,394	291,000	565,650	5,000	— 39,572	— 511,174	453,394	251,428	54,476
16,924	»	»	»	+ 15,000	+ 30,000	16,924	15,000	30,000
11,000	»	»	»	»	»	11,000	»	»
»	»	»	»	+ 35,000	»	»	35,000	»
48,256	100,000	185,050	»	+ 13,332	— 185.050	48,256	113,332	»
123,965	»	»	»	»	»	123,965	»	»
658,539	391,000	750,700	5,000	— 23,760	666,224	653,539	414,760	84,476
»	»	»	»	+ 80,000	+ 220,000	»	80,000	220,000
86,000	»	»	»	+ 150,000	+ 153,000	86,000	150,000	153,000
23,000	»	»	»	+ 38,160	»	23,000	38,160	»
100,000	92,000	28,000	»	— 21,260	+ 18,000	100,000	70,740	46,000
209,000	92,000	28,000	»	+ 246,900	+ 391,000	209,000	338,900	419,00

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio		
				1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Ascoli. . . .	25	Strada di Val d'Aso dalla provinciale appenninica presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pedaso con ponte sul fiume Aso (Tronco dal Fosso Inferno alla sponda destra del torrente Indaco).	139	119	108
	Ascoli. . . .	27	Ponti sul Tronto, uno alla foce e l'altro fra Ancarano e Castel di Lama con strade d'accesso (Ponte fra Ancarano e Castel di Lama)	140	120	»
	Ferrara . . .	39	Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico. (Rampe d'accesso per il ponte al passo di San Prospero presso Poggio Renatico)	»	121	109
	Caltanissetta .	58	Strada dal Burrone Contrasto a Terranova con diramazione sopra Butera	141	122	110
	Caltanissetta .	59	Ponte sull'Imera lungo la strada da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e Delia.	»	»	11[illegible]
	Caltanissetta .	60	Strada da Mazzarino alla nazionale Piazza-Terranova	»	»	12[illegible]
	Caltanissetta	64	Ponte sull'Imera meridionale al passo Besaro fra Caltanissetta e Pietraperzia sulla linea da Caltanissetta per la Madonna della Noce a Fondaco Canne	142	312	»
	Caltanissetta .	66	Strada da Palma di Montechiaro per Licata a Terranova. (Tronco dal torrente Comunello al torrente Agrobono)	143	123	»
	Girgenti. . .	66	Strada da Palma di Montechiaro per Licata a Terranova. (Tronco dal burrone Portella a Licata).	144	124	11[illegible]
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
209,000	92,000	28,000	»	+ 246,900	+ 391,000	209,000	338,900	419,000
84,000	110,000	92,000	»	— 8,086	+ 71,260	84,000	101,914	163,260
75,000	36,000	»	»	— 36,000	»	75,000	»	»
»	28,000	110,000	»	+ 30,494	— 110,000	»	58,494	»
84,000	92,000	56,000	»	+ 80,768	— 42,000	84,000	172,768	14,000
»	»	141,000	»	»	— 141,000	»	»	»
»	»	68,000	»	»	— 68,000	»	»	»
20,000	»	»	»	»	»	20,000	»	»
46,309	20,000	»	»	+ 3,000	»	46,309	23,000	»
119,691	90,000	110,000	»	— 40,000	— 42,000	119,691	50,000	68,000
638,000	468,000	605,000	»	+ 277,076	+ 59,260	638,000	745,076	664,260

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio		
				1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Campobasso. .	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro. (Tronchi da Capracotta alla contrada Civitella e da San Pietro Avellana, alla provinciale Sangrina). . .	»	124*bis*	»
	Campobasso. .	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata. (Ponti sul Biferno detti Liscione e Gravellina, e tronchi Castelbottaccio-Lupara; Ponte Liscione-Larino - nazionale Sannitica; provinciale (già nazionale) Sannitica-Ururi (1° tratto); Montagano-Vallocchia Natiello; Vallocchia Natiello-Ponticello n 7 della gia comunale di Limosano e Colletorto - provinciale di Cerrosecco)	145	125	114
	Campobasso. .	78	Strada dal Ponte sul Trigno fra Tufillo e Monte Mitro per la Buffaloria di San Felice Slavo, Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo per Rotello e Serra Capriola, per accedere alla stazione ferroviaria di Chieuti. (Tronco da Montorio a Montelongo) .	146	126	115
	Campobasso. .	79	Strada dalla provinciale di Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata (Tronco da Bonefro a Santa Croce di Magliano) .	»	126*bis*	115*bis*
	Caserta . . .	81	Completamento della strada di comunicazione diretta tra i circondari di Frosinone e Gaeta pei tenimenti di Vallecorsa e Lenola	147	127	»
			A riportare . . .	. . .	. .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
638,000	468,000	605,000	»	+ 277,076	+ 59,260	638,000	745,076	664,260
»	»	»	»	+ 34,000	»	»	34,000	»
247,000	374,000	445,000	»	+ 243,482	+ 45,060	247,000	617,482	490,060
110,000	164,000	61,000	— 25,014	— 164,000	— 30,483	84,986	»	30,517
»	»	»	»	+ 13,014	+ 68,000	»	13,014	68,000
84,000	67,000	»	— 83,250	»	»	750	67,000	»
1,079,000	1,073,000	1,111,000	— 108,264	+ 403,572	+ 141,837	970,736	1,476,572	1,252,837

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. della strada	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Roma	81	Completamento della strada di comunicazione diretta tra i circondari di Frosinone e Gaeta pei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco da Vallecorsa all'osteria di Castro)	148	128	116
	Chieti	99	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in Contrada e Pretoro. (Tronco dalla Pescara-Popoli allo Stabilimento di Lettomanopello)	149	129	116*bis*
	Como	106	Strada da Porlezza ad Oria. (Tronco da Porlezza a Cima)	150	129*bis*	»
	Cosenza . . .	111	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci e nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago. (Tronco da Arpigliano al fiume Craticello)	151	130	117
	Cosenza . . .	114	Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra d'Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio	»	131	118
	Cosenza . . .	115	Strada dalla stazione ferroviaria Rende San Fili passando per San Pietro e Castiglione alla nazionale Silana . .	152	132	119
	Potenza . . .	117	Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni pei pressi di Oriolo alla stazione di Amendolara	153	133	120
	Cosenza . . .	118	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro. (Tronchi Capo Bonifati-Cetraro; Paola-San Lucido; fiume Fabiano-Marina di Longobardi; e traversa di Amantea)	154	134	121
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 079,000	1,073,000	1,111,000	— 108,264	+ 403,572	+ 141,837	970,736	1,476,572	1,252,837
124,000	92,000	46,000	— 43,500	— 92,000	— 26,000	80,500	»	20,000
75,000	147,000	»	— 72,750	— 147,000	+ 42,000	2,250	»	42,000
14,000	»	»	»	+ 31,000	»	14,000	31,000	»
90,000	90,000	140,000	»	— 90,000	— 70,000	90,000	»	70,000
»	77,000	112,000	»	— 77,000	— 112,000	»	»	»
82,000	93,000	92,000	— 80,000	— 93,000	— 92,000	2,000	»	»
137,000	98,000	29,000	— 136,200	— 98,000	— 29,000	800	»	»
102,000	141,000	310,000	»	+ 40,415	— 135,000	102,000	181,415	175,000
1,703,000	1,811,00	1,840,000	— 440,714	— 122,013	— 280,163	1,262,286	1,688,987	1,559,837

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Cremona . .	121	Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa	155	135	122
	Genova . . .	142	Ponti sul Magra e sul Vara per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Vara).	156	136	123
	Massa. . . .	142	Ponti sul Magra e sul Vara per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Magra)	157	137	12[illegible]
	Girgenti. . .	147	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano di Quisquina (Tronco da San Giovanni in Gemini a Santo Stefano Quisquina) . . . . . ,	158	138	12[illegible]
	Girgenti. . .	151	Strada da Ribera sulla provinciale di serie Porto Empedocle Castelvetrano alla provinciale di Chiusa Sclafani oltre il torrente San Carlo (Tronco dalla intercomunale Lucca-Villafranca a Calamonaci, e ponte interprovinciale sul torrente San Carlo). . .	159 160	313 139	» 1[illegible]
	Livorno . . .	155	Completamento della strada dalla Marina di Marciana a quella di Portoferraio, Porto Longone e Rio Marina (Tronco da Portoferraio a Procchia).	161	140	»
	Messina . . .	163	Strada da Giardini per Francavilla alla nazionale Randazzo Milazzo (Tronco dalla Scala di Gaggi al torrente Favara).	»	141	1[illegible]
	Messina . . .	164	Strada da Castroreale per Mandanici alla Marina di Santa Teresa di Riva (Tronco Mandanici-Roccalumera). . .	162	142	1[illegible]
			A riportare. . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,703,000	1,811,000	1,840,000	— 440,714	— 122,013	— 280,163	1,262,286	1,688,987	1,559,837
967,000	220,000	131,000	»	+ 1,300,000	+ 381,704	967,000	1,520,000	512,704
190,000	193,000	»	»	— 30,785	+ 100,000	190,000	162,215	100,000
»	37,000	197,000	»	— 37,000	— 197,000	»	»	»
102,000	100,000	95,000	»	+ 83,000	+ 27,000	102,000	183,000	122,000
70,000	»	»	»	+ 30,000	»	70,000	30,000	»
105,000	142,000	93,000	»	— 20,000	— 39,474	105,000	122,000	53,526
47,000	56,000	»	»	— 28,451	»	47,000	27,549	»
»	48,000	142,000	»	»	— 42,000	»	48,000	100,000
94,000	94,000	37,000	»	+ 6,000	+ 24,923	94,000	100,000	61,923
3,278,000	2,701,000	2,535,000	— 440,714	+ 1,180,751	— 25,010	2,837,286	3,881,731	2,509,990

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III.	Messina . . .	165	Strada da Sant'Agata di Militello pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo. (Tronchi da Ucria a Fondachello).	163	143	12[illegible]
	Messina . . .	166	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marine pei comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Tronchi da Montalbano d'Elicona a Sella Sant'Elia)	164	144	12[illegible]
	Napoli . . .	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta, (Tronco da Resicco al Traforo e rivestimento della galleria di Agerola)	»	144*bis*	129[illegible]
	Novara . . .	179	Ponte sulla Dora Baltea presso Verolengo.	»	»	129[illegible]
	Parma . . .	186	Ponte sul Taro sulla Provinciale Parma-Cremona	165	145	»
	Perugia . . .	193	Strada dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale verso Leonessa	166	146	1[illegible] quat[illegible]
	Roma	203	Strada dall'Orviniense per Poggio Mojano e pei pressi di Percile e Roccagiovine alla Sublacense presso Vicovaro. (Tronchi dalla provinciale Valeria Sublacense al confine di Perugia)	167	147	1[illegible] quat[illegible]
	Perugia . . .	204	Strada Orte-Amelia e ponte sul Tevere (Tronco da Amelia al confine di Roma)	168	148	1[illegible]
	Roma	204	Strada Orte-Amelia e ponte sul Tevere. (Tronco dal confine di Peru-			
			A riportare . . .			

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,278,000	2,701,000	2,535,000	440,714	+ 1,180,751	— 25,010	2,837,286	3,881,751	2,509,990
110,000	443,000	351,000	»	— 346,510	— 227,000	110,000	96,490	124,000
85,000	118,000	50,000	»	+ 43,134	— 1,443	85,000	161,134	48,557
»	»	»	»	+ 37,240	+ 28,500	»	37,240	28,500
»	»	»	»	»	+ 148,000	»	»	148,000
93,000	26,000	»	»	+ 7,000	»	93,000	33,000	»
64,000	13,000	»	»	+ 151,000	+ 89,332	64,000	164,000	89,332
147,000	180,000	»	»	— 41,471	+ 12,700	147,000	138,529	12,700
20,000	90,000	30,000	— 19,700	— 90,000	— 30,000	300	»	»
3,797,000	3,571,000	2,966,000	— 460,414	+ 941,144	— 4,921	3,336,586	4,512,144	2,961,079

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333. Elenco III.			gia alla prima risvolta sotto Orte, e ponte sul Tevere)	169	314	»
	Potenza . . .	209	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola per Montepeloso con ponte sul Basento (Tronchi dalla nazionale dell'Agri alla traversa di Accettura; dalla Sella Petto di Triglio alla comunale di Garaguso; dal passaggio a livello presso la stazione di Grassano alla nazionale Appulo Lucana, e ponte sul Basento).	170	149	131
	Potenza . . .	212	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Tronco dalla Sella Omomorto al fosso Pietricoso) . .	171	150	132
	Potenza . . .	213	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria. (Tronco dalla Piazza di Moliterno al fiume Maglie).	172	315	133
	Potenza . . .	214	Prolungamento della Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza Sant'Arcangelo verso Armento . . .	173	151	13[illegible]
	Potenza . . .	215	Strada da un punto dell'Appulo Lucana fra Grottole e Miglionico con ponte sul Basento, alla stazione di Ferrandina (Tronchi da presso Miglionico alla comunale obbligatoria di Ferrandina, e ponte sul Basento).	174	152	134
	Potenza . . .	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro. (Tronco dall'abitato di Tramutola al Vallone Abete)	175	153	134
	Salerno . .	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemur-			
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.797,000	3,571,000	2,966,000	— 460,414	+ 941,144	— 4,921	3,336,586	4,512,144	2,961,079
70,000	»	»	»	+ 76,054	»	70,000	76,054	»
207.000	278,000	264,000	»	— 3,429	— 143,569	207,010	274,571	120,431
92,000	164,000	154,000	— 51,400	— 164,000	— 130,000	40,600	»	24,000
28,000	»	»	»	+ 45,000	+ 70,000	28,000	45,000	70,000
85,000	148,000	141,000	— 84,000	— 148,000	— 141,000	1,000	»	»
143,000	119,000	105,000	»	+ 204,767	+ 47,668	143,000	323,767	152,668
71,000	84,000	»	»	— 57,056	+ 40,000	71,000	26,944	40,000
493,000	4,364,000	3,630,000	— 595,814	+ 894,480	— 261,822	3,897,186	5,258,480	3,368,178

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio 1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 23 luglio 1881 n. 333 Elenco III			ro. (Tronco dal Vallone Abete alla nazionale di Val d'Agri)	176	154	[illegible]
	Salerno . . .	225	Strada da Laurito sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggiero a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario. (Tronchi dal Faraone a Torre Orsaia)	177	155	[illegible]
	Salerno . . .	226	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio. (Tronchi dalla Marina di Castellabate a quella di Agnone, e da metri 160 dalla sponda sinistra dal torrente Mezzatorre alla Marina di Casalicchio)	173	156	[illegible]
			TOTALI dalla legge 23 luglio 1881 n. 333 elenco III	. . .	. . .	. . .
9 luglio 1883 n. 1503	Belluno . . .	1	Strada dalla nazionale n. 51 *bis* per Santo Stefano a Montecroce di Comelico	180	158	[illegible]
	Belluno . . .	8	Strada da Arten per Fonzaso a Pontet di Montecroce, confine dello Stato Austro-Ungarico	181	159	[illegible]
	Cuneo	29	Strada da Cuneo a Prazzo	182	160	[illegible]
			TOTALI della legge 9 luglio 1883 n. 1503	. . .	. . .	. . .
»		»	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	122	113	[illegible]
			A riportare . . .	. . .	. . .	. . .

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,493,000	4,364,000	3,630,000	— 595,314	+ 894,480	— 261,822	3,897,186	5,258,480	3,368,178
105,000	140,000	134,000	»	— 104,710	— 134,000	105,000	35,290	»
78,000	88,000	105,000	»	+ 2,070	— 31,125	78,000	90,070	73,875
79,431	115,391	242,800	»	+ 70,532	— 54,800	79,431	185,923	188,000
4,755,431	4,707,391	4,111,800	— 595,814	+ 862,372	— 481,747	4,159,617	5,569,763	3,630,053
84,905	26,500	»	»	+ 79,351	»	84,905	105,851	»
25,000	56,000	39,000	»	+ 5,066	— 39,000	25,000	61,066	»
111,646	110,000	40,000	»	+ 32,087	— 40,000	111,646	142,087	»
221,551	192,500	79,000	»	+ 116,504	— 79,000	221,551	309,004	»
300,000	229,125	»	»	— 229,125	»	300,000	»	»
300,000	229,125	»	»	— 229,125	»	300,000	»	»

Digitized by Google

LEGGI	PROVINCIE	Num. delle strade	DESIGNAZIONE DELLA SPESA	Capitoli del bilancio		
				1889-90	1890-91	1891-92
1	2	3	4	5	6	7
			Riporto . . .	. . .	. . .	. . .
Segue 9 luglio 1883 n. 1503.	Cuneo. . . .	»	Concorso dello Stato per le strade di cui nell'Elenco III, della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente .	179	157	138
»	»	»	Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, elenco II; e 9 luglio 1883, n. 1506	183	161	141
»	»	»	Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III.	184	162	142
»	»	»	Personale (ordinario e straordinario) per direzione e sorveglianza	da 185 a 188	da 163 a 166	da 14[illegible] a 14[illegible]

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
300,000	239,125	»	»	— 229,125	»	300,000	»	»
,500,000	1,300,000	1,500,000	»	— 1,300,000	+ 300,000	1,500,000	»	1,800,000
170,000	450,000	450,000	»	+ 273,933	+ 250,000	170,000	723,933	700,000
80,000	200,000	200,000	»	+ 240,931	+ 198,000	80,000	440,931	398,000
810,300	810,300	810,300	»	— 178,748	— 120,000	810,300	631,552	690,000
860,300	2,989,425	2,960,300	»	- 1,193,009	+ 627,700	2,860,300	1,796,416	3,588,000

Digitized by Google

DESIGNAZIONE DELLA SPESA

Lavori stradali in base alla legge 30 marzo 1862 n. 517. . . . . .

Lavori stradali in base alla legge 27 giugno 1869 n. 5147 . . . . . .

Lavori stradali in base alla legge 30 maggio 1875 n. 2521. . . . . .

Lavori stradali in base alla legge 23 luglio 1881 n 333 elenco II . . . . . .

Lavori stradali in base alla legge 23 luglio 1881 n. 333 elenco III . . . . . .

Lavori stradali in base alla legge 9 luglio 1883 n. 1506. . . . . .

Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869 n. 5147 e 30 maggio 1875 n. 2521. . . . . .

Concorso dello Stato per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881 n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente . . . . . .

Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, elenco II; e 9 luglio 1883, n. 1506. . . . . .

Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III . . . . .

Personale (ordinario e straordinario) per direzione e sorveglianza. . . . . .

TOTALE . . .

a) Lo stanziamento assegnato dalla legge 30 dicembre 1888 n. 5875 in lire 279,125 fu dalla legge 20 luglio [illegible]
b) Lo stanziamento assegnato dalla legge 30 dicembre 1888 n. 5875 in lire 1,500,000 fu dalla legge 20 luglio [illegible]

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
BRANCA.

Digitized by Google

Riparto della spesa secondo la legge 30 dicembre 1888, n. 5875 negli esercizi			Variazioni approvate con la presente legge per gli esercizi			Riparto risultante per gli esercizi		
1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92	1889-90	1890-91	1891-92
8	9	10	11	12	13	14	15	16
246,379	74,700	»	»	+ 133,597	+ 186,500	246,379	208,297	186,500
131,000	1,037,635	1,073,430	— 47,549	+ 195,714	— 332,534	1,083,451	1,233,349	740,896
398,200	6,065,775	4,695,205	— 162,003	+ 1,671,428	— 254,695	5,236,197	7,737,203	4,440,510
658,539	391,000	750,700	— 5,000	+ 23,760	— 666,224	653,539	414,760	84,476
755,431	4,707,391	4,111,800	— 595,814	+ 862,372	— 481,747	4,159,617	5,569,763	3,630,053
221,551	192,500	79,000	»	+ 116,504	— 79,000	221,551	309,004	»
300,000	(a) 229,125	»	»	— 229,125	»	300,000	»	»
500,000	(b) 1,300,000	1,500,000	»	— 1,300,000	+ 300,000	1,500,000	»	1,800,000
170,000	450,000	450,000	»	+ 273,933	+ 250,000	170,000	723,933	700,000
80,000	200,000	200,000	»	+ 240,931	+ 198,000	80,000	440,931	398,000
810,300	810,300	810,300	»	— 178,748	— 120,300	810,300	631,552	690,000
271,400	15,458,426	13,670,435	— 810,366	+ 1,810,366	— 1,000,000	14,461,034	17,268,792	12,670,435

7009 ridotto di lire 50,000 e rimase così stabilito in lire 229,125.
7009 ridotto di lire 200,000 e rimase così stabilito in lire 1,300,000.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato pel tesoro
L. Luzzatti.

Digitized by Google

N. 276.

REGIO DECRETO *che rettifica il riparto delle quote di concorso provinciale nelle spese del porto di Ancona.*

7 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1891, n. 143*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Visto il decreto reale del 30 luglio 1888, n. 5629, col quale si approvarono alcuni elenchi della nuova classificazione de' porti, colla designazione degli enti interessati nelle spese de' porti medesimi, fra i quali era compreso al n. 1 il porto di Ancona assegnato alla 1ª categoria coll'elenco *A*, unito al decreto medesimo;

Riconosciuto, che, nel trascrivere le quote di concorso a carico delle quattro provincie interessate al porto stesso avvenne un materiale scambio di quote attribuite alle provincie di Perugia, Pesaro e Macerata, in modo che risultano diverse da quelle che compariscono nell' originale elenco regolarmente notificato agli interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

A rettifica del predetto decreto reale del 30 luglio 1888, n. 5629, le quote di concorso provinciale nelle spese del porto di Ancona restano fissate come segue:

Digitized by Google

Provincia di Ancona	L.	297,629
» di Macerata	»	170,933
» di Perugia	»	375,383
» di Pesaro	»	156,055
	L.	1,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 122. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. BRANCA.

Digitized by Google

N. 277.

REGIO DECRETO *che fissa i ruoli organici degli istituti tecnici e nautici governativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.*

26 aprile 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1891, n. 159)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725 sulla pubblica istruzione e la legge 28 giugno 1890, n. 6905 (serie 3ª);

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici degli istituti tecnici e nautici dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica, sono fissati in conformità alla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per il pagamento degli stipendi ed assegni stabiliti dai ruoli organici, sarà provveduto per l'anno finanziario 1890-91 coi fondi disponibili al capitolo 65 del bilancio passivo del Ministero della pubblica

Digitized by Google

istruzione, esercizio corrente, e per gli anni successivi coi fondi che verranno appositamente iscritti al capitolo corrispondente del bilancio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 126. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

P. VILLARI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Tabella degli stipendi secondo la legge 13 novembre 1859

ALESSANDRIA.

Istituto tecnico « Leonardo da Vinci »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,000
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca	»	1,800
Storia	»	2,000
Geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica generale ed elementi di chimica organica	»	2,200
Da riportarsi	L.	28,800

Digitized by Google

Riporto	L.	28,800
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Agraria	»	1,800
Disegno	»	2,200
Diritto, legislazione rurale, ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Stenografia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	39,400

ANCONA.

Istituto tecnico « Benincasa Grazioso »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Lingua inglese.	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,000
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale.	»	2,200
Da riportarsi	L.	27,800

Digitized by Google

Riporto	L.	27,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	1,800
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Disegno	»	1,800
Disegno	»	1,800
Diritto, legislazione rurale, logica ed etica	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Totale .	L.	37,600

Scuola nautica

Sezioni — Dei capitani di gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza (comune con l'istituto tecnico)	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane.	»	2,000
Storia, geografia, diritto commerciale e marittimo	»	1,760
Navigazione, attrezzatura e manovra navale	»	1,760
Disegno lineare (dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Matematiche, trigonometria piana e geometria descrittiva	»	1,600
Macchine a vapore e disegno relativo, materiali e combustibili	»	1,760
Fisica e meccanica elementare (insegnamento dato da un incaricato straordinario) .	»	750
Totale .	L.	9,630

Digitized by Google

AQUILA.

Istituto tecnico « Ottavio Colecchi »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura e di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	900
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,200
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Economia politica, statistica, scienza finanziaria, logica ed etica	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	1,760
Matematiche	»	1,800
Matematiche	»	2,000
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Estimo, costruzioni e disegno di costruzioni	»	1,800
Chimica	»	2,200
Fisica	»	1,760
Storia naturale.	»	2,000
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Agraria	»	2,200
Disegno	»	2,000
Calligrafia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Stenografia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Totale .	L.	33,020

Digitized by Google

AREZZO.

Istituto tecnico « Michelangelo Buonarroti »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria, di agronomia e agrimensura

Presidenza.	L.	1,600
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,000
Diritto, legislazione rurale, logica ed etica	»	1,800
Agraria ed estimo	»	1,800
Fisica	»	1,800
Matematiche e geometria descrittiva .	»	2,000
Topografia e disegno topografico . .	»	2,000
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,000
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese.	»	1,800
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	1,760
Matematiche	»	2,000
Chimica generale e agraria . . .	»	2,000
Storia naturale	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Disegno ornamentale	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Totale .	L.	33,960

Digitized by Google

BARI.

Istituto tecnico « Pitagora »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di agronomia, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,600
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,000
Storia.	»	2,200
Geografia	»	1,800
Fisica	»	1,800
Chimica generale ed elementi di chimica organica	»	1,800
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	1,800
Topografia e disegno topografico . . .	»	2,200
Estimo, costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	1,800
Diritto civile, amministrativo, commerciale e marittimo, legislazione rurale . .	»	1,800
Da riportarsi	L.	38,800

Digitized by Google

Riporto	L.	38,800
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Disegno ornamentale a mano libera .	»	2,000
Disegno geometrico	»	1,200
Direzione dell'azienda rurale . . .	»	400
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Logica ed etica (data da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (data da un incaricato straordinario).	»	»
Totale .	L.	44,600

Istituto nautico

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua ed elementi di lettere italiane .	»	2,000
Storia e geografia	»	2,200
Matematiche e disegno lineare . .	»	2,000
Fisica, meteorologia, meccanica elementare e nozioni sulle macchine a vapore .	»	1,760
Navigazione, idrografia, trigonometria piana	»	2,200
Astronomia nautica, trigonometria sferica.	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale . .	»	2,000
Diritto (dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Matematiche, trigonometria piana e geometria descrittiva	»	1,800
Macchine a vapore e disegno di macchine per i macchinisti in primo. . . .	»	2,200
Macchine a vapore per i macchinisti in secondo	»	1,600
Totale .	L.	19,960

Digitized by Google

BERGAMO.

Istituto tecnico « Vittorio Emanuele »

Sezioni — Fisico-matematica, di commercio, di ragioneria e industriale

Presidenza.	L.	2,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,200
Storia	»	2,200
Geografia	»	1,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Fisica	»	1,800
Chimica generale e industriale. . . .	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Economia politica e statistica . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Disegno	»	2,200
Diritto ed elementi di logica ed etica .	»	1,800
Meccanica, tecnologia meccanica e disegno relativo.	»	1,800
Tessitura	»	3,000
Esercitazioni pratiche di laboratorio per i corsi di chimica e merceologia	»	1,800
Merceologia (data da un incaricato straordinario)	»	1,200
Geometria descrittiva nella sezione industriale (data da un incaricato straordinario)	»	1,000
Contabilità industriale	»	600
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	42,200

Digitized by Google

BOLOGNA.

Istituto tecnico « Pier Crescenzio »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	3,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Storia	»	1,800
Geografia	»	1,800
Lingua francese	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,000
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Fisica	»	2,200
Lingua inglese.	»	2,000
Chimica generale ed elementi di chimica organica	»	2,200
Storia naturale.	»	2,200
Agraria	»	2,200
Estimo, topografia e disegno topografico.	»	2,200
Costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva	»	1,600
Ragioneria	»	2,200
Computisteria	»	1,600
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,200
Disegno	»	2,200
Disegno	»	1,600
Elementi di logica ed etica (data da un incaricato straordinario	»	»
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	46,200

Digitized by Google

BRESCIA.

Istituto tecnico « Niccolò Tartaglia »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Lingua tedesca	»	2,000
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica generale ed elementi di chimica organica	»	1,800
Storia naturale	»	2,200
Agraria	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Matematiche e geometria descrittiva .	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Disegno	»	1,800
Calligrafia (insegnata da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	37,640

Digitized by Google

CAGLIARI.

Istituto tecnico « Pietro Martini »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	2,200
Lingua inglese.	»	1,800
Storia	»	2,200
Geografia.	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto civile, amministrativo, commerciale, marittimo, ed elementi di logica ed etica	»	1,800
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Fisica	»	1,800
Chimica	»	2,000
Storia naturale	»	1,600
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Disegno	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	30,840

Digitized by Google

Istituto nautico

SEZIONI — Dei macchinisti navali in 1° e in 2°

Presidenza (comune con l'istituto tecnico) . .	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Aritmetica, algebra, geometria piana e solida, trigonometria piana e geometria descrittiva	»	1,800
Fisica e meccanica (data da un incaricato straordinario)	»	750
Disegno lineare (dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Macchine, materiali e disegno di macchine	»	1,800
Totale .	L.	7,950

CAMOGLI.

Istituto nautico « Cristoforo Colombo »

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso, e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza.	L.	1,000
Lingua ed elementi di lettere italiane .	»	1,600
Matematiche, disegno lineare e geometria descrittiva	»	1,800
Da riportarsi	L.	4,400

Digitized by Google

Riporto	L.	4,400
Storia, geografia e diritto.	»	1,800
Astronomia nautica, trigonometria sferica, geografia astronomica	»	2,200
Navigazione, trigonometria piana, idrografia e disegno idrografico, e principî di astronomia nautica	»	2,200
Principî di fisica e meccanica applicata alla nautica, nozioni sulle macchine a vapore, meteorologia fisica e meccanica elementare	»	1,800
Attrezzatura e manovra navale . .	»	750
Macchine a vapore, e disegno di macchine, materiali, combustibili, ecc. . . .	»	2,200
Totale .	L.	15,350

CASERTA.

Istituto tecnico « Giuseppe Garibaldi »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,760
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane	»	1,800
Storia	»	1,800
Geografia	»	2,000
Lingua francese	»	1,800
Da riportarsi	L.	11,360

Digitized by Google

Riporto	L.	11,360
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,600
Fisica	»	1,800
Chimica generale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	1,800
Storia naturale	»	2,200
Economia politica, statistica, scienza della finanza	»	1,800
Geometria pratica e disegno topografico .	»	2,200
Costruzioni, geometria descrittiva e disegni relativi	»	2,200
Disegno	»	1,800
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Lingua inglese.	»	1,800
Diritto, elementi di logica ed etica e legislazione rurale	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	36,560

CATANIA.

Istituto tecnico « Carlo Gemellaro »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	8,400

Digitized by Google

Riporto	L.	8,400
Lingue francese	»	2,200
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	1,800
Storia	»	1,800
Geografia	»	2,000
Fisica	»	2,200
Chimica	»	1,800
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche e geometria descrittiva .	»	2,000
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo . . .	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,000
Elementi di logica ed etica . . .	»	1,000
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,000
Disegno ornamentale a mano libera .	»	1,800
Disegno geometrico e architettonico .	»	1,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	47,800

Istituto nautico

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso, e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,440
Da riportarsi	L.	1,440

Digitized by Google

Riporto	L.	1,440
Storia e geografia	»	1,440
Astronomia nautica, geografia astronomica e trigonometria sferica.	»	1,800
Navigazione stimata, principî astronomici, trigonometria piana, attrezzatura nautica	»	1,600
Matematiche	»	1,800
Fisica, meteorologia, meccanica per i capitani e macchinisti.	»	1,440
Macchine a vapore, materiale combustibile ecc. per i macchinisti e nozioni sulle macchine a vapore per i capitani	»	1,440
Lingua francese (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	1,000
Diritto (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	500
Disegno di macchine (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	700
Idrografia, disegno idrografico e geometria descrittiva (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	900
Totale .	L.	14,060

CHIETI.

Istituto tecnico « Ferdinando Galiani »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura e commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,000
Da riportarsi	L.	3,440

Digitized by Google

Riporto	L.	3,440
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	2,000
Lingua tedesca	»	1,800
Storia	»	2,200
Diritto, legislazione rurale . . .	»	2,200
Economia, statistica e scienza della finanza, logica ed etica	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Storia naturale	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,200
Disegno	»	2,000
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	35,640

CHIOGGIA.

Scuola nautica « Niccolò dei Conti »

SEZIONI — Dei capitani di gran cabotaggio e dei macchinisti navali in secondo

Presidenza.	L.	500
Lingua italiana.	»	1,760
Storia, geografia e diritto. . . .	»	1,800
Da riportarsi	L.	4,060

Digitized by Google

Riporto	L.	4,060
Matematiche e disegno lineare . . .	»	1,600
Navigazione	»	2,200
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	1,800
Attrezzatura e manovra navale . .	»	600
Fisica e meccanica elementare . . .	»	600
Totale .	L.	10,860

COMO.

Istituto tecnico « Caio Plinio II° »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria e industriale di setificio

Presidenza.	L.	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua tedesca.	»	1,800
Storia e geografia	»	2,000
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Fisica ed elementi di meccanica . .	»	2,000
Chimica generale ed applicata . . .	»	2,200
Storia naturale e bacologia . . .	»	1,800
Matematiche	»	2,000
Da riportarsi	L.	26,000

Digitized by Google

Riporto	L.	26,000
Matematiche	»	2,200
Meccanica applicata al disegno di macchine con speciale riguardo alla trattura e filatura della seta	»	2,200
Setificio e tessitura	»	3,000
Disegno	»	2,200
Elementi di logica ed etica (data da un incaricato straordinario)	»	»
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	35,600

CREMONA.

Istituto tecnico « Leon Battista Alberti »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,760
Lingua francese	»	2,200
Lingua tedesca.	»	1,800
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Diritto ed elementi di logica ed etica .	»	1,800
Fisica	»	2,000
Chimica	»	2,200
Da riportarsi	L.	20,160

Digitized by Google

Riporto	L.	20,160
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Disegno	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	. . .
Stenografia (data da un incaricato straordinario)	»	. . .
Totale .	L.	30.760

CUNEO.

Istituto tecnico « Franco Andrea Bonelli »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese.	»	2,200
Storia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Da riportarsi	L.	20,800

Digitized by Google

Riporto	L.	20,800
Geografia	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	2,200
Costruzioni, disegno relativo . . .	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Disegno	»	1,800
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Calligrafia (data un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (data un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	40,200

FIRENZE.

Istituto tecnico « Galileo Galilei »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	5,000
Agraria ed estimo	»	2,200
Calligrafia.	»	800
Chimica generale, elementi di chimica organica e relative esercitazioni . .	»	2,200
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	2,000
Disegno geografico e architettonico. .	»	2,000
Da riportarsi	L.	14,200

Digitized by Google

Riporto	L.	14,200
Fisica	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	1,760
Lingua inglese.	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche e geometria descrittiva .	»	2,200
Matematiche e trigonometria . . .	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Storia naturale	»	2,000
Topografia, disegno topografico e relative esercitazioni	»	2,200
Ragioneria e computisteria . . .	»	2,200
Economia politica e scienza finanziaria .	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,200
Elementi di logica	»	600
Disegno ornamentale	»	1,800
Disegno ornamentale	»	2,000
Totale .	L.	50,560

FOGGIA.

Istituto tecnico « Pietro Giannone »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,600
Chimica generale ed elementi di chimica organica e relative esercitazioni . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Da riportarsi	L.	5,600

Digitized by Google

Riporto	L.	5,600
Disegno ornamentale e geometrico a mano libera e di applicazioni ornamentali ed architettoniche	»	1,800
Storia e geografia	»	1,600
Economia, statistica e scienza finanziaria.	»	1,800
Diritto, logica ed etica e legislazione rurale	»	1,800
Fisica	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,760
Lingua inglese.	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Storia naturale.	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,200
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	1,800
Topografia e disegno topografico, e relative esercitazioni	»	1,800
Calligrafia (da affidarsi ad un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (da affidarsi ad un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	33,160

FORLÌ.

Istituto tecnico « Carlo Matteucci »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, agronomia, commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,000
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	3,800

Digitized by Google

Riporto	L.	3,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua inglese	»	2,200
Lingua francese	»	1.600
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,000
Diritto, legislazione rurale, ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica generale ed agraria	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,800
Topografia e disegno topografico . .	»	2,000
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	1,800
Agraria ed estimo	»	1,800
Disegno	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale . .	L.	36,400

GAETA.

Istituto nautico « Flavio Gioja »

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso, e gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza.	L.	1,000
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,600
Da riportarsi	L.	2,600

Digitized by Google

Riporto	L.	2,600
Storia e geografia, diritto commerciale e marittimo	»	1,600
Navigazione, idrografia, e disegno idrografico	»	1,800
Astronomia nautica, geografia astronomica e trigonometria sferica	»	2,200
Matematiche, disegno lineare e geometria descrittiva	»	2,200
Fisica, meteorologia, meccanica, nozioni sulle macchine a vapore per i capitani e macchinisti	»	1,600
Macchine a vapore e disegno di macchine	»	1,800
Attrezzatura e manovra navale (dato da un incaricato straordinario) . . .	»	750
Totale .	L.	14,550

GENOVA.

Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II° »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	6,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua farncese	»	2,200
Lingua inglese	»	2.000
Lingua tedesca	»	2,200
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Da riportarsi	L.	20,800

Digitized by Google

Riporto	L.	20,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto, e legislazione rurale	»	2,200
Ragioneria e computisteria	»	2,200
Ragioneria e computisteria	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Topografia e disegno topografico	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	2,200
Disegno	»	2,200
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Merceologia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale	L.	51,000

Istituto nautico

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso, di gran cabotaggio, dei costruttori navali e dei macchinisti

Presidenza (comune con l'istituto tecnico)	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,760
Da riportarsi	L.	1,760

Digitized by Google

Riporto	L.	1,760
Storia e geografia	»	1,600
Diritto commerciale e marittimo . .	»	2,200
Astronomia nautica	»	2,200
Navigazione e disegno idrografico . .	»	2,200
Fisica, meccanica elementare e meteorologia	»	2,200
Macchine a vapore e disegno relativo ..	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale . .	»	1,800
Costruzioni navali e disegno relativo .	»	2,200
Matematiche elementari e complementari	»	2,200
Trigonometria, geometria descrittiva e disegno lineare	»	2,200
Totale .	L.	22,760

Insegnamenti serali

Fisica generale ed industriale . . .	L.	1,800
Chimica industriale	»	1,800
Geometria pratica	»	1,600
Meccanica applicata	»	1,800
Lingua araba	»	3,000
Disegno industriale	»	1,800
Ragioneria e computisteria . . .	»	1,600
Totale .	L.	13,400

GIRGENTI.

Istituto tecnico « Michele Foderà »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	3,240

Digitized by Google

Riporto	L.	3,240
Lettere italiane	»	1,600
Lingua francese	»	1,600
Lingua tedesca	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Diritto, legislazione rurale, logica ed etica.	»	2,200
Fisica	»	1,800
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	1,800
Matematiche e geometria descrittiva. .	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Agraria ed estimo	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza finanziaria	»	1,800
Ragioneria e computisteria . . .	»	2,200
Costruzione e disegno relativo . . .	»	1,600
Disegno	»	1,800
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	32,640

IESI.

Istituto tecnico « Pietro Cuppari »

Sezioni — Di agronomia e agrimensura

Presidenza.	L.	1,760
Lettere italiane.	»	2,200
Da riportarsi	L.	3,960

Digitized by Google

Riporto	L.	3,960
Lettere italiane	»	2,200
Storia e geografia	»	2,000
Lingua francese.	»	2,200
Fisica e matematiche	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Chimica generale ed agraria . . .	»	2,200
Storia naturale	»	1,800
Agraria	»	2,200
Estimo, topografia e disegno topografico.	»	1,800
Costruzioni, disegno relativo, geometria descrittiva	»	2,200
Disegno	»	2,200
Direzione dell'azienda rurale	»	600
Legislazione rurale (data da un incaricato straordinario)	»	500
Calligrafia (data da un incaricato strordinario)	»	»
Totale .	L.	27,860

LIVORNO.

Istituto tecnico « Amerigo Vespucci »

Sezioni — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria e industriale per gli allievi meccanici.

Presidenza.	L.	3,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Da riportarsi	L.	7,400

Digitized by Google

Riporto	L.	7,400
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	1,800
Storia generale e complementare . .	»	2,200
Geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto.	»	2,200
Computisteria e ragioneria. . . .	»	2,000
Fisica.	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche e geometria descrittiva. .	»	2,200
Meccanica razionale applicata, costruzioni e disegno di macchine	»	1,800
Elementi di termodinamica e corso teorico-pratico di macchine e caldaie a vapore.	»	2,200
Costruzioni industriali, geometria descrittiva e sue applicazioni.	»	2,200
Disegno	»	2,200
Disegno	»	2,200
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da incaricato straordinario). . .	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario	»	»
Totale .	L.	45,800

Digitized by Google

Istituto nautico.

Sezioni — Dei capitani di lungo corso, e di gran cabotaggio e dei costruttori e macchinisti navali.

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane.	»	1,800
Storia e geografia	»	2,000
Navigazione, idrografia, geometria piana e solida	»	2,200
Astronomia nautica, geografia astronomica, principî di astronomia nautica, e calcoli pratici di nautica	»	2,200
Matematiche elementari, geometria descrittiva e disegno lineare	»	2,200
Costruzioni navali e disegno relativo. .	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale. . .	»	2,200
Fisica e meccanica per i capitani e macchinisti, nozioni sulle macchine a vapore e meteorologia	»	2,200
Diritto (dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Lingue straniere	»	»
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	1,800
Totale .	L.	18,800

LODI.

Istituto tecnico « Paolo Gorini »

Sezioni — Di commercio e ragioneria fisico-matematica e di agrimensura

Presidenza.	L.	1,440
Agraria ed estimo	»	2,000
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Da riportarsi	L.	3,440

Digitized by Google

Riporto	L.	3,440
Chimica e relative esercitazioni . .	»	2,200
Topografia e disegno relativo . . .	»	1,800
Costruzioni, geometria descrittiva e disegno relativo	»	1,800
Disegno	»	1,800
Fisica.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese.	»	1,600
Lingua tedesca.	»	2,000
Matematiche	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Storia naturale.	»	1,800
Ragioneria e computisteria	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza finanziaria	»	1,800
Diritto, legislazione rurale, ed elementi di logica ed etica	»	1,800
Stenografia	»	»
Totale .	L.	33,040

MACERATA.

Istituto tecnico « Alberigo Gentili »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	5,600

Digitized by Google

Riporto	L.	5,600
Lingua inglese.	»	1,800
Lingua francese	»	1,800
Geografia e storia	»	1,800
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza finanziaria	»	2,000
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Fisica	»	1,600
Matematiche (2° biennio)	»	1,800
Matematiche (1° id.)	»	1,800
Topografia e disegno relativo	»	2,200
Costruzioni, geometria descrittiva e disegni relativi	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,000
Disegno ornamentale.	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Storia naturale	»	2,000
Totale .	L.	34,200

MANTOVA.

Istituto tecnico « Alberto Pitentino »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,000
Da riportarsi	L.	6,000

Digitized by Google

Riporto	L.	6,000
Lingua francese	»	2,000
Lingua tedesca.	»	1,800
Storia	»	2,200
Geografia	»	1,800
Economia politica, statistica, e scienza della finanza	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	1,600
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,000
Matematiche e geometria descrittiva. .	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,000
Agraria	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Disegno	»	2,200
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Totale .	L.	38,800

MELFI.

Istituto tecnico « Guglielmo Gasparini »

Sezioni — Di agrimensura e di agronomia

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	3,240

Digitized by Google

Riporto	L.	3,240
Lettere italiane.	»	1,800
Storia e geografia	»	2,000
Lingua francese	»	1,760
Matematiche	»	1,800
Chimica generale ed agraria . . .	»	2,200
Fisica	»	1,800
Storia naturale	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Costruzioni, disegno relativo, e geometria descrittiva	»	1,800
Disegno	»	1,800
Legislazione rurale (insegnata da un incaricato straordinario)	»	500
Calligrafia (insegnata da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	24,500

MESSINA.

Istituto tecnico « Antonio Maria Jaci »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese.	»	2,200
Da riportarsi	L.	9,840

Digitized by Google

Riporto	L.	9,840
Lingua tedesca	»	2,000
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	1,800
Diritto, legislazione rurale, logica ed etica	»	1,600
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Fisica	»	1,800
Chimica	»	2,000
Storia naturale	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo e geometria descrittiva	»	1,800
Disegno	»	1,800
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	39,440

Istituto nautico

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,800
Storia, geografia e diritto. . . .	»	2,200
Da riportarsi	L.	4,000

Digitized by Google

Riporto	L.	4,000
Fisica e meccanica elementare per i macchinisti, meteorologia, nozioni sulle macchine a vapore, fisica, meteorologia, e meccanica applicata alla nautica per i capitani.	»	1,800
Navigazione, idrografia e disegno idrografico	»	2,200
Astronomia nautica	»	1,800
Matematiche e disegno lineare. . .	»	2,000
Attrezzatura e manovra navale . .	»	1,800
Macchine a vapore e disegno di macchine, materiali, combustibili, ecc. . . .	»	2,200
Totale .	L.	15,800

MILANO.

Istituto tecnico « Carlo Cattaneo »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	4,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	2,200
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,200
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Geografia	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,000
Da riportarsi	L.	29,000

Digitized by Google

Riporto	L.	29,000
Diritto e legislazione rurale . . .	»	1,800
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	600
Computisteria	»	2,200
Ragioneria	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria	»	2,200
Lingua inglese	»	2,200
Estimo, topografia e disegno topografico .	»	1,800
Costruzioni e disegno relativo . . .	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,600
Stenografia	»	1,000
Disegno	»	2,200
Disegno	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Merceologia	»	1,000
Totale .	L.	65,000

MODENA.

Istituto tecnico « Jacopo Barozzi »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	3,000
Chimica generale ed elementi di chimica organica e relative esercitazioni . .	»	2,000
Da riportarsi	L.	5,000

Digitized by Google

Riporto	L.	5,000
Ragioneria e computisteria	»	2,000
Disegno ornamentale e geometrico a mano libera ed applicazioni ornamentali ed architettoniche	»	1,800
Economia, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	1,800
Fisica	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,000
Matematiche (1° biennio)	»	1,800
Matematiche (2° id.)	»	2.200
Storia naturale	»	2,200
Storia e geografia	»	1,800
Agraria	»	1,800
Estimo, costruzioni, e disegno di costruzioni	»	2,000
Disegno topografico, topografia e relative esercitazioni	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	35,200

MODICA.

Istituto tecnico « Archimede »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Da riportarsi	L.	3,640

Digitized by Google

Riporto	L.	3,640
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	2,200
Lingua inglese	»	1,600
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,000
Storia naturale	»	1,600
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni, geometria descrittiva e disegni relativi	»	1,800
Matematiche superiori	»	2,200
Matematiche elementari	»	2,000
Disegno	»	2,200
Assistente alla cattedra di chimica . .	»	1,200
Assistente alla cattedra di fisica e storia naturale.	»	1,600
Assistente alla cattedra di disegno . .	»	1,200
Segretario dell'ufficio di presidenza . .	»	1,600
Inserviente	»	900
Inserviente	»	850
Inserviente	»	800
Portiere	»	250
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	44,440

Digitized by Google

MONDOVÌ.

Istituto tecnico « Giuseppe Baruffi »

Sezioni — Fisico-matematica e di agrimensura

Presidenza.	L.	2,000
Agraria ed estimo	»	1,800
Chimica	»	2,200
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	1,800
Disegno ornamentale e geometrico . .	»	1,600
Elementi di logica ed etica e legislazione rurale (dato da un incaricato straordinario)	»	1,200
Fisica	»	1,600
Geografia e storia	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,600
Lingua francese	»	1,200
Lingua inglese	»	1,760
Matematiche (2° biennio)	»	1,800
Matematiche (1° id.)	»	1,600
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Storia naturale	»	1,600
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	27,160

Digitized by Google

NAPOLI.

Istituto tecnico « Giovanni Battista della Porta »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria e industriale

Presidenza.	L.	6,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	2,200
Storia	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto civile, commerciale, amministrativo e marittimo e legislazione rurale. .	»	2,200
Elementi di logica ed etica . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Fisica generale.	»	2,200
Chimica generale	»	2,200
Chimica industriale (data da un incaricato straordinario)	»	1,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Storia naturale generale ed applicata .	»	2,200
Storia e geografia	»	2,000
Agraria ed estimo	»	2,200
Da riportarsi	L.	48,200

Digitized by Google

Riporto	L.	48,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Meccanica industriale e disegno di macchine	»	2,200
Disegno	»	2,200
Disegno	»	1,800
Tecnologia meccanica	»	1,600
Fisica generale	»	1,800
Fisica tecnologica	»	1,600
Calligrafia (insegnata da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	72,600

Istituto nautico

Sezioni — Dei capitani di lungo corso di gran cabotaggio, dei costruttori navali e dei macchinisti

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua ed elementi di lettere italiane .	»	2,200
Storia e geografia	»	1,760
Costruzione navale e disegno relativo .	»	2,200
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	2,000
Fisica, meccanica, meteorologia e geometria descrittiva	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale . . .	»	1,760
Matematiche	»	2,200
Da riportarsi	L.	14,320

Digitized by Google

Riporto	L.	14,320
Navigazione e disegno lineare e idrografico	»	2,200
Astronomia nautica	»	2,200
Diritto commerciale e marittimo (insegnamento dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Lingua francese	»	1,600
Totale .	L.	20,320

PADOVA.

Istituto tecnico « Giovanni Battista Belzoni »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Chimica generale ed elementi di chimica organica e relative esercitazioni . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Disegno ornamentale a mano libera e geometrico di applicazioni ornamentali e architettoniche	»	1,800
Economia, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Elementi di diritto civile, commerciale, amministrativo e legislazione rurale . .	»	1,800
Fisica	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,000
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	1,800
Matematiche (1° biennio)	»	2,000
Matematiche (2° id.)	»	2,200
Storia e geografia	»	2,000
Da riportarsi	L.	26,640

Digitized by Google

Riporto	L.	26,640
Storia naturale (botanica, zoologia, geologia e mineralogia)	»	1,800
Agraria ed estimo	»	2,000
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	2,200
Disegno topografico, topografia e relative esercitazioni	»	2,000
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da incaricati straordinari) . . .	»	»
Totale :	L.	34,640

PALERMO.

Istituto tecnico « Filippo Parlatore »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, e di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	6,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese.	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,000
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Da riportarsi	L.	29,200

Digitized by Google

Riporto	L.	29,200
Matematiche	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Diritto e legislazione rurale	»	2,000
Storia	»	2,200
Agraria	»	2,200
Estimo, topografia e disegno topografico .	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	1,800
Costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva	»	2,200
Disegno	»	2,000
Disegno	»	1,600
Geografia	»	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Elementi di logica ed etica (insegnamenti dati da incaricati straordinari)	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	59,800

Istituto nautico « Gioeni Trabia ».

Sezioni — Dei capitani di lungo corso, e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali.

Presidenza.	L.	2,200
Elementi di lettere italiane e geografia .	»	2,200
Da riportarsi	L.	4,400

Digitized by Google

Riporto	L.	4,400
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese	»	1,760
Lingua italiana e storia	»	1,800
Diritto commerciale e marittimo . . .	»	2,000
Matematiche elementari	»	2,200
Fisica, meteorologia, meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore	»	1,600
Navigazione, calcoli pratici di nautica, idrografia e disegno idrografico . .	»	2,200
Astronomia nautica	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale . . .	»	1,600
Fisica, meccanica elementare e matematiche complementari	»	2,200
Macchine a vapore	»	1,600
Geometria descrittiva e disegno lineare .	»	2,000
Disegno di macchine	»	1,600
Totale .	L.	28,960

PARMA.

Istituto tecnico « Macedonio Melloni ».

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, commercio e ragioneria.

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	2,000
Lingua tedesca.	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale	»	2,200
Da riportarsi	L.	14,800

Digitized by Google

Riporto	L.	14,800
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Storia	»	2,000
Geografia	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Fisica	»	2,200
Chimica	»	1,800
Storia naturale	»	2,000
Agraria	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Disegno	»	2,000
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario).	»	»
Totale .	L.	39,600

PAVIA.

Istituto tecnico « Antonio Bordoni ».

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, e di commercio e ragioneria.

Presidenza	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	2,200
Storia	»	2,200
Da riportarsi	L.	11,640

Digitized by Google

Riporto	L.	11,640
Geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzione e disegno relativo. . .	»	1,800
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Disegno	»	2,200
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	39,840

PERUGIA.

Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II ».

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.

Presidenza.	L.	1,440
Chimica generale ed elementi di chimica organica e relative esercitazioni . .	»	1,800
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Disegno ornamentale a mano libera e geometrico, ed applicazioni ornamentali e architettoniche	»	1,800
Da riportarsi	L.	6,840

Digitized by Google

Riporto	L.	6,840
Economia, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Elementi di diritto civile, commerciale, amministrativo e legislazione rurale . .	»	1,800
Fisica	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,000
Lingua francese	»	1,800
Lingua tedesca.	»	1,600
Matematiche (1° biennio)	»	1,600
Matematiche (2° id.)	»	2,000
Storia	»	1,800
Geografia	»	1,440
Storia naturale (botanica, zoologia, geologia, mineralogia)	»	1,800
Agraria	»	2,000
Estimo, costruzioni e disegno di costruzioni	»	2,200
Disegno topografico, topografia e relative esercitazioni	»	2,000
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Totale .	L.	34,680

PESARO.

Istituto tecnico « Bramante ».

Sezioni — Fisico-matematica, di agronomia, agrimensura, di commercio e ragioneria.

Presidenza.	L.	1,600
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	3,400

Digitized by Google

Riporto	L.	3,400
Lettere italiane	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria	»	2,200
Ragioneria e computisteria	»	2,000
Estimo, topografia e disegno topografico .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo . . .	»	2,200
Disegno	»	2,000
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario	»	»
Totale .	L.	38,000

PIACENZA.

Istituto tecnico « G. D. Romagnosi ».

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria.

Presidenza.	L.	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	5,600

Digitized by Google

Riporto	L.	5,600
Lingua francese	»	1,440
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	1,800
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,000
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,000
Agraria	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	2,200
Diritto e legislazione rurale	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Disegno ornamentale a mano libera e architettonico	»	2,200
Calligrafia (insegnata da un incaricato straordinario)	»	»
Disegno geometrico (insegnato da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . .	»	»
Totale	L.	41,040

Digitized by Google

PIANO DI SORRENTO.

Istituto nautico « Nino Bixio ».

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, dei costruttori e dei macchinisti e industriale dei capi tecnici per le costruzioni navali in ferro.

Presidenza.	L.	3,000
Lettere italiane e geografia commerciale.	»	2,200
Lingua italiana e storia	»	2,200
Lingua francese e inglese . . .	»	2,200
Diritto commerciale e marittimo . .	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Disegno lineare e idrografico . . .	»	1,200
Fisica, meccanica applicata alla nautica, e meteorologia	»	1,200
Navigazione	»	2,200
Astronomia nautica	»	1,800
Attrezzatura e manovra navale . .	»	1,800
Fisica, meccanica elementare, trigonometria, geometria descrittiva. . . .	»	2,200
Costruzione navale e disegno relativo .	»	2,200
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	2,200
Disegno ornamentale a mano libera .	»	1,600
Disegno al tracciato nella sala e direzione delle officine	»	1,600
Costruzione navale pratica in ferro e in legno	»	1,600
Telegrafia marittima (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . . .	»	450
Lingua italiana e geografia descrittiva .	»	1,800
Meccanica pratica	»	1,600
Totale .	L.	37,450

Digitized by Google

PORTO MAURIZIO.

Istituto tecnico « Giovanni Ruffini ».

SEZIONI — Di commercio e ragioneria.

Presidenza	L.	1,440
Lettere italiane	»	2,000
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Economia politica, statistica, scienza della finanza e diritto	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale (data da un incaricato straordinario)	»	1,000
Computisteria e ragioneria	»	1,800
Disegno	»	2,000
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale	L.	22,040

Istituto nautico.

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali.

Presidenza (comune con l'istituto tecnico)	L.	»
Lingua ed elementi di lettere italiane	»	1,600
Lingue straniere (date dal professore dell' istituto tecnico)	»	»
Storia e geografia	»	2,200
Diritto commerciale e marittimo (dato dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Da riportarsi	L.	3,800

Digitized by Google

Riporto	L.	3,800
Matematiche elementari e disegno lineare e geometria descrittiva	»	1,800
Fisica, meteorologia, meccanica e nozioni sulle macchine a vapore per i capitani e macchinisti	»	1,800
Astronomia nautica e matematiche complementari	»	2,000
Navigazione, principî d'astronomia e disegno idrografico	»	1,800
Attrezzatura e manovra navale . .	»	1,600
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	1,800
Totale .	L.	14,600

PROCIDA.

Istituto nautico « Francesco Caracciolo ».

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali.

Presidenza.	L.	1,000
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,800
Storia, geografia e diritto	»	1,800
Navigazione, principî di astronomia nautica e disegno idrografico	»	1,800
Matematiche elementari e disegno lineare	»	2,200
Matematiche complementari e astronomia nautica	»	2,200
Fisica, meccanica applicata alla nautica, nozioni sulle macchine a vapore e meteorologia	»	1,760
Da riportarsi	L.	12,560

Digitized by Google

Riporto	L.	12,560
Attrezzatura e manovra navale . .	»	1,800
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	1,800
Totale .	L.	16,160

REGGIO CALABRIA.

Istituto tecnico « Raffaele Pivia »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, commercio e ragioneria

Presidenza	L.	1,760
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,440
Lingua tedesca	»	1,800
Storia e geografia	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Disegno	»	1,800
Costruzioni e disegno di costruzioni .	»	1,600
Economia politica, statistica e scienza della finanza.	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	34,200

Digitized by Google

REGGIO EMILIA.

Istituto tecnico « Angelo Secchi »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua tedesca.	»	1,800
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto e legislazione rurale . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Matematiche	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria	»	2,200
Estimo, costruzioni e disegno relativo .	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Disegno ornamentale a mano libera .	»	2,200
Disegno geometrico e architettonico. .	»	1,800
Elementi di logica ed etica (dati da un incaricato straordinario)	»	»
Da riportarsi	L.	42,800

Digitized by Google

Riporto	L.	42,800
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario) . . .	»	»
Totale .	L.	42,800

RIPOSTO.

Istituto nautico « Ruggero di Lauria »

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti navali

Presidenza	L.	1,000
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,800
Storia, geografia e diritto . . .	»	2,200
Fisica, meccanica elementare e meccanica applicata alla nautica, nozioni sulle macchine a vapore, meteorologia e geometria descrittiva	»	2,000
Astronomia nautica e geografia astronomica	»	2,200
Navigazione, principî di astronomia nautica, idrografia e disegno idrografico .	»	1,800
Matematiche e disegno lineare . .	»	1,800
Macchine a vapore e disegno relativo . .	»	1,800
Lingua francese e inglese . . .	»	1,600
Attrezzatura e manovra navale (insegnamenti dati da incaricati straordinari) . .	»	600
Totale .	L.	16,800

Digitized by Google

ROMA.

Istituto tecnico « Leonardo da Vinci »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio, e ragioneria industriale

Presidenza	L.	6,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua francese	»	2,200
Lingua inglese.	»	2,200
Lingua inglese.	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,200
Storia	»	2,000
Geografia	»	2,200
Geografia	»	2,000
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto civile e amministrativo . .	»	2,000
Legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Geologia e mineralogia	»	2,200
Botanica e zoologia	»	2,200
Chimica generale	»	2,200
Chimica industriale	»	2,200
Fisica elementare e complementare . .	»	2,200
Da riportarsi	L.	51,400

Digitized by Google

Riporto	L.	51,400
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Meccanica e disegno di macchine . . .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo	»	2,200
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Geometria descrittiva e disegno geometrico applicato	»	1,800
Disegno	»	2,200
Disegno	»	2,000
Disegno	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	75,000

SASSARI.

Istituto tecnico « Alberto Lamarmora »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	1,800
Lettere italiane..	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,600
Lingua francese	»	1,800
Lingua inglese	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica, diritto civile e legislazione rurale	»	2,200
Diritto amministrativo, scienza finanziaria ed etica	»	2,200
Da riportarsi	L.	16,200

Digitized by Google

Riporto	L.	16,000
Computisteria e ragioneria . . .	»	1,800
Fisica elementare e complementare . .	»	1,800
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	1,800
Agraria ed estimo	»	1,800
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni e disegno di costruzioni .	»	1,800
Matematiche superiori e geometria descrittiva	»	2,200
Matematiche elementari	»	2,200
Disegno	»	2,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale . .	L.	36,200

SAVONA.

Istituto tecnico nautico « Leon Pancaldo »

SEZIONI — Di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Matematiche	»	2,000
Chimica e storia naturale	»	1,800
Fisica	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza finanziaria	»	1,800
Ragioneria e computisteria . . .	»	2,000
Storia	»	2,200
Geografia	»	2,200
Diritto	»	2,000
Da riportarsi	L.	21,840

Digitized by Google

Riporto	L.	21,840
Lingua inglese.	»	2,200
Lingua francese	»	1,800
Disegno ornamentale	»	1,800
Calligrafia (insegnata da un incaricato straordinario)	»	»

Sezioni dei macchinisti navali.

Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	1,800
Geometria descrittiva (insegnamento dato dal professore di matematiche dell' istituto tecnico)	»	»
Matematiche	»	2,000
Macchine a vapore, materiali, combustibili adoperati per macchine, doveri dei macchinisti, e nozioni sulle macchine a vapore	»	1,800
Fisica, meteorologia e meccanica . .	»	2,200
Diritto commerciale e marittimo (dato dal professore dell'istituto tecnico) . .	»	»
Storia (data dal professore dell'istituto tecnico)	»	»
Geografia (id. id. id.)	»	»
Disegno lineare e di macchine. . .	»	1,800
Totale .	L.	37,040

SONDRIO.

Istituto tecnico « Alberto De Simoni »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza	L.	1,600
Lettere italiane.	»	1,800
Da riportarsi	L.	3,400

Digitized by Google

Riporto	L.	3,400
Lingua francese	»	1,200
Lingua tedesca.	»	2,000
Storia e geografia	»	1,800
Economia politica, scienza finanziaria, diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Computisteria e ragioneria	»	2,200
Fisica e chimica	»	2,200
Storia naturale	»	1,600
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia, costruzioni e disegni relativi.	»	2,200
Matematiche superiori, e geometria descrittiva	»	2,200
Matematiche elementari	»	1,600
Disegno	»	2,000
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	26,800

TERAMO.

Istituto tecnico « Vincenzo Corni »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	1,800
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Da riportarsi	L.	9,440

Digitized by Google

Riporto	L.	9,440
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	1,800
Lingua francese	»	2,000
Matematiche e geometria descrittiva	»	2,000
Matematiche	»	1,800
Topografia e disegno topografico	»	2,000
Agraria	»	2,200
Direzione dell'azienda rurale	»	400
Fisica elementare e complementare	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Disegno	»	2,200
Lingua inglese	»	1,800
Ragioneria e computisteria	»	1,800
Estimo, costruzioni e disegno relativo	»	1,800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale	L.	35,840

TERNI.

Istituto tecnico « Cajo Cornelio Tacito »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria industriale

Presidenza	L.	1,600
Lettere italiane	»	1,800
Lettere italiane	»	1,200
Storia e geografia	»	2,000
Economia politica, statistica e scienza finanziaria	»	1,800
Da riportarsi	L.	8,400

Digitized by Google

Riporto	L.	8,400
Elementi di logica ed etica e diritto. .	»	1,800
Lingua francese	»	1,200
Lingua inglese	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Fisica elementare e complementare . .	»	2,200
Chimica generale e chimica organica .	»	2,200
Esercitazioni pratiche di analisi qualitative e quantitative	»	600
Storia naturale	»	2,200
Disegno	»	1,800
Ragioneria e computisteria . . .	»	1,800
Metallurgia generale, siderurgia, fisica applicata e tecnologia meccanica . . .	»	2,200
Meccanica generale ed applicata . .	»	1,800
Disegno di macchine.	»	1,600
Istruzione pratica nelle officine. . .	»	800
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	35,200

TORINO.

Istituto tecnico « Germano Sommeiller »

SEZIONI — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria industriale

Presidenza.	L.	6,000
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Da riportarsi	L.	10,400

Digitized by Google

Riporto	L.	10,400
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,000
Lingua francese	»	2,200
Lingua francese	»	2,000
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	2,200
Storia.	»	2,200
Storia.	»	1,800
Geografia	»	2,200
Geografia	»	1,800
Ecnonomia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto e legislazione rurale	»	2,200
Computisteria	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Ragioneria	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	1,800
Matematiche	»	1,800
Fisica elementare e complementare . .	»	2,200
Chimica generale e industriale. . .	»	2,200
Geologia e mineralogia	»	2,200
Botanica e zoologia	»	2,000
Agraria	»	2,200
Costruzioni e disegno di costruzioni. .	»	2,200
Estimo	»	2,200
Disegno geometrico e architettonico. .	»	2,200
Meccanica industriale	»	2,200
Tecnologia meccanica e disegno di macchine	»	1,800
Arte tessile	»	2,200
Da riportarsi	L.	71,800

Digitized by Google

Riporto	L.	71,800
Topografia e disegno topografico . .	»	2,000
Merceologia, analisi tecnica e chimica tintoria	»	2,000
Disegno ornamentale.	»	2,200
Disegno ornamentale.	»	2,000
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Elementi di logica ed etica (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	79,800

TRAPANI.

Istituto tecnico « Salvatore Calvino »

Sezioni — Fisico-matematica, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,440
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	1,800
Lingua francese	»	1,600
Lingua inglese	»	1,760
Storia e geografia	»	1,800
Economia, statistica e scienza finanziaria.	»	2,200
Diritto, legislazione rurale, logica ed etica.	»	1,600
Ragioneria e computisteria . . .	»	1,800
Storia naturale	»	1,800
Matematiche superiori	»	1,800
Matematiche elementari	»	1,800
Fisica	»	1,800
Chimica	»	1,800
Da riportarsi	L.	24,800

Digitized by Google

Riporto	L.	24,800
Agraria ed estimo	»	1,800
Topografia e disegno topografico . .	»	1,800
Costruzioni e disegno di costruzioni e geometria descrittiva	»	1,800
Disegno ornamentale, geometrico e architettonico	»	1,800
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	32,000

Istituto nautico « Marino Torre »

SEZIONI — Dei capitani di gran cabotaggio e di lungo corso e dei macchinisti navali

Presidenza.	L.	1,000
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	2,200
Storia e geografia	»	1,800
Matematiche, disegno lineare, e geometria descrittiva	»	1,800
Navigazione, trigonometria piana, principî di astronomia nautica, idrografia e disegno idrografico.	»	2,000
Astronomia nautica, trigonometria sferica, geografia astronomica	»	2,000
Fisica, meteorologia e meccanica per i capitani e per i macchinisti	»	1,800
Da riportarsi	L.	12,600

Digitized by Google

Riporto	L.	12,600
Attrezzatura e manovra navale (insegnamento dato da un incaricato straordinario) .	»	800
Diritto (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	600
Macchine a vapore e disegno relativo per i macchinisti, e nozioni sulle macchine per i capitani	»	1,800
Totale .	L.	15,800

UDINE.

Istituto tecnico « Antonio Zanon »

Sezioni — Fisico-matematica, di agronomia, di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Lingua tedesca.	»	2,200
Storia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Diritto, legislazione rurale ed elementi di logica ed etica	»	1,800
Computisteria e ragioneria . . .	»	2,200
Fisica elementare e complementare . .	»	2,000
Geografia	»	2,200
Agraria e contabilità rurale . . .	»	1,800
Da riportarsi	L.	25,400

Digitized by Google

Riporto	L.	25,400
Storia naturale	»	2,000
Agraria ed estimo	»	2,200
Topografia e disegno topografico . .	»	2,200
Costruzioni e disegno relativo . . .	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Disegno	»	1,800
Assistente per la fisica	»	1,200
Assistente per la chimica	»	1,200
Assistente per la storia naturale e l'agraria	»	1,200
Calligrafia (data da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	43,800

VENEZIA.

Istituto tecnico « Paolo Sarpi »

SEZIONI — Fisico-matematica, di commercio e ragioneria industriale

Presidenza.	L.	4,000
Lettere italiane.	»	1,800
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Lingua inglese	»	2,200
Lingua tedesca	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	2,200
Da riportarsi	L.	19,000

Digitized by Google

Riporto	L.	19,000
Diritto civile, amministrativo, commerciale, marittimo, ed elementi di logica ed etica	»	2,200
Ragioneria.	»	2,200
Fisica.	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Matematiche	»	2,200
Computisteria	»	1,800
Topografia, costruzioni e disegni relativi .	»	2,200
Elementi di meccanica industriale e disegno di macchine	»	2,200
Disegno	»	2,000
Disegno	»	2,200
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Stenografia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	44,800

Istituto nautico

SEZIONI — Dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio, dei costruttori e dei macchinisti navali

Presidenza (comune con l'istituto tecnico).	L.	»
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane	»	2,200
Storia e geografia	»	2,200
Diritto commerciale e marittimo (dato dal professore dell'istituto tecnico). . .	»	»
Da riportarsi	L.	4,400

Digitized by Google

Riporto	L.	4,400
Matematiche e disegno lineare . . .	»	2,200
Fisica, meccanica, meteorologia, e nozioni sulle macchine a vapore per le sezioni dei capitani e dei macchinisti . . .	»	2,200
Astronomia nautica	»	2,200
Navigazione, idrografia e disegno relativo.	»	2,200
Attrezzatura e manovra navale. . .	»	1,760
Costruzioni navali e disegno relativo .	»	2,200
Macchine a vapore e disegno relativo .	»	1,500
Totale .	L.	18,660

VITERBO.

Istituto tecnico « Paolo Savi »

SEZIONI — Di agrimensura, di commercio e ragioneria

Presidenza.	L.	1,600
Lettere italiane.	»	2,200
Lingua francese	»	2,200
Storia e geografia	»	1,800
Economia politica, statistica e scienza della finanza	»	1,800
Matematica	»	2,200
Fisica	»	2,200
Chimica	»	2,200
Storia naturale	»	2,200
Agraria ed estimo	»	1,800
Topografia, costruzioni e disegni relativi .	»	1,800
Da riportarsi	L.	22,000

Digitized by Google

Riporto	L.	22,000
Disegno	»	2,200
Ragioneria e computisteria . . .	»	1,800
Diritto e legislazione rurale . . .	»	1,600
Lingua inglese	»	1,800
Calligrafia (insegnamento dato da un incaricato straordinario)	»	»
Totale .	L.	29,400

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

Digitized by Google

N. 278.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Piedimonte d'Alife, ad esigere un dazio di consumo sull'amido.*

1° giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1891, n. 144*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Veduta la deliberazione 6 dicembre 1890, del consiglio comunale di Piedimonte d'Alife, con cui si propone il dazio consumo di L. 10 il quintale sull'amido, articolo non compreso dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere emesso dalla camera di commercio ed arti di Caserta, nella seduta del 9 aprile 1890;

Veduto l'art. 11 dell'allegato *L*, alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) è autorizzato ad esigere sull'amido il dazio consumo nella misura di lire dieci per quintale.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 120. MANDELLO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

G. COLOMBO.

N. 279.

REGIO DECRETO *che ammette i militari di 1ª e 2ª categoria e della milizia mobile che si trovino all'estero senza il prescritto nulla osta delle autorità militari nonchè gl'iscritti di leva senza passaporti a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari.*

11 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1891, n. 140*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sulla emigrazione;

Digitized by Google

Visti i regi decreti 13 novembre 1887, n. 5047, e 28 luglio 1889, n. 6313;

Visto il capo XX del regolamento sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 2 luglio 1890, n. 6952.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si trovino all'estero, senza il prescritto nulla osta dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè comprovino di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, e non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per mancanza alla chiamata alle armi o per diserzione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione per mezzo delle regie autorità consolari, i cittadini inscritti sulle liste di leva, i quali si trovino all'estero senza passaporto rilasciato dalla prefettura, purchè non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo.

Art. 3.

Il Nostro ministro segretario di Stato della guerra stabilirà le norme per l'escuzione del presente decreto.

Digitized by Google

Art. 4.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto fossero contrarie al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 137. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. PELLOUX.

Digitized by Google

N. 280.

REGIO DECRETO *che approva la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'esecuzione della legge 5 marzo 1891, n. 210.*

14 giugno 1891

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1891, n. 141*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 maggio 1891, n. 210;

Vedute le deliberazioni della commissione parlamentare istituita a termini della legge medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella dei nuovi collegi elettorali compilata dalla commissione parlamentare istituita a termini dell'articolo 3 della legge predetta, è esecutiva quale risulta dall'esemplare che è unito al presente decreto, e sarà vista, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 141. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

PROVINCIA D'ALESSANDRIA

Popolazione . . . . ab. 746,441
Collegi . . . . . N. 18

1. ALESSANDRIA.

2. ACQUI, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.

3. ASTI, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, Azzano del Tanaro, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.

4. CAPRIATA D'ORBA, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.

Digitized by Google

5. CASALE MONFERRATO, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cellamonte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.

6. NIZZA MONFERRATO, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanzo, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.

7. NOVI LIGURE, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel dei Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre dei Ratti, Vignole Borbera.

8. OVIGLIO, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgorato Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelspina, Predosa.

9. TORTONA, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Cerretto Grue, Sarezzano, Volpeglino, Villa Alvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano

Digitized by Google

Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarsinò, Pozzol Groppo.

10. VALENZA, Lazzarone, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Salè, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Piovera, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.

11. VIGNALE, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo, Grazzano, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Castiglione d'Asti, Scurzolengo, Frinco.

12. VILLADEATI, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghello, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d'Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfiano Natta, Calliano, Penango.

13. VILLANOVA D'ASTI, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, San Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio,

Digitized by Google

Pino d'Asti, Primeglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d'Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Maretto, Passerano, Piea, Roatto, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, San Martino al Tanaro, Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA

Popolazione . . . . ab. 277,861
Collegi . . . . . N. 5

1. ANCONA, Camerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.

2. FABRIANO, Cerreto d'Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Genga.

3. IESI, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Iesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito.

4. OSIMO, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.

5. SENIGALLIA, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.

Digitized by Google

PROVINCIA D'AQUILA

Popolazione . . ab. 392,477
Collegi. . . . . N. 7

1. AQUILA, Bagno, Ocre, Rojo Piano, Campotosto, Capitignano, Pizzoli, Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.

2. CITTADUCALE, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.

3. SAN DEMETRIO NE' VESTINI, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.

4. AVEZZANO, Capistrello, Magliano ne' Marsi, Massa d'Albe, Scurcola, Carsoli, Pereto, Tagliacozzo, Cappadocia, Castellaflume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.

5. PESCINA, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colle Armele, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioja de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

Digitized by Google

6. SOLMONA, Campo di Giove, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.

7. POPOLI, Roccacasale, Capestrano, Bussi di Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.

PROVINCIA D'AREZZO

Popolazione . . ab. 242,782
Collegi. . . . . N. 4

1. AREZZO, San Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina.

2. MONTEVARCHI, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.

3. CORTONA, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.

4. BIBBIENA, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Nicolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

Digitized by Google

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Popolazione . . . . ab. 215,395
Collegi . . . . . N. 4

1. ASCOLI PICENO, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca del Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Monte Fortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.
2. SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano.
3. FERMO, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, Monteflore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottammare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.
4. MONTE GIORGIO, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Montesampietro Morico, Monte Falcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Monte Granaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio.

Digitized by Google

PROVINCIA DI AVELLINO

Popolazione . . . . ab. 397,773
Collegi . . . . . N. 7

1. AVELLINO, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, San Pietro Indelicato, Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada.

2. ATRIPALDA, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Irpina, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.

3. BAIANO, Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Irpina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.

4. SANT'ANGELO DE' LOMBARDI, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca S. Felice, Torella de' Lombardi, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza.

5. LACEDONIA, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, S. Nicola Baronia, S. Sossio, Trevico, Vallaat.

Digitized by Google

6. ARIANO DI PUGLIA, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant' Arcangelo Trimonte, Accadia, Montelcone di Puglia, Anzano degli Irpini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli.

7. MIRABELLA ECLANO, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI

Popolazione . . ab. 688,496
Collegi. . . . . N. 12

1. BARI.

2. MODUGNO, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellammare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.

3. ALTAMURA, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.

4. BITONTO, Terlizzi, Giovinazzo.

5. CONVERSANO, Castellana, Noicattaro, Rutigliano, Locorotondo, Cisternino.

6. CORATO, Trani.

7. GIOJA DEL COLLE, Noci, Alberobello, Putignano, Santeramo in Colle.

8. MOLFETTA, Bisceglie.

9. MONOPOLI, Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.

Digitized by Google

10. ACQUAVIVA DELLE FONTI, Canneto di Bari, Loseto San Nicandro di Bari, Turi, Montrone, San Michele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.
11. ANDRIA, Barletta.
12. MINERVINO MURGE, Canosa delle Puglie, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO

Popolazione . . ab. 195,419
Collegi. . . . . N. 3

1. BELLUNO, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve di Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, Selva Bellunese, Rivamonte.
2. FELTRE, Alano di Piave, Cesio Maggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.
3. PIEVE DI CADORE, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castel Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.

Digitized by Google

PROVINCIA DI BENEVENTO

Popolazione . . . . ab. 240,061
Collegi . . . . . N. 4

1. BENEVENTO, Arpaise, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Vejano, Pietra Elcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro e Calvi, San Nicola Manfredi.

2. CERRETO SANNITA, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Ponte Landolfo, Campolattaro, Casalduni, San Lupo, Solopaca Telese, Frasso Telesino Melizzano e Dugenta.

3. S. BARTOLOMEO IN GALDO, Baselice, Castelvetere in Val Fortore, Fojano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra dei Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.

4. MONTESARCHIO, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata dei Goti, Durazzano, Limatola.

Digitized by Google

PROVINCIA DI BERGAMO

Popolazione . . . . ab. 404,040
Collegi . . . . . N. 7

1. BERGAMO, Azzano di S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.

2. CAPRINO BERGAMASCO, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno, Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.

3. CLUSONE, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffe, Orezzo, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano al Serio, Gazzaniga.

Digitized by Google

4. MARTINENGO, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.

5. TRESCORE BALNEARIO, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.

6. TREVIGLIO, Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.

7. ZOGNO, Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Colle, Piazzo Alto, Piazzo Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Gio-

Digitized by Google

vanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro D'Orzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino al Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa di Valle Imagna, Fuipiano di Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo di Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Trabuchello, Valleve, Valnegra, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Popolazione . . ab. 468,631
Collegi. . . . . N. 8

1. BOLOGNA (I), parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a termini del Decreto 14 gennaio 1861 di quell'Intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno.

2. BOLOGNA (II), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col Decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.

3. BOLOGNA (III), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col Decreto come sopra, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno.

Digitized by Google

4. CASTEL MAGGIORE, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, S. Giorgio di Piano, Argelato, Castel d'Argile, S. Pietro in Casale, Galliera.
5. BUDRIO, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio.
6. S. GIOVANNI IN PERSICETO, Anzola dell' Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.
7. VERGATO, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Piano del Voglio, Bagni della Porretta, Casio e Casola, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.
8. IMOLA, Dozza, Mordano, Castel S. Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell' Emilia, Tossignano, Fontana Elice, Castel del Rio.

PROVINCIA DI BRESCIA

Popolazione . . ab. 475,467
Collegi. . . . . N. 8

1. BRESCIA, mandamento 1°, 2° e parte del 3°.
2. BRENO, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Piano Camuno, Terzano.

Digitized by Google

3. CHIARI, Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago S. Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cossirano, Trenzano.

4. ISEO, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Siviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Appollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concestio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Ome, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.

5. LENO, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliate, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.

6. LONATO, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.

Digitized by Google

7. SALO', Caccavero, Castrezzone, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Moscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, S. Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco, Vallio, Villanova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, Limone S. Giovanni, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comero, Hano, Idro, Lavenone, Levrange, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presegno, Treviso Bresciano.

8. VEROLANUOVA, Alfianello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, S. Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo S. Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pedergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Popolazione . . ab. 419,972
Collegi. . . . . N. 7

1. CAGLIARI, Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarrocch, Quartu Sant'Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu.

2. IGLESIAS, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Nar-

Digitized by Google

cao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Palmas-Suergiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria.

3. ISILI, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Siurgus, Senorbi, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvi, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.

4. LANUSEI, Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortolì, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Ursulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Niccolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. MACOMER, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ulà Tirso, Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbasanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.

6. SERRAMANNA, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, San Sperato, Ussana, Villasor,

Digitized by Google

San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, San Pantaleo, Donori, Serdiana, Sicci San Biagio, Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnos Fanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Niccolò d'Arcidano, Uras.

7. ORISTANO, Donigala Fenugheddu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari d'Usellus, Curcuris, Escovedu, Figu, Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza, Mogoro, Gonnostramazza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Popolazione . . . . ab. 264,308
Collegi . . . . . N. 5

1. CALTANISSETTA, Sommatino, Delia, Pietraperzia.
2. SERRADIFALCO, Montedoro, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, San Cataldo.
3. CASTROGIOVANNI, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.
4. PIAZZA ARMERINA, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.
5. TERRANOVA DI SICILIA, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.

Digitized by Google

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Popolazione . . . . ab. 377,695
Collegi . . . . . N. 7

1. CAMPOBASSO, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cercepiccola, S. Giuliano del Sannio, Salcito, S. Biase, Baranello.
2. AGNONE, Belmonte del Sannio, Caccavone, Castelluccio in Verrino, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.
3. BOIANO, Campochiaro, Guardiaregia, S. Massimo, S. Polo Matese, Cantalupo del Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, Cameli, Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spineto, Vinchiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.
4. ISERNIA, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, S. Vincenzo a Volturno, Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.
5. LARINO, Montorio nei Frentani, S. Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, S. Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.

Digitized by Google

6. PALATA, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, Ripalda, Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Roccavivara, S. Felice Slavo, Termoli, Campomarino, S. Giacomo degli Schiavoni.
7. RICCIA, Gambatèsa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripa Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA

Popolazione . . ab. 725,535
Collegi. . . . . N. 18

1. CASERTA, S. Leucio, Maddaloni, Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castel Morrone.
2. S. M. CAPUA VETERE, Casagiove, Casapulla, Curti, S. Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata di Marcianise, Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista.
3. CAPUA, Bellona, Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise, S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi di Formicola, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.
4. AVERSA, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta d'Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.

Digitized by Google

5. ACERRA, Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castel di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.

6. NOLA, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Gennaro di Palma, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Belsito, Cicciano, Camposano, Cumignano e Gallo di Nola, Roccarainola, Tufino.

7. PIEDIMONTE D'ALIFE, Ailano, Alife, Castello d'Alife, Gioja Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Cajazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Cajazzo, Ruviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita.

8. TEANO, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli.

9. SESSA AURUNCA, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnio, Sant'Andrea di Vallefredda, Coreno Ausonio.

10. GAETA, Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte S. Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. PONTECORVO, Roccasecca, Aquino, Colle S. Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, S. Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, S. Giovanni Incarico.

12. CASSINO, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Sant' Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio Saracinesco, S. Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso e Acquafondata, Casalvieri.

Digitized by Google

13. SORA, Brocco, Campoli Appennino, Castel Liri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA

Popolazione . . ab. 564,186
Collegi. . . . . N. 10

1. CATANIA (I) — (mandamenti Duomo e Borgo)
2. CATANIA (II) — (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
3. CALTAGIRONE, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.
4. MILITELLO IN VAL DI CATANIA, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.
5. NICOSIA, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.
6. REGALBUTO, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.
7. PATERNO', Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, S. Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.
8. ACIREALE, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.
9. GIARRE, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
10. BRONTE, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.

Digitized by Google

PROVINCIA DI CATANZARO

Popolazione . . . . ab. 482,064
Collegi . . . . . N. 8

1. CATANZARO, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.
2. CHIARAVALLE CENTRALE, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Valleflorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.
3. COTRONE, Cutro, Isola Caporizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.
4. MONTELEONE DI CALABRIA, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.
5. NICASTRO, Sambiase, Gizzeria, Platania, Nocera Terinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.
6. SERRA S. BRUNO, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca, Santa Caterina del Ionio.

Digitized by Google

7. SERRASTRETTA, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo a Tiriolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.

8. TROPEA, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.

PROVINCIA DI CHIETI

Popolazione . . ab. 353,699
Collegi. . . . . N. 6

1. CHIETI, Casalincontrada, Forcabobolina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Musellaro, Roccacaramanico, Salle, Santa Eufemia a Majella.

2. ORTONA, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, Villarielli, Guardiagrele, Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.

3. LANCIANO, S. Vito Chietino, Frisa, Rocca S. Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Sant'Eusanio del Sangro.

Digitized by Google

4. GESSOPALENA, Casoli, Altino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Gamberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama de' Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Rojo del Sangrò, Rosello.
5. VASTO, Cupello, Monteodorisio, S. Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, S. Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.
6. ATESSA, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, S. Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tufillo.

PROVINCIA DI COMO

Popolazione . . ab. 536,641
Collegi. . . . . N. 9

1. COMO, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.
2. CANTU', Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Camnago di Uggiate,

Digitized by Google

Casanova di Uggiate, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.

3. APPIANO, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello, Solbiate Comasco, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.

4. BRIVIO, Airuno, Aizurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate di Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, Verderio, Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginate, Valgreghentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

Digitized by Google

5. ERBA, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d'Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.

6. GAVIRATE, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, Lentate Verbano, Lisanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, Varano,

7. VARESE, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luvinate, Malnate,

Digitized by Google

Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno Useria, Brusimpiano, Cazzone, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.

8. LECCO, Abbadia sopr'Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, San Giovanni alla Castagna, Somana, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. MENAGGIO, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzonà, Gravedona, Bugiallo, Domaso,

Digitized by Google

Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Serico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA

Popolazione . . ab. 474,207
Collegi. . . . . N. 8

1. COSENZA, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.
2. SPEZZANO GRANDE, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, S. Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Bisignano.
3. ROGLIANO, Belsito, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altilia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.
4. PAOLA, San Lucido, Ajello in Calabria, Cleto, Serra di Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, San Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia

Digitized by Google

Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.

5. VERBICARO, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sangineto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, S. Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Rogiano Gravina.

6. CASTROVILLARI, Frascineto, S. Basile, Saracena, Lungro, Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, S. Sosti, Malvito, Mottafollone, S. Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.

7. CASSANO AL JONIO, Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Cerchiara di Calabria, Platici, S. Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocara, Rocca Imperiale, San Demetrio Corone, S. Cosimo, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova di Sibari.

8. ROSSANO, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA

Popolazione . . . . ab. 304,507
Collegi . . . . . N. 5

1. CREMONA, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, Crotta d'Adda, Duemiglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Farfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto Cremonese, Spinadesco, Tredossi.

Digitized by Google

2. CASALMAGGIORE, Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, S. Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, S. Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. PESCAROLO ED UNITI, Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte dei Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona, Pieve S. Giacomo, Robecco d' Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo.

4. SORESINA, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, Salvirola Cremasca, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina.

5. CREMA, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cascine Gandini, Castel Gabbiano, Chieve, Cremosano, Dovera, Izzano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino, Trescore, Vailate, Vajano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

Digitized by Google

PROVINCIA DI CUNEO

Popolazione . . ab. 664,416
Collegi. . . . . N. 12

1. CUNEO, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.
2. ALBA, Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorrino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, Magliano d'Alba, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.
3. BARGE, Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Revello, Envie, Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po.
4. BORGO SAN DALMAZZO, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gaiola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roaschia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argentera, Bersezio, Pietra Porzio, Sambuco.
5. BRA, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Cornegliano Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montaldo Roero, Monticelli d'Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.
6. CEVA, Lesegno, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Sca-

Digitized by Google

gnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano, Castellino Tanaro, Cigliè, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.

7. CHERASCO, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albaretto Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella-Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere delle Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.

8. DRONERO, Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di Macra, Lottulo, Paglieres, Stroppo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.

9. FOSSANO, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.

10. MONDOVI', Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vico Forte di Mondovì, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.

11. SALUZZO, Brondello, Castellar, Lagnasco, Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldel-

Digitized by Google

fino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.

12. SAVIGLIANO, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Racconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.

PROVINCIA DI FERRARA

Popolazione . . ab. 290,144
Collegi. . . . . N. 4

1. FERRARA CITTÀ, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Perotto, Ravalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).
2. CENTO, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Bondeno, Vigarano Mainarda (frazioni del comune di Ferrara).
3. PORTOMAGGIORE, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).
4. COMACCHIO, Copparo, Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE

Popolazione . . ab. 800,672
Collegi. . . . . N. 14

1. FIRENZE (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito, Bagno a Ripoli.
2. FIRENZE (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.

Digitized by Google

3. FIRENZE (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino.
4. FIRENZE (IV) — parte del quartiere Santo Spirito, Galluzzo.
5. BORGO SAN LORENZO, Vicchio, Scarperia, Barberino di Mugello, S. Pietro a Sieve, Vaglia, Firenzuola.
6. CAMPI BISENZIO, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.
7. EMPOLI, Capraja e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.
8. PISTOJA I - (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.
9. PISTOJA II (città) e frazione di Porta al Borgo, Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.
10. PONTASSIEVE, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano, Londa, San Godenzo, Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello.
11. PRATO IN TOSCANA, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.
12. ROCCA SAN CASCIANO, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.
13. SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri.
14. SAN MINIATO, Montopoli in Valdarno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria in Monte, Montajone.

Digitized by Google

PROVINCIA DI FOGGIA

Popolazione . . ab. 351,235
Collegi. . . . . N. 6

1. FOGGIA, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.
2. CERIGNOLA, Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, Trinitapoli, Margherita di Savoja, San Ferdinando di Puglia.
3. LUCERA, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.
4. S. SEVERO, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isola di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.
5. S. NICANDRO GARGANICO, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.
6. MANFREDONIA, Monte Sant'Angelo, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.

PROVINCIA DI FORLI'

Popolazione . . ab. 254,734
Collegi. . . . . N. 4

1. FORLI', Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.
2. CESENA, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.

Digitized by Google

3. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.
4. RIMINI, Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Mondaino, Monte Fiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano.

PROVINCIA DI GENOVA

Popolazione . . ab. 787,215
Collegi. . . . . N. 14

1. GENOVA (I) — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di S. Francesco d'Albaro, di S. Martino d'Albaro, di S. Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno, Capraia (Isola).
2. GENOVA (II) — sestiere S. Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).
3. GENOVA (III) — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.
4. ALBENGA, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finale Borgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.

Digitized by Google

5. CAIRO MONTENOTTE, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bardineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.
6. SAVONA, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, Vado, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.
7. VOLTRI, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.
8. SAMPIERDARENA, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val Polcevera.
9. PONTEDECIMO, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna.
10. RECCO, Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio, Struppa, Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, Quarto al Mare, Quinto al Mare, Sant'Ilario Ligure.
11. RAPALLO, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Marvale, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.
12. CHIAVARI, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.
13. LEVANTO, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bo-

Digitized by Google

lano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.

14. SPEZIA, Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Popolazione . . ab. 313,106
Collegi. . . . . N. 6

1. GIRGENTI, Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.
2. CANICATTI, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.
3. LICATA, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.
4. ARAGONA, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.
5. SCIACCA, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.
6. BIVONA, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonici, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO

Popolazione . . . . ab. 104,312
Collegi . . . . . N. 2

1. GROSSETO, Gavorrano, Castiglione della Pescaja, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.

Digitized by Google

2. SCANSANO, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE

Popolazione . . ab. 553,566
Collegi. . . . . N. 10

1. LECCE, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, Castrifrancone, Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.
2. BRINDISI, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, San Pancrazío Salentino, Veglie, Latiano, San Vito de' Normanni, Carovigno, Mesagne.
3. CAMPI SALENTINA, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.
4. GALLIPOLI, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Matino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Secli.
5. MAGLIE, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martignano, Sogliano Cavour.
6. MANDURIA, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, San Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, San Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.

Digitized by Google

7. CASTELLANETA, Mottola, Palagiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca.
8. TARANTO, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.
9. TRICASE, Miggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.
10. OSTUNI, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO

Popolazione . . ab. 121,150
Collegi. . . . . N. 2

1. LIVORNO (I) - 1° mandamento (S. Marco), Portoferrajo, Porto Longone, Rio dell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina.
2. LIVORNO (II) - 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA

Popolazione . . ab. 301,474
Collegi. . . . . N. 5

1. LUCCA, (meno la frazione di Ponte a Moriano).
2. BORGO A MOZZANO, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore.
3. CAPANNORI, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).

Digitized by Google

4. PESCIA, Uzzano, Vellano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, Altopascio, Ponte Buggianese.
5. PIETRASANTA, Serravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.

PROVINCIA DI MACERATA

Popolazione . . ab. 250,368
Collegi. . . . . N. 4

1. MACERATA, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.
2. RECANATI, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano.
3. SAN SEVERINO MARCHE, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.
4. CAMERINO, Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.

Digitized by Google

PROVINCIA DI MANTOVA

Popolazione . . . . ab. 300,311
Collegi . . . . . N. 5

1. MANTOVA, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Virgilio.
2. BOZZOLO, Castellucchio, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Fuori, Rodigo, S. Martino dell'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone.
3. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.
4. GONZAGA, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana.
5. OSTIGLIA, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Popolazione . . . . ab. 181,007
Collegi . . . . . N. 8

1. MASSA, Carrara con Avenza, Montignoso, Fosdinovo.
2. CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di

Digitized by Google

Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

3. PONTREMOLI, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA

Popolazione . : ab. 467,288
Collegi. . . . . N. 8

1. MESSINA (I) - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).
2. MESSINA (II) - (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).
3. CASTROREALE, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari, Salina.
4. FRANCAVILLA DI SICILIA, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Alì, Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).
5. MILAZZO, Condrò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.

Digitized by Google

6. MISTRETTA, Castel di Lucio, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.
7. NASO, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell' Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara Li Fusi, Militello di Rosmarino, San Marco d' Alunzio, Sant' Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.
8. PATTI, Giojosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Monte Albano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO

Popolazione . . ab. 1,125,553
Collegi. . . . . N. 20

1. MILANO (I) - mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di S. Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.
2. MILANO (II) - resto del 2° mandamento cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di S. Nazaro.
3. MILANO (III) - resto del 4° mandamento cioè: parrocchie di Sant'Annunziata, San Calimero, Sant' Eufemia e mandamento 5°.
4. MILANO (IV) - mandamento 6°.
5. MILANO (V) - mandamento 7°.
6. MILANO (VI) - mandamento 8°.

Digitized by Google

7. ABBIATEGRASSO, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surigone, Zibido San Giacomo.

8. CUGGIONO, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, Lonate Pozzolo.

9. GALLARATE, Albizzate, Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, Jerago con Besnate, Oggiona con Santo Stefano, Orago, Samarate, Somma Lombarda, Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.

10. BUSTO ARSIZIO, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.

11. RHO', Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, Pregnana, Vanzago, Cassina del Pero, Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. AFFORI, Cormanno, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Varedo.

13. DESIO, Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso,

Digitized by Google

Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.

14. MONZA, Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.

15. VIMERCATE, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.

16. GORGONZOLA, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltellò, Segrate.

17. MELEGNANO, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Mediglia, Viboldone, Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, Quintosole, Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.

18. LODI, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmajocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.

19. BORGHETTO LODIGIANO, Mairago, Massalengo, Ossago, San Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casale

Digitized by Google

Pusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant' Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani, Graffignano, Marudo, Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanuova Sillaro.

20. CODOGNO, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano al Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertonico, Terranova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA

Popolazione . . ab. 289,247
Collegi. . . . . N. 5

1. MODENA.
2. SASSUOLO, S. Cesario sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro Modenese, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.
3. CARPI, Soliera, Concordia sulla Secchia, S. Possidonio Nonantola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.
4. MIRANDOLA, Medolla, S. Prospero, Cavezzo, Finale dell'Emilia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto Ravarino.
5. PAVULLO NEL FRIGNANO, Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama di Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Rio lunato, Sestola, Montecreto.

Digitized by Google

PROVINCIA DI NAPOLI

Popolazione . . ab. 992,398
Collegi. . . . . N. 17

1. NAPOLI (I) - sezione di San Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.
2. NAPOLI (II) - sezione di Chiaia, Sorrento.
3. NAPOLI (III) - sezione di San Giuseppe, Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio, Portici.
4. NAPOLI (IV) - sezione di Montecalvario, Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.
5. NAPOLI (V) - sezione Avvocata, Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.
6. NAPOLI (VI) - sezione Stella, Giuliano in Campania, Villaricca, Qualiano.
7. NAPOLI (VII) - sezione San Carlo all'Arena, Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.
8. NAPOLI (VIII) - sezione Vicaria.
9. NAPOLI (IX) - sezione di San Lorenzo, Torre del Greco, Cercola.
10. NAPOLI (X) - sezione Mercato, Massalubrense.
11. NAPOLI (XI) - sezione Pendino, Resina, Vico Equense.
12. NAPOLI (XII) - sezione del Porto, Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta.
13. CASORIA, San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.
14. AFRAGOLA, Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.
15. CASTELLAMMARE DI STABIA, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.

Digitized by Google

16. TORRE ANNUNZIATA, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano.
17. POZZUOLI, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida.

PROVINCIA DI NOVARA

Popolazione . . ab. 704,233
Collegi. . . . . N. 12

1. NOVARA, Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano, Sozzago.
2. BIANDRATE, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novarese, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).
3. BIELLA, Chiavazza, Cossila, Ponderano Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.

Digitized by Google

4. BORGOMANERO, Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pogno, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d' Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d' Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).

5. COSSATO, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.

6. CRESCENTINO, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione del comune di Costanzana), Saletta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).

7. DOMODOSSOLA, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppomorelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Ba-

Digitized by Google

ceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsogno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.

8. OLEGGIO, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercurago, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino, Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. PALLANZA, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Suna, Unchio, Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, San Bartolomeo Valmara, Sant'Agata sopra Cannobio, Spoccia, Trafiume, Trarego, Viggiona, Intra, Arizzano, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Carciago, Esio, Ghiffa, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo Verbano, Comnago Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stroppino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crana Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.

10. SANTHIÀ, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghi-

Digitized by Google

slarengo, Gifflenga, Greggio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, San Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.

11. VARALLO, Breja, Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnona, Aranco, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.

12. VERCELLI, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sale Vercellese, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive.

PROVINCIA DI PADOVA

Popolazione . . ab. 397,421
Collegi. . . . . N. 7

1. PADOVA, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Berozzo.

Digitized by Google

2. VIGONZA, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Campo San Piero — Ponte sul Brenta, Torre, Salbero, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero (frazioni del comune di Padova).

3. ABANO BAGNI, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Masarà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.

4. CITTADELLA, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzàgo, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Campo San Piero.

5. ESTE, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.

6. MONTAGNANA, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense.

7. PIOVE DI SACCO, Arzer Grande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

Digitized by Google

PROVINCIA DI PALERMO

Popolazione . . ab. 698,622
Collegi . . . . N. 12

1. PALERMO (I), Palazzo Reale, Mezzomorreale, Falsomiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.
2. PALERMO (II), Monte di Pietà, Castellammare.
3. PALERMO (III), Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e S. Lorenzo.
4. PALERMO (IV), Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.
5. MONREALE, Parco, Torretta, Piana dei Greci, S. Giuseppe Jato, S. Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.
6. PARTINICO, Giardinello, Cinisi, Terrasini, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.
7. CORLEONE, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.
8. PRIZZI, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campoflorito.
9. TERMINI IMERESE, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.
10. PETRALIA SOTTANA, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro, Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.
11. CEFALU', Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica.
12. CACCAMO, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

Digitized by Google

PROVINCIA DI PARMA

Popolazione . . ab. 277,293
Collegi. . . . . N. 5

1. PARMA I. (sud), Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio, Golese, Vigatto, Torrile.
2. PARMA II. (nord), Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.
3. BORGO S. DONNINO, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Roccabianca.
4. BORGOTARO, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.
5. LANGHIRANO, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano, Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro, Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

PROVINCIA DI PAVIA

Popolazione . . ab. 478,618
Collegi. . . . . N. 8

1. PAVIA, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre dei Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.

Digitized by Google

2. BOBBIO, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegna, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.

3. CORTE OLONA, Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa dei Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene, Vistarino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago, Turago Bordone.

4. MORTARA, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerreto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. SAN NAZZARO DE' BURGONDI, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Mede, Castellaro de'Giorgi, Frascarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana di Lomellina, Breme.

6. STRADELLA, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario,

Digitized by Google

Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, San Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghiglione, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giulietta, Cigognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Torricella Verzate, Soriasco, Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.

7. VIGEVANO, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromello, Garlasco, Dorno, Gropello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.

8. VOGHERA, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pancarana, Branduzzo, Bressana, Calcababbio, Castelletto Po, Mezzana Corti, Bottarone, Pancarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cervesina, Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Torrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza.

PROVINCIA DI PERUGIA

Popolazione . . ab. 581,450
Collegi. . . . . N. 10

1. PERUGIA (I) — (rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Corciano.

2. PERUGIA (II) - (rioni di Porta San Pietro, di Porta Eburnea e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bettona-Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Santa Cristina (frazioni del comune di Gubbio).

Digitized by Google

3. CITTÀ DI CASTELLO, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.

4. FOLIGNO (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito) Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina-Castiglione-Coccorano-Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.

5. ORVIETO, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabro, Monte Gabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzio, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.

6. POGGIO MIRTETO, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Rocca Antica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabino, Collevecchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, Collalto, Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia, Pozzaglia, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio Mojano).

7. RIETI, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio Mojano, (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

8. SPOLETO, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni di Cammoro e Orsano).

Digitized by Google

9. TERNI, Cesi; Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Monte Castrilli, Capitone (frazione di Narni).

10. TODI, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara, Rasiglia - Scopoli - Casenove - Colflorito (fraz. del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Popolazione . . . . ab. 228,842
Collegi . . . . . N. 4

1. PESARO, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestreto, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo, Monte l'Abbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

2. CAGLI, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.

3. FANO, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.

4. URBINO, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Bel-

Digitized by Google

forte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorbaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello.

PROVINCIA DI PIACENZA

Popolazione . . ab. 234,603
Collegi. . . . . N. 4

1. PIACENZA, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.
2. BETTOLA, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Boccolo de' Tassi.
3. CASTEL SAN GIOVANNI, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.
4. FIORENZUOLA D'ARDA, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.

PROVINCIA DI PISA

Popolazione . . ab. 284,063
Collegi. . . . . N. 5

1. PISA (città), Pisa (campagna).
2. LARI, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella, Terricciola, Lajatico.

Digitized by Google

3. PONTEDERA, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.
4. VICOPISANO, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.
5. VOLTERRA, Montecatini di Val di Cecina, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina, Casale di Val di Cecina, Castagneto, Guardistallo, Montescudajo, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

Popolazione . . . . ab. 138,987
Collegi . . . . . N. 8

1. PORTO MAURIZIO, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costa Rainera, Linguegliella, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo.
2. ONEGLIA, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa d'Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Bor-

Digitized by Google

gomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno di Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville San Pietro, Ville San Sebastiano.

3. SAN REMO, Col di Rodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA

Popolazione . . ab. 539,258
Collegi. . . . . N. 10

1. POTENZA, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglia di Basilicata.
2. ACERENZA, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano.
3. BRIENZA, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsiconuovo, Moliterno, Sarconi, San Chirico Raparo, Calvera, San Martino d'Agri Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.
4. CHIAROMONTE, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosino, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro, Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).

Digitized by Google

5. CORLETO PERTICARA, Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.
6. LAGONEGRO, Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.
7. MATERA, Montepeloso, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).
8. MELFI, Rapolla, Barile, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.
9. MURO LUCANO, Castelgrande, Bella, S. Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.
10. TRICARICO, Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, S. Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castemezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA

Popolazione . . ab. 219,208
Collegi. . . . . N. 4

1. RAVENNA (I) - (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola.
2. RAVENNA (II) - (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.
3. LUGO, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
4. FAENZA, Brisighella, Casola Valsenio.

Digitized by Google

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Popolazione . . . . ab. 375,528
Collegi . . . . . N. 7

1 REGGIO DI CALABRIA, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosalì, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico.

2. BAGNARA CALABRA, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.

3. CAULONIA, Placanica, Roccella Jonica, Glojosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monesterace, Pazzano, Riace, Stignano.

4. CITTANOVA, Cinquefronde, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinoli, Terranova Sappo Minulio.

5. GERACE, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario del Jonio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Plati, Mammola, Siderno Marina, Agnana Calabra.

6. MELITO DI PORTO SALVO, Bagaladi, Montebello Jonico, S. Lorenzo, Bova, Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta S. Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, Precacore, San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina.

7. PALMI, Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rosarno, S. Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

Digitized by Google

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Popolazione . . . . ab. 258,486
Collegi . . . . . N. 5

1. REGGIO EMILIA.
2. CORREGGIO, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.
3. CASTELNUOVO NE' MONTI, Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.
4. MONTECCHIO EMILIA, Bibbiano, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, Boretto.
5. GUASTALLA, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA

Popolazione . . ab. 864,851
Collegi. . . . . N. 15

1. ROMA (I) - rione Monti, rione Campitelli.
2. ROMA (II) - rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano.
3. ROMA (III) - rione Campo Marzio, rione Parione, rione Sant'Eustachio, rione Pigna.
4. ROMA (IV) - rione Ponte, rione Regola, rione Sant'Angelo rione Ripa.
5. ROMA (V) - rione Trastevere, rione Borgo.

Digitized by Google

6. TIVOLI, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Monte Celio, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.

7. ALBANO LAZIALE, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo.

8. SUBIACO, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prenestina, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Rocca Giovane, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

9. CIVITAVECCHIA, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica di Sutri, Vejano, Nepi, Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma.

10. FROSINONE, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, Bauco, Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.

Digitized by Google

11. ANAGNI, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, Anticoli di Campagna, Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio.
12. CECCANO, Arnara, Giuliani di Roma, Patroca, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.
13. VELLETRI, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.
14. MONTEFIASCONE, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, Toscanella, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.
15. VITERBO, Bagnaja, Grotte S. Stefano, S. Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San. Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO

Popolazione . . ab. 218,574
Collegi. . . . . N. 4

1. ROVIGO, Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano,

Digitized by Google

Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Cà Emo, Pettorazza Grimani.

2. ADRIA, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.
3. BADIA POLESINE, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.
4. LENDINARA, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, S. Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinello Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadiramegantino.

PROVINCIA DI SALERNO

Popolazione . . ab. 573,693
Collegi. . . . . N. 10

1. SALERNO, Cava de' Tirreni, Pellezzano.
2. AMALFI, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.
3. NOCERA INFERIORE, Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.
4. MERCATO SANSEVERINO, Calvanico, Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.

Digitized by Google

5. MONTECORVINO ROVELLA, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.

6, CAMPAGNA, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomenna, Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sicignano.

7. CAPACCIO, Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.

8. SALA CONSILINA, Atena Lucana, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.

9. VALLO DELLA LUCANIA, Cannalongo, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Mojo della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, S. Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.

10. TORCHIARA, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, Casalicchio, Omignano, Stella Cilento, San Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

Digitized by Google

PROVINCIA DI SASSARI

Popolazione . . ab. 260,478
Collegi. . . . . N. 5

1. SASSARI, Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.
2. ALGHERO, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta con Rebeccu, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.
3. TEMPIO PAUSANIA, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La, Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.
4. OZIERI, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Niccolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.
5. NUORO, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani e Lula, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA

Popolazione . . ab. 207,018
Collegi. . . . . N. 4

1. SIENA, Masse di Siena, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille.

Digitized by Google

2. COLLE DI VAL D' ELSA, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, Radda, Castellina in Chianti, Gajole.
3. MONTALCINO, Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.
4. MONTEPULCIANO, Chianciano, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano dei Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Popolazione . . . . ab. 340,972
Collegi . . . . . N. 6

1. SIRACUSA, Floridia, Canicattini, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi.
2. AUGUSTA, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.
3. NOTO, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.
4. MODICA, Scicli, Pozzallo.
5. RAGUSA SUPERIORE, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.
6. COMISO, Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO

Popolazione . . ab. 124,914
Collegi. . . . . N. 2

1. SONDRIO, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Gordona,

Digitized by Google

Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo e Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albaredo per San Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.

2. TIRANO, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Piateda, Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.

PROVINCIA DI TERAMO

Popolazione . . ab. 259,095
Collegi. . . . . N. 5

1. TERAMO, Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Crognaleto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.

2. ATRI, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.

3. CITTA' SANT'ANGELO, Elice, Montesilvano, Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecorvino, Castellammare Adriatico, Picciano.

Digitized by Google

4. GIULIANOVA, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Campli.
5. PENNE, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, Bacucco, Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO

Popolazione . . ab. 1,064,233
Collegi. . . . . N. 19

1. TORINO (I) - mandamento Dora, mandamento Moncenisio (in parte).
2. TORINO (II) - mandamento Borgo Dora, mandamento Moncenisio (resto).
3. TORINO (III) - mandamento Borgo Po (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).
4. TORINO (IV) - mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.
5. TORINO (V) - mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.
6. AOSTA, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençan, Rhêmes-Nôtre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont, Oyace,

Digitized by Google

Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuile, Pré-Saint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollein, Saint-Cristophe, Saint-Marcel.

7. AVIGLIANA, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Caselette, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

8. BRICHERASIO, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.

9. CALUSO, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, San Giusto Canavese, Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.

10. CARMAGNOLA, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.

11. CHIVASSO, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po, Verrua Savoja, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Tori-

Digitized by Google

nese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.

12. CIRIÈ, Grosso, Nole, S. Carlo di Ciriè, S. Francesco al Campo, S. Maurizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinesi, Borgaro Torinese, Leynì, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.

13. CUORGNÈ, Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponzo Canavese, Valperga, Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. IVREA, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d'Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella, Traversella, Valchiusella.

15. LANZO TORINESE, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forne Alpi Graje, Groscavallo,

Digitized by Google

Mezzenile, Mondrone, Pescinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivera, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.

16. PINEROLO, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Pragelato, Roure, Usseaux, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Perrero, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Massello, Praly, Riclaretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Perrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina, Roletto.

17. SUSA, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson, Champlas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, Sauze di Cesana, Salomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.

18. VIGONE, Cercenasco. Scalenghe, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Cumiana, Cantalupa, Tavernette.

19. VERRÈS, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Anthey-Saint-André, Chambave, Chamois, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Camporcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinité, Gressonney- Saint-Jean, Hône, Issime, Lilliannes, Perloz, Pont-Bozet, Pont-Saint-Martin, | Settimo

Digitized by Google

Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Tavagnasco.

PROVINCIA DI TRAPANI

Popolazione . . ab. 284,727
Collegi. . . . . N. 5

1. TRAPANI, Monte S. Giuliano.
2. MARSALA, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. CASTELVETRANO, Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo, Partanna.
4. CALATAFIMI, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
5. ALCAMO, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO

Popolazione . . ab. 381,082
Collegi. . . . . N. 7

1. TREVISO, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.
2. S. BIAGIO DI CALLALTA, Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.
3. ODERZO, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, S. Polo di Piave, Gajarine.
4. CONEGLIANO, Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, S. Pietro di Feletto, S. Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.

Digitized by Google

5. VITTORIO, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.
6. CASTELFRANCO VENETO, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcucco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.
7. MONTEBELLUNA, Arcade, Caerano di S. Marco, Cornuda, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE

Popolazione . . ab. 528,559
Collegi. . . . . N. 9

1. UDINE, Campoformido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco.
2. CIVIDALE DEL FRIULI, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.
3. GEMONA, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.
4. PALMANOVA, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano Lacunare, Porpetto, San

Digitized by Google

Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza, Mortegliano.

5. PORDENONE, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Valle Noncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.

6. S. DANIELE DEL FRIULI, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

7. SAN VITO AL TAGLIAMENTO, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, Fiume, Pasiano, Zoppola.

8. SPILIMBERGO, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano (frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. TOLMEZZO, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa Forte, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Resiutta.

Digitized by Google

PROVINCIA DI VENEZIA

Popolazione . . ab. 356,273
Collegi. . . . . N. 6

1. VENEZIA (I) - (2° mandamento).
2. VENEZIA (II) - (3° mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), Burano, Murano, Cavazuccherina, Musile.
3. VENEZIA (III) - (1° mandamento), S. Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.
4. MIRANO, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.
5. PORTOGRUARO, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
6. CHIOGGIA, Pellestrina, Cavarzere, Cona.

PROVINCIA DI VERONA

Popolazione . . ab. 394,868
Collegi. . . . . N. 7

1. VERONA (I) - (mezza città e sobborghi a destra d'Adige), S. Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Cà di David.

Digitized by Google

2. VERONA (II) - (mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Veronese, Parona all'Adige, Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo.
3. BARDOLINO, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castion Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.
4. ISOLA DELLA SCALA, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarole di Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.
5. LEGNAGO, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.
6. COLOGNA VENETA, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio, Belflore, Arcole, Albaredo d'Adige, Cucca, Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.
7. TREGNAGO, Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, Rovere di Velo, Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Mizzale, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, S. Martino Buon Albergo, Caldiero, Zevio, S. Michele Extra.

Digitized by Google

PROVINCIA DI VICENZA

Popolazione . . ab. 401,765
Collegi. . . . . N. 7

1. VICENZA, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.
2. BASSANO, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.
3. LONIGO, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, Alonte, Barbarano, Albet one, Castagnero, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano dei Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.
4. MAROSTICA, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Badesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.
5. SCHIO, Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Isola di Malo, Gambugliano, Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.
6. THIENE, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Foana, Rotzo, Fara Vicentino.

Digitized by Google

7. VALDAGNO, Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

Visto d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELL' INTERNO
G. Nicotera.

Digitized by Google

N. 281.

LEGGE *che dà piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange.*

11 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange, firmato a Cape Town, il 9 gennaio 1890 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 12 maggio 1891.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

DI RUDINÌ.

Digitized by Google

TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO

TRA

L'ITALIA E LO STATO LIBERO D'ORANGE

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente dello Stato Libero d'Orange, volendo promuovere e consolidare le relazioni di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il nobile avvocato Agostino Carpani, cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia e suo Console a Cape Town; e

S. E. IL PRESIDENTE DELLO STATO LIBERO D'ORANGE

il signor Giorgio F. Hollis, Console degli Stati Uniti dell'America del Nord a Cape Town;

i quali, dopo avere scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali, per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e della industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni d'ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e *ab intestato*, salvo tuttavia,

Digitized by Google

in quest'ultimo caso, l'applicazione della legge nazionale, per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

In tutti gli altri riguardi, la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita.

Art. 2.

I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno godranno nello Stato Libero d'Orange del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 7.

Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria dello Stato Libero d'Orange e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dallo Stato Libero godranno nel Regno d'Italia del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili, provenienti dallo Stato più favorito.

Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente, in tutto ciò che si attiene all'esportazione ed al transito.

Art. 3.

Ciascuna delle parti contraenti avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra; ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console, vice console o agente consolare nominato dovrà ottenere l'*exequatur* dal Governo del paese, nel quale dovrà esercitare le sue funzioni e ciascuna delle parti contraenti,

Digitized by Google

avrà diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.

Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle alte parti contraenti, senza esserlo egualmente ad ogni altra potenza.

Art. 4.

Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari di ciascuna delle due alte parti contraenti godranno, reciprocamente, negli Stati dell'altra, di tutte le facoltà, esenzioni ed immunità, di cui godono e godranno i funzionari della stessa qualità della nazione più favorita.

Art. 5.

In caso di decesso di un suddito di una delle alte parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dodranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino e, reciprocamente, gli agenti, nel caso in cui ne fossero informati pei primi, ne avvertiranno le autorità locali.

Se gl'interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili, od in qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà provveduto a tale rappresentante, il diritto di fare, per la conservazione e l'amministrazione della successione, tutti gli atti che la legge del paese ove risiedono permette agli esecutori testamentari od a quelli che rappresentano la successione, e specialmente di porre e levare i suggelli, di formare l'inventario, di amministrare la successione, in una parola di prendere tutte le provvisioni necessarie alla tutela degli interessi degli eredi.

Digitized by Google

L'autorità locale competente sarà avvertita dell'apposizione dei sigilli; essa potrà assistere ed incrociare i suoi, ed i doppi sigilli non potranno essere levati che di comune accordo.

Tuttavia, se l'autorità locale competente, dopo essere stata debitamente invitata, non si presenta per la levata dei doppi sigilli, entro quarantott'ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'autorità consolare potrà procedere sola a tale operazione.

Nel caso in cui dei sudditi del paese o d'una terza potenza avessero a far valere dei diritti nella successione, o se delle difficoltà insorgessero, specie in seguito ad un qualche reclamo che dia luogo a contestazioni, gli agenti consolari non essendo autorizzati a terminare od a risolvere queste difficoltà, i tribunali del paese dovranno conoscerne, secondo che loro spetta di provvedere o di giudicarli.

Gli agenti consolari rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a gettare luce sulla questione.

Essi dovranno eseguire la sentenza pronunciata, se non si interpone appello, e continueranno di pien diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

Art. 6.

Quando un italiano nello Stato Libero d'Orange, ed un suddito dello Stato Libero in Italia muore in una località dove non trovasi Agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avrà lasciato e sarà tenuta a render conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione al consolato più vicino.

Digitized by Google

Ma appena l'agente consolare competente si sarà presentato in persona od avrà inviato un delegato sui luoghi, l'autorità locale che sarà intervenuta dovrà conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

I favori che una delle due parti contraenti avesse accordato o fosse per accordare a Stati o colonie immediatamente confinanti, per facilitare il commercio di frontiera, non potranno essere pretesi dall'altra Parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli altri Stati o colonie non limitrofi. Fra questi ultimi si dovrà annoverare anche lo Stato non finitimo, protettore di una colonia, alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai paesi o territori coi quali lo Stato Libero d'Orange forma o formerà una unione doganale.

Art. 9.

Se sorgesse qualche difficoltà in ordine alla interpretazione di questo trattato, le due alte parti contraenti s'impegnano a deferire la questione ad una commissione arbitrale.

Questa commissione si comporrà di un numero uguale d'arbitri scelti dalle alte parti contraenti e d'un arbitro scelto dalla commissione medesima.

Digitized by Google

Art. 10.

Il presente trattato è concluso per sei anni, a partire dallo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nè l'una nè l'altra parte contraente, avesse notificato, un anno avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio fino allo spirare di un anno dal giorno in cui una delle parti lo avrà denunciato.

Art. 11.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche di esso saranno scambiate al più presto possibile, appena, cioè, le formalità prescritte dalle leggi dei due Stati contraenti saranno state adempiute.

In fede di che i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale a Cape Town, addì nove del mese di gennaio 1890.

(*L. S.*) A. Carpani. (*L. S.*) Gio. F. Hollis.

Digitized by Google

N. 282.

LEGGE *che autorizza la spesa di lire 3,000,000 da inscriversi in aggiunta agli stanziamenti fatti al capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra* « Spese per i distaccamenti d'Africa ».

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta agli stanziamenti approvati colla legge 28 giugno 1890, n. 6908 (serie 3ª), sul capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra « *Spesa per i distaccamenti d'Africa* » per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzato un credito di tre milioni di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. PELLOUX.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 283.

LEGGE *che approva il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1889-90.*

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1891, n. 144*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1889-90.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *mille novecentotre milioni centosettantamila centotrenta* e centesimi *cinquantadue* . . . . . L. 1,903,170,130.52
delle quali furono riscosse . . . » 1,810,491,282.81
e rimasero da riscuotere . . L. 92,678,847.71

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza

Digitized by Google

propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *mille ottocentosettantanove milioni seicentotrentaseimila ventotto* e centesimi *venticinque* . . . . L. 1,879,636,028.25
delle quali furono pagate . . » 1,577,740,592.30

e rimasero da pagare . . . L. 301,895,435.95

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *due milioni ottocentotremila centoventinove* e centesimi *ottantanove* (L. 2,803,129.89) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1889-90, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1888-89 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentoventunmilioni settecentosettemila settecentosessanta* e centesimi *ventotto* L. 221,707,760.28
delle quali furono riscosse . . » 166,574,202.49

e rimasero da riscuotere . . L. 55,133,557.79

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1888-89, restano determinate, come dal conto con-

Digitized by Google

suntivo del bilancio, in lire *cinquecentosessantaquattro milioni settecentottantanovemila cinquecentoquarantatre* e centesimi *trentuno* . . . . L. 564,789,543.31

delle quali furono pagate . . » 374,413,468.06

e rimasero da pagare . . . L. 190,376,075.25

che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1890, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di . . . . . » 9,230,182. »

si riducono effettivamente a . . L. 181,145,893.25

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni seicentoventottomila novecentottantaquattro* e centesimi *ventuno* (L. 2,628,984.21), le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1889-90, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-90.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centonovantanovemilioni duecentoventunmila duecentosettantuno* e centesimi *due,* cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

Digitized by Google

propria dell'esercizio 1889-90 (art. 1°)	L. 92,678,847.71
Sono rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4°)	» 55,133,557.79
Sono riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale)	» 51,408,865,52
Residui attivi al 30 giugno 1890	L. 199,221,271.02

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell' esercizio finanziaria 1889-90 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentottantatremilioni quarantunmila trecentoventinove* e centesimi *venti*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1889-90 (art. 2) .	L. 301,895,435.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 190,376,075.25
Residui passivi al 30 giugno 1890.	L. 492,271,511.20
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1890, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria	» 9,230,182. »
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1890 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio	L. 483,041,329.20

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1889 a lire *cinquecentoduemilioni duecentosettanta-*

Digitized by Google

propria dell'esercizio finanziario 1889-1890 (articolo 10)	L.	10,753,871.71
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).	»	31,349,736. »
Somme riscosse e non versate. .	»	150,028.50
	L.	42,253,636.21

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti in lire *trentatremilioni trecentomila duecentotrentasette* e centesimi *nove*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1889-90 (articolo 11)	L.	4,903,972,48
Somme rimaste da pagare su residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	28,396,264.61
	L.	33,300,237.09

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *diecimilioni cinquantasettemila duecentocinquantuna* e centesimi *uno* (L. 10,057,251.01) la *differenza attiva del conto finanziario* del fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1889-90, risultante dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1889.	9,142,123.86	Diminuzione nei residui attivi lasciati dell'esercizio 1888-1889, cioè: accertati { al 30 giugno 1889 L. 41,206,078.71; al 30 giugno 1890 L. 40,243,376.79 }	3,962,701.92
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1888-1889, cioè: accertati { al 30 giugno 1889 L. 37,526,949.68; al 30 giugno 1890 L. 36,861,043.45 }	665,906.23	Spese dell'esercizio finanziario 1889-90.	24,301,228.53
Entrate dell'esercizio finanziario 1889-90	23,513,151.37	Differenza attiva al 30 giugno 1890	10,057,251.01
	33,321,181.46		33,321,181.46

Stralcio dell'asse ecclesiastico e fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dello stralcio dell'asse ecclesiastico e fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in lire *tremilioni duecentocinquantacinquemila duecentosettantacinque* e cent. *cinquantadue* L. 3,255,275.52

delle quali furono riscosse . . » 1,931,114.19

e rimasero da riscuotere . . . L. 1,324,161.33

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanzia-

Digitized by Google

rio 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire *tremilioni centoquarantaseimila novecentoventinove* e centesimi *dodici* L. 3,146,929.12

delle quali furono pagate . . » 2,377,593.68

e rimasero da pagare . . . L. 769.335.44

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate in lire *unmilione trecentosettantaduemila novecentosessantadue* e centesimi *ottantuno* . . . . . L. 1,372,962.81

delle quali furono riscosse . . » 1,219,637.31

e rimasero da riscuotere . . . L. 153,325,50

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate in lire *unmilione quattrocentosedicimila novecentoquattordici* e centesimi *ottanta* . . . . . L. 1,416,914.80

delle quali furono pagate . . . » 545,294.10

e rimasero da pagare . . . L. 871,620.70

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti in lire *unmilione quattrocentottantunmila duecentotrentaquattro* e centesimi *ottantacinque,* cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

Digitized by Google

propria dell'esercizio finanziario 1889-1890 (art. 17)	L.	1,324,161.33
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19)	»	153,325.50
Somme riscosse e non versate .	»	3,748.02
	L.	1,481,234.85

Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti in lire *unmilione seicentoquarantamila novecentocinquantasei* e centesimi *quattordici,* cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza proprio dell'esercizio finanziario 1889-1890 (articolo 18)	L.	769,335.44
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20).	»	871,620.70
	L.	1,640,956.14

Art. 23.

È accertata nella somma di lire *settecentosettemila ottocentonovanta* e centesimi *trentaquattro* (L. 707,890.34) la *differenza attiva del conto finanziario* dello stralcio dell'asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1889-90, risultante dai seguenti dati:

Digitized by Google

Attività		Passività	
Differenza attiva, al 30 giugno 1889	468,946. 11	Spese dell'esercizio finanziazio 1889-90	3,146,929. 12
Aumento nei residui attivi lasciati dall'eser. 1888-89, cioè:		Differenza attiva al 30 giugno 1890	707,890,34
accertati { al 30 giugno 1889 L. 1,330,619. 63			
accertati { al 30 giugno 1890 L. 1,372,962,81			
	42,3[illegible]3. 18		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall' esercizio 1888-1889, cioè:			
accertati { al 30 giugno 1889 L. 1,505,169,12			
accertati { al 30 giugno 1890 L. 1,416,914. 80			
	88,254. 32		
Entrata dell'esercizio finanziario 1889-90	3,255,275. 52		3,854,819. 46
	3,854,819. 46		

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 284.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio* 1891-92.

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1891, n. 144*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

per l'esercizio finanziario 1891-92.

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	377,116 50
2	Ministero - Personale straordinario	28,680 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	77,000 »
3bis	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali. . . .	23,580 »
4	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza	15,000 »
5	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	130,000 »
6	Spese postali (Spesa d'ordine)	50,000 »
7	Spese segrete	100,000 »
8	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	30,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	(*per memoria*)
10	Spese casuali.	50,000 »
		881,376 50
	Spese di rappresentanza all'estero.	
11	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse).	1,958,383 33
	Da riportarsi . . .	1,958,383 33

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,958,383 33
12	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse).	2,398,863 50
13	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	133.200 »
14	Stipendi ed indennità locali da corrispondersi agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	31,800 »
15	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e traslocazione	230,000 »
16	Viaggi in corriere (R. decreto 28 giugno 1863)	50,000 »
17	Missioni politiche e commerciali	180,000 »
18	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	142,400 »
19	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra	40.000 »
		5,164,646 83
	Spese diverse.	
20	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero (art. 14, n. 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 e regolamento diplomatico 29 novembre 1870, n. 6090)	210,953 80
21	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (art. 14, n. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804) . . .	200,000 »
22	Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti all'estero (art. 14, n. 4 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804) .	170,000 »
23	Spese di ospedale ed altre eventuali all'estero (art. 14, n. 5 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804) . . .	180,000 »
24	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivi all'estero	6,000 »
	Da riportarsi . . .	766,953 80

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	766,953 80
25	Indennità agli uffici consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	10,000 »
26	Scuole all'estero	900 000 »
27	Sussidi vari	80,000 »
28	Contributo dello Stato per le spese civili d'Africa	1,050.000 »
		2,806,953 80
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
29	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	167.830 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
30	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse).	10,166 66
	Spese di rappresentanza all'estero.	
31	Indennità di alloggio al R. Ambasciatore in Costantinopoli.	30,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	881,376 50
	Spese di rappresentanza all'estero	5,164,646 83
	Spese diverse.	2,806,953 80
	Totale della categoria prima	8,852,977 13
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	167,830 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	9,020,807 13
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	10,166 66
	Spese di rappresentanza all'estero	30,000 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	40,166 66
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	9,060,973 79

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	8,893,143 79
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	167,830 »
	TOTALE GENERALE . . .	9,060,973 79

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 285.

LEGGE *che approva l'eccedenza d'impegni di L. 50,000 sui capitoli 7 e 12 e la diminuzione di egual somma nel capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1890-91.*

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 50,000 sulle assegnazioni dei capitoli n. 7 e 12, e la diminuzione di una corrispondente somma sullo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla qui annessa tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

TABELLA delle eccedenze d'impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e delle corrispondenti diminuzioni in altri capitoli.

CAPITOLI		Eccedenza di impegni	CAPITOLI		Diminuzione di stanziamento
Numero	Denominazione		Numero	Denominazione	
7	Indennità di supplenza e missione.	30,000 »	6	Indennità di tramutamento	50,000 »
12	Magistrature giudiziarie (personale). . .	20,000 »			
		50,000 »			

Visto d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 286.

Regio Decreto *che convoca pel giorno 12 luglio 1891 il 3° collegio elettorale di Napoli per la elezione di un deputato.*

18 giugno 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 giugno 1891, n. 142)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 16 giugno 1891, col quale l'ufficio della presidenza della Camera dei deputati notificò esser vacante un seggio di deputato al Parlamento assegnato al 3° collegio di Napoli;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Napoli (III) è convocato pel giorno 12 luglio prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque deputati assegnati al detto collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Digitized by Google

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 13. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

N. 287.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Ponza di Arcinazzo a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Arcinazzo Romano.*

29 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1891, n. 145*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza fatta dal consiglio comunale di Ponza di Arcinazzo con deliberazione 25 marzo 1891 perchè, venga cambiata l'attuale denominazione del comune in quella di Arcinazzo Romano;

Vista la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Il comune di Ponza di Arcinazzo nella provincia di Roma cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Arcinazzo Romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 139. MANDILLO.
Luogo del Sigillo V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 288.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione alla dichiarazione firmata fra l'Italia e la Russia per la protezione dei marchi di fabbrica.*

29 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1891, n. 145*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro degli affari esteri, e del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data nel Regno alla dichiarazione fra l'Italia e la Russia, firmata a Pietroburgo il 9 maggio 1891, per la protezione dei marchi di fabbrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1891
Reg. 179. Atti del Governo a f. 140. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS

A. DI RUDINÌ.
B. CHIMIRRI.

Digitized by Google

Digitized by Google

DICHIARAZIONE

colla Russia per la protezione dei marchi di fabbrica.

9 maggio 1891.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant jugé utile d'assurer la protection réciproque des marques de commerce et de fabrique italiennes et russes, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de fabrique, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux Etats.

Art. 2.

Le présent arrangement sera exécutoire de part et d'autre dès que la promulgation officielle en aura été faite et il aura force et vigueur de traité jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Faite en double à St-Pétersbourg le 9 mai (27 avril) 1891.

(*L. S.*) Costa. (*L. S.*) Giers.

Digitized by Google

N. 289.

REGIO DECRETO *che stabilisce la somma da pagarsi per l'anno 1891 dai volontari di un anno nel contrarre l'arruolamento nel corpo reale equipaggi.*

4 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 giugno 1891, n. 146*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvata con regio decreto del 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi per l'arruolamento volontario d'un anno nel corpo reale equipaggi è stabilita, pel corrente anno 1891 in lire milleseicento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1891.
Reg. 179. Atti del Governo a f. 138. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

S. DE SAINT-BON.

Digitized by Google

N. 290.

Regio Decreto *che approva il modello delle cartelle di rendita consolidata al portatore 5 per cento pel terzo cambio decennale.*

21 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 giugno 1891, n. 147*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto del 31 dicembre 1880, n. 5831 (serie 2ª), che approva la forma e determina i distintivi delle cartelle per il consolidato 5 per cento da emettersi dal 1° gennaio 1881 e per tutto il successivo decennio sino al 30 giugno 1891;

Veduta la legge del 29 giugno 1879, n. 4948 (serie 2ª), con cui fu data facoltà di imprimere le firme alle cartelle da emettersi per il periodico cambio decennale per mezzo di apposito marchio con *fac-simile*;

Veduta la legge 4 luglio 1889, n. 6204 (serie 3ª) che approva la spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento;

Sulla proposta del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del consolidato 5 per cento, da emettersi per il terzo cambio decennale

Digitized by Google

e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio 1891, e successive, sono stampate in carta filigranata bianca e conformi ai modelli visti d'ordine Nostro dal ministro del tesoro, e depositati insieme al presente negli archivi generali del Regno.

La filigrana della *cartella* rappresenta la leggenda: *Debito pubblico*, circondata da ornati.

La filigrana delle *cedole* rappresenta una lettera dell'alfabeto diversa in ciascuna di esse dall'*A* al *V* e circondata da ornati.

Art. 2.

Nella parte anteriore della cartella e delle cedole è stampato, a sinistra, in colore *turchino* un medaglione coll'effige di Re Umberto I. Le leggende della *cartella* e delle *cedole* sono stampate per tutte le diverse serie o valori in color *bruno d' Italia* sopra fondo costituito da ornati in color *turchino*.

Le liste di separazione della cartella e delle cedole dalle matrici portano rispettivamente la leggenda — *Cartella al portatore del consolidato cinque per cento* — e — *Cedole di rendita al portatore del consolidato cinque per cento* — stampata in caratteri inglesi maiuscoli intrecciati fra di loro, in color *bruno d' Italia* sopra un fondo costituito da tratteggiamenti rettilinei di color *turchino*.

La leggenda sulle liste di separazione delle cedole della cartella è stampata in caratteri di fantasia, dissimili per ciascuna serie di rendita con ornati e tratteggiamenti curvilinei in color *bruno d' Italia* sopra un fondo formato da tratteggiamenti rettilinei di color *turchino* ed *indicante*, per ogni appunto, il valore della rendita rispettiva. Tali liste di separazione sono tramezzate da una fila di punti

Digitized by Google

bianchi posti sopra fregi differenti per ogni valore, destinata a dare la traccia per lo stacco delle cedole dalla cartella.

Art. 3.

Nella parte posteriore la cartella e le cedole hanno stampato il valore in grandi cifre a guisa di fondo collo stesso colore delle liste di separazione.

I colori delle leggende e delle liste di separazione nella parte posteriore della cartella e delle cedole sono diversi fra di loro e diversi per ciascuna serie o valore, come nello specchio seguente:

Cartelle da	Liste di separazione e valori in grandi cifre — Colori	Leggende — Colori
L. 5	Rosso marrone	Bruno rosso
» 10	Bruno rosso	Rosso marrone
» 25	Verde olivo chiaro	Bruno rosso
» 50	Verde cupo	Rosso marrone
» 100	Bruno rosso	Verde olivo chiaro
» 200	Rosso marrone	Verde cupo
» 500	Bruno d'Italia	Turchino
» 1000	Turchino	Bruno d' Italia

Art. 4.

I nuovi titoli hanno, per la cartella e per le cedole, leggende eguali a quelle stampate sugli attuali, in esecuzione del regio decreto 31 dicembre 1880, n. 5831 (serie 2ª), coll'aggiunta, nella parte anteriore, nel testo italiano e nella parte posteriore nei due testi francese ed inglese, tanto sulla cartella, quanto sulle cedole, del pagamento delle rate semestrali anche a Berlino.

Digitized by Google

Le cartelle delle serie da lire 5 - 10 - 25 - 50 - 100 e 200 di rendita portano nel lato superiore, a destra, tra la leggenda — *Consolidato cinque per cento* — e il bollo demaniale, l'indicazione del valore in tutte lettere o in cifre formate da piccoli forellini in traforo. Quelli che hanno tale indicazione in tutte lettere sono le cartelle da lire *cinque*, *dieci e cento* di rendita e le altre da lire 25 - 50 e 200, hanno l'indicazione medesima in cifre.

Le cartelle sono munite delle firme e dei bolli stabiliti dal regolamento dell' 8 ottobre 1870, n. 5942. Quelle però che debbono emettersi per servire al terzo cambio decennale e le relative matrici portano impresse a stampa mediante *fac-simile* le firme del direttore generale: *Novelli*, del direttore capo della 2ª divisione: *Mazzini*; e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti: *Leris*.

Il *fac-simile* di dette tre firme è identico a quello apposto ai modelli da depositarsi, giusta l'articolo 1° del presente decreto, negli archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891
Reg. 180. Atti del Governo a f. 14. MANDILLO
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 291.

LEGGE *che autorizza un credito di lire 1,450,000 sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri « spese civili d' Africa » per l'esercizio finanziario 1890-91.*

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1891, n. 145*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta agli stanziamenti approvati con la legge 28 giugno 1890, n. 6904 (serie 3ª), sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri « spese civili d'Africa » per l'esercizio finanziario 1890-91 è autorizzato un credito di lire un milione quattrocentocinquantamila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 292.

LEGGE *che autorizza un nuovo credito di lire 200,000, da imputarsi al capitolo 24 (scuole all'estero) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91.*

18 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1891, n. 145*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta agli stanziamenti approvati con la legge 28 giugno 1890, n. 6904 (serie 3ª), e col regio decreto 27 novembre 1890, n. 7301 (serie 3ª), è autorizzato un nuovo credito di lire 200,000, da imputarsi al cap.° 24 (scuole all'estero) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1890-91 del Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 293.

LEGGE *che autorizza l'iscrizione nel capitolo 26 del bilancio del Ministero degli affari esteri la somma di lire 80,000 per le spese occorrenti alla commissione per l'Eritrea.*

18 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 giugno 1891, n. 145*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'iscrizione nel capitolo 26 del bilancio del Ministero degli affari esteri della somma di lire ottantamila per sostenere le spese occorrenti alla commissione nominata con regio decreto in data 11 marzo 1891 (numero 100) per l'Eritrea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 294.

REGIO DECRETO *che apre concorsi a premi per la costruzione di stalle razionali nella provincia di Cagliari.*

14 maggio 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 giugno 1891, n. 149*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la necessità di dare un indirizzo razionale all'allevamento del bestiame bovino nella provincia di Gagliari;

Ritenuto che l'allevamento stallino contribuisca a migliorare gli animali bovini, preservandoli eziandio dalle dannose conseguenze dei rigori iemali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto nella provincia di Cagliari un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini;

Art. 2.

Sono stabiliti, per tale concorso, n. 3 premi di lire 2000 ciascuno e n. 5 premi di lire 1000 ciascuno.

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio, saranno fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato l'anzidetto concorso.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 1. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

B. CHIMIRRI.

N. 295.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Vercelli ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi.*

1° giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vedute le deliberazioni delli 10, 11, 15, 16 e 19 dicembre 1890, con le quali il consiglio comunale di Vercelli ha adottato un dazio di consumo anche per alcuni generi, che non sono contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, vale a dire: per l'incenso, la

Digitized by Google

mirra, il sughero lavorato in turaccioli e tappi, le spugne, l'amido, l'amidone, il cristallo, il vetro molato, le porcellane, la carta, i cartoni e i registri legati;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L;*

Veduto il parere del 9 aprile 1891, della camera di commercio ed arti di Torino;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Vercelli, a seconda delle precitate sue deliberazioni del dicembre 1890, è autorizzato a riscuotere sull'incenso, sulla mirra e sugli altri generi sunnominati un dazio di consumo in conformità dell'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a. f. 8. MANDILLO.
Luogo del Sig.llo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TARIFFA

Incenso e mirra	quintale	L.	20,00
Sughero in turaccioli e tappi (1) .	»	»	8,00
Spugne da toeletta.	»	»	20,00
Amido e amidone (2)	»	»	5,00
Cristallo, porcellana, vetro molato, od altrimenti preparato (3) . . .	»	»	4,00
Carta bianca ed in colore e cartoni (4).	»	»	4,00
Registri legati	»	»	6,00

Avvertenze

(1) È esente il sughero non lavorato o lavorato diversamente.

(2) Sia in pani, grumi od in polvere; esclusi i preparati amidacei esclusivamente per uso medicinale

(3) Comprendonsi i lavori in cristallo od in porcellana di qualunque forma ed uso, gli oggetti in vetro molati, incisi, smerigliati, o decorati con dorature, pitture o finimenti d'altre materie, il vetro opaco od alabastrina.

(4) Comprendonsi qualunque specie di carta con o senza colla, bianca o colorata in pasta; carta da scrivere sciolta o legata in libri anche rigata, litografata, o stampata in moduli da completarsi collo scritto, buste e striscie per fascie, carta da disegno, carta tinta, marocchinata, dorata, argentata, carta porcellana, carta da stampa, carta asciugante. Comprendonsi qui pure la carta da bachi, le carte speciali da involto nonchè la carta stampata o scritta a questo uso destinata, cartone e cartoncini compresi quelli tolti da libri usati o scatole rotte. Esclusi i cartolari scolastici, i metodi di calligrafia, i libri stampati, i giornali e la carta straccia affatto inservibile. Esenti la carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per uso dei telegrafi dello Stato e la carta bollata.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 296.

Regio Decreto *che delega ai prefetti altre ventidue attribuzioni attualmente di competenza del ministero dell'interno.*

11 giugno 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1891, n. 151)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 90 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865, (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 26 aprile a. c. n. 221;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono delegate ai prefetti, salvo ricorso al Ministero, ove ne sia il caso:

1) L'approvazione dei regolamenti sui macelli, a termini dell'art. 14 del regolamento sulla vigilanza igienica, 3 agosto 1890;

2) L'approvazione dei regolamenti di polizia mortuaria, dei cimiteri, di cremazione ed altri simili;

3) L'approvazione dei regolamenti degli stabilimenti sanitari sì pubblici che privati a termini dell'art. 82 del regolamento 9 ottobre 1889 per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Digitized by Google

4) La designazione di un consigliere sanitario per le funzioni di medico provinciale, a termini dell'art. 10 capoverso 2 della legge predetta e dell'art. 21 del relativo regolamento;

5) La designazione dei medici di circondario per coadiuvare il medico provinciale, a termini dell'art. 10 capoverso 3 dello legge predetta;

6) L'autorizzazione ad introdurre nel Regno le salme di persone morte all'estero, a termini dell'art. 27 del regolamento di polizia mortuaria 11 gennaio 1891, n. 42;

7) Le facoltà attribuite al Ministero dell'interno dal regio decreto 9 febbraio 1888, n. 5253, prorogate coll'altro regio decreto 8 marzo 1891, n. 154, circa l'ammissione delle levatrici abusive all'esame pratico ed il rilascio del certificato di autorizzazione all'esercizio dell'esercizio dell'ostetricia;

8) La dispensa dal limite dell'età per l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, a termini dell'art. 21 del regio decreto 22 settembre 1890, n. 7178, (serie 3ª);

9) La concessione dei distintivi di merito agli agenti di custodia delle carceri (art. 125, 127 e 128 dell'ordinamento del personale di custodia degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi 6 luglio 1890, n. 7011, (serie 3ª);

10) Le dichiarazioni di diserzione e le denunzie relative (ivi, art. 178);

11) I decreti di sospensione delle paghe (ivi, art. 180);

12) Il deferimento ai consigli di disciplina (ivi, articoli 196 e 197);

13) L'autorizzazione per delegazione di attribuzioni (art. 74 del regolamento generale per gli stabilimenti car-

Digitized by Google

cerari e per i riformatori governativi del Regno, 1° febbraio 1891);

14) L'approvazione delle convenzioni speciali coi maestri di disegno, di musica e ginnastica (ivi, art. 141);

15) La nomina degli agenti tecnici per le case di di pena (ivi, art. 144);

16) La nomina dei farmacisti per le case di pena (ivi, art. 146);

17) L'approvazione delle proposte delle direzioni intorno al trattamento ed ai doveri dei farmacisti (ivi, art. 159);

18) L'approvazione delle proposte delle direzioni per l'assegnazione delle guardie e dei sorveglianti ai posti e servizi speciali (ivi, art. 197);

19) La nomina degli inservienti (ivi, art. 147);

20) Il licenziamento delle guardiane (ivi, art. 219);

21) La determinazione della misura della cauzione degli agenti di emigrazione, a termini dell'art. 7 del regolamento 10 gennaio 1889;

22) L'autorizzazione per lo svincolo della cauzione medesima, a termini dell'art. 4 capoverso 2 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866.

Art. 2.

Le delegazioni, di cui nell'articolo precedente, avranno effetto a datare dal 1° luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 5. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. NICOTERA.

Digitized by Google

N. 297.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Reggio Calabria di riscuotere in luogo della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e delle alcooliche o spiritose entro la linea daziaria, un dazio addizionale su di esse per l'introduzione nella detta linea, eccedente il 50 °/₀ del governativo.*

11 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1891, n. 152*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Veduta la deliberazione del 16 aprile 1891, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in seduta del 14 maggio, con la quale il consiglio comunale di Reggio Calabria domanda di essere autorizzato a riscuotere sulle bevande vinose e sulle alcooliche o spiritose, in compensazione della tassa sulla minuta vendita dentro il recinto daziario, un dazio addizionale superiore al 50 °/₀ del governativo;

Veduto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*;

Veduto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890, numero 6956;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Il comune di Reggio Calabria, in luogo della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e delle alcooliche o spiritose entro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere su di esse per l'introduzione in detta linea, giusta la mentovata sua deliberazione del 16 aprile 1891, un dazio addizionale eccedente il 50 °/₀ del governativo.

L'addizionale è fissato nell'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 12. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TARIFFA

Vino ed aceto in fusti (1)	Ettolitro	L.	3.50
Vino ed aceto in bottiglia (1). . .	l'una	»	0.07
Mosto	Ettolitro	»	2.80
Alcool, acquavite sino al 59° dell'alcoolometro di Gay Lussac	idem	»	5.60
Alcool ed acquavite a più di 59° dell'alcoometro di Gay Lussac	idem	»	8.40
Alcool acquavite e liquori in bottiglia	l'una	»	0.14
Uva in quantità maggiore di cinque chilogrammi	Quintale	»	1.75

AVVERTENZA

(1) Il vinello, il mezzo vino e l'agresto pagano la metà del vino.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. Colombo.

Digitized by Google

N. 298.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Alassio ad esigere un dazio di consumo sulle stoviglie di porcellana e sulle terraglie fine.*

11 giugno 1891.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1891, n. 152)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Vedute le deliberazioni 25 e 30 settembre 1890 del consiglio comunale di Alassio colle quali viene adottato il dazio di consumo di lire cinque il quintale sulle stoviglie di porcellana e terraglie fine, articoli non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il Nostro decreto 2 ottobre 1881, n. 431 col quale quel comune veniva autorizzato ad esigere il dazio di lire 3 al quintale sugli articoli suindicati;

Veduto il parere emesso dalla camera di commercio ed arti di Savona in seduta del 14 febbraio 1891;

Veduto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Articolo unico.

Il comune di Alassio (Genova) è autorizzato ad esigere il dazio di consumo di lire cinque per ogni quintale sulle stoviglie di porcellana e sulle terraglie fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891.
Reg. 180 Atti del Governo a f. 9. MANDILLO.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 299.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Moncalvo ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi.*

11 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1891, n. 152*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Veduta la deliberazione 22 settembre 1890, colla quale il consiglio comunale di Moncalvo adottò alcuni dazi sui generi non compresi dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere espresso dalla camera di commercio ed arti di Alessandria nell'adunanza dell'11 dicembre 1890;

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Moncalvo (Alessandria) è autorizzato ad esigere un dazio su taluni generi di consumo locale, in conformità della qui annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Digitized by Google

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1891
Reg. 180. Atti del Governo a f. 10. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

G. COLOMBO.

Digitized by Google

TARIFFA

Maioliche e porcellane di qualunque genere e forma	*Quintale*	L.	1	—
Terraglie rosse e nere	»	»	0	75
Turaccioli	»	»	4	—
Amido e amidone.	»	»	2	—
Oggetti di vetro e di cristallo di qualunque specie, bottiglie, alberelli, bicchieri e tubi	»	»	1	—
Sono esenti da dazio i fiaschi, le bottiglie di vetro nero e di color oscuro e le damigiane, nonchè i bicchieri, i reomotori per pile e gli apparecchi per servizio esclusivo degli uffici governativi telegrafici.				
Carta da scrivere, carta da lettere e cartonaggi di lusso, compresi i registri	»	»	2	50
Cartoni, carta da involgere e carte da bachi	»	»	1	—
Sono esenti la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.				

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
G. COLOMBO.

Digitized by Google

N. 300.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1891-92.*

21 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1891, n. 148*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,084,976 64
2	Ministero - Spese d'ufficio	98,900 »
3	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	15,400 »
4	Ministero - Fitto dei locali (Spese fisse)	36,000 »
5	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	629,588 04
6	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	30,880 »
7	Consiglio di Stato - Fitto di locali	32,000 »
8	Funzioni pubbliche e feste governative	30,000 »
9	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile . . .	5,000 »
10	Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887 n. 5138, serie 3ª (Spesa d'ordine).	10,000 »
11	Indennità di traslocamento agli impiegati	150,000 »
12	Ispezioni e missioni amministrative	222,000 »
13	Sussidi ad impiegati in attività di servizio, ad impiegati invalidi, a famiglie povere ed a vedove d'impiegati sprovviste di pensione	100,000 »
14	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	800,000 »
	Da riportarsi . .	3,244,744 68

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,214,744 68
15	Spese di posta (Spesa d'ordine).	6,100 »
16	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti varii di cancelleria	130,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
18	Spese casuali.	64,000 »
		3,444,844 68
	Spese per gli archivi di Stato.	
19	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	610,099 60
20	Archivi di Stato - Spese d'ufficio.	54,000 »
21	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	21,635 63
22	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio.	60,000 »
		745,735 23
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
23	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse). . .	7,287,998 93
24	Indennità di residenza ai prefetti (Idem).	278,000 »
25	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem). .	557,595 »
26	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Idem). . . .	82,970 »
27	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura	17,900 »
28	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Personale	40.800 »
	Da riportarsi . . .	8,264,363 93

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	8,264,363 93
29	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa e di posta	212,400 »
30	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Fitto di locali. spese di cancelleria e varie.	3,000 »
31	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883) (Spesa obbligatoria)	700,000 »
		9,179,763 93
	Spese per le opere pie.	
32	Servizi di pubblica beneficenza - Stabilimento termale per gl'indigenti in Acqui.	43,200 »
33	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	180,000 »
34	Servizi di pubblica beneficenza - Spese di ospedalità e simili	120,000 »
35	Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi	58,520 »
36	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine).	400.000 »
		801,720 »
	Spese per la sanità interna e marittima. *Sanità interna.*	
37	Personale nei dispensari celtici.	129,500 »
38	Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)	36,000 »
	Da riportarsi . . .	165 500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	165.540 »
39	Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Spese fisse).	109,300 »
40	Spese di cura e mantenimento di sifilitici.	220,000 »
41	Dispensari celtici gratuiti. spese pel funzionamento, arredi, mobili e istrumenti chirurgici.	160,000 »
42	Compenso ai medici per servizio prestato temporaneamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi.	15.000 »
43	Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	7,700 »
44	Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commissione della farmacopea e del consiglio superiore di sanità	144,000 »
45	Istituto vaccinogeno - Personale (Spese fisse)	12,200 »
46	Istituto vaccinogeno - Fitto di locali (Idem).	2.220 »
47	Istituto vaccinogeno - Spese varie pel funzionamento dell'Istituto	18.000 »
48	Laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Personale (Spese fisse).	29,200 »
49	Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento, e spese varie	26,000 »
50	Medaglie ai benemeriti della salute pubblica.	2,000 »
51	Sussidi per provvedimenti profilattici ai comuni e per la istituzione di condotte veterinarie.	70,000 »
52	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	15,000 »
	Da riportarsi . . .	996,139 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	996,129 »
53	Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio destinato a sede del Consiglio superiore di sanità, dei laboratori scientifici e della scuola di perfezionamento nella igiene pubblica	10,000 »
54	Spesa pei posti di osservazione per la visita del bestiame ai confini.	20,000 »
	Sanità marittima.	
55	Lazzaretti marittimi - Personale (Spese fisse)	18,000 »
56	Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie	100,000 »
57	Lazzaretti marittimi - Retribuzione al personale avventizio amministrativo e di basso servizio.	6,000 »
58	Lazzaretti marittimi - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie	24,000 »
		1,174,129 »
	Spese per la sicurezza pubblica.	
59	Servizio segreto.	1,000,000 »
60	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse). .	4,305,965 79
61	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem)	224,620 »
62	Guardie di città - Personale (Idem).	6,757 800 »
63	Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti.	300,000 »
64	Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica.	91,000 »
65	Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane.	18 000 »
	Da riportarsi . . .	12,697,335 79

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	12,697,385 79
66	Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica	24,000 »
67	Premi d'ingaggio e debiti di massa delle guardie di città.	3,000 »
68	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città.	15,000 »
69	Servizio sanitario, istruzione, ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica	37,000 »
70	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000 »
71	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città.	37.000 »
72	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse).	83,000 »
73	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio.	108,200 »
74	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri.	70,000 »
75	Soprassoldo ai reali carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti.	10,000 »
76	Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri.	34,750 »
77	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	275,000 »
78	Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti, a questo speciale servizio di sicurezza pubblica.	500,000 »
		13.902,335 79
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
79	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,222 999 01
	Da riportarsi . . .	1,222,999 01

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,222,999 01
80	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione.	5,663,233 70
81	Carceri - Indennità di alloggio	40,000 »
82	Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari.	211,000 »
83	Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari.	90,000 »
84	Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	9,200 »
85	Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	45,000 »
86	Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario.	145,000 »
87	Carceri - Spese per esami e studi preparatori.	15,000 »
88	Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	9,266,000 »
89	Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri.	1,580,000 »
90	Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi	59,000 »
91	Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	1,346,980 »
92	Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio.	726,000 »
93	Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie.	1,297,630 »
94	Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie	30,000 »
95	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili.	285,000 »
	Da riportarsi . .	22,032,042 71

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 31 giugno 1892
	Riporto . .	22,032,042 71
96	Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie	2,970,000 »
97	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti	850,000 »
98	Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti.	150,000 »
99	Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti	200,000 »
100	Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza.	15,000 »
101	Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
102	Carceri - Manutenzione dei fabbricati.	593,000 »
103	Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	60,000 »
104	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881).	6,300 »
105	Sussidi alle società di patronato	20,000 »
		27,026,342 71
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
106	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	1,278,053 06

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
107	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	5,000 »
108	Assegni di disponibilità (Idem).	20,000 »
109	Stipendio agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 1881, n. 29) (Idem).	1,000 »
110	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	150,000 »
111	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati governi . .	1,000 »
112	Raccolta degli atti del Parlamento	20,000 »
113	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496 serie 3ª, art. 1 e 7) (Spesa ripartita).	525,000 »
114	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848-1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 1 e 7) (Spesa ripartita).	175,000 »
115	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 2 e 8) (Spesa ripartita).	100,000 »
		997,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per gli archivi di Stato.	
116	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	1,400 »
117	Archivio di Stato in Palermo - Spesa occorrente per la espropriazione di due oratorii nel locale dell'ex-convento della *Gancia* destinati ad archivio di Stato.	11,600 »
118	Quota di concorso nella spesa occorsa pei lavori di restauro al porticato ed ai portoni del fabbricato degli uffizi in Firenze in parte occupato dagli archivi di Stato . . .	5,927 02
		18,327 02
	Spese per le opere pie.	
119	Assegni a stabilimenti di beneficenza	17,706 »
120	Retribuzioni al personale straordinario per l'ufficio tecnico e spese diverse per la esecuzione della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), di soccorso ai danneggiati dal terremoto nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo	5,000 »
		22,706 »
	Spese per la sanità interna e marittima.	
	Sanità interna.	
121	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791)	50,000 »
122	Lavori di finimento del locale di S. Eusebio in Roma per la totale sistemazione dei laboratori scientifici della direzione di sanità pubblica	20,000 »
123	Riduzione del nuovo locale per l'istituto vaccinogeno, e spese pel trasferimento del medesimo	15,000 »
		85,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per la sicurezza pubblica.	
124	Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio	457,000 »
125	Sicurezza pubblica - Soprassoldo alle guardie di città a cavallo.	30,000 »
		487,000 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
126	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (art. 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165)	400,000 »
127	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti.	30,000 »
128	Concorso nella spesa straordinaria per compilazione di lavori statistici occorrenti all'adattamento di fabbricati carcerari in applicazione al Codice penale	15,000 »
		445,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	3,444,844 68
	Archivi di Stato	745,735 23
	Amministrazione provinciale	9,179,763 93
	Opere pie	801,720 »
	Sanità interna e marittima.	1,174,129 »
	Sicurezza pubblica	13,902,335 79
	Amministrazione delle carceri.	27.026,342 71
	Totale della categoria prima . . .	56,274,871 34
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	1,278,053 06
	Totale del titolo I. — Spese ordinaria . . .	57,552,924 40
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	997,000 »
	Archivi di Stato	18,327 02
	Opere pie	22,706 »
	Da riportare . . .	1,038,033 02

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,038,033 02
	Sanità interna e marittima.	85,000 »
	Sicurezza pubblica	487,000 »
	Amministrazione delle carceri	445,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	2,055,033 02
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	59,607,957 42
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	58,329,904 36
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	1,278,053 06
	Totale generale . . .	59,607,957 42

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 301.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92.*

21 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1891, n. 148*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	756,769 »
2	Ministero - Personale straordinario - Paghe e rimunerazioni per lavori straordinari.	23,000 »
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 »
4	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi	40,000 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,200 »
6	Ministero - Spese di manutenzione, ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale	15,000 »
7	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio e ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	102,958 »
8	Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo. . . .	20,000 »
9	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali .	40,000 »
10	Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero	95,000 »
	Da riportarsi . . .	1,180,427 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,180,427 »
11	Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	125,839 22
12	Scuola normale di ginnastica di Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze.	25,200 »
13	Scuola normale di ginnastica in Roma - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e vestiario al personale di servizio.	2,000 »
14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per servizi straordinari	332,750 »
15	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse.	10,000 »
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	6.000 »
17	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) .	1,000 »
18	Spese postali (Spese d'ordine)	3,800 »
19	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	60,000 »
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
21	Spese casuali.	70,000 »
		1,817,016 22

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.	
22	Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse).	826,000 »
23	Compensi per supplenze nei casi di assenza dei regi provveditori agli studi e degli ispettori scolastici per cause di malattia e di regolare congedo; indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie; missioni e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari.	314,700 »
		1,140,700 »
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
24	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sovratassa d'esame (Regio decreto 20 ottobre 1876, n. 3433).	7,432,400 »
25	Regie università ed altri istituti universitari - Materiale .	2,200,410 58
26	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo la convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885 e legato di Filippo Barker Webb.	386,077 74
27	Posti gratuiti, pensioni, premi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi.	201,278 25
		10,220,166 57

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per gl'istituti e corpi scientifici e letterari.	
28	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi	134,991 63
29	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese impreveduto ed assegni eventuali.	266,084 20
30	Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) - Assegni e rimunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari . . .	769,346 02
31	Biblioteche governative - Dotazioni - Supplemento alle dotazioni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e la promozione degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali. . .	527,066 34
		1,697,488 19
	Spese per le antichità e le belle arti.	
32	Musei, scavi, gallerie e monumenti nazionali - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni.	963,741 23
33	Musei e gallerie - Dotazioni, cioè spese di conservazione, di riparazioni di locali, di ufficio, di combustibile e d'illuminazione	222,273 »
34	Musei e gallerie comunali e provinciali - Fondo per incoraggiamenti.	3.000 »
	Da riportarsi . . .	1,189,014 23

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,189,014 23
35	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione d gli edifici che si vanno scoprendo, trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Adattamento e riparazione di locali ad uso degli uffici per gli scavi - Spese d'ufficio, oggetti di cancelleria, illuminazione e combustibile - Vestiario per le guardie d'antichità e pel personale ins rviente	104 500 »
36	Scavi comunali e provinciali - Sussidi d'incoraggiamento .	2,000 »
37	Monumenti - Riparazione e manutenzione di monumenti e di oggetti d'arte e spese relative - Adattamento di locali e spese d'ufficio	670,160 48
38	Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia pel perfezionamento negli studi archeologici - Assegni, indennità d'alloggio e rimborso di spese per gite (Regio decreto 30 dicembre 1888, n. 5888 *quater*).	18.000 »
39	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso).	122,800 »
40	Gallerie, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbbligatoria).	348,995 40
41	Accademia ed istituti di belle arti e regia calcografia di Roma - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni	631,501 14
42	Accademie ed istituti di belle arti e regia calcografia di Roma - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle arti belle, ed altre spese a vantaggio particolare degli istituti ove gli alunni pagano una retribuzione scolastica a norma dei regolamenti - Premi in medaglie e in denaro agli alunni degli istituti ed accademie di belle arti	292,000 »
43	Assegni a diversi comuni per insegnamento di belle arti, ed assegno al Museo industriale artistico di Napoli . .	22,925 60
	Da riportarsi . . .	3,401,896 85

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,401,896 85
44	Sussidi ad allievi ed artisti di belle arti, ed acquisti di azioni di società promotrici di belle arti.	11,500 »
45	Galleria moderna - Acquisto e commissione di opere d'arte, e spese per il loro collocamento.	90,000 »
46	Istituti d'istruzione musicale - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e rimunerazioni per supplenze nei casi di assenza per malattia o regolare congedo	405,402 23
47	Istituti d'istruzione musicale - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme	109,750 »
48	Assegni fissi a comuni ed alla regia Accademia di S. Cecilia in Roma per l'insegnamento musicale	41,290 »
49	Spese e sussidi per l'incremento dell'arte musicale; pensioni d'incoraggiamento a quattro alunni del regio Istituto musicale di Firenze; sussidi a studenti e ad artisti di musica.	23,362 »
50	Scuola di recitazione in Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	9,540 »
51	Scuola di recitazione in Firenze - Dotazione - Spese di vestiario al personale inserviente della scuola medesima - Spese e sussidi per l'incremento dell'arte drammatica - Sussidi ad alunni ed artisti drammatici.	17,650 »
52	Spese di ispezioni e missioni ordinate dal Ministero per il servizio delle antichità e belle arti - Indennità e compensi ai membri delle commissioni permanenti e temporanee	32,000 »
		4,142,391 08

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per l'istruzione secondaria classica.	
53	Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	4,264,343 95
54	Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei regi licei - Acquisto di materiale scientifico per le biblioteche e pei gabinetti di fisica, chimica e storia naturale dei licei e per l'insegnamento della geografia nei ginnasi - Fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili ad uso dei licei della Toscana.	90,000 36
55	Concorso dello Stato nelle spese di mantenimento dei regi licei ginnasiali e convitti nazionali annessi, istituiti nelle provincie napoletane con la legge 10 febbraio 1861 . .	646,661 33
56	Spese afferenti la licenza liceale e compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi, pel conferimento di cattedre vacanti nei licei o nei ginnasi ed ai segretari addetti alle medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale e ai regi commissari per la licenza ginnasiale - Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica	55,000 »
57	Assegni, borse di studi e sussidi a studenti dei licei e dei ginnasi.	42,871 06
58	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica - Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	163,696 59
59	Propine d'esame nei regi licei e ginnasi e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine)	315,000 »
60	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo del personale	295,499 67
61	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali	130,378 10
	Da riportarsi . . .	6,003,351 06

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	6,003,351 06
62	Convitti nazionali, provinciali e comunali - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento - Indennità e compensi per ispezioni e missioni eventuali.	44,400 »
63	Posti gratuiti nei convitti nazionali ed in alcuni collegi delle provincie parmensi e modenesi	100,751 35
		6,148,602 41
	Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.	
64	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo, rimunerazioni e sussidi	3,115,713 »
65	Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma ed ai comuni di Ancona e Novara pei lasciti Leone Levi e Amico Cannobio	81,100 »
66	Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici, istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio ad istituti industriali e professionali; ed altre spese a vantaggio dell'istruzione nautica . . .	75,000 »
67	Spese per la giunta centrale per gli esami di licenza negli istituti tecnici e nautici - Compensi ai membri, ai segretari ed agli scrivani alla medesima addetti - Compensi per l'esame dei titoli degli aspiranti all'insegnamento tecnico e nautico e per le promozioni degli insegnanti addetti agli istituti medesimi; indennità ai commissari agli esami di licenza presso detti istituti e e spese per eventuali missioni ed ispezioni	60,000 »
	Da riportarsi . .	3,331,813 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3 331,813 »
68	Premi e borse di studi ad alunni degli istituti tecnici e nautici delle scuole nautiche e speciali.	27,800 »
69	Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici (Spesa d'ordine).	55,975 »
70	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo; compensi per insegnamenti speciali; rimunerazioni eventuali	2,822,983 10
71	Scuole tecniche - Sussidi alle scuole mantenute da provincie, da comuni e da altri corpi morali; acquisto di materiale scolastico destinato a titolo di sussidio alle scuole tecniche governative; compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del personale insegnante, indennità per ispezioni e missioni eventuali	151,244 »
72	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane (Decreto prodittatoriale 17 febbraio 1861)	35,000 »
73	Premi e sussidi ad alunni delle scuole tecniche governative distinti negli studi e privi di mezzi di fortuna	3,000 »
74	Propine per gli esami d'ammissione e di licenza nelle scuole tecniche (Spesa d'ordine)	30,803 33
		6,458,618 43
	Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.	
75	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre; scuole preparatorie ed asili infantili annessi - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo del personale.	1,618,330 »
76	Sussidi ad allievi maestri ed allieve maestre.	385,000 »
	Da riportarsi . . .	2,003,330 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	2,003,330 »
77	Scuole normali - Acquisto di materiale scientifico	30,000 »
78	Sussidi per esercizi pratici e spese per giardini d'infanzia e per l'insegnamento del disegno	80,000 »
79	Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napolitane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 186)	84,000 »
80	Sussidi ai comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari; aumenti del decimo a norma della legge 9 luglio 1876, ed assegni diversi per effetto della legge sulla istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877, n. 3961.	342.000 »
81	Sussidi a biblioteche popolari, a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e per aperture di nuove scuole	100,000 »
82	Sussidi a scuole e conferenze magistrali e spese per la coltivazione degli orti agrari annessi alle scuole normali.	25,750 »
83	Sussidi ed assegni a titolo di concorso nelle spese sostenute dai comuni per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore	140,000 »
84	Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali	410.000 »
85	Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani	318,000 »
86	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798).	2,000,000 »
87	Spese per la statistica dell'istruzione primaria.	24,000 »
88	Collegio-convitto maschile *Principe di Napoli* in Assisi pei figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse).	35,000 »
	Da riportarsi . . .	5,592,080 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	5,592,080 »
89	Collegio-convitto maschile *Principe di Napoli* in Assisi - Annuo assegno - Compensi e rimunerazioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo - Assegno per arredo dei gabinetti	12,300 »
90	Collegio-convitto maschile *Principe di Napoli* in Assisi - Posti gratuiti e sussidi straordinari ad allievi.	31,200 »
91	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (Spese fisse).	122,353 32
92	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Sussidi	14,400 »
93	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Acquisto di materiale scientifico	8,000 »
94	Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi.	12,800 »
95	Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Annuo assegno e rimunerazioni .	45,400 »
96	Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni per supplenze al personale nei casi di malattia o di congedo	219,101 »
97	Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili	257,626 50
98	Educatori femminili - Posti gratuiti e sussidi straordinari alle allieve	51,136 48
99	Fondo per sussidiare istituti elementari superiori femminili e per agevolare gradatamente il riordinamento di molti istituti di educazione femminile	56,755 02
	Da riportarsi . . .	6,423,152 32

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	6,423,152 32
100	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Rimunerazioni per supplenze nei casi di malattia o di congedo.	81,861 »
101	Istituti dei sordo-muti - Assegno per il mantenimento . .	90,343 29
102	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali per il loro maggiore incremento.	7,000 »
103	Istituti dei sordo-muti - Posti gratuiti ad allievi ed allieve.	10,063 71
104	Costruzione, ampliamento e riscarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Legge 18 luglio 1878, n. 4160).	450,000 »
105	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 - (Spese obbligatorie)	80,000 »
106	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo, secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spese obbligatorie).	50,000 »
107	Compensi indennità e spese d'ispezioni in servizio dell'istruzione normale, magistrale ed elementare.	16,000 »
		7,208,420 32
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
108	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	1,093,625 07

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
109	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
110	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	8,709 »
111	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse).	16,256 »
		28,965 »
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
112	Assetto di vari istituti scientifici dell'università di Pavia - Rimborso di capitale alla Banca popolare di Pavia - Legge 23 dicembre 1886, n. 4235 (Spesa ripartita). . .	67,500 »
113	Acquisto della casa di donna Barbara Melzi e lavori di adattamento in servizio degli istituti d'istruzione superiore in Milano. Legge 12 luglio 1888, n. 5517 (Spesa ripartita).	30,220 »
	Da riportarsi . . .	97,720 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	97,720 »
114	Università di Bologna - Gabinetto di chimica farmaceutica - Acquisto di prodotti chimici e di scaffali.	1,000 »
115	Università di Bologna - Chimica generale - Lavori e provviste per l'impianto del laboratorio ed acquisto di materiale scientifico	10,000 »
116	Università di Bologna - Patologia generale - Acquisto di materiale scientifico e spese varie	3,000 »
117	Università di Bologna - Istituto fisico - Lavori e provviste.	4,000 »
118	Università di Bologna - Gabinetto di medicina legale - Provvista di mobili e materiale scientifico	2,000 »
119	Università di Cagliari - Impianto del gabinetto di medicina legale - Provvista di mobili e materiale scientifico.	1,500 »
120	Università di Catania - Gabinetto di clinica oculistica - Lavori e provviste	3,000 »
121	Università di Genova - Arredamento del nuovo istituto botanico	12,000 »
122	Università di Genova - Sistemazione del braccio ovest della facciata dell'ex convento dei cappuccini per gli istituti biologici	30,000 »
123	Università di Genova - Impianto del gabinetto d'igiene. .	5,000 »
124	Università di Messina - Materiale scientifico pel gabinetto di patologia generale.	2,000 »
125	Università di Messina - Aumento di dotazione pel mantenimento delle cliniche dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891.	4,500 »
126	Università di Modena - Provvista di strumenti pel gabinetto di fisica.	2,000 »
127	Università di Napoli - Gabinetto di chimica farmaceutica - Lavori e provviste	2,000 »
	Da riportarsi . . .	179,720 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	179,720 »
128	Università di Napoli - Gabinetto d'igiene - Materiale scientifico	3,000 »
129	Università di Napoli - Osservatorio vesuviano - Ricostruzione di una volta	2,000 »
130	Università di Padova - Clinica medica - Adattamenti di locali.	5,700 »
131	Università di Padova - Clinica chirurgica - Acquisto di materiale scientifico	2,000 »
132	Università di Padova - Clinica ostetrica - Spesa d'impianto.	4,250 »
133	Università di Padova - Gabinetto di fisiologia - Acquisto di materiale scientifico	2 000 »
134	Università di Palermo - Museo di zoologia - Provvista di armadi	2,000 »
135	Università di Palermo - Scuola di applicazione degli ingegneri - Provvista di una vasca idraulica	3,125 »
136	Università di Pavia - Gabinetto di clinica oculistica - Provvista di materiale scientifico	2,000 »
137	Università di Pavia - Palazzo universitario - Urgenti riparazioni al tetto	2,185 »
138	Università di Pisa - Clinica medica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
139	Università di Pisa - Patologia generale - Impianto del laboratorio.	3,000 »
140	Università di Pisa - Armamentario chirurgico - (Spesa di impianto).	3,000 »
141	Università di Pisa - Gabinetto di materia medica - Materiale scientifico.	2,000 »
142	Università di Pisa - Gabinetto di anatomia patologica - Materiale scientifico	2,000 »
	Da riportarsi . . .	222,990 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	222,990 »
143	Università di Roma - Gabinetto di geologia - Acquisto di materiale scientifico	3,000 »
144	Università di Roma - Museo botanico - Lavori addizionali pel compimento dell'edifizio.	24,000 »
145	Università di Roma - Clinica otoiatrica - Materiale scientifico e spese diverse	2,000 »
146	Università di Sassari - Adattamento di locali, restauro ed acquisto di mobili pel rettorato e la segreteria	3,000 »
147	Università di Sassari - Gabinetto di clinica chirurgica - Spese d'impianto.	3,000 »
148	Università di Siena - Gabinetto di fisica - Provvista di materiale scientifico	1,500 »
149	Università di Siena - Indennizzo di maggiori spese pel mantenimento delle cliniche pei decorsi esercizi a tutto il 30 giugno 1891	30,000 »
150	Università di Torino - Istituto botanico - Ordinamento delle collezioni	2,000 »
151	Università di Torino - Clinica medica e chirurgica - Aumento di dotazione pel periodo dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891	14,700 »
152	Scuola d'applicazione degli ingegneri di Roma - Acquisto di pubblicazioni	4,000 »
153	Scuola d'applicazione degli ingegneri di Roma - Laboratorio di chimica applicata	30,000 »
154	Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli - Lavori al fabbricato	4,700 »
155	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Arredamento del nuovo istituto chirurgico.	5,000 »
156	Osservatorio astronomico di Napoli - Lavoro di restauro al fabbricato.	2,140 »
		352,030 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari.	
157	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca *Vittorio Emanuele* di Roma.	2,000 »
158	Biblioteca Estense di Modena - Restauro e riordinamento di manoscritti.	2,000 »
159	Regia deputazione di storia patria in Bologna - Spesa per pubblicazioni	6,700 »
		10,700 »
	Spese per le antichità e le belle arti.	
160	Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	16,000 »
161	Istituto di belle arti di Napoli - Sistemazione della facciata e dei locali interni.	20,000 »
162	Istituto di belle arti di Urbino - Lavori di adattamento di locali già adibiti per carceri giudiziarie nel palazzo ex ducale, ora destinati a sede dell'istituto di belle arti	7,000 »
163	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo.	160,000 »
164	Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali.	15,000 »
165	Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte	15,000 »
166	Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma - Sussidio per compiere i lavori della sala dei concerti	20,000 »
167	Annualità al comune di Modena a titolo di rimborso delle spese pel trasferimento e per la sistemazione nel palazzo *Albergo Arti* degli istituti archeologici. artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in detta città (Legge 11 maggio 1890) - (Spesa ripartita). . . . . :	10,000 »
		263,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.	
168	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita)	300,000 »
	Spese diverse.	
169	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »
170	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del Regno	14,000 »
171	Continuazione della stampa dell'opera del De-Rossi intitolata *Iscriptiones christianae*	6,000 »
172	Associazione geodetica internazionale - Concorso dell'Italia al mantenimento dell'ufficio internazionale di segreteria a Berlino	2,500 »
173	Ufficio speciale per i lavori degli istituti scientifici - Rimunerazioni al personale	6,000 »
174	Continuazione della ristampa delle opere latine di Giordano Bruno	12,000 »
175	Osservatorio astronomico di Catania - Acquisto e collocamento di strumenti e spese varie	13,050 »
		83,550 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,817,016 22
	Amministrazione scolastica.	1,140,700 »
	Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore .	10,220,166 57
	Istituti e corpi scientifici e letterari	1,697,488 19
	Antichità e belle arti.	4,142,391 08
	Istruzione secondaria classica.	6,148,602 41
	Insegnamento tecnico industriale e professionale	6,458,618 43
	Istruzione normale, magistrale ed elementare.	7,208,420 32
	Totale della categoria prima . . .	38,833,403 22
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	1,093,625 07
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	39,927,028 29

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	28,965 »
	Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore .	352,030 »
	Istituti e Corpi scientifici e letterari	10,700 »
	Antichità e belle arti.	263,000 »
	Istruzione normale, magistrale ed elementare	300,000 »
	Spese diverse.	83,550 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	1,038,245 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria).	40,965,273 29

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	39,871,648 22
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	1,093,625 07
	Totale generale . . .	40,965,273 29

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI

Digitized by Google

N. 302.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa fra l'Italia e la Germania per la celebrazione dei matrimoni da parte dei consoli rispettivi.*

1° giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1891, n. 148*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri e del Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione conclusa fra l'Italia e la Germania il 4 maggio 1891 per la celebrazione dei matrimoni da parte dei consoli rispettivi e le cui ratifiche vennero scambiate a Berlino il 20 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 24. MANDILLO.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

A. DI RUDINÌ.
L. FERRARIS.

Digitized by Google

CONVENZIONE ADDIZIONALE *4 maggio 1891 alla convenzione consolare fra l' Italia e l' Impero germanico del 21 dicembre 1868 (7 febbraio 1872), relativa alla facoltà dei rispettivi consoli di procedere alla celebrazione dei matrimoni.*

Sua Maestà il Re d' Italia, da una parte, e Sua Maestà l' Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell' Impero germanico, d'altra parte, desiderando regolare la facoltà dei rispettivi consoli di procedere alla celebrazione dei matrimoni, hanno deciso di completare a tale scopo la convenzione consolare del 21 dicembre 1868 (7 febbraio 1872) con una convenzione addizionale, ed hanno nominato a loro plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D' ITALIA:

Il marchese Antonio Starabba di Rudinì, Suo presidente del consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari esteri; e

SUA MAESTÀ L' IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

Il conte Eberardo di Solms-Sonnewalde, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d' Italia;

i quali convennero quanto segue:

Art. 1.

I rispettivi consoli generali, consoli e vice-consoli hanno il diritto, in quanto vi sono autorizzati dalle leggi dello Stato che li ha nominati, di procedere alla celebrazione dei matrimoni fra i sudditi di questo stesso Stato e di rilasciare gli atti comprovanti la celebrazione del matrimonio.

Digitized by Google

Art. 2.

La presente convenzione andrà in vigore il 1° luglio 1891.

Art. 3.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate al più tardi il 31 maggio 1891 a Berlino.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatto a Roma, addì 4 maggio 1891.

A. Rudinì *(L. S.)*

Solms *(L. S.)*

Digitized by Google

N. 303.

Regio Decreto *che dà piena ed intera esecuzione all'articolo addizionale alla convenzione di estradizione in transito fra l'Italia e la Spagna.*

4 giugno 1891.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 luglio 1891, n. 154*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro degli affari esteri e del Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data all'articolo addizionale alla convenzione di estradizione fra l'Italia e la Spagna del 30 giugno 1868 firmato a Madrid il 6 maggio 1891 ed inteso a regolare l'estradizione in transito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 23. Mandillo.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. Ferraris.

A. Di Rudinì
L. Ferraris.

Digitized by Google

CONVENZIONE *colla Spagna 6 maggio 1891 per regolare l'estradizione in transito.*

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e quello di Sua Maestà il Re di Spagna, desiderando regolare, sulle basi della convenzione di estradizione del 3 giugno 1868, il transito sul loro rispettivo territorio degli estradati consegnati da un terzo Stato, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il seguente articolo addizionale alla convenzione predetta, della quale avrà anche la durata.

ARTICOLO ADDIZIONALE.

L'estradizione in transito sul territorio italiano o spagnuolo, o per mezzo di bastimenti o servizi marittimi dei due Stati, di un individuo non appartenente al paese di transito e consegnato da un terzo Stato, sarà autorizzata dietro semplice domanda in via diplomatica; corredata di tutti i documenti necessari per comprovare che non si tratta di un delitto politico, o puramente militare.

Il trasporto avrà luogo per le vie più rapide, sotto la scorta di agenti del paese richiesto e a spese del Governo reclamante.

Il presente articolo entrerà in vigore non appena saranno compiute nei due Stati le formalità costituzionali occorrenti per la sua validità.

Fatto in doppio originale a Madrid, il sei maggio milleottocentonovantuno.

L'ambasciatore di S. M. il Re d'Italia
MAFFEI *(L. S.)*

Il ministro degli affari esteri di Spagna
El duque de TETUAN *(L. S.)*

Digitized by Google

N. 304.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1891, n. 155)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti, di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla

Digitized by Google

contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

È data facoltà al governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di lire 81,916,185.52 la quale, insieme a quella di lire 1,028,628.40 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di lire 82,944,813.92 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785; 20 luglio 1888, n. 5550; e 20 luglio 1890, n. 7008.

La facoltà accordata al Governo coll'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nell'esercizio finanziario 1891-92 per la suddetta somma di lire 81,916,185.52.

Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si potranno rappresentare da un certificato del tesoro, fino al momento della loro emissione.

Art. 5.

La somma di lire 760,000 fissata con l'art. 5 della legge 7 aprile 1890, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità, è ridotta per l'esercizio finanziario 1891-92 a lire 575,000.

Art. 6.

La somma di lire 575,000 fissata nell'articolo precedente è ripartita nelle seguenti misure tra i diversi Ministeri:

Digitized by Google

Ministero del tesoro		L.	17,000
Id.	delle finanze	»	58,000
Id.	di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id.	degli affari esteri	»	15,000
Id.	dell'istruzione pubblica	»	15,000
Id.	dell'interno	»	90,000
Id.	dei lavori pubblici	»	17,000
Id.	delle poste e dei telegrafi	»	25,000
Id.	della guerra	»	266,000
Id.	della marina	»	45,000
Id.	dell'agricoltura, industria e commercio	»	7,000
		L.	575,000

Al conto consuntivo 1891-92 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEL TESORO

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria). . .	425,560,852 63
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem).	6,321,302 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,263,231 15
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem).	1,125,254 26
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Idem)	111,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria) .	600,000 »
		438,206,640 48
	Debiti redimibili.	
8	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro e interessi e premi (Spesa obbligatoria)	19,791,377 82
9	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	15,191,933 23
	Da riportarsi	34,983,311 05

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	34,983,311 05
10	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Interessi e premi (Spese obbligatorie)	562,180 92
11	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,848,860 50
12	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,693,140 »
13	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie - (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem).	6,332,400 »
14	Obbligazioni ferr. 4 per cento netto (legge 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni o provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem).	*per memoria*
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto della cassa degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem).	5,142,360 »
16	Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesso per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi (Idem).	1,958,340 »
17	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	*per memoria*
18	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	2,105,325 »
19	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo.	2,717,900 60
		113,343,818 07

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Debiti variabili.	
20	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	357,847 85
21	Interessi dei buoni del tesoro (Spesa obbligatoria)	12,213,634 87
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem).	3,525,000 »
23	Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Regio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047) (Spesa obbligatoria)	150,000 »
24	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	500,000 »
25	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem).	400.000 »
26	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem).	12,682,700 »
27	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina Convenzione 5 dicembre 1877 (Idem)	13,300 »
28	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem). . . .	1,860,000 »
	Da riportarsi	63,764,128 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	63,764,128 60
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria).	4,538,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem).	12,645,000 »
32	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem).	101.000 »
33	Spese di servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Idem).	350,000 »
34	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (Idem).	112,000 »
35	Annualità dovuta alla società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889.	1,500 »
36	Debito vitalizio - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Idem).	700,000 »
37	Debito vitalizio - Pensioni vecchie (Spesa fisse ed obbligatorie).	28,786,430 »
		111,048,058 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Annualità fisse.	
38	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni.	38,943,000 »
	Dotazioni.	
39	Dotazioni della Casa Reale.	15,050,000 »
	Spese per le Camere legislative.	
40	Spese pel Senato del Regno	430,000 »
41	Spese per la Camera dei deputati	810,000 »
42	Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria).	900,000 »
		2,140,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero.	
43	Personale di ruolo (Spese fisse).	2,221,075 37
44	Personale straordinario	53,440 »
45	Spese d'ufficio proprie del Ministero	81,000 »
46	Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della direzione generale del debito pubblico (Spese fisse).	28,000 »
		2,383,515 37

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	
47	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,160 »
48	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri.	12,000 »
49	Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri.	4,000 »
		21,160 »
	Corte dei conti.	
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,724,994 79
51	Spese d'ufficio.	78,000 »
		1,802,994 79
	Avvocature erariali.	
52	Personale di ruolo (Spese fisse)	827,708 10
53	Personale straordinario.	81,480 »
54	Spese d'ufficio (Spese fisse)	46,200 »
55	Fitto di locali non demaniali (Idem)	31,500 »
		986,888, 10

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Intendenze di finanza.	
56	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . .	2,754,834 95
57	Personale straordinario	155,580 »
		2,910,414 95
	Servizio del Tesoro.	
58	Personale di ruolo per il servizio del tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	818,130 »
59	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	468,900 »
60	Personale della cassa speciale e della delegazione del tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato.	45,310 50
61	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50.000 »
62	Spese per trasporto fondi di tesoreria	120,260 »
63	Spese pei servizi del tesoro.	76,100 »
64	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	16,500 »
65	Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (Spesa obbligatoria).	25,000 »
66	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma).	30,000 »
		1,650,200 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Regie zecche e monetazione.	
67	Personale di ruolo (Spese fisse)	101,155 84
68	Spese d'ufficio (Idem)	3,000 »
69	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie).	150,230 »
		254,385 84
	Servizi diversi.	
70	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	2,258,000 »
71	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Idem)	217,624 13
72	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale.	132,100 »
73	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	32,000 »
74	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.	33,000 »
75	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro	3,000 »
76	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,0 0 »
77	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria). .	70,000 »
78	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi.	18,000 »
	Da riportarsi	2,823,724 13

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	2,823,724 13
79	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati delle amministrazioni del tesoro, sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi.	85,300 »
80	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	30,000 »
81	Spese postali (Idem)	1,500 »
82	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	235,000 »
83	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
84	Spesa di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semetrali nel Gran Libro.	12,000 »
85	Spese casuali	95,000 »
		3,282,524 13
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte valori.	
86	Personale (Spese fisse)	52,632 50
87	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine).	566,345 »
88	Fitto di locali (Spese fisse)	1,930 »
89	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine). . . .	510,000 »
		1,130,907 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Stabilimenti minerari.	
90	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario	10,000 »
91	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario.	10,000 »
92	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine). . . .	14,000 »
93	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse)	11,000 »
94	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem).	21,000 »
95	Mercedi al personale - Agordo (Spesa d'ordine)	202,000 »
96	Acquisto di materiali e trasporti - Spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (Idem).	68,000 »
97	Imposte, sovrimposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	3,252 »
		339,252 »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
98	Personale di ruolo (Spese fisse).	109,005 84
99	Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	8,000 »
100	Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto.	32,499 84
	Da riportarsi	149,505 68

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	149,505 68
101	Restituzione e rimborsi (Spesa d'ordine).	10,500 »
102	Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici	322,000 »
103	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse).	22,859 35
104	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine).	260,000 »
105	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria).	10,200 »
106	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spese d'ordine).	13,000 »
		788,065 03
	Fondi di riserva.	
107	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) .	2,000,000 »
108	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016).	2,000,000 »
		4,000,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
109	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª) (Spesa obbligatoria)	17,217,786 »
	Da riportarsi	17,217,786 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	17,217,786 »
110	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Idem)	6,292 »
111	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (Idem).	5,000,000 »
112	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Idem)	526,065 07
		22,750,143 07
	Servizio delle pensioni. (Pensioni nuove).	
113	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse e d'ordine).	1,512,020 »
114	Pensioni del Ministero delle finanze (Idem)	7,344,390 »
115	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	4,515,360 »
116	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem).	198,100 »
117	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem). . .	1,657,610 »
118	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem).	4,388,460 »
119	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem).	944,400 »
120	Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem) .	1,820,620 »
121	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	16,868,750 »
122	Pensioni del Ministero della marina (Idem).	2,416,620 »
123	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem)	408,200 »
124	Pensioni straordinarie (Idem).	468,470 »
		42,543,000 »
	TOTALE *delle partite di giro*	65,293,143 07

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Oneri dello Stato.** *Debiti variabili.*	
125	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	270,000 »
126	Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, della provincia di Sondrio per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	40,000 »
127	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria .	100,000 »
128	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, numero 5600 (Spesa obbligatoria)	657,821 16
129	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Idem).	10,000 »
130	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opera di fortificazioni	*per memoria*
	Da riportarsi	1,077,821 16

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	1,077,821 16
131	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.	4,000,000 »
132	Annualità da corrispondersi alla società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9 comma 3 e 7, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª)	2.758,600 »
133	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6, della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª).	2,127,000 »
		9,963,421 16
	Spese generali di amministrazione.	
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	
134	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	412,489 60
135	Spese per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale (Legge 26 luglio 1888, n. 5593), (Spesa ripartita).	*per memoria*
136	Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (Legge 2 luglio 1890, n. 6918) (Spesa ripartita)	50,000 »
137	Spese occorrenti alla Commissione per la erezione del monumento a Giuseppe Mazzini (articolo 4 della legge 2 luglio 1890, n. 6918)	5.000 »
		467,489 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Servizi diversi.	
138	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa d'ordine)	322,930 »
139	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo. (Spese fisse)	13,000 »
140	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	5,000 »
141	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	46,720 »
142	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine).	20,000 »
143	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
144	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico	50,000 »
145	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti.	190,000 »
146	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso	15,000 »
147	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ed esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (spesa obbligatoria)	24,109 12
148	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita).	100,000 »
149	Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento. .	290,000 »
		1,076,759 12

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
150	Spesa derivante dall'art. 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	5,311,350 62
151	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	20,533,272 25
152	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	3,028,440 »
153	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento (Idem)	1,509,945 72
154	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Idem)	100,000 »
155	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Idem).	150,000 »
156	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	110,000 »
		30,743,008 59
	Accensione di crediti.	
157	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003).	4,000,000 »
	Da riportarsi	4,000,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto	4,000,000 »
158	Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
159	Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
160	Anticipazione sul contributo dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Idem)	*per memoria*
		7,837,764 »
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
161	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) e legge 2 luglio 1890, n. 6930) (Spesa obbligatoria (Idem).	*per memoria*
162	Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3° della legge 27 aprile 1885, n. 3048) e legge 2 luglio 1890, n. 6930 (Idem)	*per memoria*
		»

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui	438,206,640 48
	Debiti redimibili	113,343,818 07
	Debiti variabili	111,048,058 60
	Annualità fisse	38,943,000 »
	Dotazioni	15,050,000 »
	Spese per le Camere legislative	2,140,000 »
		718,731,517 15
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero	2,383,515 37
	Presidenza del Consiglio dei ministri	21,160 »
	Corte dei conti	1,802,994 79
	Avvocature erariali	986,888 10
	Intendenze di finanza	2,910,414 95
	Servizio del Tesoro	1,650,200 50
	Regie zecche e monetazione	254,385 84
	Servizi diversi	3,282,524 13
		13,292,083 68

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	1,130,907 50
	Stabilimenti minerari	339,252 »
	Amministrazione dei canali riscattati - Canali *Cavour* . .	788,065 03
		2,258,224 53
	Fondi di riserva	4 000,000 »
	TOTALE della categoria prima.	738,281,825 36
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	65,293,143 07
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	803,574,968 43
	TITOLO II. **Spesa straordinaria** —	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Oneri dello Stato.**	
	Debiti variabili	9,963,421 16
	Spese generali d'amministrazione.	
	Presidenza del Consiglio dei ministri.	467 489 60
	Servizi diversi	1,076,759 12
		1.544,248 72
	TOTALE della categoria prima.	11,507,669 88

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.	
	Estinzione di debiti	30,743,008 59
	Accensioni di crediti	7,837,764 »
	Totale della categoria seconda	38,580,772 59
	CATEGORIA TERZA. — Costruzione di strade ferrate.	»
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	50,088,442 47
	Insieme (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	853,663,410 90
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	749,789,495 24
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	38,580,772 59
	Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	»
	Totale spese reali	788,370,267 83
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	65,293,143 07
	Totale generale. .	853,663,410 90

Visto d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi.
» n. 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi.
» n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
» n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
» n. 8. Debiti redimibili inscritti nel Gran libro - Interessi e premi.
» n. 9. Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Interessi e premi.
» n. 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Interessi.
» n. 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
» n. 13. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le opere ferroviarie (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.
» n. 14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto (legge 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi.
» n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
» n. 16. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.

Digitized by Google

Capitolo n. 17. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.

» n. 18. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.

» n. 21. Interessi dei buoni del tesoro.

» n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni complementari contemplate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

» n. 23. Prorata di interesse dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti pei lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato col regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047).

» n. 24. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

» n. 25. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

» n. 26. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

» n. 27. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877.

» n. 28. Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in correspettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

» n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.

» n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

Digitized by Google

Capitolo n. 31. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).

» n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula.

» n. 33. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica, approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048).

» n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).

» n. 36. Debito vitalizio - Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri e legalmente dovuti.

» n. 37. Debito vitalizio - Pensioni vecchie.

» n. 42. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 65. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico.

» n. 69. Spesa d'esercizio delle zecche.

» n. 70. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.

» n. 71. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).

» n. 76. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» n. 77. Spese di bollo sui titóli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 80. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 81. Spese postali.

» n. 83. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 87. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.

Digitized by Google

Capitolo n. 89. Carta bollata, macchine e punzoni (officina fabbricazione carte-valori).

» n. 92. Miniere dell'Isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana – Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'amministrazione.

» n. 95. Mercedi al personale - Agordo.

» n. 96. Acquisto di materiali e trasporto - Spese di ufficio ed eventuali - Agordo.

» n. 97. Imposte, sovrimposte e canoni fissi – Agordo.

» n. 101. Restituzioni e rimborsi (canali Cavour).

» n. 104. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).

» n. 105. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 106. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 109. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, numero 133 (serie 3ª).

» n. 110. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

» n. 111. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

» n. 112. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Pensioni nuove.

» n. 113. Pensioni del Ministero del tesoro.

» n. 114. Pensioni del Ministero delle finanze.

» n. 115. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

» n. 116. Pensioni del Ministero degli affari esteri.

» n. 117. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica.

» n. 118. Pensioni del Ministero dell'interno.

» n. 119. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.

» n. 120. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi.

» n. 121. Pensioni del Ministero della guerra.

» n. 122. Pensioni del Ministero della marina.

» n. 123. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

» n. 124. Pensioni straordinarie.

Digitized by Google

Capitolo n. 125. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 126. Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, della provincia di Sondrio per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 127. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

n. 128. Annualità da pagarsi alla cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» n. 129. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.

» n. 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 142. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 143. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 147. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148.

» n. 150. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, numero 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

» n. 151. Debiti redimibili inscritti nel Gran libro - Ammortamento.

Digitized by Google

Capitolo n. 152. Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Ammortamento.

» n. 153. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Ammortamento.

» n. 154. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794 - Ammortamento.

» n. 155. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 156. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dall'avvocatura erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 158. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).

» n. 159. Anticipazioni da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua essegnata alla congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 160. Anticipazione sul contributo dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980).

» n. 161. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto.

» n. 162. Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e legge 2 luglio 1890, n. 6930).

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.

» n. 2. Annualità e prestazioni diverse.

» n. 13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Legge 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.

» n. 26. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 27. Spese postali.

» n. 29. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Digitized by Google

Capitolo n. 43. Spese per trasporti dei valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 45. Aggio di esazione ai contabili (demanio).

» n. 46. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 47. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 48. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (demanio).

» n. 49. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).

» n. 56. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).

» n. 57. Spese di liti (idem).

» n. 58. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

» n. 66. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92, art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

» n. 67. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile; avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (Idem).

» n. 68. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» n. 73. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).

» n. 74. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) (idem).

» n. 75. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 76. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 82. Rimborsi ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (gabelle).

Digitized by Google

Capitolo n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).

» n. 87. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità ai testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

» n. 94. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (lotto).

» n. 95. Aggio d'esazione (idem).

» n. 97. Vincite al lotto.

» n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (tasse di fabbricazione e di vendita).

» n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compenso pei lavori straordinari (idem).

» n. 101. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita).

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie.

» n. 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese del collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (dogane).

» n. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).

» n. 113. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo escluso i comuni di Napoli e Roma e compresi pei lavori straordinari.

» n. 114. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).

» n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 120. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.

Digitized by Google

Capitolo n. 122. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.

» n. 123. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 127. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (tabacchi).

» n. 134. Paghe agli operai delle saline.

» n. 136. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra.

» n. 137. Indennità ai rivenditori di sali.

» n. 138. Compra e trasporto dei sali.

» n. 139. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (sali).

» n. 140. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

» n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 142. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i veri depositi, per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 149. Restituzione dei canoni di vendita indebitamente percetti.

» n. 150. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 151. Canone dovuto al comune per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (comune di Napoli).

» n. 152. Personale per la riscossione del dazio (idem).

Digitized by Google

Capitolo n. 153. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 154. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 155. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

» n. 156. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 157. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale (Comune di Napoli).

» n. 158. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 159. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 161. Canone dovuto al comune per effetto degli art. 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª (Comune di Roma).

» n. 162. Personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 164. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).

» n. 165. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (iden).

» n. 166. Fitto dei locali per gli uffici e le caserme (idem).

» n. 167. Spese di manutenzione, della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).

» n. 168, Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).

» n. 169. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 178. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 181. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).

» n. 182. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).

» n. 184. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 185. Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma.

Digitized by Google

Capitolo n. 186. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 187. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 188. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 196. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 197. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico).

» n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

» n. 199. Rimborso di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 10. Spese postali.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Spese di giustizia.

» n. 18. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 6. Spese postali.

» n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 29. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Digitized by Google

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo n. 11. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» n. 16. Spese di liti.
» n. 17. Spese per dispacci telegrafici governativi.
» n. 18. Spese postali.
» n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 40. Gallerie, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
» n. 59. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
» n. 69. Propine ai componenti le commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
» n. 74. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
» n. 105. Costruzione ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 106. Costruzione ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 108. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

Capitolo n. 10. Spese del servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, (serie 3ª).
» n. 14. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 15. Spese di posta.
» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).

Digitized by Google

Capitolo n. 36. Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

» n. 106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi.

» n. 6. Spese postali.

» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

» n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

» n. 62. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 247. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

» n. 248. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871 (serie 3ª).

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 23. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 24. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.

Digitized by Google

Capitolo n. 25. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 26. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 27. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti. (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

» n. 28. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.

» n. 31. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2ª classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.

» n. 34. Spese telegrafiche per conto di diversi.

» n. 42. Crediti di amministrazioni estere.

» n. 43. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati, e per i pacchi ricomposti e per il cambio dei francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.

» n. 44. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra.

Capitolo n. 3. Spese per dispacci telegrafici governativi.

» n. 4. Spese postali.

» n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

» n. 37. Spese di giustizia criminale militare.

» n. 42. Premi e soprassoldi e indennità ai raffermati.

» n. 43. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Digitized by Google

Ministero della marina.

Capitolo n. 4. Spese per dispacci telegrafici governativi.
» n. 5. Spese postali.
» n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 14. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
» n. 15. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
» n. 22. Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
» n. 37. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.
» n. 40. Spese di giustizia.
» n. 50. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitolo n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 8. Spese di posta.
» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 57. Pubblicazione del *Bollettino ufficiale* delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle casse medesime.
» n. 73 Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 58 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 17 febbraio 1887, n. 4358.

Digitized by Google

Capitolo n. 77. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 86. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» n. 98. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
L. Luzzatti.

Digitized by Google

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 63. Spese per i servizi del tesoro – Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 65. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico: Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 99. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo tecnico e telegrafico (Canali Cavour).

» n. 100. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (canali Cavour).

» n. 101. Restituzioni e rimborsi (canali Cavour).

» n. 102. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici, (canali Cavour).

» n. 104. Spesa per imposte e sovrimposte (canali Cavour).

» n. 105. Spese di coazione e di liti (canali Cavour.

» n. 106. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (canali Cavour).

» n. 138. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia: Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Digitized by Google

Ministero delle finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:

Spese per oneri che non si trovano ancora inscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

» n. 34. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

» n. 38. Spese d'ufficio variabili e materiale:

a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

» n. 39. Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative.

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

» n. 40. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese;

a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al demanio e stampati relativi;

b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali, o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.

« n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollattori diurnisti del servizio del bollo straordinario:

a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;

Digitized by Google

b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.

Capitolo n. 45. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine di anno ai contabili;

b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendita, diritti e tasse speciali dovute all'amministrazione;

c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;

d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;

e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

» n. 46. Spese di coazione e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (art. 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse, ben inteso, le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 47. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'amministrazione del demanio.

» n. 48. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse

Digitized by Google

delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

Capitolo n. 49. Contribuzioni sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:

a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;

c) Sovrimposte sui beni d' istituti o corpi morali amministrati dal demanio;

» n. 50. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'amministrazione finanziaria.

» n. 51. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il il loro ammontare non superi le lire 2,000;

b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del Lago Trasimeno e dei bacini d'acqua pratrimoniali – Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiaggie marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.

» n. 53. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):

Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli

Digitized by Google

articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

Capitolo n. 54. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (idem).

» n. 55. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (idem):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» n. 56. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):

Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 57. Spese di liti (idem).

» n. 58. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 177. Stima dei beni demaniali.

» n. 178. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposta, e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 180. Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

» n. 181. Spese di coazione, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 182. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 183. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Personale straordinario in servizio dell'amministrazione del demanio e delle tasse;

b) Indennità e spese per le prese di possesso:

1° Spese relative alle prese di possesso.

2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.

c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:

1° Spese di amministrazione, di manutenzione di miglioramento di custodia, di arginatura, di imposte consor-

Digitized by Google

ziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;

2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.

d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;

e) Spese di liti:

1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;

2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

Capitolo n. 184. Spese per imposte ed oneri afficenti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro;

b) Imposte e sovrimposte:

1° Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati;

2° Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.

» n. 199. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

Capitolo n. 59. Indennità agli ispettori per giri di ufficio.

» n. 63. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 64. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

» n. 67. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali.

» n. 68. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

» n. 69. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

Digitized by Google

Capitolo n. 72. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.

» n. 74. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie (2ª).

» n. 75. Spese di esazioni e di liti:

Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» n. 76. Restituzioni e rimborsi:

Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

» n. 186. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 188. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

Gabelle.

Servizi comuni.

Capitolo n. 78. Soldi per la guardia di finanza.

» n. 79. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 80. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

» n. 81. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

» n. 84. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato, e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria.

» n. 86. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 87. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Digitized by Google

Capitolo n. 88. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.

» n. 89. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.

» n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Servizio del lotto.

Capitolo n. 95. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

Capitolo n. 98. Mercedi agli operai.

» n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.

» n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari.

» n. 101. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita.

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Dogane.

Capitolo n. 106. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

» n. 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi pei lavori straordinari.

» n. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Digitized by Google

Dazio consumo.

Capitolo n. 113. Spese relative alla riscossione del dazio consumo esclusi i comuni di Napoli e Roma e compenso per lavori straordinari.

» n. 114. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

» n. 152. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

» n. 153. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 154. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 156. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d' illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri, per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

» n. 157. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale (idem).

» n. 158. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 159. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 162. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.

» n. 164. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (comune di Roma).

» n. 165. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamente dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 167. Spesa di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 168. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).

» n. 169. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

Tabacchi.

Capitolo n. 118. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

Digitized by Google

Capitolo n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 120. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 122. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.

» n. 123. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 125. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.

» n. 126. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.

» n. 127. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa.

» n. 128. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi.

» n. 129. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi.

» n. 130. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

Sali.

Capitolo n. 133. Spese d'ufficio ed Indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.

» n. 137. Indennità ai rivenditori di sali.

» n. 138. Compra e trasporto dei sali.

» n. 139. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa.

» n 140. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. - Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

» n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 142. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Digitized by Google

Tabacchi e sali (spese promiscue).

Capitolo n. 145. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto dei sali fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distribuzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati e per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 149. Restituzioni di canoni di vendite indebitamente percetti.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 13. Assegnamenti al personale degli uffizi postali all'estero.

» n. 23. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 25. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 26. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 43. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pesi e misure.

Capitolo n. 77. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Visto: Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 305.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLE FINANZE

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Oneri del demanio.	
1	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	250.000 »
	Annualità fisse.	
2	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) .	3,090,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero	
3	Personale di ruolo (Spese fisse).	2,265,758 01
4	Personale straordinario	80,000 »
5	Spese d'ufficio	74,200 »
6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze .	43,065 »
		2,463,023 01
	Intendenze di finanza.	
7	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Spese fisse)	4,178,176 03
8	Personale straordinario	300,000 »
9	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili).	340,000 »
10	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse).	108,000 »
		4,926,176 03

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Amministrazione per la formazione del catasto.	
11	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale (assegni ai membri della giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'ufficio centrale del catasto) (Spese fisse)	117,200 »
12	Personale di ruolo dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale) (Idem)	1,085,203 »
13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682) (Spesa obbligatoria).	5,870,675 »
14	Indennità di missione ai membri del consiglio superiore dei lavori geodetici.	2,000 »
15	Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali	60,000 »
16	Spese per gratificazioni e rimunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto.	14,000 »
		7,149,078 »
	Uffici tecnici di finanza.	
17	Personale di ruolo (Spese fisse).	1,019,392 19
18	Assegni al personale straordinario ed avventizio	400,000 »
19	Indennità di viaggio e soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	580,000 »
20	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (Spese fisse)	31,000 »
21	Spese di ufficio, materiali e mobili	40,000 »
		2,070,392 19
	Servizi diversi.	
22	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	90,000 »
	Da riportarsi . . .	90,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	90,000 »
23	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.	50,000 »
24	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	27,000 »
25	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove ed orfani di impiegati dell'amministrazione delle finanze - Sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	160,000 »
26	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
27	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,500 »
28	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	1,300,000 »
29	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
30	Spese casuali.	80,000 »
		1,829,500 »
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.	
31	Personale di ruolo (Spese fisse).	1,364,127 29
32	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	80,237 05
33	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).	66,345 23
34	Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali	42,395 20
35	Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio. .	20,000 »
	Da riportarsi . . .	1,473,104,77

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,473,104 77
36	Spese di ufficio ed indennità (Spese fisse)	250,000 »
37	Assegno al delegato governativo presso lo stralcio della società per la vendita di beni demaniali	8,000 »
38	Spese di ufficio variabili e materiale	18,000 »
39	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative.	80,000 »
40	Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese	16,000 »
41	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale. . .	18,000 »
42	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica.	15,000 »
43	Spese per trasporto di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria). . . .	120,000 »
44	Fitto di locali (Spese fisse)	286,130 »
45	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine).	5,345,000 »
46	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	520,000 »
47	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine).	2,900,000 »
48	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine'.	450,000 »
49	Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,072,000 »
50	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali .	961,184 80
	Da riportarsi . . .	16,632,419 57

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	16,632,419 57
51	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali . .	150,000 »
52	Spese per l'amministrazione economica di beni demaniali e pei pagamenti dei debiti e delle spese dipendenti da successioni avocate al demanio	13,000 »
		16,795,419 57
	ASSE ECCLESIASTICO.	
53	Spese di amministrazione	120,000 »
54	Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale	10,000 »
55	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni. . .	188,400 »
56	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	700,000 »
57	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	150,000 »
58	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	450,000 »
		1,618,400 »
	Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.	
59	Personale di ruolo degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse).	219,312 50
60	Indennità agli ispettori per giri di ufficio	80,000 »
61	Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	3,164,681 14
62	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Idem).	135,000 »
	Da riportarsi . . .	3,598,993 64

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,598,993 64
63	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	146,000 »
64	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	550,000 »
65	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse	37,000 »
66	Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92: articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spesa obbligatoria).	3,000 »
67	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	200,000 »
68	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Idem)	4,170,000 »
69	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi risguardanti il servizio delle imposte dirette e di catasto	85,000 »
70	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della direzione generale	8,000 »
71	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	202,000 »
72	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette. . .	25,000 »
73	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa obbligatoria)	15,000 »
	Da riportarsi . . .	9,039,993 64

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	9,039,993 64
74	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª (Idem)	180,000 »
75	Spese di coazioni e di liti (Idem).	37,000 »
76	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	6,600,000 »
		15,856,993 64
	Amministrazione delle Gabelle.	
	SP. SE COMUNI AI DIVERSI RAMI.	
77	Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse).	47,509 96
78	Soldi per la guardia di finanza.	14,886,725 68
79	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,250,000 »
80	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	400,000 »
81	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.	775,000 »
82	Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Spesa obbligatoria)	100,000 »
83	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	560,000 »
84	Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria	200,000 »
	Da riportarsi . . .	18,219,235 64

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	18,219,235 64
85	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti.	90,000 »
86	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria).	50,000 »
87	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).	600,000 »
88	Laboratori chimici delle gabelle - Assegni, compensi e indennità al personale	14,000 »
89	Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle	30,000 »
90	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 »
		19,053,235 64
	SERVIZIO DEL LOTTO.	
91	Personale di ruolo (Spese fisse)	856,434 68
92	Spese d'ufficio (Idem)	20,000 »
93	Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti. .	86,000 »
94	Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (Spesa obbligatoria).	9,000 »
95	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine).	5,677,200 »
96	Fitto di locali (Spese fisse).	20,400 »
97	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).	43,250,000 »
		49,919,034 68

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TASSE DI FABBRICAZIONE E DI VENDITA.	
98	Mercedi agli operai	350,000 »
99	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine)	100,000 »
100	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	180,000 »
101	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Idem)	220,000 »
102	Fitto di locali (Spese fisse).	5,000 »
103	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie (Spesa d'ordine)	2,440,000 »
		3,295,000 »
	DOGANE.	
104	Personale di ruolo (Spese fisse).	3,542,987 55
105	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	155,400 »
106	Compenso agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.	130,000 »
107	Fitto di locali (Spese fisse).	125,000 »
108	Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria).	200,000 »
109	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	110,000 »
	Da riportarsi . . .	4,263,387 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	4,263,387 55
110	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª) e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione – Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	42,000 »
111	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri	8,000 »
112	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine).	2,400,000 »
		6,713,387 55
	DAZIO DI CONSUMO.	
113	Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria).	60,000 »
114	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine).	5,000 »
		65,000 »
	TABACCHI.	
115	Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse)	45,440 82
116	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Idem).	603,379 02
117	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	1,109,894 »
118	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi – Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi	80,000 »
	Da riportarsi . . .	1,838,713 84

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,838,713 84
119	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria)	7,800,000 »
120	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Idem)	300,000 »
121	Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	*per memoria*
122	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria).	22,851,000 »
123	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Idem)	1,260,000 »
124	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	155,000 »
125	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	142,000 »
126	Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture,	94,000 »
127	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine).	1,900,000 »
128	Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi.	10,000 »
129	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi.	15,000 »
130	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi. . . .	*per memoria*
131	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari ed altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 »
		36,395,713 84

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	SALI.	
132	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse)	108,635 02
133	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane	13,500 »
134	Paghe agli operai delle saline (Spesa obbligatoria)	580,000 »
135	Indennità di soggiorno e di trasferte pel servizio delle saline, spese inerenti al loro esercizio e compensi per lavori straordinari	55,000 »
136	Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra (Spesa obbligatoria) . . .	255,000 »
137	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,250,000 »
138	Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	3,400,000 »
139	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine	2,785,000 »
140	Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie – Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese d'acquisto degli utensili relativi (Spesa obbligatoria) . .	95,000 »
141	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	100,000 »
142	Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
		8,657,135 02
	TABACCHI E SALI (SPESE PROMISCUE).	
143	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	438,678 32
	Da riportarsi . . .	438,678 32

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . .	438,678.32
144	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Idem)	111,000 »
145	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari . . .	12,000 »
146	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi .	16,000 »
147	Fitto di locali (Spese fisse).	240,000 »
148	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua (Spesa obbligatoria)	40,000 »
149	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	5,000 »
		862,678 32

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
	Servizi diversi.	
150	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	1,699,842 65
	DAZIO DI CONSUMO.	
	Comune di Napoli.	
151	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
152	Personale per la riscossione del dazio.	1,126,629 92
153	Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.	27,500 »
154	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza	31,000 »
155	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	26,000 »
156	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri.	80,000 »
157	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
158	Restituzione di diritti indebitamente esatti.	15,000 »
159	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.	27,660 »
160	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio.	7,600 »
		11,351,389 92
	Comune di Roma.	
161	Canone dovuto al comune per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).	14,000,000 »
162	Personale per la riscossione del dazio	930,790 »
	Da riportarsi . . .	14,930,790 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	14,930,790 »
163	Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione	12,000 »
164	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	58,000 »
165	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	24,000 »
166	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	44,000 »
167	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	25,000 »
168	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	12,000 »
169	Restituzione di diritti indebitamente esatti.	10,000 »
170	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio.	4,500 »
		15,120,290 »
	Totale delle partite di giro . . .	28,171,522 57

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Oneri del Demanio.	
171	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	95,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
172	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	21,705 »
173	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Idem)	72,380 »
174	Assegni di disponibilità (Idem).	7,339 21
		101,421 21
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.	
175	Acquisti eventuali di stabili	10,000 »
176	Spesa per l'inventario dei beni della Corona.	500 »
177	Stima dei beni demaniali	1,000 »
178	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria).	30,000 »
179	Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'art. 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014	20,000 »
		61,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	ASSE ECCLESIASTICO.	
180	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	20,000 »
181	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	55,000 »
182	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	250,000 »
		325,000 »
	BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.	
183	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.	100,000 »
184	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine). .	100,000 »
185	Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato. in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità in Roma (Spesa d'ordine)	500,000 »
		700,000 »
	Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.	
186	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	20,000 »
187	Spese di liti, ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	10,000 »
188	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine).	5,000 »
		35,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Amministrazione delle gabelle	
189	Stipendi ai controllori dei tabacchi	16,390 »
190	Stipendi ai medici delle manifatture dei tabacchi (Spese fisse).	9,020 »
191	Costruzione di una seconda campata verso mare della tettoia metallica pel servizio d'imbarco sulla banchina dei Marmi a Napoli	14,000 »
192	Lavori addizionali per la sistemazione definitiva dei locali ad uso della dogana nella stazione della strada ferrata di Como.	20,500 »
193	Lavori addizionali per l'ampliamento della caserma a Torrione in provincia di Foggia	11,500 »
194	Complemento di spesa per la costruzione di un fabbricato ad uso di magazzino di deposito sali in Margherita di Savoia.	4,500 »
195	Riparazione e sistemazione del grande argine che circonda la salina di Comacchio e costruzione di chiaviche . . .	25,000 »
		100,910 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI. *Estinzione di debiti.*	
196	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	120,000 »
197	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi – Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	260,000 »
198	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc.; eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	700,000 »
199	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria). .	200,000 »
		1,280,000 »

Digitized by Google.

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Oneri del demanio	250,000 »
	Annualità fisse	3,090,000 »
		3,340,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero	2,463,023 01
	Intendenze di finanza	4,926,176 03
	Amministrazione per la formazione del catasto	7,149,078 »
	Uffici tecnici di finanza	2,070,392 19
	Servizi diversi	1,829,500 »
		18,438,169 23
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari . .	16,795,419 57
	Asse ecclesiastico	1,618,40 »
	Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto	15,856,993 64
	Amministrazione delle gabelle:	
	Spese comuni ai diversi rami	19,053,235 64
	Servizio del lotto	49,919 034 68
	Da riportarsi . . .	103,243,083 53

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	103,243,083 53
	Tassa di fabbricazione e di vendita	3,295,000 »
	Dogane	6,713,387 55
	Dazio di consumo	65,000 »
	Tabacchi	36,395,713 84
	Sali	8,657,135 02
	Tabacchi e Sali (Spese promiscue)	862,678 32
		159,231 998 26
	TOTALE della categoria prima	181,010,167 49
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	28,171,522 57
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	209,181.690 06
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri del demanio	95,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	101,424 21

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari . .	61,500 »
	Asse ecclesiastico	325,000 »
	Beni delle confraternite romane.	700,000 »
	Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.	35,000 »
	Amministrazione delle gabelle	100,910 »
		1,222,410 »
	TOTALE della categoria prima.	1,418,831 21
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti	1,280,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,698,834 21
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	211,880,524 27
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straord.).	182,429,001 70
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	1,280,000 »
	Totale spese reali.	183,709,001 70
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	28,171,522 57
	Totale generale.	211,880,524 27

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 306.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e dell'entrata e della spesa del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione per la città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891

Digitized by Google

al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*);

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4,

Digitized by Google

annesso alla presente legge, la detta amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E DEI CULTI

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	584,075 09
2	Ministero - Personale straordinario	21,102 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	35,412 85
4	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'amministrazione, loro vedove e famiglie	170,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	70,000 »
6	Indennità di tramutamento	110,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	291,590 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti in lingua straniera	18,000 »
9	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	160,000 »
10	Spese postali (Spesa d'ordine)	9,400 »
11	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	230,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
13	Spese casuali	35,000 »
		1,734 579 94

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per l'amministrazione giudiziaria.	
14	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,470,000 »
15	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) . .	3,320,000 »
16	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	4,000 000 »
17	Pigioni (Spese fisse).	74.318 28
		31,864.318 28
	CATEGORIA QUARTA — Partite di giro.	
18	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	140,822 18
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
19	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	471 »
20	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	38,898 »
21	Paghe ed assegni agli ex-esecutori di giustizia ed ai loro assistenti.	1,086 »
22	Sussidi agli ex-esecutori di giustizia ed alle loro famiglie.	4,000 »
23	Fitto di locali ad uso abitazione degli ex-esecutori di giustizia e loro famiglie.	1,796 72
24	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma. . . .	500,000 »
		546,251 72

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,734,579 94
	Spese per l'amministrazione giudiziaria	31.864,318 28
	Totale della categoria prima	33,598,898 22
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	140.822 18
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	33,739.720 40
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	546,251 72
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	546,251 72
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	34.285,972 12
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria	34,145,149 94
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	140.822 18
	Totale generale	34,285,972 12

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.	
1	Consolidato 5 per cento	12,690,500 »
2	Consolidato 3 per cento	233,190 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	10,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,658 90
		13,066,348 90
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali.	
6	Prodotto di beni stabili	350,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	7,000,000 »
		7,350,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Proventi diversi.	
8	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036)	1,400,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,080,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione	30,000 »
		2,510,000 »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
11	Esazione e ricupero di capitali	2,500,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi .	13,066,348 90
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali	7,350,000 »
	Proventi diversi.	2,510,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	22,926,348 90
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI	
	Esazione di capitali.	2,500,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria. . . .	2,500,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria).	25,426,348 90

V. d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale (Spese fisse)	517,307 »
2	Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	76 000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	645,000 »
4	Spese pel servizio esterno.	170,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962.	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	100,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	17,000 »
	Da riportarsi	1,731,307 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,731,307 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	16,000 »
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		1,747,307 »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	350,000 »
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	60,000 »
		410,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	634,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria).	2,184,800 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	380,000 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	8,000 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria).	1,000 »
		3,207,800 »
	Spese patrimoniali.	
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	4,000 »
	Da riportarsi . . .	4,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	4,000 »
20	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	917,000 »
22	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse e obbligatorie).	21,000 »
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	440,000 »
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria). .	20,000 »
25	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,492 000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria).	4,000 »
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) .	7,150,000 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	2,312,000 »
29	Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali, provenienti dalle soppresse Casse ecclesiastiche (Spese fisse).	501,400 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
	Da riportarsi . . .	10,698,900 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	10,698,900 »
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse)	644,834 »
32	Assegni transitori al clero (Spese fisse)	50,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	150,000 »
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	302,670 »
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti . .	1,508,766 »
		13,734,170 »
	Casuali.	
37	Spese casuali	26,000 »
	Fondi di riserva.	
38	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	200,000 »
39	Fondo di riserva per le spese impreviste	50,000 »
		250,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie e diverse.	
40	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	14,590 »
41	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	34,500 »
42	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse). .	35,000 »
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazioni lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine).	5,000 »
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine).	520,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione	200,000 »
46	Spesa straordinaria per riparazioni ed edifizi di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
47	Spesa straordinaria per lavori statistici occorrenti alla sistemazione del patrimonio amministrato dal fondo per il culto	25,000 »
		914,090 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine).	160,000 »
49	Sborso di capitali in correspettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc., ecc (Spesa obbligatoria).	30,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria).	2,310,000 »
		2,500,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese di amministrazione	1,747,307 »
	Spese di liti e contrattuali	410,000 »
	Contribuzioni e tasse	3,207,800 »
	Spese patrimoniali	1,492,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,734,170 »
	Casuali	36,000 »
	Fondi di riserva	250,000 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	20,877,277 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese straordinarie e diverse	914,090 »
	CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
	Capitali	2,500,000 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	3,414,090 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	24,291,367 »

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.*

TABELLE **B** E **C**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1891-92
TITOLO I.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Parte ordinaria	
Entrata	22,926,348 90
Spesa	20,877,277 »
Differenza	+ 2,049,071 90
TITOLO II.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Parte straordinaria.	
Entrata	»
Spesa	914,090 »
Differenza	— 914,090 »
RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
Parte ordinaria e straordinaria (INSIEME).	
Entrata	22,926,348 90
Spesa	21,791,367 »
Differenza	+ 1,134,981 90
TITOLO II.	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Parte straordinaria.	
Entrata	2,500,000 »
Spesa	2,500,000 »
Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive*	+ 1,134,981 90
Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali.*	»
Differenze totali	+ 1,134,981 90

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERI DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffizi finanziari provinciali.
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese, per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di mano morta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
18	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
22	Doti dipendenti da pie fondazioni.
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.

Digitized by Google

NUMERI DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
	SPESA STRAORDINARIA.
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi già appartenenti al clero regolare.
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
48	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
49	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 20 gennaio 1880, n. 5253.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERI DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
30	Assegni al clero di Sardegna.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero	1,951,190 »
2	Prodotto di beni stabili	8,000 »
3	Censi canoni, livelli, ecc.	360,000 »
4	Crediti fruttiferi	5,000 »
5	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma.	50,000 »
		2,374,190 »
	Proventi diversi.	
6	Depositi diversi.	800 »
7	Ricuperi e proventi diversi	50,000 »
8	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato	15,000 »
		65,800 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.	
9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	250,000 »
10	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti. . . .	2,500 »
11	Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma	5,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	200,000 »
13	Esazione di capitali infruttiferi.	10,000 »
14	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da rinvestirsi	4,500 »
		472,000 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.	
15	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	3,000 »
16	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi .	95,000 »
17	Prezzo vendita beni di enti conservati	400,000 »
18	Ricupero capitali in dipendenza di conti di rinvestimento.	5,000 »
19	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi.	10,000 »
		513,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali	2,374,190 »
	Proventi diversi	65,800 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	2,439,990 »
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione	472,000 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	513,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	985,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	3,424,990 »

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1	Contributo a favore della direzione generale del Fondo culto in rimborso delle spese del personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	74,192 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse).	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine).	13,800 »
4	Spese diverse per servizio esterno (Spesa obbligatoria) . .	1,000 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria). .	10,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse).	4,000 »
		125,492 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese di liti e contrattuali	
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	10,000 »
9	Spesa di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria).	3,000 »
		13,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	98,000 »
11	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria).	325,000 »
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	43,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		468,000 »
	Spese patrimoniali.	
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . .	50,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie).	10,000 »
16	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie).	537 50
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	210,000 »
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie).	24,000 »
		294,537 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse). .	753,000 »
20	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie).	25,000 »
21	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873)	150,000 »
22	Assegni per pigione di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.	70,000 »
		998,000 »
	Casuali	
23	Spese casuali	11,000 »
	Fondi di riserva.	
24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. . .	10,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste	10,000 »
		20,000 »
	TITOLO II. **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie diverse.	
26	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	9,070 »
27	Compensi per lavori straordinari.	10,000 »
28	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	5,000 »
29	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (Spesa obbligatoria). . .	1,000 »
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine)	10,000 »
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma (Spese d'ordine).	1,000 »
32	Restituzioni di depositi per pigioni.	800 »
		36,870 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali di spettanza dell'amministrazione.	
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria).	35,000 »
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	20,000 »
35	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	407,500 »
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria)	5,000 »
37	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbligatoria).	4,500 »
		472,000 »
	Capitali di spettanza degli enti conservati.	
38	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	400,000 »
39	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine).	105,000 »
40	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	5,000 »
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine).	1,000 »
42	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria).	2,000 »
		513,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	PARTE SECONDA. SPESE PER EROGAZIONE IN USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
43	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,683 86
44	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte.	85,119 20
45	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo .	160,000 »
46	Assegno alla congregazione di carità di Roma.	30,000 »
47	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma. .	120,000 »
48	Assegno al comune di Roma per l'istituto di soccorso dell'infanzia abbandonata	20,000 »
49	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		422,803 06
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
50	Fondo a disposizione	50,287 44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione	125,492 »
	Spese di liti e contrattuali	13,000 »
	Contribuzioni e tasse	468,000 »
	Spese patrimoniali	294,537 50
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	998,000 »
	Casuali	11,000 »
	Fondi di riserva	20,000 »
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria. . . .	1,930,029 50
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie diverse	36,870 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI.	
	Di spettanza dell'amministrazione.	472,000 »
	Di spettanza degli enti conservati	513,000 »
		985,000 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	1,021,870 »
	TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria).	2,951,899 50
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.	
	Titolo primo (Spesa ordinaria).	422,803 06
	Titolo secondo (Spesa straordinaria)	50,287 44
	TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	473,090 50
	INSIEME (Parte prima e seconda)	3,424,990 »

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

RIASSUNTO *degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.*

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1891-92
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,980,029 50
Titolo II. - Spesa straordinaria	36,870 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	422,803 06
Titolo II. - Spesa straordinaria	50,287 44
	2,439,990 »
Entrate. . . . . . Titolo I. - Entrata ordinaria.	2,439,990 »
Differenza.	»
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	985,000 »
Entrate. . . . . . Titolo II. - Entrata straordinaria . . .	985,000 »
Differenza.	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA. . - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA . - Trasformazione di capitali	»
Differenza.	»

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 a termini dell'articolo 38 del testo unico delle legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazioni.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Doti dipendenti da pie fondazioni
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.

Digitized by Google

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA STRAORDINARIA.
28	Spese diverse per concentramento di monache.
29	Spese relative alla dismissione dei beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc.
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma.
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
35	Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma.
37	Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
38	Reimpiego prezzo beni degli enti conservati.
39	Restituzione di rendite in dipendenza di conti di rinvestimento.
40	Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di rinvestimento per gli enti conservati.
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.
42	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

NUMERO DEI CAPITOLI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spesa di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 307.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 in conformità dello Stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	2,122,442 »
2	Ministero - Personale straordinario	177,256 »
3	Ministero - Pigioni	7,700 »
4	Ministero - Spese d'ufficio.	250,000 »
5	Ministero - Mantenimento, restauro ed adattamento di locali.	12,000 »
6	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	680,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
8	Sussidi	75,000 »
9	Spese casuali.	80,000 »
		3.404,398 »
	Spese per le poste.	
10	Personale di ruolo nell'amministrazione provinciale delle poste (Spese fisse)	7,089,454 »
11	Personale straordinario nell'amministrazione provinciale delle poste	25,000 »
12	Personale degli uffizi postali di 2ª classe (Spese fisse) . .	4,245,000 »
13	Personale dei corrieri, messaggeri, brigadieri, portalettere e serventi (Idem).	3,840,590 »
	Da riportarsi . . .	15,200,044 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	15,200,044 »
14	Serventi e portalettere in prova - Agenti straordinari. .	82,000 »
15	Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero (Spese fisse)	23,500 »
16	Canoni ai mastri di posta (Spese fisse)	8,471 50
17	Retribuzioni ai procacci (Idem).	4,646,000 »
18	Retribuzioni agli agenti rurali (Idem).	2,354,000 »
19	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	680,000 »
20	Servizio postale e commerciale marittimo	9,643,516 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte. . . .	240,000 »
22	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.	80,000 »
23	Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria).	170,000 »
24	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spesa d'ordine)	1,820,000 »
25	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffizi di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista all'ingrosso (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954 (Spesa d'ordine) . . .	368,000 »
26	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Idem). . . .	10,000 »
27	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffizi postali ed altri istituti. - Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698 - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Spesa d'ordine)	605,000 »
	Da riportarsi . .	35,930,531 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	35,930,531 50
28	Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione, nel servizio dei pacchi (Idem).	130,000 »
		36,060,531 50
	Spese pei telegrafi.	
29	Personale di ruolo nell'amministrazione provinciale dei telegrafi (Spese fisse)	6,367,000 »
30	Personale temporaneo nell'amministrazione provinciale dei telegrafi e spese di surrogazione	491,500 »
31	Retribuzioni ai commessi degli uffizi di 2ª classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine) . . .	2,000,000 »
32	Pernottazioni (Spese fisse)	70,000 »
33	Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche - Acquisto, trasporto di materiale e dazio.	1,132,000 »
34	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) . .	300,000 »
35	Costruzione di linee telegrafiche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza.	30,000 »
36	Annualità per l'immersione e la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	393,894 »
		10,784,394 »
	Spese comuni alle poste ed ai telegrafi.	
37	Spese di pigione per gli uffizi delle poste e dei telegrafi (Spese fisse).	590,000 »
38	Indennità per spese inerenti al servizio (Spese fisse) . . .	600,000 »
39	Spese d'ufficio	270,000 »
40	Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali.	90,000 »
	Da riportarsi . . .	1,550,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,550,000 »
41	Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse	508,500 »
42	Crediti di amministrazioni estere (Spesa d'ordine) . . .	1,000,000 »
43	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati, per i pacchi ricomposti, per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili, restituzione di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili (Spesa d'ordine)	310,000 »
		3,368,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
44	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio d'amministrazioni governative	213,078 60

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
45	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	400 »
46	Assegni di disponibilità (Idem)	*per memoria*
		400 »
	Spese pei telegrafi.	
47	Costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dell'amministrazione dei telegrafi (Legge 11 maggio 1890, n. 6855).	196,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	3,404,398 »
	Spese per le poste e per i telegrafi { Poste	36,060,531 50
	Telegrafi	10,784,394 »
	Spese comuni . . .	3,368,500 »
		50,213,425 50
	TOTALE della categoria prima . . .	53,617,823 50
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO . . .	213,078 60
	TOTALE del Titolo I. — Spesa ordinaria . . .	53,830,902 10

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	400 »
	Spese pei telegrafi	196,000 »
	TOTALE del Titolo II. — Spesa straordinaria . . .	196,400 »
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	54,027,302 10
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	53,814,223 50
	Categoria IV — Partite di giro (Parte ordinaria)	213,078 60
		54,027,302 10

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 308.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLA GUERRA

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria** — CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,847,900 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	100,000 »
3	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) .	21,000 »
4	Spese postali (Spesa d'ordine)	14,000 »
5	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	60,000 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Sussidi	120,000 »
8	Spese casuali	102,000 »
		2,264,900 »
	Spese per l'esercito.	
9	Stati maggiori e ispettorati	4,590,600 »
10	Corpi di fanteria	48,949,200 »
11	Corpi di cavalleria	9,223,450 »
12	Armi di artiglieria e genio	16,538,320 »
13	Carabinieri reali	12,599,000 »
14	Corpo veterani ed invalidi	416,100 »
15	Corpo e servizio sanitario	2,034,250 »
16	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi	2,977,570 »
17	Scuole militari per reclutamento degli ufficiali e sottufficiali .	3,140,400 »
	Da riportarsi . . .	109,468,800 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	109,468,890 »
18	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,803,900 »
19	Scuole militari complementari	857,500 »
20	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . .	924,100 »
21	Personale dell'istituto geografico militare	385,900 »
22	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio . . .	2,260,100 »
23	Personale della giustizia militare	487,800 »
24	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	943,900 »
25	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione	3,445,800 »
26	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto	2,500,000 »
27	Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione delle bandiere nei forti	15,541,400 »
28	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	39,528,500 »
29	Foraggi ai cavalli dell'esercito	17,948,850 »
30	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggio e di uffici militari .	4,481,100 »
31	Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli .	95,000 »
32	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	5,363,000 »
33	Materiale e stabilimenti d'artiglieria.	5,174,800 »
34	Materiale e lavori del genio militare	5,484,800 »
	Da riportarsi . . .	216,695,340 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	216,695,340 »
35	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	981,500 »
36	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	180,500 »
37	Spesa di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) .	27,000 »
38	Ordine militare di Savoia	133,000 »
39	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	126,000 »
40	Materiale sanitario	648,000 »
41	Spese per i distaccamenti d'Africa	7,679,900 »
42	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati (Spesa obbligatoria)	9,284,500 »
		235,755,740 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
43	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	5,123,324. 81
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per l'esercito.	
44	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita)	150,000 »
45	Fabbricazione di fucili e moschetto modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli uffiziali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	150,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	150.000 »
46	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	230,000 »
47	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita).	*per memoria*
		380,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
48	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . .	*per memoria*
49	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi (Spesa ripartita)	*per memoria*
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) .	*per memoria*
51	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	5,000,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita)	1,600,000 »
53	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	170,000 »
54	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	400,000 »
55	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (Spesa ripartita).	*per memoria*
56	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	*per memoria*
57	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita).	*per memoria*
58	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita)	200,000 »
		7,370,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	2,264,900 »
	Spese per l'esercito	235,755,740 »
	Totale della categoria prima	238,020,640 »
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	5,123,324 81
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	243,143,964 81
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese per l'esercito	380,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . .	7,370,000 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria. . . .	7,750,000 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	250,893,964. 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	245,770,640 »
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	5,123,324. 81
	Totale generale	250,893,964. 81

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 309.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELLA MARINA

per l'esercizio finanziario 1891-92.

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	691,231 93
2	Ministero - Spese d'ufficio	70,500 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per i disegni delle navi (Spese fisse)	55,420 »
4	Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	16,000 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine).	9,000 »
6	Spesa di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di di cancelleria	120,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
8	Sussidi agli impiegati ed operai della regia marina, alle loro vedove, ai loro orfani ed alle vedove ed agli orfani di militari	70,000 »
9	Spese casuali	35,000 »
		1,067,151 93
	Spese per la marina mercantile.	
10	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse).	1,125,705 »
11	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima	110,000 »
12	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	15,820 »
	Da riportarsi . . .	1,251,525 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,251,525 »
13	Indennità di trasferte, indennità di residenza e vacazioni - Rinnovazione e manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi . . .	343.720 »
14	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . .	60,000 »
15	Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3ª - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria).	5,423,840 »
		7,079,085 »
	Spese per la marina militare.	
16	Navi in armamento, in riserva, ed in disponibilità	4,663,386 »
17	Stato maggiore generale della regia marina	2,774,474 »
18	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri e ufficiali macchinisti).	1,034,000 »
19	Corpo di commissariato militare marittimo.	1,069,140 »
20	Corpo sanitario militare marittimo	617,700 »
21	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie	10,060,165 50
22	Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma assegni alle masse individuali dei raffermati (Spesa obbligatoria).	825,000 »
23	Personale civile tecnico	1,048,223 »
24	Personale contabile	594,963 »
25	Carabinieri reali	269,036 25
26	Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	216,993 30
	Da riportarsi. . .	23,173,081 05

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	23,173,081 05
27	Servizio semaforico - Materiale.	220,000 »
28	Viveri	6,551,819 63
29	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	227,314 28
30	Giornate di cura e materiali d'ospedale	484,331 »
31	Distinzioni onorifiche	25,500 »
32	Carbon fossile per la navigazione.	2,000,000 »
33	Materiali di consumo per le regie navi	1,570,000 »
34	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina	300,800 »
35	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili	604,000 »
36	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi. . . .	150,000 »
37	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	325,000 »
38	Servizio idrografico - Personale.	79,636 »
39	Servizio scientifico - Materiale	329,664 »
40	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	30,500 »
41	Spese di trasferta del personale, missioni	734,410 »
42	Spese per trasporti di materiale	300,000 »
43	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . .	7,900,000 »
44	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente .	6,230,800 »
45	Artiglieria ed armamenti - Materiale.	10,200,000 »
46	Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera	2,391,200 »
47	Conservazione e miglioramenti dei fabbricati militari e fortificazioni marittime	1,690,000 »
48	Riproduzione del naviglio	27,000,000 »
	Da riportarsi . . .	92,518,085 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
Segue	*Riporto.* . .	92,518,085 96
48	*a*) In corso al 1° luglio 1891 :	
	1° Allestimento della nave da guerra di 1ª classe - *Re Umberto* (Arsenale di Napoli).	
	2° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 1ª classe - *Sicilia* (Arsenale di Venezia).	
	3° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 1ª classe - *Sardegna* (Arsenale di Spezia).	
	4° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe - *Etruria* (Fratelli Orlando).	
	5° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe - *Umbria* (Fratelli Orlando).	
	6° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe - *Liguria* (G. Ansaldo e C.).	
	7° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe - *Marco Polo* (Cantiere di Castellammare).	
	8° Allestimento di una nave da guerra di 3ª classe - *Erudice* (Cantiere di Castellammare).	
	9° Allestimento di una nave da guerra di 3ª classe - *Iride* (Cantiere di Castellammare).	
	10° Costruzione di una nave da guerra di 1ª classe - *C* (Cantiere di Castellammare).	
	11° Costruzione di una nave da guerra di 2ª classe - *D.*	
	12° Costruzione di una nave da guerra di 2ª classe - *E.*	
	13° Costruzione di una nave da guerra di 2ª classe - *F.*	
	14° Costruzione di una nave da guerra di 3ª classe - *I.*	
	15° Costruzione di una nave da guerra di 3ª classe - *J.*	
	16° Costruzione di una nave da guerra di 3ª classe - *K.*	
	17° Costruzione di una nave da guerra di 3ª classe - *L.*	
	18° Costruzione di una nave oneraria di 2ª classe - *Ercole*	
	19° Costruzione di una nave oneraria di 2ª classe - *Atlante*	
	20° Costruzione di torpediniere-avviso e di alto mare.	
	21° Costruzione di navi sussidiarie e di uso locale per servizi generali.	
	Da riportarsi. . .	92,518,085 96

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
Segue	*Riporto.* . .	92,518,085 96
48	22° Costruzione di palischermi a vapore, comuni e torpedinieri.	
	23° Costruzione di galleggianti di arsenale per usi generali.	
	b) Da intraprendersi dopo il 1° luglio 1891 :	
	24° Costruzione di quattro navi da guerra di 3ª classe - *M*, *N*, *O*, *P*.	
	25° Costruzione di torpediniere di alto mare.	
	26° Costruzione di due navi da guerra di 1ª classe - *Q* e *R*.	
49	Spese di marina relative alla colonia di Massaua.	970,000 »
		93,488,085 96
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
50	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	2,376,142 59
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
51	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse).	100,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per la marina militare.	
52	Costruzioni navali - Quelle indicate al capitolo n. 48 - Legge 30 giugno 1887, n. 4646 (Spesa ripartita). . . .	900.000 »
53	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto (Spesa ripartita)	1,000,000 »
54	Lavori per l'arsenale marittimo di Spezia (Spesa ripartita).	1,200,000 »
55	Difesa delle coste (Spesa ripartita)	*per memoria*
56	Fortificazioni della Maddalena e loro armamento (Spesa ripartita)	*per memoria*
57	Acquisto siluri (Spesa ripartita).	1,000,000 »
		4,100,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
58	Fondo di scorta per le regi navi armate.	3,000,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive	
	Spese generali	1,067,151 93
	Spese per la marina mercantile.	7.079,085 »
	Spese per la marina militare.	93,488,085 96
	Totale della categoria prima	101,634,322 89
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	2,376,142 59
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	104,010,465 48
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	100,000 »
	Spese per la marina militare.	4,100,000 »
	Totale della categoria prima	4 200,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.	
	Accensione di crediti	3 000,000 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	7 200,000 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria).	111,210,465 48

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	105,834,322 89
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	3,000,000 »
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	2,376,142 59
	Totale generale	111,210,465 48

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 310.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92.*

28 giugno 1891.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È ridotta di lire 250,000 la quota di lire 450,000 fissata pel 1891-92 dalla legge 26 giugno 1887, n. 4644. ed è rimandata la iscrizione, che avrebbe dovuto farsi nello stato di previsione predetto, tanto dell'annualità di lire 1,000,000 di che all'art. 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, quanto dell'altra annualità di lire 25,000 stabilita colla legge del 26 luglio 1888, n. 5600.

Le somme di L. 250,000, di L. 1,000,000 e di L. 25,000

Digitized by Google

di cui sopra, saranno stanziate nel bilancio dell'esercizio successivo a quello nel quale vengono a cessare le assegnazioni concesse colle surriferite leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

per l'esercizio finanziario 1891-92.

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	671,221 81
2	Ministero - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo.	165,000 »
3	Ministero - Spese d'ufficio.	41,000 »
4	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse).	109,568 34
5	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali.	12,000 »
6	Indennità di tramutamento agli impiegati	18,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
8	Spesa di posta (Spesa d'ordine)	80,000 »
9	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	352,000 »
10	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
11	Sussidi ad impiegati in attività di servizio, ad impiegati invalidi, alle loro vedove e famiglie.	6,000 »
12	Spese casuali.	40,000 »
		1,614,790 15

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
13	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	16 778 33
14	Istruzione agraria - Scuole superiori, stazioni agrarie e speciali e scuole speciali e pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi al personale - Dotazioni e spese per la scuola e per il convitto	1,352,237 59
15	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda	336,745 52
16	Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie. . . .	86,500 »
17	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª	35,000 »
18	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti	77,000 »
19	Concorsi agrari regionali e concorsi speciali.	25,000 »
20	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Trasporti	130,000 »
21	Miglioramento e diffusione di insetti utili (bachi da seta, api, ecc.) - Entomologia e crittogamia	10,000 »
22	Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese per trasporti	80,000 »
	Da riportarsi . . .	2,149,261 44

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	2,149,261 44
23	Esperienze agrarie - Acclimazione - acquisto e trasporto di semi e piante - pomologia - orticoltura - viticoltura e ampelografia.	70,000 »
24	Enologia - enotecnici all'interno ed all'estero; cantine sperimentali - oleificio; stabilimenti sperimentali - preparazione e conservazione delle frutta - distillerie - industrie rurali	132,000 »
25	Studi ed esperienze intorno alle malattie prodotte negli animali domestici, specialmente da parassiti vegetali ed animali.	10,000 »
26	Museo agrario in Roma - Consiglio di agricoltura e dell'insegnamento agrario - Concorsi e spese per stazioni agrarie - Trasporti	16,000 »
27	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa - Studi e ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Pubblicazioni	45,000 »
28	Caccia e pesca	28,000 »
29	Stazione di piscicoltura in Brescia - Personale e dotazione.	12,976 »
30	Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature, sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore	30,000 »
31	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse).	414,718 »
32	Razze equine - Foraggi.	445,663 »
33	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, premi per corse, esposizioni, concorsi e trasporti . . .	716,865 »
34	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse) . . .	929,265 11
35	Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse)	25,100 »
36	Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale.	50,100 »
	Da riportarsi . . .	5,074,948 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	5,074,948 55
37	Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato	95,000 »
38	Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	9,000 »
39	Spese per l'applicazione della legge forestale; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali e studi	48,000 »
40	Rimboscamenti - Concorsi fissi ai comitati forestali . . .	134,500 »
41	Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti	187,500 »
42	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse).	272,622 33
43	Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	16,680 »
44	Concorsi e sussidi fissi a scuole minerarie	15 200 »
45	Miniere e cave - Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere.	40,000 »
46	Miniere e cave - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari	9,800 »
47	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse).	15,932 50
48	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, istrumenti, libri, locali, ispezioni e missioni	13,000 »
49	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	49,098 »
	Da riportarsi . . .	5,981,266 38

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	5,981,266 38
50	Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazioni di istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni.	12,000 »
51	Meteorologia - Retribuzione al personale straordinario . .	7,400 »
52	Meteorologia - Compensi e sussidi al personale addetto all'ufficio centrale di meteorologia.	1,600 »
53	Sussidi ordinari ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna	21,000 »
54	Concorso nelle spese di annuo mantenimento del nuovo osservatorio astronomico e meteorologico in Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	1,466 67
		6,024,733 05
	Industria e commercio.	
55	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse).	36,620 »
56	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle casse di risparmio, alle società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza - Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla commissione consultiva di previdenza	24,000 »
57	Pubblicazione nel bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio, e degli atti costitutivi o modificativi degli statuti delle casse medesime (Spesa d'ordine).	15,000 »
58	Stipendi ed indennità agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	21,930 »
59	Musei industriale e commerciale di Torino e scuola professionale di merceologia in Firenze - Personale (Spese fisse).	120,830 »
60	Musei industriale e commerciale di Torino e scuola professionale di merceologia in Firenze - Dotazione. . . .	37,000 »
	Da riportarsi . . .	255,3 0 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	255,380 »
61	Insegnamento artistico industriale - Concorsi e sussidi fissi a scuole professionali d'arti e mestieri ed altre istituzioni affini	659,790 »
62	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamento, medaglie, ispezioni e studi.	50,000 »
63	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle mostre campionarie presso di esse, ai musei commerciali, a società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero	110,000 »
64	Indennità di viaggio e soggiorno ai membri del consiglio dell'industria e del commercio e di altri consigli e commissioni e spese per il consiglio del commercio e le commissioni.	9,000 »
65	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'estero - Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi - Inchieste industriali e commerciali - Trasporti ed altre spese per i servizi dell'industria e del commercio	12,000 »
66	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli - Sorveglianza sulle caldaie a vapore. . .	6,000 »
67	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero . .	8,000 »
68	Sussidi a società d'incoraggiamento, medaglie e premi d'incoraggiamento per promuovere lo svolgimento delle industrie e dei commerci.	10,000 »
69	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse).	23,110 »
70	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie.	16,000 »
71	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse)	495,870 81
	Da riportarsi . . .	1,655,150 81

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	1,655,150 81
72	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio e di estatatura (Spese fisse). . . .	30,300 »
73	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazioni periodica ai sensi dell'articolo 58 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 17 febbraio 1887, n. 4358, serie 3ª (Spesa obbligatoria).	83,000 »
74	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, riparazioni di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni	50,000 »
75	Rimunerazione al personale metrico per lavori straordinari; sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie . . .	8,000 »
76	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Commissione superiore dei pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici; medaglie di presenza; insegnamento degli allievi e spese d'ufficio per i laboratori centrali	15,000 »
77	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine).	500 »
78	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1885 n. 2875).	11,000 »
		1,852,950 81
	Statistica.	
79	Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza.	200,000 »
80	Statistica - Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati.	25,000 »
		225,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Economato generale.	
81	Economato generale - Personale (Spese fisse)	32,239 66
82	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria addetto ai magazzini compartimentali. . . .	12,000 »
83	Mercedi per la verifica e collaudo dei bollettari del lotto, del tesoro, delle gabelle e delle poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione; indennità di missione e di funzioni.	100,000 »
84	Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale.	128,000 »
85	Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi. . . .	4,000 »
		276,239 66
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
86	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	145,587 45

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Spese generali.**	
87	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	41,550 »
88	Riparazioni straordinarie ed arredamenti di locali in servizio dell'amministrazione.	3,000 »
		44,550 »
	Spese per servizi speciali.	
	Agricoltura.	
89	Acquisto di stalloni - Legge 26 giugno 1887, n. 4644, serie 3ª (Spesa ripartita).	200,000 »
90	Sussidi agli ex-impiegati addetti all'amministrazione forestale, loro vedove e famiglie	18,000 »
91	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	48,000 »
92	Spese per l'applicazione delle leggi 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) e 11 aprile 1886, n. 3794 (serie 3ª) sulla alienazione dei beni incolti dei comuni	5,000 »
93	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tàvoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse).	99,505 »
94	Spese d'ufficio - Sussidi per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e brigadieri forestali destinati alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia.	3,000 »
	Da riportarsi . . .	373,505 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	373,505 »
95	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete	15,000 »
96	Spese relative alla formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	65,000 »
97	Spese per strumenti ed impianto di osservatori secondari geodinamici	5,000 »
98	Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastastrix* (Spesa obbligatoria)	700,000 »
99	Spese per l'istituzione di scuola pratiche di agricoltura .	18,000 »
100	Acquisto e riparazione di strumenti per l'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e per gli osservatori meteorici del Regno; acquisto di libri.	12,000 »
101	Impianto di osservatori meteorici sulle montagne e presso le scuole pratiche di agricoltura, i semafori e le capitanerie di porto e studi magnetici e sussidi straordinari ad osservatori	15,000 »
102	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Ispezioni e sorveglianza (Spese fisse)	17,500 »
103	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 25 dicembre 1883, n. 1790, serie 3ª)	150,000 »
104	Concorso nella spesa per l'ampliamento della stazione zoologica in Napoli.	4,000 »
105	Colonizzazione all'interno	20,000 »
		1,395 005 00
	Industria e commercio.	
106	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	58.100 »
107	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali.	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	58 100 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	58,100 »
108	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria - Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887 (Spesa ripartita).	*per memoria*
109	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore - Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª, (Spesa ripartita).	*per memoria*
110	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª).	*per memoria*
111	Concorso nella spesa per la esposizione nazionale da tenersi in Palermo nel 1891 (Legge 24 aprile 1890, n. 6824, serie 3ª) - Spesa ripartita.	400,000 »
		458,100 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,614.790 15
	Spese per servizi speciali: *Agricoltura*	6,024,733 05
	Spese per servizi speciali: *Industria e Commercio*	1,852,950 81
	Spese per servizi speciali: *Statistica*	225,000 »
	Spese per servizi speciali: *Economato generale*.	276,239 66
	Totale della categoria prima . . .	9,993,713 67
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.	145,587 45
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	10,139,301 12

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali	44 550 »
	Spese per servizi speciali { *Agricoltura*	1,395,005 »
	Spese per servizi speciali { *Industria e Commercio.* . . .	458,100 »
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	1,897,655 »
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	12,036,956 12
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	11,891,368 67
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	145,587 45
	Totale generale . . .	12,036,956 12

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 311.

LEGGE *che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92.*

29 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1891, n. 150.*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

È prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli 11, 12, 13, 16 e 18 del presente stato di previsione entro il limite delle somme stanziate ai capitoli n. 30, 34, 45, 47, 52, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 184.

Digitized by Google

217, 218, 219, 237, 238, 239, 240 e 255 dello stato medesimo.

Art. 3.

Sui residui disponibili al 30 giugno 1891 dei capitoli concernenti:

la manutenzione e riparazione dei porti e la escavazione ordinaria dei porti;

e la manutenzione ed illuminazione dei fari e fanali, potranno imputarsi spese di competenza proprie dell'esercizio 1891-92 pei lavori.

Art. 4.

È approvata la spesa straordinaria di lire 500,000 da inscriversi al capitolo n. 65 « Prosecuzione della via dello Statuto e della via Cavour fino a piazza Venezia » e la spesa straordinaria di lire 1,000,000 da inscriversi al capitolo n. 66: « Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi » a pagamento degli impegni già definitivamente presi ed in corso per le dette opere.

Il Governo del Re non prenderà per queste opere alcun nuovo impegno senza l'approvazione di uno speciale disegno di legge da presentarsi cogli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1892-93.

Art. 5.

Sotto l'alta vigilanza della commissione governativa instituita col regio decreto del 30 marzo 1884, l' ufficio tecnico amministrativo, di cui all'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 precitata, provvederà alla esecuzione delle opere relative al Policlinico, con le norme stabilite dal regolamento approvato per regio decreto 4 gennaio 1891, numero 1.

Digitized by Google

Art. 6.

Sono approvate le riduzioni risultanti dall' annessa tabella *B* agli stanziamenti già stabiliti pel 1891-92 con leggi speciali.

Il Governo del Re, insieme cogli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1892-93, presenterà uno speciale disegno di legge per la ripartizione dei fondi assegnati ad opere pubbliche straordinarie dalle leggi in vigore, e per la reintegrazione delle somme indicate nella stessa tabella *B*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I. **Spesa ordinaria** CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. **Spese generali.**	
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	753,658 16
2	Ministero - Spese d'ufficio	49,200 »
3	Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali	17,000 »
4	Ministero - fitto locali	7,300 »
5	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	20,000 »
6	Spese postali (Spesa d'ordine)	3,000 »
7	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti di cancelleria	63,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*Per memoria*
9	Sussidi ad impiegati in attività di servizio, ad impiegati invalidi, a vedove e ad orfani d'impiegati.	60,000 »
10	Spese casuali	70,000 »
		1,043,158 16
	Spese pei lavori pubblici. *Genio civile.*	
11	Personale (Spese fisse).	4,344,780 »
12	Aiuti provvisori pel servizio generale (art. 30 della legge 5 luglio 1882, n. 874) ed assegni mensili e supplementari ad impiegati ed inservienti straordinari in servizio presso l'amministrazione centrale e gli uffici provinciali.	220,000 »
13	Spese d'ufficio - Indennità fisse (Spese fisse)	157,000 »
	Da riportarsi. . .	4,721,780 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. .	4.721,780 »
14	Provvista e riparazione di mobili, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28) della legge 5 luglio 1882, n. 874)	25,000 »
15	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	73,000 »
16	Spese per indennità	700,000 »
17	Spese diverse pel genio civile.	36,000 »
18	Indennità dipendenti dalla legge 5 luglio 1882, n. 874, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti	75,000 »
19	Compensi per maggior servizi resi dal personale del genio civile e personale straordinario in servizio sia presso l'amministrazione centrale, sia presso gli uffici provinciali; spesa di copiatura di atti e disegni affidata ad estranei quando non convenga assumere altro personale straordinario.	30.000 »
		5,660.780 »
	Strade.	
20	Manutenzione di strade e ponti nazionali e riparazioni urgenti per ristabilire il transito, per sgombro di nevi e di materie franate o trasportate dalle piene.	4.575,000 »
21	Salario ai cantonieri delle strade nazionali.	1,461,529 »
22	Manutenzione di traverse nazionali negli abitati	150,000 »
23	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri . .	10,000 »
24	Miglioramento di strade e ponti nazionali - Lavori. . . .	1,250,000 »
25	Assegni mensili al personale straordinario addetto alle opere di manutenzione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	98,000 »
26	Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto alle opere di manutenzione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	5.000 »
	Da riportarsi. . .	7,549,529 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	7,549,529 »
27	Concorsi per sistemazione di tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	10,000 »
28	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.	20,000 »
		7,579,529 »
	Acque.	
29	Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione	805,000 »
30	Opere idrauliche di 1ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	25,000 »
31	Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse).	180,000 »
32	Opere idrauliche di 1ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	28,000 »
33	Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione	5,480,000 »
34	Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza.	120,000 »
35	Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse).	1,020,000 »
36	Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	160,000 »
37	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorsi, giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248 - Allegato *F*.	50,000 »
38	Opere idrauliche di 4ª categoria - Sussidi ai comuni per opere di difesa degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e terza quota di contributo al comune di Verona per i lavori d'Adige secondo le disposizioni della legge 24 luglio 1887, n. 4805 (art. 4)	500,000 »
	Da riportarsi. . .	8,338,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . .	8,368,000 »
39	Servizio idrografico fluviale	4,000 »
40	Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali.	400,000 »
41	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua. - Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario. - Sussidi e rimunerazioni . .	200,000 »
		8,972,000 »
	Bonifiche.	
42	Personale di custodia delle bonifiche (Spese fisse).	118,370 »
43	Personale di custodia delle bonifiche (Spese variabili). . .	3,000 »
		121,370 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali.	
44	Manutenzione e riparazione dei porti	236,700 »
45	Spese di personale addetto alla manutenzione e riparazione dei porti	66,000 »
46	Escavazione ordinaria dei porti	1.400,000 »
47	Spese di personale addetto all'escavazione ordinaria dei porti	110,000 »
48	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse) .	71,706 30
49	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili)	6,717 »
50	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	1,000 »
51	Manutenzione ed illuminazione dei fari e fanali	624,000 »
52	Personale addetto ai lavori di manutenzione ed illuminazione dei fari e fanali	25,000 »
53	Personale pel servizio dei fari (Spese fisse)	300,000 »
	Da riportarsi. . .	2,841,123 30

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. .	2,841,123 30
54	Personale pel servizio dei fari (Spese variabili).	50,000 »
55	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (articoli 198 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.	110,000 »
56	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	50,000 »
57	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine) . .	10,000 »
		3,061,123 30
	Strade ferrate.	
58	Personale di ruolo dell'ispettorato (Spese fisse).	850,122 45
59	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'ispettorato, ed ai membri del Consiglio delle tariffe (Spese variabili).	80,000 »
60	Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale dell'ispettorato generale e per gli uffici di circolo dipendenti. . .	40,000 »
61	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª (Spesa obbligatoria) .	10,000 »
		980,122 45
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
62	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	384,518 31

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Spesa straordinaria**	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
63	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	330 »
	Opere edilizie in Roma.	
64	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno - Legge 14 maggio 1881, numero 209, 20 luglio 1890 n. 6980, serie 3ª - (Spesa ripartita).	2,500,000 »
65	Prosecuzione della via dello Statuto e della via Cavour fino a piazza Venezia (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª).	500,000 »
66	Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª)	1,000,000 »
66 *bis*	Costruzione del policlinico Umberto I in Roma (art. 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª).	500,000 »
		4,500,000 »
	Spese pei lavori pubblici.	
	Strade.	
	(Legge 30 dicembre 1888, n. 5875 (serie 3).	
67	Strada nazionale Nicosia-Santo Stefano di Camastra . . .	83,000 »
68	Strada nazionale Randazzo-Milazzo	69,000 »
	Da riportarsi. . .	152,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	152,000 »
69	Costruzione di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania	34,500 »
70	Strada provinciale di 1ª serie da Corleto a Tricarico . . .	150,000 »
71	Strada provinciale di 2ª serie da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro	64,000 »
72	Strada provinciale di 2ª serie, dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano.	114,396 »
73	Strada nazionale della Valle d'Agri da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie per Moliterno e Corleto alla marina di Montalbano	284,500 »
74	Strada nazionale da Sapri all'Ionio	28,000 »
75	Strada nazionale da Giulianuova a Sparanise per Aquila. .	100,000 »
76	Strada nella vallata del Sangro, da Castel di Sangro a Torino del Sangro	52,274 »
77	Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli	*per memoria*
78	Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina. . .	163,000 »
79	Strada da Nicastro alla marina di Santa Eufemia	*per memoria*
80	Strada da un punto della nazionale n. 57, presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina. . .	220,240 »
81	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati	90,000 »
82	Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri.	163,000 »
83	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia	408,029 »
84	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Dal ponte presso Isernia al confine di Caserta).	129,000 »
	Da riportarsi. . .	2,152,939 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	2,152,939 »
85	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Dal confine di Caserta alla provinciale di Sora)	91,000 »
86	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Dalla nazionale degli Abruzzi al ponte sul Trigno sotto Montemitro) - Campobasso.	601,015 »
87	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro (Dal ponte sul Trigno sotto Montemitro all'abitato di San Salvo) - Chieti	54,000 »
88	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo.	60,000 »
89	Strada dalla Madonnuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta.	30,000 »
90	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconuovo.	350,390 »
91	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi	*per memoria*
92	Strada da Chiaravalle a Guardavalle	187,000 »
93	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea	10,000 »
94	Strada di Mormanno per Papasidero a Scalea	99,542 »
95	Strada da Roccaimperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza)	120,840 »
96	Strada da Roccaimperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	3,756,726 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,756,726 »
97	Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento	155,000 »
98	Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno	7,400 »
99	Strada da Fojano per Montefalcone, Ginestra, Castelfranco alla stazione ferroviaria di Savignano Greci	117,000 »
100	Strada da Pietracatella a Campo Marino	11,223 »
101	Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone . . .	167,000 »
102	Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino	120,000 »
103	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Aquila) .	65,000 »
104	Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato (Caserta) .	75,000 »
105	Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena . . .	38,000 »
106	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti, e diramazione da Santa Lucia pei prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Aquila)	115,019 »
107	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti e diramazione da Santa Lucia per i prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo (Perugia)	20,600 »
108	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo.	210,372 »
109	Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina	*per memoria*
110	Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale	302,956 »
	Da riportarsi . . .	5,170,296 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . .	5,170,296 »
111	Strada delle Radici, da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia	76,000 »
112	Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i Piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolato, Sappada a Santo Stefano Montecroce	51,610 »
113	Diramazione della strada n. 58 da Villa Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo, al Monte Mesurino . . .	70,000 »
114	Ponte sul Flumendosa per la nazionale orientale	*per memoria*
115	Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° della strada nazionale Termini-Taormina	*per memoria*
116	Deviazione della strada nazionale Angitola-Soverato tra i ponti Chiontillo ed Abate	*per memoria*
117	Ponte sul Coscile disalveato. Strada nazionale n. 62 delle Calabrie	24,000 »
118	Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte S. Salvatore e Portone Pio	30,476 »
119	Rettificazione della strada nazionale Spezia-Cremona fra il ponte Muraccio e la rampa d'accesso al ponte Capio. .	*per memoria*
120	Ponte sul Burano lungo la strada nazionale Flaminia n. 44.	30,000 »
121	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del piccolo e grande San Bernardo	*per memoria*
122	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza per servizio di strada ordinaria	220,000 »
123	Strada appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Tronco Casella-Bromia-Molini di Montoggio)	153,000 »
124	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano (Tronco da Capo Trave a Pieve Santo Stefano) .	46,000 »
	Da riportarsi. . .	5,871,382 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	5,871,382 »
125	Strada di Val d'Aso, dalla provinciale appenninica presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pedaso, con ponte sull'Aso (Tronco, dal fosso Inferno alla sponda destra del torrente Indaco)	163,260 »
126	Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo, ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico (Rampe d'accesso per il ponte al passo di San Prospero presso Poggio Renatico).	*per memoria*
127	Strada, dal Burrone Contrasto a Terranova con diramazione sopra Butera	14,000 »
128	Ponte sull'Imera lungo la strada da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e Delia.	*per memoria*
129	Strada da Mazzarino alla nazionale Piazza Terranova. . .	*per memoria*
130	Strada da Palma di Montechiaro per Licata a Terranova (Tronco dal burrone Portella Licata).	68,000 »
131	Strada, dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata Ponti sul Biferno detti Biscione e Gravellina e tronchi Castel Bottaccio-Lupara; ponte Liscione-Larino, nazionale Sannitica; provinciale (già nazionale) Sannitica-Ururi, (1° tratto); Montagano-Vallocchia Natiello; Vallocchia Natiello-Ponticello n. 7 della già comunale di Limosano; e Colletorto provinciale di Cerrosecco)	490,060 »
132	Strada, dal Ponte sul Trigno fra Tufillo e Montemitro per la Buffaloria di San Felice Slavo, Acquaviva, Larino, da Montorio a Montelongo per Rotello, a Serra Capriola per accedere alla stazione ferroviaria di Chieuti (Tronco Montorio-Montelongo)	30,517 »
133	Strada dalla provinciale di Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata (Tronco da Bonefro a Santa Croce di Magliano).	68,000 »
	Da riportarsi. . .	6,705,219 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario al 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	6,705,219 »
134	Completamento della strada di comunicazione diretta, tra i circondari di Frosinone e Gaeta pei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco da Vallecorsa all'osteria di Castro)	20,000 »
135	Strada, dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in Contrada e Pretoro (Tronco dalla Pescara Popoli allo stabilimento di Lettomanoppello). .	42,000 »
136	Strada, da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete, alla provinciale Coraci-Nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Tronco da Aprigliano al fiume Craticello)	70,000 »
137	Strada, da Coraci sulla nazionale per Scigliano, pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra d'Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio	*per memoria*
138	Strada, dalla stazione ferroviaria Rende-San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana.	*per memoria*
139	Strada litoranea Tirrena da Sapri a confine di Catanzaro (Tronchi, Capo Bonifati-Cetraro; Paola San Lucido; fiume Fabiano Marina di Longobardi e traversa di Amantea)	175,000 »
140	Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa.	512,701 »
141	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e coll'Emilia (Ponte sul Vara)	100,000 »
142	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e coll'Emilia (Ponte sul Magra)	*per memoria*
143	Strada, dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Tronco da San Giovanni in Gemini a Santo Stefano Quisquina)	122,000 »
	Da riportarsi . . .	7,746,923 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. . .	7,746,923 »
144	Strada, da Ribera sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetrano alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo (Tronco dalla intercomunale Lucca-Villafranca a Calamonaci, e ponte interprovinciale sul torrente San Carlo).	53,526 »
145	Strada, da Giardini per Francavilla, alla nazionale Randazzo-Milazzo (Tronco, dalla Scala di Gaggi al torrente Favara)	100,000 »
146	Strada, da Castroreale per Mandanici alla marina di Santa Teresa di Riva (Tronco Mandanici-Roccalumera) . . .	61,923 »
147	Strada, da Sant'Agata di Militello pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Tronchi da Ucria a Fondachello). . .	124,000 »
148	Completamento della provinciale Patti-Randazzo, con diramazione alla provinciale Messina-Marine per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Tronchi da Montalbano d'Elicona a Sella Sant'Elia).	48,557 »
149	Strada da Castellammare per Gragnano Piemonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Tronco da Resicco al Traforo e rivestimento della galleria di Agerola)	28,500 »
150	Ponte sulla Dora Baltea presso Verolengo.	148,000 »
151	Strada, dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale verso Leonessa	89,332 »
152	Strada, dall'Orviniense per Poggio Moiano, e pei pressi di Percile e Roccagiovine alla Sublacense presso Vicovaro (Tronchi, dalla provinciale Valeria Sublacense al confine di Perugia)	12,700 »
153	Strada, dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola per Montepeloso, con ponte sul Basento (Tronchi, dalla nazionale dell'Agri alla traversa di Accettura; dalla Sella Petto di Triglio alla comunale di Garaguso; dal passaggio a livello presso la stazione di Grassano alla nazionale Appulo Lucana, e ponte sul Basento).	120,431 »
	Da riportarsi. . .	8,533,892 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	8,533,892 »
154	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Tronco dalla Sella Omomorto al fosso di Petricoso)	24,000 »
155	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Tronco dalla piazza di Moliterno al fiume Maglie)	70,000 »
156	Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino allo incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento .	*per memoria*
157	Strada, da un punto dell'Appulo-Lucana fra Grottole e Miglionico, con ponte sul Basento alla stazione di Ferrandina (Tronchi, da presso Miglionico alla comunale obbligatoria di Ferrandina e ponte sul Basento).	152,668 »
158	Strada, dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (Tronco, dall'abitato di Tramutola al Vallone Abete)	40,000 »
159	Strada, dalla nazionale delle Calabrie verso Padula alla Brienza-Montemurro (Tronco dal Vallone Abete alla nazionale di Val d'Agri)	*per memoria*
160	Strada, da Laurito sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggiero a Torre Orsaia, ed alla provinciale di Serie Caselle in Pittari-Scario (Tronco dal Farane a Torre Orsaia)	73,875 »
161	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio (Tronchi, dalla Marina di Castellabate a quella di Agnone, e da metri 160 dalla sponda sinistra del torrente Mezzatorre alla Marina di Casalicchio) . .	188,000 »
162	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	*per memoria*
163	Concorso dello Stato per le strade di cui nell'elenco 3°, della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	1,800,000 »
	Da riportarsi . . .	10,882,435 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. . .	10,882,435 »
164	Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862, n 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521: 23 luglio 1881, numero 333, elenco 2°, e 9 luglio 1883, n. 1506.	700,000 »
165	Casuali per lavori stradali di cui nella legge 23 luglio 1881, elenco 3°	398,000 »
166	Assegni fissi mensili al personale del genio civile addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888.	138,390 »
167	Indennità di trasferta al personale del genio civile addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888.	166,010 »
168	Assegni mensili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	358,000 »
169	Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888	27,600 »
	Totale degli stanziamenti per le opere di cui alla legge 30 dicembre 1888, n. 5875.	12 670,435 »
170	Spese di stampa ed eventuali per la relazione sul mantenimento delle strade nazionali	3,000 »
171	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 20 luglio 1890, n. 7009)	850,000 »
172	Anticipazioni ai prefetti per lo studio dei progetti delle strade comunali obbligatorie.	40.000 »
173	Compilazione della carta stradale delle strade comunali obbligatorie del Regno	1,000 »
	Da riportarsi. . .	13,564,435 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	13,564,435 »
174	Indennità di trasferte e competenze diverse variabili al personale straordinario addetto al servizio delle strade comunali obbligatorie	1,000 »
175	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 »
176	Indennità di trasferte al personale del genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie . . .	2,000 »
177	Retribuzione mensile al personale straordinario addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie	67,000 »
		13,635,935 »
	Acque.	
	Nuovi lavori idraulici nei corsi di acqua di 1ª e 2ª categoria - Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª - Sistemazione dei principali fiumi veneti (Legge 24 luglio 1887, n. 4805) e sistemazione del fiume Tevere (Legge 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936 (Spese ripartite).	
178	Lavori straordinari nei corsi d'acqua indicati al n. 21 della tabella *C* unita alla legge del 23 luglio 1881, n. 333	1,000,000 »
179	Personale addetto ai nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria, dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 - Indennità fisse mensili, di trasferte al personale del genio civile; assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza e straordinario	50,000 »
180	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria dopo i disastri causati dalle piene del 1882 (Legge 24 luglio 1887, n. 4805) (Spesa ripartita)	2,900,000 »
	Da riportarsi . . .	3,950,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,950 000 »
181	Personale addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendenti dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805 - Indennità fisse mensili e di trasferte al personale del genio civile; assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza e straordinario	100,000 »
182	Quota a carico dello Stato della spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (Leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936) (Spesa ripartita)	2 320,000 »
183	Personale addetto ai lavori di sistemazione del Tevere dipendenti dalle leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936 - Assegni e competenze diverse al personale del genio civile	40,000 »
184	Personale addetto ai lavori di sistemazione del Tevere dipendenti dalle leggi 15 aprile 1886, n. 3791 e 2 luglio 1890, n. 6936 - Assegni e competenze diverse al personale straordinario	140,000 »
		6,550,000 »
	Spese comuni ad acque e strade.	
185	Concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889 (legge 20 luglio 1890, n. 7018 (Spesa ripartita)	300,000 »
	Bonifiche.	
	Bonificazioni dipendendenti da antichi editti.	
186	Lago di Bientina	6,000 »
187	Stagni di Vada e Collemezzano	500 »
188	Maremme toscane	1,000 »
	Da riportarsi . .	7,500 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	7,500 »
189	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	240,000 »
190	Paludi di Napoli, Volla e contorni	15,000 »
191	Torrenti di Somma e Vesuvio	90,000 »
192	Torrente di Nola	80,000 »
193	Regi Lagni	25,000 »
194	Bacino Nocerino	40,000 »
195	Agro Sarnese	70 000 »
196	Bacino del Sele	80,000 »
197	Vallo di Diano	100,000 »
198	Piana di Fondi a Monte San Biagio	71,000 »
199	Lago Salpi	15,000 »
200	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	4,000 »
201	Lago di Bivona	500 »
202	Agro Brindisino	500 »
203	Bonificazioni Pontine - Concorso dello Stato al quarto della spesa	36,000 »
204	Bonificamento delle valli grandi veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa	500 »
	Nuovi lavori di bonificazioni - Leggi 23 luglio 1881, numero 333, 8 luglio 1888, n. 5534, e 30 dicembre 1888, n. 5879 (Spese ripartite).	
205	Maremme Toscane	*per memoria*
206	Bientina	*per memoria*
207	Burana	550,000 »
208	Agro Romano	905,000 »
	Da riportarsi . . .	2,330,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. .	2,330 000 »
209	Orbetello.	*per memoria*
210	Paludi Lisimelie	120,000 »
211	Paludi di Policastro.	48,000 »
212	Sussidi e concorsi per bonifiche, giusta il n. 15 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333. . .	100,000 »
	Nuove bonifiche - Leggi 25 giugno 1882, n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962.	
213	Nuove bonifiche a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª)	*per memoria*
214	Nuove bonifiche a senso della legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3ª)	*per memoria*
215	Studi relativi a bonifiche nuove, a senso delle leggi 25 giugno 1882, n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3ª). .	20,000 »
	Spese generali per le bonifiche.	
216	Spese per eventuali sussidi a minori opere di difesa e bonifiche, e provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti	*per memoria*
217	Personale del genio civile addetto ai lavori delle bonifiche - Assegni fissi.	32,000 »
218	Personale del genio civile addetto ai lavori delle bonifiche - Indennità di trasferte.	130,000 »
219	Personale straordinario addetto ai lavori delle bonifiche - Retribuzione ed indennità.	160,000 »
		2,940,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Porti, spiaggie, fari e fanali.	
	Nuovi lavori portuali autorizzati con la legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª; porto di Genova, giusta le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, serie 2ª e 3 luglio 1884, numero 2519, serie 3ª, e porto di Lido, giusta la legge 1° agosto 1887, n. 4838, serie 3ª (Spese ripartite):	
	PORTI DI 1ª CLASSE.	
220	Porto di Ancona - Lavori straordinari per la sistemazione del porto	*per memoria*
221	Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto .	2,180,000 »
222	Porto di Venezia - Sistemazione del porto di Lido	*per memoria*
	Fari ed altre opere portuali.	
223	Altre opere portuali, scavi eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali	*per memoria*
	Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 (serie 3ª) (Spese ripartite).	
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.	
224	Porto di Napoli - Prolungamento del molo S. Vincenzo .	158,650 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 2ª CLASSE, 1ª SERIE.	
225	Porto Empedocle - Consolidamento delle nuove gettate . .	100,000 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 2ª CLASSE, 2ª SERIE.	
226	Porto di Desenzano - Sistemazione del porto	142,500 »
227	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile . . .	500,000 »
	Da riportarsi. . .	3,081,150 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto. . .	3,081,150 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 3ª CLASSE.	
228	Porto di Fano - Restauri urgenti al porto e prolungamento del molo guardiano.	19,000 »
229	Porto di Cesenatico - Prolungamento delle palafitte ed altre opere	19,000 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 4ª CLASSE.	
230	Porto di Numana - Concorso speciale dello Stato per la sistemazione e pel prolungamento della scogliera. . . .	20,000 »
	Fari.	
231	Costruzione di nuovi fari e fanali compreso il segnalamento dell'Estuario della Maddalena e delle Bocche di Bonifacio, e lavori analoghi	300,000 »
	Spese autorizzate colla legge del bilancio.	
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.	
232	Porto di Manfredonia - Sistemazione e cambiamento del braccio di scogliera in prolungamento del molo	19,000 »
	PORTI DI 2ª CATEGORIA - 3ª CLASSE.	
233	Porto di Cesenatico - Costruzione di banchine murate in sistemazione di logore palafitte e restauro generale della vecchia banchina murata di ponente	26,125 »
	Fari e fanali.	
234	Costruzione di un faro di 3° ordine a Capo Pedaso in provincia di Ascoli Piceno	26,600 »
235	Apparecchio ed attivazione dell'illuminazione ad olio minerale della Lanterna di Genova.	27,000 »
236	Fornitura di un faro in ferro, in pali e viti per il segnalamento della secca S. Vito nella rada di Taranto. . .	21,500 »
	Da riportarsi. . .	3,559,375 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	3,559,375 »
	Spese comuni per le diverse opere marittime.	
237	Personale del genio civile addetto ai lavori dei porti - Assegni fissi mensili	20,000 »
238	Personale del genio civile addetto ai lavori dei porti - Indennità di trasferte.	1,500 »
239	Personale straordinario addetto alle opere marittime - Assegni mensili	78,275 »
240	Personale straordinario addetto alle opere marittime - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse . . .	4,500 »
		3,663,650 »
	Strade ferrate.	
241	Assegni al personale straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di Circolo e di Riscontro dell'ispettorato in aiuto al personale di ruolo	420,000 »
242	Indennità di trasferte al personale dello ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dello ispettorato medesimo. . . .	40,000 »
243	Indennità di tramutamento di reggenza, di collaborazione e diverse al personale ordinario e straordinario dello Ispettorato, ed assegni a titolo di medaglia di presenza al regio avvocato erariale ed agli altri funzionari aggregati al Comitato superiore	20,000 »
244	Indennità di missione al personale del genio civile, aggregato agli uffici dello ispettorato (art. 24 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª)	20,000 »
245	Compensi, rimunerazione e sussidi al personale dello ispettorato ed a quello ordinario, straordinario ed avventizio in aiuto al personale di ruolo dello ispettorato medesimo	100,000 »
246	Spese generali di amministrazione relative alle strade ferrate	5,000 »
	Da riportarsi . . .	605,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporti. . .	605,000 »
247	Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa obbligatoria).	10,000 »
248	Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato con la legge 25 giugno 1882, n. 871, (serie 3ª) (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		615,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
249	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª (Spesa ripartita).	357,000 »
	CATEGORIA TERZA.	
	SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	Spese diverse.	
250	Rimborso ai corpi morali delle anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a carico dello Stato per la costruzione delle linee complementari (art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, e art. 18, alinea 5°, della legge 27 aprile 1885, n, 3048, serie 3ª)	1,285,461 23
251	Rimborso ai corpi morali delle eccedenze delle quote di contributo portate a loro carico negli esercizi precedenti a tutto giugno 1885 (art. 18, alinea 4° della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª)	125,000 »
252	Provvista di materiale mobile in servizio delle strade ferrate complementari.	6,000,000 »
253	Materiale metallico di armamento per le linee concesse, costruite e da costruire a termini dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª) e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª)	12,012,106 »
	Da riportarsi. . .	19,422,567 23

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporti . . .	19,422,567 23
254	Quota di concorso dello Stato nella costruzione di strade ferrate di 4ª categoria, concesse all'industria privata . .	1,296,781 69
255	Spese pel personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie	4,000,000 »
256	Spese d'ufficio relative alle costruzioni ferroviarie.	500,000 »
		25,219,348 92
	Spese di costruzioni per le linee di cui nella tabella A *annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª) modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 7008 (serie 3ª).*	
257	Linea Parma-Spezia	10,675,742 »
258	Id. Faenza-Firenze	10.180.000 »
259	Id. Eboli-Reggio	200,000 »
260	Id. Casarsa-Spilimbergo-Gemona	500.000 »
261	Id. Cosenza-Nocera Tirrena	1,500,000 »
262	Id. Gozzano-Domodossola	500,000 »
263	Id. Cuneo-Ventimiglia.	2,000,000 »
264	Id. Macerata-Albacina.	326.468 »
265	Id. Avezzano-Roccasecca	6,150,000 »
266	Id. Benevento-Avellino	1,592,650 78
267	Id. Taranto-Brindisi	17,465 »
268	Id. Messina-Patti-Cerda.	394,137 »
269	Id. Siracusa-Licata	148,340 »
270	Id. Aulla-Lucca	*per memoria*
271	Id. Gaiano-Borgo San Donnino	*per memoria*
272	Id. Chivasso-Casale.	100,000 »
273	Id. Parma-Brescia-Iseo	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	36,284,802 78

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	36,284,802 78
274	Id. Mestre-San Donà-Porto Gruaro	69,948 »
275	Id. Bologna-Verona	1,000,000 »
276	Id. Lucca-Viareggio	15,840 »
277	Id. Caianello-Isernia	1,400,000 »
278	Id. Salerno-San Severino	*per memoria*
279	Id. Ceva-Ormea	650,797 »
280	Id. Treviso-Motta	64.803 »
281	Id. Borgo San Donnino-Cremona	245,881, 22
282	Id. Sant'Arcangelo Urbino-Fabriano	2,000,000 »
283	Somma a calcolo per differenze di liquidazione e per transazione di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4735 quanto a quelle della legge 20 luglio 1888, n. 5550.	5,000,000 »
284	Ampliamento delle stazioni: Usmate, Seregno, Piadena, Brescia, San Zeno, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, San Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea	1,468,393 »
		48,200,465 »
	Altre spese di costruzioni secondo la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).	
285	Linea Roma-Segni	4.400,000 »
286	Id. Isernia-Campobasso	2,000,000 »
	Da riportarsi . . .	6,400,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	6,400,000 »
287	Costruzione del 1° tronco fra Terracina e Formia della linea diretta Roma-Napoli	*per memoria*
288	Maggior costo di costruzione del tronco da Formia fin sotto Minturno della linea Sparanise-Gaeta	1,125,000 »
289	Ampliamento delle stazioni d'innesto delle linee concesse alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª	2,000,000 »
		9,525,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,043,158 16
	Spesa per lavori pubblici: Genio civile	5,660,780 »
	Strade	7,579,529 »
	Acque	8,972,000 »
	Bonifiche	121,370 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali	3,061,123 30
		25,394,802 30
	Strade ferrate	980,122 45
	Totale della categoria prima	27,418,082 91
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	384,518 31
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	27,802,601 22

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	330 »
	Opere edilizie in Roma	4.500,000 »
	Spese per lavori pubblici: Strade	13,635,935 »
	Acque	6,550,000 »
	Spese comuni ad acque e strade	300,000 »
	Bonifiche	2,940,000 »
	Porti, spiaggie, fari e fanali	3,663,650 »
		27,089,585 »
	Strade ferrate	615,000, »
	Totale della categoria prima	32,204,915 »
	CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali, accensione di crediti	357,000 »
	CATEGORIA TERZA. — Spese di costruzione di strade ferrate.	
	Spese diverse	25,219,348 92
	Spese di costruzioni per le linee di cui nella tabella A annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	48,200,465 »
	Da riportarsi	73,419,813 92

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . .	73,419,813 92
	Altre spese di costruzioni secondo la legge 20 luglio 1888, n. 5550.	9,525,000 »
	TOTALE della categoria terza	82,944,813 92
	TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria. . . .	115,506,728 92
	INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	143,309,330 14

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	59,622,997 91
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	357,000 »
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	82,944,813 92
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	384,518 31
Totale generale	143,309,330 14

Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Riduzioni portate collo stato di previsione della spesa del Ministero dei la straordinarie per opere pubbliche, stabilite per quello stesso esercizio

Data, numero e serie delle singole leggi	Natura della spesa autorizzata	Stanziamenti già stabiliti dalle relative leggi pel 1891-92
	Riduzione nelle spese effettive.	
30 dicembre 1888, n. 5875.	Strade	1,980.205
30 agosto 1868, n. 4313 e 20 luglio 1890, n. 7009.	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie	3,162.500
23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª).	Nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria, tavella *C* della dicontro legge.	1,500,000
15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) e 2 luglio 1890, n. 6936 (serie 3ª).	Lavori di sistemazione del Tevere urbano in Roma	5,000.000
23 luglio 1881, n. 333, 8 luglio 1888. n. 5534. e 30 dicembre 1888, n. 5879 (serie 3ª).	Nuovi lavori di bonificazione n. 1 a 14 della tabella *D* della dicontro legge 23 luglio 1881 e modificazioni dell'altra legge 30 dicembre 1888	2.000.000
»	Sussidi e concorsi per bonifiche giusta il n. 15 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881.	1,300,000
23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª).	Nuovi lavori portuali come dalla tabella *E* annessa alla dicontro legge:	
	Al n. 1 - Porto di Ancona - Lavori straordinari per la sistemazione del porto .	350.000
	Al n. 19 - Altre opere portuali, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali	1,150.000
1° agosto 1887. n. 4838 (serie 3ª).	Porto di Venezia - Sistemazione del porto di Lido.	650.000
14 luglio 1889, n. 6280 (serie 3ª).	Esecuzione delle nuove opere marittime e lacuali	1,789,500
	TOTALE delle riduzioni nelle spese effettive	
	Riduzione nelle spese per costruzioni ferroviarie.	
20 luglio 1888, n. 5550. Tabella *A*.	Costruzioni di strade ferrate	65,000,000
20 luglio 1888, n. 5550, art. 7.	Id.	1,675,000
	TOTALE delle riduzioni nelle spese per costruzioni ferroviarie.	

Digitized by Google

TABELLA B.

tori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92 ad alcune assegnazioni con leggi speciali, da reintegrarsi nei bilanci dei venturi esercizi.

Riduzioni di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge	Stanziamenti risultanti pel 1891-92	Riferimento ai capitoli del bilancio		
		del 1890-91	del 1891-92	
			Numeri dei capitoli secondo il progetto del 18 dicembre 1890	Numeri dei capitoli secondo il presente progetto di legge
1,000,000	980,205	81, 87, 92, 94, 103 e 108	76, 80, 85, 87, 91, e 95	85, 90, 95, 97, 106 e 110
2,200,000	962,500	168 a 174	148 a 154	170 a 177
450,000	1,050,000	175 a 178	155 e 156	178 e 179
2,143,000	2,857,000	181 a 183 e 253	159 a 161 e 233	182 a 184 e 249
1,175,000	825,000	203 a 209 e 213 a 216	182 a 189 e 193 a 196	205 a 212 e 216 a 219
1,200,000	100,000			
350,000	»	217 e 240 a 243	197 e 221 a 224	220 e 237 a 240
1,150,000	»	223 e 240 a 243	200 e 221 a 224	223 e 237 a 240
650,000	»	222 e 240 a 243	199 e 221 a 224	222 e 237 a 240
936,850	802,650	230 a 239 e 240 a 243	201 a 211 e 221 a 224	224 a 231 e 237 a 240
11,304,850				
16,799,535	48,200,465	264, 265, 267, 274, 275, 277, 280 e 284	244, 245, 247, 254, 255, 259, 262 e 266	260, 261, 263, 270, 271, 275, 278 e 282
1,675,000	»	289	271	287
18,474,535				

Visto d'ordine di S. M.: Il ministro del Tesoro L. LUZZATTI.

Digitized by Google

N. 312.

LEGGE *che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1891-92.*

30 giugno 1891.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1891, n. 151*)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1892 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sulle tasse degli affari.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella

Digitized by Google

detta legge 26 luglio 1868, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dell'art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle banche ed ai banchi di emisssione.

Il Governo è pure autorizzato a mantenere in deposito alla banca nazionale del Regno ed agli altri istituti di emissione buoni del tesoro, per la somma di lire 68,183,152.24 per l'anticipazione da essi fatta al tesoro della suddetta somma pagata alla commissione di stralcio della società della regìa cointeressata dei tabacchi.

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata.	L.	1,555,923,381. 86
Spesa	»	1,550,391,896. 22
Avanzo effettivo.	L.	5,531,485. 64

Digitized by Google

Movimento di capitali.

Entrata	L.	31,867,160. 89
Spesa	»	43,217,772. 59
Eccedenza di spesa	L.	11,350,611. 70

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	82,944,813. 92
Spesa	»	82,944,813. 92
	L.	»

Partite di giro.

Entrata	L.	104,387,647. 71
Spesa	»	104,387,647. 71
	L.	»

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,775,123,004. 38
Spesa	»	1,780,942,130. 44
Differenza passiva	L.	5,819,126. 06

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1891.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

L. LUZZATTI.

Digitized by Google

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario 1891-92

Digitized by Google

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO I.	
	Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,726,772 »
2	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,152,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	950,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico	2,940,500 »
5	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari	1,471,990 »
6	Proventi dei canali *Cavour*	2,769,500 »
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	246,389 15
8	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	50,000 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	325,104 97
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula.	60,800,000 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed articolo 69 di quello per la rete Sicula)	9,983,000 »
12	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio) . .	200,000 »
	Da riportarsi . . .	86,615,256 12

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Tasse diverse.	
35	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	2,000 »
36	Lotto e tassa sulle tombole.	76,200,000 »
		76,202,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
37	Poste	48,500,000 »
38	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	13,600,000 »
39	Telegrammi governativi	2,000,000 »
40	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	9,910,000 »
41	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative .	2,250,000 »
42	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	350,000 »
43	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica.	121,500 »
44	*Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195).	1,000,000 »
45	Proventi delle carceri	7,115,000 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.	62,000 »
47	Proventi eventuali delle zecche	600,696 90
	Da riportarsi. . . .	85,509,196 90

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	85,509,196 90
48	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	169,500 »
49	Diritti dovuti pel servizio araldico (R. decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093, 19 febbraio 1891, n. 69)	10,000 »
50	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	20,000 »
		85,708,696 90
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
51	Contributo di diversi per spese telegrafiche	650,000 »
52	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	800,000 »
53	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla cassa depositi e prestiti per pensioni nuove.	4,875,000 »
54	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato . . .	19,509,641 98
55	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	100,000 »
56	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980).	354,017 20
57	Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	*per memoria*
	Da riportarsi . .	26,288,659 18

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	26,288,659 18
58	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892).	1,052,662 50
59	Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto di comuni e di provincie per costruzioni ferroviarie (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930) . .	*per memoria*
60	Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	7,100,700 »
61	Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio delle obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula.	43,536 85
62	Ricupero dai comuni e dalle provincie delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto	*per memoria*
63	Ricupero dalle casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto	*per memoria*
64	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) . . .	8,000 »
65	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006)	110,750 »
66	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza approvato col regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144.	400,000 »
67	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
		36,704,308 53

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Entrate diverse.	
68	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato.	2,500,000 »
69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	690,240 »
70	Proventi e ricuperazioni di portafoglio	1,154,000 »
71	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia st-ssa compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880) . . .	*per memoria*
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,400,000
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale .	1,286,000 »
		8,030,240 »
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.	
74	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	13,148,889 79
75	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 . .	14,945,038 25
76	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	5,461 46
77	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890 n 6751, ma non ancora lasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	4,340,000 »
	Da riportarsi . . .	32,439,389 50

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	32,439,389 50
78	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	2,273,578 29
79	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 675, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	660,000 »
80	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni nuove . .	42,543,000 »
81	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	11,351,389 92
82	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	15,120,290 »
		104,387,647 71

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE. **Rimborsi e concorsi nelle spese.**	
83	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	4.492,022 47
84	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	463,900 »
85	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.	116,100 »
86	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280.	500,000 »
87	Contributi ferroviari riguardanti le linee concesse in costruzione alle società (Legge 20 luglio 1888, n. 5550). . .	2,437,156 86
88	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.	322,930 »
89	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,676,527 22
90	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia.	*per memoria*
91	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento . . .	590,000 »
92	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674 .	2,000 »
		10,600,636 55

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Entrate diverse.	
93	Ricavo per alienazioni di navi	*per memoria*
94	Compartecipazione dello Stato agli utili realizzati dagli istituti di emissione sulle eccedenze ordinarie della circolazione.	700,000 »
95	Utile riservato allo Stato nell'eccedenza della circolazione consentita alla Banca nazionale nel Regno per soccorso alla crisi edilizia.	300,000 »
96	Prodotto dell'amministrazione dei beni pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.	700,000 »
		1,700,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
97	Vendita di beni immobili	2,243,000 »
98	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita). . .	1,619,244 »
99	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.	5,500,000 »
100	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi . .	700,000 »
101	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro.	13,840 »
102	Prodotto dell'alienazione della rendita venuta in proprietà del tesoro per effetto della legge 7 aprile 1889, n. 6000, per i provvedimenti relativi alla Cassa pensioni civili e militari	*per memoria*
		10,076,084 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riscossione di crediti.	
103	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
104	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere.	63,125 »
105	Ricupero delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemaniati delle confraternite romane.	1,637,764 »
106	Ricupero dell'anticipazione sul contributo dello Stato nelle spese per le opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980).	*per memoria*
107	Riscossione di crediti diversi	503,187 89
		5,204,076 89
	Accensione di debiti.	
108	Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini della legge 15 aprile 1886, n. 3791.	2,857,000 »
108 *bis*	Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	2,500,000 »
109	Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	8,000,000 »
110	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	110,000 »
	Da riportarsi . . .	13,467,000 »

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	Riporto . . .	13,467,000 »
111	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati .	120,000 »
112	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali. .	700,000 »
113	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682).	2,300,000 »
		16,587,000 »
	Ricuperi diversi.	
114	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	*per memoria*
	CATEGORIA TERZA. — Costruzione di strade ferrate.	
115	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	1,028,628 40
116	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato.	81,916,185 52
117	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto da emettersi per le quote di concorso e di anticipazione da parte dei comuni e delle provincie .	*per memoria*
118	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto da emettersi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali	*per memoria*
119	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	*per memoria*
		82,944,813 92

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. **Entrata ordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato	86,847,356 12
	Contributi: Imposte dirette	425,611,273 68
	Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze	202,990,550 »
	Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,300,000 »
	Contributi: Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	750,000 »
	Contributi: Tasse di consumo	602,478,320 08
	Contributi: Tasse diverse	76,202,000 »
	Proventi di servizi pubblici	85,708,696 90
	Rimborsi e concorsi nelle spese	36,704,308 53
	Entrate diverse	8,030,240 »
	TOTALE della categoria prima	1,543,622,745 31
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	104,387,647 71
	TOTALE del titolo I. — *Entrata ordinaria*	1,648,010,393 02

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	TITOLO II. **Entrata straordinaria**	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	10,600,636 55
	Entrate diverse	1,700,000 »
	TOTALE della categoria prima	12,300,636 55
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	10,076,084 »
	Riscossione di crediti	5,204,076 89
	Accensione di debiti.	16,587,000 »
	Ricuperi diversi.	*per memoria*
	TOTALE della categoria seconda	31,867,160 89
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	82,944,813 92
	TOTALE del titolo II. — *Entrata straordinaria.* . . .	127,112,611 36
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,775,123,004 38

Digitized by Google

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,555,923,381 86
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte e straordinaria	31,867,160 89
	Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	82,944,813 92
	Totale dell'entrata reale	1,670,735,356 67
	Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	104,387,647 71
	Totale generale	1,775,123,004 38

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRA	
	Entrate e Spese effettive	Partite di giro	TOTALE	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali
Entrata	1,543,622,745 31	104,387,647 71	1,648,010,393 02	12,300,636 55	41,867,157 [illegible]
Spesa.					
Ministero del tesoro	738,231,825 36	65,293,143 07	803,574,968 43	11,507,669 88	38,580,772 55
Id delle finanze. . .	181,040,167 49	28,171,522 57	209,181,690 06	1,418,831 21	1,280,000 »
Id. di grac. e giustizia	33,598,898 22	140,822 18	33,739,720 40	546,251 72	»
Id degli affari esteri.	8,852,977 13	167,830 »	9,020,807 13	43,166 66	»
Id dell'istruz. pubbl.	38,833,403 22	1,093,625 07	39,927,028 29	1,038,215 »	»
Id dell'interno . . .	56,274,8[illegible]4 34	1,278,0[illegible]3 06	57,552,924 40	2,055,033 02	»
Id dei lav. pubblici.	27,418,082 91	384,518 31	27,802,601 22	32,204,915 »	357,000 »
Id. delle poste e tel.	53,617,823 50	213,078 60	53,830,902 10	196,490 »	»
Id della guerra. . .	238,020,610 »	5,123,324 81	243,143,964 81	7,750,000 »	»
Id. della marina. . .	101,634,322 89	2,376,142 59	104,010,465 48	4,200,000 »	3,000,000 »
Id di agr. ind. e com.	9,993,713 67	145,587 45	10,139,301 12	1,897,655 »	»
	1,487,536,725 7[illegible]	104,387,647 71	1,591,924,373 4[illegible]	62,835,170 49	43,217,777 55
AVANZO	56,086,019 58	»	56,086,019 58	»	»
DISAVANZO. . . .	»	»	»	50,534,533 91	1,350,611 70

Digitized by Google

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

RDINARIA		INSIEME				
Costruzione di ferrovie	TOTALE	Entrate e Spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	rte di giro	TOTALE
82,944,813 92	127,112,611 36	1,755,923,381 86	31,857,160 89	82,944,813 92	104,387,647 71	1,775,123,004 38
»	50,088,442 47	749,789,495 24	38,580,772 59	»	65,293,143 07	853,663,410 90
»	2,698,834 21	182,423,001 70	1,280,000 »	»	28,171,522 57	211,880,524 27
»	346,251 72	34,145,149 94	»	»	140,822 18	34,285,972 12
»	40,166 66	8,893,113 79	»	»	167,830 »	9,060,973 79
»	1,038,245 »	39,871,618 22	»	»	1,093,625 07	40,965,273 29
»	2,055,033 02	58,329,904 36	»	»	1,278,053 06	5 ,607,957 42
82,944,813 92	115,506,728 92	59,622,997 91	357,000 »	82,944,813 92	384,518 31	143,309,330 14
»	196,400 »	53,814,223 50	»	»	213,078 60	54,027,302 10
»	7,750,000 »	245,770,640 »	»	»	5,123,324 81	250,893,964 81
»	7,200,000 »	105,834,322 89	3,000,000	»	2,376,142 59	111,210,465 48
»	1,897,655 »	11,891,368 67	»	»	145,587 45	12,036,956 12
82,944,813 92	189,017,757 »	1,550,391,836 22	43,217,772 59	82,944,813 92	104,387,647 71	1,780,942,130 44
»	»	5,531,485 64	»	»	»	»
»	61,905,145 64	»	11,350,611 70	»	»	5,819,126 06

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google